PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
FONTI XIX

ANTONIO ROMITI

L'ARMARIUM COMUNIS DELLA CAMARA ACTORUM DI BOLOGNA

L'INVENTARIAZIONE ARCHIVISTICA NEL XIII SECOLO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
1994

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Direttore generale per i beni archivistici: Salvatore Mastruzzi
Direttore della divisione studi e pubblicazioni: Antonio Dentoni-Litta

Comitato per le pubblicazioni: Salvatore Mastruzzi, *presidente*, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Cosimo Damiano Fonseca, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Enrica Ormanni, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isidoro Soffietti, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Fauci Moro, *segretaria.*

© 1994 Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici

ISBN 88-7125-076-1

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi 10, 00198 Roma

Stampato da Editografica s.r.l.
Via G. Verdi, 15 - 40067 Rastignano (Bo)

SOMMARIO

La *Camara Actorum* a Bologna nel XIII secolo V
Gli *exemplaria* archivistici del XIII secolo XXII
Gli *exemplaria bononiensia* LVII
Gli elementi introduttivi: le *consignationes sive designationes sive dationes sive resignationes* LXXXIII
Prospetto riassuntivo delle *consignationes* XCIX
Le annotazioni marginali CXXIII
Le *poste* CLI
La segnatura esterna CLVII
Gli elementi figurativi CLXV
Le unità archivistiche individuate in base agli aspetti estrinseci CLXXVII
Le unità archivistiche individuate in base agli aspetti intrinseci CCXIII
Il contenuto dell'unità archivistica CCXLIX
L'ufficio di produzione CCXXXV
I redattori CCXXXIX
Le notazioni cronologiche CCXLV
La *cartulatio* CCLXIX
La *titulatio* CCLXXXVIII
L'*incipit* e il *finit* CCXCI
Gli altri elementi dell'unità archivistica CCXCV
Il supporto scrittorio CCCI
Il condizionamento esterno CCCXI
Lo stato di conservazione dell'unità archivistica CCCXXIII
Le strutture per la conservazione del materiale archivistico CCCXXXVII
L'*Armarium Comunis* della *Camara Actorum* di Bologna: Inventario (1290-1303) 1
Tavole esemplificative 355
Indice dei nomi 369

Al momento di operare una scelta tra gli *exemplaria* al fine di mostrare una fonte utile per meglio rilevare e puntualizzare le linee caratterizzanti della produzione archivistica del XIII secolo, si è concentrata l'attenzione sull'*exemplar bon. III* poiché appariva il più completo, il più ampio ed il più ricco di elementi metodologicamente significativi.

Tale strumento inventariale, relativo all'*Armarium Comunis* della *Camara Actorum*, fu preso in esame nel 1933 da Gina Fasoli: si trattò tuttavia di un intervento volutamente parziale, lacunoso e privo di quegli elementi di specifico significato archivistico che poco interessavano in una ricerca di valenza prettamente storica: si è ritenuto opportuno, pertanto, analizzare compiutamente questo documento e proporne la trascrizione integrale.

Ci siamo consentite alcune brevi avvertenze editoriali:

a) le parole e le frasi latine trascritte nel «testo» e dotate di particolarità sono state riportate nelle note con la sola distinzione fornita dalla parentesi quadra;

b) le parole e le frasi latine non trascritte nel «testo» sono state riportate nelle note comprendendole tra virgolette e con la medesima distinzione;

c) per quanto attiene all'uso delle mezze parentesi, apposte marginalmente, si vedano le notizie ad esse relative alla p. CXLIX del presente studio.

Ci è gradito, infine, porgere i più vivi ringraziamenti per la disponibilità e la collaborazione all'Archivio di Stato di Bologna, nelle persone del Direttore, dr. Isabella Zanni Rosiello e del dr. Giorgio Tamba, prodigo di preziosi consigli.

LA *CAMARA ACTORUM* A BOLOGNA NEL XIII SECOLO

SOMMARIO: Le prime notizie storiche circa l'archivio del Comune di Bologna – Il *notarius* e il *tabularius* nel XII secolo – Le opinioni di Giorgio Cencetti e di Gina Fasoli – Il massaro e la sua funzione – I *notarii ad Acta* – L'archivista-notaro – La *Camara Actorum*, sua origine, suoi rapporti con l'*ars* notarile e sua organizzazione – La funzione del *preconsul* – Le norme statutarie – L'*Armarium Comunis*, l'*Armarium populi* e la loro gestione – I trasferimenti del materiale archivistico – Le registrazioni e le tecniche descrittive – La *Camara Actorum* nei secoli successivi, cenni storici – L'archivio pubblico e il suo significato culturale.

La ricostruzione delle vicende storiche relative agli archivi pubblici bolognesi nell'età comunale, alla loro origine ed alle loro caratteristiche è stata sinora oggetto di attenti studi che hanno costituito momenti conoscitivi di notevole spessore scientifico offrendo, attraverso una visione panoramica ed approfondita, conclusioni che presentemente possono ritenersi sostanzialmente valide e di basilare interesse per ogni ulteriore approfondimento: ci riferiamo in particolare sia ai lavori di più lontana datazione di Cherubino Ghirardacci, sia a quelli di Albano Sorbelli, di Giorgio Cencetti e di Gina Fasoli, sia ai recenti sostanziosi contributi di Giorgio Tamba, caratterizzati da ricerche sul notariato bolognese, con particolare attenzione alle tematiche archivistiche[1].

[1] Tra questi studi sono da ritenersi fondamentali quelli di C. GHIRARDACCI, *Historia di vari successi d'Italia e particolarmente della città di Bologna*, Bologna, Monti, 1669, di A. SORBELLI, *Un direttore d'archivio del secolo XIV. Giacomo Bianchetti*, in «Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza», Lucca, Baroni, 1920, di G. FASOLI, *Due inventari degli archivi del Comune di Bologna nel secolo XIII*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», serie IV, vol. XXIII, fasc. IV-VI, anno XI, Bologna 1933, pp. 173-277; di G. CENCETTI, *La Camera actorum Comunis Bononie*, in «Archivi», II, anno 1935, pp.87-120, poi anche in G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, in «Fonti e studi di Storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni», Roma 1970, pp. 260-299, al quale faremo riferimento e di G.

La *Camara Actorum* risulta operante in Bologna dalla seconda metà del Duecento, ma le notizie aventi attinenza con i promordi della gestione archivistica bolognese possono essere rilevate già dall'analisi delle testimonianze prodotte verso la metà del secolo precedente: tra le prime informazioni appare quella attestante la presenza di un *Rolandinus, bononiensis potestatis notarius, Gerardi tabularii filius*, che viene ricordata nella *completio* di alcuni documenti relativi agli anni 1151-1154; Cencetti tuttavia tiene a precisare che il termine *tabularius* debba essere fatto coincidere con quello di *notarius*, secondo l'uso dei giuristi di allora e che in esso non possa essere individuato un più stretto collegamento con la figura dell'«archivista»[2].

Lo stesso Autore ricorda successivamente un altro noto testo bolognese, datato 1186, nel quale sono riportati i seguenti versi: «Cui nostri dederant archivis prefore cives / corrigit et scribit, fisco mandante, Johannes»[3] attorno al quale nel tempo sono state avanzate non univoche soluzioni interpretative.

Gina Fasoli, in una pubblicazione che aveva visto la luce prima del lavoro di Cencetti, aveva osservato, è vero, che i versi sopra riportati potevano essere interpretati come una reale testimonianza del senso di partecipazione emotiva da parte di un notaio che, incaricato della gestione dell'archivio, «aveva preso a cuore la sua mansione» a tal punto da sottoscriversi con una simile poetica modalità, ma aveva aggiunto che «questa notizia fa dell'archivio bolognese uno dei più antichi archivi comunali che si conoscano»[4].

Sulla stessa linea di pensiero ed anzi superando certi limiti avvertibili nelle affermazioni della Fasoli, Cencetti, in un articolo apparso in *Archivi* del 1935, rilevava che tali versi attestavano l'esistenza «già sul declinare del secolo XII, (di) un deposito d'atti di tale importanza da indurre il Comune a preporvi un apposito funzionario» e, dopo tale categorica affermazione, soggiungeva che «di esso però non ci rimane traccia alcuna oltre la sicurezza della sua esistenza perché i documenti che certamente lo riguardavano sono periti

---

TAMBA, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, MBCA, Pubblicazioni degli archivi di Stato, «Strumenti CIII», Roma 1988, pur non escludendone altri che più oltre saranno indicati.

[2] Nelle registrazioni del *memoriale* si trova *Camara* in luogo di *Camera*; anche se in molte pubblicazioni si è assegnata una preferenza al secondo termine, abbiamo preferito il primo, attenendoci filologicamene alla terminologia testuale. D'altra parte «scribitur et *camara*, quod est Graecos imitari». «Sed profecto etiam *camera* saepissime apud Latinos scriptores invenitur» (v. A. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, Patavii, Typis Seminarii, MDCCCXXVII, *ad vocem*; v. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 260. Il documento si trova in J. FICKER, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*, IV, *Urkunden*, Innsbruck 1874, p. 262 ed in *Summa Codicis Trecensis*, Berlino 1894, IV, 21.

[3] CENCETTI, *La Camera, cit.*, pp. 260-261. Il documento, conservato in ASB, *Demaniale*, 11/1351, n. 37, in copia autentica del 1204, è stato pubblicato in *Chartularium Studii Bononiensis*, a cura di G. CENCETTI, Bologna, 1939, doc. n. LXVI, p. 74 (v. *Ibidem*, p. 260, nota 4).

[4] SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 535 afferma che «in Bologna, come in parecchi altri comuni, dovette sorgere il primo nucleo archiviale sino dalla fine del secolo XII, certo è però che non trovansi accenni un poco chiari se non col secolo XIII». FASOLI, *Due inventari, cit.*, pp. 173, 174.

insieme a tutti gli altri dei tempi più antichi del Comune in qualcuno degli incendi provocati dai continui tumulti che avvennero tra il 1193 ed il 1228».

Una successiva annotazione precisava che «non senza sorpresa» tale situazione non esisteva più nel 1217 quando si «accenna a un deposito d'atti presso il massaro, ma nessuna traccia d'archivista vi si rinviene».

La tematica, resa nebulosa dalle esigue testimonianze delle fonti, dopo questi primi momenti di analisi non ebbe immediati ulteriori sviluppi e solamente alcuni decenni più tardi lo stesso Cencetti ritornò sull'argomento mutando completamente opinione e sostenendo che i due versi volevano dire solamente che Johannes «era notaio di nomina imperiale» e nel contempo si limitava a sottolineare «forse il carattere pubblico della potestà di autenticazione delegatagli con quella nomina»[5].

Lo stesso Studioso, riferendosi al suo ricordato articolo del 1935, rilevava autobiograficamente che tali versi avevano indotto «settecentocinquant'anni più tardi, la giovanile inesperienza di qualcuno che chi vi parla potrebbe anche conoscere più intimamente di chiunque altro, alla trionfale sballatissima scoperta che a Bologna, nel 1180, esisteva già un archivio comunale con un archivista addetto alla sua direzione»[6].

Nel medesimo intervento, riportato nella riedizione del 1970, contenuta negli *Scritti archivistici*, Cencetti, attenendosi alla sua più recente convinzione, affermava che sebbene qui parrebbe di potersi prospettare l'esistenza di un *archivio*, tale possibilità deve essere assolutamente negata, in quanto «la frase *cui nostri dederant archivis prefore cives* non è altro, in effetti, che una circonlocuzione poetica per designare, ancora una volta, il *tabularius*, inteso nel significato medievale del notaio»[7].

La presa di posizione di Giorgio Cencetti, sia nella prima, sia nella seconda interpretazione, può apparire suggerita e condizionata da un complesso parametro di valutazione secondo il quale per individuarsi un archivio non è sufficiente avere realizzato una consistenza documentaria prodotta a seguito di particolari modalità, ma è necessario che sia comprovabile la presenza di una struttura organizzata materialmente e funzionalmente e che vi sia un *archivista* appositamente incaricato della gestione; ove si accetti tale impostazione, è indubbio che per riconoscersi un «archivio» a Bologna deve attendersi la seconda metà del XIII secolo. Si tratta comunque di una

---

[5] G. CENCETTI, *Il notaio medievale italiano*, in «Atti della Società ligure di storia patria», Nuova Serie, IV, LXXVIII, fasc. I, Genova 1964, p. XVII.

[6] CENCETTI, *Il notaio, cit.*, p. XVII; precisa inoltre che «il notaio è un tecnico del diritto, deve conoscere le norme, deve calarle nelle formule non solo dei contratti, ma degli atti giudiziari, politici, aministrativi, della cui documentazione è richiesto».

[7] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 261.

proposizione attorno alla quale può ampiamente disquisirsi, poiché potrebbero avanzarsi altri parametri interpretativi, distinguendosi ad esempio tra *archivio* quale elemento oggettivo, ovvero quale complessità materiale e *archivio* quale «ufficio» valutato nella sua realtà operativa, ma anche prendendo in considerazione l'*archivio* quale complesso documentario «di fatto», necessario e naturalmente formato e l'*archivio* quale entità riconoscibile per la sua natura giuridicamente rilevante.

Pur apprezzando per moltissimi aspetti l'elaborazione cencettiana, che comunque potrà essere nuovamente analizzata alla luce dei risultati che potranno essere acquisiti a seguito di auspicabili nuovi studi sulla documentazione duecentesca bolognese, a nostro avviso non dovrebbe neppure essere trascurata l'idea avanzata dalla Fasoli la quale, nonostante alcuni dubbi, ha creduto di intravvedere nel termine *archivis* la presenza di un archivio vero e proprio, pur accettando l'ipotesi che alla fine del dodicesimo secolo fosse difficilmente comprovabile, per il tacere delle fonti, l'esistenza di un archivista.

D'altra parte, a ben vedere, per poter trovare la figura «professionale» dell'«archivista» dovremmo attendere molti decenni ancora e, per quanto attiene alla situazione bolognese, dovremmo inoltrarci abbondantemente nel quattordicesimo secolo poiché, negli anni precedenti ed almeno sino alla fine del XIII secolo, si hanno dapprima i massari, poi semplici figure di notari, con funzioni contenute nel limite semestrale, incaricati di gestire l'archivio, quindi compaiono i notari-archivisti, figure di transizione tra l'immagine, sia pur complessa, del notaro e quella più tecnicizzata dell'archivista.

Il collegamento tra attività notarile e operatività archivistica trova un indubbio riscontro nelle linee generali riconducibili a quella situazione oggettiva che si svilupperà poi nel corso del quattordicesimo secolo e che si manterrà, sia pure con modificazioni, anche nei secoli successivi, secondo una configurazione che lo stesso Cencetti mostrerà di accettare, osservando avvenimenti verificatisi pochi anni più tardi[8].

Pur in mancanza di fonti probanti ed eloquenti, non può escludersi che il testo del distico possa contenere elementi circa l'esistenza di un archivio, inteso nella accezione ampia e tenendo conto che esso si trova nella fase di formazione in riferimento ad una realtà, quella comunale, che andava organizzandosi anche nel settore archivistico forse più rapidamente di quanto possa credersi; lo stesso Cencetti poco oltre pare volere ammettere possibilità di apertura, in particolare quando scrive che «tuttavia non mancano indizi per

[8] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 173; sostiene che «a questa raccolta presiedeva, almeno dal 1217, il notaio del massaro». CENCETTI, *La camera, cit.*, p. 261.

ritenere che non solo gli uffici comunali (in prima linea quelli finanziari) avessero depositi propri di documenti, ma che esistesse anche qualche cosa di più»[9], così come non si può pregiudizialmente negare che per questi eventuali depositi documentari vi fosse una qualche linea organizzativa e di metodo, poiché altrimenti non si comprenderebbe il collegamento, sia pure di mero riferimento, con la figura notarile, alla quale certamente non potevano competere semplici responsabilità di custodia[10].

Tralasciando di commentare ulteriormente la incerta realtà archivistica bolognese degli ultimi anni del dodicesimo secolo, soffermandoci sugli eventi relativi ai primi decenni del secolo successivo si evidenzia come i due Studiosi sopra segnalati paiano mostrarsi in accordo nel riconoscere la effettiva esistenza di un archivio, citando un documento datato 1217 e riportato in trascrizione dal Salvioli, ove si parla di carte pubbliche che venivano conservate presso il massaro[11].

La situazione, presentata più tiepidamente da Cencetti, non risulta tuttavia completamente chiarita dal momento che in questo caso si ammette la presenza di un «archivio», pur non individuandosi più specifiche informazioni circa quelle modalità di gestione che da Cencetti erano ritenute assolutamente necessarie per una precisa qualificazione. L'indagine, per la più volte ricordata limitatezza delle fonti scritte, si presenta problematica anche in riferimento agli anni immediatamente successivi: afferma Giorgio Cencetti che la normazione statutaria, almeno fino al 1267, non indica «alcun officiale specialmente addetto a tale deposito», ovvero a quello custodito dal massaro e nel contempo conclude che dovrebbe escludersi che «i due notari del massaro, preposti l'uno alla registrazione delle entrate e uscite, l'altro a quella dei pegni, se ne occupassero in modo specifico»[12].

Più decisamente orientata verso l'esistenza di un archivio del Comune agli inizi del secolo decimoterzo si mostra indubbiamente Gina Fasoli quando, utilizzando anche fonti narrative, riporta che a seguito delle sommosse del 1220 e di quelle che seguirono quattro anni più tardi, il popolo assalì il palazzo

[9] SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 535, collega l'origine di un nucleo archivistico, con la possibilità di conservarlo e in conseguenza, con la costruzione del «palazzo» del Comune, che è attestata attorno all'anno 1200». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 261.

[10] EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928, p. 320 afferma in riferimento al secolo XIII che «d'altra parte sin da quel tempo esiste una ripartizione degli atti e degli archivi per uffici e per materia» e poco oltre aggiunge come si tendesse «a tenere unite tutte le scritture del medesimo formato, che provengono da uno stesso ceppo ed embrionalmente abbiano dunque già un accenno a quella che tanti secoli di poi fu detta l'*integrità della serie*». SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 535, vede nell'archivio un luogo «dove le carte dovevano essere conservate con una certa cura e con un certo ordine per le necessarie consultazioni», rilevando il concetto di fruizione.

[11] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 173. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 261.

[12] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 262.

pubblico e aprì *armaria* e *scrinea* e «bruciò tutte le carte che poté trovare», distruggendo statuti ed altri documenti[13].

L'archivio bolognese indubbiamente esisteva nei primi decenni del secolo decimoterzo ed il massaro aveva l'incarico della ricezione e della mera conservazione del materiale prodotto: sebbene non vi siano elementi probatori certi, crediamo di poter avanzare l'ipotesi che già prima del 1250, quando compare la figura del *notarius ad acta*, vi dovessero essere particolari operatori, dotati di conoscenze e competenze specifiche (notari), ai quali fossero assegnati i compiti della gestione tecnica del materiale archivistico, in relazione a quegli ambiti che più direttamente si ricollegavano con la funzione notarile.

In tale data compare in un documento che riferisce di un tal *Johannes notarius (omissis) ad acta Comunis et ad scripturas notariorum Potestatis exemplandum* il quale, operando con un incarico a tempo, di durata semestrale, rappresentava una figura, che più tardi sarà esattamente delineata dalle disposizioni normative, avente compiti di responsabilità nella gestione della *Camara Actorum*.

È noto come la realizzazione degli *exempla* non potesse essere attribuita ad un semplice dipendente dotato di competenze pratiche e amministrative e neppure quindi allo stesso massaro che operava nell'ambito di tali qualificazioni: era proprio la necessità di risolvere gli aspetti attinenti alla particolare caratterizzazione della documentazione archivistica che richiamava la necessaria presenza di un notaro da affiancarsi dapprima al massaro, individuandosi il soggetto che potesse offrire garanzie per una corretta attività di gestione della documentazione ufficiale, finalizzata anche a fare fede ed a fornire valore giuridico alle copie prodotte[14].

Non è comprensibile infatti che si potesse realizzare una forma di conservazione passiva di tutto il materiale archivistico prodotto: certamente alcuni documenti, che contenevano elementi giuridicamente non rilevanti, riferibili ad operazioni ormai concluse e che di conseguenza non venivano considerati interessanti per eventuali future utilizzazioni, potevano essere

[13] GHIRARDACCI, *Historia, cit.*, I, p. 147, ricorda che l'archivio del comune fu incendiato nel1228 a causa di un tumulto popolare. FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 174: «quattro anni dopo un nuovo tumulto portò ad una nuova distruzione, così che statuti, libri dei banditi, libri dei ma efici andarono perduti».

[14] W. CESARINI SFORZA, *Sull'ufficio bolognese dei «memoriali» (sec. XIII-XV)*, in «Archiginnasio», IX, p. 379, afferma che, essendoci necessità di ricopiare in appositi codici i documenti più rappresentativi e di conservarli, si costituì un nucleo documentario che fu alla base della «Camara Actorum». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 261, note 6, 7, p. 262 anche note 8, 9: «unus notarius qui debeat scribere et exemplare omnes scripturas factas et faciendas per speciales notarios Potestatis». Circa il significato della *fides publica* si veda A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in «Studi in onore di Leopoldo Sandri», MBCA, UCBA, Saggi 3, Vol. III, Roma 1983, pp. 759-772.

assegnati ad altre destinazioni, mentre quelli che per la loro natura si caratterizzavano per peculiarità collegate particolarmente con gli aspetti politici, giuridici e amministrativamente operativi, il concetto di conservazione aveva una qualificazione decisamente «attiva».

Dai memoriali della *Camara Actorum*, dei quali ci occupiamo in questo studio, appare inoltre evidente quanto fosse complessa la funzione dell'archivista-notaro, al quale competevano oneri che, oltre a quelli meramente conservativi ed a quelli collegati con la capacità di far fede, si estendevano a quelli relativi all'ambito delle analisi strutturali, formali e sostanziali delle unità archivistiche, al fine di accertare le qualificazioni rappresentative dell'integrità grafica e di segnalare gli elementi distintivi degli eventuali interventi modificativi della struttura del testo.

In considerazione di tali osservazioni, risulta a nostro avviso corretta l'affermazione per la quale «Bologna con la sua scuola di diritto e la sua scuola di notariato doveva, più di ogni altra città, aver chiara l'idea dell'importanza teorica e pratica del documento», che vede una realizzazione concreta nell'attività dell'ufficio dei Memoriali[15], così come può parimenti essere individuata tra le più immediate conseguenze di tale realtà l'origine complessa della *Camara Actorum*, che può essere ricercata nella «riunione di due disparati membri di organismi diversi: il deposito di scritture della masseria e il notaro ad *exemplandum*»[16].

Con questa immagine si prospetta il passaggio dalla «masseria», un ufficio dotato di prevalente attività conservativa, alla *Camara Actorum*, una struttura nella quale il compito della conservazione poteva risultare solamente un momento strumentale della gestione, individuandosi in essa una qualificazione giuridica che sovrastava l'onere attinente agli obblighi di mera custodia.

I compiti collegati con la organizzazione e con la trattazione della documentazione archivistica andavano certamente oltre un significato puramente tecnico e come più avanti sarà osservato i notari, ai quali era stata assegnata la facoltà di *exemplare*, divenivano titolari di un potere che era in diretto ed immediato contatto con l'amministrazione della realtà sociale e che conseguentemente comprendeva non solamente aspetti di tutela generale, ma

[15] V. FRANCHINI, *L'instituto dei «memoriali» di Bologna nel secolo XIII*, in «L'Archiginnasio», IX (1914), p. 95. FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 175; G. TAMBA, *I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII, nn. 2-3, Roma, maggio-dicembre 1987, pp. 235-290; G. ORLANDELLI, *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in «Dante e Bologna nei tempi di Dante», Bologna 1967, pp. 193-205.

[16] TAMBA, *I Memoriali, cit.*, p. 236, riferisce che i Memoriali erano «affidati a quattro notai di nomina pubblica». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 262: «dal 1259 i notai addetti alle copie, e quindi all'archivio, divengono due».

anche momenti legati alle competenze esecutive, con necessari e immediati collegamenti con le gestioni politiche.

In questo articolato quadro è logico prospettare quindi l'esistenza di un deciso interessamento e la naturale attenzione da parte della *societas notariorum* a compenetrarsi nelle funzioni relative a questo settore della vita pubblica, al fine di far valere quelle prerogative che sostanzialmente erano proprie della categoria[17].

La presenza dei notari in Bologna durante il XIII secolo è indubbiamente significativa, sia in relazione alle funzioni svolte, sia in riferimento all'entità numerica degli stessi: non esistono tuttavia notizie precise che consentano di stabilire una data inequivocabile circa la istituzione di una associazione tra i notari a Bologna. Tamba dichiara che «la prima, sicura attestazione dell'esistenza di una corporazione dei notari bolognesi precede di pochi anni la metà del secolo XIII ed è tale da indicare che la società doveva essere attiva già da tempo. Da quando non è peraltro chiaro»[18].

Lo stesso Autore ipotizza quindi la antecedente presenza di una *ars*, meno probabilmente con il titolo di *societas*, di *fraternitas* o di *schola*, già dal secolo XII; questa associazione «doveva sicuramente condurre pratiche religiose comuni ed aver accettato alcune regole per una limitazione della reciproca concorrenza», con una organizzazione che andò consolidandosi nei diritti e nei doveri solamente nella seconda metà del XIII secolo, così come accadde per le altre arti[19].

Vi sono dubbi che una *societas* fosse già funzionante nel 1219, poiché non viene assolutamente menzionata in un *liber* avente compiti di censimento dei notari, mentre il Gaudenzi aveva mostrato un orientamento per la prima apparizione di una organizzazione attorno all'anno 1228. Tamba attenua la portata di questa affermazione, riconoscendo che in tale data potrebbe essere avvenuta una trasformazione della precedente associazione, con conseguente assunzione da parte della stessa di connotazioni eminentemente politiche, divenendo «parte integrante della complessa organizzazione del popolo»[20].

[17] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 265. A proposito della pubblicità degli atti riferisce di limiti ben rigorosi, comprensivi di «ricerche per interesse privato relativi a titoli di diritti spettanti al richiedente» e aggiunge che «più d'una volta fu necessaria una riformagione del Consiglio del Popolo perché il notaio *ad acta* si decidesse ad estrar copia e comunicare scritture di alcuni Capitani non a privati, ma ai successori stessi di quei magistrati nella loro carica» (v. *ivi*, nota 19). CASANOVA, *Archivistica, cit.*, pp. 340-341, sostiene che «anche a Bologna, come Firenze, e più esplicitamente Siena e in generale tutti i liberi Comuni, bandisce la piena pubblicità e accessibilità degli atti» e, operando un raffronto con il periodo successivo, afferma che «dalla piena pubblicità cadiamo allora nel segreto assoluto».

[18] TAMBA, *La Società, cit.*, p. 21.

[19] TAMBA, *La Società, cit*, p. 22.

[20] TAMBA, *La Società, cit.*, pp. 22, 23: «Ed è certamente plausibile che una riforma di tale portata provocasse mutamenti tanto radicali da far sì che, quanto meno sotto il profilo sostanziale se non sotto quello formale, si sia avuta una società «nuova».

Il collegamento tra la *Camara Actorum* e la società dei notari risulta comunque in modo molto stretto e diretto, rilevandosi una situazione che può essere riscontrata già poco dopo la metà del XIII secolo in alcuni ordinamenti emanati dai frati gaudenti Loderingo di Andalò e Catalano di Guido d'Ostia, con i quali si mirava a limitare le occasioni di scontri cittadini tra le diverse fazioni: nel capitolo IL del 10 giugno 1265, riguardante i banditi per falso, si «legittimava l'intervento dei consoli o del sindaco della società dei notai al fine di far riportare nei libri dei banditi i nomi di coloro che ne fossero cancellati in modo irrituale. Disponeva inoltre che una copia del provvedimento di bando per falso venisse consegnata al massaro della società»[21].

Osservando il memoriale archivistico che ora si pubblica, possono notarsi molteplici registrazioni di pezzi che si riferiscono alle suddette modalità e che sono stati realizzati con una descrizione interna che supera il criterio ordinario di inventariazione, pur improntato alla massima analiticità: si tratta prevalentemente di rilevazioni di interventi effettuati sopra le registrazioni presenti nella documentazione, aventi caratteri modificativi di elementi testuali riferibili nella quasi generalità a bandi e a nomi di banditi[22].

La funzione del notaro *ad acta* risulta essere di tutto rilievo e impegnativa: nel 1259 il relativo numero viene portato a due e con lo Statuto del 1262 i due ufficiali deputati a tale funzione vengono considerati come facenti parte della *familia* del Potestà, con l'obbligo quindi di essere forestieri. Nella stessa disposizione, come precisa Cencetti, per la prima volta questi notari sono individuati anche negli Statuti con la qualifica *ad acta*[23].

Questa ultima disposizione potrebbe essere ritenuta un atto di scarsa fiducia nei riguardi dei notari locali, evidentemente non tanto in riferimento alle loro capacità tecniche o alle loro conoscenze giuridiche, quanto piuttosto in correlazione con i risvolti e le conseguenze politiche che avrebbero potuto derivare da attività che avrebbero potuto consentire manipolazioni documentarie e conseguenti ripercussioni sulle situazioni politiche e amministrative.

La menzionata normazione durò poco più di venti anni e già prima del 1285 i notai *ad acta*, che in seguito vennero individuati con denominazioni diverse, quali *offitiales presidentes officio Camare Actorum*[24], *notarii ad Camaram*

[21] TAMBA, *La Società, cit.*, p. 27.

[22] Si ricordano a titolo esemplificativo tra le registrazioni quelle apposte alle seguenti cc. VIr., lett. G; XXr., lett. A; XXIr., lett. MMM; XXIIr., lett. M; XXIIIv., lett. E ed altre ancora, *passim*.

[23] SORBELLI, *Un direttore cit.*, p. 539 sostiene che da principio «i notai (*omissis*) avevano l'incarico di fare le trascrizioni nei memoriali». CENCETTI, *La Camera, cit.*, pp. 262, 263; *ivi*, in *Appendice*, doc. II: «Quas scripturas non possit Potestas nec eius iudices nec aliquis de sua familia committere alii exemplandas et nullus notarius de civitate et districtu Bononie ad acta notariorum Potestatis elligantur» (p. 280). FASOLI, *Due inventari, cit.*, riferiva che solamente con il 1264 si hanno le prime notizie relative ai notai *ad acta* (p. 175).

[24] Vedi nel *memoriale* alle cc. XXIv., XLVv., XLVIv., *passim*. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, docc. 1°e 2°.

Actorum[25], *offitiales ad Camaram Actorum*[26], *prepositi* o *deputati ad Acta*[27], venivano scelti «di sei mesi in sei mesi fra i cittadini» e dovevano sottostare al controllo che poteva essere effettuato da parte del *preconsole* della loro società: quest'ultimo assolveva anche alle funzioni di supervisore e di coordinatore, «sorvegliava la consegna dell'ufficio da parte degli archivisti uscenti di carica ai loro successori», vigilava per assicurare una assidua e corretta presenza dei due notari sul luogo di lavoro e nel contempo collaborava con gli stessi per facilitare i versamenti del materiale archivistico alla *Camara* da parte degli altri settori operativi della struttura comunale[28].

Tale situazione confermerebbe ancora di più l'intimo legame esistente tra la società dei notai e l'archivio, proprio in riferimento alla qualificazione di questa ultima realtà, indubbiamente ambita per la sua caratteristica di centro di controllo del potere politico, giudiziario e amministrativo. Sono significative alcune esemplificazioni rilevabili dagli Atti della Società dei notari relative all'anno 1285, dalle quali si possono comprendere quali fossero i meccanismi burocratici dell'attività di vigilanza e quali fossero alcune delle più frequenti irregolarità.

Il *preconsul Jacobus*, che poteva utilizzare per gli interventi di controllo l'opera dei suoi diretti collaboratori, in data 7 luglio affidò al notaio del proprio ufficio, un tal *Julianus*, l'incarico di andare a verificare se gli officiali della Camera degli Atti fossero stati in servizio prima dell'ora terza e i dati di risposta furono confortanti, poiché il notaio riferì di aver trovato regolarmente al loro posto di lavoro il «dominum Borghexanum Cambii et Jacobum magistri Gerardi Medici prepositos ad Cameram Actorum populi et dominum Albertum de Corvis et Petrum de Bambaglolis, notarios pro preteritis sex mensibus ad Cameram Actorum Comunis»[29].

Ma non sempre le situazioni risultavano così regolari ed è sufficiente osservare come pochi giorni dopo, il 10 luglio, il notaro appositamente incaricato «de mandato domini preconsulis», recatosi alla Camera degli Atti per una nuova improvvisa verifica, dichiarò «non inveni aliquem, nisi Petrum de Bambaglolis et hoc ante sonum campanelle pulsantis ore tertie et post

[25] Nel *memoriale* vedi alle cc. XXVr., XXVIIv., XXVIIIIv., XXXIIr., *passim*.
[26] Nel *memoriale* vedi alle cc. XLVIIv., XLVIIIv., XLVIIIIr., Lv., LIIIIr., LVIr., *passim*. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, docc. 4°e 7°.
[27] Nel *memoriale* vedi alle cc. XXXVv., XXXVIIIr.,XLr., XLIv., XLVv., LIv., LVIIIIv., *passim*.
[28] SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 539: la necessità di un continuo ordinamento e della custodia, assai presto, e cioè fino dal secolo XIII, costrinsero il comune a nominare delle speciali persone che a tali bisogni rispondessero. FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 176. CENCETTI, *La Camera, cit.*, pp. 263, 264; *ivi* v. anche nota 14, ove trovasi un documento esplicativo attinente a tale situazione.
[29] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, doc. 1°.

sonum campanelle pulsantis de mane», denunciando una mancanza di rispetto dell'orario da parte di tre quarti dei responsabili[30].

Vi era comunque la possibilità di presentare opportune giustificazioni e di contestare le denunce di infrazione: è quanto fece immediatamente, nella stessa giornata del 10 luglio, il «dominus Albertus de Corvis», officiale addetto alla Camera degli Atti del Comune per il semestre precedente, il quale si affrettò a dichiarare di non essere stato trovato sul posto di lavoro poiché nel momento nel quale ebbe luogo la visita ispettiva era stato convocato dal notaio del Capitano per comunicazioni relative alla «securitas Comunis Gavaseti occasione possessionum Lambertatiorum» e per tale motivo era «eunte per pallatium»[31].

Una scusante oggettiva fu presentata anche dal «dominus Matheus domini Johannis procurator domini Damiani Ruphini», il quale si presentò al *preconsul* e a seguito di giuramento affermò che il 10 luglio non era stato trovato al posto di lavoro all'ora stabilita poiché ivi giunto «invenit hostium clausum» e poté entrare solamente quando fu aperta la porta[32].

In altri casi il *preconsul* impartiva precise disposizioni per la realizzazione di situazioni particolari e straordinarie: il 12 luglio ordinò agli officiali addetti alla Camera degli Atti di trattenersi con continuità sul posto di lavoro «ad recipiendum consignationem librorum, silicet a sono campanelle de mane usque ad sonum campanelle de tertia et a sono campanelle de nona usque ad sonum campanelle de sero, pena et banno III solidorum pro quolibet vice et pro quolibet non invento»[33].

La regolamentazione relativa alla *Camara Actorum*, che assunse una maggiore organicità con le statuizioni del 1288[34], tenne conto delle modificazioni politiche e istituzionali che si verificarono in particolare nel 1267, quando si ebbe in Bologna l'istituzione del Capitano del Popolo, poiché questo nuovo organismo, producendo una autonoma documentazione, ritenne opportuno e necessario creare un proprio archivio, individuando un deposito nel quale poter versare gli atti non più di interesse corrente.

Conseguentemente, accanto all'*armarium Comunis*, si ebbe un *armarium Populi*, dotato di una propria autonomia operativa e di una propria struttura, con ufficiali ai quali erano attribuite peculiari e specifiche competenze[35].

[30] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, doc. 3°.
[31] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, doc. 5°.
[32] CENCETTI, *La camera, cit.*, p. 281, app. III, doc. 8°.
[33] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 281, app. III, doc. 7°.
[34] CENCETTI, *La Camera, cit.*, pp. 264, 265.
[35] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 176: «nell'*armarium populi* andavano, con la matricola generale e gli statuti della società, i libri del cancelliere, i libri dei processi svoltisi davanti al capitano, i memoriali, che prima venivano depositati nell'*armarium Comunis*; in questo, che rimane il più importante, andavano i

I due centri archivistici ebbero strutture gestionali assolutamente simili. La normazione statutaria del 1288 introdusse regole, concernenti la Camera degli Atti, che fornirono una più sicura forma di gestione della documentazione archivistica bolognese: in primo luogo si assegnò nuovamente l'incarico di responsabilità di ognuna delle due Camere a due notari bolognesi, eliminando la disposizione introdotta negli anni sessanta per la quale essi dovevano far parte della *familia* del Potestà e dovevano pertanto essere stranieri[36].

I notari *ad acta* erano quattro, due per un *armarium* e due per l'altro; nell'uno come nell'altro caso gli incaricati, eletti dal Consiglio dei Duemila, stavano in carica per un periodo della durata di un semestre, dovevano vacare per almeno sei mesi, dovevano essere segnati in estimo per la somma di almeno 100 lire e ricevevano un compenso complessivo di 25 lire[37].

I loro compiti erano sufficientemente definiti: il primo consisteva nella presa in consegna e nella assunzione in carico della documentazione archivistica che proveniva dai singoli uffici, seguendo procedure che prevedevano la stesura di un verbale analitico in caso di versamento di nuova documentazione ovvero della puntatura, siglatura e segnatura del materiale ricevuto e della verifica della esatta corrispondenza con le registrazioni realizzate dagli ufficiali precedentemente incaricati[38].

Il secondo compito riguardava gli obblighi generali dipendenti dalla conservazione del materiale e contemplava il divieto assoluto di apportare modifiche alle scritture: questo aspetto destava non poca preoccupazione nei notari *ad acta* e, per averne prova, è sufficiente osservare come nelle descrizioni in inventario delle unità archivistiche si avvisasse con estrema accuratezza la eventuale presenza di aggiunte o correzioni, per attestare e dimostrare che esse erano state apposte, all'origine, dall'ufficio produttore e comunque prima della consegna della documentazione alla *Camara Actorum*[39].

Il terzo compito si riferiva più direttamente alla funzione notarile e mirava a soddisfare le richieste di consultazione e di copiatura di atti, senza ricevere per tali attività aggiuntive alcuno specifico particolare compenso[40].

registri dei notai alle riformazioni e ai malefici, i libri dei procuratori, gli inventari dei beni comunali, le sentenze, i patti con altre città, i libri dei banditi». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 263.

[36] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 264: «è attribuita la responsabilità delle carte e l'obbligo della loro conservazione e comunicazione a chiunque ne faccia richiesta».

[37] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 176: «erano compensati con 25 lire, 202 lire oro, la *vacatio* era di sei mesi; l'estimo necessario e sufficiente per l'elezione era di 100 lire». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 264.

[38] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 264: «sono tenuti a ricevere i versamenti dei vari uffici del Comune obbligati ad effettuarli, elencando le scritture, così entrate in archivio, *in memoriali aliarum scripturarum designatarum*».

[39] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 176, si riferisce allo Statuto del 1288, lib. II, 3, 12 e addiz. del 21 luglio 1289.

[40] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 265 e p. 282, app. IV. «et cuilibet volenti et petenti gratis hostendere».

In riferimento a questo ultimo aspetto, Giorgio Cencetti ha osservato che le consultazioni e le copie avvenivano solamente in casi particolari e per determinate tipologie di documenti: per gli atti prevalentemente di interesse privato il nesso tra la richiesta di consultazione, di copia o di semplice informazione e la risposta era guidato dall'esistenza di un diritto soggettivo all'esperimento della pratica, mentre per gli atti aventi una valenza politica i notari *ad acta* mostravano una maggiore rigidità di comportamento, concedendo il materiale per la consultazione solamente a seguito dell'assolvimento di specifici atti procedurali e dopo aver ottenuto le dovute garanzie di riservatezza[41].

Un controllo sopra la tenuta e la gestione della *Camara Actorum* veniva compiuto anche dal Potestà il quale, entro due mesi dalla assunzione della carica, si recava all'archivio per accertarsi di persona circa le condizioni di conservazione ed il funzionamento dell'ufficio[42].

I problemi di spazio e di ingombro creati dalla presenza del materiale documentario, in continuo e ritmico aumento di consistenza, creavano già nella seconda metà del XIII secolo seri problemi logistici: in questo periodo non ci si poneva il quesito della realizzazione di «scarti» logicamente organizzati, anche se ci si rendeva conto che il supporto cartaceo, che con sempre maggiore frequenza veniva utilizzato in luogo di quello membranaceo per la sua più agile e meno costosa produzione, conduceva inevitabilmente ad un incremento veramente sensibile della complessità archivistica[43].

Il versamento obbligatorio del proprio archivio da parte del Potestà all'*armarium Comunis* non raramente rappresentava un motivo di preoccupazione per coloro che avevano l'obbligo della ricezione del materiale: vi sono accenni già nel 1254 quando fu richiesto l'acquisto di due sacchi *pro reponendis scripturis*, così come si registrarono particolari necessità per l'*armarium populi* a favore del quale nel 1290 il Consiglio del Popolo approvò la spesa per un nuovo armadio e fu in tale momento che ci si orientò verso la stesura del memoriale del quale ci occupiamo[44].

In relazione all'*armarium Comunis*, la situazione con il passare del tempo diveniva sempre più pressante, finché nel 1289 «fu persino necessario trasportare altrove parte dei documenti»[45]. La procedura del trasferimento

[41] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 265.

[42] CENCETTI, *La Camera, cit.*, pp. 265, 266.

[43] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 178: «la camera degli atti andava soggetta a sconvolgimenti periodici, per far posto ai nuovi atti che arrivavano» e si ricorda che nel 1274 «erano stati stretti i vecchi libri nei loro scompartimenti dell'*armarium vetus*, per lasciarne alcuni di liberi».

[44] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 268.

[45] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 178, ricorda il trasferimento del 1284 dei libri ritenuti inutili nel palazzo della Biava. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 268.

venne ripetuta certamente anche in momenti immediatamente successivi e più precisamente, per il periodo che ci riguarda, negli anni compresi tra il 1290 ed il 1303: se consideriamo la presenza ricorrente nell'inventario della parola *extra*, riferita ad una o più *poste*, come più oltre sarà rilevato, possiamo notare come essa stia ad indicare quanto fosse numericamente rilevante la documentazione che periodicamente veniva trasferita dalla sede principale ad altra sede con lo scopo di liberare gli armadi e le casse e di creare nuovi spazi liberi[46].

Questo aspetto della gestione degli archivi bolognesi è stato oggetto di attenzioni e di non sempre concordanti interpretazioni ed in particolare è stata presa in considerazione una riformagione del 1303 che portò al trasferimento di un certo quantitativo di materiale archivistico dalla *Camara Actorum*, ormai sovraccarica di documenti, al Palazzo della Biava, evidentemente più ampio e comunque più accogliente[47].

Nella premessa della relativa deliberazione del Consiglio del Popolo si presentò una condizione estremamente precaria dell'archivio, presso il quale si trovava «infinitam quantitatem librorum et scripturarum antiquorum et antiquarum» e si sollecitò il trasferimento ad altra sede «quia sunt nullius valoris», con un evidente riferimento al fatto che tale documentazione, avendo perduto gran parte dell'interesse pratico, amministrativo e probabilmente anche giuridico, non rivestiva alcuna immagine qualificativa in relazione alla gestione generale della comunità[48].

Il procedimento dell'intervento, così come appare dalla *proposita* della riformagione, mostrò di prevedere una linea operativa tecnicamente attenta e corretta e stabilì che la documentazione conservata nella *Camara Actorum* dovesse essere esaminata «per viros legales et instructos assumendos ad voluntatem Consilii populi», assegnandosi così un incarico che fosse garantito dalla preparazione professionale degli operatori i quali, in numero non delimitato ma adeguato alle necessità, dovevano evidentemente essere in possesso di cognizioni gestionali archivistiche.

Desta un certo interesse il termine *instructos*, poiché non solo sta a significare che le persone assegnate a questo compito collegato con l'attività

[46] In riferimento al periodo *post* 1290, la presenza dell'*extra*, segnalata nella trascrizione con una mezza parentesi, risulta frequente ed intensa sin dalle prime registrazioni; si vedano i pezzi alla c. XLVv., i 12 pezzi alla c. XLVIr. e così in successione.

[47] GHIRARDACCI, *Historia, cit,*, I, p. 437, ricorda la delibera per la quale «tutte le scritture et libri antichi della Camera di Bologna con molta diligenza da huomini legali fossero lette et essaminate». CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 269.

[48] CENCETTI, *La Camera, cit.*, app. V, pp. 283, 284. SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 537, vede nel «fatto che alla Camera degli atti era affluita una grande quantità di istrumenti di ogni genere» la causa di un certo disordine.

archivistica avrebbero dovuto essere opportunamente preparate, ma nel contempo lascia intendere che per ottenere un tale livello di consapevolezza, da poter essere valutato oggettivamente, vi dovessero essere dei «modelli» di «istruzione» archivistica che potevano andare aldilà della semplice preparazione generale.

Pur nella convinzione che non sia possibile sostenere posizioni non verificabili attraverso espliciti documenti, a seguito dell'esame dei contenuti della suddetta proposta consiliare, siamo propensi a ritenere che già negli ultimi anni del Duecento esistessero strutture, certamente non segnate nelle norme statutarie e comunque non riconosciute, che fossero idonee a rendere *instructis* coloro che desideravano avvicinarsi a questa attività.

Se, come pare, questo livello di istruzione non poteva coincidere con la semplice conoscenza dell'*ars* notarile, bensì richiedeva una maggiore specialistica qualificazione attinente all'ambito archivistico, possiamo avanzare timidamente l'ipotesi che esistesse un luogo appositamente deputato, presso il quale venivano impartite nozioni che in senso lato potevano attenere alla tecnica archivistica. Poco importa in questa sede ipotizzare se esse appartenessero al settore teorico, ovvero a quello della precettistica, ovvero a quello della gestione pratica, mentre ci parrebbe degno di considerazione avanzare una proposta circa tale sussistenza, aprendo nel capitolo della storia dell'archivistica nuove linee di riflessione e ben più ampi spazi cronologici.

D'altra parte, le analisi delle tecniche descrittive della documentazione archivistica, rilevabili a seguito dello studio del memoriale, mostrano con evidenza come, pur alternandosi i notari-archivisti nell'incarico delle registrazioni, i criteri generali risultassero applicati secondo metodologie nel complesso fondamentalmente uniformi, mentre si evidenziano variazioni prevalentemente in riferimento alla maggiore o minore ampiezza descrittiva.

Le operazioni prevedevano la individuazione di libri e di scritture che si reputavano di utilità per la gestione «corrente» degli uffici, con una evidente valutazione qualitativa che si poneva sopra un piano di indagine prettamente «amministrativo», stabilendosi che le unità archivistiche dovevano rimanere presso la Camera per essere poi descritte sopra un apposito memoriale «ut ab omnibus petentibus et indigentibus copia habeatur»[49].

Tutti gli altri libri e le altre scritture che non mostravano i caratteri della «necessità» di utilizzazione, non erano destinate a rimanere presso la Camera, bensì dovevano essere trasferite «ad domum fratrum sive in una ex camaris

[49] SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 539, afferma che, quando crebbero a dismisura i problemi relativi alla gestione del mareriale archivistico, «oltre ai notai, si dovette pensare ad un vero e proprio direttore specializzato dell'ufficio e a un personale da esso dipendente. CENCETTI, *La Camera, cit.*, app. V, p. 284.

pallatii Bladi vel alibi, prout Consilio populi videbitur convenire». La deliberazione fu approvata con duecentosessantadue voti favorevoli e cinquantuno contrari: sarebbe interessante conoscere le motivazioni delle non poche «fabe nigre», per comprendere quali fossero le ragioni del dissenso[50].

Il Cencetti, non accolse l'ipotesi prospettata dal Casanova che aveva mostrato di voler considerare questa operazione quasi come un primo esempio di «scarto» e rifiutò tale prospettiva adducendo il motivo che la documentazione non fu trasferita per essere distrutta, bensì per essere opportunamente conservata in altro sito e contemporaneamente per poter lasciare liberi spazi alle nuove accessioni[51].

Una simile operazione non procura a nostro avviso grossi problemi di intepretazione e per una sua migliore comprensione è sufficiente seguire più semplicemente l'*iter* tradizionale, legato alle ordinarie modalità di formazione della produzione produzione archivistica: nella prima fase, che con terminologia moderna potremmo definire «corrente» e che coincideva con il momento della origine dell'archivio e con la giacenza presso l'ufficio produttore, il Potestà e gli altri settori operativi del Comune conservavano nei propri ambiti la documentazione, trattenendola per un periodo di gestione che era necessariamente «a termine», in coincidenza con la durata dell'incarico previsto per la magistratura.

La seconda fase, più propriamente di «deposito», trovava il proprio reale significato in conseguenza del «versamento» che, corroborato dai relativi «verbali», si effettuava, entro termini solitamente brevi, alla *Camara Actorum*, alla quale competeva la realizzazione dei conseguenti interventi di conservazione, comprendenti anche la gestione ai fini della consultazione, della certificazione e della utilizzazione.

La terza fase, che può essere rappresentata con la moderna configurazione terminologica di «archivio storico» o «sezione separata», si riferiva ad una documentazione che aveva perduto molto del suo significato «amministrativo», intendendosi questo termine in senso lato e che di conseguenza poteva essere trasferita in altra sede, creandosi quindi una separata sezione, presso la quale non sarebbe stata necessaria una continua presenza di notai-archivisti, funzionari che per le loro competenze potevano garantire quelle attività di

[50] CENCETTI, *La Camera, cit.*, app. V, p. 284: «fabe nigre in contrarium posite fuerunt numero quinquaginta una».

[51] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 340: lo stesso Autore non pare così categorico, poiché afferma, è vero, che «questa riformagione ci rappresenta una di quelle commissioni di cernita, di scarto, di *triage*, come dicono i Francesi», ma continua aggiungendo che tali operazioni non sono dirette alla eliminazione, ma allo spostamento del materiale. CENCETTI aggiunge che «non si tratta di una nuova operazione di scarto, stando al Ghirardacci», in *La Camera, cit.*, p. 269.

esemplificazione e di certificazione che in questa fase non si mostravano più essenziali, salvo casi eccezionali.

Queste modalità di gestione dell'archivio ben poco o nulla avevano a che vedere con lo «scarto»: se poi, quando il materiale aveva perduto in tutto o in parte la sua valenza giuridica e amministrativa, le istituzioni a tali fini deputate mostravano di prestare poca attenzione alla documentazione trasferita in sedi più o meno periferiche in rapporto ai centri operativi e se questa, per l'incuria o per altre cause più o meno naturali o spontanee, andava distrutta o comunque dispersa, non crediamo che possa parlarsi di «scarto in senso tecnico», bensì di quelle perdite involontarie che trovavano e trovano la loro giustificazione in molteplici cause naturali, di natura incidentale o di forza maggiore ma, pur sempre, preterintenzionali.

La *Camara Actorum* di Bologna ricoprì nei secoli che seguirono un ruolo di primario rilievo all'interno della città: per le sue vicende, già puntualmente tratteggiate da ottimi studi, si rinvia ad essi. È opportuno comunque ricordare come la riorganizzazione decisa nel 1452, con la quale si abolì l'ufficio dei *Memorialia* e si istituì un apposito registro, fu alla base di una nuova immagine della *Camara Actorum* e della istituzione di un nuovo «organismo archivistico», poiché ad essa furono sottratti gli atti giudiziari e gli atti di governo[52].

Questa modificazione ridusse la *Camara Actorum* ad archivio notarile «e unico ricordo della sua continuità storica, allorché nel 1874 la costituzione dell'Archivio di Stato le tolse il materiale dell'antico Comune, fu la permanenza della sede «nella sala del palazzo di re Enzo, occupata fino dal 1388»[53].

Crediamo che non vi siano dubbi che la *Camara Actorum* sia sinonimo di *Archivium Publicum* specialmente se ci riferiamo ad un ben definito periodo storico: sopra tale convinzione lo stesso Cencetti afferma che vi è «assoluta certezza e verità»: eventualmente potrebbero essere analizzati più minutamente i singoli momenti evolutivi in riferimento alle fasi formative, di consolidamento ed alla condizione terminale del materiale per rilevare alcune particolari caratterizzazioni e per meglio comprendere le delimitazioni gestionali[54].

[52] FAROLFI, *Storiografia, cit.*, contiene notizie sulla Camera degli Atti, con particolare riferimento alle opere del Sigonio e del Ghirardacci. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 275; si veda in proposito anche CENCETTI, *I precedenti storici dell'archivio notarile a Bologna*, in «Notizie degli Archivi di Stato», III, 1943, pp. 117, 124.

[53] G. TAMBA, *L'archivio pubblico nel secolo XVIII*, in «Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel settecento», Istituto per la Storia di Bologna, riferisce circa agli studi del Ghirardacci e dell'Alidosi sull'archivio e traccia una linea illustrativa delle vicende dell'archivio pubblico dal Quattrocento alla fine del Settecento. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 276.

[54] GHIRARDACCI, *Historia, cit.*, I, p. 54. SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 537 ricorda le fasi evolutive della *Camara Actorum* anche in collegamento con la funzione dell'ufficio dei *memoriali*. CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 277.

L'archivio pubblico, nella sua configurazione indiscutibile di «memoria» della pubblica attività, ricopre sempre e necessariamente un ruolo primariamente politico, anche se gli aspetti più strettamente tecnici possono essere individuati quali momenti essenziali per l'espletamento di tale funzione. Se oggi si tende a guardare agli archivi più nella loro immagine di «beni culturali», che nella loro configurazione giuridica e amministrativa, tale situazione non può dirsi che fosse così netta e stagliata in epoca comunale, quando i problemi storiografici avevano portata e dimensioni assolutamente non comparabili.

Ma i valori della «cultura», pur non clamorosamente evidenti, permangono latenti e tuttavia di potenziale notevole intensità: basti pensare alla conclusiva meditazione del Cencetti che in riferimento agli storici del rinascimento, afferma come essi «abbiano avuto l'idea di ricorrere a questi istituti per trarne materiale per il loro lavoro», evidenziando il valore scientifico degli archivi e conclude che «sono appunto questi due elementi, scientifico e giuridico, l'uno svoltosi come abbiam visto, dall'altro, ma differenziati ora e indipendenti, che costituiscono la base della complessa essenza del moderno concetto degli archivi»[55].

La nostra attenzione rivolta alla *Camara Actorum* nel tredicesimo secolo ci collega tuttavia più direttamente con la fase formativa degli archivi comunali bolognesi e nella loro analisi ci riporta con maggiore intensità alle valenze «amministrative» degli stessi, suggerendoci di non affrontare quegli aspetti culturali che indubbiamente sono già insiti nella documentazione archivistica sino dal suo nascere, pur se per questioni fisiologiche e naturali non hanno sempre occasione di manifestarsi: tale indirizzo rappresenta una necessaria scelta orientativa di questo nostro studio.

[55] CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 278.

GLI *EXEMPLARIA* ARCHIVISTICI DEL XIII SECOLO

SOMMARIO: I mezzi di corredo archivistici: gli elenchi, le guide, gli inventari – Il notaro nel XIII e nei secoli successivi – La figura dell'archivista – Il concetto archivio-memoria – I nuovi processi organizzativi – La conservazione dell'archivio – I trasferimenti del materiale e i «verbali» relativi – Il *memoriale* e l'*inventarium*: loro significati – L'inventario nella moderna accezione – L'*exemplar I*: il verbale di consegna del Comune di Savona (1204) – L'*exemplar II*: il «depositum» del Comune di Matelica (1235) – L'*exemplar III*: il «liber memorie» di Viterbo (1283) – L'*exemplar IV*: l'«elenchus» angioino del 1284 – L'*exemplar V*: la «consignatio librorum» di Perugia (1297-1298).

La storia degli archivi, nella sua generale accezione, si propone di studiare i complessi documentari del passato al fine di individuarne l'origine, il funzionamento e la struttura, per definirne le modalità formative, operative, di realizzazione, di conservazione e di fruizione.

I contributi innovativi giungono da molteplici settori delle scienze: basti pensare alle recenti scoperte archeologiche, che hanno riportato alla luce gli archivi eblaiti, per comprendere come anche altre discipline possano apportare notevoli integrazioni e modificazioni innovative per la gestione della materia archivistica[1].

Il processo organizzativo é indubbiamente un elemento essenziale nella fase costitutiva di ogni archivio ed è presente anche quando non appare manifestamente, poiché solitamente chi opera ed ha la necessità di conservare la memoria delle attività poste in essere, non può non avere nel proprio agire un criterio, più o meno semplice, per dare un ordine a quanto intende mantenere.

[1] GIOVANNI PETTINATO, *Ebla. Nuovi orizzonti della storia*, Rusconi, 1985; si vedano in particolare i capitoli dedicati a *Il primo archivio del terzo millennio in Siria* (II.2. p. 82), *Il Palazzo Reale G e gli Archivi reali* (II.3., p. 93), *Articolazione degli Archivi* (II.4., p. 100).

Ogni archivio ha origine, si sviluppa e si concretizza in una realtà che strutturalmente è diretta conseguenza delle più o meno complesse regole formative, così che il concetto della conservazione della memoria si concretizza, ai fini della utilizzazione, attraverso la predisposizione di mezzi di corredo, utili per rappresentare le conseguenti realtà oggettive, necessarie per consentire la fruizione del materiale prodotto.

Nella individuazione dei mezzi di corredo specifici della materia archivistica, si hanno differenziati livelli di gradualità: a) gli *elenchi*, rappresentati da semplici registrazioni in successione non necessariamente ordinata di unità archivistiche solitamente sommariamente descritte, sono avari di notizie in merito ai processi storici, a quelli formativi, all'entità produttrice e ad altri elementi che sono alla base della nascita e della crescita di un archivio; b) le *guide*, corrispondenti a configurazioni più complesse nelle quali, accanto alle descrizioni ancora più sintetiche del materiale documentario, compaiono informazioni aventi carattere storico, istituzionale e archivistico, senza tuttavia implicare aspetti più prettamente tecnici, attengono ad una panoramica complessiva tendente più all'informazione per una indagine generale che alla ricerca specifica; c) gli *inventari*, rappresentano il livello più elevato del lavoro archivistico, poiché in essi tutti questi elementi si fondono in un prodotto finale scientificamente valido, nel quale si rileva la presenza delle qualificazioni eminentemente storiche e istituzionali e parimenti di quelle coinvolgenti la tecnica archivistica e quanto ad essa si ricollega[2].

A Bologna, nel corso del tredicesimo secolo, l'attività archivistica nell'ambito della produzione dei mezzi di corredo risulta indubbiamente intensa e avanzata nelle sue fasi organizzative e gestionali, fino a rappresentare, per la complessità del fenomeno, un esempio estremamente significativo; non si tratta tuttavia di un caso isolato, poiché è accertata la presenza di elementi assimilabili, che rappresentano «la memoria delle memorie», presso altre realtà territoriali, con risultati di rilevante interesse tecnico e scientifico.

L'impalcatura archivistica nella prima fase comunale ruotava attorno alla figura del notaro e si ricollegava direttamente con l'organizzazione dell'arte

[2] La dottrina si è occupata dei mezzi di corredo con maggiore intensità nei tempi più recenti: un primo concreto momento significativo può essere considerato il lavoro di S. MULLER-J.A. FEITH-R. FRUIN, *Ordinamento e Inventario degli Archivi*, trad. di G. Bonelli e di G. Vittani, Unione Tipografico editrice Torinese, Torino 1908. Successivamente l'argomento ha costituito un elemento di riferimento nella manualistica italiana di questo secolo, mentre negli ultimissimi anni è stato ripreso da due specifici studi: A. ROMITI, *I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell'accesso*, in «Archivi per la Storia», A.N.A.I., anno III, n. 2, luglio-dicembre 1990, pp. 217-246 e E. LODOLINI, *In tema di inventari archivistici. Inventari di fondi romani del periodo napoleonico*, in «Nuovi annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», anno V, 1991, L.S. Olschki, pp. 105-136.

notarile, secondo una linea di sviluppo che permarrà, pur decisamente affievolita per le mutate situazioni, anche nei secoli successivi; la scuola notarile per tali aspetti ricollegava intimamente le proprie prerogative con quelle relative alla «gestione» dei documenti pubblici, così che lo sviluppo dell'attività archivistica dell'età comunale per alcuni aspetti può essere considerata quale naturale filiazione di questa arte.

I motivi evolutivi dell'archivistica nel secolo XIII si riallacciavano anche al rapido mutare delle situazioni politiche ed alle conseguenti modificazioni istituzionali, ma nel contempo in essa non venivano trascurate le propensioni tendenti all'affinamento dei metodi e delle tecniche, che si sviluppavano anche in assonanza con la proliferazione documentaria determinata dalla sempre più ampia disponibilità e diffusione del supporto cartaceo e da altri elementi di carattere contingente[3].

A seguito della concorrenza di molteplici causalità, già nel secolo successivo si giunse ad una più decisa autonomia nella identificazione e nella definizione della figura destinataria della attività archivistica, vanificandosi così quel filo di collegamento con la realtà notarile che costituiva pur sempre una indiscussa matrice originaria.

Il notaro che durante il tredicesimo secolo veniva coinvolto in attività archivistiche ed operava in tali settori per tempi parziali e rigidamente determinati dalle normazioni, già dal secolo decimoquarto si trovò ad indossare una più specifica veste professionale, richiesta dalla natura stessa delle mutate situazioni: gli incarichi, caratterizzati dalla acquisizione di particolari competenze e realizzati a seguito di scelte chiaramente mirate, divennero continuativi ed ebbero comunque più lunghe durate, offrendo così una immagine tendente alla creazione ed al consolidamento di una autonoma figura[4].

[3] La presenza dei notari in archivio era richiesta dalla natura stessa della documentazione che ivi si trovava; se, come si è osservato, in una prima fase, durante la quale non si erano ancora manifestati i problemi giuridici che avevano origine dai documenti stessi, l'archivio poteva essere assegnato alla cura di un «massaro», fu necessario successivamente lasciare la gestione ai notari, gli unici che per la loro qualificazione e competenza potevano garantire l'integrità dei documenti ed avevano capacità di «fare fede»; GIORGIO TAMBA, *Teoria e pratica della «commissione notarile» a Bologna nell'età comunale*, in Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Bologna 1991, offre una approfondita immagine delle funzioni notarili bolognesi nel periodo in oggetto, con estensioni anche ad altre realtà italiane.

[4] Per quanto attiene all'organizzazione dell'attività archivistica nel quattordicesimo secolo, vedi A. ROMITI, *Note e considerazioni sull'inventariazione archivistica nel Medioevo: l'esempio di Lucca*, in «Studi in memoria di Giovanni Cassandro», M.B.C.A., U.C.B.A., Pubblicazioni degli Archivi di Stato, «Saggi», 18, Roma 1991, pp. 932-955. Per quanto attiene al consolidamento della figura dell'archivista, v. *ivi* addirittura un caso di *ereditarietà* tra ser *Tedaldinus Lazari Gay*, padre e *Nicolaus*, figlio (p. 938). CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 323: «La fede pubblica, l'autorità, ch'era privilegio esclusivo e personale degli antichi notari, si estende all'amministrazione, all'ufficio (*omissis*). Allora non occorre più che l'addetto a quell'ente sia investito di quella fede per esercitare le sue funzioni».

Come si è affermato, l'archivista mantenne anche nei secoli successivi il collegamento con la realtà notarile, ma ebbe riconosciuta una propria immagine professionale che riceveva le prerogative per operare direttamente dalla «funzione» alla quale era assegnato; la sua qualificazione tecnica, tuttavia, mirava ad un consolidamento giustificato da un continuo arricchimento che veniva sostenuto sia dal progredire delle risoluzioni archivistiche, sia dalla consapevolezza del valore storico scientifico attinente a tale funzione, alla quale si iniziava a riconoscere il compito primario della gestione della memoria[5].

Nel secolo tredicesimo tra le due valenze sussisteva senza dubbio un deciso squilibrio di livello poiché, per la oggettiva situazione determinata dalla presenza di una produzione politicamente, amministrativamente e socialmente viva, le attenzioni erano prevalentemente rivolte sia alla soluzione dei problemi che giornalmente potevano avere origine in collegamento con la realtà gestionale, sia alla determinazione delle problematiche più meramente tecniche; indipendentemente da tali motivazioni contingenti, il valore dell'archivio quale memoria politica e sociale e quale elemento del passato, che poteva condizionare il presente ed il futuro, rimaneva integro e solido[6].

Basti pensare a quanto avveniva in occasione di occupazioni di realtà rivali: prima del saccheggio vero e proprio, i vincitori andavano a cercare gli archivi della città occupata per incendiarli, nella consapevolezza che la vera distruzione non consisteva tanto nell'abbattimento di torri, case o palazzi, quanto nella distruzione della memoria del nemico, ovvero della sua storia e la storia si trova negli archivi[7].

[5] ARNALDO D'ADDARIO, *Per un'indagine sull'adozione del «metodo storico in archivistica»*, in «Archivi per la Storia», A.N.A.I., anno V, N. 2, 1992, Le Monnier, Firenze, p. 15, ricorda come nei secoli successivi vi fosse «la coscienza sempre più chiara di una utilità delle carte non più limitata al fatto di essere «memoria» dell'avvenuto svolgimento di attività pratiche, ma intuita come testimonianza di grandezze passate delle quali al presente si è orgogliosi». Per notizie relative alla situazione archivistica bolognese nel quattordicesimo secolo possono leggersi in ALBANO SORBELLI, *Un direttore d'archivio del secolo XIV, Giacomo Bianchetti*, in «Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza», Lucca, Baroni 1920, pp. 534-558. Il Bianchetti, nato in Bologna attorno al 1335, molto stimato tra i notai «ma l'ufficio precipuo [...] quello che lo rese benemerito presso il Comune e gli studiosi bolognesi di tutti i tempi, fu quello di Soprastante o direttore della Camera degli Atti o Archivio pubblico di Bologna», (*ibidem*, p. 542).

[6] A. D'ADDARIO, *Per un'indagine, cit.*, p. 16, riferisce circa la accentuazione del «processo di conoscenza e di valutazione della realtà documentaria come fonte utile al ripensamento storico, come complesso di monumenti del passato, che si è sviluppato in sede storiografica a partire dal secolo XV, caratterizzato nei suoi aspetti essenziali fin dall'età medievale. B. FAROLFI, *Storiografia e tradizione documentaria a Bologna dal Cinquecento ad oggi*, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Archivio di Stato, Bologna, 1991, p. 8: «Alla *Camera degli atti* cominciano da allora a rivolgersi uomini di governo e semplici cittadini, per quei diritti che intendono rivendicare e tutelare». A. SORBELLI, *Un direttore, cit.*: «La immane quantità di documenti, i bisogni della consultazione da parte del pubblico, per certe serie, e specialmente da parte del governo per le ragioni stesse dell'amministrazione, la necessità di un continuo ordinamento e della custodia, assai presto, cioè fino dal secolo XIII, costrinsero il comune a nominare speciali persone che a tali bisogni rispondessero» (*ibidem*, pp. 538-539).

[7] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 341: «non è forse ardito riconoscere in quel contrasto, e specialmente nel danno, che ne derivò agli archivi, l'azione delle fazioni politiche. Tra i molteplici esempi si ricorda il caso lucchese, in A.S. Lucca, *Anziani avanti la libertà*, n. 7 ove si legge che «cum propter ignem missum in Civitate lucana in a.D.MCCCXXVIIII, die XXVIIII martii, multi libri, imo quasi omnes libri et scripture lucane Camere et lucani Comunis et Gabelle fuerunt combusti et perditi»; v. anche SORBELLI, *Un direttore, cit.*, p. 535, riferisce circa il tumulto bolognese del 1228 che giunse all'incendio delle scritture dell'archivio.

La memoria doveva essere conservata ordinatamente e servivano strumenti che consentissero di avere coscienza e conoscenza della documentazione presente: in riferimento a questi ultimi aspetti, può rilevarsi come i mezzi di corredo prodotti nel corso del XIII secolo, giunti sino a noi, siano numericamente limitati e presentino elementi individuatori che non sempre corrispondono a canoni di uniformità, essendo condizionati anche dalle aree territoriali di formazione e dalle specifiche realtà e finalità per le quali sono stati prodotti.

In questo periodo, nel quale le realtà comunali erano impegnate nell'opera di consolidamento delle prerogative giurisdizionali recentemente acquisite e nel quale la distribuzione dei poteri, tendenzialmente proiettata dal basso, contribuiva alla valorizzazione delle entità locali, destinate ad acquisire una sempre più solida struttura politica e organizzativa, la necessità di conservare la memoria delle testimonanze «fondamentali» era divenuta inevitabile: è in questo contesto che la documentazione archivistica, anche perché in continua crescita qualitativa e quantitativa, divenne sempre di più un problema[8].

Nell'ambito della gestione del materiale documentario si svilupparono i nuovi processi organizzativi e conservativi per i quali si resero necessari trasferimenti di nuclei archivistici da sede a sede o versamenti da una entità istituzionale ad un'altra, sia per una più idonea preservazione, sia per liberare i centri gestionali da un materiale non più attuale: in tali operazioni si individuavano non lievi responsabilità che investivano non solamente competenze amministrative, ma che attenevano anche e più direttamente all'ambito giuridico e ad interessi politici.

Il primo problema da risolvere era determinato dall'ingombro che la massa documentaria indubbiamente creava: gli edifici pubblici, sedi delle attività istituzionali, erano solitamente di non ampia capienza, così che si rendevano necessari i trasferimenti in altri ambienti più accoglienti con finalità di concentrazione; lo spostamento della documentazione, effettuato per qualsivoglia titolo giuridico o pratico, comportava anche modificazioni di com-

[8] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 341 vede nel Trecento un secolo di decadenza ed afferma che «comunque sia, ad un secolo di grande elaborazione legislativa e tecnica, quale è per noi il XIII, altro ne segue» durante il quale si tende a migliorare la «sistemazione degli archivi», ma si mostrano anche segni «di stanchezza, d'incuria, di malvagità, che ripiombano nel disordine, nella dispersione, nella distruzione». SORBELLI, *Un direttore, cit.*, tra gli altri aspetti ricorda la realizzazione del *registro grosso*, ovvero una «raccolta di atti fondamentali del comune», che costituiva una forma di duplicazione a titolo di garanzia (*ibidem*, p. 536).

petenze e di responsabilità, con conseguenti necessità di fissare in appositi «verbali di consegna» le caratteristiche delle operazioni che venivano realizzate con l'inserimento di «sezioni descrittive» dalle quali potessero risultare con certezza gli effettivi movimenti[9].

Nella quasi generalità, i mezzi di corredo archivistici duecenteschi a noi noti traggono la loro origine da tale meccanismo operativo e mostrano una uniformità concettuale che non si smarrisce nelle non sempre omogenee specificità descrittive e che, anzi, si sviluppa in un complesso articolato, nel quale agisce una pluralità di elementi comuni, tra non sempre lievi differenziazioni sostanziali e tecniche.

Ogni verbale era inevitabilmente dotato di proprie finalità e di caratteristiche personalizzate e trovava corrispondenza in una configurazione nella quale erano inserite le generalità delle parti contraenti, talora con approfondite specifiche qualificazioni, le eventuali motivazioni, la datazione topica e quella cronica e la sottoscrizione notarile: all'interno dell'atto, quale elemento basilare, si trovava la descrizione, solitamente analitica, del materiale oggetto della convenzione.

Nella dottrina moderna questi sono correntemente classificati quali «verbali di versamento», «verbali di deposito», «verbali di donazione» che contengono «elenchi» di «versamento», di «deposito», di «donazione», descrizioni che vengono redatte per semplici finalità amministrative e conseguentemente non vengono qualificate con il titolo di «inventari»[10].

Per una corretta valutazione per la definizione del significato dei mezzi di corredo prodotti in epoca comunale non possono tuttavia operarsi stretti riferimenti con i concetti modernamente elaborati: il termine «inventario», ad esempio, assume a nostro avviso una propria autonoma collocazione in rapporto alle epoche di realizzazione e riteniamo che, in riferimento al periodo storico al quale ci rivolgiamo, per una sua qualificazione debbano essere ritenuti di massimo rilievo gli aspetti descrittivi, posti in correlazione con le qualificazioni tecniche, collocando tuttavia sopra un piano secondario la natura giuridica dell'atto nel quale il mezzo di corredo risulta inserito[11].

[9] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 339: in riferimento alla famosa delibera bolognese del 1303, pur con qualche dubbio, vede nel trasferimento del materiale un atto implicito di volontà di distruzione, affermando che nelle nuove sedi di concentrazione il materiale poteva «liberamente macerare e scomparire, come sicuramente avveniva».

[10] V. in riferimento al moderno concetto di elenco PAOLA CARUCCI, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, La N.I.S., 1989, pp. 207,208. ROMITI, *I mezzi di corredo, cit.*, pp. 236-239.

[11] Una registrazione può avere carattere inventariale pur facendo parte di un documento più ampio, concernente il versamento o il deposito di materiale archivistico. LEOPOLDO CASSESE, *Lezioni di archivistica*, in *Teorica e metodologia*, a cura di Mauro Caproni, Laveglia, Salerno 1980, p. 212 definiva, con una visione che attualmente può essere ritenuta molto riduttiva, l'inventario «lo strumento fondamentale, che ci mette in grado di conoscere il contenuto di un archivio, di utilizzarli, cioè di ricercare (*invenire*) i documenti che lo compongono. Esso, in via generale, è una scrittura nella quale vengono partitamente elencati gli atti nella loro entità e cioè, come osserva il Casanova (p. 252), senza considerarne la qualità, ma solo la quantità». In tale ottica i documenti che si propongono in seguito hanno tutti la «dignità» inventariale.

È vero che in alcune situazioni, che poco oltre osserveremo, la metodologia descrittiva risulta non sempre sicura e produce incertezze che non consentono di individuare un limite sempre ben definito tra l'elenco e l'inventario, ma è altrettanto vero che pur tra tali indecisioni si possono rilevare con sicurezza elementi che attestano la presenza di consolidate metodologie descrittive[12].

Un primo motivo di analisi può essere indirizzato all'accertamento del significato dei termini *memoriale* e *inventarium*: il primo, che compare nella *subscriptio* di «Henrigiptus» con espresso riferimento ad un mezzo di corredo di carattere decisamente archivistico e tecnicamente inventariale, ricorre tuttavia nel corso della stesura in altre descrizioni con un significato non delimitato, bensì con attenzione verso beni appartenenti ad altre categorie.

Quando si usa il termine *memoriale*, come meglio preciseremo, non ci si limita solamente alla individuazione di un mezzo di corredo documentario, quanto ci si riferisce alla registrazione in progressione di materiali di qualsivoglia genere, senza particolari preclusioni.

Analizzando esemplificativamente alcune situazioni, accanto a registrazioni generiche, vedi *unus quaternus et dimidius memorialium Comunis*[13], dalle quali non si apprende il contenuto dello strumento, troviamo *unum memoriale cum alivis ligneis de rebus Comunis Bononie positis in castro seu alibi*[14], con un riferimento generico, *de rebus*, che non consente tuttavia di individuare la natura dei beni descritti, ma che certamente introduce un elemento non limitato al materiale cartaceo.

Risulta più preciso il contenuto della «posta» riguardante *decem quaterni memorialium de mollendinis Comunis Bononie et alliarum possessionum Bononie*[15], individuandosi in tali quaderni un contenuto descrittivo di mulini e di altri possessi e realizzandosi uno strumento molto vicino alla immagine dei terrilogi; un altro simile esempio si trova in *unus liber memorialium terrarum comitatus Bononie et Ymole et securitatum receptarum a massariis et consulibus comitatus Bononie*[16], così come si hanno notizie più reali da *duo libri memoriallium debitorum*, nel quale si elencavano, mandandoli così a memoria, i nomi dei debitori[17].

[12] Alla redazione degli inventari erano assegnati particolari officiali, aventi la qualifica di notaro, con incarico di durata semestrale, come si apprende dalla «posta» che riporta «item receperunt a Michaele et Phylippo Ysnardi, notario in precedentibus sex mensibus offitio inventariorum, unum librum inventariorum in cartis pecudinis, decem et octo cartarum scriptarum, alipis non computatis» (c.90r., lett. D+ uncinata).

[13] c.VIIv., lett. M.

[14] c.IIr, lett. Y.

[15] c.VIv., lett. MMM.

[16] c.XIIv., lett. BB.

[17] c.IXr., p. 25, *sine signo*.

Nel corso delle registrazioni effettuate sia per opera di «Henrigiptus», sia dei successivi notari-archivisti, compare il termine *inventarius*, al quale dovrebbe assegnarsi un significato concettuale molto vicino a quello del *memoriale*, pur operandosi una distinzione contenutistica, poiché nella prassi bolognese del secolo decimoterzo l'*inventarius* ha ad oggetto la descrizione di materiali diversi, non archivistici, mentre il *memoriale* talora contiene registrazioni delle *memorie memoriarum*; non si hanno comunque elementi sufficienti per una più esatta definizione del termine «inventario», dal momento che le indicazioni rilevabili a seguito dell'analisi testuale risultano estremamente generiche.

Esaminando la casistica presente nel documento dell'*Armarium Comunis* si nota, dopo un primo *liber inventariorum tempore domini Thebaldi de Brusatis*[18], una serie di otto unità archivistiche, descritte singolarmente e relative ad altrettanti libri *inventariorum*, per le quali non si aggiungono tuttavia ulteriori informazioni qualificative: nelle illustrazioni analitiche si rilevano notizie aventi solamente un carattere cronologico e strutturale e si aggiungono elementi quali il *tempus editionis*, con la frase *factorum tempore domini Maphey de Madiis* e simili, notizie attinenti alla cartolazione, con l'informazione *continens in se XXIIIIor cartas, XVII scriptas et VII non scriptas* e simili, infine il nome dell'editore, con l'apposizione *scriptum manu Rolandi Bernardini Merçarii* e simili[19].

Altre registrazioni aventi la medesima impostazione si hanno nella seconda parte del memoriale, iniziandosi subito dopo la *exemplatio* di «Henrigiptus», con *tres libros inventariorum scriptos manu (omissis)*[20], con *librum inventariorum octo cartarum scriptum per (omissis)*[21], con *unum librum inventariorum scriptum manu (omissis)* e simili[22]: in tutti questi casi il termine *inventarius* è usato senza l'apposizione di ulteriori elementi che possano consentire una chiarificazione maggiore circa il materiale che sta alla base di tale operazione, ma parrebbe escludersi la presenza di documentazione archivistica.

Prima di affrontare l'esame dei «mezzi di corredo» bolognesi, riteniamo opportuno analizzare, sia pure sommariamente, alcune tipologie similari realizzate in altre aree territoriali nel medesimo limite cronologico, al fine di avere un panorama più ampio delle relative problematiche e di acquisire

[18] c.XXIIIv., lett. AB.
[19] cc.XXVr., lett. C, D, E, F, G, H; XXVv., lett. I, K; XXVIIIv., lett. B; XXXr., lett. G.
[20] c.XLVIr., lett. CCC.
[21] c.XLVIr., lett. GGG.
[22] c.XLVIIIr., lett. A; XLVIIIIv., lett. AA; Lv., lett. C; LIIIIr., lett. BB; LXIIIr., lett. G; LXIIIIr., lett. B; LXVr., lett. RR; LXIv., lett. TT; LXVIIIv., lett. R; 82r., lett. D; 87r., lett. QQQ; 89v., lett. D+, E+ *passim*.

cognizioni che possono essere di sostegno per una più sicura comprensione delle situazioni che successivamente saranno esaminate.

Exemplar I.

Il verbale di consegna del Comune di Savona (1204).

Un primo esempio, risalente agli inizi del XIII secolo, può essere individuato in una breve notazione, che compare nel *Cartulario del notaio Martino*, conservato presso l'Archivio di Stato di Savona, nella quale si trova un «elenco di documenti consegnati dal notaio Arnaldo al notaio Manfredo»[23].

Il documento, che porta la data del 31 gennaio 1204, risulta particolarmente interessante poiché «il notaio Manfredo rivestiva sicuramente la carica di scriba del Comune di Savona, assieme a Martino che ha redatto il verbale di consegna», lasciando intendere come questa operazione rientrasse tra quelle che in seguito diventeranno consuete nella gestione degli archivi e che daranno vita alla seconda parte del memoriale bolognese[24].

Se tale ipotesi fosse provata, essa starebbe a significare l'esistenza di un archivio nel Comune di Savona già nei primi anni del secolo XIII; a questo quesito parrebbe potersi dare una risposta positiva, dal momento che un documento del 1182 attesta come il console di Savona Bongiovanni Foldrato avesse investito in tale data Giovanni di Donato «della scribania del Comune di Savona» con una formula che sposterebbe a questa datazione la presenza di un archivio: «et possessionem illi tradidit Bonusiohannes tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra Comunis Saone in duana tenebantur»[25].

Nell'elenco di versamento, caratterizzato da una scarna struttura inventariale, si trova un piccolo «cappello» con l'indicazione che «hii sunt cartularii quos recepit magister Manfredus a magistro Arnaldo scriba», mentre successivamente si ha l'elenco con «in primis cartularios .IIII. magnos et magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus»; quindi vi sono le seguenti registrazioni: «item cartularium .I. quondam magistri Ottonis; item cartularium .I. estimi; item cartularios .VIII. de collectis et aliis quibusdam rebus»[26].

[23] Giorgio Costamagna - Dino Puncuh, *Mostra storica del notariato medievale ligure*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., IV, (LXXVIII) fasc. I, Genova 1964, p. 84, doc. XXXVI, c.88v.
[24] Costamagna - Puncuh, *Mostra, cit.*, p. 84, in annotazione di commento a piè di pagina (n.n.).
[25] Costamagna - Puncuh, *Mostra, cit.*, p. 82, doc. XXXVI.
[26] Costamagna - Puncuh, *Mostra, cit.*, p. 84; in precedenza la cancelleria era stata retta per circa venti anni da Arnaldo Cumano, con la collaborazione di Giovanni di Donato (*ibidem*).

È da avvisarsi come, pur nella brevità descrittiva, sia possibile notare che in alcuni casi è stato evidenziato il formato, in altri il contenuto, in altri il nome del redattore; ci pare tuttavia di massimo rilievo che il materiale, che in quel momento passava da un notaio-scriba-archivista all'altro, non avesse ad oggetto, come solitamente avveniva, secondo un uso protrattosi anche nei secoli successivi, una documentazione attestante quei diritti che poi rappresentarono la base per la costituzione dei *libri iurium*, bensì avesse una correlazione con la gestione amministrativa del Comune, con riferimento agli estimi ed alla riscossione delle tasse.

Con questo documento, sia pure nella sua brevità e nella sua imberbe valenza tecnica, ci troviamo di fronte ad una delle più antiche testimonianze di inventariazione archivistica.

Exemplar II.

Il «depositum» del Comune di Matelica (1235).

Tra gli inventari del XIII secolo occupa un posto di rilievo quello riguardante l'archivio del Comune di Matelica, per il quale tuttavia esistono problemi relativi alla sua posizione cronologica: il documento contenente tale registrazione fu pubblicato per la prima volta da Camillo Acquacotta[27] che riportò quale datazione il 31 marzo 1225; successivamente il Mazzatinti, pur trascrivendo nell'appendice la frase «die ultima martii», collocò il documento al 21 di marzo, realizzando forse una vera e propria svista materiale[28].

Più incisivo è risultato il recente intervento di Pio Cartechini il quale, in occasione di uno studio sull'archivio comunale di Matelica, ha sostenuto che l'atto relativo all'inventario porta la data del 31 marzo 1235 e conseguentemente ha spostato di dieci anni la primitiva individuazione, pur lasciando viva qualche perplessità poiché, forse riferendosi al Mazzatinti, nel testo riporta il 21 marzo, mentre in nota riferisce il 31 marzo[29].

Il documento pubblico, rogato dal notaro «ser Petrus Albrici», che Cartechini propone dubbiosamente quale cancelliere del Comune, ha ad oggetto un atto di deposito effettuato da tal «Bonafides», giudice della

[27] Camillo Acquacotta, *Lapidi e documenti alle memorie di Matelica*, Ancona, 1838, *Appendice, Documento n. 22*, pp. 59-66.

[28] Giuseppe Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, vol. III, Rocca S. Casciano, Licinio Cappelli, 1900-1901, pp. 361-368.

[29] Pio Cartechini, *L'archivio comunale di Matelica dal deposito del 1235 al restauro del 1975*, in «Miscellanea di studi marchigiani in onore di Febo Allevi», Università degli studi di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, Bagaloni, Agugliano, 1987, p. 47, nota 3.

Comunità, a favore del «dominus Ugolinus donni Jacobi» e contiene l'inventario del materiale da depositare, composto da 208 documenti[30].

Lo stesso Cartechini avanza l'ipotesi per la quale la documentazione che veniva depositata doveva essere ritenuta di particolare interesse per il Comune e a conferma aggiunge che «scorrendo il relativo elenco, vi troviamo privilegi e diplomi imperiali, bolle e lettere papali e sopratutto numerosi atti di sottomissione di feudatari del contado»[31].

La ricostruzione delle motivazioni di tale atto non sono rilevabili da fonti ufficiali: è stato ipotizzato che il Potestà del Comune di Matelica, «Bonafides» abbia inteso affidare la documentazione più preziosa al «dominus Ugolinus donni Jacobi», forse rettore della chiesa della città, «per metterla al riparo dalla turbolenta vita comunale»; si tenga conto che il passaggio del materiale avvenne «sotto il portico della chiesa principale del Comune»[32].

Lo stesso Autore ipotizza inoltre che questa fosse solamente una parte dell'archivio comunale, quella più preziosa, mentre il materiale più strettamente amministrativo, quali gli atti consiliari, quelli parlamentari, i registri contabili, quelli giudiziari rimanevano presso il Comune, ma circa queste proposizioni, in assenza assoluta di fonti, non riteniamo che la tematica debba essere completamente seguita[33].

Gli elementi fondamentali sui quali intendiamo porre l'attenzione sono sostanzialmente due: il primo è diretto ad accertare la natura oggettiva dell'atto, il secondo mira ad analizzare gli aspetti tecnico archivistici.

Per quanto attiene al primo aspetto può affermarsi che, così come si verificò per la maggior parte degli inventari duecenteschi, la stesura descrittiva venne ralizzata per l'effettuazione di un atto di deposito e non per una autonoma operazione di inventariazione: questo rilievo non toglie tuttavia significato alle indicazioni, ma è utile solamente per una esatta qualificazione dello stesso[34].

Ben più articolato si presenta il secondo momento di riferimento poiché,

[30] Per i riferimenti critici si seguirà l'edizione di Acquacotta poiché ivi si trova una strumentale numerazione delle unità archivistiche, mentre il testo in Mazzatinti sarà preso in considerazione per i criteri di trascrizione paleografica. Cartechini, *L'archivio, cit.*, p. 47; v. *post* unità arch. n. 208.

[31] Cartechini, *L'archivio, cit.*, p. 47. In effetti, specialmente in questo periodo iniziale, tale ipotesi appare la più realistica, anche se, come si è osservato, il piccolo esempio savonese potrebbe condurci ad altre conclusioni.

[32] Si rammarica inoltre per la assoluta carenza di notizie circa la effettiva destinazione di questo materiale. Cartechini, *L'archivio, cit.*, p. 50.

[33] Solitam entèl deposito del materiale fuori della sede istituzionale, destinato in istituti religiosi, era riservato alla documentazione di minore interesse amministrativo; trattandosi in questo caso della situazione opposta saremmo indotti a pensare che tale soluzione era dettata dalla scarsa sicurezza dell'archivio del Comune. Cartechini, *L'archivio, cit.*, p. 49.

[34] «Ista sunt instrumenta que sunt depossita aput dominum Ugolinum donni Jacobi»; v. documento 22, «Intitulatio».

analizzandolo nella sua integralità e nelle sue fasi evolutive, si mostra con caratterizzazioni ed incertezze che contribuiscono a fornire spiegazioni circa le modalità di formazione e di compilazione.

Se ci atteniamo alla lettera della sottoscrizione, possiamo affermare che questo inventario è stato compilato materialmente dal notaio «Petrus Albrici», ma non ci è dato sapere se abbia egli stesso fisicamente analizzato e descritto i 208 documenti, ovvero se abbia utilizzato una nota preparata da altri e si sia limitato al riscontro ed alla trascrizione. In riferimento al collegamento tra la funzione notarile e quella archivistica, saremmo propensi alla prima delle due soluzioni proposte[35].

Osservando la struttura dell'inventario si nota come le descrizioni, con il procedere delle registrazioni, divengano sempre più scarne ed essenziali e come già dopo i primi cinquanta documenti vi sia la tendenza a fornire informazioni più sintetiche e ridotte nel numero. È evidente che lo scopo principale fosse quello di offrire elementi individuatori certi, così che potesse essere garantito giuridicamente l'atto di deposito, senza una particolare attenzione agli elementi più strettamente tecnici.

Inizialmente troviamo registrazioni quali *Item una carta quam fecit Petrus et Acto Bregatanus et eorum nepos de X stariis terre dicto Comuni, scripta manu Albertini notarii*[36], oppure *Item unum arbitrium factum per dominum Salimbene et Morum Gualfredi inter Comune Matelice et filios Alberti Gualterii, scripta per Alexandrum*[37], mentre nel prosieguo della descrizione si hanno formule essenziali e frequentemente ceterate, quali *Item una carta quam fecit Rainaldus Rollandi de etc.*[38], ovvero *Item una carta quam fecit Ugolinus Citadine etc.*[39], ovvero *Item una carta quam fecit Simon Pagani de etc.*[40], con rari interventi di ampliamento.

Vi sono alcuni elementi tecnici della descrizione che possono essere definiti stabili, in considerazione della loro costante apposizione e sono rappresentati:

a) dalla tipologia dell'unità archivistica; in riferimento a questo aspetto, con maggior frequenza, particolarmente nelle indicazioni della seconda parte, si trova usato il termine *carta*, senza ulteriori attribuzioni, ma non mancano

[35] «Deposita fuerunt predicta instrumenta aput [apud, *Acquacotta*] dominum Ugolinum domni Jacobi sub transanna Plebis Matelice, presentibus domino Bonafide judice dicte Communitatis nomine ipsius Communitatis [Communis, *Acquacotta*], presentibus Egidio Actolini, Bentevegna notario, Benvenuto Actolini, domino Masseo Viveni, domino Jacobo Christiani, Factobono et domino Gualterio Alberti Gualterii»; documento 22, *post* n. 208.
[36] Documento 22, *instrumentum* n. 19.
[37] Documento 22, *instrumentum* n. 41.
[38] Documento 22, *instrumentum* n. 112.
[39] Documento 22, *instrumentum* n. 113.
[40] Documento 22, *instrumentum* n. 167.

documenti individuati con il termine *privilegium*[41], *litera*[42], *arbitrium*[43], *instrumentum*[44], *libellum*[45], talora, seppure assai raramente, il primo termine è accompagnato da una qualificazione, come *unum strumentum de promissione*[46], *unum autenticum de promissione*[47], una *carta societatis*[48], *quasdam attestationes*[49];

b) dalla indicazione del nome dell'attore, che ricorre in quasi tutte le registrazioni, anche nella seconda parte del documento, preceduto da *fecit*, con una formula corrispondente alla seguente: *Item una carta quam fecit Moricus Andree etc.*[50].

Sussistono inoltre nelle descrizioni altri aspetti eventuali, ricorrenti in prevalenza nella prima parte, che sono individuabili:

c) nella apposizione del nome della controparte, la quale talora si pone in netta contrapposizione, come nel caso di *unum libellum factum ab Albertino sindico contra Gentilem Franzi*[51], mentre altre volte assume una posizione semplicemente contrattuale, nella quale è solitamente interessato il Comune, vedi *unum privilegium pape Nocentii dicto Comuni*[52], ovvero *unum arbitrium factum per dominum Salimbene et Morum Gualfredi inter Commune Matelice et filios Gualterii*[53];

d) nella esposizione del contenuto, che compare con una certa rilevanza nella prima parte del documento; così si trova indicata *una carta quam fecit Albertus Gualterii dicto Comuni de manutenere castrum Matelice*[54], così si trova *una carta quam fecit Moricus Rainaldi de suis castelanis*[55], così *una carta quam fecit dominus Acto Guarnerii de promissione sue arcis et de non convenire aliquem hominem de Matelica alibi quam in Matelica et sub judice et rectoribus Matelice*[56] con una forma di registrazione estremamente essenziale, dalla quale è possibile tuttavia avere una chiara informazione circa l'oggetto principale dell'atto;

e) nella indicazione del nome del notaio rogante; anche per la apposizione del nome del notaio ha valore quanto si è affermato in relazione agli elementi

[41] Documento 22, *instrumenta* nn. 3, 4, 5, 7, *passim*.
[42] Documento 22, *instrumentum* n. 6.
[43] Documento 22, *instrumentum* n. 41.
[44] Documento 22, *instrumentum* n. 29.
[45] Documento 22, *instrumentum* n. 34.
[46] Documento 22, *instrumenta* nn. 31, 43.
[47] Documento 22, *instrumentum* n. 91.
[48] Documento 22, *instrumenta* nn. 37, 42.
[49] Documento 22, *instrumentum* n. 86.
[50] Documento 22, *instrumentum* n. 118.
[51] Documento 22, *instrumentum* n. 34.
[52] Documento 22, *instrumentum* n. 5.
[53] Documento 22, *instrumentum* n. 41.
[54] Documento 22, *instrumentum* n. 12.
[55] Documento 22, *instrumentum* n. 39.
[56] Documento 22, *instrumentum* n. 92.

non stabili, ma a differemza di altre situazioni per questo aspetto può affermarsi che la tendenza dell'estensore del documento risulterebbe continua, così da far risultare questa indicazione tra quelle stabili, mentre il carattere di eventualità si manifesta prevalentemente nella seconda parte del documento, ove compaiono, quasi senza interruzioni, le ceterature, riferibili proprio alla sezione descrittiva contenente il riferimento al nome del notaio; nelle altre situazioni troviamo *carta quam fecit dominus Guarnerius (omissis) scripta manu Albrici Actonis Baruncii notarii*[57], poi *una carta quam fecit Albricus Neve (omissis)* scripta manu dicti Albertini notarii[58], e più oltre *una carta quam fecit Benvenutus Morici Actonis Ode de castelania dicto Communi, scripta manu Benecase notarii*[59].

f) nella presentazione di elementi estrinseci che complessivamente ricorrono parimenti con una limitata frequenza: così troviamo *unum privilegium (omissis)* cum sigillo[60], poco oltre *una litera cum bulla*[61], ma non manca una indicazione in negativo, con la quale si avvisa della presenza di *unum privilegium imperatoris Federici in quo non est sigillum*[62]; è evidente che trattandosi di un privilegio imperiale esso avrebbe dovuto essere naturalmente accompagnato dal sigillo e che l'assenza di tale elemento estrinseco non avrebbe potuto essere omessa;

g) nella formulazione cronologica; in effetti l'indicazione cronologica è completamente assente, poiché evidentemente per la determinazione della identità del materiale questo elemento non rivestiva in quel preciso momento una qualificazione rilevante, trattandosi di una documentazione che si riferiva nella generalità ad avvenimenti sufficientemente recenti; vi è una sola apposizione, avente tuttavia una valenza generica, con la quale si informa *de promissione quam fecit Commune Sancti Severini Communi Matelice, scripta manu ser Angeli notarii*, della quale si precisa che trattasi di *una carta antica*[63];

h) nella proposizione di caratteristiche circa lo stato di conservazione; anche per tali elementi si rileva un solo riferimento nella registrazione di *una magna carta corrusa*[64], ma deve dirsi che una attenzione verso la condizione dell'unità archivistica risulta solitamente episodica anche in inventari che si presentano ben più articolati e relativi a epoche successive, così come si noterà in seguito a proposito dell'inventario bolognese;

[57] Documento 22, *instrumentum* n. 1.
[58] Documento 22, *instrumentum* n. 20.
[59] Documento 22, *instrumentum* n. 93.
[60] Documento 22, *instrumentum* n. 3.
[61] Documento 22, *instrumentum* n. 6.
[62] Documento 22, *instrumentum* n. 88.
[63] Documento 22, *instrumentum* n. 83.
[64] Documento 22, *instrumentum* n. 107.

i) nella qualificazione giuridica del documento, con particolare riferimento alla avvenuta pubblicazione dello stesso, con la registrazione di formule quali *quedam carta inter Comune et Actonem Guarnerii et homines Coldamati, sed non erat publicata*[65], quali *item quasdam attestationes publicatas et non publicatas*[66], quali *unus libellus inter Actonem Guarnerii et Comune, qui non est publicatus*[67], quali *una carta quam fecerunt homines Coldamati dicto Comuni, set non est publicata*[68]; si tratta di segnalazioni che attengono alla condizione del documento in riferimento anche a particolari situazioni politiche che potrebbero richiamare alla mente problematiche collegate con la consultabilità della documentazione.

È evidente che il nuovo consegnatario di questa parte di archivio pubblico doveva essere a conoscenza delle caratteristiche della documentazione in esso contenuta anche in riferimento alle possibilità di accesso, per le quali potevano rilevarsi limitazioni sia per le semplici persone, sia per le autorità comunali, come più oltre sarà precisato.

Al termine di questa breve disamina, rimane da osservare se questo documento contenga un inventario ovvero si limiti a comprendere un puro e semplice elenco: il Mazzatinti è orientato decisamente verso l'uso del termine inventario[69], alla medesima conclusione perviene il Vogel[70], mentre il Cartechini è orientato sia verso la qualificazione di deposito[71], con uno specifico riferimento alla natura giuridica dell'atto, sia verso il termine elenco, che poi dilata affidandogli «il valore di inventario»[72].

È indubbio che si tratti di un deposito, dal momento che questa qualifica è stata usata dall'estensore dell'atto, ma crediamo che per una valutazione tecnica della descrizione del materiale archivistico ci si debba attenere più rigidamente alla realtà oggettiva testuale: in tale ottica crediamo che la situazione generale non possa dirsi completamente definita, in considerazione della non ampia possibilità di valutazione in riferimento alla limitatezza degli elementi stabili, nel rapporto con quelli variabili.

L'esempio di Matelica rimane senza dubbio estremamente significativo sia in riferimento all'epoca di produzione, sia per la sua struttura generale, che risulta piuttosto assimilabile a quella dell'inventario, sebbene si riscontri un

[65] Documento 22, *instrumentum* n. 84.
[66] Documento 22, *instrumentum* n. 86.
[67] Documento 22, *instrumentum* n. 89.
[68] Documento 22, *instrumentum* n. 90.
[69] Mazzatinti, *Gli archivi, cit.*, p. 361: «Inventario dell'Archivio Comunale di Matelica» (*21 marzo 1225*).
[70] Giuseppe Vogel, *Indice cronologico dell'Archivio comunale di Matelica*, mss. del 1805.
[71] Cartechini, *Gli archivi, cit.*, p. 45.
[72] Cartechini, *Gli archivi, cit.*, p. 47.

livello tecnico sostanzialmente non decisamente definito, nel quale mentre alcuni elementi sono manifestati apertamente, altri sono solamente accennati; d'altra parte, un limite oggettivo è costituito anche dalla tipologia del materiale descritto, trattandosi di documenti costituiti nella totalità da *una carta*, poiché non deve trarre in inganno la registrazione di *due carte in una carta de repromissione et conventione quam fecit Bartolus*[73].

L'assenza di unità archivistiche complesse, quali registri, filze, mazzi ed altre entità similari, rappresenta quindi un limite per una valutazione delle caratteristiche di questo «inventario» che, in ogni caso, rimane uno dei momenti più significativi per lo studio delle tecniche archivistiche medievali.

Exemplar III.

Il «Liber memorie» Viterbii (1283).

Un altro esempio che merita una particolare attenzione può individuarsi nel «Liber memorie omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum Communis Viterbii (1283)» pubblicato recentemente da Cristina Carbonetti Vendittelli, un manoscritto conservato in Viterbo, presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti e composto da tre codici aventi il medesimo contenuto e la medesima organizzazione[74].

Una analisi del manoscritto suggerisce alcuni elementi di discussione: è vero che il *liber*, nella sua realtà oggettiva, comprende indubbiamente descrizioni di unità archivistiche facenti parte di un più ampio complesso, ma è pur vero che la stesura del mezzo di corredo descrittivo non risulta legata in effetti alla gestione del materiale per finalità archivistiche ma, più particolarmente, trattandosi di unità riunite a seguito di una operazione concettualmente e volontariamente realizzata, si concretizza con intendimenti che vanno incontro ad altre esigenze che coincidono prevalentemente con finalità diplomatistiche.

Il *liber* si può ricollegare in modo più diretto alle molteplici e articolate configurazioni dei «libri iurium» i quali, per le loro peculiari caratterizzazioni, vengono realizzati seguendo modalità organizzative che già in linea teorica non coincidono con quelle puramente archivistiche, pur se non mancano i luoghi comuni d'incontro.

---

[73] Documento 22, *instrumentum* n. 43.

[74] Cristina Carbonetti Vendittelli, *Liber memorie omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum Communis Viterbii (1283)*, in «Miscellanea della Società Romana di Storia Patria», XXXIV, Roma, 1990, pp. VII-IX.

Il *liber memorie* di Viterbo, nella nota introduttiva, viene qualificato ripetutamente come un «inventario», un termine che può essere accettato ove si intenda considerarlo con una attenzione meramente etimologica, mentre risulta meno preciso se lo assumiamo inquadrandolo in un'ottica archivistica.

La *intitulatio* del *liber*, dopo aver richiamato il concetto di «memoria», che per la sua genericità può ricollegarsi all'uno e all'altro campo operativo, continua precisando «omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum» e con questa ultima indicazione («actorum») parrebbe potersi includere anche altro materiale di produzione comunale, elemento che offrirebbe un interesse archivisticamente rilevabile[75].

L'analisi contenutistica ha condotto la Carbonetti Vendittelli alla conclusione che con il «liber memorie» viterbese «non si intese infatti qualificare la totalità della documentazione conservata a quel tempo dal Comune, ma esclusivamente l'insieme dei documenti diplomatici» con riferimento agli strumenti pubblici che venivano conservati per «comprovare l'acquisizione di particolari diritti»; si aggiunge inoltre che «la scelta di descrivere soltanto questa documentazione, tralasciando invece tutte le serie dei registri prodotti dai diversi uffici e magistrature del Comune nello svolgimento della loro attività, fu dettata probabilmente proprio dal diverso grado di importanza che veniva in genere attribuito a questi due tipi di materiale documentario»[76].

Così come è stato descritto e interpretato il *liber memorie* viterbese coinciderebbe più con i *libri iurium* che con gli inventari archivistici e, se così fosse nella sua totalità, costituirebbe una unità documentaria che potrebbe avere solo indiretti collegamenti con il presente studio.

Esistono tuttavia all'interno del *liber* alcuni aspetti che possono interessare la materia eminentemente archivistica e questi devono essere ricercati non tanto nella registrazione dei singoli documenti evidenziati con la forma del regesto, quanto nella descrizione di entità complesse, ovvero dei *registra* che, sia pure in numero limitato, compaiono nel contesto e che per loro natura sono classificabili quali unità archivistiche articolate, per le quali più immediatamente si può configurare una fase tecnico-descrittiva dell'inventario più propriamente rispondente alle metodologie archivistiche[77].

---

[75] Il manoscritto non nasce con finalità strettamente archivistiche, ma quale raccolta di una documentazione di rilievo per l'Ente quale materiale di una selezione: la presenza di un materiale atipico in riferimento alla documentazione specifica prevista ha contribuito a rendere tale documento un elemento di indubbio interesse archivistico.

[76] Carbonetti, *Liber, cit.*, p. XIX; alla nota 18 pone in evidenza le differenziazioni tra le caratteristiche del *liber*, osservato in riferimento alla documentazione ad esso attinente e quelle che, con una testimonianza tarda, definisce «archivio d'uso»; v. C. Carbonetti Vendittelli, *Un atto del Comune di Anagni del 1478. Note in margine agli statuti e all'archivio del Comune nel medioevo*, in «Latium», 6, (1989), p. 70.

[77] Carbonetti, *Liber, cit.* p. XVIII; «il *liber memorie* registra 220 documenti sciolti e 10 registri (per un

Nelle registrazioni troviamo «Item unum registrum .VI. cartarum, quarum una non est scripta, omnes alie sunt scripte. Et in prima carta est quoddam exemplar cuiusdam epistule papalis quod sic incipit»[78], poi «Item unus quinternus seu registrum quod est .X. cartarum, de quibus .VIII. sunt scripte et .II. non scripte, et sunt ibi instrumenta emptionum domorum in Viterbio quorundam Cellanensium et Sipiçanensium»[79], poi «Item unum registrum sive quaternus qui continet .XIIII. cartas, in prima quarum est unum instrumentum quod sic incipit»[80], poi «Item unum registrum sive quinternus qui continet .X. cartas, in prima quarum est unum instrumentum quod sic incipit»[81], poi «Item unum registrum sive quaternus qui est .VIII. cartarum, in prima quarum est unum instrumentum quod sic incipit»[82], poi «Item unum registrum sive quaternus qui est .VI. cartarum, quarum .V. sunt scripte et una non est scripta»[83], poi «Item unum registrum sive quaternus qui est .VIII. cartarum et .IIII. sunt scripte et .IIII. non scripte»[84], poi «In nomine Domini amen. Hoc est quoddam registrum quod est .VII. quaternorum ligatorum simul, in quo exemplata sunt omnia instrumenta et privilegia vetera Communis Viterbii pro maiori parte manu magistri Stephani notarii»[85]. Di questo registro, comprendente più quaderni, viene riportata integralmente la *intitulatio*, dalla quale risultano alcuni elementi descrittivi quali l'oggetto, le notazioni cronologiche, il nome del redattore e quello del committente[86].

totale di 16 fascicoli) più o meno grandi contenenti, questi ultimi, almeno 194 atti per un totale complessivo di 413 documenti».

[78] Il registro riporta che «exemplate fuerunt sub anno Domini Mo.CC.XXIII et cetera» con la *subscriptio* finale: *et ego Stephanus, aule domini imperatoris notarius*. CARBONETTI, *Liber, cit.*, p. 31, doc. 83. Da qui si riporta solo *Liber, cit.*

[79] *Liber, cit.*, pp. 34-38, docc. 94 e segg. fino al doc. 104; la numerazione viene qui assegnata ad ogni singolo documento descritto, mentre la *intitulatio* non ha numerazione alcuna.

[80] *Liber, cit.*, pp. 77-85, docc. 225-245, con la indicazione di tutti i documenti interni; il titolo non è autonomo ma si ricollega con il primo documento presentato.

[81] *Liber, cit.*, pp. 85-91, docc. 246-267; la *intitulatio* è inserita in capite della descrizione del primo documento del registro.

[82] *Liber, cit.*, pp. 92-95, docc. 268-279; per quanto riguarda la *intitulazio*, vale quando sopra.

[83] *Liber, cit.*, pp. 95-98, docc. 280-291; per questa, come per altre simili unità archivistiche, si usa la formula *registrum sive quaternus*, dalla quale traspare una non dubbia incertezza terminologica che presso altre realtà risulta meno decisa.

[84] *Liber, cit.*, pp. 98-100, docc. 292-295. L'indicazione delle carte scritte e non scritte, presente nelle *intitulationes* non aveva un valore meramente statistico, ma andava incontro alle necessità promananti dalla natura giuridica della documentazione, per la quale non erano assolutamente ammesse possibilità di manomissioni o interferenze sull'unità archivistica.

[85] *Liber, cit.*, pp. 100-137, docc. 296-379; si tratta di una unità archivistica composita, rappresentata da un *registrum quod est VII quaternorum*, con una opportuna distinzione tra le due qualificazioni di condizionamento cartaceo. L'*intitulatio* non ha un proprio numero, mentre i *quaterni*, di consistenza tra di loro diversa, sono poi descritti analiticamente.

[86] *Liber, cit.*; l'*intitulatio* collocata *ante* doc. 296, p. 100, nella sconda parte riporta: *In nomine Domini amen. Hoc est exemplum instrumentorum et contractuum veterum communis Viterbii scriptorum sub anno Domini M°CC°LIII, temporibus domini Innocentii .IIII. pape, tempore etiam nobilis viri domini Albiçi de filiis Ubaldini, Dei gratia potestatis Viterbii, scriptum per manum Stephani notarii de mandato dicte potestatis.*

In tali registrazioni compaiono aspetti che caratterizzano l'inventariazione archivistica: in primo luogo la tipologia dell'unità, con la presentazione del «registrum sive quinternus» o di un «registrum quod est .VII. quaternorum ligatorum insimul»; in secondo luogo la quantità numerica delle carte; in terzo luogo l'indicazione delle carte scritte ovvero delle carte bianche; in quarto luogo è annotata la eventuale individuazione del pezzo in più fascicoli; in quinto luogo, ma più raramente, compare il nome del redattore.

Sono questi, a nostro avviso, gli aspetti descrittivi relativi al *liber memorie* che possono essere considerati più strettamente aderenti alle problematiche archivistiche, poiché gli altri documenti riportati sono presentati attraverso regestazioni prevalentemente a carattere diplomatistico, pur se nella esposizione testuale compaiono non raramente elementi configurabili sia nell'una, sia nell'altra disciplina[87].

D'altra parte le delimitazioni individuabili tra le due discipline non possono essere considerate quali barriere invalicabili bensì, come recentemente ha sostenuto Alessandro Pratesi, nella loro autonomia metodologica si trovano ad assumere un «aspetto di sussidiarietà indispensabile nei loro reciproci rapporti», raggiungendosi la conclusione che «non si può parlare di dipendenza dell'una dall'altra e neppure di semplice complementarietà: anzi, per affrontare alcune tematiche particolari è assolutamente indispensabile che archivistica e diplomatica vi concorrano in eguale misura, sommando i propri caratteri istituzionali e i rispettivi canoni metodologici»[88].

In alcune considerazioni sul *liber*, la Carbonetti Vendittelli, dopo aver analizzato alcuni aspetti descrittivi, nota la presenza «di informazioni di carattere squisitamente tecnico che ricordano molto da vicino quelle succinte ma precise descrizioni che i notai del tempo premettevano alle copie autentiche di documenti pubblici o privati che si trovavano a redigere» e conseguentemente avanza l'ipotesi che la composizione e la trascrizione del *liber* sia stata effettuata da un notaio[89].

Alla luce dell'esempio bolognese e di altre simili situazioni, crediamo che tale ipotesi possa essere confermata e decisamente corroborata, proprio in considerazione dell'intimo collegamento rilevabile già nel secolo tredicesimo tra l'attività notarile, quella archivistica e le funzioni ad essa assimilate.

[87] *Liber, cit.*, p. XII; l'A. illustra le linee generali attinenti alle modalità di stesura dell'inventario, individuando cinque punti, rappresentati da 1) definizione qualificativa del documento; 2) parte protocollare; 3) parte iniziale del testo in forma completa; 4) breve regesto; 5) escatocollo.

[88] ALESSANDRO PRATESI, *Diplomatica e archivistica: due discipline a confronto*, in «Archivi per la Storia», Rivista dell'A.N.A.I., Anno V, n. 2, luglio-dicembre 1992, Le Monnier, p. 9.

[89] *Liber, cit.*, p. XV; a conferma, ricorda «la particolare attenzione con la quale vengono fornite informazioni in merito alla tradizione di documenti regestati, tramite l'uso appropriato di termini quali *exemplum* e *copia*.

EXEMPLAR IV.

L'«elenchus» angioino del 1284.

I motivi che hanno ispirato la realizzazione di mezzi di corredo archivistici nel tredicesimo secolo sono da ricercarsi non solo e non tanto nella volontà di porre in essere uno strumento per una più agile consultazione *in loco* del materiale, quanto nella sussistenza di aspetti strumentali determinati talora da condizioni istituzionalmente riconosciute, sancite da disposizioni statutarie o consuetudinarie, talora da realtà occasionali[90].

Una situazione tipica, che richiama l'esigenza di redigere un elenco o un inventario di documenti archivistici, si manifesta particolarmente quando si verifica uno spostamento degli stessi da un luogo ad un altro, da un'autorità ad un'altra, poiché con tale passaggio si trasferiscono non solamente le unità documentarie, ma anche gli elementi giurisdizionali ad essi attinenti e collegati con le relative attività gestionali.

Gli elenchi e gli inventari così predisposti non si limitano a fornire una indicazione del materiale presente in un certo luogo in una determinata epoca, ma costituiscono piuttosto una attestazione avente carattere giuridico, a garanzia sia dell'entità che si libera, a qualsivoglia titolo, dalla documentazione, sia dell'entità che ne assume il possesso o la proprietà[91].

In questa configurazione si pone l'inventario angioino del 1284, uno strumento compilato per particolari finalità e reso necessario a seguito di un'operazione di trasferimento di materiale archivistico, in realizzazione di un programma coordinato, ma pur sempre di natura contingente.

Del documento, conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli e andato distrutto a seguito dei noti eventi del 1943, rimangono due trascrizioni, pubblicate rispettivamente da Giuseppe Del Giudice e da Paul Durrieu, la prima risalente al 1863 e la seconda al 1887: si tratta di due edizioni che risultano coincidenti nella sostanza, pur essendo differenziate per alcuni aspetti formali[92].

[90] Questa caratteristica si rileva in riferimento a tutti i documenti del tredicesimo secolo sino ad ora noti; l'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal *memoriale* di «Henrigiptus de Brayna» di Bologna, con il quale si riproduce in una realtà inventariale la oggettiva situazione archivistica, sebbene anche in questo caso, dalle tipologie delle registrazioni si noti come all'atto della compilazione ci si riferisse probabilmente a precedenti elenchi, stesi a seguito di operazioni di deposito.

[91] Gli aspetti giuridici necessari per la caratterizzazione della particolare documentazione archivistica dell'età comunale erano garantiti con l'assegnazione della gestione ai notai, ai quali spettava il compito della conservazione esterna ed interna dell'unità archivistica, ma anche quello della redazione delle copie che potevano essere richieste sia da privati che da pubbliche autorità.

[92] GIUSEPPE DEL GIUDICE, *Codice Diplomatico del Regno di Carlo I° e II° D'Angiò, dal 1265 al 1309*, Napoli, Stamperia della R. Università, 1863. PAUL DURRIEU, *Les archives angevines de Naples. Etude sur les registres du roi Charles Ier (1265-1285)*, Tome Second, Paris, Ernest Thorin editeur, 1887.

Nella trascrizione proposta da Del Giudice parrebbe evidenziarsi una più spiccata tendenza di riguardo verso una rigida linea filologica, con l'osservanza delle maiuscole e delle minuscole e con la conservazione della punteggiatura originale; gli interventi critici, rappresentati dall'apposizione di moderne indicazioni cronologiche, esplicative delle situazioni oggettive e da note a pié di pagina, sono stati chiaramente avvertiti e graficamente evidenziati[93]. Sono state trascurate due note marginali iniziali, che compaiono invece nella edizione più tarda, sopra indicata[94].

Paul Durrier, oltre ad essere intervenuto sulla punteggiatura e sull'uso delle maiuscole e delle minuscole, fornendo al testo una più scorrevole possibilità di lettura, ha aggiunto note redazionali aventi un carattere eminentemente storico e ha apposto una numerazione progressiva di individuazione ad ogni unità archivistica descritta, rendendo così più agile il lavoro costruttivo di questo nostro intervento[95].

L'occasione, che fu alla base del trasferimento da altre sedi di un cospicuo nucleo archivistico, ebbe origine in conseguenza del non breve soggiorno pugliese di Carlo I d'Angiò e della necessità di avere sotto mano la documentazione utile per una corretta gestione politica.

Con una lettera data da Brindisi il giorno 8 ottobre 1284 fu chiesto a Lodovico de' Monti, Capitano Generale *a faro citra*, di recuperare tutta la documentazione archivistica che si trovava nel Castello dell'Uovo, in Castel Nuovo di Napoli ed in qualsiasi altro luogo e di inviarla a Brindisi, ove Carlo I risiedeva, motivando questa decisione con il fatto che tale operazione era da ritenersi *pro nostris servitiis oportuna*[96].

L'impresa si realizzò a seguito di un procedimento non eccessivamente rapido, se si pensa che la documentazione, trasportata dagli animali, così come richiesto dalla precedente missiva, si trovava a Bari il 21 novembre

[93] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 337, con una terminologia quantomeno discutibile afferma che «questo elenco preziosissimo è forse uno dei primi inventari di serie d'archivio che siano a noi pervenuti». DEL GIUDICE, *Codice, cit.*, con interventi posti al termine delle registrazioni delle singole unità archivistiche, ove è possibile, pone tra parentesi ed in carattere corsivo le datazioni moderne delle stesse, sciogliendo anche gli eventuali dubbi che potevano nascere da incomplete indicazioni cronologiche (*passim*).

[94] Il Durrieu, con l'annotazione *ces trois sont inscrits en marge sur l'original*, riporta due note marginali non presenti nell'edizione del Del Giudice: la prima avverte *De mittendis registris* (*ibidem*, p. 10, nota 3), la seconda afferma trattarsi di un *elenchus de registris* (*ibidem*, p. 11, nota 2).

[95] La numerazione progressiva dei documenti, pur trattandosi di un intervento artificiale, rappresenta un utile punto di riferimento ed è a tali numeri che ci atterremo nel presente studio.

[96] Si tratta del *documento I* riportato nelle due edizioni; il DURRIEU, con un breve regesto, informa che trattasi di *mandament du roi Charles Ier à Louis de Mons, capitaine du royaume, lui ordonnant de faire rechercher e d'envoyer ensuite à la Cour tous les registres qui pourront être trouvés dans les archives du royaume, et spécialment à Naples, au Chateau de l'Oeuf et au Chateau-Nef* (*ibidem*, p. 10, orig. deperd. *Registre angevin*, 48, fo. 187). Vedi anche DEL GIUDICE, p. XXVII.

successivo, essendo trascorso circa un mese e mezzo dalla data di emissione della lettera di incarico.

La consegna del materiale fu effettuata dal chierico Ugo *in Camera nostra penes nos statuta* nelle mani del «magister» Ade de Dussiaco, chierico e di «Johannes Barbe», ciambellano, seguendo le istruzioni precedentemente impartite: la documentazione era stata trasportata *in quodam sacco*, dotato di un *signum* del Capitano Generale[97].

Al momento del passaggio del materiale venne steso il documento che qui si analizza e che fu definito *elenchus de registris*[98], vero e proprio verbale di consegna che nel contempo svolgeva la funzione di ricevuta: questo «elenco» si manifesta con una tipologia di registrazione che si differenzia da altre similari contemporanee, sia in considerazione della specificità delle finalità, sia in riferimento alle modalità di formazione.

La descrizione delle unità archivistiche è contenuta in due documenti, in parte deteriorati, di uguale datazione cronologica, il primo dei quali comprende 68 unità mentre il secondo, registrato sopra un supporto purtroppo acefalo, ne ha 23; si può affermare che il numero totale, determinato in 91, era probabilmente maggiore, ma non è esattamente quantificabile a causa delle ricordate carenze del supporto membranaceo[99].

La particolare caratteristica di questo strumento, in correlazione con la tecnica archivistica, è individuabile nelle modalità di registrazione per le quali dalla prima parte di ogni descrizione si evincono le scelte del redattore del documento, mentre nella seconda parte, nella quale è inserita la *intitulatio* originale del pezzo, si individuano le linee archivistiche di non simili realtà anche territorialmente diverse[100].

Si rileva inoltre che, mentre in altre situazioni nella indicazione delle unità archivistiche si mirava a riportare tutti quegli elementi che avrebbero potuto comportare conseguenze operative e giuridiche nell'ambito gestionale dell'archivio, quali ad esempio l'apposizione della cartolazione, nella fattispecie ci si è preoccupati quasi esclusivamente di segnalare la presenza del «pezzo», senza approfondire altri aspetti tecnici ad esso attinenti, in correla-

[97] *Documento II*, in DURRIEU, p. 11; DEL GIUDICE, p. XXVIII: si riferisce anche di *quosdam alios quaternos registrorum de tempore ipsius principis, quos Albericus de Verberiis, clericus, tibi in Castro Ovi assignavit.*

[98] Si tratta di un'annotazione marginale riportata da DURRIEU, *ibidem*, p. 11; non compare nell'edizione di DEL GIUDICE.

[99] I due documenti, individuati come I e II, erano parzialmente deteriorati al momento dell'intervento di trascrizione, l'uno tra la registrazione n. 33 e la n. 36, l'altro nella parte superiore, prima della registrazione n. 69 (v. DURRIEU, pp. 14, 18). La trascrizione del Durrieu risulta in queste parti completamente coincidente con quella del Del Giudice, con una sola aggiunta al n. 35 ove (*ibidem*, p. 14), prima della parola terminale *indictionis*, si trova indicato IIe, non letto dal Del Giudice (*ibidem*, p. XLI).

[100] Si presume infatti che le *intitulationes* fossero state assegnate presso gli uffici di produzione, rispecchiando così le modalità archivistiche delle diverse località di provenienza.

zione con eventuali conseguenti problematiche, riferibili sia alla conservazione «passiva», sia alla conservazione «attiva»[101].

La sezione descrittiva risulta metodologicamente uniforme e si presenta caratterizzata da una certa semplicità espositiva, con elementi basilari ripetitivi che denotano una certa limitatezza nella introduzione di caratterizzazioni tecniche frutto di una articolata elaborazione.

Le unità archivistiche sono state riportate singolarmente, poiché l'indicazione di una consistenza complessiva non avrebbe consentito di determinare eventuali interventi manumissori e per la individuazione delle stesse si è usato nella quasi totalità il termine *liber*, mentre solo saltuariamente si trova il *registrum*[102] ed il *quaternus*[103].

Si hanno inoltre alcune indicazioni, più generiche o comunque riferite a entità interne, quali *quaternos registrorum in gallico et latino, numero triginta octo, simul ligatos cum quadam cordella*[104], mentre tra le unità inserite nell'ultima parte dell'elenco, segnalate con la qualificazione di *registra que fuerunt de tempore Principis, per te in uno sacco transmissa*[105], si rileva la presenza di un *registrum, item pecias decem et octo quaternorum divisas, ligatas cum quadam cordella*, che mostra una natura descrittiva composita[106].

Una annotazione, posta al termine dei due documenti, avente anche il carattere di attestazione «per ricevuta», compare con una formula molto simile e non si riferisce tanto al *liber*, parola usata dal redattore del documento barese, quanto al *quaternum* ed al *registrum*, che come osserveremo erano i termini assegnati alle intitolazioni originali; la prima riporta *de quorum quaternorum seu registrorum assignatione ad tui cautelam presentes tibi mittimus litteras responsales*[107] e la seconda riferisce che *de quorum quaternorum et registrorum assignatione presentes tibi mittimus nostras litteras responsales*[108].

Queste differenziazioni, che compaiono nel documento in due parti ma

[101] Quando il trasferimento del materiale ed i relativi verbali di consegna avvenivano per un procedimento «istituzionale», ad esempio da un archivio corrente ad un archivio di deposito, la necessità di garantire determinate situazioni giuridiche impegnava gli archivisti, di solito notai, in registrazioni tecnicamente più articolate, tra le quali, oltre alla menzionata cartolazione, si rilevavano l'indicazione delle carte bianche, di quelle scritte e gli interventi che avevano arrecato modificazioni alla realtà testuale (vedi in seguito il funzionamento della *Camara Actorum* di Bologna).

[102] DURRIEU, *ibidem*, nn. 59, 60, 83; da qui in poi, in considerazione della identità tra le due trascrizioni e della presenza della numerazione progressiva in quella del Durrieu, si citerà in nota quest'ultima, riportando solamente la voce *ibidem*.

[103] *Ibidem*, nn. 2, 85, 86, 87, 88, 90.

[104] *Ibidem*, n. 81; Durrieu aggiunge in nota alcune considerazioni di verifica in riferimento a sedici dei trentotto registri qui segnalati.

[105] *Ibidem*, *post* n. 81; si tratta di un'annotazione posta nel corso della descrizione, qualificando il nucleo documentario finale.

[106] *Ibidem*, n. 83, sono presenti diciotto *pecias* di quaderni, separati, ma tenuti assieme da un legame esterno.

[107] *Ibidem*, *post* n. 68.

[108] *Ibidem*, *post* n. 91.

concettualmente unitario, redatto a Bari, divengono ancora più evidenti se vengono comparate con la terminologia che può essere rilevata dalle intitolazioni originali apposte alle singole unità; scorrendo le descrizioni, si nota come il pezzo definito *liber* nell'elenco barese fosse stato frequentemente classificato all'origine sia come *quaternus*[109], sia con la parola *registrum*[110]; parimenti si rileva come le unità che l'elenco di Bari presenta con la parola *quaternus*, nella intitolazione apposta sul pezzo si trovino talora qualificate con *quaternus*[111], ma si legge anche e più frequentemente la individuazione di *registrum*[112], mentre le unità riportate con il termine *registrum* mantengono tale terminologia anche nella intitolazione originale[113].

Un elemento stabile e ricorrente rilevabile nella registrazione barese è rappresentato dalla apposizione della *intitulatio*, che diviene senza dubbio l'aspetto fondamentale per questa tipologia di descrizione che ha quale fine principale la individuazione materiale del pezzo; in tutto lo svolgimento testuale in numero limitatissimo sono le unità che non hanno l'indicazione del *titulum* e in ogni caso siamo di fronte ad unità complesse, corrispondenti più alla tipologia della «posta», secondo lo schema bolognese, che ad una vera e propria unità archivistica singolarmente rappresentata[114].

Così si nota la presenza dei già citati *quaternos registrorum in gallico et latino, numero treginta octo, simul ligatos cum quadam cordella*[115], costituita da un fascio di trentotto registri, legati con una cordicella e la presenza di *registrum, item pecias decem et octo quaternorum divisas, ligatas cum quadam cordella, in quibus continentur littere directe diversis judiciariis regni*, ove il *registrum* risulta impropriamente segnalato, poiché immediatamente dopo si informa che ad esso corrispondono diciotto quaderni, tenuti insieme con una cordicella[116].

L'importanza della informazione circa l'esistenza di una *intitulatio* è accresciuta dalla sempre ricorrente puntualizzazione circa la collocazione «topografica» della stessa, indicandosi con una notevole precisione se essa si trovi *in coperta exteriori*[117], *in coperta exterius*[118] o più semplicemente *in coperta*[119],

[109] *Ibidem*, nn. 1, 2 15, 22, 27, 28, 31, 37, 38, 42, 44, 62, 68, 77, 80.
[110] *Ibidem*, nn. 3-6, 8, 10-14, 17-20, 24, 26, 29, 30, 32, 39, 43, 54-47, 52, 54-56, 58-61, 63-67, 70, 73-76, 78, 80, 84.
[111] *Ibidem*, n. 2; l'uso del termine sembrerebbe ricollegarsi (*item quaternum alium*) con il pezzo precedente qualificato come *liber*, ma indicato nel *titulus* come *quaternus* (n. 1).
[112] *Ibidem*, nn. 85, 86, 87, 88.
[113] *Ibidem*, nn. 59, 60.
[114] Ci riferiamo in particolare alle «poste» presenti nell'inventariazione bolognese le quali, nel loro significato di luogo di conservazione, contenevano frequentemente più unità archivistiche e corrispondevano ad un'unica segnatura.
[115] *Ibidem*, n. 81.
[116] *Ibidem*, n. 83.
[117] *Ibidem*, nn. 1, 3-6, 8-19, 24-25, 30-31, 38, 75, 91.
[118] *Ibidem*, nn. 46, 82, 84-90.
[119] *Ibidem*, nn. 32, 37, 40, 41, 43, 49-51, 53, 55, 56, 58, 65, 66-68, 71, 73, 74, 76, 77, 80.

intendendosi sempre la sezione esterna della stessa, pur rilevandosi un esempio di apposizione del titolo nella parte interna della coperta[120].

Quando la copertina non reca tracce della intitolazione, questa ultima viene ricercata all'interno dell'unità archivistica, confermando una prassi, d'altra parte ampiamente convalidata da verifiche oggettive, per la quale già nel tredicesimo secolo ogni unità archivistica dovesse possedere una propria *titulatio*.

Nelle fasi descrittive non attinenti alla presenza di titoli esterni, in situazioni nelle quali la prassi suddetta non è stata osservata, si trova con maggiore frequenza la dicitura *intitulatum in prima pagina*[121], ma può accadere anche che il *titulus* sia stato verificato come apposto sulla seconda pagina[122] o anche sulla terza pagina[123].

Talora il titolo interno è riportato perché quello esterno risulta non leggibile, confermando come per una più immediata individuazione del pezzo si desse comunque maggiore rilievo alle scritte in copertina, piuttosto che a quelle interne[124].

Il problema della difficoltà di lettura della *intitulatio* di copertina non è poi troppo rara e talora ricorre la formula *cujus coperte titulus est inlegibilis*[125], mentre in altre situazioni si avvisa che l'unità è *sine titulo in coperta, set in prima pagina intitulatur*[126], confermando ancora la tendenza preferenziale che poco sopra è stata avvisata.

La seconda sezione, rilevabile in relazione alla descrizione del pezzo, coincide con la trascrizione ricorrente del *titulum*, esterno o interno, dell'unità archivistica; come si è accennato, tali indicazioni sono da ritenersi solamente «riportate» o «riferite» dall'estensore del documento barese, mentre sono attribuibili più direttamente a coloro che hanno gestito l'unità al momento dell'impianto della stessa ed hanno apposto su di essa l'intitolazione.

Dall'analisi testuale, anche tenendo in considerazione la interpretazione della punteggiatura introdotta dal Durrieu, non è tuttavia consentito avere una esatta cognizione della estensione della *intitulatio*, della quale in molte registrazioni si ha con certezza l'*incipit*, contraddistinto nella generalità con la parola *quaternus* o *registrum*, ma non è sempre possibile rilevare i termini

[120] *Ibidem*, n. 75: *Item librum unum intitulatum in coperta ex parte interius*. Vi sono anche alcuni casi di intitolazione priva di collocazione, leggendosi *Item librum alium intitulatum* (nn. 39, 42, 44, 54).
[121] *Ibidem*, nn. 2, 7, 20-23, 28, 29, 63, 64, 72, 79. In altre situazioni si ha l'impossibilità di apporre il *titulus* sulla coperta determinata dal fatto che il *liber* fosse condizionato *cum tabulis* (nn. 26 e 60).
[122] *Ibidem*, n. 60, è legato *cum tabulis*; i piatti in legno erano scrivibili con una certa difficoltà e quindi si evitavano le apposizioni delle titolazioni.
[123] *Ibidem*, n. 61; non vi sono elementi per giustificare tale soluzione.
[124] *Ibidem*, n. 64: *Item librum unum intitulatum in prima pagina, quia titulus coperte est illeggibilis*.
[125] *Ibidem*, nn. 36, 63, 69, 70.
[126] *Ibidem*, nn. 47, 48, 52, 57, 59, 60, 61, 72.

dell'*explicit*, poiché dopo la descrizione del contenuto compaiono altri elementi, quali quelli cronologici, che potrebbero essere considerati parti integranti del titolo o che verosimilmente potrebbero essere ritenuti momenti aggiuntivi, apposti dall'estensore del documento barese a seguito dell'analisi delle singole unità archivistiche.

Il problema indubbiamente esiste e si presenta di difficile risoluzione, qualora si intenda fornire una unica via di uscita; una più precisa immagine può offrirsi solamente a seguito di un'analisi personalizzata, rilevando le caratteristiche descrittive di ogni singola realtà archivistica: é evidente come tale posizione non sia a favore della presenza di una linea uniforme per la prassi archivistica, ma riteniamo che le non uniformità descrittive rappresentino pur sempre una peculiare caratteristica operativa di questo periodo e che conseguentemente contribuiscano a convalidare, sia pure con tendenze in negativo, la presenza di tali posizioni metodologiche.

L'unità archivistica, individuata prevalentemente con il termine *liber* e riferita ad un unico «pezzo», si presenta talora complessa, con l'inserimento di più elementi, per i quali tuttavia non sempre viene dichiarato espressamente un titolo; si mostra non completamente esplicito il significato dell'*idem* apposto all'inizio della descrizione delle unità interne e anche se in alcune situazioni potrebbe indubbiamente sostituire la parola *titulum*, non sempre tale coincidenza risulta illeggibile[127].

Le caratteristiche tecniche che contraddistinguono il «titolo» possono essere individuate (x) nella qualificazione dell'unità, (y) nella indicazione del contenuto, mentre con una accezione più estensiva possono essere riconosciute sia (z) nella datazione cronica e topica, sia in altri aspetti eventuali, secondo uno schema sufficientemente rigido, nel quale tuttavia non mancano situazioni di variabilità, dettate prevalentemente da elementi oggettivi differenziati che suggeriscono non identici modelli di registrazione.

Nelle *intitulationes* l'unità archivistica (x) è indicata nella quasi generalità, risultando non apposta solamente in un numero limitato di situazioni[128], è presente con il termine *registrum* e con il termine *quaternus*, mentre in esse non compare mai il termine *liber* che, come si è rilevato, rappresenta la soluzione più diffusa nella stesura del documento principale[129]. Quando la tipologia dell'unità non compare, si può trovare l'affermazione che *hic continentur apodixe et mandata archidiaconi*[130], con evidente riferimento ad una documentazione rappresentata da carte in origine sciolte, ovvero si riporta *Justiciario Terre Laboris et comitatus Molisii*[131], *extravagantes inter Regnum et extra*[132] ed altre simili soluzioni[133] con le quali si tende ad identificare con il contenuto la natura del pezzo.

Le incertezze terminologiche per la individuazione del pezzo nella *descriptio* generale e nella *intitulatio* sono evidenti e lasciano comprendere come gli elementi tecnici fossero applicati con una certa genericità: si pensi al pezzo definito come *liber* che presenta sulla coperta il titolo *quaternus judiciariorum tam de curia quam de privatis*[134]; immediatamente dopo un altro *liber* si riporta quale *registrum factum tempore capitanie domini Karoli, quando dominus rex stetit Rome, anno XVe indictionis*[135], così che lo stesso pezzo archivistico viene segnalato nella medesima fase descrittiva quale *liber*, quale *quaternus* e quale *registrum*.

Il contenuto (y) è sempre presente nella *intitulatio*, con indicazioni sintetiche, ma estremamente espressive; se ne ricordano a titolo esemplificativo alcune tra le più diffuse quali *secretorum, magistrorum portulanorum*[136], *justiciariorum*[137], *extravagantium*[138]. Non mancano soluzioni più esplicative dalle quali si apprende di *extravagantes tam extra regnum quam infra pro privatis personis*[139], per giungere a registrazioni più estese dalle quali si evince che *in hoc registro sunt littere misse tesaurariis Castri Ovi et quibusdam aliis officialibus curie, apodixe etiam ipsorum thesauriariorum et aliorum officialium curie de pecunia accepta per eosdem et expensa, in gallico et in latino scripte*[140]. Ricordiamo tra gli altri il *registrum secretorum*, datato 17 ottobre 1272, con una intitolazione dalla quale si nota che *quo die dominus archidiaconus Panormitanus recepit sigillum regium et incepit sigillare, eo quod cancellarius patiebatur*[141].

Gli estremi cronologici (z) delle unità archivistiche, per i quali come si è avvisato non si ha la certezza circa la loro appartenenza ai titoli originali, sono presenti nella quasi totalità delle unità riportate, con omissioni che sono determinate dalla necessità di descrivere non un solo pezzo, ma più pezzi in un'unica voce.

---

[127] *Ibidem*, n.42: *Item librum alium intitulatum. registrum Cancellarie. Extravagantes infra regnum,tam de curia quam de privatis. Item est hic quaternus apodixarii. Item est hoc quaternus matrimonii. Item est hoc quaternus notariorum tam de Provincia quam de regno.*

[128] *Ibidem*, nn. 7, 16, 21, 23, 25, 40, 42, 48, 50, 51, 53, 57, 69,72, 79, 83.

[129] *Ibidem*, n. 49 riporta *Item librum alium intitulatum in coperta: Liber Extravagantium.*

[130] *Ibidem*, n. 16.

[131] *Ibidem*, n. 21.

[132] *Ibidem*, n. 25.

[133] *Ibidem*, n.40 : »*Secretorum IIe indictionis...*»; vedi n. 42: «*Extravagantes infra regnum, tam de curia quam de privatis...*» e *passim*.

[134] *Ibidem*, n. 37, ma anche *passim*.

[135] *Ibidem*, n. 37, ma anche nn. 38, 39, 44, 46 e *passim*.

[136] *Ibidem*, nn. 1, 10, 11 e *passim*.

[137] *Ibidem*, nn. 4, 8, 9, 15, 18 e *passim*.

[138] *Ibidem*, nn. 6, 13 e *passim*.

[139] *Ibidem*, n. 40; v. anche n. 42 e *passim*.

[140] *Ibidem*, n. 75.

[141] *Ibidem*, n. 32.

Si rilevano in questo ambito modalità di registrazione non codificate che vanno da forme nelle quali possono trovarsi, con voci singole o con segnalazioni con più elementi concorrenti, a) l'anno solare, b) l'anno di regno, c) il mese, d) il giorno, e) il giorno della settimana, f) la festività, g) l'indizione.

Prendendo in esame le situazioni nelle quali è stato inserito l'anno solare, può affermarsi che tale elemento compare in un numero molto limitato di registrazioni che riproducono tuttavia schemi talora complessi, nei quali si inseriscono altre modalità di datazione: un primo *registrum Cancellarie* si riferisce all'*anno Domini MCCLXXII, prime indictionis*[142] con la semplice segnalazione dell'anno solare (a) e della indizione (g), mentre poco oltre si trova in un *registrum Goffridi de Bellomonte*, per il quale si avverte *incipiens anno Domini M°CC°LXVIII°, XII° indictionis, in festo Beati Andree apostoli, regni domini Regis anno quarto*[143], con la presenza dell'anno solare (a), dell'indizione (g), del giorno «non espresso», ma individuato con il santo (f) e dell'anno di regno (b).

Una successiva registrazione è relativa ad un *registrum Camere, anni prime indictionis, anno Domini M°CC°LXX°*, che ripercorre uno schema già osservato[144] ed un'altra annotazione riporta l'anno solare (a) e l'indizione (g), con una incongruenza rilevata dal Del Giudice, poiché nel *registrum camere anni prime indictionis, anno domini M°CC°LXX°* i termini non coincidono, dato che la prima indizione iniziava dal 1° settembre 1272[145].

Si ha successivamente un *liber* contenente due *registra*, il primo dei quali, oltre che per la datazione topica, della quale si tratterà più oltre, si distingue per l'indicazione cronologica *anno domini M°CC°LXXII°, die lune XVII° octobris, prime indictionis*[146], con l'anno solare (a), il giorno della settimana (e), il giorno (d), il mese (c) e l'indizione (g), elementi che risultano parimenti nella *intitulatio* del secondo *registrum*, leggendosi *anno Domini M°CC°LXXIII°, die martis, XIIII° martii, prime indictionis*[147].

Un registro, formato presso la Cancelleria del Re di Sicilia, porta la datazione *sub anno Domini M°CC°LXVIII°, Xe indictionis, eiusdem domini Regis anno secundo, quod inceptum fuit XXVII° aprilis*[148] con l'indicazione dell'anno solare (a), dell'indizione (g), dell'anno di regno (b), del giorno del

[142] *Ibidem*, n. 24.
[143] *Ibidem*, n. 29.
[144] *Ibidem*, n. 30.
[145] *Ibidem*, n. 30; Del Giudice afferma che «è certamente errore dello *scrittore*, perché la *prima Indizione* cominciava dal 1° settembre 1272» (p.X L, nota 1).
[146] *Ibidem*, n. 32: si precisa che *quo die dominus archidiaconus Panormitanus recepit sigillum regium et incepit sigillare.*
[147] *Ibidem*, n. 32: *eunte domino cancellario in Apuliam, quo die recepit sigillum et incepit sigillare.*
[148] *Ibidem*, n. 59.

mese (d) e del mese (c), seguendo una successione non ripetitiva in raffronto con altri esempi.

L'anno solare risulta inserito nella descrizione di altre quattro unità archivistiche: la prima che comprende l'anno solare (a), il giorno del mese (d), il mese (c) e l'indizione (g)[149], la seconda che mantiene il medesimo schema, la terza che contiene tre dei quattro ricordati elementi, in assenza del giorno del mese (d)[150], mentre la quarta presenta una datazione più ampia con l'anno solare (a), l'indizione (g) ed un duplice anno di regno di Carlo d'Angiò, in riferimento alla qualifica di Re di Gerusalemme e di Re di Sicilia (b)[151].

Accanto a questi articolati sistemi di datazione, se ne individuano altri più semplici che vanno dalla indicazione della sola indizione[152], con elevata diffusione, a situazioni più complesse, nelle quali all'indizione si unisce il mese, il giorno del mese ed altre modalità, come può leggersi inizialmente: *factus ab XI° die aprilis VIIIe indictionis in antea, quo nova ordinatio fuit in Curia*[153], ove l'elemento cronologico di base deve individuarsi indubbiamente nell'indizione, pur non trascurandosi il riferimento al nuovo ordinamento della Curia, che può rappresentare un momento significativo anche sul piano della determinazione temporale.

Molto spesso l'informazione cronologica è introdotta da parole chiave che contribuiscono ad arrecare maggiore coscienza del sistema formativo; tra queste notiamo in primo luogo il termine *factus* che, in riferimento all'unità archivistica, può ricollegarsi con la datazione cronica «espressa», ove si legge *factus ab XI° die aprilis VIIIe indictionis in antea*[154] ed anche *factus infra annum IIIIe indictionis*[155], come può fornire una informazione indiretta, ricordando che quella determinata unità si è formata al tempo nel quale una certa persona ricopriva una particolare carica: *factus sub Simone de Parisius, regni Sicilie cancellario*[156], *factum tempore capitanie domini Karoli, quando stetit dominus rex Rome*[157], *factus tempore quo dominus rex fuit in partibus Tunisi*[158], *factus sub magistro Guillielmo de Farumvilla* e simili[159].

[149] *Ibidem*, n. 63: *in anno Domini M°CC°XXIIII°, inceptum primo septembris IIIe indictionis.*
[150] *Ibidem*, n. 64 per la seconda; n.69 per la terza: *anno Domini MCCLXXV, mense septembris, quarte indictionis.*
[151] *Ibidem*, n.70: *anno Domini M°CC°LXXVII°, VIe indictionis, regnante domino rege Karolo, rege Jherusalem anno primo et Sicilie anno XIII°.*
[152] *Ibidem*, nn. 3-6, 8, 10, 11, 13-15, 17-19, 25, 26, 31, 43, 44, 50, 51, 54, 56-58, 68, 71, 73,77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 91.
[153] *Ibidem*, n. 1.
[154] *Ibidem*, nn. 1, 9.
[155] *Ibidem*, n. 80.
[156] *Ibidem*, n. 24.
[157] *Ibidem*, nn. 38, 39.
[158] *Ibidem*, n. 48.
[159] *Ibidem*, nn. 63, 64, 74.

Il termine *factus* può ricollegarsi direttamente con la persona che ha prodotto il pezzo: così si ha un *registrum* (*omissis*) *factum per archydiaconum Panormitanum*[160] ed un un *registrum* (*omissis*) *factum per venerabilem virum magistrum Guillielmum de Forumvilla*[161].

La terminologia di registrazione contempla anche la parola *inceptus* ovvero *incipiens*, con la quale ci si ricollega con immediatezza al momento cronologico dell'inizio della compilazione dell'unità archivistica: si ha un registro *inceptum* (*omissis*) *mense julii XIIIe indictionis*[162], un altro registro *inceptum* (*omissis*) *primo septembris XIIIIe indictionis*[163], un altro *incipiens a VI° augusti XIIII indictionis*[164] e simili[165].

Eccezionalmente, ad introdurre la datazione cronologica è stata usata la parola *ordinatus*, con una immagine descrittiva che pare risultare di maggiore eleganza in rapporto alle altre sinora ricordate: *quaternus novus vicarii Sicilie, ordinatus ab XI° aprilis VIIIe indictionis*[166].

In particolari situazioni viene riportata anche la *datatio topica*, con esplicito riferimento al luogo di formazione iniziale del documento; si tratta di casi non frequenti nella descrizione, che meritano tuttavia di essere ricordati. Un registro risulta *inceptum in Neapoli*[167], un altro appare *factum Neapoli*[168], un altro registro viene detto *inceptum Capue*[169], un altro ancora è citato *inceptum Melfie*[170], un altro ancora è dato *factum in Cancelleria excellentissimi domini Regis Sicilie* ed *inceptus fuit XXVII° aprilis penes Gregorium de Piperno*[171], offrendo aggiuntivamente informazioni indirette; altre unità archivistiche sono individuate con una data topica, quali il *registrum* (*omissis*) *inceptum* (*omissis*) *aput Precinam*[172], il *registrum* (*omissis*) *inceptum apud Lacumpessulem*[173], il *registrum* (*omissis*) *inceptum aput Vitrallam*[174].

Talora si hanno datazioni topiche indirette, dalle quali è possibile ottenere elementi informativi anche di carattere cronologico che non consentono comunque di avere la certezza circa la notizia: ci riferiamo alla indicazione per

160 *Ibidem*, n. 54.
161 *Ibidem*, n. 70.
162 *Ibidem*, n. 20.
163 *Ibidem*, n. 52.
164 *Ibidem*, n. 53.
165 *Ibidem*, nn. 55, 59, 66.
166 *Ibidem*, n. 2.
167 *Ibidem*, n. 20.
168 *Ibidem*, n. 32 e nella seconda parte dello stesso si avverte che fu fatto *per eundem archidyaconum* (*omissis*) *aput Turrim Sancti Erasmi*.
169 *Ibidem*, n. 47.
171 *Ibidem*, n. 59.
172 *Ibidem*, n. 66.
173 *Ibidem*, n. 67.
174 *Ibidem*, n. 78.

la quale si ha un certo *registrum factum tempore capitanie domini Karoli, quando dominus rex stetit Rome, anno XVe indictionis*[175].

Non tutti i pezzi descritti hanno una datazione e ve ne sono alcuni che risultano del tutto privi. Il Del Giudice si è preoccupato di individuare, ove possibile, gli estremi cronologici di ogni unità descritta, ma per alcuni non ha potuto trovare soluzioni plausibili ed ha preferito non apporre questo significativo elemento[176].

Tra i pezzi senza data si trova un un registro che porta sulla coperta il titolo *Registrum Francie et Provincie* senza altre indicazioni[177]; altri casi sono rilevabili in riferimento ad un registro contenente *apodixe et mandata archidiaconi, facta per eum antequam iret in Franciam*[178], un *quaternus iudiciariorum de privatis*[179] attorno al quale il Durrieu avanza ipotetiche proposizioni senza giungere a soluzioni certe[180] ed altri ancora per i quali né il testo, né i due editori, suggeriscono la possibilità di assegnare una collocazione cronologica[181].

Per una più chiara definizione dell'unità, si usa inserire nella descrizione alcuni elementi che si riferiscono alla struttura della documentazione interna, solitamente con attenzione verso il primo documento, dal quale talora si traggono anche altri dati quali quello topico o quello cronologico: si legge così *cuius prima litera data est apud Lacumpensilem, secundo septembris VIIIe indictionis*[182], mentre la medesima formula si ritrova testualmente in altre realtà descrittive[183].

L'estensore del documento angioino si preoccupava anche della lingua usata nella documentazione riportata: la quasi generalità dei documenti era in latino, ma non mancavano presenze in *gallico*, che venivano puntualmente annotate: si apprende di un *registrum in gallico* scritto *in anno VIIe indictionis*[184], di un registro nel quale *sunt littere misse tesaurariis Castri Ovi et quibusdam aliis officialibus curie*, contenente anche *apodixe* e ricevute, in genere di entrata e uscita, emesse dagli stessi tesorieri e da altri officiali, *in gallico et in latino scripte*[185], ma anche *quaternos registrorum in gallico et latino, numero treginta octo, simul ligatos cum quadam cordella*[186] i quali, elencati

175 *Ibidem*, nn. 37, 38, 39.
176 Il Del Giudice si è limitato a riportare l'anno solare, quando non risultava esplicitamente; talora ha chiarito gli estremi dell'indizione; talora ha indicato periodi non definiti, più o meno ampi, ai quali poter attribuire l'unità archivistica.
177 *Ibidem*, n. 12.
178 *Ibidem*, n. 16.
179 *Ibidem*, n. 41.
180 *Ibidem*, p. 15, nota 1.
181 *Ibidem*, nn. 42, 45, 46, 49, 62, 72, 75, 76, 81, 83.
182 *Ibidem*, n. 7.
183 *Ibidem*, nn. 21, 23, 27, 28, 29.
183 *Ibidem*, n. 3.
185 *Ibidem*, n. 75.
186 *Ibidem*, n. 81.

sommariamente, poiché evidentemente ritenuti di non elevato interesse, sono stati riportati con un riferimento generico alla lingua di produzione.

Il «documento» angioino, come può evincersi da questa disamina che ha voluto affrontare solamente alcuni degli aspetti di maggior rilievo da esso promananti, si autodefinisce con il termine *helencus*, una attestazione che a nostro avviso deve ritenersi decisamente riduttiva, ove lo si osservi per le sue valenze e per le sue soluzioni tecniche.

Dal punto di vista formale, tuttavia, questa qualificazione risulta esattamente calzante, poiché esso coincide proceduralmente con il punto di arrivo di un atto di deposito di materiale, con la conseguente stesura di un «verbale di consegna» e di un «elenco di consistenza»; se lo osserviamo sotto l'aspetto tecnico e strutturale, questo *helencus*, inquadrato nel panorama archivistico del tredicesimo secolo, si presenta con caratteristiche indubbiamente più complesse, che contribuiscono ad avvicinarlo più decisamente alla più nobile categoria degli inventari.

Exemplar V.

La «consignatio librorum» di Perugia (1297 o 1298).

Tra le situazioni relative agli ultimissimi anni del secolo XIII crediamo che meriti un breve cenno un esempio non molto esteso riguardante l'inventariazione a Perugia: si tratta di un documento costituito dal *recto* di una sola carta, di datazione non esattamente dichiarata, ma individuata quale corrispondente agli anni 1297 o 1298, così come si apprende da una apposizione apocrifa e come viene confermato da Giovanni Cecchini[187].

Anche in questo caso si tratta di una *consignatio librorum* compiuta da «Thoma Nicholay de Monte Ulivi», notaro del «miles» e «dominus Macçoldus de Grassis de Brixia», Capitano del Comune e del popolo di Perugia, assegnato *ad officim appolitiarum*, nelle mani del «dominus Bonifatius de Bernardis», futuro Capitano, ai suoi officiali e ai suoi consoli[188].

La struttura descrittiva appare sufficientemente ampia e tecnicamente elaborata, a testimonianza di una consapevolezza metodologica, ma l'esempio

[187] Giovanni Cecchini, Archivio Storico del Comune di Perugia, in «Pubblicazioni degli Archivi di Stato», XXI, Roma 1956. Nella serie Inventari (pp. 74-77), al n. 1, riporta «Inventari di libri contenenti atti giudiziari formati presso la Curia del Capitano del Popolo del Comune di Perugia, consegnati ai Massari del Comune stesso, 1297-1391».

[188] Il primo documento, che risulta essere l'unico duecentesco, si apre con l'*invocatio* e prosegue con la formula *hoc est consignatio librorum facta per me*, secondo uno schema piuttosto diffuso, che si trova applicato in differenti realtà territoriali.

risulta eccessivamente esiguo per un giudizio di merito, poiché in esso si trovano registrati in forma più estesa solamente tre registri aventi un diretto collegamento con la *nota introduttiva*, mentre altri quattro libri sono indicati senza troppa accuratezza, questi ultimi sono provenienti *de libris veteribus domini Ponçini*[189].

Analizzando le tre unità che risultano parte principale del documento, può osservarsi come in tutte le descrizioni si trovino i seguenti elementi stabili:

a) la qualificazione dell'unità archivistica, rappresentata dalla indicazione *unum librum*:

b) la tipologia del supporto, segnalata con *carte bambacine*, nel primo caso, ovvero *carte pecudine*, negli altri due casi;

c) la consistenza di ogni unità archivistica, fornita dall'indicazione di *unius caternis et dimidii* per la prima unità, *ex duobus caternis* per la seconda unità, *ex VII caternis* per la terza unità;

d) l'indicazione del numero delle carte scritte, ovvero non scritte, anche se nel secondo e nel terzo libro questo elemento risulta poi cassato: *de quo libro sunt scripte XXV carte et non plus*, quindi *de quo libro est una carta que non est scripta* ed infine *in quo sunt .V. carte non scripte*;

e) la registrazione del contenuto, con una formula piuttosto ampia; a scopo esemplificativo si riporta l'oggetto relativo al primo *liber*, nel quale *scripti sunt omnes petentes licentiam portandi arma ad defensionem per civitatem et comitatum Perusii, et alia acta extraordinaria*;

f) l'ufficio produttore dell'atto; rimanendo alla indicazione apposta per il primo *liber*, si rileva che gli atti in esso riportati sono stati posti in essere *per dominum Pacinum, iudicem dicti domini Capitanei*;

g) l'epoca di redazione del documento, che risulta esplicitamente solo nel terzo *liber*, con l'apposizione *tempore dicti domini Capitanei*, fornendo una indicazione, pur sempre generica, con una formula più mirata.

Una più essenziale forma descrittiva si rileva nei quattro *libri* registrati nella seconda parte del documento duecentesco, nei quali vi è la tendenza a ridurre ad una sola parola il contenuto, mirando tuttavia a riportare la qualificazione dell'unità archivistica, la natura del supporto e la generica consistenza, *ex tribus caternis*, per i primi due esempi, *ex uno caterno* per il terzo e *ex VIII caterni* per il quarto esempio[190].

[189] *Ibidem*, nella parte terminale del documento si legge: *Item de libris veteribus domini Ponçini. Unum librum inquisitionum carte bambacine ex tribus caternis. Item unum librum appalitiarum armorum de carta pecudis ex tribus caternis. Item unum librum carte bambacine ex uno caterno in quo signati volentes licentiam armorum. Item unum librum appolitiarum solutionum massariorum ex VIII caternis.*

[190] *Ibidem*, «*In primis designa unum librum 'carte Fabriane'*» (posto nell'interlineo) *unius caterni et dimidii, in quo scripti sunt omnes petentes licentia portandi arma ad defensionem per Civitatem et*

La presenza di tutti questi elementi contibuisce a fornire al sia pur brevissimo «inventario» perugino una immagine che può essere indicativa per la comprensione del livello di conoscenza della tecnica archivistica in questa area territoriale negli ultimissimi anni del Duecento; il giudizio rimane purtuttavia condizionato dalla esiguità quantitativa del frammento pervenutoci.

D'altra parte, una analisi degli inventari perugini dei primi anni del trecento non ci soccorre molto, poiché in essi le descrizioni risultano addirittura molto più sintetiche e si presentano tecnicamente meno elaborate, quasi a voler avvalorare l'ipotesi di una maggiore attenzione redazionale negli inventari del tredicesimo secolo in riferimento a quelli del secolo successivo[191].

comitatum Perusii et alia acta extra ordinaria facta per dominum Pacinum iudicem dicti domini Capitanei; de quo libro sunt scripte XXV carte et non plus. // Item consigno unum librum carte pecudine 'ex duobus caternis' (posto nell'interlineo), *in quo scripte sunt omnes promisiones facte per illos qui habent licentiam portandi arma ad defensionem et fideiussores eorum, et licentie eis date per dictum dominum Capitaneum. 'In quo libro est una carta que non est scripta'* (poi cassato con tratto continuo). *// Item consigno unum librum carte pecudine ex VII caternis, in quo scripte sunt omnes solutiones tam denariorum quam grani, tam per massarios Comunis Perusii ('vel super'*, cassato), *quam etiam per superstites bladi sive provisores, tempore dicti domini Capitanei. 'In quo sunt V carte non scripte'* (poi cassato con tratto continuo).

[191] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 341 considera il secolo XIII un momento di «grande eleaborazione legislativa e tecnica», mentre vede il secolo successivo caratterizzato da forme di decadenza. Crediamo che un giudizio così deciso debba essere mitigato, sia facendo riferimento alle situazioni archivistiche non certamente uniformi, per le quali si rilevano realtà che effettivamente vivono fasi di involuzione tecnica, mentre altre mostrano aspetti di sviluppo, sia osservando i fenomeni nella loro globalità, senza analizzare autonomamente gli elementi tecnici, ma inquadrando la problematica nel più ampio contesto sociale e politico.

GLI *EXEMPLARIA BONONIENSIA*

SOMMARIO: Caratteristiche generali degli *exemplaria bononiensia* – I manoscritti dell'*Armarium Comunis* e dell'*Armarium Populi* – I *memorialia* ed i loro significati – Gli inventari archivistici, la loro essenza e le loro qualificazioni – Le funzioni dei notari della *Camara Actorum* – Dal *fragmentum* dell'*Armarium Comunis (post 1255)* al memoriale di «Henrigiptus de Brayna» e le aggiunte – L'organizzazione delle procedure – I versamenti – Gli inventari ed i verbali di versamento o di deposito – L'*exemplar bononiense* I, *post* 1255 – L'*exemplar bononiense II.*, *post* 1285 – L'*exemplar bononiense III.*, *post* 1290 fino al 1303 – L'*exemplar bononiense III.*, caratterizzazioni e note illustrative.

I mezzi di corredo archivistici bolognesi del tredicesimo secolo si contraddistinguono nel panorama generale per la loro articolata e complessa configurazione strutturale, che consente di rilevarne le basilari metodologie di realizzazione e di redazione, di evidenziarne le molteplici situazioni in essi contenute e di puntualizzare le caratteristiche delle diverse soluzioni adottate: si tratta di elementi che attestano il conseguimento di un buon livello gestionale, suffragato dall'elevato grado di qualificazione tecnica della «scuola» che indubbiamente sussisteva alla base[1].

I manoscritti, realizzati a seguito dell'attività degli operatori della *Camara Actorum*, relativi sia all'*Armarium Comunis*, sia all'*Armarium populi*, sono stati compilati nella seconda metà del secolo e si riferiscono prevalentemente agli ultimi quindici anni, sia pure con lievi sconfinamenti ai primi anni del Trecento[2].

[1] Nel panorama generale del secolo decimoterzo, la produzione inventariale bolognese si contraddistingue per la consistenza degli *exemplaria*, in numero di tre e, come osserveremo, per le complesse, elaborate ed articolate caratterizzazioni tecniche e culturali: tale situazione rappresenta un punto di arrivo della evoluzione organizzativa posta in essere nei decenni precedenti. In particolare gli anni ottanta sono considerati un «periodo di transizione tra due fasi ben distinte»: quella della crescita, legata allo Studio, all'espansionismo verso la Romagna, allo sviluppo economico guidato dai ceti popolari e quella «del riflusso», con il dimensionamento di buona parte di questi fattori.; v. G. TAMBA, *Teoria e pratica, cit.*, p. 5.

[2] Le fonti non consentono una datazione dei primi due *exemplaria bononiensia* che sono tradizionalmente attribuiti rispettivamente all'anno *post* 1255, «la sua data dovrebbe essere di poco posteriore al 1255» (CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 263) ed all'anno *post* 1285 (FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 177): il terzo *exemplar*, del quale ci occuperemo partitamente, è classificabile tra il 1290 ed il 1303.

Il fenomeno concernente l'attività di registrazione inventariale in epoca medievale nel territorio bolognese trova un diretto riferimento esplicativo nelle indubbie peculiarità culturali di questa città; non è certamente il caso di ripercorrere in questa sede itinerari ormai notissimi e ampiamente tracciati: è sufficiente ricordare la precoce intensità con la quale si è manifestato e sviluppato lo studio universitario, l'elevato sviluppo del sapere giuridico ed il consolidamento delle attività, delle funzioni e delle strutture notarili, il tutto amalgamato da una consistenza e da una consapevolezza che indubbiamente non trovano riscontri diretti o indiretti presso altre realtà[3].

In via preliminare riteniamo necessario presentare alcuni chiarimenti che attengono sia all'ambito puramente terminologico, sia agli aspetti sostanziali: nel linguaggio tecnico, già iniziando dal XIII secolo per continuare nei secoli successivi, è molto diffusa la parola «memoriale» la quale, per il suo significato *ad memoriam firmandum inserviens*, talora può assumere una immagine maggiormente estesa, talora può corrispondere ad una configurazione più limitata, specialmente quando i *memoriales* vengono configurati e descritti come *in aliis scriniis inservientes epistularum, libellorum, sacrarumque dispositionum*[4].

Nella realtà bolognese del XIII secolo, così come presso altre realtà il termine, usato al genere neutro, trova corrispondenza sia nella accezione più ampia, sia in quella più specifica, in uno spettro di soluzioni piuttosto ampio che consente la coincidenza con situazioni diversificate; quando compare la parola «memoriale» ad essa possono quindi attribuirsi significati tra di loro non corrispondenti, con configurazioni che riassumiamo nella seguente schematizzazione:

a) erano detti memoriali quei libri sui quali erano trascritti tutti quei documenti che venivano ritenuti di rilevante interesse da parte dell'ente produttore al fine di garantire la propria memoria; questa fattispecie, molto diffusa, può considerarsi coincidente più generalmente con quella dei *libri iurium* e con altre entità ad essi assimilabili[5];

b) il nome di memoriali era attribuito a quei libri, compilati da notari del Comune, sui quali si trascrivevano contratti privati aventi un valore superiore

[3] In riferimento alla scuola notarile bolognese si veda tra i noti studi di G. CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», nuova serie, VII, 1955-56, pp. 17-150; G. ORLANDELLI, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato del secolo XIII. Per una edizione della «Ars notarie» di Salatiele*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», nuova serie, II, 1961, pp. 3-54; G. TAMBA, *La società dei notai di Bologna*, MBCA, UCBA, Strumenti CIII, Roma 1988.

[4] AEGIDII FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, Tom. III, Patavii, MDCCCXXX, *ad vocem*; ivi si citano i *libri memoriales, in quibus paucis verbis plura memoriae causa complexa est* ed inoltre si riporta *itemque in aliis scriniis inservientes epistolarum, libellorum sacrarumque dispositionum*.

[5] Per Bologna deve ricordarsi in primo luogo il *Liber Grossus*, il primo e certamente quello di maggior rilievo. Si veda in proposito il recente studio di G. TAMBA, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo liber iurium bolognese*, in «Studi in memoria di Giovanni Cassandro», M.B.C.A., U.C.B.A., Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 18, Roma 1991, vol. III, pp. 1033-1048.

ad una determinata somma[6]; questa categoria trova in Bologna una precisa corrispondenza in una struttura istituzionale che ebbe il suo momento iniziale verso la metà del tredicesimo secolo in parallelismo con la menzionata presenza dei *notarii ad acta* e si protrasse per circa un secolo e mezzo, andando poi in disuso, sino ad essere abolita nel 1452[7];

c) il termine *memorialia* trova una diretta corrispondenza con i libri contenenti la descrizione di singoli beni mobili, compilati da un personale addetto a servizi riguardanti le diverse materie, ma qualificato professionalmente per tali adempimenti[8]; questa fattispecie, che nella realtà bolognese viene più frequentemente individuata con il termine *inventarium*, compare nel contesto del documento dell'*Armarium Comunis* con una certa intensità e con un significato proprio, così come è stato specificato nel corso del capitolo precedente;

d) il memoriale trova infine riscontro nel libro nel quale sono state registrate le descrizioni di «poste» o di unità archivistiche semplici o complesse, realizzato a seguito di particolari procedure istituzionali e burocratiche, appositamente regolamentate; questi *memorialia* consistono in veri e propri mezzi di corredo e sono da ritenersi direttamente coincidenti con la categoria degli «inventari archivistici»; l'esempio tipico è rappresentato dai manoscritti dei quale ci occupiamo nel presente studio[9].

Circa l'esatto significato di questi ultimi memoriali non vi è nella storiografia archivistica una univocità di interpretazioni: Gina Fasoli, riferendosi alla realtà bolognese, affermò che «negli statuti non si ordina di fare inventari, ma i notai usano farne, e ce ne sono rimasti dell'una e dell'altra sezione d'archivio»[10], mentre Cencetti, non allineandosi completamente con tale posizione, riferendosi alla Rubrica «De sacramento et officio notariorum officialium Comunis», contenuta nello Statuto del 1288, sostenne che tra gli obblighi dal *notarius ad acta* vi fosse anche quello di «ricevere i versamenti dei vari uffici del Comune obbligati ad effettuarli, elencando le scritture, così entrate in

[6] G. TAMBA, *»Libri», «libri contractuum», «memorialia» nella prima documentazione finanziaria del comune bolognese*, estr. da «Studi di storia medievale e diplomatica», n. 11, Cappelli Editore, pp. 79-110; G. CENCETTI, *I precedenti storici dell'archivio notarile a Bologna*, in «Notizie degli Archivi di Stato», III, 1943, pp. 117-124, poi in «Scritti Archivistici», Roma 1970, p. 301: «la registrazione era requisito indispensabile per la fede probatoria in giudizio».

[7] Quali contributi specifici sono da menzionarsi FRANCHINI, *L'istituto dei 'Memoriali' in Bologna nel secolo XIII*, in «L'Archiginnasio», a. IX, 1914, p. 95 e segg. e CESARINI SFORZA, *Sull'ufficio bolognese dei 'Memoriali'*, «Ibidem», pp. 379 e segg.; G. TAMBA, *I memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in R.A.S, a. XLVII/2-3, Roma, maggio-dicembre 1987, pp. 235-290; v. anche CENCETTI, *I precedenti, cit.*, p. 301;

[8] La tematica concernente questa tipologia di inventario è già stata affrontata al cap. precedente e trova riscontro nell'*exemplar bon.III* alle cc.XXIIIv., lett. AB; XXVr., lett. C, D, E, F, G, H; XXVv., lett. I, K; XXVIIIv., lett. B; XXXr., lett. G; XLVIr., lett. CCC, GGG; XLVIIIr., lett. A; XLVIIIIv., lett. AA; Lv., lett. C; LIIIIr., lett. BB; LXIIIr., lett. G; LXIIIIr., lett. B; LXVr., lett. RRR; LXIv., lett. TT; LXVIIIv., lett. R; 82, lett. D; 87r., lett. QQQ; *passim*.

[9] È lo stesso «Henrigiptus» che definisce l'inventario da lui redatto «in presenti memoriali sive libro novo», lasciando intendere che doveva essercene uno precedente.: v. *exemplar bon.III*, c.XLVv.

[10] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 177.

archivio, in memoriali aliarum scripturarum designatarum» ed individuò con tale procedura l'obbligo alla stesura degli inventari già nella seconda metà del tredicesimo secolo[11].

La discordanza potrebbe risultare solo apparente, poiché la Fasoli parrebbe orientarsi verso una linea ortodossa tendente a dare al termine inventario il significato di strumento redatto non tanto per adempiere ad un obbligo formale di verbalizzazione al momento del versamento del materiale, quanto nell'intendimento di fissare in un preciso contesto descrittivo una effettiva consistenza archivistica. La documentazione bolognese, anche quella posta in essere da «Henrigiptus», si riconduce comunque, sia pure nella fase immediatamente successiva, al momento del versamento, come può comprendersi dalla presenza delle notazioni marginali e come meglio in seguito sarà precisato.

Osservando più analiticamente la norma ricordata da Cencetti, si avverte come nella prima parte del testo ci si riferisse palesemente all'obbligo ricadente sul *notarius ad acta* di ricevere attraverso *publica instrumenta* i libri, gli atti e le scritture prodotte dagli uffici del Comune, registrandoli numericamente e secondo la consistenza cartacea ed impegnandosi a custodire tale materiale con diligenza ed a consegnarlo in ottimo stato al successore[12]; con tale operazione il notaio, svolgendo un'attività tipicamente archivistica, si impegnava a stendere dei verbali di consegna del materiale in conseguenza della fase di versamento, effettuando la descrizione delle singole unità archivistiche in registri aventi tali specifiche finalizzazioni.

La seconda parte del documento, nella quale si affermava *et scripturas de novo michi datas recipere et in memoriali aliarum scripturarum michi designatarum describere et cuilibet volenti et petenti gratis hostendere*, parrebbe mostrare una differente e personalizzata caratterizzazione, poiché il notaro risulterebbe obbligato a ricevere le ulteriori scritture prodotte e sarebbe tenuto a descriverle nel memoriale destinato alle «altre» scritture, con l'impegno di concedere la consultazione gratuitamente a coloro che avessero un interesse in tal senso.

Riconosciuta la validità di tale disposizione, l'obbligo alla stesura di inventari, sia pure considerati quali elementi essenziali nei periodici «verbali di versamento», potrebbe considerarsi sancito dallo Statuto del 1288, nel quale si richiedeva l'impegno alla *receptio per instrumenta publica*, piuttosto che alla *descriptio in memoriali aliarum scripturarum*, avanzata dal Cencetti.

[11] CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 264, v. inoltre ivi il doc. IV a p. 282.

[12] *Doc. IV, cit., ibidem*, p. 282: *et circa ipsos libros et acta et scripturas habere omnem diligentiam et ea custodire et salvare et successori meo consignare et scripturas de novo michi datas recipere et in memoriali aliarum scripturarum michi designatarum describere et cuilibet volenti et petenti gratis hostendere et in eis nullam fraudem committere et omnia et singula statuta et ordinata ad meum officium observare.*

Nella prima proposizione si individuerebbe l'obbligo di ricevere il materiale archivistico e di stendere di esso appositi «verbali» i quali, per la loro caratteristica di strumento di memorizzazione di tali operazioni, avevano il pieno diritto di rientrare nell'ampia categoria dei *memorialia*; nella seconda posizione potrebbero ritrovarsi le intenzioni specifiche appartenenti più immediatamente alla gestione dell'«ufficio dei memoriali» che, come si è affermato, aveva il compito principale di registrare le scritture private, fornendo ad esse quel riconoscimento giuridico che altrimenti non avrebbero potuto avere e realizzando in tal modo una funzione prevalentemente collegata con l'attività notarile, suscitando su di essi un interesse più diplomatistico che di stretto rigore archivistico.

In effetti, in accordo con Giorgio Cencetti, siamo portati a ritenere che in Bologna, durante il XIII secolo, i notari della *Camara Actorum* fossero tenuti alla stesura di «inventari archivistici», quali momenti essenziali di quei documenti che possono essere qualificati «verbali di versamento» e non deve destare meraviglia, come parrebbe fare la Fasoli, il fatto che «i notai usano farne e ce ne sono rimasti dell'una e dell'altra sezione d'archivio», poiché si tratta dei risultati di attività che, a nostro avviso, possono essere considerate statutariamente implicitamente definite[13].

Deve aggiungersi pur tuttavia che per alcuni di questi prodotti, quali probabilmente l'*exemplar bon. I*, più verosimilmente l'*exemplar bon. II* e in particolare la prima parte, redatta da «Henrigiptus», dell'*exemplar bon. III*, non si individua una origine avente diretto collegamento con il «verbale di versamento»; si può conseguentemente attribuire ad essi una natura costitutiva propria ed autonoma, riconoscendo loro una redazione dettata dal mero ed unico intendimento della compilazione di un «inventario archivistico» che solo in un secondo momento diviene strumentale e di utilità per le successive operazioni durante le quali avvengono i passaggi di incarichi[14].

Indipendentemente da tali posizioni procedurali, osservando la struttura delle registrazioni non si rilevano differenziazioni evidenti tra le due fasi di operatività, così che le diversità non paiono interferire in modo sostanziale sulla qualificazione delle caratteristiche tecniche necessarie per la definizione del mezzo di corredo, poiché quest'ultimo, a nostro avviso, dovrebbe dipendere non tanto dalla natura giuridica dell'atto formativo, quanto dalla sua effettiva struttura generale, così come già si è precisato.

[13] «Non parrebbe dunque esatta l'opinione da taluno seguita che l'inventariazione fosse lodevole consuetudine ma non obbligo preciso dei notai archivisti» (CENCETTI, *La Camera, cit.*, p. 264).

[14] Il riferimento può essere effettuato per l'*exemplar bon. II* e per l'*exemplar bon. III* fino alla c.XLVv., mentre dovrebbe escludersi per la seconda parte di questo secondo documento. In considerazione della esiguità della consistenza, non riteniamo di poter esprimere un giudizio circa l'*exemplar bon. I*.

Per una migliore comprensione del problema è opportuno procedere ad una analisi dei mezzi bolognesi prodotti nel corso del tredicesimo secolo, proponendo dapprima schematicamente la loro posizione in rapporto alla appartenenza alla configurazione del «verbale di consegna» ed esaminandoli successivamente per rilevare le loro peculiarità. Si tratta dei seguenti tre *exemplaria*:

x) il *fragmentum* dell'*Armarium Comunis (post 1255)*, che parrebbe non risultare direttamente collegato con un «verbale di versamento», ma la limitata e parziale struttura tecnica inventariale, per la mancanza di necessari dati introduttivi, può fornire in proposito solamente scarsi elementi indicativi e indiziari;

y) una situazione non assimilabile all'esempio precedente si rileva per il documento contenente la descrizione del materiale archivistico dell'*Armarium Populi (post 1285)*, nel quale di contro si individua una struttura tipica dell'inventario; si tratta di un *fragmentum*, mutilo e parzialmente acefalo, che si mostra dotato di ben più ampie dimensioni in rapporto al precedente, nel quale le carenze della sezione introduttiva (*intitulatio*), quasi totalmente assente a causa dell'avvenuta distruzione del relativo supporto membranaceo e la assoluta inesistenza delle registrazioni terminali (ivi compresa la *subscriptio*) non consentono di definirne con esattezza la completa struttura, le premesse istitutive, le caratteristiche e le motivazioni della fase formativa; l'*intitulatio*, seppure estremamente frammentaria, consente di attribuire a questo esemplare una specifica qualificazione quale mezzo di corredo archivistico;

z) [1] anche il memoriale di «Henrigiptus de Brayna» è redatto con caratteristiche che si ricollegano con forme procedurali inventariali; pur essendo acefalo, elemento che potrebbe non consentire una precisa valutazione critica, esso si pone sopra un piano di indiscutibile qualificazione in particolare per la presenza della *subscriptio*, dalla quale si ha la certezza che con tale documento si è voluto fissare l'immagine della consistenza archivistica in un preciso momento (1290). Pur apparendo evidente la natura eminentemente inventariale di questo memoriale, non esitiamo ad avanzare alcuni dubbi, che in seguito preciseremo, per rilevare come esso dimostri di essere costruito, almeno in riferimento alla sua seconda parte, attraverso la trascrizione di descrizioni evidentemente predisposte in occasione di precedenti «verbali di versamento»;

z) [2] le registrazioni che seguono la stesura del memoriale di «Henrigiptus» sono indubbiamente il risultato di molteplici e consecutive operazioni di consegna ma, nonostante tale situazione che attiene alle problematiche formative, esse si presentano dotate di una struttura tecnico-descrittiva addirittura molto più elaborata e complessa di quanto non sia possibile verificare nel documento poco sopra ricordato e indicato come *z) [1]*, così da farle classificare, proprio per le più evolute e più incisive qualificazioni tecniche, decisamente nella categoria delle configurazioni inventariali.

Per una più chiara immagine del problema si ritiene opportuno introdurre alcuni elementi di chiarificazione circa il concetto di inventario, al fine di individuare in senso lato, le correlazioni nei riguardi di altri mezzi di corredo.

Nella recente letteratura archivistica il termine inventario ha un significato ben definito, riconoscendosi in esso la sussistenza di specifiche caratterizzazioni sia nella fase di formazione, sia negli aspetti tecnici di realizzazione; in riferimento al primo di tali momenti, deve dirsi che l'accertamento della natura delle motivazioni di produzione dello stesso costituisce solitamente un momento determinante ed assume nella prassi operativa un valore non raramente decisorio.

Quando nelle fasi di versamento, di deposito o di donazione del materiale archivistico si realizzano mezzi di corredo, per essi si parla solitamente di «elenchi», poiché coincidono con semplici liste, sommarie o analitiche, che hanno il solo scopo di fissare quasi statisticamente la consistenza della documentazione, in vista di un futuro intervento inventariale; questa linea gestionale tuttavia non pare possa essere fatta corrispondere in modo palmare con la situazione rilevabile nel secolo decimoterzo, durante il quale la particolare impostazione politica e istituzionale induceva alla realizzazione di specifiche forme di conduzione archivistica.

Il regime potestarile fondava la propria struttura sopra alcuni principi basilari che comprendevano la rapida alternanza nella carica del *maius regimen*, con un succedersi semestrale, il rinnovamento totale nei medesimi tempi degli operatori assegnati alle funzioni familiari, la conseguente necessità di collegamento tra presente e passato per la conservazione di quella memoria che rappresentava la base di tutto il complesso gestionale.

Al momento del trapasso dei poteri, il subentrante non era tenuto né intendeva accollarsi gli eventuali pesi residui della precedente gestione e mirava a liberarsene, pur tendendo a conservare con essi una inevitabilmente stretta forma di colleganza, in vista della risoluzione di eventuali problemi che potevano presentarsi: tra questi «pesi» vi era indubbiamente l'archivio ed i Potestà, costretti anche dai limiti delle spesso limitate disponibilità delle strutture comunali, se ne liberavano; seguendo una procedura che si realizzava anche presso altre realtà territoriali, nella realtà bolognese gli archivi prodotti da pubbliche autorità venivano depositati presso la *Camara Actorum*.

I trasferimenti ovvero, con termine tecnico attuale, i versamenti, erano sollecitati da necessità dettate da una molteplicità di motivi, sia organizzativi

generali, sia istituzionali, politici e amministrativi, sia contingenti, quali le carenze di spazio: il materiale archivistico doveva essere conservato poiché costituiva in ogni caso la memoria dell'ente e rappresentava, in particolare nel periodo durante il quale manteneva prerogative di validità nell'ambito pratico, amministrativo e giuridico, il continuo punto di riferimento utile per la risoluzione di molteplici problemi gestionali.

È anche per questi motivi che, a nostro avviso, i menzionati «verbali di deposito» assumono un aspetto che si differenzia totalmente dai moderni «elenchi» di consistenza e che li avvicina concettualmente, strutturalmente e sostanzialmente alla figura dell'inventario, al punto da proporne una decisa assimilazione: è sufficiente osservare l'impostazione generale dell'*exemplar bon.III* per comprenderne la reale complessa essenza, sia in riferimento alla configurazione organizzativa, sia in relazione alle altre caratteristiche, alle quali si è accennato.

Un inventario, in linea generale, ma con particolare riferimento al periodo medievale, dovrebbe quindi essere classificato e considerato tale non tanto per le motivazioni formative, quanto per la sua effettiva struttura, per la sua qualificazione tecnica, giuridica e culturale e per le caratteristiche di organizzazione e di aggregazione degli elementi costitutivi, adottandosi in tal modo inoltre un metodo oggettivo di interpretazione che dovrebbe essere assunto nella consapevolezza della necessità di adottare un metro valutativo rapportato anche alle differenti epoche storiche nelle quali la produzione ha avuto luogo[15].

È a seguito di tale ottica scientifica che intendiamo muoverci osservando gli *exemplaria bononiensia*, così come precedentemente si è operato in riferimento agli altri, secondo una prospettiva che tenga conto sia della particolare situazione archivistica medievale, sia degli elementi tecnici introduttivi e descrittivi: per l'*exemplar bon.I* e per l'*exemplar bon.II* forniremo alcune caratterizzazioni utili per conseguire una generale forma di individuazione di base, mentre per l'*exemplar bon.III*, indubbiamente il più significativo, offriremo una prima semplice schematizzazione, riservando successivamente per esso una specifica, ampia e particolarissima disamina.

[15] Per quanto attiene alla tematica inventariale si rinvia ad A. BRENNEKE, *Archivistica*, Trad. di R. Perrella, A. Giuffrè, Milano 1969, p. 30 e segg. sui «Mezzi sussidiari per l'archivio e la registratura», al fondamentale lavoro di MULLER, FEITH e FRUIN, *Ordinamento e Inventario degli archivi,* Torino, 1908, al più recente studio di chi scrive su *I mezzi archivistici e i problemi dell'accesso*, in «Archivi per la Storia», A.N.A.I. a. III, n. 3, lug.-dic. 1990, pp. 217-246.

EXEMPLAR BONONIENSE I.

Il «memoriale» dell'Armarium Comunis (post annum 1255).

In Bologna, già prima della disposizione statutaria del 1288, era vigente la consuetudine, più o meno codificata, di effettuare la stesura di memoriali archivistici, seguendo quelle procedure alle quali si è sopra accennato. Il primo *exemplar* sino ad oggi noto, contenuto in un *fragmentum* datato *post* 1255, si riferisce all'*Armarium Comunis*[16].

Il documento comprende la registrazione del materiale archivistico contenuto in quattro casse, dalla decima alla tredicesima, mentre mancano le indicazioni relative alle prime nove casse ed a quelle eventuali successive: parte del materiale che compare in questa prima stesura si trova nuovamente descritto nel memoriale del 1290, sia pure con una diversa collocazione, determinata evidentemente da riordinamenti e da trasferimenti nel contempo realizzati[17].

L'edizione di questo esemplare, curata da Giorgio Cencetti, fu posta in appendice ad uno studio più volte citato e indubbiamente fondamentale per la conoscenza dei problemi archivistici dell'età comunale; la trascrizione del documento non risulta archivisticamente completa poiché in essa non sono state riportate le indicazioni concernenti la segnatura delle «poste», così come sono state omesse le altre annotazioni marginali, tutti elementi che attengono significativamente alla gestione strettamente tecnica.

In considerazione di tale caratteristica, in attesa di proporre una riedizione aggiornata con l'introduzione anche degli elementi che consentono di rilevare gli aspetti tecnici archivistici, ci si riferirà al testo del Cencetti, pur annotando nell'apparato critico, con indicazioni specifiche, gli eventuali rilievi tratti direttamente dal manoscritto.

Prima di analizzare alcuni aspetti tecnici del breve documento, proponiamo alcuni accostamenti comparativi con l'*exemplar bon.III.*, al fine di verificare l'esistenza di collegamenti nelle modalità tecniche descrittive: alcune unità archivistiche presenti nell'*exemplar bon.I.* si ritrovano nell'*exemplar bon.III.* con caratteristiche descrittive simili.

Troviamo *item unum quaternum securitatum tempore domini Guidonis,*

[16] L'edizione di G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, doc. I, pp. 279-280 risulta volutamente carente in riferimento ad alcuni aspetti descrittivi; lo stesso A. nella nota 1 precisa che «nell'originale, ogni posta è seguita dalla sua segnatura archivistica; quando rappresentata da lettere dell'alfabeto raddoppiate, triplicate, quadruplicate, quando da segni arbitrari. Poiché questi ultimi non si prestano ad agevole riproduzione tipografica le ho tralasciate tutte», così come ha omesso alcune indicazioni cronologiche assegnate alle «poste».

[17] G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 279; in *exemplar bon.I.*: le indicazioni riguardanti la collocazione (es.: *in decima cassa*) si trovano sulla spaziatura marginale destra.

signatum ÇCCC[18], quindi *item XIII libros scripturarum factarum tempore domini Bonifatii de Haro, signatum* + + +, con la diversa indicazione nel testo di «Henrigiptus» della dicitura di *tredecim libri* e del nome individuato con *Bonifatii de Canis*[19], così come nel successivo *item unum vollupum de diversis scripturis tempore dicti potestatis, signatum* + + + +, nel memoriale di «Henrigiptus» si legge il nome del Potestà *domini Bonifatii de Canis* e il riconoscimento dell'unità archivistica nel caso nominativo, anziché all'accusativo[20].

Vi sono altre situazioni di assimilazioni certe, alle quali dedicheremo attenzione specifica in altra sede, così come possono essere verificate situazioni incerte quali quella rappresentata da *sachum unum in quo sunt diverse scripture tempore domini Filipi de Ugonibus ad cordam, cuius sunt VI claves de casis ballottarum que sunt in caminata palatii de medio, signatum per*, che Cencetti classifica cronologicamente appartenente all'anno 1249, mentre nella stesura del 1290 un pezzo simile, indicato come *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Phylippi de Ugonibus, signatum per D*, viene posto all'anno 1245 dalla Fasoli[21].

Abbandonando tale indagine comparativa ed analizzando più direttamente l'*exemplar bon.I.*, si rileva come nelle segnature vi sia una prevalenza di segni-disegni, mentre l'apposizione di lettere alfabetiche appare alquanto limitata numericamente: inizialmente si hanno quattro poste individuate con cifre che presuppongono, come nelle ulteriori apposizione di lettere alfabetiche, la presenza antecedente di altre unità (vi sono rispettivamente ÇÇÇ, ÇÇÇÇ, ÇÇÇÇÇ, ÇÇÇÇÇÇ), mentre nelle note successive si prosegue con segni convenzionali, per trovare in alternanza una G, quindi CC, quindi ancora MMM, poi QQQQ ed infine QQQ. Per tutti gli altri casi le poste sono caratterizzate da *signa* ai quali non è possibile attribuire quelle qualificazioni di «serie» che di contro talora possono contraddistinguere le indicazioni con lettere alfabetiche.

La limitatissima e dubbia presenza di sigle marginali di verifica, frequentissime al contrario nei successivi *exemplaria bononiensia*, potrebbe voler significare che la prassi della *consignatio* all'epoca della stesura del documento non fosse ancora operativa: d'altra parte se, accettando la proposta del Cencetti, attribuiamo questo esempio agli anni cinquanta, non vi sono difficoltà nel sostenere, come in precedenza si è affermato, che in quel momento la *Camara Actorum* non aveva ancora una propria struttura istituzionalmente rilevabile,

[18] G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 279; v. anche *exemplar bon. I.*
[19] G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 279; v. anche *exemplar bon.I.*
[20] G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 279; v. anche *exemplar bon.I.*
[21] G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, p. 280; v. anche *exemplar bon.I.*

mentre la operatività aveva luogo attraverso l'intervento di quei notari *ad acta* che proprio in quegli anni consolidavano le loro funzioni e ampliavano le loro sfere di competenza.

L'unico segno che potrebbe essere considerato «di verifica» potrebbe essere rappresentato da una lettera «f» che compare sul margine destro in corrispondenza di quasi tutte le «poste».

Tra le note marginali, alle quali già si è accennato, assumono rilievo le indicazioni concernenti la collocazione del materiale: così troviamo *in decima cassa*, poi *in undecima cassa*, poi *in duodecima cassa*, poi *in tertiadecima cassa*[22].

EXEMPLAR BONONIENSE II.

Il memoriale dell'«Armarium populi» (post annum 1285).

Conservato tra gli *Inventari della Camera degli Atti*, si trova un *fragmentum* membranaceo, composto da 8 carte, compilato dopo l'anno 1285 ed avente ad oggetto la registrazione di materiale archivistico di datazione non antecedente al 1274[23]; il manoscritto, contenente la descrizione di unità archivistiche relative all'*Armarium populi*, risulta sensibilmente deteriorato, con ampie abrasioni nella parte alta che hanno interessato con maggiore rilevanza le prime carte, sino a ridursi di intensità nelle ultime.

Il manoscritto, recentemente restaurato, si presenta parzialmente acefalo e mutilo, con conseguenti lacune strutturali e, pur offrendo un panorama di indagine indubbiamente di più limitata consistenza in rapporto al memoriale dell'*Armarium Comunis*, del quale in seguito tratteremo più approfonditamente, consente una analisi sufficientemente ampia anche per gli aspetti comparativi[24].

Uno dei principali interrogativi riguarda la data di compilazione, in relazione alla quale possono solo avanzarsi alcune ipotesi, poiché non esistono quegli elementi certi che si ritroveranno, sia pur episodicamente, nel memoriale di «Henrigiptus» e nelle aggiunte conseguenti[25].

I primi documenti registrati si riferiscono ad un materiale archivistico che è

[22] Exemplar bon. I., cit., recto; v. anche G. CENCETTI, *La Camera Actorum, cit.*, pp. 279-280.
[23] Il testo è riportato in G. FASOLI, *Due inventari, cit.*, pp. 265-277. L'originale è collocato in A.S.B., *Inventari della Camera degli Atti*, n. 1, membr. di mm. 300x265, cc. 1-8.
[24] Di questo *exemplar* offriremo tuttavia una schematica illustrazione relativa alle caratteristiche tecniche di registrazione, proponendo una analisi degli elementi di maggiore rilievo archivistico.
[25] L'exemplar bon.III., con la conclusione della prima parte e l'inizio della seconda parte, ha una datazione certa *curentibus annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tertia* (c.XLVv.) e parimenti può dirsi per la data estrema *sub annis Domini millesimo trecentesimo secundo, [indictione quin]tadecima* (c.96v.); altre indicazioni cronologiche sono presenti nel mss., *passim*.

stato prodotto tra il 1274 *tempore domini Thomaxii de Unçola*[26] ed il 1285, *tempore domini Bonacurxii de Donatis*[27] e risulta compreso in un arco temporale di circa dodici anni; la redazione è quindi sicuramente assegnabile ad una data *post* 1285, ma non è più esattamente definibile per essere andate parzialmente perdute le carte iniziali e per essere carente della consistenza terminale[28].

La struttura del *fragmentum* ricorda nelle linee generali di costruzione e di conduzione quelle della prima parte del *fragmentum bon. III*, coincidente con il memoriale di «Henrigiptus», rilevandosi una impostazione di registrazione che richiama direttamente la struttura inventariale ed esclude quella immediatamente dipendente da un atto di consegna: tra gli elementi formativi assimilabili possiamo evidenziare l'organizzazione del materiale, che risulta riferito ai singoli periodi di gestione politica e amministrativa che, nella fattispecie, ovviamente attengono ai Capitani del Popolo e non ai Potestà[29], alla collocazione secondo il criterio delle «poste», per le quali si rileva inoltre la determinazione quantitativa statistica posta in calce alla carta[30], al condizionamento del materiale in apposite casse, con una descrizione che per la consistenza iniziale dovrebbe riguardare la seconda cassa e che indica con una certa precisione la documentazione conservata nella terza, nella quarta e nella quinta cassa[31].

Una differenziazione può individuarsi nelle modalità di collocazione del materiale, come si nota nell'indicazione di particolari condizionamenti all'interno delle casse: nella prima segnalazione, troviamo *in III cassa, secunde pirre*[32], poi si ha *in quarta cassa, prima pirra*[33], quindi *in quarta cassa, secunde pirre*[34], per notare ancora *in quinta cassa, prime pirre*[35] ed infine *in quinta cassa, secunde pirre*[36].

[26] La registrazione di questo inventario non è avvenuta contestualmente alla fase di deposito, poiché si trovano prima atti redatti nel 1281 *tempore domini Aimerici de Axandris* (p. 265) e successivamente atti datati 1274 (FASOLI, *Due inventari*, cit., p. 269).

[27] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 276; il «dominus Bonacurxius de Donatis» era Capitano del Popolo in Bologna *in MCCLXXX quinto, indictione XIII*. Questa serie di diciassette pezzi conclude il *fragmentum*.

[28] Inizialmente, in un testo molto corrotto, possono individuarsi alcune parole facenti parte di una introduzione purtroppo attualmente illeggibile: *In... condicionis... ei matriculi... ac etiam omnis et... et Camera ipsa... continentur hodie... Jhesu Christi M.*. (*Ibidem*, p. 265).

[29] La *datatio non espressa* si riferisce quindi ai Capitani del Popolo, i nomi dei quali sono presenti anche nel corso dell'inventario. Vedi il «dominus Tomaxius de Unçola, Capitaneus populi Bononie» (*ibidem*, p. 268, lett. D), «tempore domini Capitanei Aymerici» (*ibidem*, p. 271, lett. G), «tempore viri egregii domini Comitis Thadey Capitanei» (*ibidem*, p. 275, lett. D), *passim*.

[30] Si trova in calce ad ogni carta la scritta *Summa dictorum librorum est et caput viginti quinque*, (*ibidem*, p. 266), più oltre *Summa dictorum librorum est et caput viginti unum*, (*ibidem*, p. 268) e così via, con una dicitura nella quale varia solamente il numero del totale.

[31] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, rispettivamente alle pp. 271, 272, 273, 275, 276.

[32] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271.

[33] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 272.

[34] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273.

[35] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 275.

[36] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276.

In questo esemplare figura il termine *pirra* che, nelle pur estese registrazioni effettuate negli anni a seguire, sarà poi completamente ignorato. Gina Fasoli propose per questo termine la traduzione italiana con la parola «mazzi»[37], ma crediamo che tale soluzione non coincida esattamente con la reale situazione: è certo infatti che la *pirra* fosse contenuta nella cassa ed è noto che questo elemento di conservazione, da un determinato momento in avanti, per una più ordinata conservazione e per una più immediata individuazione del materiale, veniva suddiviso internamente in più settori, nei quali si collocava il materiale, solitamente per sovrapposizione, secondo criteri corrispondenti a caratteristiche di omogeneità, con particolare riferimento alla realtà produttiva; la parola *pirra* parrebbe riferirsi più a questi «settori» che non al condizionamento della documentazione ivi contenuta.

Il materiale posto nelle *pirre* aveva una consistenza decisamente variabile, con situazioni minimali per le quali non avrebbe dovuto ravvisarsi la necessità di apposizione di legature esterne e con altri esempi per i quali una eventuale forma di ulteriore adattamento sarebbe stata più che altro di impaccio; si noti infatti che nella seconda *pirra* della terza cassa si trovano tredici unità archivistiche, per un totale di 616 carte[38], mentre la seconda *pirra* della quarta cassa, contiene ben ventitre unità per complessive 1450 carte[39], un materiale rappresentato da unità originariamente legate per il quale non si ravviserebbe la necessità di ulteriori forme di condizionamento[40].

Si tenga inoltre presente che la cassa, che originariamente si apriva dalla parte superiore, fu posta successivamente in posizione verticale e si trasformò, come è noto, in *armarium*; le *pirre*, magari aumentate di numero e dimensionate nello spazio, potrebbero quindi coincidere con quelle «caselle» nelle quali le «poste» in seguito trovarono idonea collocazione[41]. È opportuno precisare inoltre che la tecnica descrittiva archivistica medievale prevedeva il «mazzo» e che tale realtà coincideva solitamente con una singola «posta» e non con un complesso di «poste», come Gina Fasoli intenderebbe prospettare[42].

[37] FASOLI, *Due inventari, cit.*, p. 177, afferma che «i libri riuniti in *pirre* — che io tradurrei: mazzi — erano depositati in casse; ogni pirra è composta dei libri di un solo capitano, contrassegnati con le lettere dell'alfabeto».

[38] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 271-272, si tratta di unità archivistiche tutte costituite da *libri*.

[39] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 273-275, contiene ventuno *libri* e due unità archivistiche rappresentate rispettivamente da quattro (lett. G) e da cinque (*sine signo*) carte.

[40] È da precisarsi che la necessità di realizzare «mazzi» era avvisata prevalentemente in relazione alla carte sciolte ma parrebbe che fosse applicata anche ai quaderni, secondo quanto afferma Casanova, ove sostiene che «quando negli archivi cominciano a prevalere i quaderni e questi si ammucchiano in fasci, in attesa di rilegatura, la cassa diventa incomoda (*Archivistica, cit.* p. 332).

[41] CASANOVA, *Archivistica, cit.*, p. 332, «occorre ripartire lo spazio della cassa in scompartimenti, in camerule, in cassette o caselle» e in tempi successivi «rovesciando o meglio rizzando la cassa, così ripartita, si ha, nel medio evo, come nei tempi più remoti, l'armadio sino a noi pervenuto.

[42] Tale situazione, frequente, come sarà notato, nell'*exemplar bon.III.*, è rilevabile anche nell'*exemplar bon.II* del quale si tratta, come può osservarsi alla «posta» segnata P (FASOLI, *ed. cit.*, p. 277).

Un ulteriore elemento a conferma della assimilazione della *pirra* alla *casella* è rappresentato dalla stessa forma descrittiva, la quale, così come è proposta, vede la cassa quale primo elemento strutturale di contenimento del materiale e la *pirra* una realtà fisica accessoria ad essa attinente, con funzione probabilmente suddivisoria[43].

Il termine *pirra* non compare nel manoscritto di «Henrigiptus» e tale elemento potrebbe offrire qualche suggerimento per la risoluzione del problema attinente alla data di redazione dell'*exemplar bon. II.* risultata incerta: le forme delle registrazioni, nel complesso non molto estese, d'altra parte sarebbero assimilabili più a quelle del memoriale di «Henrigiptus» che a quelle delle aggiunte, una ipotesi che potrebbe indurre ad una collocazione cronologica compresa tra gli anni 1285-1290 ma forse, per il sopra accennato riferimento alle *pirre*, collegata più con gli anni iniziali che a quelli terminali[44].

La assoluta assenza del formulario relativo alla *consignatio* parrebbe proporre inoltre un parallelismo con la prima parte del memoriale di «Henrigiptus», al quale compete la configurazione di vero e proprio inventario ed anche in riferimento agli aspetti formativi potrebbe suggerirsi per le registrazioni dell'*Armarium populi* una soluzione che le renderebbe ancora più vicine alla tipologia inventariale.

Nel contempo, deve tuttavia ribadirsi che non può essere individuato nella sola mancanza della formula della *consignatio* l'elemento che fornisce al documento la qualificazione di vero e proprio «inventario», poiché riteniamo che tale caratteristica possa essere assegnata anche alla seconda parte del memoriale di «Henrigiptus», pur riconoscendo a tale «mezzo di corredo» una origine derivata dalla forma gestionale dell'atto di deposito.

La natura frammentaria del manoscritto dell'*Armarium populi* non consente maggiori approfondimenti in relazione a questi e ad altri più particolari aspetti ed è per tale motivo che la nostra attenzione è stata rivolta con questo studio al più volte ricordato memoriale di «Henrigiptus» ed alle successive aggiunte, poiché attraverso tale complesso sarà possibile entrare più approfonditamente e più diffusamente negli ambiti operativi, culturali e tecnici della gestione archivistica del tredicesimo secolo.

[43] Un altro elemento di rilievo potrebbe essere individuato nel numero «costante» delle *pirre* presenti in ogni cassa; pur nella brevità del *fragmentum* è consentito osservare come ogni cassa, evidentemente di delimitate proporzioni, avesse due *pirre*, coincidenti forse più verosimilmente con due scompartimenti, che con due «mazzi»; v. *Exemplar. bon.II, ed. cit.*, pp. 271, 272, 273, 275, 276.

[44] Non pare sostenibile l'idea di una redazione inventariale differita e lontana dalla data del 1285, poiché non avrebbe alcuna logica motivazione in riferimento alle necessità proprie di questa fase comunale, nella quale si guardava con immediatezza ai problemi gestionali contingenti, nonostante vi fosse la coscienza «dell'utilità dell'archivio», «latente spesso, manifesta invece ogni qualvolta qualche profondo rivolgimento politico o culturale imponga la necessità di riforma dell'organamento dello Stato» (CASANOVA, *Archivistica, cit.*, pp. 320-321).

L'inventario dell'*Armarium populi*, sebbene si mostri con tali limiti, si distingue quindi per la sua abbastanza precoce, sebbene non esattamente definita, collocazione cronologica[45], per la sua struttura organizzativa, per la sua qualificazione archivistica e merita una pur rapida e sintetica analisi ai fini di una illustrazione e di una classificazione dei suoi elementi archivistici fondamentali. L'analisi delle caratteristiche tecniche sarà effettuata sulla base della più volte menzionata pubblicazione curata da Gina Fasoli, pur riservandoci in seguito di effettuare una revisione della stessa e, eventualmente, una nuova ed aggiornata edizione. In questa sede ci limitiamo a proporre alcuni rilievi al fine di fornire, sia pur schematicamente, i dati essenziali di individuazione tecnica. Si avverte che, in considerazione di quanto sopra, il manoscritto originale è stato consultato solamente per alcune verifiche e che tale operazione risulta dall'apparato critico nel quale è stata apposta la citazione della fonte.

1) Le «note marginali», apposte in una seconda fase di registrazione, sono presenti in tutto il manoscritto e si sviluppano prevalentemente secondo lo schema che poi sarà più particolarmente puntualizzato in riferimento all'*exemplar bon. III.* Nella quasi generalità si tratta di note di verifica, ovvero di quelle indicazioni grafiche che venivano apposte dai notari-archivisti incaricati della gestione della *Camara Actorum* durante il controllo del materiale effettuato al momento del passaggio delle consegne: le rappresentazioni sono costituite da segni particolari, da lettere alfabetiche e da sigle di individuazione dei singoli operatori.

Tra le annotazioni marginali si trovano, sia pure episodicamente, indicazioni più ampie, aventi un carattere esplicativo in relazione alla qualificazione dell'unità archivistica descritta nel testo: in riferimento a *quinque cartas in quibus continentur nomina conscilliariorum qui cancellati fuerunt de Conscilio tanquam Lambertaçii, tempore dicti Capitanei, sigillatas sigillo proprio*, si trova specificato che *sunt infrascripte V carte in alipa libri signati D suprascripti in presenti pagina*[46], mentre poco più avanti si trova *unum librum sive memoriale*, dotato di un proprio *signum* di classificazione, per il quale è stato specificato che è *cum aliis libris*[47]. Poco oltre si rileva una annotazione marginale avente ad oggetto la certificazione dell'avvenuta consegna di *unum librum locacionum*

[45] In considerazione della natura frammentaria del documento, non crediamo che debba escludersi l'ipotesi che nelle carte perdute si trovassero «poste» con datazioni fino al 1290 e che possa essere questa la data di redazione; tale soluzione troverebbe una logica assonanza con l'*exemplar bon.III* relativo all'*Armarium Comunis*, proponendosi le due soluzioni quali elementi di un unico progetto istituzionale per la organizzazione della consistenza archivistica.

[46] Exemplar bon.II., c.VIIr:, *sine signo*, annotazione posta sul marg. sin.

[47] Exemplar bon.II., c. VIIr., lett. G, annotazione posta sul marg. sin.

possessionum et domorum et aliorum bonorum Lanbertaciorum, contraddistinta dalla formula *consignatum fuit michi Johanni et socio*[48].

Sono parimenti rare le note interlineari che si rilevano per l'apposizione della consistenza di alcune unità archivistiche, così come appaiono dalle indicazioni di *LVIII cartarum*, quindi di *XXXII cartarum*, quindi di *LXXXXVIII cartarum*[49]; hanno inoltre una caratteristica propria le segnalazioni relative alla collocazione del materiale in casse, mentre non mancano piccoli interventi esplicativi, come l'avvertimento che un pezzo è *ligatum cum cordis*; a margine si trovano anche le indicazioni cronologiche, tra le quali spicca quella posta nella fase introduttiva e che segnala l'anno «1274»[50].

2) Le «poste» coincidono nella generalità dei casi con la singola «unità archivistica» e sono individuate nella quasi totalità con il *liber*, composto da un numero variabile di carte. In un complesso di centosessantacinque «poste» indicate esistenti nell'*Armarium populi* sono segnalati cinque *quaterni*[51], cinque unità composte da *carte*[52], tre unità segnalate con *folii*[53] e vi è *unum maçolum*[54]; le rimanenti poste sono individuate con il termine *liber*[55].

3) La segnatura risulta nel complesso piuttosto semplice ed elementare; seguendo gli schemi tradizionali e tipici della realtà medievale, le unità archivistiche sono classificate con l'apposizione di lettere alfabetiche che nella descrizione si presentano molto spesso in una successione non sempre regolare, rilevando qua e là interruzioni ovvero posticipazioni o anticipazioni[56].

Nel corso dell'inventario non si segnalano segnature con lettere doppie, triple o quadruple, come di contro si rileveranno nell'*exemplar* del quale ci occuperemo poi estesamente[57], vi sono tuttavia alcune «poste» prive di una segnatura, che la Fasoli indica con tre piccoli tratti, ma si tratta di situazioni determinate dal pessimo stato di conservazione del supporto[58] e altre «poste»,

[48] Exemplar bon.II. ,c.VIIIr., lett. H, annotazione posta sul marg. sin.
[49] Exemplar bon.II., c.Iv., rispettivamente alle lett. H, K, M.
[50] Exemplar bon.II., vedi a c.VIr., *in quarta cassa, prima pirra*; a c. VIv., *in quarta cassa, secunde pirre*; a c. VIIr., *in Va cassa prime pirre*; a c.VIIIr., *in Va cassa secunde pirre*. La nota circa la legatura si trova a c.IIIv., lett. E ed è collocata nel sublineo e quella cronologica è posta a c.Ir.
[51] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. N; p. 276, lett. C, D, E; p. 277, lett. R.
[52] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. G e *sine signo*; p. 276, lett. K, L, N.
[53] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. K; p. 276, lett. M; p. 277, lett. S.
[54] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. P.
[55] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 267-277, *passim*.
[56] Exemplar bon.II., *ed. cit.*; inizialmente si ha una successione piuttosto irregolare (E, G, K, I, H, A, F, A, B, D, L, G, H, I, K, F, E), in seguito, pur dando vita a serie alfabetiche solitamente brevi (non oltre la lettera N), si persegue un maggior ordine di collocazione. Solamente l'ultima serie descritta comprende lettere dalla A alla S, con la sola omissione della lett. I (v. in part. pp. 266-267, 276-277 e *passim*).
[57] Exemplar bon.III., si ha una casistica diffusissima; qui si citano solo alcuni esempi rilevabili sino dalle cc. iniziali: c.IIr., lett. OOOO, lett. UUU, lett. XXX, lett. YYY, lett. EE, *passim*.
[58] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, *post* lett. N; p. 272, *post* lett. A.

collocate in numero più marcato nella parte iniziale, che sono prive della segnatura poiché il documento, essendo decisamente deteriorato, ha perduto alcuni elementi basilari; più oltre tale situazione si avverte solamente in due casi[59].

Si trovano nel memoriale alcune «poste» che risultano segnate con *signum crucis*, ma anche tali modalità indicative sono verificabili in numero piuttosto limitato, per complessivi n. 5 *signa*[60].

4) L'unità archivistica è individuata nella quasi totalità con il termine *liber*, composto da un numero mutevole di carte[61] che solo raramente assumono una consistenza molto limitata[62]; questa ultima fattispecie si segnala particolarmente in due situazioni nelle quali il termine *liber* è presentato oltretutto con una accezione incerta, trovandosi da un lato *unum librum silicet tria folia bambucis*[63], dall'altro *unum librum sive memoriale*, con evidente volontà di classificazione a mezzo della qualificazione in base al contenuto[64].

Le variazioni contemplano il *folium*[65], talora accompagnato dalla specificazione *pecudis*[66], talora senza alcuna indicazione[67]; il *quaternus*, talora in *cartis banbucinis*[68], talora *in cartis pecudinis* o *de pecude*[69], talora senza ulteriori specificazioni relative al supporto[70]; le *carte*, talora con l'apposizione del materiale strutturale *pecudis*[71], talora senza approfondimenti[72] ed infine il *maçolum*, con la precisazione della tipologia di quanto racchiuso, rappresentata dalla parola *cartarum*, che parrebbe escludere in questa «posta» il mazzo di libri ed evidenzierebbe la presenza di un mazzo di carte sciolte[73].

Una immagine particolare si rileva da un libro *matricullarum*, composto da sedici carte *pecudinis*, assieme alle quali si trovano *duas cartas in dicta matricula ligatas et adiunctas*[74]: si tratta di una unità archivistica atipica per questo

[59] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273, *post* lett. L; p. 274, *post* lett. M.
[60] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 266, *post* lett. A; p. 267, *post* lett. I, n. 3; p. 274, *post* lett. C.
[61] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, si trovano *treginta quinque cartas, quinquaginta cartas, ducentas et duas cartas, centum et quatuor cartas (p. 266, lett. L, G, H, E)*.
[62] Exemplar bon.II, *ed. cit.*, si rilevano raramente «libri» composti *tria folia* (p. 268, lett. F) o da *decem cartas* (p. 272, lett. E, F).
[63] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 268, lett. F.
[64] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. C-2°, unità archivistica evidentemente di un certo interesse, per essere descritta con maggiore dovizia di particolari e per essere legata *cum allippis de ligno*.
[65] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. K; p. 276, lett. M e p. 277, lett. S.
[66] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. K, *unum folium in cartis pecudis.*
[67] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. S, *unum folium in quo continetur quedam summa.*
[68] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. N.
[69] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276, lett. C, D, E.
[70] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. R.
[71] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276, lett. K, L, N.
[72] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. G e *sine signo.*
[73] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. P.
[74] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. H.

esemplare archivistico, ma non certamente per l'*exemplar bon.III.* nel quale le descrizioni di condizionamenti misti, come osserveremo, risultano sufficientemente frequenti.

In due registrazioni si nota la presenza del *filum*, ovvero di un pezzo che è testimone di un particolare metodo di condizionamento del materiale, il quale, solitamente sciolto, all'origine era tenuto infilzato in un apposito lungo chiodo; successivamente, nella fase non corrente, veniva conservato facendo passare attraverso di esso, nella sua parte centrale, una cordicella, utile per legare poi esternamente il materiale: tra gli esempi si ricorda un *librum* descritto *cum quodam filo polliçiarum*[75], quindi contenente carte sciolte che dovevano necessariamente essere conservate unite insieme ed un altro *librum introytuum et gabellarum terrarum districtus Bononie, cum uno filo continentem duodecim cartas*[76], che offre una simile configurazione.

5) L'oggetto dell'unità archivistica è riportato esplicitamente nella generalità delle «poste», quale elemento stabile[77] e solo raramente si mantiene sopra un livello descrittivo non specifico: così quando si nota *unum librum variorum processuum et extraordinariorum*[78], così quando si trova *unum librum diversarum scripturarum*[79]; riteniamo utile in questa sede approfondire ulteriormente tale aspetto che sarà affrontato anche con ampiezza esemplificativa a proposito dell'*exemplar bon.III.* in relazione a situazioni sostanzialmente coincidenti.

6) L'ufficio produttore viene registrato piuttosto saltuariamente e risulta generalmente identificabile con quello del Capitano del Popolo, ovvero con officiali da esso direttamente dipendenti: si verificano formule quali *per dictum dominum Capitaneum*[80], *ex officio domini Capitanei*[81], *factarum sub domino Orio de Bernardis milite domini Capitanei*[82] *ex precepto ipsius Capitanei*[83], *sub examine domini Salamonis iudicis dicti domini Capitanei*[84], *sub examine* di altri giudici[85], *sub domino Alberico de Scancialibus milite domini Aymerici*[86], *per Ugolinum (omissis) domini Capitanei*[87], *sub examine Bindi de Ponçano, millitis domini Stoldi Jacob vicarii domini Bertholdi Potestatis Bononie*[88], *sub examine millitum dicti Capitanei*[89]; anche per tale fattispecie non si notano particolari differenziazioni in riferimento all'esemplare che in seguito esamineremo.

7) L'indicazione del «redattore» compare piuttosto raramente nelle descrizioni delle «poste» e talora si mostra con una dicitura generica che si riferisce alla carica e che non sempre indica il nome dell'estensore del documento: in tutto il complesso inventariale troviamo un documento scritto *per notarium domini Gerardini de Buschittis*[90] e più oltre *unum librum testium receptorum per Jacobinum filium Rolandi de Fossa, notarium*[91], *unum librum* scritto *per Jacobinum Guidonis notarium*[92], *unum librum (omissis) scriptum manu domini Galvani*[93], ma non mancano altre situazioni più generiche quali *unum librum testium receptorum per diversos notarios*[94]; le modalità di registrazione di questo elemento si presentano con continue modificazioni anche in altre realtà archivistiche e la loro sussistenza è determinata, come per alcuni altri elementi che stiamo esaminando, non solo dalle scelte del notaro della *Camara Actorum*, ma anche dall'operato dei notari degli uffici produttori i quali, talora anche con una più ampia intitolazione esterna o interna, consentivano senza particolare impegno di rendere più esteso il livello inventariale.

8) Le notazioni cronologiche sono complessivamente non molto ricorrenti, con una attestazione sufficientemente significativa di formule non espresse, sia nei testi descrittivi delle «poste», sia nelle note introduttive alle serie e con una limitatissima presenza di soluzioni espresse, esclusivamente nella struttura dei pur brevi «cappelli».

Tra le indicazioni «non espresse» notiamo *unum librum securitatum confinatorum sive exemplum ipsius libri tam tempore domini Johannis de Pescarollo, quam tempore domini Tomaxii de Unçola, Capitanei populi*[95], ovvero poco oltre *unum librum (omissis) aliarum diversarum scripturarum factarum sub domino Orio de Bernardis, milite domini Capitanei*[96].

[75] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 275, lett. I.
[76] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276, lett. H.
[77] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, si riportano alcuni esempi quali *unum librum officialium et ançianorum et eorum ellectionum* (p. 266, lett. D), *unum librum testium inquisitionum et requisitionum terminorum et preceptorum et consiliorum* (p. 267, lett. D), *unum librum securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie et instrumentorum sentenciarum confinatorum Comunis Bononie et inquisitiones facte per massarios terrarum comitatus Bononie* (p. 268, lett. C), *passim*.
[78] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 267, lett. F.
[79] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 267, +-2°; p. 275, lett. D.
[80] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. K, L; p. 171, lett. D; p. 276, lett. K, L, M.
[81] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273, lett. F.
[82] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, *sine signo*, *post* lett. N.
[83] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. E.
[84] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 270, lett. D.
[85] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. C; p. 275, lett. A, B.
[86] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. I.
[87] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273, lett. E.
[88] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, *signum* +.
[89] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. Q.
[90] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 265, lett. M.
[91] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. F.
[92] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. B.
[93] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 275, lett. I.
[94] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 268, lett. I.
[95] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 268, lett. D
[96] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, *signum* ---

Altre simili annotazioni sono contenute nei formulari introduttivi, così troviamo *tempore domini Aimerici de Unçola*[97], *[tempore] domini Johannis de Piscarolo*[98], *tempore domini Thomaxii de Unçola*[99], *tempore domini Ugolini de Rubeis capitanei*[100]; le registrazioni successive contengono una doppia apposizione cronologica, con elementi «non espressi» e con elementi «espressi» e tale situazione si protrae sino al termine del *fragmentum*: *tempore domini Coradi de Pallaço capitanei populi Bononie in MCCLXXXII, indictione (omissis)*[101], *tempore domini Gerardini de Buschittis Capitanei populi Bononie in MCCLXXXIIII indictione XI*[102], *tempore domini Comitis Thadey Capitanei populi Bononie MCCLXXX quarto indictione XII*[103], *tempore domini Bonacurxii de Donatis Capitanei populi Bononie in MCCLXXX quinto indictione XIII*[104].

9) La «cartulatio» costituisce l'elemento stabile di maggior rilievo nella struttura inventariale e si trova nella quasi totalità delle «poste»; a titolo esemplificativo si riportano in questa sede solo alcuni casi, presi in ordine di successione: da *unum librum testium et intentionum de omnibus quarteriis continentem in se ducentas et duas cartas*[105] a *unum librum denunciationum, inquixitionum et aliorum diversorum actorum et testium, continentem in se centum cartas*[106], da *unum librum locationum de omnibus quarteriis continentem nonaginta cartas*[107] a *unum librum satisdationum securitatum et promissionum, continentem treginta octo cartas*[108].

Nel contesto generale sono pochissime le unità che non recano la cartolazione e possono essere individuate in *unum librum in quo continentur accuxationes, denuntiationes et alie diverse scripture*[109] e nel *maçolum cartarum testium super facto comitatus*[110]. Nell'un caso, come nell'altro, si tratta di unità archivistiche aventi figure strutturali caratterizzate da momenti formativi differenziati, con una assimilazione alla immagine della miscellanea, per la quale evidentemente in quel particolare momento ricettivo non si riteneva opportuno procedere alla numerazione delle carte, probabilmente anche in stato di disordine.

97 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 265; v. *exemplar bon.II.*, c.1r.
98 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 268.
99 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269.
100 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271.
102 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273.
103 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 275.
104 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276.
105 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 266, lett. H.
106 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 270, lett. B.
107 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. D.
108 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. N.
109 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. O.
110 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. P.

In altre poste si ha una situazione ancora più definita di quella presentata inizialmente e si rileva, sia pure qui ancora raramente, una specificazione che in seguito diverrà diffusissima e che consiste nella ulteriore segnalazione del fatto che vi siano carte scritte e carte non scritte. In proposito citiamo un libro *continentem quinquaginta quinque cartas inter scriptas et non scriptas*[111], un altro libro *continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non scriptas*[112] e un libro *continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non scriptas*[113]: come può osservarsi, siamo ancora lontani dalle modalità di registrazione dell'ultimo decennio del Trecento, quando si inseriranno i dati quantitativi concernenti il numero esatto delle carte scritte e di quelle non scritte.

10) Il materiale scrittorio compare saltuariamente e, a differenza di quanto avverrà successivamente con l'*exemplar bon.III.*, non rappresenta un aspetto di rilievo nella prassi archivistica di questo mezzo di corredo; tra i rari esempi si segnala *unum librum, silicet tria folia bambucinis*[114], *unum quaternum in cartis banbuçinis*[115], un altro *librum scriptum in cartis banbucis*[116] ed un *librum (omissis) continens in se quinquaginta octo cartas in cartis pecudis*[117].

L'attenzione verso il materiale scrittorio rimane quindi molto delimitata e solitamente le indicazioni si trovano effettuate per «poste» site in continuità, mentre non ci pare facilmente individuabile un criterio che chiarisca quale possa essere la logicità delle scelte.

Tre libri qualificati *in cartis pecudis*, evidentemente degni di un maggiore interesse, si trovano poco oltre collocati contiguamente[118], mentre altre quattro unità archivistiche aventi una consistenza unitaria molto limitata, rappresentata da quattro carte o quattro fogli, si trovano nella parte terminale della seconda *pirra* della quinta cassa e sono caratterizzate dalla indicazione *carte pecudis*[119].

L'indicazione *in cartis pecudis* ovvero *de pecude* compare nuovamente in tre «poste» costituite da altrettanti *quaterni* scritti al tempo del «dominus Bonacurxius de Donatis» Capitano del popolo di Bologna e collocati in una serie archivistica costituita quasi completamente da libri per i quali non vengono date informazioni riguardanti il supporto scrittorio[120].

111 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 273, lett. E.
112 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. C.
113 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 275, lett. F.
114 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 268, lett. F.
115 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. N.
116 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. H.
117 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. C.
118 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. H, I, K.
119 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 276, lett. K, L, M, N.
120 Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 267, 268, lett. C, D, E.

11) La legatura, che costituisce un altro elemento non ricorrente, è rappresentata da precisazioni che si riferiscono più ad aspetti particolari che a notizie generali; così è fissata la presenza di *unum quaternum in cartis banbuçinis absque alipa*[121], così si ha *unum librum sive memoriale in cartis pecudis cum alippis de ligno*[122], così poco oltre si nota un altro libro *matricullarum societatum arçium et armorum (omissis) in cartis pecudinis cum alippis ligneis*[123], e la stessa formula si ritrova in altre due unità archivistiche immediatamente successive[124].

Il riferimento diretto alla legatura compare in pochissime poste ed è presentato in occasione di *unum librum scriptum in cartis bambucis sine coperta*, costituito da dodici carte[125] e di un *librum inquixitionum absque coperta*, formato da trenta carte[126], lasciando comprendere come tale elemento non rappresentasse un motivo descrittivo primario di questa fase inventariale.

12) Lo stato di conservazione non assume un ruolo di evidenza, mentre vengono inserite episodicamente alcune registrazioni che si ricollegano prevalentemente con le modificazioni apportate alla scrittura, trascurandosi quindi indicazioni relative all'eventuale degrado del pezzo archivistico anche in relazione alla sua consistenza. In un *librum inquisitionum* si nota *quedam cancelatio super banno Jacobi Oxeliti*[127], in un *librum aprobatorum et reprobatorum*, composto di cinquantaquattro carte, si avverte che nella undecima carta vi è *quedam abraxura et quoddam nomen variatum*[128]; un'altra *raxura* viene individuata nel già citato *librum seu memoriale*, essendo apposta *in tercia carta dicti libri*[129].

Un ultimo riferimento a questa materia si nota proprio nella penultima posta del *fragmentum* ove, presentandosi un *quaternum absolutionum factarum per dominum Capitaneum*, composto di otto carte, la prima carta reca l'informazione per la quale *in principio est maxima macla ex asperxione inclaustri*, offrendo la testimonianza di un fatto incidentale da attribuirsi evidentemente al redattore del documento[130].

Questi elementi tuttavia risultano apposti non tanto per offrire una

[121] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 269, lett. N.
[122] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. C.
[123] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. H.
[124] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. I, K.
[125] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, lett. H.
[126] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271, *signum* +, *post* lett. C.
[127] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 266, lett. L.
[128] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 267, *signum* + .
[129] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 274, lett. C.
[130] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 277, lett. R.

immagine oggettiva del pezzo archivistico, quanto per liberare i gestori della *Camara Actorum* da eventuali responsabilità che avrebbero potuto sorgere a seguito di eventuali successive contestazioni.

13) La collocazione fisica del materiale indicato nel *fragmentum* dell'*Armarium populi* risulta nel complesso piuttosto semplice: manca l'indicazione riguardante la documentazione inizialmente descritta, per la quale si presuppone uno o più contenitori e, in parte, posta probabilmente nella *prima pirra* della terza cassa[131].

Conservato con certezza *in III cassa, secunde pirre*[132] si trova il materiale redatto al tempo del Capitano del popolo «dominus Ugolinus de Rubeis», assommante a tredici «poste», coincidenti con altrettante unità archivistiche, mentre risulta essere conservata *in quarta cassa, prima pirra*[133] la documentazione composta al tempo del «dominus Coradus de Pallaço», Capitano del popolo nel 1282, in tutto undici pezzi; sono presenti *in quarta cassa, secunde pirre*[134] i ventitre libri composti nel 1284 al tempo del Capitano del popolo «dominus Gerardinus de Buschittis».

La parte terminale del frammento attesta che il materiale composto al tempo del Capitano *domini Comitis Thadey*, nel 1284, per complessivi dodici pezzi, si trovava *in quinta cassa, prime pirre*[135], mentre le diciassette unità archivistiche prodotte essendo Capitano in Bologna il «dominus Bonacurxius de Donatis» erano *in quinta cassa, secunde pirre*[136].

Per una analisi più particolareggiata e più incisiva di tale esemplare si rinvia ad una eventuale successiva riedizione.

Exemplar bononiense III.

Il memoriale dell'«Armarium Comunis» del 1290, con aggiunte sino al 1303.

Questo documento bolognese consta di due sezioni redazionali determinate e di semplice individuazione: la prima contiene il memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna»[137], la seconda comprende gli inventari redatti a seguito dei

[131] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271: una frammentaria indicazione non presente nell'edizione Fasoli compare nel manoscritto con la apposizione di *[...] prime pirre*, non maggiormente esplicita a causa dell'ampia abrasione interessante la struttura scrittoria di tale carta (v. exemplar bon.II., c.4v.).
[132] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, p. 271.
[133] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 271, 272.
[134] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 272, 273.
[135] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 275, 276.
[136] Exemplar bon.II., *ed. cit.*, pp. 276, 277.
[137] Exemplar bon.III., *ed.* parziale in *Due inventari degli archivi del Comune di Bologna nel sec.XIII*, a

verbali di consegna effettuati dagli uffici alla *Camara Actorum* dal 1290 al 1302[138]. La struttura delle registrazioni risulta differenziata tra la prima e la seconda parte, poiché il memoriale di «Henrigiptus» nasce e si realizza con lo scopo primario di puntualizzare, a seguito di un mezzo inventariale, la situazione oggettiva esistente in quel determinato momento, mentre la sezione successiva contiene le attestazioni di fasi operative attinenti prevalentemente ai momenti della consegna del materiale archivistico alla *Camara Actorum*.

Questa differenziazione, certamente basilare in riferimento agli aspetti organizzativi, mostra una configurazione di non eccessivo rilievo in relazione alla concreta gestione ed alla realizzazione tecnica archivistica: da una parte hanno maggiore rilevanza alcuni elementi quali la collocazione topografica della documentazione, con attenzione agli «armari», la individuazione dell'ufficio e la definizione del tempo di produzione, con riferimenti sia al responsabile, nella fattispecie, trattandosi dell'*Armarium Comunis*, al Potestà, sia a coloro che concretamente avevano effettuato le registrazioni, ovvero ai notari; dall'altra hanno un significato di evidenza gli elementi costitutivi del «verbale di consegna», con l'indicazione dell'ufficio consegnante e dei relativi responsabili, dei nomi dei consegnatari e delle informazioni circa gli organismi produttori del materiale.

Le distinzioni non risulterebbero tuttavia così nette, come potrebbe ritenersi, ove analizzassimo la tematica tenendo in primaria considerazione la diversa origine dei due nuclei di registrazione: questa impostazione può essere verificata solamente nelle prime carte del memoriale, fino alla c.XVIIIv., poiché da tale momento compare in forma ricorrente la formula che rappresenta la struttura base della seconda parte del documento inventariale e che attiene ai cosiddetti «verbali di deposito».

«Henrigiptus de Brayna», che ha curato personalmente la redazione del suo memoriale, dotato d'altra parte di una espressa ed esplicita *subscriptio*[139], nel corso dell'opera ha colto l'occasione di utilizzare precedenti registrazioni realizzate quali verbali, riportando nel memoriale di volta in volta quanto a suo tempo era stato scritto e rispettandone l'impostazione e la struttura tecnica: è in tale comportamento che devono ricercarsi, a nostro avviso, i motivi della non uniforme metodologia di registrazione che compare nella descrizione inventariale di «Henrigiptus» che, essendo stesa dallo stesso incaricato, avrebbe dovuto altrimenti mostrare una più rigida uniformità tecnica.

cura di G. Fasoli, *cit.* La citazione in questa sede è effettuata con diretto riferimento alle carte del manoscritto. Vedi cc.IIr.-XLVv.

[138] Exemplar bon.III., cc.XLVv.-98v.

[139] Exemplar bon.III., c.XLVv.

Nelle carte iniziali il riferimento non ha ad oggetto l'atto di consegna, bensì si riferisce all'aspetto redazionale: così, per giungere alle ultime registrazioni prima della modificazione, troviamo *isti libri sunt scripti per Bartholomeum de Cadonibus, notarium dicte Potestatis*[140], oppure *infrascripti sunt libri scripti in tempore domini Guillielmi de Posterla, olim Potestatis Bononie, in una tascha. In armario Novo*[141], mentre poco oltre troviamo che *infrascripti sunt libri dati et consignati domino Laurentio Bonacapti notario, quos habuit et recepit post primam consignacionem ad eidem factam de libris armarii Comunis*[142].

Questa ultima registrazione compiuta da «Henrigiptus», della quale non si ha data certa ma che si pone originariamente tra il 1279 ed il 1284, essendo il materiale descritto riferito al 1279 e trovandosi poco oltre una simile segnalazione datata 1284[143], risulta estremamente significativa, poiché offre informazioni circa una prima già avvenuta *consignatio* di tutto il precedente materiale archivistico alla *Camara Actorum* in una unica soluzione e nel contempo descrive la documentazione ricevuta in quella occasione dal notaro *dominus Laurentius Bonacapti*.

L'ufficio ricevente in questa fase risulta costituito da un solo notaro, il quale evidentemente ha omesso di citare il collega, mentre non compare il nome del consegnante; in una successiva nota si trova il nome del consegnante e non quello del consegnatario[144] a testimonianza della non ancora acquisita sicurezza in relazione alle apposizioni preposte alle definizioni delle «poste».

Dal 1284 la struttura di quelle descrizioni introduttive, che possono essere qualificate con il termine tecnico di «cappelli», acquisisce una configurazione più articolata e maggiormente completa: in riferimento alla gestione di nove unità archivistiche si ha una duplice attestazione, dalla quale si apprende di una *designatio* effettuata dal «dominus» Beltramino, sindaco al tempo del Potestà di Bologna «Johannes Pallastrelli» a Gregorio e Pellegrino, addetti alla *Camara Actorum*[145] e di una successiva *designatio* compiuta dai suddetti Gregorio e Pellegrino ad Albertino Raffanelli ed a Venetico, che assumono in consegna il materiale[146].

Nel prosieguo del memoriale di «Henrigiptus» questa tipologia di registrazione risulta ricorrente con assoluta frequenza, testimoniando così come il processo formativo di tale mezzo di corredo coincida solamente nelle

[140] Exemplar bon.III., c.XVIr.

[141] Exemplar bon.III., c.XVIIv.

[142] Exemplar bon.III., c.XVIIIv.

[143] Exemplar bon.III., c.XVIIIIv.; Fasoli, *Due inventari, cit.*, p. 210 e segg..

[144] Exemplar bon.III., c.XVIIIIr.

[145] Exemplar bon.III., c.XVIIIIv.

[146] Exemplar bon.III., cc.XVIIIIv.-XXr.

registrazioni iniziali con la figura archivistica dell'inventario compilato per finalità strettamente archivistiche, mentre successivamente, contenendo la trascrizione di precedenti «verbali di consegna», si mostra più decisamente quale una riunione, quasi un assemblaggio, di precedenti «verbali», assumendo anche una funzione che in relazione al processo di formazione attiene sia alla fase amministrativa, sia a quella più strettamente archivistica.

Nell'ambito di tale schema quindi si pone anche e più propriamente la seconda parte del documento bolognese, che si distingue dalla seconda parte del memoriale di «Henrigiptus» non tanto per la struttura e per le modalità archivistiche di registrazione, quanto e solamente perché presenta una modalità di stesura per la quale i verbali sono riportati in forma diretta da parte dei notari-archivisti consegnatari.

La *consignatio*, caratterizzata nel contesto da ulteriori forme terminologiche, quali la *datio*, quali la *designatio*, rimane quindi l'elemento conduttore che consente di dare al documento inventariale, da osservarsi nella sua complessità, un conglobante significato di uniformità, pur nella considerazione delle osservazioni presentate in riferimento alla prima parte delle registrazioni: si può osservare, è vero, che la struttura delle molteplici *consignationes*, chiaramente rilevabili nella seconda parte dell'inventario, si presenta con un formulario maggiormente complesso ed articolato in rapporto alla prima parte, ma deve anche riconoscersi che tale aspetto investe più l'ambito relativo alle fasi di evoluzione della tecnica archivistica che gli elementi sostanziali.

In conclusione di questa breve premessa, si rinviano le osservazioni relative all'*exemplar bon.III.* alle pagine che seguono.

GLI ELEMENTI INTRODUTTIVI: LE *CONSIGNATIONES SIVE DESIGNATIONES SIVE DATIONES SIVE RESIGNATIONES*

SOMMARIO: Il versamento del materiale archivistico nell'archivio pubblico – La stesura dell'inventario della *Armarium Comunis* e sue caratteristiche – Le due «sezioni» – I «cappelli» e la loro funzione – Le *consignationes* – Esempi di strutture formali dei «cappelli» – Gli elementi fondamentali – 1) I *consignatores* – Le figure del Potestà, dei suoi funzionari e dei suoi notari – Le formule di consegna – 2) I *receptores* – La figura del notaro-archivista – Il formulario della *receptio* – Le qualificazioni dei *receptores* – 3) Il *tempus consignationis* – Primi elementi relativi alle indicazioni cronologiche – Il formulario applicato – 4) Il *tempus editionis* – Il formulario applicato e le variazioni – 5) La *datatio testualis espressa* – I livelli di datazione – Il formulario applicato – La duplice modalità di datazione – La *datatio* completa – 6) La *datatio nostra* – Modalità delle registrazioni – I «sub-cappelli»: le annotazioni esplicative intermedie poste nell'ambito delle descrizioni delle *consignationes*.

Nella struttura generale dell'*exemplar bon. III* assumono un ruolo di rilievo quelle annotazioni introduttive che sono state apposte per fissare i momenti formativi del complesso documentario custodito nella *Camara Actorum*; sono state già illustrate le modalità procedurali attraverso le quali il materiale, in ottemperanza alle disposizioni statutarie, veniva versato dai singoli uffici all'archivio pubblico, rilevandosi come le singole operazioni fossero accompagnate da un atto di verbalizzazione.

Tali procedimenti acquisivano una propria autonoma configurazione quando venivano posti in essere in conseguenza di iniziative straordinarie, mentre in situazioni ordinarie, sanzionate da specifiche normazioni, come si rileva nella realtà bolognese, le attività gestionali e i conseguenti schemi protocollari di registrazione risultavano essenziali e privi di formalismi descrittivi.

È stato posto in evidenza come l'inventario dell'*Armarium Comunis* della

Camara Actorum, osservato nel suo insieme che comprende sia il memoriale di «Henrigiptus de Brayna», datato 1290, sia le successive apposizioni fino al 1303, si presenti con caratteristiche non uniformi in relazione alla sua realizzazione: una prima rilevazione consente di evidenziare la netta separazione tra il memoriale e le registrazioni posteriori, sanzionata dalla dettagliata *summa summarum* apposta da «Henrigiptus»[1], con la quale si propone una distinzione formale del mezzo di corredo, che potrebbe rappresentare l'elemento qualificativo e caratterizzante dell'uno e dell'altro settore.

Una più attenta analisi del documento, circa le modalità di realizzazione in riferimento agli elementi strutturali, consente di contro di stabilire l'esistenza di decise differenziazioni all'interno del memoriale e nel contempo offre non pochi elementi comprovanti assimilazioni tra la seconda parte dello stesso e le operazioni effettuate negli anni successivi al 1290. In effetti, solamente nella parte iniziale del memoriale si trovano registrazioni aventi un carattere inventariale strettamente tecnico[2], poiché nella seconda parte ogni nucleo documentario descritto è preceduto da un «cappello» che, pur catterizzato da differenti articolazioni formali e sostanziali e da una terminologia che talora presenta variazioni proprio negli elementi basilari, mira non solo e non tanto ad offrire informazioni circa la documentazione ivi conservata, quanto ad illustrare il processo di «deposito» del materiale archivistico, con riferimento ai tempi, ai modi, agli uffici, alle persone ed alle cariche[3].

Questo ultimo aspetto si ritrova, invero ampliato e perfezionato, nelle apposizioni realizzate dopo il 1290, così che, se è indubbia la differente natura oggettiva verificabile tra il memoriale di «Henrigiptus» e le registrazioni che seguono, non può disconoscersi lo stretto collegamento concettuale tra queste due realtà che si trovano in tal modo più avvicinabili.

Si è affermato che solamente da un determinato momento nelle registrazioni compaiono i «cappelli» contenenti la *consignatio* o la *receptio*, ma è necessario precisare che le note introduttive che si trovano antecedentemente e che sono presenti in tutto il corso dell'inventario, non forniscono elementi individuativi attinenti alla sfera istituzionale e talora hanno una funzione estremamante limitata all'indicazione del *tempus* e del *locus*; circa questo ultimo aspetto saranno riportate notizie analitiche in un apposito capitolo[4].

Le premesse alle sezioni descrittive hanno una funzione di specificazione,

[1] c.XLVv. p. 149.
[2] Fino alla c.XVIIIr., p. 59.
[3] Tra le molte *designationes* v. in particolare a c.94r., p. 335.
[4] c.XVIIIv., pp. 59, 60.

poiché riportano solitamente, sebbene talora alternativamente, elementi essenziali al fine della individuazione e della classificazione del materiale archivistico; tra questi ricordiamo l'indicazione dell'ufficio produttore, del funzionario che ha avuto la cura di quel settore di archivio, dell'epoca di produzione, oltre che i riferimenti procedurali attestanti i tempi, le modalità di ricezione della documentazione, i nomi e le funzioni degli operatori versanti e riceventi.

L'analisi della struttura di questi «cappelli» consente inoltre di verificare l'esistenza di un processo evolutivo che, da una fase iniziale essenziale e caratterizzata da una certa eventualità, conduce a soluzioni decisamente più ampie, più articolate e certamente metodologicamente più coscienti.

A titolo esemplificativo e per avere una immagine immediata e significativa, riportiamo consecutivamente il primo testo di *consignatio* che compare nell'inventario bolognese ed una delle ultime configurazioni in esso adottate: nel primo caso si legge che *infrascripti sunt libri dati et consignati a domino Laurencio Bonacapti notario quos habuit et recepit post primam consignacionem eidem factam de libris armarii Comunis. Tempore domini Stoldi Jacop vicarii domini Comitis Bertholdi*, ponendosi in evidenza gli aspetti collegati con la avvenuta consegna del materiale, con l'epoca dell'operazione e con il nome della persona ricevente, in assenza di altri dati basilari che saranno presenti alternativamente nelle successive registrazioni[5].

Nel secondo caso si rileva la presenza di una *consignatio* avente una articolazione più complessa e più completa, che lascia trasparire un raffinamento della tecnica archivistica, conseguito in un arco di tempo operativo di circa quattro lustri: *designatio seu consignatio facta dominis Jacobo Dondidey et Jacobo quondam domini Rainerii de Tholomeis, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Brodarii de Saxo Ferato Potestatis Bononie, per notarios et officiales ipsius domini Potestatis, tam de libris scripturis et actis factis, compositis et terminatis tempore Regiminis domini Sofredi de Virgilensibus olim Potestatis Bononie et eciam factis, compositis et terminatis tempore Regiminis dicti domini Brodarii, que designatio facta fuit in millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima*[6].

Le differenze appaiono piuttosto sensibili, rilevandosi nel testo l'indicazione dei funzionari depositanti, i nomi dei riceventi con le rispettive qualificazioni operative, l'epoca della redazione del materiale, l'epoca della consegna e la data esatta nella quale tale trasferimento è stato effettuato: si tratta di un punto di arrivo di notevole interesse archivistico, che mostra una forma di indiscutibile perfezionamento del metodo.

[5] c.XVIIIv.
[6] c.94r., p. 335.

Per una più agile comprensione delle eventuali fasi evolutive dei «cappelli», che assumono una più ampia configurazione con le prime registrazioni immediatamente dopo la conclusione del più volte ricordato memoriale, si rinvia specialmente alla schematizzazione che abbiamo realizzato tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche strutturali e che abbiamo collocato nella parte terminale del presente capitolo, offrendo un panorama sinteticamente completo e nel contempo essenziale delle principali linee descrittive.

Gli elementi che compaiono, sia pure con presenze non rigide, in queste note introduttive comprendono, tra gli altri aspetti, momenti procedurali attinenti alla formazione dell'archivio pubblico, che possono essere individuati, determinati e classificati secondo il seguente prospetto, che qui sarà oggetto di una specifica analisi:

1) indicazione dei *consignatores*
2) indicazione dei *receptores*
3) indicazione del *tempus consignationis*
4) indicazione del *tempus editionis*
5) indicazione della *datatio testualis expressa*
6) indicazione della *datatio nostra*

1) I «CONSIGNATORES»

Nei verbali di consegna del materiale archivistico questo elemento è presente con una certa frequenza, senza particolari distinzioni tra il memoriale di «Henrigiptus» e le successive registrazioni; trattandosi di materiale destinato all'*Armarium Comunis*, la sua provenienza era individuata nella generalità nell'ufficio del Potestà e conseguentemente in fase di verbalizzazione poteva apparire opportuno riportare una ulteriore specificazione rappresentata dal nome di colui che effettuava l'operazione, costituito talora dallo stesso Potestà, ma molto più frequentemente dai suoi più vicini funzionari.

In riferimento alla prima ipotesi, tra i *consignatores* troviamo *dominus Ugolinus de Rubeis, Potestas Bononie*[7], mentre più oltre si legge del *dominus Gerardus de Gloçano de Cremona, Potestas Bononie*[8], quindi del *dominus Coradus de Monte Magno Potestas Bononie*[9] e inoltre, secondo una descrizione più realistica dal momento che le assegnazioni venivano compiute materialmente dai notari o comunque dai funzionari che avevano la gestione della

[7] c.XXVIIv., p. 92.
[8] cc.XXVIIIIv., p. 99 e XXXr., p. 100.
[9] c.XXXIIr., c.106.

relativa documentazione, del *dominus Lapus de Ughis et eius familia, Potestas Bononie*[10] e con situazioni similari[11], che coinvolgevano così tutti i *familiares* del Potestà in una generica ma oggettiva responsabilità.

In altre configurazioni che nel manoscritto ricorrono con una decisa frequenza i *consignatores* sono identificati con i notari dei Potestà: volendo trarre un limitato florilegio, possiamo ricordare già nelle prime registrazioni *Ventura de Sancto Germano, notarius domini Stoldi Iacop*[12], poi *Albertinus notarius domini Bonacursii Potestatis Bononie*[13], poi *Dinus notarius Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie*[14], poi ancora *Inverrardus notarius domini Tebaldi Potestatis*[15] e così *passim* nel corso della stesura del documento fino al termine dello stesso.

Si rilevano molto più raramente esempi caratterizzati dall'inserimento dei soli nomi, come *Gregorius et Pellegrinus*[16], come *Albertinus et Veneticus*[17], mentre con una intensità certamente più considerevole si avvertono alcune specialistiche qualificazioni, tra le quali possono essere evidenziate quelle attinenti al *dominus Beltraminus, syndicus*[18], al *dominus Johannes iudex et assessor domini Bindi de Bascheria Capitanei*[19], a *frater Egidius massarius Comunis Bononie*[20] ed al *dominus Gardinus de Gardinis, legum doctor*[21].

Talora sono state riportate le sole cariche operative, rappresentate da funzionari appartenenti alla *familia* del Potestà e definite con sia pur generiche precisazioni; si trovano così tra i *consignatores* il *notarius domini Striche de Saglinbenis*[22], il *notarius domini Thebaldi de Brusatis*[23], i *notarii et officiales dicti domini Potestatis*[24], i *notarii et officiales domini Anthoni de Frussiraga Potestatis Bononie*[25] e la più complessa realtà composta dal *notarius et familia domini Raynaldi de Çançelleriis Potestatis Bononie*[26], ovvero dalla *familia domini Bernardini de Schottis de Placentia Potestatis Bononie*[27], dalla *familia domini*

[10] c.LIIIr., p. 181.
[11] cc.LVIr., p. 188; LVIIr., 191.
[12] c.XVIIIIr., p. 61.
[13] c.XXIv., p. 71.
[14] c.XXIv., p. 71.
[15] c.XXVIr., p. 86.
[16] c.XXr., p. 65.
[17] c.XXIIv., p. 75.
[18] c.XVIIIIv., p. 63.
[19] c.XXXVIv., p. 123.
[20] c.I.XVIIIIv., p. 242.
[21] c.70r., p. 245.
[22] c.XXIIIIr., pp. 79, 80.
[23] c.XXVv., p. 85.
[24] c.XXXVIv., p. 123.
[25] c.XXXVIIIIr., p. 131.
[26] c.XLIIv., p. 141.
[27] c.XLVv., p. 149.

Anthoni de Fuxiraga Potestatis Bononie[28] e da altre simili realtà[29]; più raramente si verifica una ancora più generica definizione, rappresentata da *infrascripti notarii*[30].

Non tutte le annotazioni riportano questo elemento distintivo e non raramente può notarsene l'assenza, pur potendosi affermare che tale irregolarità di registrazione, così come è possibile verificare per gli altri elementi in esame, non derivava probabilmente e verosimilmente da una carenza metodologica, bensì era il risultato dell'oggettivo operare che si basava sulla apposizione in inventario di dati estraibili con immediatezza dalle singole unità archivistiche; se i pezzi archivistici, nelle loro intitolazioni ed in altri aspetti estrinseci ed intrinseci, non sempre offrivano concrete ed immediate informazioni, coloro che avevano il compito di effettuare le registrazioni non approfondivano la tematica ed evitavano di indagare con maggiore analiticità per colmare le conseguenti lacune descrittive[31].

Le *consignationes*, che compaiono nel memoriale di «Henrigiptus» nella fase avanzata di registrazione e che poi permangono per tutto il manoscritto, sono caratterizzate da una terminologia che si presenta con una certa uniformità, pur nell'ambito di uno schema variabile: le registrazioni attinenti alla *consignatio* sono collocate solitamente nella sezione introduttiva del «cappello» e si individuano con modalità non uniformi, tra le quali citiamo *infrascripti sunt libri consignati*[32], mentre un'altra formula di notevole diffusione risulta essere indubbiamente quella *infrascripti sunt libri dati et consignati*[33].

Talora si ha una diversa collocazione dei termini e si rileva l'indicazione *consignacio infrascriptorum librorum*[34], ovvero *hec est consignacio facta*[35], ovvero si osservano con frequenza i «cappelli» che iniziano con *designatio seu consignatio facta*[36], ovvero con *hec est designatio facta* e simili, presenti particolarmente nella parte terminale del manoscritto[37].

Tra le variazioni terminologiche, le quali tuttavia non modificano gli aspetti strutturali del formulario, si hanno situazioni che introducono modifiche

[28] c.XLVIIv., p. 159; XLVIIIv., p. 162.
[29] cc.LVIIIIv., p. 200; LXIIIr., p. 213; LXIIIIr., p. 221; LXVIv., 232.
[30] c.XXVr., p. 84.
[31] cc.XVIIIv., pp. 59, 60; XXIIr., p. 73; XXVIIv., p. 90; XXXVv., p. 118; XXXVIIIr., p. 127; XLr., p. 135 e più oltre *passim*.
[32] cc.XXIIv., p. 74; XXIIIIr., pp. 79,80; XXVr., p. 84; XXVv., p. 85; XXVIr., pp. 86, 87; XXVIv., p. 88; XXXv., p. 102; XXXIr., p. 104; XXXIIr., p. 106.
[33] c.XVIIIv., p. 59; XXVIIv., p. 92; XXVIIIr.e v., pp. 94, 95; XXVIIIIr. e v., pp. 97-99; XXXr., p. 100; XXXIv., p. 105; XXXIIr., p. 106; XXXIIIr., p. 109 e *passim*.
[34] c.XXVIIv., p. 92.
[35] c.XXXVIIIr., p. 131.
[36] c.LXIIIr., p. 213; LXIIIIr., p. 221; LXVIv., p. 232; LXVIIIv., p. 240; LXVIIIIr. e v., pp. 241, 242; 70r., p. 245; 94r., p. 335.
[37] 71r., p. 249; 75r. e v., pp. 266268; 78r., pp. 278, 279; 82r., p. 295; 84v., p. 303; 91v., p. 331.

all'ordine degli elementi descrittivi: si legge così del *dominus Dinus notarius Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie consignavit infrascriptos libros*[38].

Si hanno anche variazioni sulle voci verbali e si nota che *infrascripti sunt libri et acta designata*[39], *qui libri fuerunt designati*[40], *infrascripti sunt libri designati ad Acta*[41], *infrascripti sunt libri (omissis) qui dati et designati fuerunt*[42], così come si rileva la presenza della forma verbale *resigno*, con una qualificazione rappresentata da *infrascripti sunt libri et acta Comunis Bononie resignata*[43]; altrettanto raramente si può riconoscere l'uso del verbo abbreviato *qui libri sunt ita signati per*[44].

2) I «RECEPTORES»

La classificazione dei *receptores* risulta molto più semplificata dal momento che essi coincidono nella quasi generalità con la figura dei notari-archivisti, incaricati della gestione della *Camara Actorum*, secondo quelle linee istituzionali che sono state presentate nelle note introduttive.

Il formulario riguardante l'azione di recezione non sempre si presenta con forme verbali derivate da *recipio*, poiché talora tale azione è individuata quale conseguenza del verbo *consigno*: si trovano comunque nelle *intitulationes* alcuni esempi, che possiamo ricordare, quale *habuit et recepit*[45] e più oltre *infrascripti sunt libri recepti per*[46] ed ancora più estesamente troviamo *que omnia statuta societatum data et consignata fuerunt domino Johanni Damiani notario recipienti pro se et domino Sclarito*[47] e più oltre ancora *infrascripti sunt libri et scripture recepti per*[48].

Le forme derivate da *recipio* o da *consigno* rappresentano in sottinteso o in espresso la parola guida introduttiva di quasi tutte le «poste» dell'inventario, le quali di conseguenza, salvo alcuni casi, presentano l'indicazione delle unità archivistiche all'accusativo anziché al nominativo[49]. Modalità più esplicite si rilevano nella sezione terminale dell'*exemplar bon.III*, dove si legge nella prima

[38] c.XXIv., p. 71.
[39] c.XVIIIIv., p. 63.
[40] c.XXr., p. 65.
[41] c.XXIIr., p. 75.
[42] c.LIv., p. 173.
[43] XVIIIIr., p. 61.
[44] c.XXIv., p. 71.
[45] c.XVIIIv., p. 59.
[46] c.XXXIIIIr., p. 113.
[47] c.XXXVIv., p. 123.
[48] c.XLVIIIIv., p. 164.
[49] Vedi in particolare alle cc.90r.-91r., pp. 325-330.

«posta» di una serie che *in primis receperunt unum librum* o simili[50], ma dove tale metodo diviene particolarmente applicato, trovandosi il *recepit*, dapprima ancora episodicamente, nella parte introduttiva della descrizione di ogni singola posta[51], poi per altre serie apposto ritmicamente e senza alcuna interruzione[52]; si giunge così alle ultime registrazioni le quali, riportandosi le descrizioni dei singoli pezzi in progressione, erano effettuate contestualmente, mentre avvenivano le consegne, con l'indicazione della data giornaliera[53]; ogni unità archivistica era introdotta da formule quali *receperunt*[54] o *recepimus*[55], riferito dai due notari della *Camara Actorum*[56], ovvero da uno solo, così come si legge a proposito della indicazione per la quale *recepi ego Paulus Belondini, notarius ad Acta Comunis Bononie, meo nomine et vice et nomine Petri domini Arardi de Musonibus, notarii dicto officio* e similmente in altre «poste»[57].

Nelle prime registrazioni, certamente più incerte nelle fasi di formulazione, questa figura del *receptor* risulta talora assente, ovvero si avvale della indicazione di semplici nominativi, senza specificazioni o qualificazioni; nel primo caso rilevato risulta un tal *dominus Laurencius notarius* il quale *habuit et recepit post primam consignationem eidem factam de libris armarii Comunis*[58], ma nelle note successive, accanto a situazioni di assoluta assenza di tale indicazione[59], si trovano registrazioni di nomi, privi di attributi, come *Gregorius et Pellegrinus*[60] i quali da *receptores* poco dopo divennero *consignatores* nei riguardi di *Albertinus Raffanelli et Veneticus*, attestando così l'esistenza straordinaria di un verbale di un passaggio interno, ovvero tra archivisti succedutisi nell'incarico della gestione della documentazione[61]; circa le forme di questi trasferimenti si veda più avanti il capitolo relativo alle «note marginali».

Le registrazioni dei semplici nomi ricorrono anche in sezioni più avanzate dell'inventario: così troviamo più volte ricordati con il solo nome *Matheus et Jacobus*[62], in quanto in precedenza erano stati segnati con l'aggiunta del cognome e delle qualifiche operative[63]; con il medesimo criterio risultano

50 c.LXVIIIv., p. 240, lett. O; c.LXVIIIIr., p. 241, lett. A; 86v., p. 310, lett. CCC.
51 c.84r., p. 301, lett. HH; p. 302, lett. II.
52 c.85v., pp. 307-308, dalla lett. EE, alla lett. QQ; 87r., p. 312-314, dalla lett. LLL alla lett. c.
53 c.90r., p. 326 e segg.
54 c.90r., p. 326, lett.; 98r., p. 352, lett. A.
55 c.94v, p. 339, lett. A.
56 c.90r., pp. 326-328; c.92r., p. 333.
57 c.94v., pp. 338, 339, lett. B.
58 c.XVIIIv., p. 59.
59 cc.XVIIIr., p. 58; XXIr. e v., p. 69; XXIIr. e v., p. 73.
60 c.XVIIIIv., p. 63.
61 c.XXr., p. 65.
62 c.XXVIr.e v., XXVIIr. e v., pp. 86-93.
63 c.XXVv., p. 85.

segnalati *Petrus et Gerardus*[64] che compaiono con dati completi in altre parti[65], *Matheus et Egidius*[66], parimenti già ricordati estensivamente[67], *Bertholomeus et Jacobus*[68], precedentemente individuati come *dominus Bertholomeus de Arpinellis et Jacobus Dondidey, notarii ad Camaram Actorum*[69].

Come è stato affermato, i *receptores* si identificavano con i gestori della *Camara Actorum* e nelle sezioni introduttive sono riportati non raramente con attribuzioni sostanzialmente uniformi, pur se caratterizzate da lievi variazioni formali: a parte il caso del *dominus Tedaldus, notarius* che, indicato quale unico ricevente, risulta essere *presidens officio Actorum*[70], con una terminologia che si rileva poi, con disposizione diversa, con *notarii ad Acta Comunis Bononie Presidentibus*[71], nel prosiego delle registrazioni si verifica molto frequentemente la presenza della formula *notarii ad Camaram Actorum*[72] o più raramente *notarii ad Acta Comunis*[73] ed altre formule ancora quali *notarii officio Actorum Comunis*[74], quali *notarii et officiales Camare Actorum*[75], quali *notarii deputati ad Acta*[76].

Nelle diverse formulazioni rimangono pur sempre vive fondamentalmente le due diciture, quella antecedente per la quale i gestori dell'archivio pubblico erano definiti come *notarii ad Acta* e l'altra, più recente, che li qualificava quali *notarii ad Camaram Actorum*.

A nostro avviso, la differenza assume un carattere di non scarso rilievo poiché con la prima individuazione (*ad Acta*) si opera un diretto richiamo alla primordiale funzione svolta dal notaio all'interno dell'archivio, individuabile prevalentemente nelle due tipiche competenze del *fidem facere* e del *certum facere*, mentre con la seconda soluzione (*ad Camaram Actorum*), pur permanendo tali prerogative, l'attività gestionale risulta indubbiamente più ampliata, sino a comprendere altri aspetti aventi un carattere organizzativo, inteso in senso generale, attinenti alla pratica archivistica; con questa seconda accezione il notaro diviene quindi «notaro-archivista» o «archivista-notaro» ed a lui competono tra le altre le incombenze redazionali dei cosiddetti *memorialia*, ossia degli inventari archivistici.

64 cc.XXVIIIr. e v., XXVIIIIr. e v., pp. 94-98.
65 cc.XXVIIv., p. 93 e XXVIIIIv., pp. 99-100.
66 cc.XXXr. e v., XXXIr. e v., XXXIIr., pp. 100-107.
67 c.XXXr., p. 100.
68 c.XXXIIIr. e v., pp. 109-112.
69 c.XXXIIr., p. 107.
70 c.XXIv., p. 71.
71 c.XLVv,, p. 149.
72 dalla c.XXIIIIr., p. 79 in avanti, *passim*.
73 c.XXXVv., p. 118; XXXVIIIr., p. 127; XLr., p. 135; XLIv., p. 138; XLVv, p. 149.
74 c.XLIIv., pp. 140141, *passim*.
75 c.XLVIIv., p. 159; XLVIIIv., p. 162; XLVIIIIr., p. 164, *passim*.
76 c.LIv., p. 173, *passim*.

3) Il «tempus consignationis».

L'indicazione del *tempus consignationis* appartiene alla categoria delle *datationes non expresse*, risulta saltuaria ed è di non sempre certa attribuzione, in considerazione di alcune situazioni dubbiose di commistione con il *tempus editionis*, per il quale hanno valore le medesime presenti osservazioni; in tutti questi casi il riferimento di individuazione temporale non è effettuato tenendo presente il calendario, con la segnatura dell'anno, mese e giorno, bensì solitamente con riguardo all'incarico nominativo del Potestà, a seguito di una motivazione che potrebbe prendere in considerazione la particolare importanza attribuibile in linea generale a questa carica pubblica, ma che nella fattispecie trova un concreto riscontro nel fatto che la documentazione archivistica della quale si tratta è stata prodotta a seguito dell'attività gestionale potestarile.

L'unico esempio attestante un diverso collegamento è rappresentato dalla annotazione dalla quale si apprende che *que omnia statuta societatum data et consignata fuerunt domino Johanni Damiani notario recipienti pro se et domino Sclarito suo socio per dominum Johannem judicem et assessorem domini Bindi de Bascheria Capitanei populi Bononie*[77], risultando un trasferimento di documenti archivistici provenienti dalla gestione di competenza del Capitano del Popolo, che vengono depositati nella *Camara Actorum* presso l'*armarium Comunis*, anziché presso l'*armarium populi*.

Nelle indicazioni ordinarie possiamo trovare quindi *consignationes* che sono state effettuate *tempore domini Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie*[78], oppure *tempore domini Bonacursii Potestatis Bononie*[79], oppure *tempore domini Mathey de Corigia Potestatis Bononie*[80] e così *passim* nel corso della stesura.

Questo elemento cronologico può risultare registrato autonomamente, ma più frequentemente viene ricavato indirettamente dalla formula della *consignatio*: in riferimento a tale fattispecie, ricordiamo a titolo esemplificativo *qui libri sunt et fuerunt consignati eisdem, tempore domini Johannis de Pischarola, olim Potestatis Bononie*[81], mentre più oltre si rileva *infrascripti sunt libri dati et consignati (omissis) tempore nobilis et potentis militis domini Lappi quondam Ughis de Pistorio, Potestatis Bononie*[82].

[77] c.XXXVIv., p. 123.
[78] c.XVIIIIv., p. 63.
[79] c.XXIv., p. 71.
[80] c.XXIIr., p. 73.
[81] c.XXIIIIr., p. 80.
[82] c.LIIIIr., p. 181.

4) Il «tempus editionis».

I riferimenti al *tempus editionis* sono attestati nel manoscritto secondo una linea che, come nel caso precedente, può essere qualificata di «datazione non espressa»: talvolta le indicazioni, sempre dipendenti dalla presenza della carica potestarile, offrono elementi generalmente certi, mentre in altri casi sussistono dubbiosità interpretative e, così come si è accennato, talora rimangono indecisioni sull'assegnazione del *tempus* alla *consignatio* ovvero alla *editio*.

Una prima impostazione prevede la formula della *consignatio* e successivamente, con collocazione descrittiva autonoma, si trova una registrazione temporale che può essere attribuita senza grosse incertezze alla *editio*; si vedano in particolare i libri consegnati *tempore domini Stoldi Iacop vicarii domini Comitis Bertholdi*[83].

Crediamo che il *tempus editionis* debba essere individuato in tutte quelle registrazioni autonome che seguono la sezione del «cappello» relativa alla *consignatio;* si osservino in particolare *passim* tali situazioni, che ricalcano pedissequamente quella poco sopra riferita[84].

Per quanto attiene alle formule dichiarate, possono rilevarsi alcune formule caratteristiche: troviamo *qui libri fuerunt facti et compositi per dominum Thebaldum de Bruxatis Potestatem Bononie* e simili[85], con una indicazione, *facti et compositi*, che ricorre correntemente in tutta la stesura inventariale, non solo nella sezione del *memoriale*, ma anche nelle successive registrazioni, tra le quali ricordiamo la prima con *qui libri facti et conpositi fuerunt tempore (omissis)*[86] ed altre che indichiamo nei riferimenti posti nell'apparato critico[87].

Una parziale variazione è identificabile nella formula *qui libri facti et edditi fuerunt tempore ipsius Potestatis*, nella quale il termine *compositi* è sostituito con *edditi*[88], mentre si rileva anche la presenza di libri *edditi et compositi*, con una variazione nella quale al posto della parola *facti* è stato inserito *edditi* o *editi*[89], ovvero *de libris editis et apositis*[90] con uno schema generale che prevede l'inserimento di tali notizie nella seconda parte del «cappello».

Questa situazione non risulta applicata in maniera rigida e si osservano alcune variazioni con notazioni di premessa che si aprono con le frasi *libri editi*

[83] c.XVIIIv., p. 59; XVIIIIr., p. 61 e *passim*.
[84] c.XXr., p. 65; XXIr., p. 69; XXIIr., p. 73; XXIIv., p. 75; XIIIIr., p. 80 ed altrove.
[85] c.XXVIIv., p. 92; c.XXVIIIIv., p. 99; XXXr., p. 100; XXXIIr., p. 107; XLr., p. 135, *passim*.
[86] c.XLVv., p. 149.
[87] c.XLVIIIIr., p. 164; LVIr., p. 188, LVIIr., p. 191; LVIIIIv., p. 203; c.LXIv., p. 209; 83r., p. 298.
[88] c.XLVIIIv., p. 162.
[89] c.Lv., p. 170; LIIIIr, p. 181; 82r., p. 295; 91v., p. 331; c.96v., p. 348.
[90] c.78r., p. 278.

et compositi tempore (omissis) e simili[91] rilevandosi una configurazione introduttiva che concentra l'attenzione prevalentemente sopra questo elemento, solitamente ribadito e confermato da altri aspetti, poiché ad esempio la nota *infrascripti sunt libri editi et compositi tempore dicte Potestatis* è preceduta dall'indicazione *tempore domini Octolini de Mandello Potestatis Bononie*[92]; evidentemente si riporta l'elemento temporale non tanto legato alla *consignatio* quanto alla *editio*.

In uno dei «cappelli» più articolati si trova una *designatio (omissis) tam de libris scripturis et actis factis, compositis et terminatis tempore (omissis), quam de factis, compositis et terminatis tempore (omissis)*, con l'introduzione rappresentata dall'uso di *terminatis*[93], che lascia comprendere come la procedura della *consignatio* avesse ad oggetto una documentazione non più corrente, ma unità archivistiche le quali non potevano essere sottoposte ad ulteriori operazioni di accrescimento; è sostanzialmente diversa la frase *de libris, scripturis et actis factis, compositis et ordinatis*[94] che riporta al momento dell'inizio della procedura di redazione e non a quello della confezione (*terminatis*), del quale sopra si è trattato.

Tale struttura ampliata si ritrova in altre annotazioni introduttive, sia pure con variazioni; così si legge di una *designatio* nella quale si tratta *de scripturis, actis et libris scriptis et factis et terminatis*[95], ove *scriptis* prende il posto del più comune *compositis*.

Un preciso riferimento alle modalità formative della documentazione archivistica sono rilevabili da una *designatio* nella quale si offrono indicazioni *tam de scripturis, libris et actis factis et inceptis tempore domini Beltrami de Carcano olim Potestatis Bononie, completis et terminatis tempore dicti domini Florini Potestatis, quam de actis, scripturis et libris factis et inceptis et terminatis tempore prelibati domini Florini*[96]; in questa registrazione si configurano unità che sono state impiantate durante il regime del Potestà *Beltrame de Carcano* e che sono state portate a termine essendo Potestà il *dominus Florinus*, mentre alcune altre hanno avuto il loro completo *iter* al tempo del ricordato *Florinus*.

Una terminologia più ridotta si trova in altre apposizioni quale *infrascripti sunt libri, scripture et acta facti et facte supradicto tempore*[97], ove compare solamente la parola *facti* e *facte*, senza ulteriori maggiori esplicitazioni, mentre

[91] c.LVIIIr., p. 178, 77v., p. 276.
[92] c.LVIIIIr., p. 200.
[93] c.LXIIIr., p. 213; c.94r., p. 335.
[94] c.95r., p. 339.
[95] c. LXIIIIr., p. 221.
[96] c.LXVIv., p. 232.
[97] c.LXVv., p. 228; LXVIIIr., p. 238.

talora si trova ricordato *de libris factis tempore dicti domini Florini*, con una formula ancora più semplificata[98].

È opportuno avvertire che notizie relative alle fasi redazionali, ai redattori e ad altri aspetti attinenti possono evincersi con intensità sia dai frequenti «sotto-cappelli», che sono apposti ripetutamente nel corso dell'inventario, sia dalle descrizioni delle singole «poste»; in questa sede, si forniranno in seguito alcune esemplificazioni circa i «sotto-cappelli», mentre della seconda materia si tratterà approfonditamente nel prosieguo di questo studio, in altra sezione.

5) La «DATATIO TESTUALIS EXPRESSA».

Nei «cappelli», assieme alla soluzione cronologica rilevabile attraverso il *tempus*, ovvero a quell'elemento determinato a seguito della individuazione del momento di appartenenza di un certo personaggio ad una «carica» che, nel documento bolognese, coincide con quella potestarile, ricorre episodicamente nel testo inventariale la *datatio testualis expressa*, secondo uno schema variabile nel senso della sua maggiore o minore ampiezza.

Talora troviamo ricordata solamente l'annualità, con apposizioni quali *millesimo ducentesimo LXXXIIII*, pur con un accenno (*die*) al giorno, tuttavia non esplicitato[99], ovvero con il semplice anno *MCCLXXXVII*[100].

Talora e con buona frequenza si rilevano note contenenti l'indicazione dell'anno e dell'indizione, verificandosi la presenza di formule quali *sub anno domini millesimo ducentesimo LXXXVI, indictione XIIII*[101], quali *sub millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima*[102], quali *currentibus annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tertia* e simili, con una estesissima intensità applicativa nella seconda parte dell'inventario[103].

In altre descrizioni abbiamo la registrazione dell'anno, dell'indizione e del semestre, con una delimitazione temporale che non necessariamente coincideva con il periodo di incarico della figura del Potestà, ma che poteva essere un riferimento cronologico in relazione alla attribuzione della carica dei *notarii ad Camaram Actorum*; leggiamo in proposito una annotazione, collocata nella

[98] c.LXVIIIv., p. 240, c.LXVIIIIr. e v., pp. 241, 242, c.70r., p. 245; 71r., p. 249; 71v., p. 251; 98r., p. 352.
[99] c.XVIIIIv., p. 63.
[100] c.XXXIIr., p. 107.
[101] c. XXVv., p. 85.
[102] c.XXXIIr., p. 106; XXXIIIIr., p. 112.
[103] c.XLVv., p. 149; XLVIIv., p. 159; XLVIIIv., p. 162; XLVIIIIr., p. 164; XLVIIIIv., p. 167; LXIv., p. 208; LXIIIr., p. 213; LXIIIr.2°, p. 218; LXIIIIr., p. 221; LXVv., p. 228; LXVIv., p. 232; LXVIIIv., p. 240; LXVIIIIr., p. 241; LXVIIIIv., p. 242; 71r., p. 249; 71v., p. 251; 75v., p. 268; 78v., 278, *passim*.

sezione introduttiva del «cappello», che contiene sia una datazione non espressa (*tempore domini Florini de Ponte Carario Potestatis Bononie*), sia una datazione espressa (*in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in ultimis sex mensibus dicti anni*), con la puntualizzazione del secondo semestre di gestione[104]; tale forma si ritrova più oltre, sempre con la duplice forma di datazione, espressa e non espressa e con l'indicazione dei nomi dei *notarii ad Camaram Actorum*, che si segnalano presenti *in primis sex mensibus millesimi trecentessimi, indictione tertiadecima*[105].

Molto più raramente abbiamo esempi di datazione completa; così troviamo *MCCLXXXIII, die XXVI octubris, indictione XIa*[106], così leggiamo, sia pure con un probabile refuso di registrazione, di una *designatio* effettuata *in dicto millesimo ducentesimo* (sic) *et indictione, die vigesimo sexto aprilis*[107] e parimenti, sempre nelle ultime registrazioni inventariali, si rileva la presenza di una annotazione cronologica per la quale *que consignatio facta fuit in millesimo trecentesimo tertio, indictione prima, die ultimo decembris*[108].

È opportuno avvertire che la *datatio testualis expressa* può trovarsi riferita sia alla *editio*, sia alla *consignatio*, sia al periodo di gestione di alcuni incarichi pubblici assegnati dalla Comunità, così come può risultare di incerta attribuzione.

6) La «datatio nostra».

Questo ultimo elemento cronologico, che abbiamo inserito modernamente (*noster*) nello schema che segue, è stato apposto solamente quando sussistevano elementi oggettivi di individuazione, con una distinzione tra quelli promananti in forma diretta dalle singole registrazioni dall'inventario e quelli rilevati in forma indiretta dall'inventario stesso o da altre indicazioni: nel primo caso la datazione, nella sua configurazione originale, è stata riportata senza alcun intervento aggiuntivo, mentre nel secondo caso, sempre in cifre arabe, stante il non diretto rapporto della fonte con il documento del quale trattasi, è stata posta tra parentesi quadre.

[104] c.I.XVIIIr., p. 237.
[105] c.89v., p. 323.
[106] c.XXIv., p. 71.
[107] c.91v., p. 331.
[108] c.95r., p. 339.

I sub-cappelli: le annotazioni esplicative intermedie poste nell'ambito delle descrizioni delle «consignationes»

Nell'ambito delle descrizioni inventariali, all'interno di quelle sezioni che sono precedute dalle «introduzioni», si trovano frequentemente altre indicazioni settoriali che attengono particolarmente sia a quegli aspetti che possiamo definire topografici e che si ricollegano direttamente con le modalità di collocazione del materiale archivistico, sia agli elementi editoriali, con la apposizione del nome e della qualifica del redattore di più unità.

Tra gli aspetti topografici, invero più frequenti nel memoriale di «Henrigiptus», segnaliamo sino dalle prime registrazioni espressioni quali *in quodam sachullo*[109] e simili[110] delle quali tuttavia ci occuperemo più approfonditamente in altra parte di questo studio.

Tra gli elementi aventi ad oggetto indicazioni editoriali, si rileva la presenza di registrazioni contenenti nomi di funzionari, nella quasi totalità notari, durante l'attività e la direzione dei quali è stata prodotta una certa consistenza archivistica; si notano così *acta domini Bernardi de Bengodis*[111], così *acta Ghibertini Naçarari*[112] e più avanti *acta Petri Gonsolmini notarii* e *acta Çuchini*[113] ed ancora *acta Gerardini Arnaldi*[114] ed altre ancora[115], mentre alcune di esse si presentano in modo più esteso con *acta Angelli notarii Potestatis predicte*[116], *acta Nicholay notarii dicte Potestatis*[117], *acta ellemoxine notariorum Potestatis*[118].

Tutte queste registrazioni, assieme ad altre aventi un collegamento con figure operative istituzionali, quali i *Libri Sindici*[119], si trovano ampiamente documentate ed applicate nel corso del memoriale di «Henrigiptus», all'interno delle descrizioni dei «cappelli»; nelle registrazioni successive, i «sub-cappelli» si presentano con elementi che, pur offrendo informazioni circa la situazione topografica[120], offrono più raramente la presenza di datazioni non espresse quali *tempore domini Rubei de la Cosa*[121], ma prevalentemente

[109] c.XXr., p. 64.
[110] c.XXIr., p. 69.
[111] c.XXIIIIv., p. 83.
[112] c.XXXr., p. 101.
[113] c.XXXv., p. 102.
[114] c.XXXIr., p. 103.
[115] c.XXXIv., p. 105; XXXIIv., p. 108; XXXIIIr., pp. 109,110; XXXIIIv., p. 111, *passim*.
[116] c.XLIIv., p. 141.
[117] c.XLIIIr., p. 142.
[118] c.XLIIv., p. 142.
[119] c.XXVr., p. 84.
[120] c.LIr., p. 172 ed altri *passim*.
[121] c.LIr., p. 172.

contengono indicazioni relative a complessi archivistici istituzionalmente organici e uniformi.

Questa configurazione riconduce a quel concetto di «serie» che coinvolge concettualmente e materialmente tutta la struttura dell'inventario; nelle annotazioni introduttive compare eccezionalmente tale terminologia, come può rilevarsi dal «cappello» con il quale si avvisa che *infrascripti sunt libri eo tempore editi et compositi et hii qui dati et designati fuerunt Baxilio Egidii Ambroxii et Pelegrino de Placitis, notariis deputatis ad Acta, ut infra per ordinem series est notata*[122].

L'impostazione dell'archivio si basa in linea generale sopra l'organizzazione per «serie», seguendo uno schema che diviene più evidente nel prosieguo delle registrazioni. Iniziando dalla *designatio* fatta nel 1294, la suddivisione in «serie» appare sempre più evidente e sempre più ricorrente, con una struttura che vede nella parte iniziale un «cappello» decisamente articolato e che trova nei «sub-cappelli» un momento più organico di classificazione.

Iniziando da un «sub-cappello» che informa dell'esistenza di *libri domini Bertholini de Borognano, notarii dicti domini Guillielmi Potestatis ad malleficia*[123], seguito da otto «poste» aventi la segnatura a lettera doppia, in progressione dalla AA alla HH[124], si passa ad un altro «sub-cappello» relativo a *libri domini Anthonii de Stagnatis, notarii ad malleficia domini Guillielmi predicti, Potestatis Bononie*[125], comprendente una sola «posta» segnata con le lettere II, per passare ai *libri domini Vacondei, notarii dicti domini Potestatis ad malleficia*[126], per giungere ai *libri Martini de Gadio, notarii dicti domini Potestatis ad malleficia*[127], con una organizzazione che prevede «serie» e «sottoserie», con il rispetto di un ordine che può essere verificato attraverso la corretta successione delle segnature che procedono con lettera doppia e che riprendono ordinatamente con lettere semplici.

Questa situazione si trova episodicamente nelle successive registrazioni inventariali e, iniziando dalla «serie» dei *libri Beltramini de Ayquiricho, notarii domini Johannis de Lucino Potestatis*[128], si verifica la presenza di ben otto «sub-cappelli», con altrettante ripartizioni seriali[129].

[122] c.LIr., p. 173.
[123] c.LXIIIr., p. 213.
[124] c.LXIIIr., pp. 213-214.
[125] c.LXIIIr., p. 214.
[126] c.LXIIIr., pp. 214-215.
[127] c.LXIIIr., pp. 215 e segg.
[128] c.LXIIIIv., p. 224.
[129] Fino alla c.LXVv, p. 228.

LE «CONSIGNATIONES SIVE DESIGNATIONES SIVE DATIONES SIVE RESIGNATIONES AD CAMARAM ACTORUM»

LEGENDA

1	numero progressivo delle registrazioni
c.	consignator
r.	receptor
r.	receptor
t.c.	tempus consignationis
t.e.	tempus editionis
d.t.	datatio testualis espressa
d.n.	datatio nostra

1 *c.XVIIIv., p. 59.*
c. [...]
r. Laurencius Bonacapti *notarius*
r. [...]
t.c. [...]
t.e. tempore domini Stoldi Iacop, vicarii domini Comitis Bertholdi
d.t. [...]
d.n. [1279].

2 *c.XVIIIIr, p. 61.*
c. Ventura de Sancto Germano, notarius domini Stoldi Jacop
r. [...]
r. [...]
t.c. [...]
t.e. tempore domini Stoldi Jacop, vicarii domini Comitis Bertholdi Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1279].

3 *c.XVIIIIv., p. 63.*
c. dominus Beltraminus, syndicus
r. Gregorius
r. Pellegrinus
t.c. tempore domini Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. millesimo ducentesimo LXXXIIII die [...]
d.n. 1284.

4 *c.XXr., p. 65.*
c. Gregorius et Pellegrinus
r. Albertinus Raffanelli
r. Veneticus
t.c. [...]
t.e. tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie in primo Regimine
t.e. tempore domini Nicholucii domini Ballugani de Exio Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1283].

5 *c.XXIv., p. 71.*
c. Albertinus, notarius domini Bonacursii Potestatis Bononie
r. dominus Tedaldus, notarius *presidens Officio Actorum*
r. [...]
t.c. tempore domini Bonacursii Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. MCCLXXXIII, die XXVI octubris, indictione XIa
d.n. 1283.

6 *c.XXIv., p. 71.*
c. dominus Thedaldus, notarius domini Potestatis Bononie
r. [...]
r. [...]
t.c. [...]
t.e. tempore domini Nicholucii Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. 1283

7 *c.XXIv., pp. 71-72.*
c. Dinus notarius Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie
r. [...]
r. [...]
t.c. [...]
t.e. tempore domini Nicholucii de Exio Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. 1283.

8 *c.XXIIr., p. 73.*
c. [...]
r. [...]
r. [...]
t.c. tempore domini Mathey de Corigia Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1282].

9 *c.XXIIv., p. 74.*
c. [...]
r [...]
r. [...]
t.c. tempore domini Nicholucii domini Balugani de Uguiçionibus de Exio Potestatis Bononie, secundo tempore sui Regiminis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1283].

10 *c.XXIIv., p. 75.*
c. Albertinus et Veneticus
r. Petrus
r. Albertus de Corvis
t.c. [...]
t.e. tempore domini Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1284].

11 *c.XXIIIv., p. 77.*
c. [...]
r. [...]

r. [...]
t.c. [...]
t.e. tempore domini Tebaldi de Bruxatis Potestatis Bononie, in primo Regimine
d.t. [...]
d.n. [1284].

12 *c.XXIIIIr., pp. 79-80.*
c. notarius domini Striche de Saglinbenis
r. Petriçolus de Sardellis
r. Jacobus Ubertini
} *notarii ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Johannis de Pischarola, olim Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1285]

13 *c.XXVr., p. 84.*
c. infrascripti notarii
r. Petriçolus de Sardellis
r. Jacobus Ubertini
} *notari ad Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1285].

14 *c.XXVv., p. 85.*
c. notarius domini Thebaldi de Brusatis
r. Matheus Scornite
r. Jacobus Bongerardi
} *notarii ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Striche de Saglinbenis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Striche de Saglinbenis Potestatis Bononie
d.t. sub anno domini millesimo ducentesimo LXXXVI, indictione XIIII.
d.n. 1286.

15 c.XXVIr., p. 86.
c. Inverrardus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. Jacobus [Bongerardi]
r. Matheus [Scornite]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

16 *c.XXVIr., p. 87.*
c. Coradinus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. Jacobus [Bongerardi]
r. Matheus [Scornite]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

17 *c.XXVIv., p. 88.*
c. Manfredinus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. Jacobus [Bongerardi]
r. Matheus [Scornite]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

18 *c.XXVIv., p. 89.*
c. Gilliolus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. [...]
r. [...]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

19 *c.XXVIv., p. 89.*
c. Petrobonus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. Jacobus [Bongerardi]
r. Matheus [Scornite]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

20 *c.XXVIIr., p. 90.*
c. magister Michael notarius domini Potestatis
r. Matheus [Scornite]
r. Jacobus [Bongerardi]

t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

21 *c.XXVIIr., p. 91.*
c. Petriçinus notarius domini Tebaldi Potestatis
r. Jacobus [Bongerardi]
r. Matheus [Scornite]
t.c. tempore domini Tebaldi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

22 *c.XXVIIv., p. 92.*
c. dominus Ugolinus de Rubeis Potestas Bononie
r. Matheus Scornete } *notarii ad*
r. Jacobus Bongerardi } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Thebaldi de Bruxatis Potestatis Bononie, secundi sui Regiminis
d.t. [...]
d.n. [1286].

23 *c.XXVIIv., p. 93.*
c. [...]
r. dominus Petrus q. Bonacursii } *notarii ad*
r. Gerardus domini Jacobi de Lastignano } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

24 *c.XXVIIIr., p. 94.*
c. Gibertinus notarius dicti domini Potestatis
r. Petrus
r. Gerardus
t.c. dicti domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

25 *c.XXVIIIv., p. 95.*
c. Gerardinus notarius dicti domini Potestatis
r. Petrus
r. Gerardus
t.c. dicti domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

26 *c.XXVIIIv., p. 96.*
c. Petrus Gonselmi notarius domini Potestatis
r. Petrus
r. Gerardus
t.c. dicti domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

27 *c.XXVIIIIr., p. 97.*
c. Çochinus notarius domini Potestatis
r. Petrus
r. Gerardus
t.c. domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

28 *c.XXVIIIIr., p. 98.*
c. Rango Trotanus notarius Potestatis
r. Petrus
r. Gerardus
t.c. domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

29 *c.XXVIIIIr., p. 98.*
c. Petrus de Quingento notarius Potestatis; Albertus notarius stradarum
r. Petrus
r. Gerardus

t.c. dicti Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1286].

30 *c.XXVIIIIv., p. 99.*
c. dominus Gerardus de Gloçano de Cremona Potestas Bononie
r. dominus Petrus Bonacursii } *notarii ad*
r. Gerardus domini Jacobi de Lastignano } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Ugolini de Rubeis Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1287]

31 *c.XXXr., p. 100.*
c. dominus Gerardus de Gloçano Potestas Bononie
r. Matheus fratris Johannis } *notarii ad*
r. Hegidius Mellonis } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. fuerunt per dominum Ugolinum de Rubeis Potestatem Bononie
d.t. [...]
d.n. [1287].

32 *c.XXXv., p. 102.*
c. Francischinus notarius domini Gerardi Potestatis
r. Matheus
r. Egidius
t.c. [tempore] dicti domini Gerardi Potestatis
t.e [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

33 *c.XXXv., p. 102.*
c. Petruçinus notarius domini Gerardi Potestatis
r. Matheus
r. Egidius
t.c. [tempore] dicti domini Gerardi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

34 *c.XXXv., p. 103.*
c. Bertolinus notarius dicti domini Gerardi Potestatis Bononie
r. Matheus
r. Egidius
t.c. [tempore] dicti domini Gerardi Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

35 *c.XXXIr., p. 104.*
c. Lanfranchinus notarius dicti domini Potestatis
r. Matheus
r. Hegidius
t.c. [tempore] dicti domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [...]

36 *c.XXXIr., p. 105.*
c. Nicholinus notarius dicti Potestatis
r. Matheus
r. Egidius
t.c. [tempore] dicti Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

37 *c.XXXIv., p. 105.*
c. Rugerinus notarius dicti Potestatis
r. Matheus
r. Egidius
t.c. [tempore] dicti Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

38 *c.XXXIIr., p. 106.*
c. dominus Coradus de Monte Magno Potestas Bononie
r. Matheus } *notarii ad*
r. Hegidius } *Camaram Actorum*

t.c. tempore domini Gerardi de Gloçano Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. sub millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima
d.n 1288.

39 *c.XXXIIr., p. 107.*
c. dominus Coradus de Monte Magno Potestas Bononie
r. dominus Bertholomeus de Arpinellis } *notarii ad*
r. Jacobus Dondidey } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. per dominum Gerardum de Gloçano Potestas Bononie
d.t. MCCLXXXVII
d.n. 1287.

40 *c.XXXIIIr., p. 109.*
c. Corbellus Venture notarius Potestatis
r. Bertholomeus
r. Jacobus
t.c. [tempore] Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

41 *c.XXXIIIr., p. 110.*
c. dominus Johannes notarius dicti Potestatis
r. Bertholomeus
r. Jacobus
t.c. [tempore] dicti Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

42 *c.XXXIIIr., p. 110.*
c. Ghissilenus notarius domini Potestatis
r. Bertholomeus
r. Jacobus
t.c. [tempore] domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

43 *c.XXXIIIv., p. 111.*
c. Jacopinus notarius domini Potestatis
r. Bertholomeus
r. Jacobus
t.c. [tempore] domini Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

44 *c.XXXIIIv., p. 112.*
c. Tanus notarius Potestatis
r. Bertholomeus
r. Jacobus
t.c [tempore] Potestatis
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1287].

45 *c.XXXIIIIr., pp. 112-113, 116.*
c. [...]
r. dominus Sclaritus domini Coradini Sclariti notarii } *notarii officio Actorum Comunis Bononie*
r. Johannes Damiani
t.c. [...]
t.e. [tempore domini Coradi de Monte Magno Potestatis Bononie]
t.e. tempore domini Bressani de Salis Potestatis et Capitanei populi Bononie
d.t. in millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima
d.n. 1288.

46 *c.XXXVv., p. 118.*
c. [...]
r. dominus Sclaritus domini Coradini Sclariti } *notarii ad*
r. Johannes Damiani } *Acta Comunis*
t.c. tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie in secundo suo Regimine
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1288].

47 *c.XXXVIv., p. 123.*
c. dominus Johannes iudex et assessor domini Bindi de Bascheria Capitanei populi
r. dominus Johannes Damiani notarius
r. Sclaritus
t.c. [tempore] domini Bindi de Bascheria Capitanei populi Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1288]

48 *c.XXXVIv., p. 123.*
c. notarii et officiales dicti domini Potestatis
r. dominus Sclaritus domini Coradini
r. dominus Johannes Damiani
t.c. tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1288].

49 *c.XXXVIIIr., p. 127.*
c. [...]
r. Gerardus q. domini Fabri de Plastellis } *notarii ad*
r. Jacobus q. Petri } *Acta Comunis*
t.c. tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1288]

50 *c.XXXVIIIIr., p. 131.*
c. notarii et officiales domini Anthonii de Frussiraga Potestatis Bononie
r. Gerardus
r. Jacobus
t.c. tempore domini Anthoni de Frasirago Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. [...]
d.n. [1289].

51 *c.XLr., p. 135.*
c. [...]
r. Marchus Paxiti } *notarii ad Acta*
r. Andriolus Petriçoli } *Comunis Bononie*

t.c. [...]
t.e. tempore dicti domini Anthonii Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1289].

52 *c.XLIv., p. 138.*
c. [...]
r. Marchus Paxiti } *notarii ad*
r. Andriolus Petriçoli } *Acta Comunis*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Jaconi de filiis Jaconis Potestatis Bononie de Perusio
d.t. [...]
d.n. 1289.

53 c.XLIIv., pp. 140-141.
c. notarius et famillia domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie
r. dominus Bonapressa Lamandine } *notarii officio Actorum*
r. dominus Henrigiptus domini Pacis de Brayna } *Comunis*
t.c. [tempore] domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Jaconi de filiis Jaconis Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1289].

54 *c.XLIIIIr., p. 145.*
c. [...]
r. dominus Bonapresa domini Michaelis Lamandine } *notarii ad Camaram Actorum*
r. dominus Henrigiptus domini Pacis de Brayna } *Comunis*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1290].

55 *cc.XLVv., XLVIv., pp. 149, 153.*
c. familia domini Bernardini de Schottis de Placentia Potestatis Bononie
r. dominus Francischus domini Bonaventure de Savignano } *notarii ad Acta Comunis Bononie*
r. Donatus Nicholay de Cauraria } *presidenties*
t.c. tempore domini Bernardini de Schottis de Placentia Potestatis Bononie

t.e. tempore domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Bernardini de Scottis de Placentia Potestatis Bononie
d.t. curentibus anni Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tertia
d.n. 1290.

56 *c.XLVIIv., p. 159.*
c. familia domini Anthonii de Fuxiraga Potestatis Bononie
r. Petrus Muxolinus de Argellaca } *notarii et officiales*
r. Uguitio de Soldaderiis } *Camare Actorum*
t.c. tempore secundi Regiminis domini Anthoni de Fuxiraga Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Bernardini de Scotis Potestatis Bononie
d.t. sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta
d.n. 1291.

57 *c.XLVIIIv., p. 162.*
c. familia domini Anthonii de Fussirago Potestatis Bononie
r. Petrus Muxolino } *notarii et officiales*
r. Uguitio de Soldaderiis } *Camare Actorum*
t.c. tempore domini Anthonii de Fussirago Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Anthonii de Fixiraga in secundo Regimine ipsius domini Potestatis
d.t. sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta
d.n. 1291.

58 *c.XLVIIIr., p. 164.*
c. [...]
r. dominus Marchus Paxiti } *notarii et officiales*
r. Aymericus Mandi } *Camare Actorum*
t.c. tempore domini Henrigipti de Martenengo Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Anthonii de Fixirago Potestatis Bononie
d.t. sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta
d.n. 1291.

59 *c.XLVIIIv., p. 167.*
c. [...]
r. Marchus Paxiti notarius } *notarii ad*
r. Aymericus Mandi, notarius } *Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Henrigipti de Marcelengo Potestatis Bononie

t.e. tempore domini Henrigipti de Marcelengo Potestatis Bononie
d.t. sub annis domini millesimo ducentesimo primo et nonagesimo secundo, indictione quarta et quinta indictione
d.n. 1291 e 1292.

60 *c.Lv., p. 170.*
c. [...]
r. Uguitio de Soldaderiis } *notarii et officiales*
r. Jacobus Venture } *ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Rubei de la Tosa de Florentia, Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Henrigipti de Martelengo olim Potestatis Bononie et tempore dicti domini Rubei
d.t. [...]
d.n. [1292].

61 *c.LIv., p. 173.*
c. [...]
r. Baxilius Egidii Ambroxii } *notarii*
r. Pelegrinus de Placitis } *deputati ad Acta*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Rubei de la Tosa Potestatis Bononie
d.t. [...].
d.n. [1292].

62 *c.LIIIr., p. 178.*
c. [...]
r. Pellegrinus de Placito } *notarii*
r. Baxillius Egidii Anbroxii } *Camare Actorum*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Guidoctini de Bungis Capitanei gerentis Officium Potestatis
d.t. [...].
d.n. [1292]

63 *c.LIIIr., p. 178.*
c. dominus Lapus de Ughis et eius famillia, Potestas Bononie
r. [...]
r. [...]
t.c. [tempore domini Lapi de Ughis]

t.e. tempore domini Çelle q. domini Bertholini de Splecto Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1292].

64 *c.LIIIIr., p. 181.*
c. [...]
r. Thomaxinus de Gocçadinis } *notarii et officiales*
r. Lambertus domini Johannini [*scribit*] } *ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Lappi q. Ughis de Pistorio Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Çelle de Spoliti olim Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1292].

65 *c.LVIr., p. 188.*
c. dominus Oddolinus de Mandello de Mediolano Potestas Bononie et eius familia
r. Thomaxinus de Goçadinis [*scribit*) } *notarii et officiales*
r. Lambertus domini Johannini } *ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Lappi de Ughis de Pistorio Potestatis Bononie
t.e. tempore et Regimine domini Lappi de Ughis Potestatis Bononie, suum predecessorem.
d.t. [...]
d.n. [1293].

66 *c.LVIIr., p. 191.*
c. dominus Octolinus de Mandello Potestatis Bononie et eius familia
r. Richardus Bonaventure [*scribit*]) } *notarii et officiales*
r. Çagnibonus Guidonis Çagniboni } *ad Camaram Actorum*
t.c [...]
t.e. tempore domini Lapi de Ughis de Pistorio Potestatis Bononie
d.t. [...].
d.n. [1293]

67 *c.LVIIIIr., p. 200.*
c. [...]
r. Richardus Bonaventure [*scribit*] } *notarii et officiales*
r. Çagnibonus Guidonis Çagniboni } *deputati ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Octolini de Mandello Potestatis Bononie
t.e. tempore dicte Potestatis

d.t. [...]
d.n. [1293].

68 *c.LVIIIIv., p. 203.*
c. notarii et famillia Guillielmi de Odoynis Potestatis Bononie
r. dominus Mathiolus de Ronchore } *nunc notarii ad Acta*
r. Henrigiptus domini Pacis de Brayna } *Comunis Bononie*
t.c. tempore domini Guillielmi de Odoynis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Octollini de Mandello Potestatis Bononie
d.t. [...]
d.n. [1294].

69 *c.LXIv., pp. 208-209.*
c. [...]
r. dominus Mathiolus de Ronchore } *nunc notarii*
r. Henrigiptus Pacis de Brayna } *ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis Bononie
d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima
d.n. 1294.

70 *c.LXIIIr., p. 213.*
c. notarii et officiales domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie
r. dominus Johannes Palmiroli Barbarose } *notarii et officiales*
r. Princivalle domini Anthonii Auliverii } *deputati Camare Actorum*
t.c. tempore domini Johannis de Lucino, Potestatis Bononie
t.e. tempore Regiminis domini Guillielmi de Oldoinis olim Potestatis Bononie
t.e. tempore Regiminis dicti domini Johannis de Lucino
d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima
d.n. 1294.

71 *c.LXIIIr.-2°, p. 218.*
c. [...]
r. dominus Johannes Barbarosse } *notarii ad Camaram*
r. Princivalle domini Anthonii Auliverii } *Actorum*
t.c. tempore domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie
d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima
d.n. 1294.

72 *c.LXIIIIr., p. 221.*
c. notarii et officiales domini Beltrami de Carcani Potestatis Bononie
r. dominus Allamanus de Signorelis
r. dominus Guido de Bencevenis de Casola } *notarii et officiales offitio Camare Actorum*
t.c. tempore Regiminis domini Beltrami de Carcani
t.e. tempore Regiminis domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie
t.e. tempore Regiminis dicti domini Beltrami Potestatis Bononie
d.t. sub millesimo ducentesimo nonagesimo quarto
d.n. 1294.

73 *c.LXVv., p. 228.*
c. [...]
r. dominus Allamanus de Signorellis
r. dominus Guido domini Bencevenis de Casola } *notarii et officiales ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Beltrami de Carcano Potestatis Bononie
t.e. tempore dicti Potestatis
d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in primis sex mensibus dicti anni
d.n. 1295.

74 *c.LXVIv., p. 232.*
c. notarii et officiales domini Florini de Ponte Caroli Potestatis Bononie
r. dominus Franciscus q. domini Alberti Zancarri } *notarii et officiales officio Camare Actorum*
r. dominus Pellegrinus domini Johannis de Launantia
t.c. tempore Regiminis domini Florini de Ponte Caroli, Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Beltrami de Carcano olim Potestatis Bononie
t.e. tempore dicti domini Florini Potestatis
d.t. inquoata fuit sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava
d.n. 1295.

75 *c.LXVIIIr., pp. 237-238.*
c. [...]
r. dominus Franciscus Alberti Zancarri
r. dominus Pelegrinus domini Johannis de Vernatia } *notarri pro Comuni Bononie ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Florini de Ponte Carario Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Florini de Ponte Carario Potestatis Bononie

d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, in ultimis sex mensibus dicti anni
d.n. 1295.

76 *c.LXVIIIv., p. 240.*
c. [...]
r. dominus Guillielmus de Bançis
r. dominus Johannes Petri Inghilerii } *notarii et officiales officio Camare Actorum*
t.c. tempore Jacobi Sumariva
t.e. tempore dicti domini Florini de Ponte Carala olim Potestatis Bononie
d.t. sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona
d.n. 1296.

77 *c.LXVIIIIr., p. 241.*
c. [...]
r. Bertholomeus q. domini Sponsarelli de Saladinis
r. Egidius q. domini Bartholomei de Argellata } *notarii et officiales officio Camare Actorum*
t.c. tempore domini Jacobi domini Uguitionis de Fano Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Jacobi de Somaripa olim Potestatis Bononie
d.t. sub anno domini millesimo ducentesimo sexto, indictione nona
d.n. 1296.

78 *c.LXVIIIIv., p. 242.*
c. frater Egidius, massarius Comunis Bononie
r. dominus Jacobus q. domini Bonaçunte
r. Johannes q. Bonacosse Chavalerii } *notarii et officiales officio Camare Actorum*
t.c. tempore domini Tegle de Fresscobaldis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Florini de Ponte Charali olim Potestatis Bononie
d.t. sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima
d.n. 1297.

79 *c.70r., p. 245.*
c. dominus Gardinus de Gardinis, legum doctor
r. Jacobus Bonaçunte
r. Johannes q. Bonacosse Chavalerii } *notarii et officiales officio Camare Actorum*
t.c. tempore domini Teghie de Fresscobaldis Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Jacobi de Somo Riva, Potestatis Bononie

d.t. [...]
d.n. [1297].

80 *c.71r., p. 249.*
c. [...]
r. Jacobus Bonaçunte } *notarii ad*
r. Johannes Bonachose } *Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Thegle de Freschobaldis Potestatis Bononie
t.e. tam tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie, quam dominorum Octo, videlicet domini Pacis et sociorum
d.t. sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione septima
d.n. 1297.

81 *c.71v., p. 251.*
c. [...]
r. Petrus Bonapressi } *notarii ad*
r. Jacobinus Bonincontri } *Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Berardi de Camerino, Potestatis Bononie
t.e. tam tempore domini Jacobi de Somoriva, quam tempore domini Jacobi de Fano et dominorum Octo, scilicet domini Pacis de Pace et sociorum
t.e. et domini Tecle de Frescobaldis et dicti domini Berardi et dominorum bladi Ançianorum et Consullum
d.t. in millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona
d.t. sub millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima
d.n. 1296-1297.

82 *c.75r., p. 266.*
c. [...]
r. dominus Bonfantinus Petriçoli } *notarii ad*
r. Bonaventura Jacobi de Sinibaldis } *Camaram Actorum*
t.c. tempore domini marchionis Moroelli de Malaspinis Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo, indictione undecima
d.n. 1298.

83 *c.75v., p. 268, 276.*
c. [...]
r. Ture Jacobi de Sinibaldis (*scribit*) } *notarii officio*
r. Bonfantinus Petriçoli } *Actorum*

t.c. tempore domini Moroelli de Malaspinis, Potestatis et Generalis Capitanei Guerre civitatis et comitatus Bononie
t.e. [tempore] domini Teghie de Frescobaldis (*p. 268*), domini Gardini de Gardinis, legum doctoris, dominorum bladi et Ançianorum, mensis octubris (*p. 276*)
d.t. sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo
d.n. 1298.

84 *c.78v., p. 278.*
c. [...]
r. Michael Johannis Bonfantini } *notarii et officiales*
r. Petrus Bertholomei Muti } *Camare Actorum*
t.c. tempore domini Gaspari domini Gasparri de Mediolano Potestatis Bononie
t.e. tam tempore [dicti domini Gaspari], quam domini Moroelli marchionis Malaspine, Potestatis Bononie et Capitanei Generalis Guerre et eciam per certos officiales
d.t. sub millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo, indictione undecima
d.n. 1298.

85 *c.82r., p. 295.*
c. [...]
r. Jacobinus Petri Ablatis } *notarii et officiales*
r. Gerardus domini Arienti Felechaçe } *ad Camaram Actorum*
t.c. tempore Regiminum domini Oddolini de Mandello de Mediolano Potestatis Bononie
t.e. tam in Regimine primorum sex mensium, quam in secundo dicti Potestatis et etiam per certos officiales Comunis Bononie
d.t. sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima
d.n. 1299.

86 *c.83r., p. 298.*
c. [...]
r. Benvenutus q. domini Uxeppi de Salla } *notarii ad*
r. Johannes q. domini Bonaventure de Savignano } *Camaram Actorum*
t.c. [...]
t.e. tempore domini Odolini de Mandello de Mediollano, Potestatis Bononie
d.t. sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima de mense augusti
d.n. 1299.

87 *c.84v., p. 303.*
c. notarii domini Odollini de Mandello Potestatis Bononie
r. Johannes q. domini Bonaventure de Savignano
r. Benvenutus q. domini Yssepi de Salla
} *notarii presidentes ad Camaram Actorum*
t.c. [tempore] domini Odollini de Mandello Potestatis Bononie
t.e. [tempore] domini Odollini de Mandello Potestatis Bononie
d.t. sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima
d.n. 1299.

88 *c.89v., p. 323.*
c. [...]
r. Bitinus q. fratris Guillielmi de Pançonibus
r. Matheus q. Bomjohannis de Lastignano de Lastignano
} *notariis ad Camaram Actorum in primis sex mensibus*
t.c. tempore Regiminis domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie et prudentis viri domini Fulçerii de Calbulo, Capitanei populi Bononie
d.t. [anni] millesimi trecentessimi, in primis sex mensibus
d.n. 1300.

89 *c.90r., p. 325.*
c. [...]
r. Bitinus q. fratris Guillielmi de Pançonibus
r. Matheus q. Bomjohannis de Lastignano [*scribit*]
} *notarii ad Camaram Actorum in primis sex mensibus*
t.c. [...]
t.e. tempore Regiminis dominorum Phylippi de Virgilexiis de Pistorio et Pini de Rubeis de Florentia Potestatum civitatis et Fulçerii de Calbulo Capitanei populi Bononie
d.t. in primis sex mensibus millesimi trecentesimi, indictionis tertiedecime
d.n. 1300.

90 *c.91v., p. 331.*
c. dominus Phylippus de Virgilixiis et eius familia

r. Bitinus predictus
r. Matheus de Lastignano [*scribit*]
} *notarii ad Camaram Comunis Bononie*
t.c. tempore domini Philipi de Virgelensibus Potestatis Bononie
t.e. tempore Potestatis et Regiminis dicti domini Phylippi
d.t. in dicto millesimo ducentesimo [*sic*] et indictione, die vigesimo sexto aprilis
d.n. 1300.

91 *c.94r., p. 335.*
c. notarii et officiales domini Brodarii de Saxo Ferato, Potestatis Bononie
r. dominus Jacobus Dondidey
r. dominus Jacobus q. domini Rainerii de Tholomeis
} *notarii et officiales Camare Actorum*
t.c. tempore domini Brodarii de Saxo Ferato Potestatis Bononie
t.e. tempore Regiminis domini Sofredi de Virgilensibus olim Potestatis Bononie,
t.e. et eciam tempore Regiminis domini Brodarii
d.t. in millesimotrecentesimo secundo, indictione quintadecima.
d.n. 1302.

92 *c.95r., p. 339.*
c. notarii et officiales domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie
r. dominus Paulus Belondini
r. Petrus Arardi de Muxonibus
} *notarii et officiales Camare Actorum*
t.c. tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie
t.e. tempore Regiminis domini Brodarii de Sassoferrato olim Potestatis Bononie
t.e. quam tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis
d.t. in millesimo trecentesimo tertio, indictione prima, die ultimo decembris
d.n. 1303.

93 *c.96v., p. 348.*
c. [...]
r. dominus Berthollomeus q. domini Ubertini de Pistorio
r. Huguitio de Soldaderiis [*scribit*]
} *notarii et officiales ad Camaram Actorum*
t.c. tempore domini Barnabe de Gomfalloneriis de Placentia Potestatis Bononie
t.e. tempore domini Albertini de Gomfaloneriis olim Potestatis Bononie

d.t. sub annis Domini millesimo trecentesimo secundo, [indictione quin]tadecima
d.n. 1302.

94 *c.98r., p. 352.*
c. notarii et officiales domini Bernabe de Gomfaloneriis de Placentia
r. dominus Uguitio de Soldaderiis } *notarii ad Camaram*
r. Bertholomeus domini Ubertini de Pistorio } *Actorum deputati*
t.c. tempore domini Bernabe de Gomfaloneriis de Placentia Potestatis Bononie
t.e. [...]
d.t. in millesimo trecentesimo tertio, indictione prima
d.n. 1303.

LE ANNOTAZIONI MARGINALI

SOMMARIO: Considerazioni introduttive – A) Le note marginali di verifica – Il passaggio delle consegne – Le note di «spuntatura» - Le lettere alfabetiche – I segni grafici – La loro collocazione – B) Le note marginali di commento – Finalità e funzioni – Le incongruenze tra le «poste» e le loro descrizioni – Le correlazioni tra la «posta» descritta e la nota marginale – La evoluzione di tali registrazioni nel memoriale – Il nome del produttore – Il contenuto delle «poste» – C) Le note marginali esplicative – Le indicazioni cronologiche espresse – Le indicazioni cronologiche non espresse – La collocazione fisica del materiale archivistico – La condizione fisica dei pezzi – La reperibilità di unità in altre unità – La segnalazione del supporto, del redattore e della consistenza – D) L'annotazione *extra* – Sua funzione nel memoriale – Gli aspetti relativi alla conservazione del materiale archivistico – Lo spostamento di unità nel palazzo *de blado* – Il modo di segnalazione dell'*extra* nella trascrizione.

Il memoriale contiene molte note marginali, apposte in momenti diversi e dettate da scopi e da finalità diverse: il carattere di tali annotazioni è variabile dal momento che alcune rispondono ad esigenze attinenti alla struttura fondamentale, altre hanno una funzione complementare e di completamento, altre svolgono un ruolo interpretativo e contribuiscono alla risoluzione di problematiche contingenti, nel diretto interesse degli operatori archivistici, ovvero dei notari-archivisti incaricati della gestione della *Camara Actorum* e nell'interesse di tutti coloro che avevano necessità di accedere alla documentazione pubblica.

Le annotazioni marginali, aventi funzione di *verifica*, sono da considerarsi parti integranti del documento, poiché si inseriscono in esso quali momenti determinati e non rinunciabili dell'attività posta in essere dagli operatori

d'archivio. Nel contempo, questi elementi contribuiscono a chiarire più profondamente la reale importanza del memoriale, nel più ampio contesto della struttura amministrativa e burocratica del Comune medievale.

Trattando delle apposizioni marginali ci riferiamo anche a quelle interlineari ovvero a quelle sublineari, poiché con esse si identificano nella forma e nella sostanza, pure se si differenziano per la loro ubicazione, suggerita da motivazioni estremamente contingenti e di nessun rilievo ai fini dell'effettivo significato scientifico.

Le annotazioni marginali, intese nell'accezione sopra enunciata, appartengono a due categorie rappresentate dalle annotazioni siglate e dalle annotazioni esplicative, le quali ultime si suddistinguono, come più oltre vedremo, in ulteriori configurazioni. Le differenziazioni derivanti dalla duplice suddivisione corrispondono a diversità basilari che si fondano su effettive sostanziali entità e che trovano la ragione di essere nelle attività degli uffici.

Le annotazioni siglate, che compaiono in tutta l'estensione dell'inventario, sia sulla marginatura destra, sia sulla marginatura sinistra, sia in particolari ambiti dell'interlineo, avevano una funzione bene determinata e di estremo interesse per l'operare dei notari-archivisti, assegnati a presiedere la *Camara Actorum*. Dai «cappelli», contenenti le *designationes* ovvero le *consignationes*, si apprende che l'incarico gestionale dell'archivio pubblico comunale era a tempo e che, così come per la maggior parte delle cariche in questa struttura organizzativa, il periodo di operatività era piuttosto breve.

Il trapasso gestionale richiedeva, come oltre preciseremo, il passaggio delle consegne del materiale che avrebbe dovuto essere l'oggetto della operatività nel periodo assegnato, poiché ovviamente ogni notaro-archivista avrebbe risposto esclusivamente della trattazione della documentazione a lui pervenuta effettivamente e non di quella che avrebbe potuto risultare «sulla carta». Una delle funzioni dell'*exemplar bon. III* era anche quella di costituire l'elemento basilare sul quale si fondava il trasferimento dell'oggetto-archivio da una coppia di archivisti ad un'altra.

In questa immagine, caratterizzata da una molteplicità di situazioni, si ritiene opportuno effettuare una schematizzazione onde procedere ad una analisi che possa articolarsi sopra realtà omogenee ed esattamente individuate e classificate; possono determinarsi le seguenti tipologie di annotazioni marginali:

A) note marginali di verifica, rappresentate da lettere alfabetiche o da elementi grafici, apposte dai notari-archivisti della *Camara Actorum* per l'accertamento della esistenza delle «poste»;

B) note marginali di commento, apposte dai notari-archivisti a completamento dell'attività di verifica, al momento della assunzione in carico del materiale archivistico;

C) note marginali esplicative del testo descrittivo, ovvero inserite a completamento dello stesso: è da rilevarsi che talora tali annotazioni possono essere collocate, così come altre, con ulteriori settori non marginali;

D) l'annotazione «extra» e la sua funzione in rapporto alla modalità organizzativa e gestionale della documentazione archivistica.

All'interno di questi quattro momenti rientrano tutte le qualificazioni delle annotazioni che occupano i margini «reali» e i margini «non reali» dell'inventario bolognese; per una maggiore comprensione del fenomeno, esaminiamo ora ogni singolo raggruppamento.

A) Note marginali di verifica rappresentate da lettere alfabetiche o da elementi grafici, apposte dai notari archivisti della «Camara Actorum», per l'accertamento della esistenza delle «poste».

L'alternanza dei notari-archivisti nella carica di ufficiali addetti alla *Camara Actorum* poneva in essere una situazione nella quale il materiale archivistico si trovava a passare da un notaro all'altro con incarichi che si esaurivano in un ambito cronologico semestrale. La gestione dell'archivio era permeata da responsabilità che non si fermavano al puro aspetto tecnico, ma si estendevano ad ambiti amministrativi, giuridici e politici di estrema delicatezza: la custodia della documentazione non si limitava ad un atto meramente passivo e sostanzialmente conservativo, bensì aveva una configurazione operativa nella quale l'incaricato era tenuto a svolgere una funzione sufficientemente personalizzata, rilevando interferenze, manomissioni ed altri eventuali elementi modificativi.

Dall'esame delle descrizioni si evince come in alcuni casi l'operatore si fosse soffermato maggiormente sopra alcune unità archivistiche piuttosto che sopra altre, nel rispetto di una più elevata qualificazione giuridica e politica promanante da alcuni «pezzi» in riferimento ad altri: si vedano in particolare i *libri bannorum, qui dicuntur mortuorum*, dei quali tratteremo oltre, per avere una cognizione delle diverse linee metodologiche adottate in fase di registrazione.

È inutile precisare che l'aspetto conservativo era preliminare alla funzione gestionale vera e propria, tendente anche alla fruizione della documentazione ed è logico e conseguenziale che il notaro-archivista che assumeva la carica si preoccupasse in primo luogo di verificare la esatta consistenza dell'archivio.

Questa operazione, particolarmente delicata, veniva svolta dal notaro gravato della responsabilità diretta, con la collaborazione dei colleghi, di volta in volta nominati.

Il sistema che consentiva un corretto passaggio di consegne prevedeva l'operazione di «spuntatura», che consisteva nel verificare la presenza di ogni «posta» nel memoriale, nel controllare che la consistenza relativa alla «posta» suddetta fosse effettivamente coincidente ed ancora in tale forma presente nel deposito archivistico e nell'apporre in prossimità della descrizione un segno personale di conferma. Tali segni erano collocati solitamente negli spazi marginali «reali», ovvero sulle marginature risultanti a sinistra o a destra, sopra o sotto il testo scritto; talora tali annotazioni possono osservarsi in marginature «non reali», ovvero in quelle esistenti in zone libere, più o meno centrali, della carta od anche in spazi interlineari o sublinei.

L'operazione relativa al «passaggio di consegne» doveva essere estremamente precisa, poiché una eventuale distrazione avrebbe potuto arrecare non pochi pregiudizi ai notari-archivisti i quali avrebbero potuto anche essere incolpati per aver distratto materiale per finalità proprie, con conseguenze certamente alquanto gravi per coloro che non fossero stati in grado di dimostrare che il pezzo era già mancante al momento della assunzione in carico del materiale. Per quanto attiene alle caratteristiche dei segni di «spuntatura», si rimanda al capitolo sugli elementi specifici e al testo trascritto dell'inventario ove si è cercato di mantenere, almeno nella linea generale, la posizione originaria delle lettere e dei segni, lasciandoli per quanto possibile nei margini o nelle interlineature di origine ed esemplificandoli in fase editoriale nel tentativo di renderne più semplice possibile la cognizione.

Se osserviamo la loro intensità nell'evoluzione del memoriale, notiamo come la prima parte contenga un numero piuttosto elevato di segni di verifica e come tale orientamento tenda a scemare, in vista di una esigua presenza nelle ultime carte. Il motivo di questa forma di andamento è evidente: la documentazione più antica, essendo stata oggetto di un numero di passaggi gestionali indubbiamente maggiore di quanto fosse avvenuto per quella più recente, mostrava un più elevato numero di segni di verifica.

Tale regola presenta tuttavia alcune eccezioni: per fare solamente un esempio, crediamo possano citarsi le modalità adottate in riferimento alle cc.XVIr.-XVIIv. nelle quali, dopo che nelle carte precedenti i segni collocati nell'interlineo prima dell'inizio di ogni posta riportavano le sigle *G.f.k.n.*, alle carte sopra indicate spariscono completamente le lettere *G.f.k.* e rimane solamente la lettera *n*, a testimonianza che quel gruppo di «poste» non fu individuato e considerato al momento della consegna ai notari-archivisti che si riconoscevano nei segni *G.*, *f.* e *k.* Deve aggiungersi inoltre che il memoriale si

presenta con non irrilevanti danneggiamenti proprio per quanto concerne gli spazi a margine e di conseguenza non raramente la lettura dei segni di verifica risulta piuttosto difficoltosa, se non talora impossibile, sia in riferimento al margine «reale» sinistro, sia in riferimento a quello destro. La apposizione nelle medesime zone di altre annotazioni marginali non ha contribuito certamente ad arrecare chiarezza a questo elemento archivistico.

I segni di verifica sono stati riportati nella edizione del documento rispettando, per quanto possibile, la loro collocazione topografica, pur nella consapevolezza delle lacune esistenti, la maggior parte delle quali sono state opportunamente rilevate e segnalate con tre punti racchiusi tra due parentesi quadre; una indagine più analitica del problema sarebbe risultata sterile e fine a se stessa, così ci è sembrato di estremo interesse l'aver reso leggibile tale forma operativa, che contribuisce indiscutibilmente a confermare il buon livello professionale dei notari-archivisti bolognesi.

B) Note marginali di commento, apposte dai notari-archivisti, a completamento dell'attività di verifica, al momento della assunzione in carico del materiale archivistico.

Quanto sino ad ora è stato affermato in riferimento alle note marginali di verifica per quello che attiene agli elementi siglati, trova una diretta conferma in altre annotazioni marginali aventi un carattere esplicativo e tendenti a precisare la situazione contingente in rapporto con quella risultante dal testo del memoriale. La finalità, come già è stato avvisato, non è meramente archivistica, ma investe anche altri aspetti che attengono sia all'ambito amministrativo e giuridico, sia a quello politico, sia a quello concernente la responsabilità personale: al momento del passaggio gestionale il ricevente si tutelava effettuando un riscontro del materiale che entrava a far parte della sua temporanea gestione e, evidentemente senza stendere un apposito ed autonomo verbale, segnalava sull'inventario stesso, preferibilmente negli spazi marginali, le eventuali incogruenze.

Con questa annotazione il notaro-archivista si liberava di ogni responsabilità e fotografava la situazione oggettivamente rilevabile al momento del trasferimento delle competenze: talvolta le variazioni erano rilevanti, talvolta erano minime, ma questo non creava problemi poiché era importante segnalare tutte le variazioni, onde scaricare ogni eventuale proprio onere. In alcuni casi l'assenza della «posta» o di unità archivistiche interne alla stessa era accertata da un numero molto elevato di incaricati, altre volte le sottoscrizioni erano numericamente più limitate, ma non sempre è possibile comprendere

i motivi di tali avvenimenti, pur se può intuirsi come estrazioni temporanee di pezzi potessero dar vita a tali situazioni. Rimane valido quanto già affermato a proposito della progressiva diminuzione di tali note in riferimento al processo di sviluppo delle registrazioni inventariali.

Le prime annotazioni che compaiono nell'*exemplar bon. III* sono indiscutibilmente quelle che vedono un più ampio numero di notari-archivisti che si lamentano per alcune incongruenze: una «posta» conservata nella ottava cassa era descritta come *quatuordecim libri et quatuor quaterni scripturarum factarum per dominum Henricum de Moça*[1], ma al momento della verifica i libri non risultavano più quattordici, bensì dodici; per tale motivo si legge in nota marginale *Reperti per Andriolum et socium XII et per me Henrigiptum et socium XII libri et quatuor quaterni*. Le annotazioni, collocate in parte sulla marginatura non reale interlineare e sulla marginatura reale destra, continuano con la indicazione del reperimento di dodici libri e quattro quaderni, con lo smarrimento di due libri e vedono la presenza di un numero elevato di simili rilevazioni.

Dopo i ricordati «Andriolus» e socio ed «Henrigiptus» e socio, troviamo «Donatus» e socio, «Bertholomeus», probabilmente con il suo socio; procedendo si ha la medesima formula *reperti per Petrum et me Uguitionem duodecim libri et quatuor quaterni et nobis designati* ove si precisa la fase della avvenuta *designatio*, alla quale si è fatto riferimento nel precedente capitolo.

Evitando di riportare altre note ripetitive, che possono essere comunque osservate nel documento trascritto, ci soffermiamo sopra alcune particolarità: poco oltre si trova la scritta *reperti per me Baxilium et Peregrinum XII libri et quatuor quaterni, die secundo ianuarii*, dalla quale si ha notizia della effettuazione delle operazioni di riscontro nei primi giorni della assunzione dell'incarico. È interessante osservare l'annotazione con la quale furono *reperti per me Bartholomeum et Ginum socios XII libri et IIIIor quaterni insimul ligati*; è comprensibile come il timore di altri eventuali smarrimenti avesse consigliato di tenere insieme la «posta» con una idonea legatura. Le indicazioni che puntualizzano la consistenza di questa «posta» sono complessivamente ventiquattro e tutte riferiscono la medesima situazione che non lamenta la sparizione di tutta la documentazione relativa a quella collocazione, bensì solamente di una parte di essa[2].

Una «posta» formata da *viginti carte bannorum qui dicuntur mortuorum* risulta non essere presente in archivio per un periodo di tempo piuttosto

[1] c.IIv., *signum*

[2] c.IIv., p. 4, nota 5

limitato, orientativamente per meno di due anni, poiché sono solamente tre le coppie di notari-archivisti che ne lamentano l'assenza[3]; si legge nella nota marginale che *non fuit facta consignatio de dictis XX cartis domino Johanni Butrigario et Nicholao Bonvixini* e che successivamente non era avvenuta la consegna neppure ad altri due gruppi di notari riceventi[4].

Una annotazione piuttosto confusa, sia per gli ambiti di collocazione, sia per le modalità descrittive è rilevabile alla nota 25: essa dovrebbe riferirsi nella sua totalità ad una «posta» formata da *octo libri scripturarum tempore domini Allamanni de la Turre* dato che si afferma che *reperti fuerunt per me Rolandinum et Bonaventuram de infrascriptis octo libris VII libri*; è da notarsi che nel corso delle ventitrè registrazioni che è stato possibile rilevare con una certa sicurezza in un marasma di apposizioni, dopo aver ripetutamente affermato che erano stati ritrovati solamente sette degli otto libri, identificandosi con essi la «posta» sopra indicata[5], si leggono affermazioni quali *consignati fuerunt Paulo de Chizano et socio per dictum Johannem Butrigario sex libros*, mentre successivamente si trovano annotazioni che ritornano ai sette libri *reperti septem per me Uguitionem et socium*[6].

La soluzione potrebbe essere contenuta nell'ultima nota nella quale si afferma *reperti per me Pinum de Rubeis sex et septem libri*, lasciando chiaramente intendere che siamo al cospetto di problemi concernenti non una, bensì due «poste» che potrebbero essere quella sopra riportata, con una riduzione da otto a sette libri e quella antecedente rappresentata da *septem libri scripturarum tempore domini Grili et domini Allemanni de la Torre* che, per mancanza di un libro si sarebbero ridotti da sette a sei[7].

La riduzione di un *quaternus* viene rilevata da un numero limitato di notari *ad Acta* in relazione ad una «posta» di *decem quaterni memoriallium de mollendinis Comunis Bononie et alliarum possessionum Bononie*[8]: le notazioni in questo caso, come d'altra parte molte delle altre, ma in particolare quelle segnalate alla c.VIv., si trovano in uno stato molto confuso e non consentono di avere un panorama completo degli interventi[9]. Il riferimento alla «posta» è esplicito in una successiva annotazione, collocata prevalentemente nelle interlineature, riguardante *undecim libri reformationum, acusationum, denunciationum, inquisitionum, diversorum negociorum*[10], poiché si rileva che *designati*

[3] c.VIr., lett. G

[4] c.VIr., p. 17, nota 22

[5] c.VIv., *signum*

[6] c.VIv., *p. 18, nota 25*

[7] c.VIv., p. 18, nota 25 e *signum*

[8] c.VIv., lett. MMM

[9] c.VIv., p. 19, nota 29

[10] c.VIIr., *signum*

fuerunt per Johannem Butrigario et socium dicto Paulo de Chazano et socio de infrascriptis undecim libris solum novem libri, con una apposizione che rappresenta una attestazione di una situazione precedentemente dichiarata, poiché sono i notari-archivisti consegnanti che segnalano la mancanza di due pezzi.

In seguito si hanno molte altre registrazioni comprovanti la presenza di nove unità all'interno della «posta»; tra di esse meritano una segnalazione quella che recita *reperti per me Guillielmum et socium novem in uno volupo*, con la quale si informa del condizionamento generale della «posta» e quella che afferma che *reperti per Bittinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano, notarios dicto officio in MoCCCo, indictione XIII, tempore domini Phylyppi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie*[11], con la quale si offre una datazione esatta. Le annotazioni marginali certe assommano a ventuno, pur se non si esclude qualche altro intervento che per la pessima condizione del documento non appare rilevabile.

Talora le indicazioni hanno carattere isolato come quella che informa che *non fuerunt consignati Bartholomeo et Uguitioni infrascripti quatuor libri*[12], con probabile riferimento alla «posta» descritta con *IIIIor libri banbacis inquisitionum diversorum negociorum*[13]; si è avanzato qualche dubbio sia perché inizialmente si trovano *quatuor libri acusationum*[14], sia perché questa nota è collocata fisicamente nella interlineatura superiore della «posta» comprendente *quatuor quaterni pecudis consignationis et extimi equorum*[15]: il primo accostamento risulta poco probabile, mentre il secondo potrebbe essere ritenuto accettabile ove si volesse considerare una svista la indicazione di *quatuor libri* in luogo di *quatuor quaterni*. Manca al momento della consegna a «Paulus et socius» e successivamente a «Rolandinus et socius» un libro *assignacionum equorum et liber cinquantinarum militum de tribus quarteriis*[16] esplicitamente segnato con la lettera D[17], mentre talora sia hanno anche informazioni relative ai rinvenimenti: si veda in proposito la nota *reperte per Bertholomeum et Uguitionem XVIII cartas in una quarum sunt quedam scripta*[18] collocata in una carta ed in uno spazio che non consentono un accostamento con realtà archivistiche ivi esistenti.

Tralasciando la menzione di altre situazioni riferite a mancanze episodiche, ricordiamo un altro caso che interessa un numero elevato di notari-archivisti,

[11] c.VIIr., p. 20, nota 30
[12] c.XIIIv., p. 42, nota 45
[13] c.XIIIv., lett. D
[14] c.XIIIv., lett. A
[15] c.XIIIv., lett. G
[16] c.X■IIr., lett. D
[17] c.XIIIIr., p. 44, nota 46
[18] c.XIIIIv., lett. D

in complesso tredici gruppi di incaricati; si tratta di una «posta» avente ad oggetto *unus liber inquisitionum viginti duarum cartarum*[19] quattro delle quali erano andate smarrite. Fra le tredici dichiarazioni liberatorie si riporta *assignate fuerunt michi Paulo et socio ex dicto libro solum decem octo carte* e l'altra con la quale si informa che *reperte per me Matheum Boniohannis de Lastignano et socium in Mo IIIo, indictione XIII, tempore Phylippi de Pistorio Potestatis Bononie XVIII carte*[20], contenente una indicazione di carattere cronologico che, già da noi rilevata, compare solitamente nelle annotazioni marginali prodotte da alcuni notari-archivisti e in particolare nell'anno milletrecento, al tempo di «Phylippus de Pistorio», Potestà di Bologna.

Solitamente nelle note marginali si forniscono notizie circa la non reperibilità di «poste», di unità archivistiche singole all'interno delle «poste», ovvero di carte, ma non mancano altre tipologie riferibili ad apposizioni più strettamente tecniche; è il caso di *cartas quatuordecim cum alevis et copertis que sunt scripte per manum Bertholomei Taconis et aliorum notariorum, in quibus continetur inquisitio facta ocaxione risse facte super parlatorium*[21] che, pur con questa descrizione, vista la dicitura *cum alevis et copertis*, corrisponde ad un vero e proprio libro; si avvisa nella nota che *repertus per me Johannem Barbarussa et socium sine titulo et notario*, che *repertus fuit dictus liber per me Paulum et socium et mihi consignatus sine titulo et nomine notarii* e che infine anche «Rolandinus et socius» ritrovarono il libro senza titolo e senza il nome del notaro produttore[22].

Talora si hanno indicazioni anonime e molto generiche, così come leggiamo a proposito di undici *libri sive quaterni, tam in cartis banbuçinis quam pecorinis inquisitionum*[23] circa i quali si informa molto laconicamente che *reperti sunt infrascripti libri novem* senza alcuna notizia su colui che ha effettuato la rilevazione[24], così come in una lunga annotazione riguardante *unus fasiculus librorum in cartis banbucinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis*[25] ci si preoccupa di affermare che *reperti fuerunt non sigilati per Pelegrinum et socium*; seguono ulteriori dichiarazioni che tuttavia si uniscono ad alcune attinenti ad un'altra «posta», sita immediatamente prima e che non è possibile rilevare numericamente con esattezza in considerazione del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo. È significativa l'annotazione con la

[19] c.XVr., lett. E
[20] c.XVr., p. 48, nota 54
[21] c.XVIIr., lett. I
[22] c.XVIIr., p. 53, nota 60
[23] c.XVIIIr., lett. B
[24] c.XVIIIr., p. 59, nota 68
[25] c.XVIIIIr., *sine signo*

quale si informa che *reperti disigilati per Bitinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano notarios videlicet in primis sex mensibus millesimo CCCo, indictione tertiadecima, tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie; dicti quatuor libri extimorum, signati signo A, non fuerunt designati dicto (omissis) domino Matheo*[26], ove si realizza una commistione dei problemi attinenti a due differenti «poste», ma evidentemente le due diverse situazioni erano state riscontrate e verificate simultaneamente. È da tenersi in considerazione come la molteplicità delle apposizioni sia testimonianza delle preoccupazioni che sussistevano presso i notari-archivisti della *Camara Actorum* a seguito di un evento, tutto sommato di una certa gravità, quale quello della disigillazione di pezzi che avevano avuto in origine un ben preciso e rigido condizionamento.

Con il procedere delle registrazioni diminuisce sensibilmente il numero delle apposizioni marginali; tale riduzione non pare attribuibile esclusivamente al più ridotto numero dei passaggi di consegne, nel rispetto della evoluzione cronologica, ma potrebbe ricollegarsi anche con una non sempre viva attenzione dei notari-archivisti addetti alla *Camara Actorum* nei riguardi del materiale che veniva loro consegnato dai precedenti responsabili della gestione; quanto affermato potrebbe essere suffragato anche dal fatto che alcune coppie di notari-archivisti verso la fine del secolo e agli inizi del Trecento parrebbero avere effettuato un più accurato spoglio del materiale oggetto della consegna.

Ci riferiamo in particolare a «Bitinus de Pançonibus et Matheus quondam Bonihoannis, notarii ad Camaram Actorum tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio, Potestatis Bononie», i quali ricoprivano tale carica nel primo semestre dell'anno milletrecento ed a «Johannes de Savignano et Benvenutus de Salla, notarii ad Camaram Actorum tempore domini Odolini de Mandello, Potestatis Bononie», i quali occupavano la carica suddetta nel 1299: la loro continua presenza nel memoriale, dalle prime alle ultime annotazioni marginali, lascia intendere come essi fossero stati tra i più attenti e come si fossero dedicati al riscontro del materiale ricevuto in deposito temporaneo con estrema cura e precisione. A titolo esemplificativo ricordiamo la loro registrazione con la quale dichiaravano di non aver ricevuto un libro *qui dicitur mortuorum*[27]; ritroviamo «Bitinus» e «Matheus» pronti a rilevare che essendo una «posta» rappresentata da *unum filum acusationum cum una litera sigillata*[28], in verità *non fuit dicta litera reperta sigillata*, e in questa affermazione

[26] c.XVIIIIr., pp. 61, 62, nota 71
[27] c.XXr., lett. A, p. 65, note 79, 80
[28] c.XXv., lett. FF

furono seguiti da «Paulus et socius», da «Rolandinus et socius», da «Coradus et socius» e da altri i quali si erano dichiarati senza apporre il loro nome, limitandosi ad affermare *non est sigilata*[29].

Ancora «Johannes de Savignano» e socio e «Bitinus de Pançonibus» e socio essendo tra gli ultimi verificatori compaiono in annotazioni marginali nelle quali gli altri notari-archivisti risultano solo saltuariamente presenti; vedi in proposito in riferimento ad *unum librum bannorum, qui dicitur liber mortuorum, tempore domini Johannis Pallastrelli*[30], in riferimento ad un libro tratto da una posta formata da sette libri[31] *ex quibus retinuimus librum introitus Benvenuti Baratari militis officio Ursi*[32] con dichiarazioni sia di «Johannes de Savignano» e del socio, sia di «Bitinus de Pançonibus» e socio[33], in relazione ad un altro libro *bannorum mortuorum formatorum*[34] e così via.

Una delle ultime annotazioni marginali nelle quali compaiono molteplici coppie di notari *ad Acta*, si trova ricollegata con una «posta» di quattro quaderni, nella quale non è indicato il numero delle carte, ma diciannove coppie di notari-archivisti si sono sentiti in dovere di precisare che il numero delle carte era di ventotto, evidentemente volendosi avvisare che non si raggiungeva il numero previsto di trentadue. Esiste in effetti qualche dubbio per quanto riguarda l'individuazione della «posta», poiché dopo quella segnata N[35], senza indicazione della consistenza cartacea, vi è un'altra «posta», segnata S[36] comprendente *quatuor libri absolutionum in cartis banbucis, omnes quatuor XXXII cartarum*, determinata con esattezza nella cartolazione, così che potrebbe propendersi per questa seconda soluzione se non esistessero due elementi a favore della «posta» segnata N: il primo è rappresentato dal fatto che l'annotazione è collocata fisicamente nell'interlineo e nell'area marginale adiacente alla suddetta «posta», mentre il secondo è costituito proprio dalla prima nota marginale dalla quale si evince che furono *reperti infrascripti quatuor quaterni per me Mozandum et socium XXVIII cartarum*, con un esplicito riferimento ai suddetti quattro *quaterni* e non ai quattro *libri*, rilevati nella «posta» segnata lett.S.[37].

Le incertezze di riferimento tra «posta» e nota marginale sono piuttosto frequenti e la certezza si ha solamente in particolari situazioni quale quella

[29] c.XXv., p. 68 nota 81
[30] c.XXIr., lett. MMM, p. 69, note 82, 83, 84
[31] c.XXXIIr., *sine signo*
[32] c.XXIIr., p. 72, nota 87
[33] c.XXIIr., p. 72, nota 88
[34] c.XXIIr., lett. M, p. 73, note 89, 91
[35] c.XXIIIr., lett. N
[36] c.XXIIIr., lett. S
[37] c.XXIIIr., p. 75, nota 94

concernente *unum librum preceptorum terminorum et aliarum scripturarum, signatum per P*[38], poiché l'annotazione riferisce che *non fuit michi Paulo et socio assignatus dictus liber signatus signo P*, confermata poi da altra simile comunicazione per la quale *non fuit michi Rolandino et socio asignatus dictus liber signatus signo P*[39].

Solitamente le annotazioni relative ad una determinata «posta» sono nella sostanza concordanti, ma non sempre questa identità di situazioni si verifica: in relazione ad un libro *inquisitionum* composto da *octuaginta duabus cartis et in quibus sunt octo non scripte*[40] si rilevano indicazioni marginali non collimanti datosi che talora si evidenzia la mancanza di una carta, *reperte sunt per Ughuicionem et socium LXXXI carte*, mentre poco oltre furono *reperte LXXIII carte per me Johannem Bani et socium, octo non scriptas et una incisa*, per un totale di ottantadue; «Gerardus et socius» concordano con la prima registrazione, notando ottantuno carte, ma «Bitinus de Pançonibus» e «Matheus de Lastignano», sempre molto precisi nelle loro affermazioni, informano di aver trovato settantatrè carte scritte assieme ad otto non scritte e *una incisa*, concordando con «Johannes Bani» sopra ricordato[41].

Una situazione di convergenza si può appurare per una «posta» nella quale si trovano centodieci *instrumenta debitorum*[42], poiché le note marginali apposte da dieci coppie di notari riportano che un instrumento era mancante: *reperti per Johannem centum novem, reperti per me Guidonem et socium totidem CVIIII*[43], con riferimenti collocati su marginature reali e non reali e con alcune parti scrittorie non sempre limpidissime a causa dell'usura del supporto membranaceo. Talora il riferimento alla «posta» è realizzato con un preciso accenno al contenuto: una «posta» coincidente con *unum librum statutorum novorum in alivis de ligno, continens octuaginta octo cartas*[44] trova un esatto riscontro nelle annotazioni marginali nelle quali si legge *dicta statuta seu liber non fuit michi Paulo et socio assignatus quia sunt et est penes dominum Potestatem*[45] che consente inoltre di appurare anche il motivo, in verità plausibile, della non presenza in archivio.

Se nella prima parte del memoriale si hanno molteplici note marginali, collocate quasi sempre in ordine confuso e non raramente di difficile lettura a causa della precaria situazione oggettiva, non altrettanto può dirsi della

[38] c.XXIIIr., lett. P
[39] c.XXIIIr., p. 76, nota 95
[40] c.XX[illegible]IIIr., lett. CC
[41] c.XXIIIIr., p. 81, nota 107
[42] c.XXVIIv., lett. G
[43] c.XXVIIv., p. 93, nota 128
[44] c.XXXVv., *signum* ✠
[45] c.XXXVv., p. 118, nota 156

seconda parte nella quale, come si è affermato, vi è una sensibile riduzione di intensità delle stesse per una minore partecipazione da parte dei notari-archivisti; le registrazioni sono inoltre quasi sempre ripetitive degli schemi già presentati e non si ritiene di soffermare oltre l'attenzione sopra tali tipologie.

Uno degli aspetti evidenziati è da ritenersi quello collegato con la presenza di alcuni nominativi nelle unità inventariate; in un *volupum* riguardante gli uomini della città di Milano aventi *represalias contra Comune et singulares personas civitatis Bononie, super quibus facta fuit compositio per dominum Octolinum de Mandello, Potestatem Bononie et scripta manu Pacis de Sancto Georgio, tunc notarii ad dischum ipsius domini Potestatis*[46] risulta la presenza di una documentazione scritta da «Pace de Sancto Georgio», ma l'analisi risulta negativa se undici annotazioni riportano con formule simili la notizia che *non fuerunt assignate michi Paulo et socio aliqua instrumenta scripta manu Pacis de Sancto Georgio*[47]. Parimenti, in relazione ad una «posta» che viene descritta come contenente un libro scritto in parte dal notaro «Muçus Çule», si afferma che *non fuit repertum in dicto libro nomen dicti Muçii per me Paulum et socium*[48] e così si legge in altre cinque simili annotazioni marginali.

L'intervento tendente ad informare del mancato reperimento del nome del notaro produttore all'interno di un'unità archivistica è pur sempre una concreta testimonianza del cosciente impegno profuso in fase di stesura dell'inventario, dal momento che evidentemente non ci si limitava ad un controllo basato sopra gli elementi esterni del pezzo, ma si apriva l'unità e si verificavano determinate sussistenze. Questa metodologia appare evidente anche in un'altra nota marginale riguardante un libro *inquisitionum malleficiorum novorum, scriptum per Johannem Johannini Jordani*[49] per il quale si informa che *non fuit repertum in dicto libro scriptum nomen dicti Johannis per dominum Johannem de Butrigariis et Nicholaum Bonvixini* e così altri notari-archivisti, tra i quali il più volte menzionato «Bitinus de Pançonibus» ed il socio «Matheus de Lastignano»[50].

Con il procedere delle registrazioni le annotazioni tendono a divenire maggiormente sintetiche, omettendosi anche il nome del rilevatore, il quale evidentemente avrebbe potuto essere individuato a mezzo di altri elementi: così in un libro *inquisitionum* si trovano *centum triginta sex cartas banbucinis*, ma nell'interlineo vi è una correzione che riporta *quinque*, frutto di una modificazione successiva[51]; la relativa nota marginale ha anticipato la correzio-

[46] c.LVIIIIv., lett. BB
[47] c.LVIIIIv., p. 203, nota 258
[48] c.LXr., lett. LL, p. 205, nota 261
[49] c. LXv., lett. SS
[50] c.LXv., p. 206, nota 264
[51] c.LXIIIr., lett. MM

ne interlineare con una frase che si trova ripetuta per tre volte, sempre senza il produttore della stessa: *deficit una carta*[52].

Due successive annotazioni rivestono un certo interesse: l'una si riferisce a *unum folium pecudis* nel quale era scritto un certo bando[53] e l'altra si collega con un altro *folium* contenente nominativi di banditi[54]; sia nell'uno, sia nell'altro caso abbiamo «Johannes et Benvenutus», «Bitinus et Matheus» che dichiarano di non aver ricevuto le unità archivistiche ed in entrambe le situazioni si legge una brevissima dichiarazione, posta al termine delle altre ricordate, affermante *consignatus per Pelegrinum* con la quale si annunciava il rientro in archivio del pezzo o, quanto meno, la riconsegna ai gestori dello stesso[55]. La nota marginale riguardante un libro *accussationum*, composto da centoquarantaquattro carte, riporta una situazione apparentemente ovvia, poiché afferma *reperte per me Paulo totidem* e quindi *reperte per me Gerardum et socium CXLIIII cum alipis*, poi ancora *reperte per me Michilinum CXLIIII cum custodiis* ed infine *reperte per me Rolandinum et socium totidem*[56]; si tratta quindi di una conferma, con l'unica possibilità di interpretazione sostenuta dalla presenza delle *alipe* o della *custodia*, elementi che oltretutto in questa atipica descrizione vengono assimilati.

Tra le annotazioni appartenenti al raggruppamento del quale si tratta nel presente paragrafo meritano una citazione quella riguardante un libro *inquisitionun et testium receptorum super quibusdam inquisitionibus*, scritto *per dominum Beltramum, notarium dicti domini Potestatis*, che *assignatus fuit michi Paulo set non sub nomine dicti Beltrami notarii*, così come *assignatus fuit michi Rolandino set non sub nomine dicti Beltrami notarii*[57] ed infine quella relativa ad *unum folium duarum cartarum statutorum societatis spetialorum, una quarum non est scripta*[58] che è seguita da due annotazioni marginali sostanzialmente contrastanti: nella prima si afferma che *solus est etiam in libro statutorum dicte societatis tempore domini Henrigipti de Martilengo et est contentus cum statutis societatis pannorum tempore domini Henrigipti de Martilengo*, mentre nella seconda si comunica una diversa situazione, affermandosi che *inventas sine ipso statuto per Bitino et Matheum*[59].

In conclusione, dopo questa panoramica esemplificazione, può rilevarsi l'impegno ed anche una certa correttezza metodologica messi in mostra da

[52] c.LXIIIr., p. 215, nota 280
[53] c.LXIIIv., lett. TT
[54] c.LXIIIIr., lett. L
[55] c.LXIIIv., p. 216, nota 282 e c.LXIIIIr., p. 223, nota 297
[56] c.LXIIIv., lett. Q, p. 224, nota 300
[57] c.LXVIIv., lett. AB, p. 236, nota 308
[58] c.77v., lett. bn BN
[59] c.77v., lett. bn BN, p. 278, nota 364

parte dei notari-archivisti, con una maggiore puntualità per alcuni di essi, ma con una concreta attenzione a carattere generale. D'altra parte è opportuno ripetere che l'operazione di riscontro del materiale al momento della assunzione in carico non era un fatto meramente tecnico, in quanto comportava conseguenti responsabilità; era comprensibile, quindi, una specifica e consapevole diligenza.

C) Note marginali esplicative del testo descrittivo ovvero inserite a completamento dello stesso.

Questa sezione comprende le note marginali che non attengono in forma diretta alle problematiche collegate con la individuazione dei pezzi in sede di verifica al momento della assunzione in carico del materiale archivistico o quelle segnalazioni che introducono correzioni per errori materiali, ma che si riferiscono ad elementi integrativi che tendono a chiarire situazioni incerte, ovvero completamente ignorate e che sarebbero risultate oscure ai successivi gestori. Non deve dimenticarsi che l'*exemplar bon. III* rappresentava uno strumento di lavoro per i notari-archivisti ed un mezzo di corredo per la documentazione assegnata alla *Camara Actorum*: di conseguenza, molte delle annotazioni costituivano informazioni e chiarimenti per i custodi che sarebbero intervenuti successivamente, oltre che svolgere la funzione di dichiarazione liberatoria, per quanto si è rilevato nei precedenti paragrafi.

In particolare, sia nel memoriale di «Henrigiptus», sia oltre, sono presenti saltuariamente indicazioni cronologiche espresse, con le quali si intendeva dare una collocazione temporale alla documentazione ivi descritta; solitamente si trattava di registrazioni molto sintetiche, ma esattamente corrispondenti alle esigenze dell'inventario, che possono essere direttamente attribuibili ad una specifica «posta», possono riferirsi ad un complesso documentario e sono presenti in aree rimaste libere dalle descrizioni.

Scorrendo l'inventario si vede nelle prime carte l'avvertimento *1276*[60], scritto da mano posteriore e poco oltre, con scrittura avente le medesime caratteristiche, si trova *1276-77*[61]. Altre due datazioni si trovano in riferimento ai libri *domini Stoldi Jacopi Potestatis Bononie*, ove compare *1280*[62] ed ai libri fatti al tempo *domini Manfredi de Saxolo cum domino Stoldo*, ove compare con scrittura di mano posteriore, così come per le altre situazioni, la datazione

[60] c.IIIIr., p. 9, nota 10
[61] c.IIIIv., p. 10, nota 12
[62] c.IIIIv., p. 12, nota 15

1277-78[83]. L'estremo cronologico *1285* figura in relazione ai libri redatti *tempore domini Maphey de Madiis Potestatis Bononie*[64].

L'anno *1288* risulta collegato con la documentazione prodotta *tempore domini Bonacursi de Donatis Potestatis Bononie in secundo suo Regimine*[65] e l'anno *1296* è ricordato, nella seconda parte del memoriale, in riferimento ai libri e atti fatti *tempore Jacobi de Somoriva*[66].

Le annotazioni sin qui presentate si riconducono a entità complesse della produzione; nella parte terminale si rilevano indicazioni cronologiche riferite alla singole «poste» in considerazione della mutata metodologia di registrazione: è opportuno ricordare che in queste ultime apposizioni si hanno descrizioni effettuate talora in riferimento alla registrazione di ogni singola «posta» e non all'insieme documentario attinente ad un determinato ufficio produttore. Per una «posta» formata da un mezzo quaderno, di quattro carte, si ha una duplice segnalazione marginale cronologica, una relativa al «produttore», ovvero *factum tempore domini Jacobi de Fano*, un aspetto del quale in seguito ci occuperemo, l'altra dedicata all'anno, apposto con cifre romane *MCCLXXXXVII*[67].

Dopo altre due indicazioni cronologiche contenenti una data espressa e quindi certa, la prima con *MCCLXXXXV* in relazione ad un libro *inventariorum factorum tempore dominorum Octo*[68], la seconda con *MCCLXXXXIIII* collegata con un libro *in quo scripta sunt staciones et loca palacii Comunis Bononie et alia dacia*[69], rileviamo altre due registrazioni a margine nelle quali viene riportato congiuntamente sia un accenno contenutistico, sia l'elemento certo temporale. Leggiamo così di *officii bonorum Lambertaciorum*[70], come leggiamo di un *folium* comprendente *quinque instrumenta autentica*, con nota marginale *quorundam stipendiariorum in MCCLXXXXVI*, completata dall'altra annotazione *tempore Jacobi de Fano*[71].

Numerosissime, in relazione ad altri elementi marginali, sono le attribuzioni della produzione ai singoli personaggi, con conseguente realizzazione di informazioni cronologiche *non espresse*, come in seguito in altra parte di questa introduzione meglio preciseremo: si procederà effettuando una cernita che abbia un carattere emblematico.

[63] c.Vr., p. 12, nota 16
[64] c.Vr., p. 13, nota 17
[65] c.XXXVr., p. 118, nota 115
[66] c.70r., p. 245, nota 315
[67] c.86r., lett. ÇÇ, p. 309, note 415, 416
[68] c.87r., lett. QQQ, p. 313, nota 436
[69] c.87r., lett. TTT, p. 313, nota 437
[70] c.87v., lett. P, p. 316, nota 443
[71] c.89r., lett. H, p. 323, note 454, 455

Non molte sono le registrazioni che compaiono nel memoriale di «Henrigiptus»: per un libro *officiallium* fatto al tempo *domini Luchetti*[72] e per due libri l'uno *preceptorum* e l'altro *securitatum* fatti al tempo *domini Rolandini de Canossa*[73]. Nella seconda sezione dell'inventario divengono frequentissime: *domini Celle* è segnalato attinente alle «poste» della XVII cassa[74], *Florini* appare marginalmente per un libro che contiene tale nome anche nella descrizione interna della «posta»[75], *domini Jacobi de Soma Ripa, Florini, domini Florini* ed ancora *Florini* sono apposizioni a margine di altrettante «poste» situate alla c.70v.[76]; tralasciando alcune citazioni, si rileva una più ampia annotazione in connessione con *unum librum reformationum scriptarum manu Petri Merlini* con la quale si informa *tempore domini Tegle et Ançianorum et consulum et ratificationum et promissionum domini pape et domini Moroeli et certe promissiones super militia*[77]. Non ci soffermiamo su altre note sostanzialmente ripetitive, ma ricordiamo quella collegata con la «posta» avente ad oggetto *unum librum condepnationum*, con la quale si precisa *Ursii tempore dominorum Octo*[78], ribadendo d'altra parte quanto già riportato nel testo descrittivo.

Le ultime carte del manoscritto vedono una notevole intensificazione di questo elemento descrittivo, con particolare rilievo ad iniziare dalla c.86r.: si veda qui la scritta *factum tempore domini Jacobi de Fano*[79], l'altra *tempore domini Guaspari*[80] e inoltre *Henrigipti de Merçariis*[81] attinente a due lettere autentiche sigillate. Nelle seguenti descrizioni si leggono apposizioni attestanti che un libro *inquisicionum, pactorum, citationum et aliarum diversarum scripturarum* era stato fatto *tempore domini Guelfi de Odonibus capitanei*[82] e che un altro libro comprendente precetti, relazioni ed altre scritture era stato prodotto *tempore domini Guelfi filii Odonum per dictos presidentes*[83].

Altre simili note si rilevano poco oltre per una «posta» fatta *tempore domini Guaspari*[84], per una «posta» realizzata *tempore domini Phylippi*[85], ovvero

[72] c.XV, lett. Ç, p. 49, nota 55
[73] c.XVIIIIv., lett. D, E, p. 62, note 72, 73
[74] c.LIIIr., p. 78, nota 235
[75] c.70v., lett. B, p. 245, nota 317
[76] c.70v., lett. N, O, p. 247, note 325, 326, 329
[77] c.75r., lett. B, p. 266, nota 348
[78] c.80r., lett. A, p. 287, nota 374
[79] c.86r., lett. ÇÇ, p. 309, nota 415
[80] c.86r., *signum* 33, p. 309, n. 417
[81] c.86r., lett. BBB, p. 310, nota 419
[82] c.87r., lett. A, p. 314, nota 440
[83] c.87r., lett. B, p. 314, nota 441
[84] c.87v., p. 315, nota 442
[85] c.98r., p. 322, nota 453

tempore Jacobi de Fano[86], ma il metodo di inserire annotazioni marginali diviene intensamente applicato nelle registrazioni del settore finale del memoriale, nelle quali si ricevono e si descrivono i materiali archivistici seguendo l'ordine cronologico di versamento e conseguentemente diviene più incisiva la necessità di fornire, a lato della indicazione, il nome dell'ufficiale alle dipendenze del quale è stata posta in essere la produzione. Si tratta di una esigenza che non era sentita, ovvero era scarsamente avvertita quando le operazioni di trasferimento della documentazione dagli uffici alla *Camara Actorum* erano compiute per blocchi omogenei.

Così, con ritmica cadenza, compaiono note con *Otolini*[87], *Octolini*[88], *tempore domini Phylippi Virgilii*[89], *Octolini secundo*[90], *tempore domini Octolini*[91] e poi successivamente sette volte ripetuto *Octolini*[92]. Dopo una segnalazione più ampia, ma pur sempre del medesimo tenore *factus tempore domini Octolini de Mandello*[93], ritornano regolarmente le annotazioni marginali contenenti il solo nome *Ottolini* o simili, ovvero *domini Ottolini*[94]. Nelle ultimissime carte si legge di un *domini Pini* in relazione ad un libro *securitatum*[95], di un più ampio *tempore dicti Sofredi de Virgilensibus Potestatis Bononie*[96], di una segnalazione *tempore domini Albertini de Gonfaloneriis*[97] ed infine di due brevi note, una riferente *domini Sofredi*, attinente ad una «posta» formata da otto quaderni *in quibus sunt scripti homines civitatis Bononie qui assignaverunt equos in Comuni Bononie*[98] e l'altra per *domini Pini*, in collegamento con *sex quaternellos* aventi il medesimo contenuto della «posta» or ora citata[99].

È opportuno avvertire che molte delle note marginali, certamente le ultime presentate, avevano un valore prevalentemente integrativo, poiché i nomi contenuti appaiono anche nei testi descrittivi. Le annotazioni marginali erano dirette inoltre ad informare circa la collocazione fisica del materiale

[86] c.89r., p. 323, nota 454
[87] c.90r., lett. D ✠, p. 327, note 469
[88] c.90r., lett. E ✠, p. 327, nota 470
[89] c.90r., lett. F ✠, p. 327, nota 471
[90] c.90r., lett. H ✠, p. 327, nota 473
[91] c.90r., lett. H ✠, p. 328, nota 474
[92] c.90v., p. 328: lett. BB, nota 475; lett. CC, nota 476; lett. DD, nota 477; lett. EE, nota 478; poi a p. 329: lett. FF, nota 480; lett. HH, nota 481.
[93] c.9Ov., lett. II, p. 329, nota 438
[94] c.91r., p. 329: lett. LL, nota 384; lett. MM, nota 385; lett. NN, nota 386; poi a p. 330: lett. OO, nota 387; lett. PP, nota 388; lett. QQ, nota 389; lett. RR, nota 390; lett. TT, nota 391; lett. UU, nota 392; lett. XX, nota 393.
[95] c.92r., lett. ✠ C, p. 334, nota 495
[96] c.94r., p. 335, nota 496
[97] c.95r., lett. L, p. 341, nota 501
[98] c.96v., lett. NNN, p. 347, nota 515
[99] c.96v., lett. QQQ, p. 347, nota 516

archivistico riportato nel memoriale: più avanti, in una apposita sezione, forniremo notizie particolareggiate circa le strutture e gli arredi per la conservazione della documentazione esistente presso la *Camara Actorum*; seguendo le indicazioni impartite direttamente dal testo inventariale, in questa sede ci limiteremo a riportare quelle informazioni che promanano dalle note a margine e che generalmente si ricollegano con singoli pezzi, pur se non mancano riferimenti a nuclei più complessi.

Iniziamo proprio da uno di questi casi, con una attenzione ai libri realizzati *tempore domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie* e collocati *in archibanco*, secondo la nota marginale e *archubanco iuxta armarium novum versus hostium, silicet in primo armario*, secondo l'apposizione descrittiva[100]. L'elemento marginale svolge una funzione secondaria e risulta utile prevalentemente per un più immediato reperimento della notizia. Una «posta» formata da *plures libri scripti per Martinum notarium domini Rolandini de Canossa* e conservati *in una sacha* viene indicata *super armario magis novissimo* con una annotazione situata sul margine destro della carta[101], così come poco dopo altre quattro *tasche* aventi un contenuto genericamente riferito con le parole *scripturis, scripturarum* o *in qua sunt plures scripture*, segnate rispettivamente con le lettere K, L, M, N sono dette trovarsi *super dicto armario*[102] e quindi si legge di *quatuor tasche diversarum scripturarum*, senza alcuna segnatura, collocate *super dicto armario*[103].

Un libro *confessionum* è attestato *in archibancho prope fenestram*[104], un libro *contractuum*, definito *magnus* viene indicato *in prima capsa armarii magis novissimi*[105], un altro libro, *continentem in se centum viginti quatuor cartas*, si trova *in cassa ultima armarii novi*[106], mentre dieci libri *cum alevis de pecude* sono reperibili *in ultima capsa iuxta fenestram*[107] ed una annotazione sita in calce e riferita alla documentazione che la precede, afferma che *sunt dicti libri in ultima capsa armarii magis novissimi*[108], con una interpretazione che condurrebbe a comprendere in tale complessità tutta la documentazione prodotta *tempore Jacobi de Somoriva*[109].

Le registrazioni relative alla collocazione materiale continuano per alcune lettere papali, munite di sigillo di piombo pendente, che secondo una nota

[100] c.XIIIv., p. 41, nota 40
[101] c.XVIIIIv., lett. G, p. 62, nota 74
[102] c.XVIIIIv., lett. K, L, M, N, p. 63, nota 76
[103] c XVIIIv., *sine signo*, p. 63, nota 78
[104] c.XXIIv., lett. D, p. 74, nota 92
[105] c.XLIr., lett. EE, p. 138, nota 186
[106] c.LXVIIIIr., lett. A, p. 241, nota 313
[107] c.70r., lett. A, p. 245, nota 316
[108] c.71r., p. 248, nota 331
[109] c.70r., p. 245

marginale si trovano *in sachulo*[110], così come *unum filum literarum banbucinis spectantium Comuni Bononie*, segnalato in nota *in sachulo*[111] e come un *instrumentum scriptum manu Bertholomei Bonaventure de Spiolarie notarii*, dato *in sachula*[112].

Questa tipologia di annotazione marginale si conclude con alcune segnalazioni piuttosto simili nella impostazione: un libro *instrumentorum confessionis* si dice che *est in sacula*[113], con una successiva precisazione *iuxta in sacula*[114], *unam sententiam publicationis bonorum Damiani Rophini* viene data presente *cum sacula*[115], *quatuor filla dictorum bonorum extimi* sono indicate *in libro est in tascha*[116], un *instrumentum publicum* viene menzionato con una nota marginale sinistra con la scritta *cum sacula*[117] e con una nota sublineare in calce alla posta con *est in quadam sacula*, ripetendo il concetto con apposizioni su aree scrittorie diversificate[118]; questa esemplificazione si conclude con *quatuor fila extimorum* che risultano essere conservati *in tascha*[119].

Da questa analisi appare chiaramente come le registrazioni siano episodiche e certamente numericamente meno consistenti nella prima parte dell'inventario e come nella seconda parte tendano ad intensificarsi; i motivi di tale fenomeno possono essere ricercati in vari elementi di carattere interno al produttore, ovvero dipendenti dalle conoscenze tecniche del notaro-archivista, ma anche in elementi attinenti alla documentazione stessa, per la quale si è scelto un particolare condizionamento per una sua migliore conservazione; non deve tuttavia dimenticarsi, quale momento fondamentale, il processo di formazione del memoriale nel quale, come si è affermato, nella prima parte le descrizioni sono attinenti a nuclei complessi, mentre nella seconda si ricollegano con unità prevalentemente singole, con una conseguente necessità di informazione circa la collocazione da ripetersi marginalmente, non essendo assolutamente possibile, proprio per tale naturale frammentarietà, offrire una unica e complessiva nozione circa le forme di accoglimento del materiale.

Nelle note marginali non si mancava quindi di informare circa il «dove» di alcune realtà archivistiche singole e complesse, ma ove necessario si apponevano indicazione anche sul «come» determinate «poste» fossero conservate, con

110 c.85v., lett. II, p. 307, nota 408
111 c.85v., lett. LL, p. 308, nota 409
112 c.86r., lett. AAA, p. 309, nota 418
113 c.86v., lett. FFF, p. 111, nota 426
114 c.86v., lett. FFF, p. 111, nota 427
115 c.86v., lett. GGG, p. 111, nota 428
116 c.86v., lett. HHH, p. 111, nota 432
117 c.86v., lett. III, p. 111, nota 434
118 c.86v., lett. III, p. 111, nota 433
119 c.90r., lett. G ✠, p. 327, nota 472

utili informazioni attorno alla condizione fisica dei pezzi. Si tratta solitamente di notizie molto sintetiche ed incisive, dettate sia da opportunità metodologiche, sia da problematiche le quali, come osserveremo in un apposita sezione di questa introduzione, vanno ad investire talora ambiti di natura giuridica e politica.

Iniziamo la panoramica da *unum librum papiri* predisposto *pro peparacione exercitus Forlivii* per il quale la descrizione informa che delle cinquantasei carte che lo costituiscono *est una carta incisa* mentre la nota marginale aggiunge che *est una allia incisa*[120]; la medesima caratteristica è rilevata in un libro *acusationum* in carta pecora[121] ed in un libro *absolutionum* ancora in carta pecora[122], per il primo si è inserita la formula *cum una carta incisa*, per il secondo si è detto solamente *una incisa*.

In riferimento ad un quaderno *ministralium* di diciotto carte si afferma che *penultima carta est incisa a latere de supra*[123], precisandosi anche la zona nella quale era avvenuta la frattura e poco dopo ci si preoccupa di avvisare che in un libro di ottantotto carte, tra scritte e non scritte, ve ne sono dieci non scritte e vi sono inoltre due fogli per i quali la descrizione principale specifica che *sunt in aleva*, mentre la nota marginale informa che *sunt ligata cum proprio suprascripto libro*[124], con scrittura apposta da due mani diverse. Talora si riporta che un quaderno *actorum, executionum et inquisitionum* contro assassini, meretrici e persone di pessima fama era *sine coperta*[125], ma la preoccupazione maggiore è costituita dalla presenza di carte malridotte, come si nota in un libro *testium et alliarum scripturarum* per il quale si avverte che *una quarum est incisa a latere per quartam partem*, con un danno piuttosto evidente[126] e per un libro *inquisitionum* del quale si dice che *in quo libro in fine sunt incise quatuor carte ultra nomina*[127].

Se è vero che talvolta si offrono informazioni circa l'aspetto esterno precisando che un libro *statutorum societatis leonum* era *cum alipis*[128], che otto carte formanti un libro erano state *reperte octo in custodia*[129] e che un libro *sive quaternus denuntiationum et accusationum super maleficiis* era *cum alipis*[130] è pure vero che la preoccupazione maggiore deve essere individuata nell'eviden-

120 c.XVIv., lett. E, p. 51, nota 59
121 c.XXIv., lett. S, p. 72, nota 85
122 c.XXIv., lett. U, p. 72, nota 86
123 c.XXIIIv., lett. U, p. 79, nota 105
124 c.XXIIIIr., lett. C, p. 80, nota 106
125 c.XXVIIIIv., lett. TT, p. 98, nota 134
126 c.XXXv., lett. BB, p. 103, nota 142
127 c.XXXIr., lett. FF, p. 103, nota 144
128 c.XXXVIv., lett. DDD, p. 121, nota 161
129 c.XXXVIv., lett. LL, p. 122, nota 163
130 c.LIIIIv., lett. II, p. 183, nota 242

ziare le modificazioni apportate alla condizione delle carte e si trova nuovamente che *fuit quedam incisa* tra sette carte non munite di coperta[131], così come si annota che *una quarum integrata est incisa a latere de subtus*, in riferimento ad un libro *inquisitionum, notificationum*[132], che a proposito di un libro *promissionum, obligationum factarum a massariis* appare che *in quo quedam est (omissis) incisa iuxta faciem*[133], che un libro *denuntiationum et notificationum* ha in sé alcune carte *incisis et corosis*[134], che una «posta» di quattro libri ne contiene uno di centoquarantasette carte, *due incise*[135], che un libro *inquisitionum, notifficationum et aliorum processuum* è presentato *cum una magna spargitura inclostri*[136] e che un libro *testium et aliorum actorum*, già registrato nella descrizione principale con una carta incisa, vede precisata questa affermazione con la frase marginale *et ultima carta est incisa*[137].

Un'ulteriore segnalazione a margine merita attenzione: ci riferiamo ad una annotazione ad un libro *testium receptorum super malleficiis* per il quale furono segnalate due carte *spernate*, ovvero separate; si legge così *reperte fuerunt due carte spernate in principio* e inoltre *reperte per me Rolandinum et socium due carte spernate* ed infine *reperte fuerunt due carte spernate per me Bartholomeum de Pistorio*[138].

Tra le note marginali hanno un certo rilievo quelle che contengono indicazioni sulla reperibilità dell'unità archivistica, quando essa si fosse trovata al di fuori della complessità della «posta»: si tratta solitamente di pezzi di consistenza estremamente limitata i quali, per una più idonea collocazione, anche in relazione alla materia in oggetto, sono stati aggregati ad altre realtà. Troviamo così *duo folia* contenenti *quasdam reformationes societatis specialiorum* per i quali si specifica che *est in libro statutorum specialiorum (omissis) nona capsa et michi (omissis) libro designato (omissis)*[139], mentre poco sopra l'informazione era stata più generica e, in relazione ad *unum foleum* presentato nella descrizione principale con la frase *quod folium est in fine registri*, si notava a margine *requiratur in legistro (sic)*[140]; così a proposito di *quatuor cartas (omissis) societatis specialiorum* si rileva in notazione marginale *et est in libro statutorum societatis specialiorum*[141] e *duo folia* membranacei *in quibus scripta sunt nomina*

131 c.XLVII, lett. AA, p. 156, nota 205
132 c.XLVIIIr., *signum* , p. 160, nota 207
133 c.XLIIIv., lett. N, p. 163, nota 213
134 c.XLVIIIIv., lett. SS, p. 167, nota 244
135 c.Lv., lett. G, p. 171, nota 231
136 c.Lv., lett. L, p. 171, nota 232
137 c.LIIr., lett. D, p. 175, nota 234
138 c.LXIIIr., lett. O, p. 211, nota 268
139 c.XLv., *signum* , p. 136, n. 183
140 c.XLv., lett. NN, p. 136, nota 182
141 c.XLIr., *signum* -2°, p. 137, nota 185

quorumdam tabellionum vengono segnalati opportunamente, precisando *in matricula veteri notariorum requiratur*[142].

Procedendo si individua *unum foleum in quo continentur duo banna* per il quale la descrizione marginale offre la notizia *quod est in libro mortalium*, una informazione che viene riportata in calce alla registrazione principale, apposta posteriormente alla stessa[143] e successivamente *unum foleum in quo continentur et sunt plura nomina notariorum* per i quali si indica sulla spaziatura sinistra che è reperibile *in matricula notariorum veteri*[144] ed altre *quatuor cartas statutorum societatis sbararum* per le quali si precisa che sono *in matricula notariorum*[145]. Una eccezione è rappresentata da *unum volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem in se quadraginta octo, cartarum, banorum mortalium*, per il quale si avvisa che *requiratur in libro mortuorum*[146] dal momento che il rinvio è attribuito ad un pezzo di consistenza non esigua, trattandosi di sei quaderni, per un insieme di ben quarantotto carte. Una spiegazione di tale situazione potrebbe consistere nel fatto che siamo in presenza di un *volumen* e non di un *liber*, ovvero di una unità archivistica che talora può configurarsi senza una precisa forma di legatura e quindi aggregabile ad altri pezzi più organizzati. Di minore ma non esigua entità risulta essere un libro membranaceo di sedici carte *ubi scripta sunt estima Civitatis Bononie*, che viene segnalato *in libro extimi*[147], con una formula che riappare poco oltre in collegamento con *unum quaternum* di otto carte *extimorum factorum tempore domini Guasparri*[148], mentre un *folium duarum cartarum pecudinis in quo sunt certa nomina notariorum*, già segnalato nella descrizione principale *in matrichula veteri societatis notariorum*, appare in nota a margine sinistro *in matricula*, con una di quelle informazioni che risultano utili particolarmente per la loro posizione nella struttura della carta, per una più immediata informazione[149].

A conclusione di questa breve analisi si riporta un altro esempio attinente ad un libro in cartapecora *extimorum novorum* in calce al quale è stata apposta l'indicazione *qui est in libro extimi de novo*, mentre sulla marginatura sinistra, sempre con mano diversa da quella della descrizione principale, si ha la scritta *in libro extimi*, meno estesa, ma più incisiva per la funzione ad essa assegnata. Questo ultimo esempio vale a confermare, ancora una volta, la molteplicità

142 c.XLVIIIv., lett. I, p. 163, nota 212
143 c.XLVIIIIv., lett. MM, p. 166, nota 221
144 c.XLVIIIIv., lett. PP, p. 167, nota 222
145 c.XLVIIIIv., lett. QQ, p. 167, nota 223
146 c.70r., lett. D, p. 246, nota 320
147 c.75r., lett. F, p. 267, nota 351
148 c.78r., lett. A, p. 281, nota 369
149 c.82v., lett. X, p. 298, nota 381

delle connotazioni attribuibili alle note marginali che, proprio per la loro tipica ubicazione, possono svolgere ruoli certamente non univoci[150].

Un altro aspetto di rilievo assegnabile alle note a margine che compaiono nel memoriale bolognese è individuabile nella presenza di informazioni riguardanti i contenuti delle «poste» o delle unità archivistiche, con una esclusiva pertinenza con la seconda parte dell'inventario. Si tratta solitamente di notizie integrative che rendono più agile e approfondita la conoscenza del pezzo, a sostegno della descrizione principale ed occupano uno spazio che in effetti non viene considerato quello tradizionale, poiché sono poste in aree interlineari e sublineari, talora a prosecuzione del testo; in sostanza occupano marginature che abbiamo definito non reali.

In relazione a questa tipologia abbiamo una meno estesa esemplificazione, con elementi che pur sempre possono ritenersi assolutamente significativi: un primo momento è leggibile in un libro in pergamena composto da centoventiquattro carte, del quale nella descrizione principale non si era fornita alcuna notizia circa il contenuto, così che la nota interlineare, con duplice dizione, ha precisato che questa unità ha ad oggetto *expense fratris Egidii depositarii* e quindi *introitus dicti fratris Egidii*[151]; successivamente si ha una identica annotazione interlineare con l'apposizione di *locationum stationum et datiorum et aliarum diversarum scripturarum* in collegamento con due libri *securitatum receptarum coram procuratoribus Comunis*[152], con una specificazione avente carattere prevalentemente aggiuntivo ed integrativo, piuttosto che esplicativo[152].

Poco oltre abbiamo un libro del quale si offrono notizie circa la materia del supporto, il redattore e la consistenza, ma assolutamente carente per quanto attiene al contenuto: una nota sublineare interviene ed informa che trattasi *preceptorum factorum massariis Comuni Bononie*[153], risultando l'unico elemento individuativo, mentre un chiarimento circa il funzionario interessato risulta essere l'elemento base di una nota sublineare ad *un folium* di due carte pergamenacee che contiene una certa sentenza; il testo recita *Andre Bertolomei aprobator et quedam provixio*[154].

Più esplicativa appare la nota sublineare relativa ad un quaderno in pergamena di otto carte *reditus proventus denarii et bladi bonorum partis Lambertaciorum* al quale si aggiunge, in modo esteso, la formula *super bonis Lambertaciorum tempore domini Guelfi*[155] e quella riferentesi ad una unità

[150] c.98r., lett. OO, p. 352, note 519 e 520
[151] c.LXVIIIIr., lett. A, p. 241, nota 312
[152] c.75r., lett. D e E, p. 267, note 349 e 350
[153] c.75v., lett. h.K, p. 269, nota 357
[154] c.77v., lett. bl.BL, p. 278, nota 363
[155] c.87r., lett. YYY, p. 314, nota 439

archivistica avente ad oggetto la medesima materia, ove in una frase a seguire si legge *officii bonorum Lambertaciorum sub MCCLXXXXVII*[156] con un'utile segnalazione cronologica, un elemento che appare anche in un ultimo esempio concernente *unum folium* contenente *quinque instrumenta autentica*, con una segnalazione nel sublineo *quorundam stipendiariorum in CCLXXXXVI*[157].

D) L'ANNOTAZIONE «EXTRA» E LA SUA FUNZIONE IN RAPPORTO ALLA MODALITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA.

L'inventario bolognese, in particolare per quanto attiene alla prima parte, ma anche in relazione alla seconda parte e fino alla c.LXVIIIr., è caratterizzato dalla presenza insistente e diffusa di una annotazione marginale di particolare rilievo, consistente nella parola *extra*. Il significato di tale intervento è ovvio ed evidente poiché, riferendosi alla documentazione appositamente contrassegnata, si vuole dare notizia che il pezzo o i pezzi archivistici in quel determinato momento si trovano «fuori» dell'archivio, ovvero conservati in un altro edificio. Per comprendere meglio il significato di tale apposizione crediamo sia opportuno cercare di comprendere il meccanismo operativo di gestione dell'archivio del Comune e nella fattispecie di questo nucleo che in modo specifico si riferisce al materiale prodotto dall'ufficio del Podestà e dagli ufficiali da esso dipendenti.

Il regime potestarile prevedeva un'alternanza semestrale e solitamente con l'ingresso della nuova gestione, che comportava un quasi completo rinnovamento delle strutture operative, si provvedeva a liberare gli uffici dalla documentazione prodotta dalla precedente compagine ed a versare il materiale presso la *Camara Actorum*, segnandosi sull'apposito memoriale le singole «poste» pervenute, secondo una modalità che assumeva il significato di vero e proprio verbale di consegna.

Ne conseguiva che il materiale giunto in archivio, essendo di recente produzione, poteva essere ritenuto ancora utile per il completamento di determinati affari, così come risultava necessario per la effettuazione di eventuali indagini. La produzione, come può vedersi osservando il presente inventario, era numericamente piuttosto consistente e certamente sussistevano notevoli problemi per la sua totale conservazione. Si è accennato come proprio a Bologna nel 1302, quindi in immediato collegamento con lo

[156] c.87v., lett. P, p. 316, nota 445
[157] c.89r., lett H, p. 323, nota 455

strumento del quale ci occupiamo, si fosse ravvisata la necessità di effettuare degli spostamenti dell'archivio, da alcuni studiosi ritenuti «scarti» sebbene si tratti di modalità non esattamente coincidenti con le moderne concezioni di tali attività: in ogni caso, è certo che i problemi conservativi in questo periodo della fine del tredicesimo secolo e dell'inizio del quattordicesimo si fanno sentire e creano serie difficoltà in correlazione con le strutture edilizie, in vero probabilmente non adatte a contenere una produzione in continuo aumento, sia per motivi oggettivi, vedi la diffusione del supporto cartaceo, sia soggettivi, vedi la diversa impostazione politica e amministrativa del Comune che suggeriva un sistema conservativo differente e più intenso in relazione a quello attinente alla gestione feudale.

Queste considerazioni, viste nella loro complessità e considerate non singolarmente, ma nell'insieme e quali concause, trovano due momenti di sostegno e di chiarificazione in due note marginali collocate nel corso del memoriale cosiddetto di «Henrigiptus»: la prima di esse afferma che *sunt extra Camaram usque hic*[158] e la seconda, più ampia e più esplicita, riporta *extra Camaram usque hic omnes signati per «extra»; et sunt in armario in pallatio de blado*[159].

I libri segnati con la nota marginale *extra* e registrati sino alla c.XXIIv., con esclusione di quelli fatti *tempore domini Mathey de Corigia Potestatis Bononie* e collocati *in archubanco primo ubi sedimus, iuxta dischum continue* hanno quindi una collocazione al di fuori della *Camara Actorum*[160], ma la successiva nota presente alla c.XXIIIr. aggiunge che tutte le «poste», fino alla produzione fatta al tempo *domini Tebaldi de Bruxatis Potestatis Bononie, in primo Regimine*[161] non sono più nella *Camara*, ma si trovano collocati in un armario, nel palazzo *de blado*. Deve dirsi che la documentazione conservata altrove risulta essere piuttosto numerosa e che tale situazione solleva non pochi problemi e tra di essi, non ultimo, proprio quello dello scarto del materiale archivistico e delle modalità per la effettuazione dello stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto grafico, l'annotazione *extra* risulta riportata sempre sulla marginatura sinistra ed è apposta sia con riferimento diretto alla singola «posta», sia con l'intendimento di comprendere due o più poste: in questo secondo caso l'estensore ha adottato l'uso di una parentesi tonda, utile per raccogliere in sé un materiale plurimo. In particolare nella prima sezione dell'inventario la presenza di *extra* e di parentesi risulta essere molto intensa e

158 c.XXIIr., p. 73, nota 90
159 c.XXIIIr., *post* lett. U, p. 76, nota 97
160 c.XIIr., *ante* lett. A
161 c.XXIIIr., *post.* lett. U, poi a p. 77 e nota 97

per determinate serie comprende la totalità dei pezzi, in altre se ne escludono solamente pochissimi. Ogni pezzo incluso tra gli extra è contrassegnato anche con un signum crucis.

Al fine di non appesantire eccessivamente il testo trascritto, si è ritenuto opportuno usare i seguenti criteri: qualora l'*extra* si riferisse ad una sola «posta», l'apposizione è stata effettuata sul margine sinistro della stessa, qualora l'*extra* fosse chiuso in parentesi comprendente più «poste», si è lasciato la parola *extra* nel suo luogo originario e la parentesi è stata sostituita da una doppia mezza parentesi, con il frammento in alto ed in segno di apertura per indicare l'inizio della parentesi (⎛⎺) e con il frammento in basso ed in segno di chiusura (⎝⎽) per significare la fine della parentesi.

Prima di concludere l'analisi di questo aspetto relativo alle note a margine riguardanti i pezzi che per motivi diversi si erano venuti a trovare al di fuori dalla struttura ricettizia, crediamo opportuno ricordare che talvolta tali notizie erano inserite direttamente nei testi delle registrazioni principali: a titolo esemplificativo ci riferiamo ad *unum librum in cartis banbucinis in quo continentur inquisitiones et processus facti circha dictas inquisitiones (omissis) qui librum erat penes Andream Venture notarium*, attestandosi e confermandosi come vi fosse una naturale circolazione delle unità archivistiche[162]. Da quanto sinora esposto riteniamo che sia risultata evidente la funzione delle note marginali nell'economia generale del memoriale di Bologna e il rilievo delle stesse in un momento di particolare sviluppo delle problematiche concernenti la gestione della documentazione e la tecnica archivistica.

162 c.LVIIIr., lett. RR

LE *POSTE*

SOMMARIO: L'individuazione della «posta» - Il *signum* – Gli *armaria* e le *caselle* – Unità archivistiche semplici e complesse – La «posta» e le unità semplici – La «posta» e le unità complesse – Il *sachus* – Il concetto di «posta» – Suo collocamento nella struttura inventariale – L'inventario «misto» – La *summa* delle «poste» a piè di carta – I criteri adottati da «Henrigiptus» – La *summa postarum* e la sua funzione nelle attività di verifica – La *summa summarum* – Il disuso della formula sommatoria delle «poste» – Le possibili motivazioni della nuova impostazione realizzata dai notari-archivisti dopo il 1290.

L'inventario si presenta strutturato secondo un'articolazione che descrittivamente assume quale punto di riferimento gli elementi più semplici di identificazione, sino a giungere a situazioni più complesse. La classificazione del materiale avviene attraverso l'assegnazione di un *signum* che, come vedremo, può essere rappresentato da una o più lettere alfabetiche oppure da veri e propri segni-disegni. Il *signum* con tutta probabilità era apposto dai notari-archivisti preposti alla *Camara Actorum*, non essendo ipotizzabile, visti i caratteri di uniformità, che la segnatura fosse introdotta direttamente dall'ufficio di produzione, quale elemento individuativo della documentazione. Il notaro-archivista, che aveva quindi il compito della iscrizione in inventario del materiale, introduceva con la massima correttezza possibile i preminenti elementi per la gestione di quanto aveva ricevuto.

Il *signum* non era assegnato alla semplice unità archivistica, così come modernamente si intende, bensì alla «posta», ovvero ad un elemento che trova la sua immagine in un concetto legato più che al singolo pezzo ad una configurazione topografica, che si ricollegava in senso stretto alla collocazione. Il termine stesso di «posta», ovviamente derivato da *pono*, offre una spiegazione

che filologicamente e sostanzialmente non mostra problematiche soggette a motivi di dubbio e di incertezza.

Sapendo che la consistenza conservata presso la *Camara Actorum* trova una sua idonea forma conservativa entro gli *armaria* e sapendo che questi contenitori erano frequentemente suddivisi in caselle[1], pur non volendosi fare coincidere la «posta» con la casella, fatto questo che darebbe vita ad una situazione d'altra parte difficilmente sostenibile, crediamo più genericamente che trattando del termine «posta» non ci si debba quindi discostare troppo da un certo concetto fisico, che si avvicina più estensivamente all'idea di «posizione».

La «posta» rappresenta quindi una realtà archivistica che potremmo definire «semplice», ma talora anche «complessa» in quanto può comprendere una o più unità archivistiche «semplici». Non sono facilmente comprensibili i motivi per i quali si sono operati determinati raggruppamenti per assegnare poi una unica segnatura, mentre in altre situazioni si è creduto opportuno porre il *signum* ad unità che appaiono «semplicissime». Evidentemente sono intervenute non sempre evidenti motivazioni di merito che hanno guidato le scelte.

Esaminiamo in questa sede alcune delle fattispecie di maggior interesse al fine di offrire elementi utili per una più profonda comprensione delle problematiche riferibili ad un aspetto che si ricollega in senso stretto con la realtà archivistica medievale. Il primo caso che si presenta è rappresentato dalla coincidenza tra unità archivistica semplice e «posta»; gli esempi sono in grande prevalenza e ci limiteremo ad indicare solo poche realtà, assunte in alcuni tipici settori dell'inventario. Così la prima «posta», segnata MM, ha ad oggetto *unum volupum*[2], così un'altra «posta» appartenente al memoriale di «Henrigiptus» ha ad oggetto *unum librum papiri*[3], così un'altra «posta» appartenente allo stesso memoriale si riferisce a *unum librum statutorum*[4], così una delle ultime «poste» della prima parte si riferisce a *unum foleum*[5]. Non vi sono variazioni in tal senso in relazione alla seconda parte dell'inventario, nella quale leggiamo di *unum librum cytationum*[6], di *unum quaternum quatuor cartarum*[7], di *unum pilum consiliorum sapientum*[8], di *unum filum acusationum*[9], *unum instrumentum pactorum*[10].

1 CASANOVA, *Archivistica*, *cit.*, p. 328.
2 c.IIr., lett. MM
3 c.XVIv., lett. E
4 c.XXXVIr., lett. A
5 c.XLVr., lett. AA
6 c.XLVIr., lett. NN
7 c.Lv., lett. S
8 c.LIIIIr., lett. S
9 c.83v., lett. E
10 c.87v., lett. D

Se è elevatissimo il numero delle «poste» coincidenti con le unità semplici, non sono certamente isolati e sporadici gli esempi di «poste» recepenti unità «complesse»; per non incorrere in una elencazione eccessivamente pedante e pesante, ci limiteremo ad esporre una casistica limitata, ma selettivamente significativa. Inizialmente troviamo immediatamente *plures quaterni condempnationum*[11], nella «posta» contrassegnata con le lettere OOOO: trattandosi di *quaterni* il concetto potrebbe essere ambiguo, dato che solitamente più *quaterni* formano un *liber*. Poco oltre, tuttavia, alla «posta» avente la lettera R, troviamo collocati *VIIII libri de scripturis factis tempore domini Uberti Vice Comitis*, con la specificazione che *unus quorum factus fuit tempore domini Raynerii Ceni*[12].

Una motivazione logicamente raggiungibile si ha nella «posta» segnata con SSS, comprendente *sex libri in una tascha scripturarum tempore domini Octolini*[13], poiché risulta evidente l'opportunità di assegnare un *signum*[14] alla *tascha*[15], evitando di classificare analiticamente ogni unità «semplice» interna[16]. In altre situazioni tale soluzione appare la più immediata e la più opportuna: ci riferiamo a *unus sachus de diversis scripturis tempore domini Henrici, in quo sunt multe scripture sine titulo*[17], offrendosi elementi di giudizio che giustificano una segnatura complessiva. Ma accanto a queste situazioni non mancano altre, avvicinabili ad alcune già osservate quali *duodecim libri banbucinis*[18] e situazioni ancora più numerose come *XVIIII libri tam banbucinis quam cartarum pecudis*[19], ove si ha una commistione di libri su supporti diversi.

In particolare nella prima parte dell'inventario si hanno molteplici casi di «poste» pluriunitarie, così si hanno ad esempio *quinque libri acusationum*[20], *decem libri testium*[21], *sex libri diversorum negociorum*[22], *quinque libri bannitorum*[23], *tres libri consiliorum iudicum*[24]. Procedendo nel memoriale di «Henrigiptus» rileviamo a campione *quatuor libri extimorum novorum*[25], *quatuor carte bonbicinis*[26], *quatuor quaterni bannorum in cartis pecudinis*[27], *sedecim cartas*

11 c.IIr., lett. 0000
12 c.IIr., lett. R
13 c.IIr., lett. SSS
14 c.IIv., lett. C
15 c.IIv., lett. D
16 c.IIIr., *vacat signum*
17 c.IIIr., lett. I
18 c.IIIv., lett. P
19 c.IIIv., lett. G
20 c.XIIr., lett. B
21 c.XIIr., lett. C
22 c.XIIr., lett. D
23 c.XIIr., lett. E
24 c.XIIr., lett. F
25 c.XXIIr., lett. A
26 c.XXXIIv., lett. L e M
27 c.XXXVIIIIr., lett. E

pecurinas[28] e proprio in chiusura *duos quaternos sedecim cartarum inter scriptas et non*[29].

Nella seconda parte dell'inventario si nota un ripetersi, sia pure meno intenso, delle situazioni illustrate: la tendenza è, invero, indirizzata verso una maggiore valorizzazione dell'unità archivistica singola e non devono trarre in inganno certe registrazioni che iniziando con *tres libros inventariorum* continuano con la precisazione che tali libri si trovano conservati *in uno volumine*[30]. Ben più logica è la collocazione in una sola «posta» di *quatuor cartas absoluptionum*[31], di *septem cartas banbucinis sine cuperta*[32], di *quatuor fila acusationum et denuntiationum*[33] e di *duo fila cedularum*[34] tutte configurazioni attinenti a carte sciolte e quindi necessariamente da riunirsi magari anche artificiosamente in un unico più comodo condizionamento.

Non mancano, purtuttavia, ulteriori esempi di «poste» di entità complesse: rileviamo *quatuor quaternos et dimidium cartarum pecudis*[35], così come si nota la presenza di *plures quaternos in cartis banbucinis testium et scripturarum et sunt in universo cartas XX*[36], di *quatuor folei octo cartarum pecudis*[37], di *sedecim instrumenta autenticha*[38] e nelle descrizioni finali di *duos quaternos in cartis pecudinis absolutionum*[39] e di *quatuor cartas pecudinis absollutionum*[40].

Il concetto di «posta», dopo quanto sopra osservato, risulta sufficientemente chiaro e rientra sostanzialmente negli schemi previsti ed anche modernamente attuati nella tecnica della inventariazione.

In una possibile schematizzazione della realizzazione di inventari archivistici, operando dei raggruppamenti convenzionali, possono individuarsi fondamentalmente tre tipologie rappresentate rispettivamente dagli «inventari sommari», dagli «inventari analitici» e dagli «inventari misti». Senza volere in questa sede affrontare e risolvere le problematiche attinenti alla proposta suddivisione, esclusivamente in riferimento alle modalità di individuazione delle unità archivistiche ai fini della loro descrizione, può affermarsi che negli «inventari sommari» si hanno raggruppamenti di pezzi, da piccoli nuclei sino a comprendere serie complete, negli «inventari analitici» ogni unità

[28] c.XXXVIIIIr., lett. L
[29] c.XLVr., lett. CC
[30] c.XLVIr., lett. CCC
[31] c.XLVIv., lett. D
[32] c.XLVIIr., lett. AA
[33] c.XLVIIIIv., lett. KK
[34] c.XLVIIIIv., lett. YY
[35] c.LIIIr., lett. A
[36] c.LIIIr., lett. D
[37] c.74v., lett. ✠P
[38] c.86r., lett. XX
[39] c.95v., lett. U
[40] c.98v., lett. F

archivistica è sottoposta alla fase descrittiva individualmente, mentre negli «inventari misti» i due criteri sono applicati congiuntamente e alternativamente in dipendenza delle necessità, delle opportunità e delle linee di metodo prefissate.

Alla luce di quanto detto, il presente inventario rientrerebbe tra quelli «misti», pur ostentando alcune peculiarità tendenti a differenziare determinate ipotesi conclusive: si veda in proposito il problema sopra avvertito dell'unica segnatura attribuita a più unità, con la conseguenza che a livello di sintesi statistica non si raggiunge una precisa consistenza dei pezzi, mentre si ha la esatta rilevazione esclusivamente delle «poste».

Questo ultimo aspetto, d'altra parte, costituisce una viva preoccupazione dei notari-archivisti della *Camara Actorum* di Bologna: un timore che tuttavia si manifesta inequivocabilmente nella prima parte dell'inventario e che scompare con la c.LXIIIIr. La conoscenza della consistenza complessiva della documentazione, identificabile nel numero delle «poste», è un momento primario del lavoro dell'archivista il quale, per avere una possibilità di controllo statistico più agile, inserisce in calce ad ogni pagina l'indicazione del numero delle «poste» registrate nella pagina stessa. La formula usata per questa finalità è apposta nel memoriale senza eccessive variazioni: inizialmente leggiamo *summa huius pagine viginti*[41], poi *summa huius pagine decem et septem*[42], poi *summa huius pagine est quindecim*[43], poi *summa huius pagine viginti una*[44], ma proseguendo nelle registrazioni si ha la formula più completa *summa huius pagine postarum quatuor*[45].

Nel memoriale detto di «Henrigiptus» la frase comprendente la parola *postarum* è adottata con un certo ritardo e dapprima solo saltuariamente, così dopo quella citata la si ritrova alla c.XXXIIIv., con *summa huius pagine postarum decem* ed alla c.XXXVv. con *summa huius pagine postarum septem*, alla c.XXXVIv. con *summa huius pagine postarum viginti una* e poi, sino al termine della prima parte, quasi senza interruzioni. Proprio nelle registrazioni terminali, prima della sottoscrizione da parte di «Henrigiptus», si ha una formula più ampia, con *summa postarum librorum huius pagine est quatuor*[46], possibile poiché effettivamente le unità indicate erano costituite da *libri*, con un libro per ogni «posta».

Il problema appare risolto ancor più evidentemente nella sottoscrizione

[41] c.IIr.
[42] c.IIv.
[43] c.VIr.
[44] c.XVIIr.
[45] c.XXVIIIIv.
[46] c.XLIIIIr.

finale dello stesso «Henrigiptus» poiché in essa, avvisandosi che sono state registrate milleduecentocinquantadue «poste», si precisa che tale cifra corrisponde alla *summa summarum omnium postarum librorum actorum in presenti memoriali sive libro novo Camare Actorum* e nel contempo si puntualizza che nelle «poste» sono comprese altre caratteristiche unità archivistiche *et eciam quaternorum, foleorum, çedullarum, filorum, volupporum, rodellorum, taschарum sive sachorum, pactorum, instrumentorum*, fornendo una ampia visione del materiale che è passato per le sue mani per la registrazione[47].

Nella seconda parte dell'inventario e sino alla carta sopra indicata la formula assume una struttura più stabile e la parola «postarum» diviene elemento fisso e caratterizzante. Si riportano esemplificamente alcune registrazioni quali *summa postarum huius pagine novem*[48], quali *summa postarum huius pagine est duodecim*[49], quali *summa huius pagine postarum est octo*[50] e infine quali *summa postarum huius pagine est undecim*[51]. Successivamente, come si è notato, questo elemento, utile prevalentemente agli effetti statistici, viene a mancare e non è più rinnovato per le rimanenti registrazioni.

La conoscenza della *summa postarum* di ogni pagina poteva agevolare il lavoro di verifica al momento del passaggio delle consegne tra i vari notari-archivisti addetti alla *Camara Actorum*, sempre che si operasse con un riscontro numerico; forse inizialmente poteva essere così, ma successivamente, esaminando le annotazioni marginali, si è rilevato che ogni coppia di notari-archivisti al momento della assunzione in carico effettuava un controllo pezzo per pezzo. Questo metodo, più dispendioso ma certamente più preciso e sicuro, andava parzialmente a vanificare l'apposizione della *summa postarum* di ogni pagina, dato che la sinteticità statistica risultava metodologicamente meno rilevante della analiticità. Fu questo, forse, a nostro avviso, uno dei motivi che determinò il disuso di questa formula, anche se non deve dimenticarsi la differenza di impostazione esistente tra il memoriale di «Henrigiptus», vero e proprio inventario e la sezione successiva la quale, pur composta con criteri e metodologie archivistiche inventariali, era andata formandosi quale consequenziale successione di verbali di consegna.

Indipendentemente da tali considerazioni, può affermarsi che nella struttura dell'inventario rimase comunque sempre vivo e attuale il concetto di «posta» quale momento basilare per la individuazione, attraverso il *signum*, della consistenza archivistica.

---

[47] c.XLVr.
[48] c.XLVv.
[49] c.XLVIIv.
[50] c.LVv.
[51] c.LXIIIr.-2°

LA SEGNATURA ESTERNA

SOMMARIO: L'individuazione della «posta» – La funzione dei *signa* – Il rapporto tra il *signum* e la «posta» – Le schematizzazioni dell'ordine dei *signa* – La segnatura apposta dai notari-archivisti – I *signa* rappresentati da lettere alfabetiche – Le situazioni regolari e irregolari nel memoriale di «Henrigiptus» – Il concetto di «serie» nell'apposizione della segnatura – Il *signum crucis* quale elemento autonomo e quale caratteristica di un sistema misto – I *signa* rappresentati da disegni e da altre raffigurazioni grafiche – Osservazioni circa la funzione dei notari-archivisti.

La *segnatura* rappresenta un elemento costante in assoluto nella fase descrittiva, essendo strettamente collegata con quella necessità di conseguire una individuazione del pezzo utilizzando l'indicazione esterna che poteva così essere realizzata con maggiore immediatezza visiva. Si tratta di un collegamento necessario ed imprescindibile che consente all'unità archivistica di assumere una propria precisa immagine classificatoria.

È certo che vi fosse una esatta corrispondenza tra la segnatura apposta sul materiale archivistico e la segnatura così come è stata riportata in inventario, poiché abbiamo avuto la possibilità di riscontro esaminando la documentazione ancora presente presso l'Archivio di Stato di Bologna; possiamo infatti ammettere che tale coincidenza avvenisse non tanto in correlazione con il singolo pezzo, quanto più propriamente con la «posta». Scorrendo il memoriale nella sua completezza si nota infatti che il *signum* viene attribuito quasi in assoluto alla «posta», senza tener conto del numero maggiore o minore delle unità componenti tale realtà: le uniche eccezioni hanno un significato ancora più deciso verso questa soluzione, dal momento che offrono alcuni *signa* riferentisi a complessi che potrebbero essere considerati quali unioni di due o più «poste».

Evitiamo di menzionare situazioni di identificazione tra il *signum* e la

«posta» poiché tale situazione si verifica nella quasi totalità del documento; volendo presentare le eccezioni, ricordiamo quella relativa a *unus liber diversorum negociorum ultimorum mensium, duorum quaternorum minus due carte*, ove non trovasi il *signum*, ma si mostra in margine una parentesi che unisce questo pezzo archivistico all'altro rappresentato da *unus liber diversorum negociorum factorum occaxione bladi duorum quaternorum minus due carte*, contrassegnato con la lettera D[1]; così come ricordiamo altri due pezzi, segnati con la lettera C e costituiti da *unum librum inquisitionum dominorum malleficiorum novorum*, che porta la lettera sopra indicata, e *duos folios banbacis de infrascriptis inquisitionibus*[2].

In seguito troviamo tre pezzi che, descritti come se ognuno di essi avesse corrispondenza con la «posta», sono contraddistinti da un'unica segnatura composta dal segno KKK[3]. La struttura di questa registrazione risulta in effetti dotata di una specifica articolazione, trovandosi nella parte terminale dell'inventario e più particolarmente in una di quelle fasi nelle quali le registrazioni attestavano versamenti ricorrenti, talora di semplici unità archivistiche: così nella *designatio* fatta dai notari *domini Odollini de Mandello* Potestà di Bologna «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano» e «Benvenutus quondam domini Yseppi de Salla», preposti alla *Camara Actorum* del Comune di Bologna[4], si trova alla menzionata lettera KKK *unum librum scriptum manu dicti Bertholomey* e immediatamente dopo la registrazione *cum predicto unum alium librum expensarum, scriptum manu dicti Cursii* e quindi *unum alium librum introytus, scriptum manu dicti Jacobi*. I tre pezzi archivistici potevano in tal modo costituire un'unica «posta», fatto questo assolutamente normale nella struttura dell'archivio e dell'inventario, con la intensa presenza di «poste» comprendenti più unità. In questo settore del memoriale, d'altra parte, non si ha più l'indicazione numerica delle «poste» e, conseguentemente, non si ha notizia della valutazione di tale situazione.

Esaminando tuttavia i casi precedentemente prospettati per i quali si trova segnalata la quantità delle «poste» incluse in ogni carta, distinguendo il recto dal verso, si rileva come nel primo caso si trovi la frase *summa huius pagine viginti tres* pur essendo le «poste» munite di *signum* solamente ventuno, considerandosi nel computo complessivo sia la prima delle due descrizioni segnalate alla citata lettera D[5], sia la registrazione *item unus liber inquisitionum*

[1] c.XVr., lett. D
[2] c.XXIIIIr., lett. C
[3] c.86v., lett. KKK
[4] c.84r. e segg.
[5] c.XVr. e segg.

quatuor quaternorum, che si presenta senza alcuna segnatura[6], e come la seconda delle due descrizioni segnalata alla citata lettera D[7] debba essere considerata nella somma che appare a pié della carta (*summa huius pagine undecim*), pur non avendo autonoma segnatura. Tali situazioni suggeriscono la possibilità di una estensione a tutti i casi simili prospettantisi nel documento[8].

Fuori dagli schemi risultano le registrazioni situate nelle ultime carte, là ove si procedette alla apposizione di un numero piuttosto elevato di «çedule», ovvero di documenti per i quali non si offrono esatte informazioni circa la loro consistenza, ma che dalla denominazione si evince trattarsi di unità formate verosimilmente da una o due carte. Nella fase descrittiva si pose a margine un'unica segnatura per ogni raggruppamento, con l'introduzione rispettivamente delle lettere X e Y[9].

Un ultimo caso si rileva proprio in chiusura del memoriale, in riferimento alle ultime sei registrazioni che, segnalate complessivamente con la lettera S, comprendono 1) *duo instrumenta lighe Romaniole*, 2) *unum instrumentum sindicatus*, 3) *unum allium instrumentum* , 4) *alium instrumentum sindicatus*, 5) *alium instrumentum sindicatus*, 6) *alium instrumentum sindicatus*; si tratta di un insieme di documenti ai quali possono applicarsi le considerazioni avanzate per le «çedule» poco sopra segnalate[10].

Le metodologie usate per l'apposizione delle segnature, introdotte presumibilmente, come in seguito sarà rilevato, dai notari-archivisti della *Camara Actorum*, prendevano in considerazione nella quasi generalità l'uso delle lettere alfabetiche, sia pure con combinazioni che rispondevano a schemi e ad esigenze differenziate, mentre più raramente, ma non proprio eccezionalmente, in luogo delle lettere troviamo segni o disegni.

Una prima osservazione deve essere avanzata in riferimento alla struttura generale dell'inventario, in considerazione del fatto che la prima parte, rappresentata dal cosiddetto memoriale di «Henrigiptus», appare maggiormente costellata di irregolarità, con successioni alfabetiche che inizialmente mostrano frequenti deformazioni di metodo, mentre nel prosieguo, con maggior frequenza a partire dalla c.XXXVIr., si notano situazioni più uniformi. La seconda parte dell'inventario, pur offrendo modalità diversificate di segnature, risulta molto più regolare e le discrepanze costituiscono le non troppo rare eccezioni che confermano le regole.

[6] c.XVr., in calce
[7] c.XXIIIIr. e segg.
[8] c.XXIIIIr., in calce
[9] c.88r. e v.
[10] c.98v.

La tendenza generale in relazione ai *signa* costituiti da «lettere» è ovviamente quella di attribuire alle unità archivistiche segnature con lettere poste in successione secondo l'ordine alfabetico. Questo principio, tuttavia, non sempre viene rispettato e, anzi, come si è notato, nel memoriale di «Henrigiptus» esso è frequentemente disatteso. In mezzo ad una casistica ampia presentiamo solo alcune esemplificazioni: da una successione di *signa* con MM, N, O, P, OOOO, PPP, Q, R, S, SSS, T, U, UUU, XXX, YY, Y, YYY, Ç, C, EE[11], passiamo ad altra registrazione con E, F, L, *vacat*, I, *vacat*, *vacat*, A, E, H, L, M[12], da una sezione contenente unità redatte *tempore domini Manfredi de Saxolo cum domino Stoldo*, segnate A, C, F, B, P, Q, R, ad una sezione composta *tempore domini Maphey de Madiis Potestatis Bononie*, con unità caratterizzate dai *signa* D, C, F, A, AA, D, B, C[13].

Evitiamo di inserire altri esempi che avrebbero esclusivamente carattere ripetitivo: è opportuno pur tuttavia evidenziare come tale mancata successione alfabetica non dipendesse tanto dalla incapacità dei notari preposti all'archivio, quanto dalla condizione del materiale ivi giacente o pervenuto. Si consideri che le maggiori irregolarità, come premesso, si hanno nel memoriale di «Henrigiptus», che comprendeva la documentazione più antica e, quindi, quella che era stata sottoposta con maggiore probabilità ai rischi della dispersione, della distruzione o, elemento non secondario, della confusione. Con il materiale più recente, di contro, si assiste ad una sensibile diminuzione di tali incongruenze metodologiche, divenendo queste ultime immagini quantitativamente assai più rade e più rare.

Lo schema metodologico più semplice è rappresentato quindi dalla segnatura in lettere, con rispetto della successione alfabetica. Questo metodo poteva essere esauriente qualora il numero dei pezzi fosse stato limitato e, comunque, non troppo superiore alle venti «poste»: nell'ipotesi contraria si aveva l'esaurimento delle lettere e doveva trovarsi una soluzione per continuare. L'uso di modi alternativi era introdotto sia quando non si era esaurito l'elenco alfabetico, sia quando vi erano diversità nella documentazione tali da consigliare i notari-archivisti ad adottarli.

Troviamo così una serie di segnature che iniziando con A, B, C, D, E, F, G, continua poi con AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, per avere quindi un seguito con AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH, per continuare ancora con AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF e per concludere finalmente con AAAAA, BBBBB, CCCCC[14]. Le distinzioni non trovano ad un primo esame una giustificazione logica alle interruzioni delle successioni, specialmente per le prime suddivisioni; un certo significato potrebbero avere le segnature comprese tra AAAA e FFFF poiché individuate come *Acta domini Bernardi de Bengodis* e quelle comprese tra AAAAA e CCCCC in quanto individuate quali *Libri Sindici* con un diretto collegamento con il concetto di «serie». Per quanto attiene alle rimanenti, esse sono comprese in un'unica denominazione (*Aacta* (sic) *Jacobini*).

Una situazione più regolare si nota in alcune apposizioni collocate nella fase di passaggio tra il memoriale di «Henrigiptus» e la seconda parte dell'inventario: la successione alfabetica è piuttosto completa, con A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Ç per seguire con AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, XX, YY, ÇÇ, e per concludere con AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG[15]. È da notarsi che il primo settore (Henrigiptus) si chiude con la lettera CC e che il nuovo settore inizia con la lettera DD, in continuazione dal precedente, a conferma della osservazione per la quale il *signum* veniva apposto presso la *Camara Actorum*.

Altre simili situazioni si hanno con le «poste» registrare alle cc.XLVIv.-XLVIIIr., nelle quali si notano pezzi pervenuti addirittura a seguito di due diverse *consignationes*, con le «poste» riportate alle cc.LIIIr.-LVIr., ove si nota parimenti la presenza di due complessi atti di consegna, con le «poste» presenti alle cc.LVIr.-LVIIIv., sempre pervenuti a seguito di due versamenti, con le «poste» verificabili alle cc.LVIIIIr.-LXIr. ancora comprese in due distinti atti di consegna: sono tutti casi che si identificano con lo schema poco sopra presentato.

La *consignatio* di libri ai notari addetti alla *Camara Actorum* «Petrus Bonapressi» e «Jacobinus Bonincontri», effettuata nel 1297, vide una articolazione della segnatura condotta prevalentemente secondo la successione alfabetica citata, ma introdusse nella fase finale alcune modificazioni. Indipendentemente dalla prima «posta», contrassegnata con un semplice *signum crucis*, che corrisponde ad un corretta impostazione per la quale tale segno, quale atto di rispetto, avrebbe potuto precedere le lettere, si hanno A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Ç, poi a continuare AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, XX, YY, ÇÇ, poi ancora AAA, BBB, CCC, DDD, EEE,

[11] c.IIr.
[12] c.IIIr.
[13] c.Vr.

[14] Da c.XXIIIIr. a c.XXVr.
[15] Da c.XLIIIIr. a c.XLVIr.

FFF, GGG, HHH, III, KKK, LLL, MMM, NNN, OOO, PPP, QQQ, RRR, SSS, TTT, UUU, XXX, YYY, ÇÇÇ, quindi, AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, IIII, KKKK, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ, RRRR, SSSS, TTTT, UUUU, XXXX, YYYY, ÇÇÇÇ. La serie archivistica, tuttavia, aveva una continuazione e nell'impianto evidentemente non si voleva inserire una segnatura composta da cinque lettere, come sarebbe stato logico. Si ritenne opportuno iniziare nuovamente con lettere singole, dalla lettera A alla lettera C, ma facendole precedere da un *signum crucis* che risulta semplice sino alla lettera K e completato con quattro punti negli angoli dalla lettera L alla lettera Ç. Gli ultimi pezzi sono caratterizzati da una nuova segnatura composta dalla lettera, dal *signum crucis* e dalla stessa lettera ripetuta (A + A). Siamo al cospetto di una metodologia mista che si riconduce a quanto sino ad ora osservato, ma che muta indirizzo nella parte terminale[16]: in tal modo si è mantenuta l'unitarietà della *designatio*, pur non essendosi rispettato in altre situazioni tale elemento.

A lato di questo criterio se ne trovano altri, sempre correlati con l'impostazione alfabetica, ma diversificati nella successione. Pur se di portata quantitativamente delimitata, merita un accenno la segnatura presentata per le «poste» contenute *in quinta cassa armarii novi*, composta *tempore domini Bonacursi de Surixino*, per la quale la posizione delle lettere è la seguente: A, AA, AAA, B, BB, BBB, C, CC, CCC, D, DD, DDD[17]. Si tratta di una configurazione innovativa, così come ha innovato l'altra per la quale il succedersi dei *signa* ha visto le segunti lettere: A, AA, A, A, A, A, B, B, B, B, B, B, B, B, C, C, C, C, C, C, DD, D, D, D, D, D, D, e così via. Si nota qualche raddoppio di lettera, mentre si veda che il cambio di lettera coincide con una nuova *consignatio*[18]. Questo schema si ritrova ancora nel prosieguo dell'inventario[19].

Nelle registrazioni terminali si rilevano alcune variazioni alle segnature rappresentate da lettere alfabetiche semplici: così troviamo l'uso di una piccola croce collocata sopra la lettera stessa, con la presenza di A B C D E F G F G K L che si interrompe con un nuovo atto di versamento[20], così si hanno lettere accompagnate da un segno di croce, che può trovarsi posto prima della lettera stessa, con una croce piuttosto articolata e identificabile con ✠A, ✠B, ✠C, ✠D, ✠E, ✠F, ✠G rilevabile in relazione ai *libri civium civitatis Bononie consignati dictis Bitino et Matheo*, in numero piuttosto delimitato e collegato con l'entità della *designatio*[21], così si hanno casi, sempre strettamente rapportati ad un preciso documento di consegna, nella fattispecie riferibili ancora a «Matheus» e «Bitinus», nei quali il *signum crucis* si trova posticipato alla lettera, notandosi talora una raffigurazione più semplice[22], talora una raffigurazione più articolata, con A✠, B✠, C✠, D✠, E✠, F✠, G✠, H✠[23].

Piuttosto raro è l'accoppiamento di lettere diverse, in una struttura nella quale si mantiene preferibilmente la lettera «base». Se ne ha un esempio alla c.77v., con la presenza di segnature quali BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BK, BL, BM, BN, con una successione breve ma pur sempre uniforme, mentre in altre registrazioni, a carattere veramente eccezionale, si possono reperire *signa* quali BK e AL, collocati in un settore completamente irregolare nel quale la conseguenzialità delle lettere dimostra la non organicità della collocazione dei pezzi archivistici[24]. D'altra parte tale situazione può essere rilevata, senza grossi problemi, in più parti dell'inventario[25].

Non hanno particolare rilievo le segnature «doppie», con indicazione della lettera prima in minuscolo e poi in maiuscolo; se ne hanno esempi alla c.75v. con a.A, b.B, c.C, d.D, e.E, f.F, e così via fino a ç.Ç, per poi continuare con aa.AA, bb.BB, cc.CC, e così via fino a çç.ÇÇ, per poi continuare con a✠. A✠, b✠. B✠, c.✠. C✠ e così via sino all'esaurimento delle lettere a croce, per poi riprendere con .bc. BC, b.d. BD, be.BE, bf. BF e così a seguitare. L'irrilevanza potrebbe essere dettata dal motivo che sostanzialmente la segnatura è rappresentata dalle lettere maiuscole, mentre quelle minuscole probabilmente figurano in inventario con la motivazione di indicare la lettera, scritta così in un primo momento, in attesa di apporre il *signum* definitivo[26].

Una situazione mista di un certo interesse è costituita dalla presenza della lettera alfabetica unita ad un *signum crucis* che si astrae dalle forme tradizionali sino ad ora osservate per assumere la configurazione di un piccolo disegno; intendiamo riferirci alle registrazioni che si trovano alla c.79v., che seguono successioni regolari di lettere singole e di lettere doppie alfabeticamente ordinate e che si configurano con A✠, B✠, C✠, sino alla lettera I✠. Ci troviamo di fronte ad una fase di passaggio dal metodo delle lettere a quello dei disegni, che compare quasi sempre senza una definita schematizzazione qua e là nel memoriale.

È evidente che il *signum*, rappresentato da un disegno, sta a significare una

16 Da c.71v. a c.74v.
17 c.VIIr.
18 Da c.XXVv. a c.XXVIv.
19 Da c.LIv. a c.LIIr.; a c.83r. e v. con irregolarità.
20 cc.89v.-89r.
21 c.92r.
22 c.89v.
23 c.90r. e v.
24 c.XXXIIIIv.
25 Oltre alle registrazioni nella sezione iniziale, vedi *passim* e alle cc.XXIr. e LXVIIr.
26 Dalla c.75v. alla c.78r.

situazione straordinaria, che fuoriesce dalla «catena» per motivazioni diverse delle quali non è possibile, in questa sede, fornire chiarimenti aventi basi scientifiche. Al fine di evitare una scelta selettiva, ovvero una inopportuna complessiva elencazione, si rinvia al testo di analisi circa la rilevazione dei disegni che, grazie alle nuove tecniche tipografiche, sono stati inseriti, riproducendone appropriatamente il tratto, con immagine fotografica, direttamente nel contesto dell'edizione.

Un ultimo accenno deve essere rivolto a quelle «poste» nelle quali non compare la segnatura, che si ritrovano piuttosto episodicamente nella stesura, quale quella che compare nella XIIII cassa, rappresentata da *unus sachus de matricullis societatum arcium et armorum, «nunc sunt in uno fasso quia tascha [...]»*[27], o quella che si rileva nella registrazione di *unus fasiculus librorum in cartis banbuçinis*, dopo la lettera K[28], ovvero quella che non avendo alcun elemento riferisce più eplicitamente che ivi trovasi *nihil*[29]. Si tratta pur sempre di quelle eccezioni che confermano la regola generale che voleva che ogni «posta» fosse dotata inevitabilmente di una propria caratterizzazione, ambientata nel più ampio contesto delle serie archivistiche.

In conclusione giova porre in evidenza, in riferimento alla assegnazione dei «signa», che un controllo effettuato direttamente sopra alcuni pezzi del materiale archivistico relativo al XIII secolo conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna ha consentito di confermare, sia pure non con certezza assoluta, l'ipotesi che le segnature erano apposte dai notari-archivisti: gli elementi di classificazione, collocati solitamente nella parte centrale del frontespizio, sono completati da inquadramenti ottenuti con forme a tratto diversificate e il «ductus» delle lettere non trova riscontro con altri elementi testuali dell'unità archivistica, mentre si mostra più avvicinabile alle note che compaiono nel memoriale.

A tale orientamento concorrono anche altri elementi materiali, tra i quali si ricorda in primo luogo la colorazione dell'inchiostro; anche la cartolazione, come altrove si è notato, segnalata sul pezzo con la *summa cartarum*, era in alcuni casi riportata dai notari-archivisti e mostra una notevole forma di identificazione con le segnature dei pezzi[30].

[27] c.IIIr.
[28] c.XVIIIIr.
[29] c.79v.
[30] A.S.B. *Comune, Libri inquisitionum testium, b.20, n. int. 7, a. 1290 ed anche b.20, n. 4, lett. S.*

GLI ELEMENTI FIGURATIVI

SOMMARIO: Le caratteristiche in riferimento alle realtà testuali – Le raffigurazioni delle strutture conservative archivistiche – Le rappresentazioni di indumenti potestarili – Gli altri elementi – La presenza di volti maschili e femminili – Le lettere capitali nelle *designationes* – Le decorazioni nelle segnature delle «poste» - Le figure di mera fantasia – La loro collocazione nel contesto generale dell'inventario – Gli animali – Le situazioni miste comprendenti lettere alfabetiche e disegni – Considerazioni circa la loro presenza nel memoriale bolognese - Le *intitulationes*.

Il manoscritto presenta saltuariamente elementi grafici, talora rappresentativi di situazioni attinenti alle materie che vengono trattate, talora completamente avulsi dalla tematica testuale; queste componenti non mostrano aspetti di rilevante pregio artistico, ma svolgono comunque una gradevole funzione ornamentale, mentre più raramente assolvono a compiti meramente illustrativi.

In una prima sezione possono essere compresi quei disegni, raffiguranti oggetti o simboli che si collocano nell'ambito della struttura inventariale archivistica , pur se vi sono alcune immagini per le quali non sempre è possibile individuare una esatta finalità di apposizione.

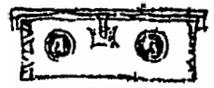

1

Analizzando il manoscritto si nota, proprio nella carta di apertura del memoriale, a fianco della dicitura «in sexta cassa», il disegno di una piccola cassa caratterizzato da un tratto che mostra una rappresentazione incerta per le rifiniture, mentre offre la segnalazione di una chiusura, con banda metallica, che conferma le linee consuetudinarie relative alla conservazione del materiale d'archivio, che prevedevano per questi contenitori una serratura con chiave: si tratta di una riproduzione che, nella sua semplicità, può essere evidenziata per l'attinenza con la realtà[1].

[1] c.IIr.

Un successivo disegno, contenente la scritta «Armarii Novi», risulta estremamente stilizzato e si limita a mostrare una struttura con tetto a capanna caratterizzato da un cornicione in tratto chiaro con bande verticali nere e con tre croci, poste rispettivamente nel culmine e in corrispondenza con i due montanti laterali, i quali sembrerebbero arricchiti da elementi ornamentali; questo «Armarium» non offre altre caratteristiche strutturali, suscitando pertanto una attenzione limitata alla sua particolare forma perimetrale[2].

2

Molto più significativa risulta la raffigurazione di un altro «Armarium», tratteggiato con una linea nera percorsa da lineette esili marginali, dotato pure esso di un tetto a forma di capanna, con una croce vistosa nel vertice più alto e contenente la scritta «Armarii magis novissimi». La caratteristica di maggiore interesse di questo disegno consiste nella riproduzione dell'ampio ed articolato meccanismo delle chiusure, con complicati sistemi di barre e di chiavistelli che valgono a dimostrare la volontà di garantire le ricordate caratteristiche di riservatezza che ruotavano attorno alla gestione del materiale archivistico[3].

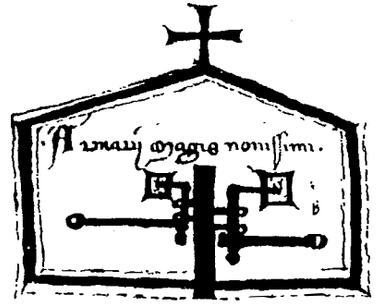
3

Di minor rilievo appaiono tre disegni abbastanza simili nella struttura, aventi la forma somigliante ad un copricapo a tre punte e dotati di motivi ornamentali: il primo si trova a lato della intitolazione *Tempore domini Anthoni de Frusirago, Potestatis Bononie* e risulta piuttosto definito, con interventi anche nelle parti mediane[4], il secondo sta sopra la scritta *Tempore*

4

[2] c.VIv.
[3] c.XXIIIr
[4] c.XXXVIIIIr.

domini Raynaldi de Cançelleriis, Potestatis Bononie e si presenta appena tratteggiato[5], il terzo si trova a sormontare una scrittura in capitale accurata, che riporta *Tempore domini Octolini de Mandello, Potestatis Bononie* ed ha un maggiore sviluppo verso l'alto, con un aspetto generale completato da fregi e da finezze grafiche[6]. Può ritenersi che i tre disegni siano l'immagine di un indumento appartenente alla figura potestarile.

5

6

Un disegno a tratto, costituito da una base stilizzata, con anelli in forma tonda e quadrata nel fusto, si sviluppa nella parte superiore con una struttura a calice con contorni ondulati a modo di fumetto e contiene la scritta *In vigesima cassa Armarii magis novissimi hec acta inveni*[7]; la raffigurazione pare non avere un diretto collegamento con la materia e si propone prevalentemente con un significato ornamentale.

7
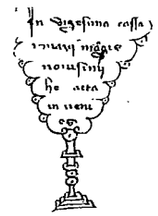

Una piccola testa, appena accennata, con semplice copricapo, si trova sul margine sinistro di una «posta» avente la segnatura BL e, a differenza di altre situazioni che in seguito osserveremo, non dovrebbe avere alcun collegamento con la suddetta sigla di individuazione[8], così come appena tratteggiata, questa volta con un abbozzo che si estende fino al busto, si nota una figura umana posta sul margine destro di una delle carte iniziali del memoriale e apparentemente senza alcun preciso significato nel rapporto con la documentazione descritta[9]; un non esplicito motivo può attribuirsi ad un *signum* indicativo, strettamente collegato probabilmente con la figura operativa del Potestà di Bologna, il «miles» e «dominus» *Phylipus de Virgilensibus de Pistorio*, che si trova in due carte consecutive[10], in quanto la seconda carta riproduce la prima, cassata con tratti obliqui.

8

9

10

[5] c.XLIIIIr.
[6] c LVIIIIr.
[7] c.LXIIIr.
[8] c.77v.
[9] c.Vr.
[10] cc.89v. e 90r.

Tra gli interventi non direttamente dipendenti dal testo può rilevarsi un piccolo disegno, di natura in parte fantasiosa, collocato sul margine destro, a lato della intitolazione *qui libri dati et consignati fuerunt dictis Bertholomeo et Jacobo per dictum Johannem, notarium dicti Potestatis. Acta Bertolini*[11] ed una mano, con dita affusolate, posta sulla marginatura destra a fianco di una ampia descrizione di un libro avente per segnatura le lettere AA e compilato al tempo del «dominus» *Rainaldus de Cancelleriis*, Potestà di Bologna[12].

11

12

Una serie più consistente di rappresentazioni grafiche è rilevabile sia nell'ambito delle lettere *capitali* delle «designationes», con particolare attenzione per alcune, quali la «d» e la «i», sia nell'ambito delle *segnature* delle poste, alle quali comunque troviamo attribuite sia lettere alfabetiche, sia simboli: in queste tipologie non si ha una uniformità di intervento e si rilevano esempi complessi accanto ad altri decisamente più semplici.

13

Tra le lettere *capitali*, arricchite da elementi grafici miniaturistici, può essere indicata una lettera «d» posta sul margine esterno sinistro di una ampia registrazione avente ad oggetto una *designatio seu consignatio facta dominis Johanni domini Palmiroli Barbarose et Princivalli domini Anthoni Auliverii, notariis et officialibus Camare Actorum*, relativa all'anno 1294: lo spazio vuoto interno della lettera, presentata in minuscola, così come frequentemente risulta anche nella segnatura delle «poste», è stato riempito con un viso forse femminile in ovale piuttosto allungato; gli elementi decorativi interessano il prolungamento della lettera verso sinistra e si impongono, con un proprio autonomo percorso, verso il basso, quasi a volere avvolgere tutto il testo della *consignatio*[13].

14

Un'altra lettera «d» capitale si trova poco oltre, sempre per una *designatio*: la raffigurazione non è

[11] c.XXXIIIr
[12] c.XLIIIr.
[13] c.LXIIIr.

marginale, ma si trova posta in un piccolo spazio lasciato appositamente libero ed ha nel proprio interno un volto forse maschile, riportato secondo le linee di impostazione precedentemente rilevate. Il testo introduttivo offre informazioni circa il versamento di materiale archivistico effettuato *dominis Allamano de Signorelis et Guidoni domini Bencevenis de Casola, notariis et officialibus pro Comuni Bononie offitio Camare Actorum* nel 1295, alla distanza di circa un anno dal precedente esempio[14].

Nelle carte immediatamente seguenti del manoscritto si trovano altre due lettere «d» miniate ed arricchite di motivi ornamentali: in esse si nota una impostazione generale diversificata in raffronto alle due sopra presentate, tattandosi di «maiuscole», pur se gli elementi realizzativi offrono motivi di similarietà. Il primo dei due interventi è stato effettuato in un piccolo spazio, su due righe, lasciato appositamente libero; il vuoto interno della lettera «d» è stato parzialmente occupato con lievi elementi decorativi, che sussistono anche sul tratto che determina la lettera.

15

Gli aspetti fregistici più importanti sono indubbiamente quelli esterni i quali, nella raffigurazione sono posti verticalmente su due piani differenziati, ma tra di loro collegati. La *designatio* riguarda *Francisco quondam domini Alberti Zancari et Pellegrino domini Johannis de Launantia*, officiali della *Camara Actorum* ed è relativa all'anno 1295[15].

Il secondo intervento, sempre attinente ad una lettera «d» maiuscola, presenta caratteristiche quasi identiche al precedente per quanto attiene al «corpus», mentre ha uno svolgimento decorativo che segue una impostazione completamente autonoma, tendendo verso il basso in un unico stelo, con una proiezione che va oltre lo zoccolo della registrazione formulare della *designatio*, che d'altra parte risulta piuttosto ridotta in rapporto alle precedenti. La consegna del materiale è relativa a due altri officiali della *Camara Actorum* e si riferisce all'anno 1296[16].

16

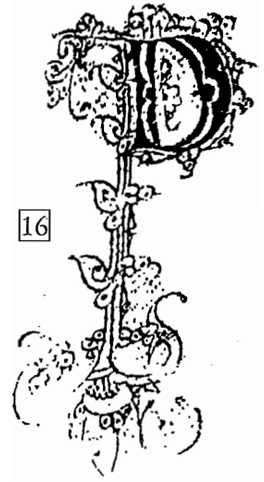

[14] c.LXIIIIr.
[15] c.LXVIv.
[16] c.LXVIIIv.

I disegni delle quattro lettere, osservati nella complessità della loro esecuzione, mostrano concreti elementi comuni, sia nei corpi delle lettere, pur nelle differenziazioni tra le prime due, minuscole e le seconde due, maiuscole, sia negli elementi decorativi, nei quali crediamo possano in ogni caso individuarsi caratteristiche decisamente uniformi.

Qualche elemento innovativo si rileva in una imponente lettera «i», posta sullo spazio esterno sinistro, con una linea verticale che va ad occupare con il corpo tutto il margine della *consignatio*, mentre con gli elementi decorativi aggiuntivi giunge fino ad avvolgere la registrazione della prima «posta», caratterizzata dalla segnatura A+. Questa *capitale* riprende alcuni dei motivi presenti nelle raffigurazioni già esaminate, quali ad esempio l'arricchimento con fregi chiari sul nero portante della lettera o quali alcuni motivi decorativi circolari rinvenibili saltuariamente nei diversi motivi grafici[17].

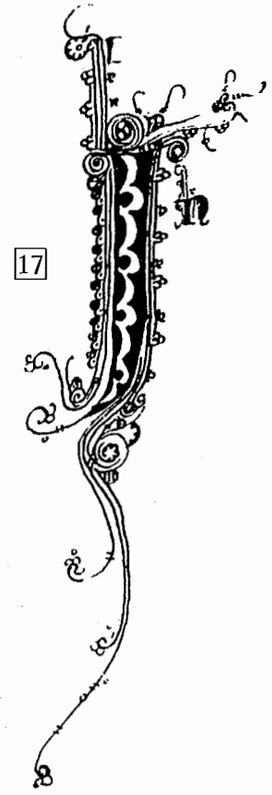

17

Per quanto attiene alle segnature è necessario effettuare una distinzione tra «lettere» e «disegni»: la scelta delle une o degli altri al momento della classificazione della «posta» era dettata prevalentemente da motivazioni organizzative, poiché la relativa individuazione con il sistema delle lettere alfabetiche, con il rispetto di quelle successioni che già abbiamo analizzato, consentivano di realizzare un criterio di collocazione del materiale archivistico secondo una impostazione logica, ne garantivano un «ordine» e facilitavano eventuali operazioni di riordinamento.

L'apposizione della classificazione per lettera alfabetica era considerata una esigenza non eliminabile e, come può notarsi, risulta effettiva nella quasi totalità delle «poste» riportate in inventario.

I disegni apposti al fine della individuazione delle «poste» non corrispondevano ad una logica che potesse consentire una linea di ordinamento consequenziale ed avevano la propria ragione di essere probabilmente nella necessità di personalizzazione di «poste» in origine non classificate, per le

[17] c.90r.

quali un inserimento di lettere alfabetiche come minimo avrebbe costituito motivo di disturbo in precedenti ordinate strutture.

Tra le segnature si trovano in genere lettere riportate con tratto semplice, senza alcun intervento aggiuntivo, ma non mancano situazioni di arricchimento che si manifestano particolarmente nelle lettere tonde, quali la «e»[18], la «c»[19], la «p»[20], la «o»[21], la «ç»[22], la «q»[23] ed altre, in situazioni più o meno occasionali e con interventi più o meno decisi.

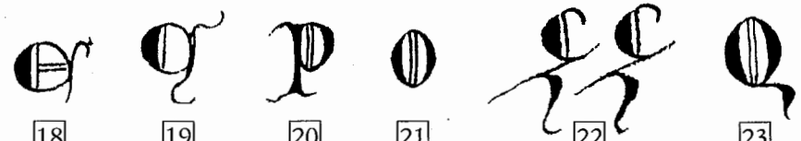

18 19 20 21 22 23

La lettera alfabetica che tra quelle apposte alle segnature risulta curata con maggiore attenzione è indubbiamente la «d», sempre arricchita internamente con linee verticali, talora con piccoli fregi[24], talora ravvivata dalla presenza nel proprio spazio bianco di volti umani, di sesso non sempre classificabile: alcune lettere hanno queste raffigurazioni appena accennate[25], altre le conservano più incise[26], altre le mostrano veramente decise, come appare in una doppia «d» contenente un viso apparentemente femminile nella prima lettera ed un piccolo intervento decorativo nella seconda[27].

24 25 26 27

Il motivo della raffigurazione del volto si trova più raramente anche nella lettera «o» e nella lettera «q»[28]; altre lettere alfabetiche di segnature di

[18] c.IIv, *passim*.
[19] c.IIv., *passim*
[20] c.XIIv., *passim*
[21] c.XIIv., *passim*
[22] c.XIIIv. *passim*
[23] c.XXv., *passim*
[24] cc.XLVv. e LVv.
[25] c.LVv.
[26] c.LVIIIIr. e v.
[27] c.LVIIIIv.
[28] c.76v., LVIIIIv. *passim*

«poste» che sono trattate eccezionalmente con interventi decorativi possono essere individuate nella «b»[29] e nella «a»[30].

28 29 30

Risultano certamente di maggiore rilievo grafico i disegni sostitutivi delle «segnature» alfabetiche delle poste: si tratta di un una realtà numericamente piuttosto esigua nel rapporto con il sistema tradizionale, ma che nel contempo si manifesta con una indubbia vivace varietà di temi.

Tralasciando i sistemi classificativi rappresentati da una o più croci di ispirazione diversa e riportate con formati variabili, si rilevano in alcune sezioni del memoriale segni di individuazione delle «poste» ispirati a puri criteri di fantasia, con saltuarie situazioni di concentrazione, così che raramente questi interventi si trovano completamente isolati, mentre con più frequenza si riscontra la riunione di due o più esemplari[31].

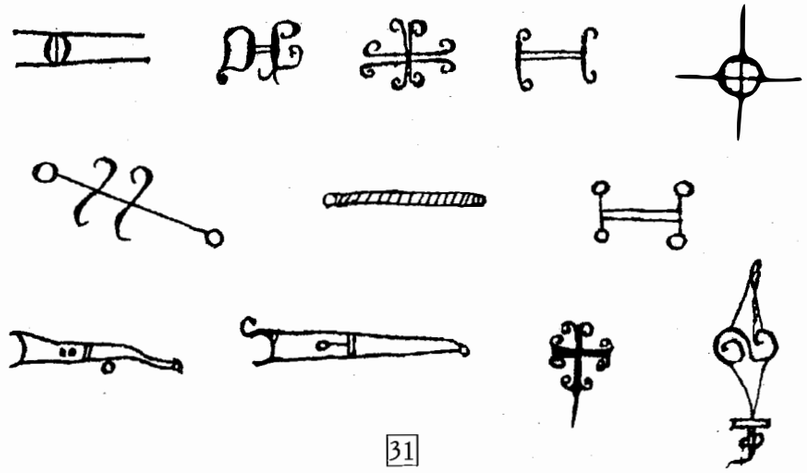

31

[29] cc.XXVIIIIv. e XXXIIIIr.
[30] c.XLIv.
[31] c.IIv., ve ne sono 5; c.VIv., ve ne sono 3; c.VIIr., ve ne sono 2; c.LXIIv., ve ne sono 2.

Alcune segnature coincidono con veri e propri disegni raffiguranti oggetti, motivi decorativi e volti umani: alcune di queste sono state cassate con tratti obliqui o in croce e sono state sostituite da lettere caratterizzate, quali la lettera A, sormontata da crocetta, le lettere AB in simbiosi e le lettere AC: tra i disegni non eliminati si nota uno strumento a forma di torcia, un «sacheto» ed un vaso con manici, mentre sono stati cassati e sostituiti un disegno in croce con forme nodulari, un volto forse femminile ed una rappresentazione che attualmente risulta scarsamente leggibile[32].

32

Più oltre si rileva la presenza di altre sette «poste» individuate con piccoli disegni: per quattro di questi si tratta di elementi aventi un carattere non eminentemente raffigurativo, mentre per i tre rimanenti si può osservare una testa di animale munita di corna, una testa umana, apparentemente femminile ed una piccola costruzione sormontata da una crocetta uncinata e punteggiata[33].

33

Una «posta» collocata al termine di una serie caratterizzata da doppie lettere alfabetiche e situata prima dell'inizio di una serie a lettere semplici, è stata classificata con la raffigurazione di un volatile palmipede a becco adunco, di non rozza fattura[34], mentre l'elemento costituito dalla testa di animale dotata di corna, in atteggiamento espressivo, si trova inserito tra due «poste» contrassegnate rispettivamente con le lettere PP e QQ[35].

[32] c.XLVIIIr., ve ne sono 6 dei quali 3 sono cassati.
[33] c.LVIIIv.
[34] c.LXIIIv.
[35] c.LXVIv.

34

35

Alcuni disegni nei quali assume rilievo una ricorrente attenzione a soggetti riguardanti animali, peraltro estremamente sbiaditi e di non agile lettura, sono stati integrati con lettere di individuazione, che hanno assunto un primario significato, ma nella medesima sezione si notano due «poste» classificate con un mezzo busto maschile e con la rappresentazione di un castello a tre torri[36] e

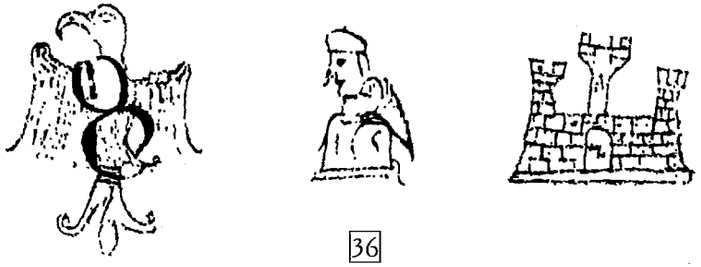

36

più avanti si hanno tre raffigurazioni di animali fantastici, poi modificati cassando il primo e assegnandogli la sigla IL e sormontando il secondo e il terzo con lettere simbiotiche AL e AH[37].

37

Un ultimo accenno può essere effettuato con riferimento ai piccoli e poco significativi segni decorativi che compaiono episodicamente nel manoscritto, a dimostrazione di un processo formativo che, pur ispirato alla essenzialità ed

[36] c.LXVIIr.
[37] c.LXVIIv.

alla tecnicità delle registrazioni, non trascurava completamente le evasioni dalle ristrettezze imposte dalle finalità oggettive[38].

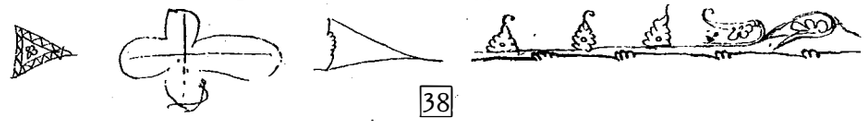

38

Tra gli elementi decorativi del manoscritto non possono escludersi le capitali realizzate nelle *intitulationes*, che compaiono con maggiore intensità nel memoriale di «Henrigiptus», nel quale si nota anche una persistente uniformità del *ductus* e delle caratteristiche di arricchimento, così come può osservarsi nei primi quattro esempi che si riportano. Il quinto testo, inserito nella seconda parte dell'*exemplar bon. III*, si manifesta con elementi meno elaborati, pur lasciando intravvedere una forma di assimilazione per alcune lettere capitali[39].

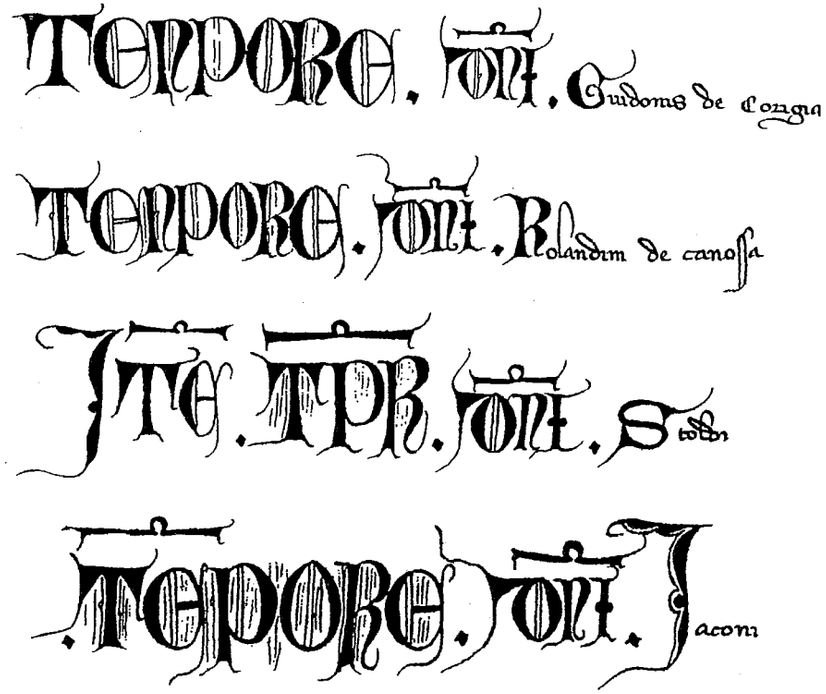

[38] cc.XVIIv., XXIIIr., XLr., *passim*.
[39] cc.XIIv., XIIIv., XVIIIIr., XLIv., LVIIIIr.

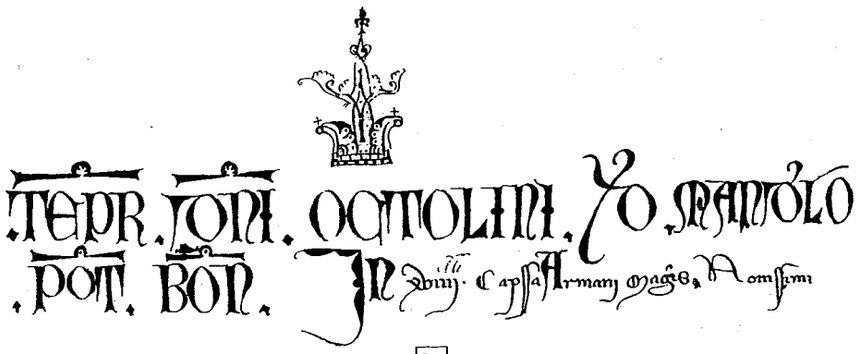

39

In ogni caso, si precisa che la presente sezione risponde ad intendimenti meramente illustrativi, integrati da considerazioni che derivano da conoscenze indubbiamente non specialistiche delle problematiche relative agli aspetti attinenti alle qualificazioni decorative dei manoscritti. Ci auguriamo, nel contempo, che un eventuale successivo approfondimento da parte di studiosi della materia possa arrecare ulteriori sostanziali e più concreti contributi conoscitivi.

LE UNITÀ ARCHIVISTICHE INDIVIDUATE IN BASE AGLI ASPETTI ESTRINSECI

SOMMARIO: Le unità archivistiche nell'inventario – Gli elementi stabili – Gli elementi variabili – La struttura fisica dell'unità archivistica – Descrizioni analitiche e descrizioni sommarie – Unità determinate e unità indeterminate – A) Il *liber* – Correlazioni tra il *liber* e il *quaternus*, il *quaternellus*, il *folium*, il *quinternum*, il *volupum* – B) Il *quaternus* – Sua consistenza convenzionale – Situazioni regolari e situazioni irregolari – Le variabili: il *quinternus* e il *sesternus* – La struttura del *quaternus* – Le situazioni miste – C) Il *quartus* – il *quaternus parvus*, il *quaternus medius*, il *quaternellus*, il *quaternellus longus*, il *quaternulus* – il *liber parvus* – D) Il *voluppum* o *volumen* – Sua origine e sua formazione – Correlazioni con il *liber* – Il *voluppellum* – E) Il *cartolarium* – Il *maçolus* – Il *fassus* – Il *fasiculus* – F) Il *filum* – Sua struttura e sue caratteristiche in relazione alle carte sciolte – Riferimenti al contenuto – Le *çedule* – Il *filum ligatum* – Correlazioni tra il *filum* e il *voluppum* e tra il *filum* e il *liber* — G) Il *sachus* – Sue caratteristiche – Il collegamento con le scritture *sine titulo* — Il *sachettus* – La correlazione tra *sachus* e *tascha* – H) Il *folium* o *foleum* – Suo collegamento con unità di maggiore entità – Sua consistenza – Il *folium longum* – I) La *cartesella* – Il *rudellum* – La *carta* – Le *çedule*.

L'*exemplar bon. III*, complesso nella sua struttura, steso in differenziate fasi cronologiche e per opera di mani diverse, non possiede caratteristiche di completa uniformità, risentendo in maniera netta ed evidente particolarmente e prevalentemente delle due situazioni alle quali si è fatto più volte esplicito riferimento. Non può tuttavia affermarsi che solamente esse stiano alla base e costituiscano la ragione di non sempre uniformi momenti di registrazione archivistica, poiché altri elementi contribuiscono a tali alternanti risultati: si evidenzi la necessità di inventariare pezzi che hanno una diversa natura, con l'adozione di conseguenziali scelte riduttive o ampliative in relazione alla normale illustrazione, si consideri la necessità di dare risalto a specifici temi, a personaggi ovvero alla indicazione di estremi temporali.

L'analisi dell'inventario, nella sua generalità, consente pur sempre di individuare l'esistenza di una tecnica archivistica applicata, per alcuni aspetti, secondo forme metodologiche sufficientemente uniformi, con l'adozione di termini che, per tali peculiarità, definiamo «stabili», poiché mai vengono a mancare e se talora questo avviene, è perché si pone in essere una tipologia descrittiva che si realizza come una quasi surrogazione. Non si tratta mai, quindi, di complete omissioni, bensì nelle rarissime occasioni si tende ad offrire gli stessi risultati con terminologie non tradizionalmente usate.

Accanto agli elementi «stabili» troviamo, non certo rarissimamente, la categoria di quelli «variabili», di quelle configurazioni che talora sono presenti, talora non lo sono, secondo norme che non sempre è possibile codificare.

In relazione all'aspetto della variabilità è opportuno introdurre una precisazione al fine di distinguere le oscillazioni che appaiono all'interno dello stesso «corpus», ovvero del nucleo di inventariazione scritto presumibilmente dalla stessa mano, da quelle che compaiono in accostamento di registrazioni effettuate da mani diverse; nel primo caso ci troviamo di fronte molto spesso a carenze tecniche, nella seconda fattispecie si tratta più verosimilmente di applicazione di metodologie differenziate. Rimangono, nell'una come nell'altra casistica, le incertezze dettate da quelle «influenze» che l'unità archivistica stessa, sottoposta a schedatura, non manca frequentemente di imporre e che suggeriscono all'operatore adattamenti e variabilità formali.

Entriamo nel vivo della tecnica dell'inventariazione medievale esaminando singolarmente i diversi elementi, iniziando da quelli che abbiamo individuato quali «stabili», secondo un concetto che, ripetiamo, non deve assumersi quale immagine rigidamente generalizzata, ma piuttosto quale ambito di applicatività quasi totale.

Ogni unità archivistica deve necessariamente essere individuata in relazione alla sua struttura esterna, in riferimento alla sua conformazione fisica. Il primo contatto con il pezzo di archivio avviene sul piano materiale poiché con esso si tende a conseguire concretamente una immediata cognizione della entità dello stesso. È evidente, quindi, che questo elemento deve occupare il primo posto nella scheda e che non può assolutamente essere omesso.

La terminologia archivistica medievale, come rileveremo, offre non poche possibilità illustrative che vanno dal diffusissimo *liber*, inserito con notevolissima frequenza, al *quaternus*, al *voluppus*, al *sachus* , al *filum*, al *quaternellus*, alle *carte* e ad altre forme individuative che più oltre saranno specificate. Vi sono alcune eccezioni codificabili, come quelle nelle quali è stato assunto il titolo

diplomatistico in stretta correlazione con il contenuto, così come ve ne sono altre più casuali e, quindi, non inquadrabili in schemi prefissati.

L'inventario in esame corrisponde a generiche caratteristiche di analiticità, dal momento che l'unità archivistica si trova nelle descrizioni massimamente con propria individualità; non mancano, nel contempo, segnature che comprendono, sotto una unica voce, più pezzi. Tali differenziazioni si ricollegano con i criteri anche soggettivi di inventariazione, così che in alcune sezioni compaiono più frequentemente, in altre sono più rare, in altre sono inesistenti. Ne consegue che in una serie di modalità difformi anche il concetto di analiticità viene ad affievolirsi in un giudizio globale dello strumento di corredo. È possibile, eventualmente, soffermare l'attenzione sopra i singoli settori che compongono l'insieme, al fine di rilevare di volta in volta l'esistenza anche di sommarietà.

Osservando, a mero titolo esemplificativo, le registrazioni possiamo trovare subito nella prima «posizione» *unum volupum*[1], poi *unum librum*[2], ma immediatamente dopo *plures quaterni*[3] e più oltre ancora *VIIII libri*[4], talora con esatta quantificazione, talora con dicitura non definita (*plures*) numericamente. Siamo di fronte a tecniche le quali con il procedere delle registrazioni risultano meno usate, ma pur sempre presenti.

Una situazione di precarietà si evince dall'altra dicitura che è concretizzata in espressioni quali *quatuor quaterni in uno volupo*[5], *quidam quaterni in uno voluppo*[6], *tres quaterni in uno voluppo*[7], poiché l'unità archivistica viene presentata in posizione invertita e si offre maggior rilievo alle articolazioni. L'individualità è costituita indubbiamente dal *voluppus*, all'interno del quale si trovano quattro quaterni, alcuni quaterni, tre quaterni, ma la caratterizzazione principale è collocata nel termine *quaternus* che lascia scorrere in seconda posizione l'elemento che consente la determinazione dell'unità archivistica.

Trattasi evidentemente di incertezze di apposizioni; è possibile osservare successivamente ripetute forme corrette quali *unus liber acusationum ultimorum mensium, in quo sunt quaterni quinque*[8], *unus liber testium quatuor quaternorum*[9] o, più semplicemente, *liber duorum quaternorum*[10], tutte descri-

---

[1] c.IIr., lett. MM
[2] c.IIr., lett. N
[3] c.IIr., lett. OOOO e c.IIIIr., lett. D
[4] c.44r., lett. R
[5] c.IIr., lett. O e c. XLVIIv., lett. GG, II
[6] c.IIr., lett. S
[7] c.IIr., lett. XXX
[8] c.XVr., lett. A ed anche c.VIIv., lett. P
[9] c.XVr., lett. C; c.XVIv., lett. G
[10] c.XVr., lett. K

zioni che giustificano la menzione del *quaternus* in quanto elemento che permette di stabilire la consistenza del pezzo, ove si assuma come valida la corrispondenza tra questo termine e la quantità di otto carte.

Mentre è chiaramente da ritenersi unità indeterminata il *sachus*, poiché non consente di raggiungere più precisi parametri di quantificazione, vedi in proposito là ove si trova *unus sachus de diversis scripturis*[11], *unus sachus diversarum scripturarum*[12], *unus sachus de matriculis societatum arcium*[13], talora si hanno indicazioni che danno informazioni più concrete: *sex libri in una tascha*[14], *sex carte in una custodia*[15], che consentono una classificazione più accettabile della consistenza. Soffermando ancora l'attenzione sull'uso del termine *sachus*, si noti come esso sia incluso in una articolata descrizione, complessivamente un poco più esplicativa: *quatuor sachos omnium quaternorum in quibus dicunt esse et sunt ligata et posita çedulas dictorum extimorum in filis*[16]; si deduce, se non altro, la presenza di *quaterni* che sono stati tra di loro legati, evidentemente, per l'unitarietà della loro costituzione.

Che il *sachus* consista in una unità archivistica non esattamente definita è confermato dalla indicazione che compare là ove si dice *unus sachus sachettus scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, cum aliis scripturis, sine titullo*[17]; non solo non si ha la consistenza delle carte, ma è inesistente la più generica quantificazione dei pezzi. In questa situazione, l'uso della parola *sachettus*, consente di accertare solamente che siamo di fronte ad un sacco di proporzioni minori in rapporto agli altri e nulla di più.

Dopo questa prima analisi circa il criterio di descrizione dei pezzi archivistici, possiamo affermare che, pure essendovi una assoluta prevalenza delle indicazioni analitiche, nelle quali si dedica una specifica attenzione ad ogni unità, non mancano ricorrenti situazioni di accorpamento di più individualità, particolarmente quando le stesse possono essere raggruppate secondo schemi logici, ma anche quando, in senso contrario, costituiscono, per la loro varietà, un problema.

Volendosi definire più attentamente l'inventario bolognese, più che inquadrarlo tra quelli analitici, come già si è accennato, saremmo orientati verso una assimilazione tra quelli misti, nei quali la categoria analitica ha il sopravvento, sebbene sussistano ampi spazi per gli interventi, più o meno voluti, più o meno

[11] c.IIv., lett. B e lett. C. c.IIIr., lett. I
[12] c.IIv., lett. D; c.IIIr. lett.E; c.VIv., lett. G e lett. H
[13] c.IIIv., *sine signo*
[14] c.IIr., lett. SSS.; c.XVIIIIv., lett. K, L, M, N
[15] c.IXr., lett. D
[16] c.85r., lett. K
[17] c.VIIr., lett. A

imposti dalla documentazione stessa, di carattere sommario. Si è ricordato come la terminologia archivistica medievale fosse sufficientemente articolata nella individuazione dei pezzi d'archivio, ponendosi in risalto caratteristiche proprie e differenziate. Ci proponiamo di analizzare le diverse forme usate nell'inventario bolognese, con lo scopo di caratterizzare le consistenze in esso presentate, pur nella consapevolezza che, sia a causa delle descrizioni non sempre precise, sia a causa delle scarse informazioni sino ad ora acquisite in questo ambito, non sempre i risultati avranno esiti decisamente positivi.

A) Il «liber».

Senza alcun dubbio, l'unità archivistica presente nell'*exemplar bon. III* con la massima diffusione è rappresentata dal *liber*[18]: si tratta di entità che solitamente erano predisposte in tal forma prima della loro utilizzazione e per le quali non esistono tuttavia definite delimitazioni di consistenza. Nella parte iniziale dell'inventario manca quasi totalmente l'indicazione della segnatura delle carte, così che troviamo *unus liber acusationum tempore domini Odonis*[19], *unus liber defensionum millitum tempore dicte Potestarie domini Riçardi*[20], *unus liber diversorum negociorum*[21] e così *passim*. In tali descrizioni non è possibile, quindi, avere una immagine materiale della consistenza dell'unità archivistica. Procedendo nell'esame delle registrazioni e più precisamente iniziandosi dalla c.XIIIIr., in special modo per quanto attiene alle segnature analitiche, si introduce la segnalazione quantitativa riguardante i *quaterni* contenuti nei *libri*. Si tratta pur sempre di un metodo non certissimo, poiché il *quaternus* non sempre, come vedremo, era formato da otto carte, ma un passo migliorativo è stato effettuato.

Si è accennato alle segnature analitiche poiché solamente in esse tale metodo trova una propria ragione; nella segnatura *octo libri in cartis banbucinis inquisicionum (omissis) in uno quorum librorum continentur plures quaterni de cartis pecudinis*, lo scopo della specificazione dei *quaterni* sta esclusivamente nel voler differenziare l'alternativa tra le carte *banbucine* e le carte *pecudine*[22]; ma altrove non troviamo una simile situazione e la tendenza a inserire

[18] Ambrosii Calepini, *Lexicon*, Venetiis MDXXXV, *ad vocem*, est, in quo scribimus: qua ante usum chartae, de libri corticibus arborum, volumina compaginabantur. Aegidii Forcellini, *Totius latinitatis lexicon*, Patavii, Typis Seminarii, MDCCCXXVIII, *ad vocem*, si ricorda il significato di liber quale «scorza d'albero», e si aggiunge che per metonimia «liberque dicatur qui ex pluribus concinnatus est chartis, ex quacumque materia praeparata fuerint».
[19] c.IIr., lett. P
[20] c.IIIIr., lett. T
[21] c.VIIv., lett. E
[22] c.XIIIIr., lett. B

elementi più precisi ha il sopravvento mirandosi a meglio qualificare anche il «blocco», oltre che il singolo pezzo.

È tipico di questa impostazione il segnare *IIIIor libri acusationum in cartis pecudinis qui sunt inter omnes XXXI quaterni*, con la conseguenziale conclusione che, orientativamente, il complesso di questa «posta» deve intendersi di 248 carte[23], con una media di 62 carte per ogni libro. Siamo, tuttavia, di fronte ad un caso piuttosto isolato: nel prosieguo dell'inventario, come noteremo, prevale la tendenza a quantificare attraverso la complessità delle carte, tralasciandosi quella linea meno precisa legata al *quaternus* quale metro di misurazione della consistenza.

L'inserimento del *quaternus*, quando viene attuato, permette di conseguire risultati più rapidi, pur meno sicuri: i casi sono molteplici e ne menzioniamo solamente alcuni emblematici: *in primis consignavit unum librum acusationum in cartis pecudinis continens octo quaternos*, per potenziali 64 carte[24] e poco prima *unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens octo quaternos*[25]. Talora la registrazione assume aspetti più articolati, particolarmente quando il numero delle carte non è coincidente con la consistenza dei *quaterni*. Nelle situazioni più semplici troviamo *unus liber acusationum decem et novem quaternorum et dimidium*[26] per un totale presumibile di 156 carte, altrimenti possiamo registrare annotazioni quali *unus liber trium quaternorum et duarum cartarum*, applicando una forma mista per segnalare la presenza nel *liber* di 26 carte[27] e *unus liber testium trium quaternorum minus quatuor carte*, per avvisare che le carte sono venti[28].

In alcuni casi il *liber* viene quantificato misurandolo esclusivamente con l'uso del *quaternus*, in altri casi, come si è rilevato, il risultato è ottenuto con un metodo misto che prevede il *quaternus* e le *carte*, in altri casi ancora, e sono la maggioranza, il procedimento si affida esclusivamente alle carte: *unum librum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis continentem in se centum treginta quatuor cartas*[29]. Questo ultimo criterio ebbe un'applicazione di grandissima prevalenza, particolarmente nei secondi due terzi dell'inventario e lascia comprendere come con il trascorrere del tempo si acquisisse una più ampia coscienza e conoscenza delle problematiche archivistiche, ai fini di un sempre maggiore perfezionamento delle tecniche operative. Riprenderemo il

[23] c.XXIIv., lett. G
[24] c.XXIv., lett. N
[25] c.XXIv., lett. S
[26] c.XVr., lett. F
[27] c.XVr., lett. H
[28] c.XVr., lett. I
[29] c.XLVv., lett. DD

discorso sulla cartolazione successivamente, quando affronteremo specificatamente questa materia, nell'ambito dell'analisi dei singoli momenti registrativi.

È opportuno precisare che il *liber* non aveva una consistenza fissa, bensì era costituito da un numero di carte che variava completamente tra l'uno e l'altro soggetto. Analizzando sistematicamente il manoscritto, possiamo notare come ben difficilmente si trovino *libri* costituiti da un identico numero di carte, così come possiamo vedere che il numero delle carte non sempre era un multiplo di otto, ovvero un multiplo del *quaternus*, ove si intenda prendere il *liber* quale unità composta di *quaterni* ed il *quaternus*, come più volte ripetuto, di otto carte.

A titolo meramente esemplificativo, rinviando alla lettura del documento, citiamo *unum librum summarum, introytuum et expensarum factarum et perventarum per officiales Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se decem et octo cartas*[30], ove si realizzano ambedue le situazioni, poi ancora *unum librum inquisitionum et extraordinariarum in cartis bonbicinis, continens in se quinquaginta octo cartas*, ove si ritrova la precedente situazione, con sette supposti *quaterni* e con due *carte* aggiuntive[31], *unum librum inventionum armorum et inventorum de nocte et alliarum diversarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se viginti quatuor cartas*[32], ove al contrario delle fattispecie precedenti il numero di 24 è chiaramente un multiplo di 8: il *liber* è quindi composto di tre *quaterni*. In riferimento alla variabilità numerica delle carte, basti osservare alcuni casi anche consecutivi: si hanno libri con 134 carte[33], 96 carte[34], 88 carte[35], 96 carte[36], 146 carte[37], 108 carte[38], 86 carte[39]; così sarebbe possibile continuare in questa monotona alternativa che conferma nettamente quanto sopra abbiamo esposto.

Il concetto di *liber*, sostanzialmente già variabile ed articolato, si presenta con ulteriori ampliamenti che, in verità, contribuiscono a gettare non poche ombre di dubbio sulla sua effettiva entità. Il primo momento è individuabile nella assimilazione realizzata tra il *liber* ed il *quaternus*, senza alcun collegamento con la coincidenza numerica delle carte, come si trova nella dicitura *liber sive quaternus* ovvero *librum sive quaternum*, che ricorre in definite serie in

[30] c.XLIIr., lett. K
[31] c.XLIIr., lett. L
[32] c.XLIIr., lett. N
[33] c.XLVv., lett. DD
[34] c.XLVv., lett. EE
[35] c.XLVv., lett. FF
[36] c.XLVv., lett. GG
[37] c.XLVv., lett. HH
[38] c.XLVv., lett. II
[39] c.XLVv., lett. KK

inventario: *unum librum sive quaternum in cartis pecudinis accusationum*[40], poi *unum librum sive quaternus in cartis banbuçinis inquisitionum*[41], poi un'altra identica apposizione[42]. In tutti questi casi, come in altri che evitiamo di citare in quanto ripetitivi, il termine *quaternus* è usato in assimilazione con il termine *liber* sebbene le carte ivi esistenti risultino rispettivamente 154, 56 e 50, numericamente ben lontane da quelle 8 carte che dovrebbero rappresentare il numero stabilito per un *quaternus*.

Altri casi si presentano e sono più vicini al concetto di *liber* quale *quaternus* anche in senso tecnico: in mezzo a registrazioni mai perfettamente corrispondenti, quali *unum librum sive quaternum in cartis pecudinis, continens in se duodecim cartas*[43], *unum librum sive quaternum provisionum factarum tempore domini Jacobi de Somoriva, sex cartarum pecudis*[44], ovvero *unum librum sive quaternum in cartis banbaçinis quatuordecim cartarum*[45], ne troviamo anche una che segnala *unum librum seu quaternum octo cartarum pecudis*[46] la quale, probabilmente per una non richiesta coincidenza, offre una esatta corrispondenza tra le due entità.

Le incertezze salgono ove si consideri che nell'*exemplum bon. III* appaiono anche la dicitura *liber sive quaternellus*[47], la segnatura *unum librum sive folium in quo est una condepnacio personalis, de pecude*[48], la registrazione *librum sive quinternum provisionum factarum tempore domini Moroelli marchionis Malaspina*[49], ovvero la scritta *duo libri in uno voluppo*[50]. In tutti questi casi si hanno assimilazioni del *liber* a entità archivistiche oggettivamente ben distanti tra di loro ed in correlazione con il *liber* stesso; siamo di fronte ad un coarcevo informe che può ricondursi a due possibili soluzioni: da una parte tale stato confuso potrebbe imputarsi ad una serie di incertezze tecniche di chi era addetto all'inventariazione, il quale trovandosi imbarazzato al cospetto di una unità d'archivio particolare, si affidava ad una soluzione duplice che potesse comprendere una accezione più ampia; d'altra parte potrebbe anche ipotizzarsi un duplice uso del termine *liber* con una applicazione avente carattere

[40] c.LIIIIv., lett. RR
[41] c.LIIIIv., lett. MM
[42] c.LIIIIv., lett. MM
[43] c.LXVv., lett. Ç
[44] c.75r., lett. I
[45] c.77r., lett. T✚
[46] c.79r., lett. AA; c.92v., lett. ✚G
[47] FORCELLINI, *Lexicon, cit., ad vocem*, per «quaterni» si indicano numeri *dispertitivi*, ovvero distributivi, «quae naturaliter semper pluralia sunt, quippe in multos distribui eundem significant numerum: ut «singuli, bini, terni vel trini, quaterni, quini etc.».
[48] c.XXIv., lett. P
[49] c.75r., lett. H
[50] c.IIIIr., lett. ✠ D

strettamente tecnico, in un caso, ed una applicazione in senso lato, nel secondo caso. Indipendentemente dall'accettazione dell'una ovvero dell'altra ipotesi, o di altra che potrebbe prospettarsi, limitandoci alla oggettività delle registrazioni, può affermarsi che l'uso del termine *liber*, così dilatato e diffuso nell'arco del lavoro di inventariazione, deborda talvolta da una precisa individuazione. Per esso non deve quindi intravedersi l'esclusiva possibilità di una rigida identificazione con il «registro», anticipatamente predisposto per la scrittura.

È evidente che, proseguendo nell'esame delle diverse entità poste nell'inventario, sarà possibile raggiungere più precise nozioni, ma non sarà realizzabile una sola e più definita immagine del *liber* poiché troppe sono nel manoscritto le varianti interpretative, per il raggiungimento di una unica realtà. Al termine di questa disamina siamo propensi ad assegnare al *liber* prevalentemente quella accezione tutto sommato generica riferita dal Forcellini e sopra riportata alla nota n. 18.

B) IL «QUATERNUS», IL «QUINTERNUS», IL «SESTERNUS».

Non meno diffuso del *liber* è il *quaternus*, una entità che compare ripetutamente nel memoriale, sia come «posta» a sé stante, sia come elemento di specificazione di altri pezzi, così come già è stato posto in evidenza. Pur rilevando le disparità delle descrizioni tra le diverse parti del documento oggetto di questo studio, può affermarsi che alcuni problemi offertisi per il *liber* si ripresentano anche per questa unità archivistica.

Il quesito che presenta maggiori difficoltà di soluzione è quello che tende ad individuare la consistenza: nella prima parte del memoriale il termine *quaternus* non è solitamente accompagnato dal numero delle carte; nella seconda parte, quando si adotta sistematicamente il principio della precisazione della cartolazione, anche i *quaterni* sono sottoposti a tale trattamento ed è da quel momento che possono porsi in evidenza le incertezze di registrazione.

Il *quaternus* dovrebbe consistere in otto carte e gli esempi in questa direzione sono moltissimi: *unum quaternum octo cartarum, in cartis pecudinis*[51], *quedam quaternum continens quedam pacta scripta manu Uguitionis de Soldaderiis notarii, continens octo cartas*[52], *unum quaternum VIII cartarum pecudis*[53], *unum quaternum octo cartarum de pecude*[54], *duos quaternos cartarum pecudis*

[51] c.XLVIIr., lett. DD
[52] c.LIr., lett. U
[53] c.LIr., lett. Y
[54] c.LIIIIr., lett. CC

absolucionum, continens in se sedecim cartas[55], *unum quaternum in cartis pecudinis (omissis) continentem in se octo cartas inter scriptas et non*[56], *quatuor quaternos pecudinos (omissis) continens in se treginta due carte*[57], *unum quaternum cartarum pecudis, octo cartarum*[58], *unum quaternum octo cartarum pecudis*[59], *unum quaternum octo cartarum pecudis*[60], *duo quaterni sedecim cartarum pecudis*[61], *unum quaternum octo cartarum pecudis*[62], *unum quaternum banorum octo cartarum*[63] e così, in avanti, trovandosi altre simili registrazioni nel prosieguo, si nota ancora tra le ultime *unum quaternum in cartis pecudinis octo cartarum*[64].

Questa ampia esemplificazione lascerebbe intendere che il *quaternus* dovesse essere necessariamente un insieme di otto carte; alla luce delle registrazioni in inventario tale affermazione si palesa oltremodo dubbiosa poiché, come si è osservato, talora il numero delle carte assegnate a questa unità archivistica è più basso di otto, talora è leggermente più elevato, talora si riferisce addirittura a numeri molto più alti. Non crediamo che tale fenomeno possa essere classificato tra gli errori materiali, dal momento che essi sarebbero troppo numerosi e difficilmente giustificabili; ci pare di contro di poter sostenere che una comprensibile incertezza metodologica fosse alla base dell'operare dei notari-archivisti della *Camara Actorum*.

Talora il *quaternus* è quantificato in quattro carte ed in questo caso crediamo possa trattarsi di una erronea indicazione adottata forse in luogo del *quaternellus* che, come poi vedremo, aveva comunque una propria fisionomia; a titolo esemplificativo ricordiamo *unum quaternum quatuor cartarum in cartis pecudinis*[65], *unum quaternum quatuor cartarum*[66], *unum quaternum IIIIor cartarum pecudis*[67], *unum quaternum quatuor cartarum pecudis*[68]. L'assimilazione con il *quaternellus* potrebbe essere quella più logica, anche perché non ci risultano altre forme le quali possano fornire un concreto sostegno risolutivo.

Meno esplicabile è la forma di *quaternus* con sei carte, tutto sommato abbastanza usata e per la quale non si conosce una più esatta terminologia di quella applicata; in alternativa avrebbe potuto essere usato il termine di

[55] c.LVIIIIv., lett. R e lett. Q
[56] c.LXIIv., lett. Ç
[57] c.LXVIr., lett. CC
[58] c.72r., lett. AA
[59] c.73r. lett. RRR, SSS, TTT, XXX
[60] c.74r., lett. ✝F
[61] c.74r., lett. G e M
[62] c.74v., lett. ✝A
[63] c.83r., lett. D
[64] c.95v., lett. CC
[65] c.XLVIIr., lett. Ç
[66] c.Lv., lett. S
[67] c.71r., *post* lett. ÇÇ
[68] c.73r., lett. PPP

quaternellus con l'aggiunta di un *foleum*, ma si sarebbe trattato di una complicazione implicante una forse poco utile perdita di tempo nella scritturazione. Ricordiamo alcune situazioni di *quaterni* a sei carte: *unum quaternum sex cartarum ellectionum syndicorum*[69], *unum quaternum in cartis pecudinis, sex cartarum*[70], *unum quaternum sex cartarum pecudis reformationum*[71], *unum quaternum sex cartarum pecudis, bannorum*[72], *unum quaternum sex cartarum pecudis, inter scriptas et non scriptas*[73], *unum quaternum sex cartarum pecudis*[74], *unum quaternum sex cartarum banbucinis*[75], *unum quaternum sex cartarum pecudis, absolutionum, inter scriptas et non scriptas*[76] e concludiamo con una completa registrazione posta nella parte terminale del documento: *unum quaternum in cartis bambucinis in quo sunt ministrales capitanei civitatis Bononie et nomina massariorum terrarum Comunis Bononie, tempore dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se sex cartas inter scriptas et non scriptas*[77].

Molto più rari, quasi eccezionali, sono i casi dichiarati di *quaterni* composti da dieci carte; ci limitiamo a citare in proposito *unum quaternum decem cartarum banbucinis*[78] ricordando anche che nell'inventario figura la indicazione di un *quinternum* che, sostanzialmente sarebbe da considerarsi la forma ottimale per fornire una corretta soluzione della registrazione: *unum librum sive quinternum provisionum factarum tempore domini Moroelli marchionis Malaspina, decem cartarum pecudis, scripta pre dominum Henrigiptum Feliciani*[79]. L'uso della parola *quinternum* è certamente più appropriato e dimostra come nella prima proposizione esso probabilmente non figurasse più per una omissione, o per una scarsa conoscenza tecnica dello scrivente, che per una totale ignoranza del problema, così come la seconda annotazione chiaramente esplica.

La presenza di *quaterni-quinterni*, ovvero a dieci carte, è numericamente molto limitata, ma non mancano qua e là casi, registrati con caratteristiche quasi sempre non corrette, come *unum quaternum decem cartarum in quo scripta sunt XXI instrumenta*[80], *unum quaternum decem cartarum pecudis acusationum*[81], *unum librum sive quinternum provvisionum (omissis) decem cartarum*

[69] c.LXIv., lett. F
[70] c.LXVIIIIr., lett. G
[71] c.71r., lett. ÇÇ
[72] c.71v., lett. O
[73] c.72r., lett. BB
[74] c.72v., lett. OO
[75] c.73r., lett. LLL
[76] c.73r., lett. QQQ
[77] c.96v., lett. MMM
[78] c.LXIIIr., lett. D
[79] c.75r., lett. H
[80] c.XXXVIIIv., lett. LL
[81] c.72r., lett. Ç

pecudis[82] ove l'adattamento del termine *librum* al più idoneo *quinternum* appare, come già si è osservato, quale risultato di maggior consapevolezza, *unum quaternum absolutionum bombicinis, continens in se X cartas*[83], *unum quaternum cartarum bonbicinis condempnationum personalium, continens in se X cartas*[84], *unum quaternum decem cartarum*[85].

Se non sufficientemente ampia è la casistica concernente i *quinterni*, molto più limitata è quella che riguarda i *sesterni*, ovvero i pezzi legati composti da dodici carte. Citiamo due esempi: il primo si riferisce ad una situazione articolata nella quale alla medesima «posta» sono assegnati *tres quaternos et unum sesternum in cartis pecudinis*[86], per una quantificazione ipotizzata di 36 carte complessive; il secondo ha ad oggetto *unum quaternum in cartis bambucinis (omissis) continentem in se XII cartas inter scriptas et non scriptas*[87], senza alcuna citazione del termine caratterizzante.

Le fattispecie sino ad ora esaminate, sia pure con variazioni e modulazioni, corrispondono ad immagini tecniche bene delineate. La situazione relativa al termine *quaternus* non è, purtuttavia, sempre così osservante della norma e, anzi, come più volte si è notato, in non molte registrazioni non vi è alcuna interdipendenza tra il «termine» e la consistenza dello stesso poiché molto spesso al *quaternus* non appartengono quelle otto carte che fisiologicamente dovrebbero essergli attribuite, ma un numero inferiore e, talora, anche notevolmente superiore.

Questa situazione deriva, a nostro avviso, dalle non poche incertezze metodologiche che contraddistinguono il lavoro dei notari-archivisti bolognesi nel tredicesimo secolo. La materia archivistica è in fase di evoluzione, gli archivi dell'età comunale stanno assumendo proporzioni sempre più evidenti, i problemi si moltiplicano, mentre le professionalità operative non hanno ancora ottenuto il dovuto consolidamento; l'archivista è, come si è premesso, un notaro-archivista, prima è notaro, poi è archivista e, se si vuol parlare in termini di professionalità, non sono da sollevarsi eccezioni per quella di notaro, mentre per quella dell'archivista saremmo più propensi ad avanzare dubbi sulla piena consapevolezza della «funzione». In questo binomio, in questa congerie di problemi, crederemmo più onesto definire gli operatori d'archivio, notari con funzione di archivista. L'alternatività degli incarichi in tempi brevi, inoltre, non favoriva certamente una continuità tecnica e metodologica.

[82] c.74r., lett. H
[83] c.XXVIr., lett. B
[84] c.XXVIv., lett. D
[85] c.LXIIIr., lett. D
[86] c.LXIIIv., lett. OO
[87] c.96v., lett. RRR

Molte, come già si è accennato, sono le registrazioni nelle quali compaiono *quaterni* composti con un numero di carte irregolare; rinviando alla lettura del documento per una più analitica informazione, riportiamo alcune situazioni esemplificative: *unum quaternum inquisicionum in cartis banbuçinis (omissis) continentem in se sedecim cartas inter parvas et magnas*[88], ove evidentemente i *quaterni* dovevano essere due, così come per *unum quaternum testium productorum ad defensionem equitatorum (omissis) continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non*[89]; poi *unum quaternum confessionum et securitatum (omissis) cartarum quatuordecim inter scriptas et non scriptas*[90], *unum quaternum intentionum testium (omissis) vigintiquatuor cartarum inter scriptas et non scriptas*[91], *unum quaternum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continens in se XXIIII cartas inter scriptas et non scriptas*[92], *unum quaternum in cartis bambucinis (omissis) continentem in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non*[93]. In molti casi si tratta comunque di «multipli» che probabilmente, a nostro avviso, non sono stati correttamente puntualizzati; d'altra parte, poiché l'unione di più *quaterni* costituisce solitamente il *liber*, queste intestazioni, così concepite, appaiono quanto meno poco precise.

Ancora più confusa appare la situazione sopra già presentata nella quale, particolarmente iniziandosi dalla c.LIIIIv., si usa la formula *librum sive quaternum*; in questo caso specifico il termine *quaternus* assume una veste in profondo contrasto con il concetto tecnico e si identifica con il *liber*. Basti, infatti, osservare il numero delle carte per avere una chiara idea di quanto si sostiene. Troviamo così *unum librum sive quaternum in cartis pecudinis (omissis) continentem in se centum quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas*[94], *unum librum sive quaternum in cartis pecudinis accusationum, (omissis) continentem in se centum quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas*[95], *unum librum sive quaternum in cartis bambucinis inquisitionum (omissis) continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas*[96] ed a seguitare in più posizioni dell'inventario. Ci troviamo chiaramente di fronte ad un criterio di registrazione che, come abbiamo ipotizzato, non deriva la propria ragione da una materiale disattenzione, quanto piuttosto da una imprecisa e non tecnicamente appropriata concezione terminologica.

[88] c.LVIv., lett. K
[89] c.75v., lett. G
[90] c.76v., lett. C
[91] c.76v., lett. F
[92] c.97v., lett. R
[93] c.96v., lett. LLL
[94] c.LIIIIv., lett. HH
[95] c.LIIIIv., lett. RR
[96] c.LIIIIv., lett. OO

In altri casi si rilevano situazioni che potremmo definire *miste*, dal momento che l'elemento caratterizzante è rappresentato dal *quaternus* in unione con altre entità. Si tratta di soluzioni adottate per risolvere problemi contingenti, non certamente unici, purtuttavia neppure troppo numerosi. Ricordiamo *unum quaternum et quatuor carte bannorum datorum*[97], *duos quaternos et quatuor cartas pecudis absolutionum factarum*[98], *unum quaternum et sex cartas pecudis*[99], *tres quaternos et unum sesternum in cartis pecudinis*[100], *plures quaternos et plura folia*[101], *plures quaterni et folei quadraginta sex cartarum pecudis*[102], avanzando la considerazione che nelle fattispecie il *quaternus* debba intendersi in senso strettamente tecnico di 8 carte, altrimenti non si giustificherebbe l'apposizione analitica delle carte aggiuntive.

Molto più generica ed indefinita appare la dicitura comprendente la parola *plures*, poiché da essa non si possono trarre conclusioni quantitative opportune; quando troviamo *plures quaternos et plura folia de peccude*[103] non riusciamo assolutamente a comprendere neppure indicativamente la consistenza ed è per questo motivo che il redattore si è sentito in dovere di aggiungere nella seconda parte *et continent predicti quaterni et folia in se quinquaginta quatuor banna et sunt quadraginta duarum inter scriptas et non*, offrendo una indicazione pur sempre poco esauriente.

Poco oltre si trova una simile descrizione che contiene nella fase iniziale un generico *plures quaternos et folia de pecude simul ligatos*, mentre successivamente, nella parte conclusiva, sono inserite note di chiarificazione: *et sunt numero cartarum centum sex inter scriptas et non*[104].

Un accenno merita anche una registrazione composita riguardante *unus liber sive plura quaterna absolutionum factarum per diversos notarios in cartis pecudis (omissis) numero centum decem inter scriptas et non*[105] nella quale si ricalca, sostanzialmente, quanto è stato precedentemente annotato.

97 c.XXv., lett. O
98 c.LVIIIIv., lett. Y
99 c.LXIIIv., lett. PP
100 c.LXIIIv., lett. OO
101 c.LXVv., lett. R e lett. S
102 c.74v., lett. ✝R e lett. ✝S
103 c.LXVv., lett. R
104 c.LXVv., lett. S
105 c.LXVv., lett. Q

C) IL «QUARTUS», IL «QUATERNUS PARVUS», IL «MEDIUS QUATERNUS», IL «QUATERNELLUS».

Nell'ambito delle variazioni relative al termine *quaternus* è da osservarsi in primo luogo la presenza del *quartus* che può certamente rappresentare una concreta diversa raffigurazione del concetto in coincidenza con la sostanza, essendovi per esso una quantificazione in otto carte: *unum quartum octo cartarum pecudis acusationum*[106]. In secondo luogo deve notarsi l'inserimento di *quaterni parvi*, per i quali il *parvus* potrebbe indicare la scarsità della consistenza ma, a nostro avviso, più verosimilmente potrebbe riferirsi ad un formato ridotto in rapporto al normale quarto delle altre unità archivistiche. Lo stesso contenuto, costituito da elenchi nominativi, potrebbe far ipotizzare una figura corrispondente alla più nota «bacchetta» o «vacchetta»: *quatuor quaterni parvi in cartis banbuçinis in quibus scripti sunt homines quibus inpositi fuerunt equi pro Comuni Bononie*[107], *quatuor quaterni parvi in cartis pecudinis in quibus scripti sunt milites Comunis Bononie*[108], *unus quaternus parvus in cartis de banbuçine in quo scripte sunt XXV militum Comunis Bononie*[109]; anche in queste registrazioni la presenza del termine *quaternus parvus* ha un significato prevalentemente di individuazione quantitativa.

Esigenze oggettive hanno imposto la necessità di registrare l'unità archivistica costituita da sole quattro carte e, indipendentemente dalla soluzione tendente ad indicare direttamente le carte con il numero esplicativo, nell'inventario si è adottata una duplice terminologia rappresentata da una parte dal *medium quaternum* e dall'altra parte dal *quaternellus*. Nell'uno, come nell'altro caso, tuttavia, si è ravvisata molto spesso la necessità di meglio precisare, aggiungendo anche il numero delle carte.

È possibile rilevare la presenza di un *medius quaternus condempnacionum personalium*[110] senza alcuna ulteriore indicazione, di un *medius quaternus sommarum introytus expensarum*[111] che non offre maggiori informazioni a causa del pessimo stato del supporto membranaceo, di un *medius quaternus bannorum et cridationum*[112] senza alcun riferimento di consistenza, di *unus quaternus et dimidium condempnationum personalium*[113] sempre senza altre aggiunte, nello spirito che contraddistingue la prima parte dell'inventario;

106 c.71v., lett. U
107 c.XVIIIIr., lett. F
108 c.XVIIIIr., lett. G
109 c.XVIIIIr., lett. H
110 c.IIIv., lett. S
111 c.Xr., *sine signo*
112 c.XIv., lett. M
113 c.77v., lett. BC

successivamente troviamo una indicazione esplicativa in *medium quaternum quatuor cartarum inter scriptas et non*[114] nel quale si danno precise nozioni della consistenza, così come si conferma, in una forma più incerta, nella descrizione posta appena sopra con *unum librum sive medium quaternum quatuor cartarum accusationum*[115], ove si ha la già menzionata confusione tra il *liber* ed il *quaternus*, ingenerando un'immagine di una non certo ben consolidata metodologia di base.

Se il *medius quaternus* costituisce prevalentemente una soluzione contingente, il *quaternellus* si mostra con caratteristiche più precise e consente di raggiungere una individuazione che, sia pure con alcune lievi variazioni, vale a suffragare una entità archivistica definita in modo corretto e ad offrire alla medesima una immagine propria e riconosciuta nell'ampio spettro che andiamo delineando.

L'analisi dei *quaternelli* consente di stabilire che, nella prevalenza, essi corrispondono a pezzi d'archivio costituiti da mezzo *quaternus* ovvero da 4 carte; non mancano, nel contempo, esemplificazioni che introducono una diversa consistenza.

Tra i *quaternelli* composti da quattro carte possiamo citare *unum quaternellum quatuor cartarum banbucinis in quo scripti sunt certi homines magnatum et nobilium civitatis Bononie*[116], *unum quaternellum quatuor cartarum banbucinis in quo scripti sunt certi homines de magnatibus potentibus civitatis Bononie*[117], *unum quaternellum quatuor cartarum in cartis pecudinis introytus denariorum perventorum ad manus Guidonis Thomaxini*[118], *unum quaternellum quatuor cartarum pecudis absolutionum, tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie*[119], *unum quaternellum quatuor cartarum absolutionum factarum tempore dicti domini Albertini Potestatis*[120].

Non sempre tuttavia, come si è accennato poco sopra, al termine *quaternellus* corrisponde una esatta indicazione di consistenza, talora si registrano situazioni nelle quali si usa il nome senza alcuna ulteriore specificazione, così come in forma molto più estesa si era operato in relazione al *quaternus*; talora si riporta la presenza di carte in numero che non ha corrispondenza con i parametri ai quali sinora si è fatto cenno e che, a nostro avviso, rimangono elementi fissi ed oggettivi.

114 c.77v., lett. Y
115 c.78v., lett. C
116 c.82r., lett. F
117 c.82v., lett. T
118 c.85r., lett. DD
119 c.95r., lett. FF
120 c.95r., lett. KK

In riferimento alla prima configurazione, nell'inventario troviamo descrizioni quali *quatuor quaternellos impositionis veteris equorum Comunis Bononie*[121], *quatuor alios quaternellos in quibus continentur nomina militum veteris impositionis*[122], *sex quaternellos cartarum pecudis in quibus continentur consignaciones equorum*[123], *quatuor quaternelli in cartis pecudinis in quo scripta sunt nomina militum qui habent eqos pro Comuni Bononie*[124], *sex quaternellos in cartis bambucinis in quibus sunt scripti homines civitatis Bononie qui assignaverunt equos eorum in Comuni Bononie*[125]. Si tratta di «poste» che comprendono non una sola unità, così come appare nella precedente elencazione, bensì più pezzi archivistici e tale elemento ha rappresentato, molto probabilmente, un deterrente alla specificazione delle carte complessive, ritenendosi di poter operare tale rilevamento attraverso una moltiplicazione che abbia quale primo fattore il numero fisso «quattro» e quale secondo fattore il numero dei *quaternelli* ivi indicati.

Più raramente si trova l'apposizione del numero delle carte con una consistenza che non corrisponde al «quattro» di base; in un caso leggiamo *unum quaternellum cartarum banbucinis vicinorum cappellarum VIII cartarum inter scriptas et non scriptas*[126], ove si opera una certa commistione tra la tipologia del *quaternus* e quella del *quaternellus*, in un altro caso leggiamo *quatuor quaternellus* (sic) *in cartis pecudis, in quibus sunt milites civitatis Bononie qui assignaverunt equos pro Comuni Bononie (omissis) continentem in se XXVI cartas inter scriptas et non scriptas*[127]. Nella prima fattispecie potrebbe trattarsi di una omissione di valutazione, nella seconda potremmo trovarci al cospetto di un semplice errore materiale, poiché la esatta corrispondenza la avremmo se si fosse segnato XVI, ovvero sedici carte derivate da quattro *quaternelli* di quattro carte l'uno, anziché ventisei. Ma siamo pur sempre nell'ambito di ipotetiche elaborazioni di dati.

È da rilevarsi, nel contempo, come i *quaternelli* contengano prevalentemente materie uniformi e particolari, che richiedono uno spazio di scrittura complessivamente delimitato. Si tratta, nella quasi generalità, di elenchi nominativi che hanno ad oggetto magnati, potenti e nobili della città di Bologna, consegne di cavalli ed altre simili annotazioni che potrebbero far pensare, oltre che ad una unità archivistica composta da un delimitato numero

121 c.LVIIIIr., lett. C
122 c.LVIIIIr., lett. D
123 c.70v., lett. F
124 c.84v., lett. P
125 c.96v., lett. QQQ
126 c.78r., lett. F
127 c.96r., lett. OO

di carte, anche ad un pezzo che sia confezionato secondo un formato personalizzato.

Un certo avviso in tal senso parrebbe provenire dalla scritturazione in inventario di *quaternelli longhi*, composti da quattro carte l'uno ed aventi quale contenuto l'assegnazione dei cavalli, ovvero una materia che richiedeva una forma dal pezzo tutto sommato particolare per la registrazione: *octo quaternelli longhi quatuor cartarum quilibet, in cartis pecudinis, assignacionum equorum tempore domini Jaconi de filiis Jaconi Potestatis Bononie*[128].

Il formato lungo chiarisce che siamo di fronte ad una struttura più alta in rapporto a quelle consuete e per esso potrebbero richiamarsi altre strutture quali quella della già menzionata bacchetta o vacchetta, ovvero quelle del bastardello. Non aiuta a risolvere completamente il problema neppure l'indicazione della presenza di alcuni *quaternuli* che compongono un *liber*; si legge in inventario: *unum librum absoluptionum tempore dicte Potestatis, in cartis pecudinis, continens in se centum sedecim cartas cum alipis, inter scriptas et non scriptas, signatum per B*, e *più* oltre a seguitare *qui est in pluribus quaternulis ligatis in uno maçolo simul et sunt parvi voluminis*[129] e si rileva come il termine *quaternuli* abbia qui un significato non strettamente tecnico, ma rappresenti un momento descrittivo di questa entità che, segnata inizialmente quale *liber*, diviene successivamente un *maçolo*, ovvero si pone con una diversa immagine.

Più oltre esamineremo il *maçolo* ed altre realtà che compaiono nell'inventario in modo estremamente saltuario: per il momento è sufficiente notare la variabile da *quaternellus* a *quaternulus* e il differenziato significato delle due nomenclature, in contesti diversi.

Il riferimento al formato parrebbe apparire anche nella indicazione, invero molto rara, di *liber parvus* che tende a fornire un'immagine dell'unità archivistica non tanto coincidente con la consistenza, quanto con le dimensioni attinenti alla larghezza ed all'altezza: *unum librum parvum cum coperta, in cartis bambuçinis, continentem in se nomina et congnomina magnatum, nobilium et potentium et militum (omissis) continentem in se octo cartas inter scriptas et non*[130]. Una considerazione aggiuntiva in correlazione tra la qualifica di *parvus* ed il ridotto numero di carte può offrirsi, rilevando come altrove, nell'inventario, non si abbia mai tale avvicinamento poiché, come si è notato, in simili casi la presenza di un *liber* di otto carte faceva spostare la preferenza al *quaternus*, oppure non faceva neanche sorgere il problema.

128 c.XLVIIr., lett. DD
129 c.LXIv., lett. B
130 c.LVIIr., lett. Q

Un pezzo archivistico molto diffuso era rappresentato dal *volumen*, che ritroviamo qua e là indicato con terminologie non sempre perfettamente identiche, quali *volupum, voluppum, volumen* ed altre meno sensibili deformazioni che derivano da lievi storture di declinazione del sostantivo[131].

L'inventario, acefalo, si apre proprio con *unum volupum cartarum de XXV cartis*[132], con una indicazione piuttosto semplice quali quelle che ritroviamo più oltre: *unus voluppus de diversis scripturis*[133], *unus voluppus absolutionum*[134], *unus voluppus diversarum scripturarum et diversorum negociorum*[135], *unus voluppus de extimis nobilium et exemptorum*[136] od anche *due voluppi nulius valoris*[137]. Troviamo descrizioni appartenenti a questa tipologia, la quale non offre notizie più specifiche e particolareggiate, in tutta l'ampiezza del documento in esame; ne riportiamo alcune a titolo meramente esemplificativo: *unus voluppus ubi scripta sunt nomina hominum civitatis Bononie*[138], *unus voluppus introytus ad dischum Ursi*[139], *unum volumen quaternorum ubi scripta sunt nomina illorum de (omissis)*[140], *unum volumen instrumentorum concordie parcium Ymole*[141], *unum volumen quaternorum et cartarum designatorum*[142], *unum volumen securitatum armorum*[143], *unum volumen de II M. nomina hominum*[144], *unum volumen illorum qui positi fuerunt ad confinia*[145], *tres voluppi de diversis scripturis*[146], *unum volumen de nominibus illorum qui debent custodire Regem*[147], *unum volumen bannorum*[148], *unus voluppus scripturarum factarum tempore domini Rolandi Putagi*[149], *unum voluppum officiallium*[150], *unum volupum officialium dicte Potestatis*[151], *unum volupum in cartis pecudinis*[152], *unum volupum cartarum*

131 FORCELLINI, *Lexicon, cit., ad vocem*, al n. 4 riferisce che «saepe volumen est opus scriptum, syntagma, liber, "libro", "volume", quia antiqui libros, id est cortices arborum, membranas et huiusmodi, in quarum altera parte tantum fere scribebant, quo commodius ferrent, convolvere solebant ad cylindri similitudinem et umbilicis ornare».
132 c.IIr., lett. MM
133 c.IIv., ++++
134 c.IIv., [illegible]
135 c.IIv., +
136 c.IIv., [illegible]
137 c.IIv., lett. E
138 c.IIIIr., lett. L
139 c.IIIIr., lett. S
140 c.Xr., *vacat signum*
141 c.Xr., *vacant signum*
142 c.Xr., *vacat signum*
143 c.Xv., lett. M
144 c.Xv., lett. X
145 c.XIr., lett. Ç
146 c.XIIr., lett. Y
147 c.XXv., lett. Q
148 c.XIIIv., lett. C
149 c.XVIIIr., lett. I
150 c.XXVIIr., lett. T
151 c.XXVIIIr., lett. F
152 c.77r., lett. R+

pecudinis absolutionum tempore domini Gaspari, quadraginta duarum cartarum[153], *unum volupum inpositionum millitum*[154], *unum volupum in cartis banbuçinis*[155], *num volupum cartarum pecudinis*[156].

Le esemplificazioni non molto valgono a chiarire la vera e propria struttura del *volumen*: non è possibile da esse accertare se con tale terminologia si volesse identificare una unità che corrispondesse al significato etimologico della parola, ovvero se tale situazione fosse da ritenersi superata. Alcune registrazioni, quali *unus voluppus diversarum scripturarum*, quali *unus voluppus scripturarum factarum tempore domini Rolandi Putagi*, potrebbero lasciare intendere che il pezzo archivistico fosse composto da carte sciolte e condizionate in forma di rotolo, ma altre indicazioni, quali *unus voluppus de extimis nobilium et exemptorum*, quali *unus voluppus ubi scripta sunt nomina hominum civitatis Bononie*, quali *unum volumen illlorum qui positi fuerunt ad confinia* fornirebbero una diversa immagine, più vicina al registro pre-confezionato, poco contribuendo, nel contempo, ad un maggiore chiarimento della situazione.

A favore della seconda soluzione si pone, in maniera estremamente evidente, la registrazione che compare alla c.LIIIIr. e che si riporta integralmente: *Item quatuor cartas pecudinis, continentes in se ordinamenta et provisiones societatum mercatorum, scriptas per dominum Fabianum et (omissis) notarios dicte Potestatis, quia ligate sunt in volupne statutorum dicte societatis*[157]. Qui si hanno alcune carte sciolte che entrano a far parte costitutivamente di un *volupne*, proponendo conseguentemente una unità precostituita per tale elemento archivistico.

Una simile situazione si osserva in altre parti dell'*exemplar bon. III*; così quando si legge *volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem XLII cartas bannorum pro maleficio*[158], e così poco dopo quando si trova *unum volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem in se quadraginta octo cartarum bannorum mortalium*[159], appare chiaro che la composizione è almeno *mista* e non consta di un semplice pezzo composto di *quaterni*.

Maggiori incertezze si hanno dalle indicazioni che riportano *quidam quaterni in uno voluppo de carceratis veteribus*[160], ovvero poche «poste» dopo *tres quaterni in uno voluppo colectarum tempore domini Guidonis Vice Comitis*[161],

[153] c.79v., lett. G✝
[154] c.84v., lett. Q e Y
[155] c.85r., lett. BB
[156] c.86v., lett. DDD
[157] c.LIIIIr., lett. DD
[158] c.70r., lett. C
[159] c.70r., lett. D
[160] c.IIr., lett. S
[161] c.IIr., lett. XXX

ovvero *quatuor quaternos in uno voluppo cartarum pecudinis, treginta octo cartarum in summa*[162], in considerazione del fatto che la presenza di *voluppi* composti da tre, quattro o da un numero imprecisato di *quaterni* crea dei problemi di identificazione con il *liber*, sul quale precedentemente sono state fornite notizie. La soluzione potrebbe essere reperita individuando il *volumen* quale una tipologia che si avvicina alla *busta* o simile contenitore che avvolgerebbe il materiale archivistico particolarmente indicato. Non assumerebbe rilievo, conseguentemente, il condizionamento del contenuto per la definizione dell'unità, quanto le caratteristiche meramente esterne per le quali una fascia di materiale più consistente rappresenterebbe la modalità di conservazione e di classificazione.

Il significato collegato con l'etimologia, che in certo modo confermerebbe quanto sopra è stato prospettato, risulta con ancora maggiore veridicità proprio nella registrazione di chiusura dell'inventario: *Item duo instrumenta lighe Romaniole, scriptum manu Stephani Amati notarii, in uno follio; Item unum allium instrumentum sindicatus, scriptum manu Petri Lançi de Lançiis notarii de Forlivio; Item alium instrumentum sindicatus, scriptum manu Pauli fratris Tosabichi notarii de Ymola; Item alium instrumentum sindicatus Comunis Bagrachavoli, manu Uspinioli notarii, qui omnes sunt in uno volupo revoluti simul*[163], ove potrebbe individuarsi una soluzione che parrebbe risultare chiara ed adattabile anche alle altre indicazioni precedentemente esposte.

Si afferma che i due *instrumenta* contenuti in un *folio* e gli altri documenti non quantificati, ma rappresentati da *instrumenta* e, quindi, da carte sciolte, si trovano conservati *in uno volupo* e sino qui non si hanno novità in raffronto con le precedenti segnature; l'innovazione consiste nell'inserimento del termine *revoluti simul* che chiaramente lascia comprendere come i suddetti documenti, evidentemente tra di loro non legati, fossero in effetti avvolti o arrotolati insieme, con una propensione, da parte nostra, per la prima delle due possibilità.

È possibile ricavare notizie molto più scarse relativamente al termine *volluppellum* che si nota in una indicazione molto breve e sintetica: *unum volluppellum periurium*. Rimangono per questo le incertezze già altrove rilevate per altre tipologie, se il diminutivo stia ad indicare una riduzione del formato, oppure una segnalazione della poco rimarcabile consistenza; tenendo in considerazione che non raramente il *voluppum* è risultato composto da poche carte e, quindi, di limitatissima consistenza dovrebbe ritenersi prevalente l'orientamento verso la prima delle due ipotesi prospettate[164].

[162] c.XLVIIv., lett. GG
[163] c.98v., lett. S
[164] c.XXXVIIIr., lett. I

E) IL «CARTOLARIUM», IL «MAÇOLUS», IL «FASSUS», IL «FASICULUS».

La registrazione di *unum cartolarium bannorum primorum et ultimorum sex mensium trium quaternorum*[165] rappresenta una identificazione tra il documento ed il contenuto che non considera il condizionamento esterno del pezzo: dalla informazione che la consistenza è data da tre *quaderni* si può rilevare che deve trattarsi di un normale *liber*.

Una figura che compare eccezionalmente nell'inventario è rappresentata dal *maçolus*, ovvero dal mazzolo, attorno al quale il documento fornisce, sostanzialmente, indicazioni sufficientemente precise. L'intitolazione della «posta» si riferisce esplicitamente al *liber*, mentre la particolare terminologia subentra nella seconda parte della descrizione: *unum librum absolutionum tempore dicte Potestatis, in cartis pecudinis, continens in se centum sedecim cartas cum alipis, inter scriptas et non scriptas, signatum per B; qui sunt in pluribus quaternulis ligatis in uno maçolo simul et sunt parvi voluminis*[166].

Si tratta di una unità archivistica particolare, che viene denominata inizialmente *liber* in quanto composta, come più oltre è precisato, *in pluribus quaternulis* i quali, a loro volta sono tenuti insieme da una legatura, ovvero da corda o fettuccia; la consistenza viene data *parvi voluminis*, pur se antecedentemente, nel contesto, vengono segnalate cento sedici carte. Non molto chiara, in questa sede, appare la segnatura *cum alipis*, che lascerebbe intendere la presenza di una consistente protezione esterna.

Molto vicina al *maçolus* è la figura del *fassus*, ovvero del fascio, pure essa con presenza assai rara e pure essa riportata non quale voce di individuazione della «posta», ma quale sottovoce. Leggiamo: *Item unus sachus de matricullis societatum arcium et armorum. Nunc sunt in uno fasso, quia tascha (vacat)*[167]. Siamo al cospetto di materiale sciolto che, condizionato in un primo tempo in maniera piuttosto approssimativa (in un *sachus*), fu successivamente raccolto in un fascio. Anche in questo caso la documentazione, qui meno identificabile in riferimento alla consistenza, in rapporto con l'esempio precedente, doveva essere tenuta assieme con un legame; notizie maggiori avremmo forse potuto apprenderle dalla descrizione in continuazione se il testo corrotto non avesse impedito la lettura.

Una più assidua presenza nell'inventario è rappresentata dal fascicolo, che si ritrova con sia pur lievi deformazioni lessicali: da *fasiculus* a *fascicullus*, da *fasichullus* a *fassicullus*, da *fasicullus* a *faxicullus*, si passa attraverso una serie di

[165] c.XVIv., lett. K
[166] c.LXIv., lett. D
[167] c.IIIr., *sine signo*

modificazioni le quali non costituiscono elemento alcuno di intervento sulla sostanza dell'entità archivistica. È evidente che il fascicolo è formato da carte o da unità archivistiche sciolte e che possiede una consistenza di rilievo. Basti osservare una descrizione nella quale l'unità principale è rappresentata dal *liber*, con i fascicoli a complemento della «posta»: *duodecim libri banbucinis condempnationum et illorum qui fuerunt ad Bagnacavallum et defensionum militum et alliarum scripturarum in uno fascicullo*[168]. La «posta» risulta, quindi, tra quelle «complesse» e il fascicolo è posto al termine, individuandosi probabilmente in esso alcune carte non legate, non definite nell'oggetto e quantitativamente non determinate.

Talora il concetto di fascicolo si mostra diversificato, particolarmente in registrazioni quali *duo libri in uno fassicullo cum quibusdam quaternis de facto baratarie salis*, poiché l'unità archivistica non si identifica in un più o meno ridotto complesso di carte sciolte, bensì in un insieme di due *libri* e di alcuni *quaterni*[169]. Una simile situazione si ritrova là ove si segnala *unus fasiculus librorum in cartis banbuçinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis*[170], con una sussistenza addirittura di dieci *libri* riuniti in quell'unico contenitore; la consistenza del fascicolo, in questa fattispecie perde la caratterizzazione di riduttività per assumere una opposta qualificazione di ampiezza.

A lato di descrizioni piuttosto generiche quali *unus fascicullus absolutionum illorum mallefitiorum tempore dicte Potestatis*[171], possono trovarsene altre che mostrano precisi riferimenti e collegamenti con la registrazione che è stata per prima poco sopra riportata, nelle quali si precisa che in esso si contengono scritture, ovvero presumibilmente materiali non legati: *quidam faxiculus cartarum bunbuçinarum de diversis scripturis*[172], o più oltre *unum fasicullum cartarum banbucinis diversorum negociorum*[173].

Una particolare attenzione merita la descrizione *unus fassicullus de cartis banbuçinis ligatum simul et in eis dicitur quod sunt dua extima duorum quarteriorum facta per iudices forenses*[174], poiché in essa appare la parola *ligatum* che lascerebbe probabilmente intendere una forma di legatura in costolo, volendosi identificare un differente condizionamento in riferimento al *maçolus*. Si tratta, tuttavia, di una ipotesi non verificabile, anche perché l'assimilazione indubitabile tra il *fassus* ed il *fassiculus* e l'accostamento tra il *fassus* ed il

[168] c.IIIv., lett. P
[169] c.VIIv., lett. P
[170] c.XVIIIIr., *post* lett. K
[171] c.VIIr., *sine signo*; c.VIIv., lett. L
[172] c.XVIIIIr., lett. I
[173] c.XXIIIr., lett. T
[174] c.XVIIIv., lett. A

maçolus, potrebbero proporre, per la proprietà transitiva, una correlazione tra il *fassiculus* ed il *maçolus*. L'unica certezza oggettiva è data dalla presenza dei termini *fassus* e *fassicullus* solamente nella parte iniziale dell'inventario: nel prosieguo essi scompaiono, lasciando il posto ad altre determinazioni.

F) Il «filum»

Con una maggiore intensità è possibile ritrovare nell'*exemplar III* bolognese il termine *filum*[175], abbinato in modo assai evidente al concetto di complesso di carte sciolte, ovvero di unità archivistiche di massima tra di loro non risultanti preventivamente unite. Dalle descrizioni non si ricavano dati utili per una migliore conoscenza di questa entità: talora ci troviamo di fronte ad un complesso di carte sciolte, talora la consistenza è mista, con carte sciolte e *quaterni* ovvero con carte sciolte e *libri*. Manca, inoltre, nella generalità dei casi, ogni specifico riferimento al condizionamento esterno.

Le registrazioni riguardanti il *filum* risultano di massima molto sintetiche e nulla aggiungono al termine; una annotazione ulteriore potrebbe essere avanzata con specifico riferimento al contenuto della documentazione che è solitamente inserita nel *filum*: si tratta frequentemente di documenti giudiziari aventi ad oggetto prove testimoniali sigillate e più raramente elementi estimali.

Le registrazioni in inventario sono solitamente piuttosto sintetiche e semplici: *unum filum testium sigillatorum*[176], *unum filum testium receptorum et capitulorum*[177], *unum filum acusationum et testium sigillatorum*[178], *tres fila acusationum et testium sigillatorum*[179]; più oltre ancora ritroviamo *unum filum*[180], senza altra indicazione, *quatuor fila accusationum et denuntiationum*[181], *quatuor fila testium sigilatorum et non sigilatorum*[182], *plura et plura fila acusationum et testium sigilatorum*[183], *unum filum procurationum consensus et intentionum*[184], *unum filum accusationum et testium*[185], *viginti duo filla accussationum,*

[175] Nel *Lexicon* del Calepinus ed in quello del Forcellini il termine *filum* compare, ma non nel significato traslato ricollegabile con la strutturazione di materiale scrittorio.
[176] c.XXVIIIIr., lett. OO
[177] c.XXXVIIIIv., lett. U
[178] c.XLv., lett. II
[179] c.XLv., lett. MM
[180] c.XLIIr., lett. Q
[181] c.XLVIIIIv., lett. KK
[182] c.XLVIIIIv., lett. LL
[183] c.LXIr., lett. CCC
[184] c.LXIIIr., *sine signo*
[185] c.LXIIIr., lett. HH

inquisitorum et testium et defenssionum militum[186], *plura fila accusationum et testium sigilatorum*[187], *una fila tam tempore domini Sofredi quam domini Brodarii*[188], *duodecim fila tam tempore dicti domini Albertini predicti Potestatis, quam domini Brodarii de Sassoferato*[189]. Nelle singole individuazioni il termine usato è sempre *filum* ovvero, al plurale, *fila*, salvo in un caso nel quale si è usato *fila* al singolare. Tale elemento potrebbe derivare da un semplice errore materiale, ma potrebbe anche suggerire una ipotesi di individuazione maggiore della configurazione dell'unità archivistica, con un accostamento alla parola *fila* del significato di filza, prospettando, conseguentemente, una possibilità risolutoria del tutto nuova in riferimento a quelle sino ad ora osservate, con una documentazione che conseguentemente si presenterebbe «infilzata».

In considerazione dei contenuti dei documenti inseriti nel *filum*, deve osservarsi come sia ricorrente la presenza di prove testimoniali dotate di «sigillo», elemento che potrebbe consentire una interpretazione di questa unità archivistica quale composizione di carte autonome nella loro formazione e conseguentemente in tal modo condizionate.

La presenza di carte sciolte poste all'interno del *filum* è comprovata da molteplici evidenze, promananti da ulteriori descrizioni comparenti in inventario; tra le prime indicazioni troviamo *unum filum acusationum cum litera sigillata*[190], ove una sola *litera* risulta essere aggiuntivamente presente nell'unità, caratteristica che più oltre riappare in forma più integrale poiché la descrizione *unum filum literarum banbucinis spectantium Comuni Bononie*[191] amplia la presenza delle carte sciolte al punto da condurla alla totalità.

Non mancano a sostegno di questa soluzione ulteriori molteplici elementi: così quando si segnala la presenza di *unum filum multarum çedullarum*[192], quando si annotano *duo fila, unum testium sigillatorum et aliud acusationum in multis çedullis*[193], quando si riporta *plura fila multarum çedularum*[194]. La *çedula* è chiaramente un pezzo archivistico di consistenza semplice e ridotta, che nasce autonomamente e che non può essere ricondotto ad una fattispecie complessa quale il *liber* ovvero il *quaternus*, ma neppure sempre, come più oltre preciseremo, all'altra semplice unità rappresentata dal *foleum*.

Non diverse appaiono le registrazioni che pur non contenendo *çedule*

[186] c.LXVr., *sine signo*
[187] c.79v., *sine signo*
[188] c.94v., lett. DD
[189] c.96r., lett. NN
[190] c.XXv. lett. FF
[191] c.85v., lett. LL
[192] c.XXXIIIr., lett. O
[193] c.XXXIIIr., lett. Y
[194] c.LIIIIr., lett. T

hanno altre entità ad esse assimilabili: tale affermazione ha validità quando leggiamo *quatuor fila instrumentorum*[195], quando ci imbattiamo in *quatuor fila plurium inscriptionum*[196], quando notiamo *undecim filla tam instrumentorum publicorum procurationum et curationum, quam testium sigillatorum et accusationum*[197], quando rileviamo *unum filum cartarum sponsarum*[198]. Le esemplificazioni sono molteplici e, a titolo di maggior completamento dell'analisi, riportiamo *multa plura fila et diversa, tam accusationum testium sigillatorum, quam aliarum diversarum scripturarum actarum dicto tempore*[199], *unum filum acusationum testium sigillatorum et aliarum diversarum scripturarum*[200].

Non mancano registrazioni generiche in relazione alla configurazione dell'unità archivistica, ma più precise in riferimento al contenuto, quali quelle attinenti a materiale di estimo: *a Jacobo Anthonii de Ygnana pro quarterio porte Ravennatis, a dicto Petro quondam domini Pacis, pro quarterio porte Sancti Petri (omissis), notariis ad scribenda extima nova, non habentibus extimum*[201], *ab Uguitione de Sabadinis notario, quatuor fila extimorum novorum particularium omnium quarteriorum*[202], *ab Uguitione de Sabadinis notario, quatuor fila extimorum particlarium* (sic) *(omissis) in çedulis pecudinis et bombicinis*[203]. Da questa ultima registrazione appare evidente come la materia estimale non fosse impiantata sopra un pezzo archivistico precostituito, bensì fosse caratterizzata dalla unità *çedula*; conseguentemente si considera ancora di più il *filum* un complesso di carte sciolte.

Una certa attenzione meritano, nel complesso inventariale, alcune descrizioni dalle quali è possibile rilevare la configurazione già precedentemente notata, assieme a certi correttivi i quali, pur confermando la regola, propongono altri problemi: in alcuni casi si trova inserito nel concetto di *filum* il termine *ligatum*, che crea una nuova immagine complessiva dell'unità documentaria: *tria fila, unum accusationum, aliud procurationum, aliud consiliorum et intentionum et sunt ligati simul*[204] lascia tuttavia non poche incertezze interpretative la presenza del nominativo plurale maschile (*ligati*) per il quale può intendersi un errore materiale, così come un voluto riferimento ad una entità archivistica diversa assimilabile al *filum*; più oltre si incontra *unum filum*

[195] c.XLVIr., lett. XX
[196] c.XLVIIIIv., *nichil*
[197] c.LVv., lett. GGG
[198] c.LVIIIIr., lett. K
[199] c.LXVIIv., lett. M
[200] c.83v., lett. E (ultima)
[201] c.86v., lett. HHH
[202] c.89v., lett. G✝
[203] c.90r., lett. G✝
[204] c.LXIIIr. (I), *sine signo*

sigigilatum (sic) *et ligatum cedularum quas dixerunt esse extima particularia aliquorum hominum Civitatis Bononie*[205] ove appare più evidente l'utilizzo di una legatura esterna utile per mantenere unito il complesso delle *çedule* relative all'estimo.

Un ultimo riferimento relativo al *filum* può effettuarsi presentando due «poste» che potremmo definire miste e che concorrono a fare maggiore luce sul termine: *quatuor filla testium et accusationum, cum uno voluppo testium sigillatorum*, nella quale i due termini di *voluppum* e *filum* sono tenuti debitamente e opportunamente distinti[206], e *unum librum in cartis bombicinis testium et aliarum scripturarum, scriptum per dictum Yuanolum, cum uno filo acusationum*[207] nel quale compaiono i due termini decisamente distinti di *liber* e di *filum*.

Volendo avanzare alcune aggiuntive considerazioni circa la natura e la presenza del *filum*, crediamo debba notarsi come esso frequentemente sia riportato in inventario non singolarmente, bensì in gruppi (*plura fila, plura et plura fila, quatuor fila* e così oltre), quasi a mostrare una inadeguatezza nei riguardi di una descrizione che poteva apparire poco conveniente in considerazione della uniformità di contenuto di carte sciolte; è da notarsi, inoltre, come nel contempo la presenza di carte sciolte non abbia suggerito una più analitica descrizione; nella parte finale del documento, tuttavia, le *çedule*, uno degli oggetti del *filum*, sono riportate analiticamente, lasciando così intendere quale fosse approssimativamente la consistenza di tale unità archivistica: *unum filum in quo sunt treginta septem çedule quas receperant ab infrascriptis qui fuerunt ad extima, in quibus çedulis continentur bona eorum mobilia et imobilia, debita et credita eis spectantia*[208].

Il problema della conservazione delle *çedule* risulta, tuttavia, di non semplice soluzione poiché, dopo essere stato utilizzato il termine di *filum*, immediatamente dopo, nella descrizione a continuare, le *çedule* sono registrate senza l'indicazione di alcun contenitore ovvero di alcuna forma conservativa, segnalandosi che *receperunt dicti Johannes et socius a domino Raynerio domini Zançi Fabri, dante vice et nomine officialium quarterii sancti Proculi infrascriptas çedullas*[209] e riportando sempre analiticamente le *çedule* con l'apposizione della «capella» di appartenenza ed infine, evitandosi l'analiticità, si è segnalato che è avvenuta la consegna da parte di «Petrus quondam

[205] c.89r., lett. ✝ I
[206] c.XLIIIv. (I), *sine signo*
[207] c.90v., lett. II
[208] c.88r. e v., *passim*
[209] c.88v., lett. Y

domini Bertholomei Muti» di *unum volupum cedullarum hominum quarterii porte sancti Proculi et sunt numero LXXXXII*[210]; tale comportamento consente di prospettare l'esistenza di una certa facoltatività di conservazione di questa documentazione archivistica, ovvero di intravedere una incertezza di registrazione da parte del notaro-archivista il quale, in un caso ha descritto le *çedule* in un *filum*, nel secondo caso le ha presentate senza una precisa collocazione, nel terzo caso le ha date quali costituenti un *volupum*.

G) Il «SACHUS», il «SACHETTUS», la «TASCHA»

Una unità archivistica che appare piuttosto raramente nell'inventario e particolarmente nella parte iniziale è il *sachus*; siamo al cospetto di una entità sostanzialmente meno definita di quelle sino ad ora osservate, la quale talora assume un significato di mera indicazione di materiale non analiticamente classificabile, talora offre indicazioni contenutistiche. L'elemento solitamente carente è, senza dubbio, quello della consistenza, poiché nelle descrizioni frequentemente manca qualsiasi riferimento alla quantità delle carte e talora anche a quella del numero dei pezzi.

Troviamo *unus sachus de diversis scripturis et diversorum temporum*[211], che si ispira alla massima genericità attestante la esistenza nel *sachus* di carte diverse, appartenenti a tempi diversi, quale testimonianza di una realtà quasi caotica che si ritrova ancora più oltre con *unus sachus diversarum scripturarum et diversorum Regiminum*[212]; ma troviamo anche *unus sachus de diversis scripturis domini Guidonis Vice Comitis*[213], *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Phylippi de Ugonibus*[214], *unus sachus scripturarum factarum in Regimine domini Alamanni de La Turre*[215], *unus sachus scripturarum factarum in reginine domini Uberti de Ugino Potestatis Bononie*[216], tutte descrizioni che mantengono la genericità del contenuto, non forniscono la consistenza, ma che quasi sempre indicano il tempo di formazione, ovvero l'autorità che ha contribuito alla loro costituzione, con un richiamo alla struttura della «serie».

Altrove, pure persistendo le lacune sopra evidenziate, accanto all'avvertimento della presenza di scritture diverse o di scritture senza ulteriori

[210] c.88v., lett. Ç
[211] c.IIv., lett. B
[212] c.IIIr., lett. R
[213] c.IIv., lett. C
[214] c.IIv., lett. D
[215] c.VIv., lett. H
[216] c.VIv., lett. G

delucidazioni, all'inserimento del nome dell'autorità che sta alla base della formazione di tali scritture, è posto in evidenza un limite che può rappresentare la chiave risolutoria per giustificare l'adozione di una unità così generica quale è il *sachus*, ovvero la mancanza di quelle intitolazioni che consentivano la classificazione del pezzo e la conseguente descrizione: *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis et aliarum scripturarum sine titullo*[217], *unus sachus de scripturis tempore domini Bonifacii de Salis, in quo sunt multe scripture sine titullo*[218], *unus sachus de diversis scripturis tempore domini Henrici, in quo sunt multe scripture sine titulo*[219].

Una «posta» atipica in riferimento a quelle che sino ad ora sono state prese in esame è quella che riconduce al materiale contenuto nella XIIII cassa e, sostanzialmente, a *unus sachus de matricullis societatum arcium et armorum*[220]ove compare la notizia della tipologia del materiale conservato, con una aggiunta di mano posteriore che rileva come quella documentazione fosse in quel momento *in uno fasso, quia tascha* (*vacat*)[221]. Ma ancora più atipica è la «posta» che si ritrova nella seconda parte dell'inventario, nella quale si precisa che vi sono quattro sacchi che comprendono *quaterni* di *çedule* estimali legate assieme: *quatuor sachos omnium quaternorum in quibus dicuntur esse «et sunt» ligata et posita çedulas dictorum extimorum «in filiis» hominum civitatis Bononie et nobilium comitatus Bononie*[222].

È da notare come le *çedule* fossero contenute in *fila* e come una prima fase di inventariazione non avesse accertato con esattezza la giustezza della descrizione del materiale (*dicuntur esse*), mentre un successivo momento aveva permesso di appurare la veridicità dell'affermazione (*et sunt*).

Un'ultima registrazione in riferimento a questa unità archivistica offre un elemento di incertezza trattandosi di *sachus sachettus*, nell'intento di mostrare una maggior chiarezza tra l'uno e l'altro termine in correlazione con le diverse dimensioni: *unus sachus sachettus scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, cum aliis scripturis sine titullo*[223].

Un accenno crediamo debba essere compiuto al fine di apportare un chiarimento in riferimento alla possibile identificazione del termine *sachus* in correlazione con il termine *tascha*; in una registrazione poco sopra presentata, in una annotazione di mano posteriore, sembrerebbe esservi una assimilazione

[217] c.IIIr., lett. E
[218] c.IIIr., lett. F
[219] c.IIIr., lett. I
[220] c.IIIr., *sine signo*
[221] c.IIIr., *sine signo*
[222] c.85r., lett. K
[223] c.VIIr., lett. A

tra i due termini, distinguibili tra di loro solamente per una maggiore capienza dell'uno nei riguardi dell'altro.

Potrebbe essere veritiera questa supposizione, ma potrebbe essere ancora più veritiera e, ci pare, più sostenibile, l'ipotesi di due configurazioni sostanzialmente diverse, in quanto la *tascha* sarebbe un contenitore da considerarsi quale elemento aggiuntivo, ma pur sempre integrante, dell'*armarium*, mentre il *sachus*, così come il *sachettus*, altro non sarebbe che una unità archivistica autonoma, così come il *liber*, il *quaternus*, il *filum*, che verrebbe a trovare la propria eventuale collocazione protettiva sia nell'*armarium*, sia al di fuori di esso.

La propensione verso questa seconda immagine non significa certamente una scelta univoca: può solo dirsi che gli elementi oggettivi promananti dal memoriale bolognese dimostrano una maggiore propensione verso tale configurazione. L'incertezza che appare genericamente in alcune parti del documento archivistico in esame non autorizza certamente ad assumere una più precisa e decisa posizione.

Il diverso orientamento è rilevabile dalla registrazione che si trova alla c.XXr.: dopo la *designatio* dei libri editi al tempo di «Johannes Pallastrelli», Potestà di Bologna, si precisa che essi si trovano in *uno sachullo super armario novo* e si riportano analiticamente i quattro pezzi, segnati rispettivamente con le lettere A, B, C, D. In questo caso il *sachullo* non può essere considerato quale *unità archivistica*, bensì quale mezzo di conservazione di *unità archivistiche*, dotate di tutte le caratterizzazioni che consentono di definirle tale[224].

Le descrizioni in inventario, salvo alcune eccezioni, ci offrono indicazioni molto generiche, le quali non vanno oltre la informazione che il materiale ivi contenuto è composto da scritture sciolte.

Avendo già affrontato il problema della classificazione della *tascha*, ci limitiamo a riproporre una sola esemplificazione: *una tascha scripturarum plurium in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*[225].

H) Il «FOLEUM» o «FOLIUM»

Molto più chiara, senza eccessivi problemi, risulta l'unità archivistica che in inventario compare assai frequentemente con la denominazione di *foleum* o *folium*. Esistono in proposito, è vero, registrazioni generiche, ma nella

224 c.XVIIIIv. e XXr., lett. A, B, C, D.
225 c.XVIIIIv., lett. L; v. anche lett. K, M, N.

prevalenza la individuazione del pezzo è molto precisa e priva di incertezze, di indecisioni, di stati omissivi o confusionali. Il *foleum* è indiscutibilmente una entità composta da due carte; come noteremo, su questa definizione non vi sono dubbi poiché lo si comprende anche quando non è dichiarato espressamente analizzando il contenuto del documento: molto frequentemente esso contiene materie particolari, quali elenchi nominativi, ovvero quali testi di singole sentenze.

Talora le descrizioni sono generiche e non si presenta la consistenza della unità archivistica: *unum foleum confalloneriorum qui fuerunt dicto tempore*, che contiene un elenco di gonfalonieri; *unum folium pecudinis saltuariorum de custodia civitatis, quod est in dicto libro saltuariorum bonbicinis comitatus*[226], ove si comprende che siamo di fronte ad una piccola unità in pergamena inclusa in un *liber* cartaceo; *unum foleum continens in se tenutam aceptam de terreno quod est (omissis), quod folium est in fine registri*[227], con il *foleum* inserito aggiuntivamente in una unità archivistica maggiore e più complessa; *unum foleum continens in se duo banna et est in libro mortuorum*[228], che ripete la fattispecie predetta, così come nella descrizione che segue: *unum folium absolutionum scriptum manu Johannis Petrini*[229]. In chiusura della prima parte dell'inventario leggiamo ancora *unum foleum in quo scriptum est unum bannum*[230] e *unum foleum qui est in matricula veteri notariorum, in quo continentur plura nomina notariorum, in cartis pecudinis*[231], contenente un elenco nominativo di notari.

Anche nella seconda parte dell'inventario si ritrovano indicazioni generiche, così come si individuano *folea* che, pur descritti autonomamente, nella sostanza appaiono collocati in unione con un pezzo di maggiore consistenza: *unum foleum in quo continentur duo banna data per dominum Mapheum de Madiis (omissis) quod est in libro mortalium*[232], *unum foleum cartarum pecudis, in quo folleo est quodam pactum locationis porticus Pallari veteris Comunis Bononie versus plateam*[233], *unum folleum statutorum societatum spadariorum, qui ligatum est cum alio statuto dicte societatis*[234]; *unum folium pecudis in quo scriptum est bannum malleficii Thomaxii Melioris*[235], *unum foleum absolucionum factarum per dictam Potestatem*[236], *unum foleum pecudis in quo scriptum instrumentum*

226 c.IIIIr., lett. P.e c.XXVIIr., lett. Q
227 c.XLv., lett. NN
228 c.XLIr., lett. CC
229 c.XLIr., lett. RR (II)
230 c.XLVr., lett. X
231 c.XLVr., lett. BB
232 c.XLVIIIIv., lett. MM
233 c.LVIr., lett. KKK
234 c.LVIIIv., dis.
235 c.LXIIIv., lett. TT
236 c.LXIIIv., lett. F

emptionis facte per sindicos Comunis Bononie (omissis) quod folium est in registro Comunis Bononie[237], *unum folium duarum cartarum pecudis, continentem decem et octo nomina hominum bannitorum (omissis) qui folius positus fuit in libro bannitorum mortuorum*[238]. Le registrazioni corrispondenti a questa caratteristica sono molteplici e possono essere rilevate con una certa intensità nel contesto dell'inventario.

L'identificazione del *folium* risulta tuttavia più chiaramente da altre indicazioni, dalle quali può desumersi senza alcuna ombra di dubbio come con tale terminologia si volesse presentare una realtà di due carte, ottenute dalla presenza di un *folium*, probabilmente in formato «folio», piegato in due. Ne deriverebbe che il formato del *folium* così proposto coinciderebbe con quello del «quarto».

Tra queste registrazioni troviamo *unum folium pecudinis duarum cartarum, una scripta et alia non*[239], *unum folium pecudinis duarum cartarum in quo est scripta quedam condemnatio personalis*[240], *unum folium pecudinis absolutionum duarum cartarum*[241] per le quali certamente non può applicarsi il sopra esposto concetto del «formato», poiché le dimensioni del materiale membranaceo non sono soggette a norme sempre precise, trattandosi non raramente di situazioni che solamente nel *liber* trovano una loro delimitazione; ma accanto a queste si ha la presenza di *un foleum duarum cartarum bonbicinis*[242], con l'apposizione *bonbicinis* che appare piuttosto raramente nel documento in esame poiché, mentre viene sempre specificata la natura membranacea del supporto scrittorio, quando si vuole indicare la carta «bonbicina» si usa spesso inserire il solo termine di *carta*, con il quale, evidentemente in avanzata fase evolutiva, ci si riferisce senza necessità di altre esplicazioni aggiuntive al materiale che ormai sta divenendo l'elemento fondamentale in questo settore operativo.

È possibile così registrare la presenza di *unum folleum duarum cartarum in quo scripte sunt provisiones et ordinamenta*[243], *unum foleum duarum cartarum*[244], *unum folium duarum cartarum statutorum societatis spetialiorum*[245], *unum foleum in quo scripta est quedam condempnatio personalis*[246], *unum alium folium duarum cartarum in quo scripta est condenacio*[247], *unum foleum duarum cartarum in quo*

237 c.LXIIIIr., lett. C
238 c.LXIIIIr., lett. L
239 c.XXXIIIIr., lett. D
240 c.XXXIIIIr., lett. E
241 c. XXXVIIv., lett. X
242 c.LIIIIr., lett. X
243 c.LVIIIv., nota 255
244 c.77v., lett. BM
245 c.77v., lett. BN
246 c.83v., lett. G
247 c.84r., lett. H

continentur provisones et ellectiones conestabilium[248], *unum foleum duarum cartarum absolutionum*[249]: si tratta di apposizioni nelle quali il termine «carta» costituisce l'unico elemento individuatore dei due aspetti rappresentati dalla tipologia del materiale scrittorio e dalla consistenza quantitativa di tale materiale.

È opportuno rilevare che statisticamente la presenza del *folium* o *foleum* risulta preponderante in riferimento a unità archivistiche membranacee, con una minore incidenza per quelle cartacee; ma tale osservazione deve essere presa in considerazione con attenzione al particolare momento di sviluppo, nel quale la pergamena ricopre ancora un ruolo di notevole prestigio.

Non manca l'indicazione di più *folea*, riportati insieme in un'unica «posta» e segnati nell'*exemplar bon. III* quasi sempre con estrema precisione e puntualità. Se troviamo *plura folia in cartis pecudinis (omissis) ligata omnia simul numero quatuordecim*[250], più oltre appaiono le indicazioni relative a *quatuor folia octo cartarum pecudis*[251], *tria folia sex cartarum pecudis*[252], *duo folia quatuor cartarum pecudis, in quibus continentur due absolutiones*[253].

È persistente, quando non è omessa poiché evidentemente sottintesa, l'annotazione della consistenza di due carte per ogni *foleum*, sia quando il materiale è stato successivamente legato assieme, sia quando, come si legge nei casi citati, si hanno quattro *folea* di otto carte, tre di sei carte e due di quattro carte.

Il riferimento al formato assume rilevanza nella registrazione *unum folium longum duarum cartarum pecudis inventariorum* dalla quale si evince, poiché segnalato espressamente, che in questo caso il supporto membranaceo appariva di dimensioni maggiori, ovvero più allungate, in rapporto a quelle consuete[254].

I) La «CARTESELLA», il «RUDELLUM», la «CARTA», le «ÇEDULE».

Accanto agli elementi terminologici di maggiore applicazione compaiono episodicamente denominazioni particolari le quali hanno evidentemente una propria precisa ragione di figurare, quali una *cartesella*, facente parte di *unum librum banbucinis* e che si trova *conficta ex parte anteriori*, con la quale si

248 c.87r., lett. UUU
249 c.95v., lett. X
250 c.LXVv., lett. P
251 c.74v., lett. ✝Q
252 c.74v., lett. ✝T
253 c.82r., lett. A
254 c.79r., lett. BB

identifica un frammento cartaceo rappresentato da una sola carta[255] ed un *rudellum de cartis bonbicinis, continens inquisitiones et testes receptos occaxione guasti Ramberti de Baçallenis et Lambertinii de Benis*[256], per il quale si può ipotizzare una assimilazione al concetto di piccolo «rotolo», così come si può pensare a una unità archivistica condizionata e tenuta unita a mezzo di legatura di spago.

L'indicazione della unità archivistica più semplice è rappresentata dalla *carta*, una denominazione che compare sia quale mezzo per la determinazione della consistenza del pezzo, sia per segnalare nella «posta» la sussistenza di elementi appartenenti a questa tipologia; in questa sede sarà preso in considerazione solamente il secondo dei due aspetti, rinviando a suo luogo le problematiche attinenti alla cartolazione[257].

La *carta* quale termine di individuazione dell'unità archivistica non compare con quella intensità e con quella frequenza che può essere attribuita ad altre fattispecie; nel contempo, non può non rilevarsi una episodicità della presenza, ritrovandola qua e là nella stesura dell'inventario. Raramente la «posta» viene ad identificarsi con un'unica carta, ma solitamente si ha un complesso di *carte*: così si notano *sex cartas militum quarterii Sterii*[258], *item XX carte cridationum in exercitu Forlivii*[259] e poco dopo *sex cartas papiri*[260] e *XX cartas papiri*[261]. Tra gli altri esempi possono citarsi *due carte pactorum*[262], *octo carte ellectionum officiallium Comunis Bononie*[263], *sedecim cartas banbucinis inquisitionum sive testium*[264], *quatuor carte pecudinis absolutionum factarum de officialibus Comunis Bononie*[265], tutti appartenenti alla prima parte del documento. Le registrazioni di *carte* continuano anche nella seconda parte del memoriale e, accanto a *octo cartas pecudinas statutorum sotietatis draperiorum*[266], si trovano *sex cartas pecudinas in una custodia*[267], *sex cartas pecudinas cum copertis*[268], *octo cartas pecudinas sine coperta*[269] e ancora *sex cartas pecudinas sine coperta*[270].

255 c.81r., lett. S
256 c.XXVIIIv., lett. DD
257 FORCELLINI, *Lexicon, cit., ad vocem*, «folia quibus utimur ad scribendum, que nunc a saeculo XIII post Christum natum fiunt ex lintesi contritis, olim ex papyri libro et philuris conficiebantur».
258 c.XVIr., *sine signo*
259 c.XVIIr., lett. I
260 c.XVIIr., lett. C
261 c.XVIIr., lett. D
262 c.XVIIIv., lett. T
263 c.XXr., lett. T
264 c.XXIIIv., lett. T
265 c.XXVIIr., lett. P
266 c. XLVIIv., lett. MM
267 c.XLVIIv., lett. LL
268 c.XLVIIv., lett. NN
269 c.XLVIIv., lett. OO
270 c.XLVIIv., lett. PP

Non sempre, quindi, le *carte* sciolte, nella quasi totalità membranacee, si trovavano collocate senza alcun condizionamento particolare e desta tuttavia qualche interrogativo la scelta operata dall'archivista circa la individuazione dell'elemento caratterizzante; non è riportato il tipo di materiale costitutivo della coperta e della custodia, materia che avrebbe potuto rappresentare un ausilio all'interpretazione del problema ma, certamente, se non si è voluto usare un altro termine, ad esempio il *filum* o la *filsa*, significa che una ragione doveva sussistere e che potrebbe individuarsi nella scarsità della consistenza. Trattandosi inoltre, come si è rilevato, nella quasi totalità di documenti pergamenacei, può anche osservarsi che il formato degli stessi con tutta probabilità non coincidesse con quello tradizionale della *filsa* o del *filum* per i quali erano previste custodie precostituite, essendo destinati a contenere unità cartacee le quali, prodotte secondo i modelli delle cartiere, rispettavano nei diversi formati del *folio*, del *quarto*, dell'*ottavo* e pure del *sedicesimo* (sebbene più raro negli archivi), misure in certo modo standardizzate.

Omettendo di ripetere ulteriori esemplificazioni appartenenti alle sopra riportate tipologie, si ritiene opportuno registrare altre particolarità, quali quella di *carte* considerate «poste» a sé stanti, pur facenti parte di un registro: *item quatuor cartas scriptas manu Uguitionis de Soldaderiis et Jacobi Venture (omissis) que sunt in registro Comunis*[271], quali quella di *carte*, sempre indicate come «poste» autonome, pur facenti parte di un registro ed essendo ad esso legate, come si legge poco oltre: *quatuor cartas pecudis, continentem in se ordinamenta et provisiones societatum mercatorum (omissis) quia ligate sunt in volupne statutorum dicte societatis*[272].

Simili situazioni, che confermano quanto sopra si è proposto in riferimento alle caratteristiche derivanti dalle *carte* quali unità archivistiche non «banbucine», bensì «membranacee», si ritrovano ancora: *quatuor cartas in quo est exemplum pactorum inter Comune Bononie et Comune Venetiarum, scriptum sive autenticatum per Henrigiptum Pacis de Brayna (omissis). Et est in registro Grosso*[273].

Pur avendone già dato frequenti accenni quali elementi complementari ad altre entità, è opportuno introdurre alcuni riferimenti alle *çedule*, le quali talora si trovano ad assumere una funzione di unità archivistica primaria. Si tratta in verità di una situazione piuttosto episodica, ma che non deve essere trascurata. Le *çedule*, che vengono registrate con modalità non sempre uniformi e che ritroviamo indicate con le parole *çedula* ovvero *zedulla* ovvero

271 c.LIr., lett. X
272 c.LIIIIr., lett. DD
273 c.LXIIv., *1° dis. post lett.* Ç

çedulla ed anche *cedulla*, si collocano con la caratteristica sopra indicata solamente perché si è ritenuto opportuno illustrare analiticamente *un filum in quo sunt treginta septem çedule quas receperant ab infrascriptis qui fuerunt ad extima, in quibus çedulis continentur bona eorum mobilia et immobilia, debita et credita eis spectantia*. Il *filum* ha in inventario la segnatura con la lettera X e, così descritto, esce dagli schemi metodologici di tecnica archivistica utilizzati per il resto del documento[274].

La medesima osservazione ha valore per il successivo pezzo archivistico che, contrassegnato con una Y, pur non specificandosi che trattasi di un *filum*, procedendo per assimilazione, è identificabile con un *filum*, contenente venti *çedule*; si legge che *item receperunt dicti Johannes et socius a domino Raynerio domini Zançi Fabri, dante vice et nomine officialium quarterii Sancti Proculi infrascriptas cedullas*. Nell'uno, come nell'altro caso, la *çedula* è identificabile con una carta non legata avente ad oggetto uno specifico contenuto e predisposta secondo proprie forme[275].

[274] c.88r. e v.
[275] c.88v.

LE UNITÀ ARCHIVISTICHE INDIVIDUATE IN BASE AGLI ASPETTI INTRINSECI

SOMMARIO: La «ragione» dell'unità archivistica quale elemento di individuazione – Possibili dubbi interpretativi – Le conseguenze di determinate metodologie – Alcuni elementi: il *pactum*, il *memoriale*, l'*instrumentum*, la *carta*, la *littera*, l'*exemplum*, la *sententia* – Le scelte consapevoli degli operatori archivistici – Le omissioni dei termini individuatori delle unità archivistiche.

Non tutte le unità archivistiche vengono descritte con una indicazione che comprenda una chiara attribuzione ad una specifica tipologia; tali non positive eventualità, nel contesto del memoriale appaiono tuttavia assai episodiche e non sempre sono esplicabili. Si tratta di omissioni che potrebbero avere anche un larvato significato di volontarietà, non solo di mere dimenticanze e, nella quasi generalità, il termine oggettivo individuatore («liber», «quaternus» ed altri) è sostituito dalla «ragione» del pezzo archivistico, quasi a voler porre in secondo piano quello che è solitamente l'elemento principale di classificazione.

Tale interpretazione lascerebbe intendere come per la descrizione della unità potrebbe divenire irrilevante il problema della struttura fisica del pezzo e della sua consistenza, pure se tale affermazione non sempre ci pare possa essere sostenuta a pieno titolo. Già un primo caso si presenta articolato poiché con la registrazione: *item sume racionis massariorum et aliorum officialium*[1] si individua un pezzo composto da più carte e non di limitata entità, con una indicazione che lascia incertezza circa il termine *sume*, che potrebbe essere sia un genitivo singolare, sottintendendo un soggetto («liber», «quaternus» o altri), sia un nominativo plurale; in questo secondo caso, come in seguito

[1] c.IIr., lett. PPP

meglio preciseremo, appare più evidente la consapevolezza operativa di caratterizzare il pezzo archivistico utilizzando la tipologia derivata dal suo contenuto in luogo della sua immagine estrinseca.

Se è vero che il genitivo compare senza dubbio in un'altra registrazione che si presenta nella forma *item assignacionis equorum*[2] e che lascerebbe intendere la omissione più o meno volontaria del soggetto, è vero anche che vi sono altre segnature quali *item pactum inter Comune Bononie et Comune Ravenne, totum corosum et fractum*, o *item securitates nuntiorum et alliorum officialium*, ove l'uso del nominativo lascia trasparire la intenzionalità della omissione; nella prima immagine parrebbe che l'elemento giustificativo di tale comportamento fosse dettato dal pessimo stato di conservazione del pezzo archivistico[3].

L'indicazione di *item pactum factum inter Comune Bononie et Comune Veneciarum* ripercorre la precedente situazione anche dal punto di vista contenutistico e lascerebbe aperta la possibilità di comprendere come la «ragione» fosse elemento determinante in una entità che, complessivamente, non appariva di eccessiva consistenza. La mancanza di indicazione del numero delle carte e della natura del supporto costituiscono, in questa come in altre similari indicazioni, un limite per possibili maggiori delucidazioni[4].

Talora, più che a indicare il contenuto in senso generico, si tende a rilevare la «natura» del documento in correlazione con la impostazione preventiva dell'unità archivistica; troviamo così *item unum memoriale cum alivis ligneis*, ove la parola *memoriale* esula totalmente dalle tipologie descrittive delle entità documentarie e si identifica con un concetto che rappresenta il criterio informatore costitutivo del «pezzo»[5].

Il preciso riferimento alla natura dell'atto informativo del documento è presente nella indicazione *item unum instrumentum factum manu Federici de Ardisiis*, che ricalca altre simili situazioni già precedentemente osservate[6]. La stessa osservazione può essere avanzata in relazione a quanto si trova poco dopo, *item bannimenta facta et imposita per bannitores Comunis Bononie*, poiché il termine *bannimenta* costituisce un utile elemento individuativo della materia e nel contempo non permette di avere una chiara immagine della consistenza[7]. La presenza della parola *instrumentum* può essere rilevata anche successivamente in una forma descrittiva meno semplice, attraverso la quale rimane

[2] c.IIIIr., lett. M
[3] c.XIIIr., lett. R
[4] c.XVIIv., lett. A
[5] c.IIr., lett. Y
[6] c.XVIIIIr., lett. F; c.XXVIIIIv., lett. C; c.XXXr., lett. F; c.XXXIv., lett. YY; c.XXXIIv., lett. E.
[7] c.XVIIIIv., lett. H

aperto il dubbio della modalità di condizionamento del materiale. Trovandosi, così, *item centum decem instrumenta debitorum Comunis Bononie* non riusciamo ad aver una precisa idea se il materiale fosse conservato in una busta o se, come sembrerebbe, si trovasse sciolto, sia pur raggruppato, nella cassa[8].

Con il prosieguo dell'inventario la presenza di tali anomalie si prospetta con ritmi più ridotti e la episodicità diviene una caratteristica normalizzata. Dopo una lunga serie di registrazioni nelle quali ogni documento è dato con una precisa identità fisica, possiamo ritrovare *item quamdam condepnationem personalem* per la quale, tuttavia, la segnatura successiva *continentem duas cartas* permette di comprendere chiaramente l'entità del pezzo. In raffronto con le prime segnalazioni, possiamo evidenziare come in questo caso la maggiore analiticità dell'informazione in riferimento ad altri elementi consenta di ovviare al primario inconveniente[9].

Solamente nella sezione terminale dell'inventario appaiono, dopo una serie continua di registrazioni, in tal senso, complete, nuove situazioni le quali, talora, in considerazione della natura stessa del materiale destinato all'archiviazione, acquisiscono una immagine di uniformità al punto da costituire una proposta di metodo. Dopo una episodica indicazione *item carta et instrumenta ligata insimul*, che offre qualche aspetto di commistione per la presenza del termine *carta*, da intendersi, a nostro avviso, più in senso diplomatistico che descrittivo nel supporto[10], con la *designatio librorum* effettuata dai notari del «dominus Odolinus de Mandello», Potestà di Bologna, al «dominus Bonaventura de Savignano» e a «Benvenutus q. Yssepi de Salla», notari preposti alla *Camara Actorum* nel 1299, il criterio sopra indicato assume una precisa caratterizzazione, pur in alternativa a quelle che sono le linee tradizionali informative. Come si è accennato, probabilmente era la natura stessa del documento che suggeriva una differente modalità di segnalazione.

Dopo una serie di registrazioni che possiamo definire nella norma, nelle quali è costante l'indicazione del *liber*, *volupum*, *quaternus* e così via, dalla c.85v. l'inventariazione si caratterizza con una nuova terminologia introduttiva del singolo pezzo (*item recepi*) e, con tale variazione, si nota una più intensa carenza descrittiva della caratteristica dell'unità archivistica. In un primo caso troviamo: *item recepi a dicto Jacobo de Spiolaria literas papalles con sigillo pendenti plombeo inpresso cum quibusdam cordulis* ed appare naturale una diversa indicazione, data la particolarità dell'unità archivistica in oggetto[11]; tale

[8] c.XXVIIv., lett. G
[9] c.XLVIIIIv., lett. M
[10] c.77r., lett. X✝
[11] c.85v., lett. II

modalità la si ritrova immediatamente dopo, in occasione della apposizione di tre *litere papales bullate bulla plonbea* per le quali una assimilazione appare assolutamente giustificata ed opportuna[12].

Successivamente l'uso della segnatura con riguardo alla natura dell'atto diviene decisamente più frequente, sia in situazioni nelle quali compare il menzionato *recepi*, sia in situazioni nelle quali non compare. Ci troviamo di fronte a *quindecim instrumenta sigillata et non sigillata*[13], a *sedecim instrumenta autenticha*[14], a *novem exempla instrumentorum sindicatus*[15], a *unum instrumentum scriptum manu Bertholomei Bonaventure de Spiolaria*[16], a *duas literas autenticas sigillatas sigillo marchionis*[17], a *unum instrumentum confessionis*[18], a *unam sententiam publicationis bonorum Damiani Rophini*[19], a *unum instrumentum publicum*[20], a *unum instrumentum quorumdam pactorum factorum inter Comune Bononie et Comune Prati*[21], a *duas provisiones factas per dominum Odolinum de Mandello*[22]. Appare, tuttavia, evidente come nella generalità delle fattispecie ci si trovi al cospetto di situazioni ben definite, per le quali non era possibile procedere con un diverso criterio di inventariazione, così da uniformarsi alla metodologia generale applicata. Nella sostanza, può affermarsi che chi ha operato le registrazioni sopra riportate, non si è trovato a dover descrivere libri, quaderni, volumi o filze, ma solo carte sciolte che rappresentavano ognuna, autonomamente, una vera e propria unità archivistica.

L'unica alternativa possibile avrebbe potuto essere rappresentata dall'uso della terminologia *carta*, così come altrove frequentemente, da più notari, è stato fatto ma, in queste situazioni, evidentemente, si è voluto privilegiare il contenuto.

Risultano fondamentalmente diverse le indicazioni, d'altra parte già riferite, che compaiono in seguito alla c.88r. e v.: ivi si trovano, *sub* lett. X e *sub* lett. Y, molteplici registrazioni contemplanti la forma diplomatistica del documento ma trattasi, particolarmente nella prima situazione, di interventi analitici illustrativi dell'unità archivistica. Il documento *sub* lett. X è rappresentato, infatti, da *unum filum in quo sunt treginta septem çedule*: non ci si ferma a tale sintetica notizia per offrire una più particolareggiata informazione circa

[12] c.86r., lett. RR, lett. SS, lett. TT
[13] c.86r., lett. UU
[14] c.86r., lett. XX
[15] c.86r., lett. YY
[16] c.86r., lett. AAA
[17] c.86r., lett. BBB
[18] c.86v., lett. FFF
[19] c.86v., lett. GGG
[20] c.86v., lett. III
[21] c.87v., lett. D
[22] c.87v., lett. E

ogni singolo elemento. Troviamo *çedulam domini Petri Merlini quondam Johannis Jordani capelle sancti Bertholi porte Ravenatis et Fracte*, seguito da *item çedulam domini fratris Johannis Specialis quondam Henrici capelle predicte* e da altre simili registrazioni[23].

Il documento *sub* lett. Y risulta meno preciso, poiché, prima della segnatura delle singole *çedulle*, si limita ad avvisare che *item receperunt dicti Johannes et socius a domino Raynerio domini Zançi Fabri, dante vice et nomine officialium quarterii sancti Proculi infrascriptas çedulas* e non informa se la documentazione si trovi conservata in una busta ovvero in un similare contenitore, oppure se si trovi sciolta o in altra forma di condizionamento[24].

Nel prosieguo dell'inventario possono annotarsi altri sporadici casi di registrazioni che individuano l'unità archivistica trascurando le caratteristiche esterne ed hanno sempre una precisa giustificazione oggettiva, trattandosi di entità che, come sopra si è rilevato, presentano autonome specialità. È isolata la segnatura relativa ad *unum instrumentum syndicatus Comunis Prati*[25], è parimenti isolata, ma più complessa, la indicazione collocata proprio in chiusura dello strumento archivistico, relativa ad un'unica «posta», presentata in forma composita e formata da sette *instrumenta*, individuata con una sola lettera (S): si inizia con *duo instrumenta lighe Romaniole*, si continua con *unum instrumentum sindicatus*, con *unum allium instrumentum sindicatus*, con *alium instrumentum sindicatus*, con *alium instrumentum sindicatus* e si conclude con *alium instrumentum sindicatus Comunis Bagrachavoli*[26].

Può affermarsi che la assunzione dell'elemento relativo alla caratteristica diplomatistica del documento non risulta casuale, bensì costituisce un momento di precisa scelta metodologica da parte dell'archivista incaricato della redazione dell'inventario: tale considerazione acquisisce maggior valore ove si rilevi che un simile criterio è stato adottato in tutta l'ampiezza dell'inventario e, quindi, da più mani notarili.

Ben diversa risulta la situazione in rapporto con altre descrizioni nelle quali il termine individuatore dell'unità archivistica non risulta presente poiché omesso per semplice dimenticanza o distrazione al momento dell'operazione scrittoria. Qua e là, nel repertorio possono vedersi episodicamente tali incongruenze, ma si tratta esclusivamente di errori meramente materiali i quali, proprio perché aventi una simile caratterizzazione, non crediamo che debbano essere presi in considerazione in questa disamina, nella quale ha un ruolo di esclusiva sussistenza solamente la realtà metodologica.

[23] c.88r., e v., lett. X
[24] c.88v., lett. Y
[25] c.89r., lett. F‡
[26] c.90v., lett. S

IL CONTENUTO DELL'UNITÀ ARCHIVISTICA

SOMMARIO: Il significato dell'inserimento dell'oggetto in inventario – Il livello di analiticità quale elemento qualificante – Caratteristiche delle situazioni descrittive – A) Le indicazioni nelle quali si ha un «contenuto espresso» - Formule semplici e formule composte – La molteplicità delle situazioni quale elemento ricorrente – La duplicità delle informazioni – La funzione dei notari-archivisti – Le soluzioni più estese – Le scelte politiche, amministrative, burocratiche e pratiche – I *libri bannorum* – Le differenze tra il memoriale di «Henrigiptus» e le successive registrazioni – B) Le indicazioni nelle quali si ha un «contenuto non espresso» – Le segnalazioni generiche nel memoriale di «Henrigiptus» – Le omissioni dell'oggetto e di altre caratterizzazioni – I *libri misture*.

Tra gli elementi stabili trova una indiscutibile collocazione l'oggetto dell'unità archivistica descritta: in ogni registrazione figura quasi sempre, in forma più o meno esauriente, la determinazione del contenuto del pezzo o, se trattasi di una «posta» plurima, delle parti che la compongono. La fase di inventariazione doveva tenere conto delle esigenze di reperimento sufficientemente rapido del documento e dell'informazione e a tal fine l'indicazione della materia costituiva il più immediato tramite per il conseguimento delle finalità prefissate.

I notari-archivisti bolognesi si preoccupavano di riportare nelle loro registrazioni questo elemento che, come in seguito illustreremo, poteva avere una maggiore od una minore ampiezza in conseguenza della funzione di alcuni fattori, sia pratici, sia burocratici, sia amministrativi, sia più meramente giuridici. Il grado di analiticità dell'intervento non dipendeva quindi solamente dalla volontà dell'operatore, così come non era determinato in maniera esclusiva da uno dei singoli momenti sopra menzionati, così come non era una stretta conseguenza dell'attuazione di metodologie e di prassi archivistiche: le

scelte erano una conseguenza di una concomitanza di elementi, alcuni dei quali chiaramente caratterizzati dalla soggettività dell'operatore, altri dettati, quali messaggi oggettivi, dalla documentazione.

Osservando la complessità dell'inventario bolognese, pur tenendo sempre in considerazione la sua strutturale bipartizione, in riferimento alla forma di registrazione dell'oggetto della «posta» possono individuarsi le seguenti situazioni:

a) indicazione del contenuto in forma *espressa*, nella sua evoluzione che è compresa tra situazioni estremamente sintetiche e descrizioni decisamente analitiche, con una non definibile quantità di aspetti intermedi che si alternano tra molteplici sfumature;

b) indicazioni nelle quali si ha un contenuto *non espresso*, pur introducendosi elementi che possono consentire una seppur minima qualificazione dell'unità archivistica; ci riferiamo a quelle «poste» nelle quali manca l'oggetto, ma che contengono il nome dell'Ufficio di produzione, ovvero quello del funzionario responsabile della gestione, ovvero altri elementi simili e indicazioni nelle quali non compaiono riferimenti al contenuto e che, massimamente in dipendenza del condizionamento fisico del pezzo, avrebbero potuto essere maggiormente specificate solamente a seguito di una inventariazione molto analitica ed eccessivamente laboriosa.

A) Indicazioni nella quali si ha un «contenuto espresso»

Tra le più semplici notiamo *unum librum testium*[1], *unum librum inventariorum*[2], *unus liber inquisitionum*[3], *unum librum accusationum*[4], *unum librum absolutionum*[5] per le quali si raggiunge il risultato desiderato introducendo una sola parola, sufficiente per una intuitiva individuazione.

Si hanno quindi formule composte da due o più parole, ma registrate in posizione parallela e non inserite in un contesto discorsivo e a carattere esplicativo: *unus liber meretricium et malarum mullierum*[6], *duo libri cridationum et bannorum*[7], *unus liber assignacionum equorum*[8], *unus liber contractuum et*

[1] c.XXXIr., lett. II
[2] c.XLVIIIr., lett. A
[3] c.LXVv., lett. A
[4] c.76r., lett. KK
[5] c.94v., lett. Ç
[6] c.IIr., lett. N
[7] c.Vv., lett. K
[8] c.Vv., *signum* ⁜

pactorum Comunis[9], *tres fila acusationum et testium sigillatorum*[10], *unum librum accusationum et denuntiationum*[11], *unum librum inquisicionum, notificacionum et securitatum*[12], *unum librum accusationum et aliarum diversarum scripturarum*[13].

Non mancano, sia nelle fasi iniziali, sia in quelle centrali, sia in quelle terminali dell'inventario formule più ampie, nelle quali l'estensore, in possesso di elementi sufficientemente esplicativi, ha voluto fornire informazioni con caratteristiche discorsive. Le registrazioni appartenenti a questa tipologia sono moltissime e, in questa sede, sarà sufficiente riportare solamente alcune fattispecie che, pur emblematiche, non costituiscono un modello per una idonea descrizione del contenuto in un inventario.

Tra le prime rileviamo *unum librum securitatum nobillium civitatis et comitatus Bononie et Communium sive massariorum terrarum districtus Bononie*[14], *alium librum relacionum et cridarum factarum per banitores civitatis Bononie et inquisitionum et aliarum scripturarum*[15], *unum quaternum in quo continentur exempla quorumdam instrumentorum et quarumdam literarum exempla factarum et exemplatarum et in registro Comunis Bononie positum per Guidonem notarium de Casola, tratantium super facto inter dicti facti Comunis Bononie*[16], tutte formule che rappresentano solamente degli *specimina* limitatissimi in una casistica molto estesa che può rilevarsi dalla lettura del testo in appendice.

In alcune registrazioni si ha l'indicazione della materia posta in simbiosi con altre caratteristiche dell'unità archivistica: è il caso della segnatura di *unum librum Grossum in alivis ligneis instrumentorum Comunis Bononie, qui clamatur registrum Comunis Bononie*[17] ove si unisce all'elemento contenutistico rappresentato dalla materia degli *instrumenta* quella qualificazione di «librum Grossum» o di «registrum Comunis Bononie», che poi si ritrova qua e là nel contesto dell'inventario[18].

Una variante all'esemplificazione sopra effettuata si nota nella «posta» ove si descrivono *quatuordecim cartas scriptas et non scriptas in quibus continentur quadraginta quatuor instrumenta emptionum Navigii* (*omissis*) *et sunt in registro*

[9] c.Xr., lett. [O]
[10] c.XLv., lett. MM
[11] c.XLVv., lett. GG
[12] c.LXVIIIIv., lett. L
[13] c.76v., lett. TT
[14] c.Vv., lett. I
[15] c.LIIIr., lett. O
[16] c.LXIIIIr., lett. D
[17] c.XXXVIr., *signum* ✠
[18] Si notano inoltre: *unum quaternum cartarum pecudis que sunt in registro Grosso Comunis Bononie* (c.LVIIIv., *signum* ✝), *et est in registro Grosso* (c.LXIIv., *signum* ✞), *qui liber est in registro Grosso Comunis Bononie* (c.LXIIIIr., lett. F), *qui sunt in registro Grosso Comunis* (c.LXVIr., lett. CC), *unum foleum duarum cartarum pecudinis (...) et est in registro Grosso* (c.89r., lett. K).

Magno[19], più oltre rappresentato come *unus liber contractuum Magnus Comunis*[20]; parimenti non manca la formula sopra annunciata (*qui clamatur registrum Comunis*) con apposizioni quali *quod folium est in registro Comunis Bononie*[21] e *unum quaternum in cartis pecudinis in quo continentur exempla quorumdam instrumentorum et quarumdam literarum exempla factarum et exemplatarum et est in registro Comunis Bononie*[22].

L'elemento qualificativo, rappresentato da termini quali *liber Grossus, liber Magnus, liber Comunis*, accompagnato dalla informazione circa la materia, costituisce un motivo di conferma a carattere reciproco poiché da un lato con la qualificazione si indica già sommessamente il contenuto e dall'altro con l'esplicazione ulteriore, quale *liber instrumentorum* si offre certezza; talora non mancano più ampie specificazioni che rientrano nei principi generali dell'impostazione di questo «memoriale», ai quali poco sopra si è fatto riferimento.

Nell'ambito della discrezionalità circa le metodologie delle registrazioni archivistiche, l'operatore non evita talora di introdurre soluzioni che potremmo classificare come caratterizzate da una maggiore o minore analiticità. È evidente come nel presente memoriale tali livelli si presentino in una gamma piuttosto ampia in riferimento alla registrazione della «materia»: da una parola, a più parole, a frasi di senso compiuto, a illustrazioni molto estese. In queste ultime situazioni si passa da un concetto di sommarietà ad un criterio improntato all'analisi e questa linea è dettata da precise scelte del notaro-archivista.

Volendo esaminare i criteri che hanno condotto a tali soluzioni, siamo propensi ad affermare che essi dipendevano da una personale valutazione circa la maggiore o minore rilevanza del documento, in riferimento specifico al suo contenuto; una rilevanza che chiaramente rispondeva sia ai canoni del significato «politico», inteso nell'accezione più ampia, sia a quelli amministrativi o burocratici.

Si vedano in particolare due registrazioni che riportiamo integralmente per una migliore comprensione del problema: nel primo documento *unum quaternum cartarum pecudis que sunt in Registro Grosso Comunis Bononie (omissis) in quo quaterno continentur et scripte sunt iurisdictiones venerabilis patris domini Yldebrandini Dei gratia Episcopi arretini, provintiale Romaniole in spiritualibus et temporalibus per sanctam Romanam Ecclesiam generalis comes et rector, concessio facta per eundem comitem Comuni et populo Bononie de civitate*

[19] c.XLIr., lett. PP
[20] c.XLIr, lett. PP
[21] c.LXIIIIr., lett. C
[22] c.LXIIIIr., lett. D

et districtu Ymole et territorio Medicine, et littere et constitutiones facte super predictis, scripte per Pellegrinum de Placitis, notarium tunc ad Acta Comunis sono presenti temi di carattere eminentemente politico, riferendosi alle «iurisdictiones» attinenti a Ildebrandino vescovo aretino in Romagna, alla concessione fatta al Comune di Bologna relativa ai territori di Imola e Medicina, ivi comprese alcune lettere e costituzioni *super predictis*[23]; nel secondo documento, caratterizzato dalle seguente ampia descrizione *unum medium quaternum cartarum pecudis in quo scripta est quedam reformatio populi, continens in se quod domini Rolandus de Foscarariis, Gardinus de Pegolottis et Nancletius de Pannensibus, offitiales bladi et suprastantes laborerii pallacii quo fit iuxta plateam Comunis deberent emere quandam possessionem pretii trecentarum librarum Bononie permutandam cum ecclesia Sancte Tecle de Greçis pro quadam domo ipsius que erat iuxta dictum pallatium, occasione construccionis ipsius et instrumenta rectorie rectoris ecclesie et instrumentum emptionis unius petie terre vineate posite in guardia civitatis, in loco qui dicitur «Sanctus Viti» facte per dictos dominos et instrumentum permutationis facte de dicta vinea pro dicta domo cum rectore dicte ecclesie et instrumentum consensus facti per Henrigiptum filium domini Francisci venditoris dicte vinee, que omnia scripta sunt manu domini Henrigipti Felliciani notarii*, si trovano precise indicazioni relative alla costruzione del palazzo *iuxta Plateam Comunis*, introducendo esplicitamente il contenuto degli atti compresi in un «medium quaternum» in cartapecora[24].

Il concetto di analiticità appare tuttavia più opportunamente articolato in una «posta» collocata nella sezione terminale dell'inventario, là ove il materiale risulta riportato a seguito di registrazioni effettuate, mano mano che i pezzi archivistici venivano consegnati, dai notari assegnati della *Camara Actorum*. Tra le unità ricevute da «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano» e da «Benvenutus quondam domini Yssepi de Salla» si trova una «posta» di sei «instrumenta autentica» versata da «Francischus Bonvicini Francucii»: tali documenti compaiono descritti uno per uno, corroborando le indicazioni con una breve regestazione[25] *sex instrumenta autentica, silicet in primo continetur compromissum factum inter Comune Bononie et marchionem extensem, scriptum manu Guidonis de Bruxatis, civitatis Ferarie notarium; item aliud instrumentum procurationis scriptum manu dicti Guidonis; item aliud instrumentum procurationis scriptum manu Raynutii de Pidiano, Ugolini Federici notarii; item aliud instrumentum domini Francischi marchionis, scriptum manu*

[23] c.LVIIIv., *signum* ✝
[24] c.LVIIIv., *signum* ⚜
[25] c.86v., lett. EEE ma vedi anche a c.XVIIr., lett. G

Guidonis de Bruxatis predicti; item aliud instrumentum reformationis Conscilii VIII centum et populi Comunis Bononie, scriptum manu Jacobini domini Rolandiny de Apisa notarii; item aliud instrumentum syndicatus scriptum manu dicti Jacobini facta in dominum Mathiolum de Ronchore.

Per questa ultima unità archivistica troviamo una registrazione che appare metodologicamente più corretta in riferimento alle due precedenti, poiché in essa si inseriscono elementi individuatori essenziali per la *inventio*, mentre nelle altre si operano ampliamenti che appaiono ispirati più da esigenze storico-politiche che da principi strettamente archivistici.

Un caso particolare è costituito da quelle registrazioni che presentano una analiticità di contenuto inserita a seguito di necessità che investono più particolarmente gli ambiti di natura giuridica; ci riferiamo a quelle apposizioni che, dopo le consuete esplicazioni, entrano nell'interno della documentazione facente parte della «posta» non tanto per esigenze descrittive, quanto per porre in risalto alcune specificità dell'unità archivistica che potrebbero costituire un problema per le eventuali responsabilità incombenti sulla figura del notaro-archivista.

La prima registrazione che incontriamo si riferisce a *unus liber formatorum, qui dicuntur liber mortuorum, in cartis pecudinis, facto tempore domini Nicholucii de Exio et domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie et domini Trigimini de Sighibuldis capitani populi Bononie, continens in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas*; si tratta di una forma consueta che non rappresenta assolutamente niente di nuovo, dal momento che comprende gli elementi utili per una caratterizzazione del pezzo archivistico, dall'individuazione dell'unità, all'oggetto, al supporto, all'indicazione cronologica, alla quantificazione materiale delle carte.

La novità consiste nella seconda parte con la quale si precisa che *in banno Pauli et Pacis de Sachitis quedam interliniatura «et pro pace rupta», cum una multa cancelata que incipit «Veconte de Bavosis» et finit «dicti iudicis», et cum una carta que incipit «die iovis» et finit «existente», et cum inceptione bannorum IIIIor nominum cancellatorum de Monte Calvo, qui non erant banniti et cum uno nomine «causa» sine suspicione iuxta Bernardum de Laçolis et in quinta carta bannorum domini Nicholucii quedam spargitura inclostri et in XXVIII carta quedam rasura sine suspicione, iuxta bannum Albertini quondam Henrigipti Corvaclonis*[26]; è evidente come la preoccupazione di colui che ha il compito di conservare la documentazione garantendone l'integrità ed assicurando che su di essa non avvengano atti di manomissione sia del tutto giustificata, in

[26] c.XXr., lett. A

particolare quando ci si trovi al cospetto di atti pubblici che dispongono attorno a situazioni giuridicamente rilevanti.

Le precisazioni introdotte in questa seconda parte della «posta» non si propongono quindi di offrire ulteriori indicazioni per una più agile individuazione e classificazione dell'unità archivistica, bensì si soffermano sulla necessità di evidenziare determinate situazioni rilevabili all'interno del pezzo e qualificabili come vere e proprie anomalie: il principale intendimento è diretto a rendere noto che in quella unità archivistica si trovano delle cancellature, ovvero delle macchie di inchiostro che non consentono una lettura integrale del testo.

Trattandosi, come si è osservato, di situazioni aventi natura giuridica e comunque interessanti diritti soggettivi, l'archivista si è preoccupato, con intervento ripetitivo, di chiarire che tali manomissioni sono da considerarsi *sine suspicione*, con una osservazione che, a nostro avviso, fuoriesce dall'ambito meramente archivistico, per entrare in un settore di competenza più strettamente collegato con la funzione notarile.

Deve dirsi, tuttavia, che una simile esplicazione rientra perfettamente nella figura dell'archivista dell'età comunale, il quale deve essere considerato in primo luogo per la sua qualificazione di notaro ed in secondo luogo per l'incarico di conservatore: è per tale motivo che abbiamo preferito usare la denominazione simbiotica di *notaro-archivista*, nella consapevolezza di essere di fronte ad una professionalità non ancora autonomamente definita o definibile.

D'altra parte, non intendiamo confondere le due figure, né quantomeno eliminare l'immagine dell'archivista, quando crediamo di dover precisare che colui che ha il compito della conservazione del materiale documentario corrisponde ad una precisa funzione che gode di una propria autonoma qualificazione, ma che per determinati aspetti non può non riferirsi alla figura notarile. Questa situazione è confermata in maniera netta da quanto sino ad ora abbiamo osservato e da altri elementi presenti nel memoriale bolognese, dei quali si è dato ed in seguito si darà notizia.

La registrazione che poco sopra abbiamo riportato non rappresenta certamente un *unicum* e nel contesto generale si ritrova con una certa cadenza: in forma più ridotta si notano informazioni circa la presenza di «rasure» o di «cancellature» in *unum librum bannorum formatorum qui dicitur liber mortuorum*[27] e parimenti in *quatuor quaternos pecudinis bannorum mortuorum formatorum tempore domini Mathey de Maço*[28], nel quale si rilevano anche

[27] c.XXIr., lett. MMM
[28] c.XXIIr., lett. M

alcune «interliniature», assieme a frequenti interventi di cassazione di parole. In un succesivo intervento, sempre avente ad oggetto *unum librum bannitorum qui dicitur mortuorum*, appaiono rilievi che pongono in evidenza *quodam spargimentum incostri*, le solite «rasure» e infine l'indicazione di una *subscriptio* che inizia con le parole *nisi hinc ad octo dies*[29].

Altri interventi modificativi della struttura delle registrazioni sono evidenziati in un altro *librum bannorum*[30], in *unum librum pecudinis bannorum mortuorum*, con cancellature ed interlineature[31], mentre talora si trovano realtà corrispondenti ad unità archivistiche non relative a *libri bannorum (mortuorum)* con l'informazione che ivi sono reperibili *quinque instrumenta cançelata*[32].

La presenza di tale tipologia di intervento è nel complesso, come si è affermato, piuttosto frequente e di essa sarà trattato con specifica attenzione in una apposita sezione della presente nota introduttiva. Si ritiene opportuno, d'altra parte, segnalare eventuali, diverse e atipiche fattispecie attinenti alla illustrazione dell'oggetto: nella registrazione di *unum instrumentum* scritto da «Bolognitus Bonaventure», notaro «ad dischum Potestatis», si riporta che ivi il *dominus Ugolinus filius domini Neri de Peraxio* affermò *se velle recipere librum a domino Francischo domini Acursii, legum doctore*[33], con una formula che si ritrova altrove e, comunque, immediatamente dopo[34].

I *libri bannorum* sono certamente quelli verso i quali viene rivolta una più particolare attenzione, in considerazione della delicatezza del contenuto e ad essi si dedicano più ampi spazi nel memoriale: così leggiamo di *unum librum in cartis pecudinis bannorum pro homicidio et pace rupta, strata robata, incendio, falso testimonio vel instrumento et aliis casis qui dicuntur mortui*, ovvero relativo a quei delitti che in epoca medievale erano considerati «atrocissimi» e per i quali erano previste sanzioni di particolare gravità, non solamente in Bologna, ma anche in altre aree[35]; è precisato che il libro contiene trentasette *banna autenticata non cançellata*, scritti da *Ducio de Sancto Jeminiano, Nicholay Actonis, Guidonis Venture et Ducii filii Maghinardi*, notari del Potestà di Bologna «Cursius de Donatis» e si aggiunge che in tali bandi sono presenti centosei nomi di persone bandite[36].

Se nel memoriale di «Henrigiptus» gli interventi di ampliamento dell'oggetto sono indirizzati prevalentemente alla rilevazione di eventuali anomalie,

[29] c.XXIIIr., lett. E
[30] c.XXVr., lett. DDDD
[31] c.XXVII, lett. A^1
[32] c.XXVII, lett. G
[33] c.XXVIIIIv., lett. C
[34] c.XXXr., lett. F
[35] G. Tommasi, *Sommario della Storia di Lucca*, G.P. Vieusseux, Firenze, 1847, p. 149.
[36] c.XXXVIIr., lett. F✠✠

con particolare riferimento alla necessità di determinare precise situazioni giuridiche, nella seconda parte dell'inventario si hanno sempre più di frequente registrazioni più ampie, tendenti a meglio precisare il contenuto dell'unità archivistica: basti pensare a *unum librum statutorum sotietatis illorum qui operati sunt artem guarniendi spatas et spontones et reformationum, provisionum et pactorum factorum inter sotios calsolariorum de vacha et homines qui operati sunt artem guarniendi spatas et spontones*[37] che consente di accertare la presenza di norme statutarie, di deliberazioni e di accordi tra operatori nell'ambito delle arti; basti pensare alla formula in seguito ricorrente che prevede una articolata descrizione e che, seppure alternativamente, viene adottata riportandosi *unum librum in cartis bambuçinis testium et examinatione testium, intentionum et defensionum productorum ab illis qui invenierant ludere ad aliquod ludum taxillorum et ab illis qui inveniuntur ire cum armis veteris et de nocte per civitatem Bononie post tertium sonum campane sine lumine*[38], una caratteristica che risulta molto applicata in particolare nelle registrazioni di unità archivistiche consegnate a «Richardus Bonaventure» ed a «Çagnibonus Guidonis Çagniboni», notari-archivisti alla *Camara Actorum*, come si apprende dalla *consignatio* effettuata da «Octolinus de Mandello» Potestà di Bologna[39].

Nella sezione terminale del manoscritto si ha una modifica del metodo di registrazione, dal momento che i singoli notari-archivisti tendevano a riportare in inventario immediatamente la documentazione che via via perveniva nelle loro mani. A seguito di tale nuova situazione le indicazioni per molti aspetti tendono a divenire più analitiche in raffronto con altre soluzioni antecedenti, pur se talora tali variazioni appaiono non molto percettibili: la scelta, come altrove si è rilevato, non dipendeva esclusivamente dagli orientamenti soggettivi del registratore, ma era condizionata anche dalla natura stessa del documento da descrivere.

A titolo esemplificativo riportiamo una emblematica registrazione: *Item a domino Jacobo Bonaventure de Cospis unum instrumentum publicum scriptum sua manu, in quo continetur quod dominus Jacobus quondam Jacobi de Chaçammicis cui dicitur Bruxa et Brayguerra filius domini Odaldi domini Jacobini de Sancto Petro promiserunt Comuni Bononie trecentas libras Bononie*[40].

[37] c.XLVIIv., lett. KK
[38] c.LVIIIr. lett. NN
[39] c.LVIIr., *ante* lett. L
[40] c.86v., lett. III

B) INDICAZIONI NELLE QUALI SI HA UN «CONTENUTO NON ESPRESSO»

Questo secondo aspetto comprende quelle registrazioni nelle quali é stata esclusa l'indicazione del contenuto dell'unità archivistica o della «posta», ma che nel contempo presentano altri elementi i quali, sia pure in senso lato, contribuiscono a dare al documento una sia pur generica informazione: in questi casi solitamente compare il titolo dell'Ufficio produttore, ovvero il nome del funzionario responsabile, ovvero altri aspetti che possono pur sempre costituire momenti di riferimento. Anche per questa fattispecie procederemo analizzando alcune situazioni a titolo esemplificativo, nell'intendimento di rendere chiara la loro collocazione e la loro funzione.

Un utile esempio si rileva già dalle prime registrazioni dell'inventario, nella sezione che rientra sotto la responsabilità di «Henrigiptus de Brayna»; troviamo *VIIII libri de scripturis factis tempore domini Uberti Vice Comitis, unus quorum factus fuit tempore domini Raynerii Ceni*[41], con una segnatura caratterizzata dal termine generico *scripturis* che, come osserveremo, costituisce una soluzione pratica e rapida per fornire un elemento individuatore, senza affrontare il problema della definizione del contenuto; d'altra parte, trattandosi di una «posta» multipla, rappresentata da sette libri, è parsa questa la modalità più immediata. Non é detto quindi che i sette libri mancassero di titolazione: si è solamente preferito indicarli carentemente con riferimento al momento della loro confezione, anziché darne singola notizia, come verrà fatto in altre occasioni nel prosieguo del memoriale.

Risulta diversa la situazione immediatamente seguente per la quale si è utilizzata la formula *sex libri in una tascha scripturarum tempore domini Octonis Vice Comitis*[42], poiché se i sei libri si trovano in una *tascha* che contiene scritture, tale condizionamento può rappresentare una giustificazione per una indicazione molto sommaria. Rimane tuttavia un dubbio, dato che la particella *in* è stata in seguito corretta e sostituita con *et*, mutando completamente il senso della registrazione, dovendosi leggere *sex libri et una tascha scripturarum*, con una situazione che ripercorre almeno parzialmente quella ora presentata, con un numero multiplo di libri e con una *tascha* di scritture in aggiunta.

La prima tipologia esemplificata appare piuttosto ricorrente, particolarmente nella parte iniziale del memoriale di «Henrigiptus»: così troviamo *decem libri scripturarum factarum tempore domii Arduini Confalonerii, inter quos est unus liber factus tempore domini Carlelvarii de Ugine*[43], come possiamo

[41] c.IIr., lett. R
[42] c.IIr., lett. SSS
[43] c.IIr., lett. Ç

leggere di *tredecim libri scripturarum factarum tempore domini Bonifatii de Cani*[44], così come risultano riuniti sotto un'unica dicitura *tres libri primi Regiminis domini Riçardi de Villa*[45], così come si hanno *septem libri scripturarum tempore domini Grili et domini Allamanni de La Turre*[46] e immediatamente dopo *octo libri scripturarum tempore domini Alamanni de La Turre*[47]; poco oltre si rileva la registrazione di *undecim libri de scripturis factis tempore secundi Regiminis domini Riçardi de Villa*[48].

Nel prosieguo dell'inventario l'attenzione nei riguardi del contenuto diviene sempre più insistente, ma le omissioni, sebbene rarissime permangono: continuando a rilevare le «poste» plurime annotiamo la presenza di *unus fasiculus librorum in cartis banbuçinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis et videntur facti et scripti in Regimine Ugolini Capitanei populi Bononie*[49], con una «posta» apparentemente singola, ma in effetti costituita da dieci libri, la presenza di *plures libri scripti per Martinum notarium domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, in una sacha*[50], che si presentano individuati, ma molto chiaramente condizionati in un unico raccoglitore (*sacha*), per concludere con *unum quaternum et quatuor carte bannorum datorum tempore dicte Potestatis*[51].

La certezza di omissioni dell'oggetto rilevabili in «poste» plurime potrebbe lasciare intendere che la difficoltà di individuazione del contenuto dell'unità archivistica fosse dipendente da una complessità quantitativa che potrebbe contenere anche l'aspetto di una decisa eterogeneità, ostacolo indubbio per una descrizione volutamente non analitica.

Questa affermazione risulta tuttavia non sostenibile, poiché la classificazione del materiale con l'unico riferimento al momento di formazione si trova adottata anche in pezzi singoli: *unum librum factum tempore domini Johannis Polastrelli de Placentia, continentem in se viginti novem cartas et septem incissas*[52] e non é certamente una soluzione isolata, dal momento che rinotiamo poco oltre *unum librum factum tempore domini Thebaldi de Brusatis, continentem in se LXI cartas, VII incissas*[53], *unum librum factum tempore domini Maphey per Ugonem, continentem inse treginta septem cartas, una incissa*[54], così come più

[44] c.IIv., *signum*
[45] c.IIv., *signum*
[46] c.VIv., *signum* 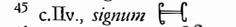
[47] c.VIv., *signum* 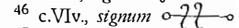
[48] c.VIv., *signum* 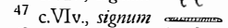
[49] c.XVIIIIr., *sine signo*
[50] c.XVIIIIv., lett. G
[51] c.XXr., lett. O e simile U
[52] c.VIr., lett. CC
[53] c.VIr., lett. DD
[54] c.VIr., lett. EE

avanti ancora si legge di *unus liber officialium tempore dicte Potestatis*[55], con una indicazione (*officialium*) che per la sua estrema genericità non costituisce in verità un elemento utile ai fini della determinazione della materia oggetto del pezzo archivistico.

Il memoriale di «Henrigiptus» contiene apposizioni ancora più generiche, per le quali non solo non si ha l'inserimento del contenuto, ma si rileva anche una non definita qualificazione dell'unità documentaria; si tratta di registrazioni presenti in particolare nelle prime carte dell'inventario, poiché in seguito divengono sempre più rare, sino a scomparire totalmente. In esse tuttavia permane il riferimento cronologico non espresso con datazione completa, ma dato dal nominativo dell'ufficiale.

In queste indicazioni compare una terminologia che non lascia intendere possibili attribuzioni e che, nel contempo, consente di ipotizzare la difficoltà del notaro-archivista nel fornire, nei tempi brevi redazionali, maggiori informazioni. Una prima «posta» avente un carattere misto, riporta *unus voluppus de diversis scripturis tempore domini Bonifatii de Cani*[56], ove si opera un riferimento al *voluppus*, elemento complessivamente bene rilevabile e per il quale sarebbe stata possibile una più definita classificazione; successivamente sono avvertibili altre situazioni che per la natura del «contenitore» non consentono una più oggettiva comunicazione dell'oggetto del pezzo: *unus sachus de diversis scripturis tempore domini Guidonis Vice Comitis*[57], immediatamente dopo *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Phylippi de Ugonibus*[58], *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis*[59], *unus sachus de scripturis tempore domini Bonifacii de Salis*[60] e *unus sachus de diversis scripturis tempore domini Henrici*[61].

Proseguendo nell'inventario si trovano altre simili situazioni solamente in pochissimi casi ed esclusivamente, come si è accennato, nel memoriale di «Henrigiptus»: si veda alla c.VIv., con *unus sachus scripturarum factarum in Regimine domini Allamanni de La Turre*[62], mentre le ultime registrazioni corrispondenti alla schematizzazione sino ad ora riportata si leggono alla c.XVIIIIr., ove troviamo *una tascha de scripturis Johannis notarii Stoldi*[63], *una*

[55] c.VIv., lett. UU
[56] c.IIv., *signum* ✠✠✠✠
[57] c.IIv., lett. C
[58] c.IIv., lett. D
[59] c.IIIr., lett. E
[60] c.IIIr., lett. F
[61] c.IIIr., lett. I
[62] c.VIv., lett. H
[63] c.XVIIIIr., lett. K

tascha scripturarum plurium in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi[64], *una alia tascha scripturarum in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*[65] ed infine *una alia tascha in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*[66].

Ancora più indefinite sono le registrazioni che si riportano in seguito e che, come le altre, appartengono ad una ben precisa collocazione nella struttura del memoriale: ci riferiamo ad *unus sachus de diversis scripturis et diversorum temporum*[67], *unus sachus diversarum scripturarum et diversorum Regiminum*[68], nelle quali non solo non é indicato il contenuto, ma mancano anche le altre annotazioni che si riferiscono all'ente produttore, all'ufficiale ed al tempo di produzione.

Vi sono inoltre alcune «poste» che contengono una caratteristica particolare che potrebbe costituire un elemento di rilievo per la scelta generica: il sacco poco sopra menzionato, collocato nella XII cassa, contraddistinto con la lett. E, oltre a varie scritture fatte al tempo *domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis*, è segnalato per la presenza di *alliarum scripturarum sine titullo*[69], così come la successiva «posta», sita nella XIII cassa, avente la lett. F, avvisa che *in quo (sachus) sunt multe scripture sine titullo*[70], così come si rileva, a proposito della «posta» esistente nella XV cassa, avente il segno esterno L e concernente un sacco di scritture diverse fatte al tempo *domini Henrici*, che *in quo sunt multe scripture sine titulo*[71], una formula che potrebbe giustificare una certa carenza informativa.

È opportuno considerare che in ognuno di questi tre casi la «posta» è rappresentata da una intera cassa, nella quale esiste un sacco che contiene «diverse» scritture, ovvero scritture aventi presumibilmente una diversa provenienza, un diverso ordine di produzione, una diversità di uffici ed una diversità di tempi: tutte ragioni che potrebbero giustificare la massima sommarietà della soluzione.

Un esempio atipico e isolato nel contesto generale risulta essere rilevabile nella «posta» che si riferisce a *due voluppi nullius valoris*[72]: si tratta di una

[64] c.XVIIIIr., lett. L
[65] c.XVIIIIr., lett. M
[66] c.XVIIIIr., lett. N
[67] c.IIv., lett. C²
[68] c.IIIr., lett. L; i casi simili sono molteplici, a titolo indicativo si ricordano quelli alle seguenti carte: c.IIr., lett. MM; c.IIv., lett. B; c.IIIv., lett. R e lett. C; c.IIIIr., lett. B e lett. N; c.Vr., lett. F e lett. P; c.VIIv., lett. A, lett. C, lett. E; c.XVIIIr., lett. L; c.XXIr, lett. II; c.XXIIr, lett. Ç; c.XXXVIIIIr., lett. B e c.XXXVIIIIv., lett. O.
[69] c.IIIr , lett. E
[70] c.IIIr., lett. F
[71] c.IIIr., lett. I
[72] c.IIv., lett. E

registrazione veramente sintetica, dalla quale è possibile apprendere solamente il numero e la tipologia esterna dei pezzi, trascurandosi ogni apposizione circa il contenuto, circa l'ufficio o l'ufficiale di produzione, circa la rilevazione cronologica, circa la consistenza e circa la segnatura. D'altra parte, l'informazione per la quale ci troviamo di fronte ad unità «di nessun valore», autorizzava evidentemente il notaro-archivista a non uscire da una assoluta sommarietà, attuando un comportamento basato sopra una convinzione meramente soggettiva che doveva fondarsi su considerazioni prevalentemente collegate con la funzione giuridica e amministrativa della produzione conservata presso la *Camara Actorum*.

Il problema della non indicazione del contenuto può essere esteso, se osservato in senso lato, anche a registrazioni nelle quali tale elemento è stato apposto, ma utilizzando diciture così generiche da non consentire di comprendere la vera materia relativa all'unità archivistica in esame; in luogo della formula molto generale *libri diversarum scripturarum*, della quale si è trattato ampiamente, troviamo l'altra *diversorum negotiorum*, con la quale si comunica che l'unità non contiene scritture diverse, bensì *negotia*, termine pur sempre poco qualificativo, reso in verità ancora meno incisivo dalla solita apposizione *diversorum*, elemento descrittivo archivisticamente negativo. Ricordiamo in proposito *sex libri diversorum negociorum*[73], *unus liber diversorum negociorum*[74], *unus liber diversorum negociorum viginti duarum cartarum in quo nichil est in pendenti*[75] ed altri ancora nel memoriale di «Henrigiptus». Questo tipo di registrazione non compare altro che eccezionalmente nella seconda parte dell'inventario, con la ripresa della formula *diversarum scripturarum*[76].

Un accenno merita anche una ulteriore forma di registrazione che richiama alla mente il termine, invero poco corretto per l'archivistica contemporanea, di miscellanea; nel memoriale di «Henrigiptus» si trova *unum librum misture actorum de cartis banbuçinis, continens in se LXXXVI cartas*[77], poco oltre riappare *unum librum misture bonbucinis, continens in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas*[78] ed infine *unum librum misture in cartis bonbuçinis, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas*[79]. Si tratta di una forma che nell'inventario bolognese appare straordinariamente, ma che in seguito avrà una innegabile diffusione.

[73] c.XIIv., lett. D ed anche c.XIIIr., lett. D
[74] c.XIIIv., lett. Q
[75] c.XIIIIv., lett. E
[76] c.XLVIII, lett. F
[77] c.XXVv., lett. A^2
[78] c.XXVIr., lett. B
[79] c.XXVIr., lett. C^2

In conclusione possiamo affermare che nella generalità la metodologia archivistica relativa alla fase di registrazione contemplava l'inserimento dell'*oggetto* dell'unità o di più unità, sia pure con le inevitabili eccezioni e mitigazioni. Dall'esame dell'inventario bolognese si nota che via via che si procedeva con le indicazioni si aveva un certo raffinamento delle tecniche, così come é evidenziato dal fatto che le incertezze maggiori compaiono nelle primissime fasi e, comunque, nella prima parte dello stesso, più volte definita come memoriale di «Henrigiptus».

Non devono tuttavia essere trascurati i livelli operativi differenziati dei singoli notari-archivisti, poiché ognuno di essi mostra personali tendenze e dimostra più o meno spiccate caratteristiche attinenti alla professionalità dell'archivista. Il contenuto, come si è osservato, godeva di una elevata considerazione e vantava una notevolissima presenza nel contesto generale del documento: le variazioni, nel complesso per qualità e per quantità delimitate, possono essere considerate eccezioni che valgono a convalidare una metodica che, a nostro avviso, alla fine del secolo decimoterzo, appariva tutto considerato sufficientemente convinta e consolidata.

L'UFFICIO DI PRODUZIONE

SOMMARIO: La presenza di questo elemento nelle registrazioni del memoriale di «Henrigiptus» – La soggettività e la oggettività delle registrazioni – Il ruolo dell'unità archivistica – L'ufficio di produzione e gli ufficiali ad esso preposti – Gli elementi riportati singolarmente o in forma congiunta – La funzione della registrazione dell'ufficio di produzione e degli ufficiali ad esso appartenenti.

Nella stesura del presente memoriale si tende ad inserire quegli elementi che possono contribuire ad una più immediata identificazione del pezzo, anche ai fini di una sua migliore collocazione nel contesto generale del materiale documentario conservato; tra di essi ve ne sono alcuni, ritenuti evidentemente di maggior rilievo, che compaiono con una maggiore frequenza, mentre altri, considerati con molta probabilità di minor importanza, stentano ad avere un ruolo primario. Tra questi ultimi possiamo porre quelle registrazioni che si riferiscono e contengono notizie concernenti l'ufficiale presso il quale si è svolta la pratica, ovvero il singolo fatto o gli avvenimenti poi scritti nel documento. Si tratta di un elemento che non si presenta con grande intensità e che pare essere considerato di minore interesse.

Prendendo in esame alcuni casi, si rileva come nelle prime registrazioni vi sia l'indicazione per la quale il *librum* contiene *inquisitionum factarum ex officio domini Potestatis per dominum Aldericum eius iudicem*[1] e dalla quale si nota che tale *librum* è stato scritto durante l'attività di ufficio del *dominum Aldericum*, giudice del Potestà di Bologna. Per ritrovare una nuova segnalazione è necessario passare alla c.XXXVIIIv., ove si riporta *unum librum inquisitionum, notifficationum et testium sub examine domini Amadoris de Morontis de Sancto*

[1] c.VIr., lett. Y

Jeminiano, iudicem ad mallefitia domini Potestatis[2], mentre poco dopo si trova la presenza di *unum librum in cartis banbucinis racionis introytuum et expensarum domini Jacobini Gerardi militis ad dischum Ursi*[3].

Nel memoriale di «Henrigptus Pacis de Brayna», come si è accennato, le testimonianze relative a questo elemento sono molto scarse, pur se si intensificano nelle registrazioni apposte nella parte finale; così si legge di *unum librum inquisitionum, denuntiacionum et notifficationum factarum coram domino Hommo Santorum, iudicem ad officium syndicatus*[4], di *unum librum in cartis pecudinis absolutionum factarum per dominos Guillielmum de Ronbo de Vino et Pace de Pacibus*[5], di *unum librum in cartis pecudinis introytus Mathey de Balduynis, militis ad dischum Ursi*[6].

La situazione subisce sostanziali modificazioni nella seconda parte dell'inventario bolognese ed appare evidente come si abbiano consistenti intensificazioni che apportano una riqualificazione di questo elemento descrittivo che, tuttavia, non assurge mai a quei livelli di presenza caratterizzanti altri aspetti concernenti la tecnica archivistica della registrazione in inventario.

Sarà sufficiente, quindi, al fine di evitare una esemplificazione troppo dilatata, menzionare solo alcune situazioni, sia quali soggetti emblematici, sia per fare comprendere come l'indicazione dell'ufficio produttore dell'unità archivistica sia una preoccupazione più costante, seppure apposta episodicamente. È da rilevarsi, così come per altri aspetti, che la saltuarietà è dettata non sempre e non tanto dalla soggettività del criterio, quanto e prevalentemente dalla oggettività delle situazioni.

Nel concetto di «oggettività» deve ricercarsi la capacità che l'unità archivistica ha di suggerire in modo diretto e immediato gli elementi all'operatore il quale, in sede di stesura del memoriale, non può certamente soffermarsi oltre quelli che potremmo definire «i tempi ed i dati tecnici» rilevabili con immediatezza da ogni unità. Questa posizione pare corrispondere alle funzioni esplicate dai notari della *Camara Actorum* di Bologna durante il periodo preso in esame e ci sembra sostenibile a seguito dell'analisi del memoriale.

Sono conseguentemente «i tempi e i dati tecnici» quelli che contribuiscono a definire i gradi di analiticità di un inventario e, indipendentemente dagli inevitabili interventi soggettivi per i quali un pezzo, per i suoi contenuti, può essere considerato oggetto di maggiore attenzione in riferimento ad altri (non

[2] c.XXXVIIv., lett. CC
[3] c.XXXVIIIr., lett. B
[4] c.XLIIIv., lett. NN
[5] c.XLIIIv., lett. TT
[6] c.XLVr., lett. AA

pochi esempi si hanno nel documento in esame), non può negarsi che dovendosi procedere alla registrazione di unità che non si presentano con speciali caratteristiche, si tenda a segnalare ordinariamente quanto in forma più diretta e immediata può promanare dal documento stesso.

Effettuando una breve carrellata esemplificativa circa le situazioni rilevabili dal rimanente contesto dell'*exemplar bon. III*, citiamo *unum librum inquisitionum factarum per dominum Johannem iudicem dicti domini Potestatis, deputatum officio Syndicatus et dominum Lascam eius notarium*[7] ove si opera una simbiosi descrittiva, ponendo quale soggetto formante quasi un'unica realtà il giudice del Potestà, assegnato all'Ufficio di Sindacato ed il suo notaro; così citiamo *unum librum seccuritatum receptarum coram procuratore Comunis Bononie*[8], *unum librum introytus sive quantitatum pecunie perventarum ad manus domini Pauli quondam Guillielmi de Malavoltis militis ad dischum Ursi et Jacobi Bonagere Machaldi coadiutoris, constituti ad dictum officium exercendum*[9], ove si riporta una immagine della composizione della «dirigenza» dell'ufficio e della più immediata struttura di collaborazione.

Si segnalano, inoltre altre registrazioni: *unum librum bambucinis XX cartarum inquisitionum factarum per dominos Casalinum Casalis et Yvanum Brunicti, officiales officio malleficiorum novorum*[10], *unum librum preceptorum factorum a massario et generali depositario Comunis Bononie*[11], *unum librum sine coperta inquisicionum factarum per dominum Tomaxinum iudicem ad dischum Ursi deputatum*[12], *unum librum testium productorum ad defensionem, coram domino Martino notario domini Potestatis*[13], *unum librum in cartis pecudinis introitus Procacii de Bixano, militis ad dischum Ursi*[14] e in fine *octo cartas bombicinis securitarum prestitarum coram domino Phylippo de Virgilixiis Potestatis Bononie*[15] e *unum librum in cartis pecudinis introitus fratris Jacobi de Carçano preposti officio Ursii*[16].

Nella esemplificazione presentata sono state riportate risoluzioni comprendenti l'ufficio e il nome dell'ufficiale ad esso preposto, ma non sempre si ha tale situazione poiché talora compare solamente l'ufficio o la figura burocratica che ha consentito, con la sua attività, la formazione dell'unità archivistica.

[7] c.XLVIr., lett. AAA
[8] c.XLVIr., lett. BBB
[9] c.XLVIv., lett. B
[10] c.XLVIIIv., lett. L
[11] c.Lr., lett. BBB
[12] c.LVIv., lett. I
[13] c.LXIIIv., lett. A
[14] c.LXVIIIv., lett. O
[15] c.90r., lett. F✝
[16] c.94v., lett. FF

Dall'indicazione di *unum librum bambucinis promissionum obligationum factarum a massariis terrarum comitatus Bononie et promissionum securitatum nobilium et magnatum civitatis et districtus Bononie*[17] si passa a *unum librum securitatum et pactorum, preceptorum et locattionum factarum per procuratores Comunis Bononie*[18] a *unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum factarum per officiales malleficiorum*[19] a *unum librum in cartis bambuçinis in quo continentur inquisitiones et processus facti circha dictas inquisitiones, factas per officiales malleficiorum novorum*[20].

Indipendentemente dalla maggiore o minore frequenza di questo elemento nella struttura descrittiva, può affermarsi che esso talora rappresenta un momento sostanziale poiché l'apposizione del nome dell'ufficio che ha dato vita all'unità archivistica si lega naturalmente con la materia assegnata all'ufficio stesso e quindi contribuisce ad arricchire, se non a determinare con più precisione, l'aspetto contenutistico del quale si è precedentemente trattato.

È evidente che la presenza di questo elemento era giustificata dalla necessità di specificare l'attribuzione del pezzo archivistico ad un organo avente una caratterizzazione particolare all'interno della struttura burocratica del Comune, assegnando alle situazioni ordinarie le competenze nel caso di quel silenzio che statisticamente permea la maggioranza delle registrazioni, là ove si legge, semplicemente e genericamente *unus quaternus condempnationum personalium*[21], *unum librum acusationum in cartis pecudinis*[22], *unum librum in cartis bonbicinis inquisitionum et testium productorum tempore dicte Potestatis*[23], *plura fila accusationum et testium sigillatorum et instrumentorum*[24] e nelle altre moltissime simili situazioni facilmente verificabili, nelle quali la mancata apposizione di ulteriori ed eventuali qualificazioni potrebbe significare un concreto ostacolo per una fase di indagine storica ai fini della ricostruzione ideale, seguendo il «metodo storico», della struttura archivistica bolognese della seconda metà del tredicesimo secolo, sulla base del presente memoriale.

[17] c.XLVIIIv., lett. N
[18] c.LIIIIr., lett. Y
[19] c.LVr., lett. YY
[20] c.LVIIIr., lett. RR
[21] c.XVIIIr., lett. I
[22] c.XXXVIIr., lett. H
[23] c.LXr., lett. NN
[24] c.77v., *sine signo, post* lett. P

I REDATTORI

SOMMARIO: Le indicazioni dei redattori contenute nel memoriale di «Henrigiptus» – Il significato della apposizione di questo elemento – Il rapporto tra la registrazione e la natura dell'unità archivistica – Le indicazioni dei redattori nella seconda parte del memoriale – Il formulario ricorrente – Le registrazioni semplici – Le registrazioni complesse – Le registrazioni sommarie.

Un altro aspetto, di un certo rilievo, che contribuisce alla migliore conoscenza dell'unità archivistica, è rappresentato dalla registrazione del nome del redattore. L'individuazione di questa caratteristica non è intensamente ricorrente, specialmente nella stesura curata da «Henrigiptus Pacis de Brayna», mentre diviene più assidua e addirittura quasi costante nelle determinazioni finali della seconda parte.

Scorrendo le «poste», in riferimento al primo settore troviamo *quatuordecim libri et quatuor quaterni scripturarum factarum per Henricum de Meça*[1], mentre più oltre si hanno tre *quaterni* e *duodecim carte*, collocate in quattro diverse «poste», aventi ad oggetto registrazioni *extimorum novorum* effettuate rispettivamente *per Bençevennen de Saliceto notarium de porta Sancti Petri*[2], *de quarterio porte Ravennatis, scriptorum per Lançaloctum quondam Zacharie notarium*[3], *de quarterio Sancti Proculi, scriptorum per Gardum Vedoaçii notarium*[4], *de quarterio porte Sterii, scriptorum per Albertum quondam Bondominici de Cento notario*[5]. Siamo al cospetto di indicazioni episodiche, così come quella relativa ad una «posta» composta da più unità aventi ad oggetto *quatuor carte*

[1] c.IIv., *signum*
[2] c.VIr., *signum* ✠ 1a
[3] c.VIr., *signum* ✠ 2a
[4] c.VIr., *signum* ✠ 3a
[5] c.VIr., *signum* ✠ 4a

contractuum scripte manu Michaelis Martini Françonis notarii (omissis), unus [quaternus] continet in se saxaginta octo instrumenta scripta manu Graciadey Aymeriçi notarii et alius continet in se octuaginta instrumenta scripta manu Thomaxini Petriçoli Armanini[6].

Accanto ad altre simili indicazioni, tra le quali ricordiamo *unus liber cartarum banbucinis in quo continetur extimum (omissis) scripto per manum Balduyni de Corvis notarium*[7], ovvero *unum librum condempnationum personalium sive corporalium* per il quale si è ritenuto opportuno apporre una specificazione con la dicitura *scriptum per Johannem Lancillis*[8], se ne trovano altre che, riferendosi a singole «poste», comprendono più scritture o unità archivistiche attribuite all'opera di un determinato notaro. È il caso di *plures libri scripti per Martinum notarium domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, in una sacha*[9] e più oltre *una sacha de scripturis Johannis notarii Stoldi*[10]. Circa il criterio di registrazione riferita a nuclei documentari, in seguito potremmo fornire ulteriori precisazioni.

La scelta dell'inserimento di questo elemento redazionale avveniva talora in riferimento alla minore o maggiore rilevanza del contenuto del documento, talora a seguito di una minore o maggiore possibilità di individuazione del nominativo dell'estensore, con astensioni in situazioni di presentazioni di difficoltà strutturali, talora come conseguenza della stessa impostazione metodologica dell'archivista temporaneamente incaricato della stesura dell'inventario. Questa ultima posizione può essere rilevata già nelle scritture di «Henrigiptus Pacis» in riferimento ai libri consegnati a «Petriçolus de Sardellis» e «Jacobus Ubertini», notari alla *Camara Actorum*, ove alle «poste» segnate dalla lettera C alla lettera K si trova sempre espressa l'indicazione del redattore della singola unità archivistica: così *unum librum (omissis) scriptum manu Rolandi Bernardini Merçari*[11], *scriptum manu Vilani de Flexo et Petri Francischi notariorum*[12], *scriptum manu Phyllippi de Guercino notarii*[13], *scriptum per Yvanum Çanelli notarium*[14], *scriptum per Johannem Damiani notarium*[15], *scriptum per Jacobum Martini de Capite*[16], *scriptas per Angellinum Oddonis notarium*[17], *scriptum per Jacobum de Bagno*[18]. Queste registrazioni, presenti in blocco, non trovano corrispondenza in situazioni immediatamente antecedenti o immediatamente susseguenti nel contesto del memoriale. È possibile, d'altra parte, reperire simili situazioni in riferimento ad altri piccoli complessi; si veda, in proposito, l'atto relativo ai libri consegnati a «Matheus fratris Johannis» e a «Hegidius Melonis», ove indicandosi il deposito del «dominus Gerardus de Gloxano», Potestà di Bologna, si inizia con quattro registrazioni nelle quali appare, talora in primo piano, il redattore del documento, *unum instrumentum scripto manu Guidocti de Butrio notarii*[19], *unum instrumentum scripto manu Bonaventure de Savignano notarii ad dischum Potestatis*[20], *unum librum inventariorum scriptorum per Jacobum Biternum et Johannem de Rosseno notarios*[21], e *unum librum confessionum tormentatorum in cartis bonbicini, scriptum per Jacobum domini Guidonis de Montevellio*[22], posti consecutivamente, mentre nelle susseguenti apposizioni tale caratteristica è omessa nella quasi totalità, ritrovandosi solamente nell'ultima registrazione relativa ad *unum instrumentum scripto manu Bençevennis Jacobi de Salliçeto*[23].

La situazione sopra esposta parrebbe suffragare la teoria appena proposta per la quale la scelta del metodo potrebbe essere collegata in modo diretto con la natura del documento, considerata in rapporto alle capacità che esso ha di fornire, in modo immediato e senza eccessive difficoltà di reperimento, determinati dati. Questa considerazione potrebbe essere confermata dalla più intensa apposizione degli elementi redazionali nella sezione terminale dell'inventario, ove si nota, come vedremo, una assidua presenza di indicazioni, da porsi in correlazione con una più immediata e diretta conoscenza delle situazioni oggettive.

Nelle rimanenti registrazioni della prima parte del memoriale, operate sotto la guida di «Henrigiptus Pacis de Brayna», si hanno solo episodiche presenze che varrebbero a confermare quanto si è affermato[24].

La seconda parte del memoriale, pur offrendo alcune particolari peculiarità, sostanzialmente non introduce considerevoli innovazioni in riferimento alla prima parte: l'elemento di identificazione del redattore dell'unità archivistica risulta inserito con una maggiore frequenza e sistematicità, ma nel contempo

[6] c.XVIIr., lett. G
[7] c.XXIIr., lett. B
[8] c.XXIIIIv., lett. FF
[9] c.XVIIIIv., lett. G
[10] c. XVIIIIv., lett. K
[11] c.XXVv., lett. C
[12] c.XXVv., lett. D
[13] c.XXVv., lett. E
[14] c.XXVv., lett. F
[15] c.XXVv., lett. G
[16] c.XXVv., lett. H
[17] c.XXVv., lett. I
[18] c.XXVv., lett. K
[19] c.XXXr., lett. R
[20] c.XXXr., lett. F
[21] c.XXXr., lett. G
[22] c.XXXr., lett. K
[23] c.XXXIv., lett. YY
[24] c.XXXVIIIr., lett. DD, lett. G, lett. H; c.XXXVIIIv., lett. LL, lett. NN, lett. OO; c.XLv., lett. ⊞, c.XLIr., lett. PP, lett. QQ, lett. RR; c.XLIIIv., lett. PP, lett. QQ, lett. SS, lett. TT

si mantiene quella configurazione di non continuità che si protrae in tale modo per tutto il testo del documento.

Le situazioni oggettive e le conseguenti valutazioni poco si discostano da quelle che sin qui sono state avanzate: si ritiene pertanto inutile ripetere quanto già si è affermato, limitando l'analisi a modalità di registrazione che presentano peculiarità prevalentemente di carattere formale.

Le formule ricorrenti vanno da *scriptum per* a *scriptum manu*, da *per* seguito dal nome del redattore alla più semplice registrazione di *manu*; non raramente si trova il termine *factum*, mentre solo eccezionalmente si incorre nella dicitura *eddito*, che tuttavia potrebbe voler significare una fattispecie avente una propria e più rilevante configurazione giuridica.

Così, accanto alla formula *scriptum per Bombolognum Henrigipti Merçarii notarium*[25], alla formula *per Petrum Pegolotum notarium*[26], senza l'apposizione di *scriptum*, a *scripta manu Johannis Grinçi quondam Alberti*[27], troviamo più semplicemente *manu domini Bergamini de Fara de Laude*[28] oppure, come si è notato, *eddito per Guillielmus de Canutis notarius et cancelarius Comunis Bononie*[29].

Ogni «posta» poteva avere ad oggetto una unità archivistica o più unità, così che anche l'indicazione del redattore poteva essere semplice o complessa. Non sono intensamente frequenti gli esempi attinenti alla prima immagine, ma non mancano registrazioni nelle quali figurano più nomi (*qui liber continet quadraginta octo banna autenticata, scripta manu dominorum Ingherami de filiis Michaelibus, Jannoni Bellengherii, Petracii Berbili, Petri Pegolotti et Guillielmi Sciliconi, notariorum dicti domini Potestatis*[30], *unum librum inventariorum scriptum mano Domdidei Benedicti, Nigri de Guercis et Dini Avamçabenis*[31], solo per citarne alcune), così come non mancano registrazioni nelle quali si specifica analiticamente l'operatore redazionale (*quatuor libros accusationum (omissis) quorum unus scriptus est manu Zuffridini, centum sexaginta cartarum, alius manu Bonaventure CLIIII cartarum, alius manu Anthonii de Thoscolano, CXLV cartarum, alius manu Aviani de la Vale, CXLVIII cartarum*[32]), così come non mancano registrazioni con apposizioni più generiche, dettate forse dalla opportunità di non procedere ad una troppo lunga elencazione nominativa dei notari estensori, con le quali ci si è limitati ad indicare sommariamente che la

[25] c.XLVIIv., lett. PP
[26] c.XLVIIv., lett. RR
[27] c.XLVIIIv., lett. I
[28] c.XLVIIIv., lett. K
[29] c.XLVIIIr., lett. AB
[30] c.XLVIv., lett. BB
[31] c.Lv., lett. B
[32] c.Lv., lett. G

stesura del pezzo o dei pezzi era opera di più notari: *unum quaternum octo cartarum absolutionum de pecude, scriptum manu diversorum notariorum dicti domini Potestatis*[33], *unum librum bannorum peccunialium (omissis) scriptum manu diversorum notariorum*[34]. Particolarmente nelle registrazioni finali si riscontra con una certa frequenza la formula attestante che il *librum* era stato *scriptum per diversos notarios*[35] ed è proprio nella fase conclusiva che i nomi dei redattori compaiono talora con sempre maggiore frequenza e talora con sempre più rare omissioni[36].

[33] c.82v., lett. P e anche lett. Q, R, S
[34] c.91v., lett. B e anche lett. C, D, E
[35] c.94v., lett. X, C, AA, BB, CC
[36] v. dalla c. 94r. in avanti.

LE NOTAZIONI CRONOLOGICHE

SOMMARIO: Le linee operative generali – Le tipologie delle notazioni – A) Le datazioni proprie inserite nei «cappelli» – Il significato di datazione propria – Le rilevazioni nel memoriale di «Henrigiptus» – Le rilevazioni nella seconda parte dell'*exemplar bon. III* – B) Le datazioni improprie inserite nei «cappelli» – Il significato di datazione impropria – Le possibilità di verifica – Le apposizioni complesse – La *consignatio* e la *redatio* – Le caratterizzazioni delle due parti del memoriale – Le soluzioni miste – Osservazioni circa le datazioni nei «cappelli» – C) Le datazioni proprie inserite nelle «poste» – I casi di maggiore intensità applicativa – D) Le datazioni improprie inserite nelle «poste» – Il Potestà e le altre autorità quali elementi di riferimento cronologico – Il *tempus* e la sua omissione – Le incertezze nascenti dalla *datatio* impropria – La *datatio* duplice – E) Le altre datazioni e le datazioni apocrife – La *datatio* dell'epoca della verifica con forme proprie e improprie – Le indicazioni cronologiche marginali, interlineari e sublineari – Osservazioni conclusive.

Le notazioni cronologiche sono presenti nel memoriale in più parti e si presentano con caratteristiche tra di loro diversificate, in corrispondenza con le funzioni che ad esse si vogliono attribuire. È indubbio che la preoccupazione di fornire una informazione che consenta all'unità archivistica di essere localizzata in uno spazio temporale sufficientemente definito si evidenzia con una certa continuità in tutta l'evoluzione della registrazione dell'*exemplar bon. III*, pur se non sempre tale desiderio si trasforma in una corrispondente struttura metodologicamente organizzata.

Non si ha, in sostanza, un'unica forma di registrazione dell'elemento cronologico, ma possono essere rilevate alcune fattispecie che analiticamente crediamo di poter inquadrare nella seguente schematizzazione:

A) datazioni proprie inserite nei «cappelli»;
B) datazioni improprie inserite nei «cappelli»;
C) datazioni proprie inserite nelle «poste»;

D) datazioni improprie inserite nelle «poste»;
E) altre datazioni e datazioni apocrife.

In considerazione della sopra esposta suddivisione si ritiene che sia opportuno procedere ad una indagine che tenga conto delle singole individualità e caratteristiche.

A) Datazioni proprie inserite nei «cappelli»

È bene ricordare preliminarmente che per «cappello» si intende quella annotazione che non rientra nella descrizione della «posta», che la precede e che fornisce notizie aventi un carattere informativo generale circa la natura, la produzione, l'evoluzione burocratica, istituzionale e archivistica di una o più «poste» o meglio di una o più serie. Accettandosi un simile significato del termine «cappello», non assume rilievo la estensione quantitativa del medesimo e la minore o maggiore dilatazione, come altrove si è detto, può avere un preciso significato solamente in riferimento alla evoluzione della sua funzione.

Ne deriva che nell'analisi che segue si terranno in considerazione anche le presentazioni composte da un numero limitatissimo di parole presenti nel contesto, purché corrispondenti a tali caratteristiche. Per una migliore comprensione si avverte che quelle parti che sono state individuate con tale configurazione, sono state stampate nell'inventario con un corpo maggiore.

Nella sezione del memoriale stesa per cura di «Henrigiptus Pacis de Brayna» non si hanno molte indicazioni cronologiche nei singoli «cappelli»: un primo accenno lo troviamo in una nota che precede una *designatio librorum et actorum* effettuata *per dominum Beltraminum syndicum* nell'anno *millesimo ducentesimo LXXXIIII die (omissis)*, avente ad oggetto alcuni libri e documenti contenuti in un piccolo sacco. Siamo di fronte ad una determinazione che avrebbe voluto essere più precisa, prevedendosi l'inserimento del giorno e, evidentemente, anche del mese, mentre si è poi limitata al solo anno[1].

La caratteristica degli elementi cronologici inseriti nei «cappelli» è quella di avere una valenza ampia, ovvero di avere in linea di massima validità e riferimento per tutte le «poste» che seguono e, presumibilmente, salvo prova contraria, sino al nuovo «cappello».

Con maggiore esattezza si esprime una successiva registrazione, sempre

[1] c.XVIIIIv., *post* lett. N

attinente ad una *designatio*, dalla quale si apprende che la documentazione fu consegnata *per Albertinum notarium domini Bonacursii Potestatis Bononie* al notaro *Tedaldo* che presiedeva l'*Officio Actorum* nell'anno *MCCLXXXIII die XXVI octubris, indictione XIa*[2]; poco oltre si riporta la notizia di una *designatio* compiuta *in millesimo ducentesimo octuagesimo secundo*[3].

Una nuova indicazione si ha nel «cappello» relativo ad una *consignatio* effettuata a «Matheus Scornite» e «Jacobus Bongerardis», *notariis ad Camaram Actorum, sub anno domini millesimo ducentesimo LXXXVI, indictione XIIII* nella quale risulta ancora quale elemento fondamentale l'anno, accompagnato dall'indizione, senza segnalare il mese ed il giorno[4]; altra presenza cronologica *espressa* si legge nel «cappello» relativo ad una *consignatio librorum* collocabile *sub millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima*, che corrisponde strutturalmente a quella poco sopra riportata[5].

Un'ultima apposizione relativa al memoriale di «Henrigiptus» si riferisce alla documentazione del Potestà «Coradus de Monte Magno», evidentemente consegnata *in millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima*, sempre delimitata alla individuazione dell'anno[6]. Dopo questa non si trovano altre indicazioni espresse nei «cappelli» di questa sezione e neppure notiamo una data espressa, come a suo tempo vedremo, nella *completio* del memoriale, apposta per mano del menzionato «Henrigiptus Pacis de Brayna»[7].

La seconda parte del memoriale si caratterizza per una più frequente presenza dell'elemento cronologico espresso nella struttura dei «cappelli» e già nel primo che incontriamo si trova *curentibus annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tercia*, che rappresenta sostanzialmente il momento di inizio della seconda fase di registrazione del memoriale dopo la precedente riferita chiusura[8].

Poco oltre è rilevata l'apposizione di una *consignatio* nella quale si ricorda che i due notari-archivisti riceventi, «Petrus Muxolino de Argellaca» e «Uguitio de Soldaderiis», notari alla *Camara Actorum*, erano deputati a tale incarico *sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta*[9] e subito dopo compare nuovamente la medesima formula, sempre riferita ai due notari suddetti[10]. Ancora per l'anno 1291, ma relativamente ai notari «dominus

[2] c.XXIv., *post* lett. M
[3] c.XXIIr., *post* lett. M
[4] c.XXVv., *post* lett. K
[5] c.XXXIIr., *ante* lett. A
[6] c.XXXIIIIr., *ante* lett. A
[7] c.XLVv., *post* «summa summarum»
[8] c.XLVv., *ante* lett. DD
[9] c.XLVIIv., *ante* lett. RR
[10] c.XLVIIIv., *ante* lett. A

Marchus Paxiti» e «Aymericus Mandi», ufficiali alla *Camara Actorum*, si trova un «cappello» che avverte che la consegna era avvenuta *sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta*[11].

Dopo una nuova registrazione di consegna effettuata *sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo et nonagesimo secundo, indictione quarta et quinta*, concernente una documentazione ricevuta dai notari «Marchus Paxiti» e «Aymericus Mandi», addetti alla *Camara Actorum*, con materiale scrittura da parte di questo ultimo[12], la *datatio* espressa non compare nei «cappelli» per circa due anni e si ripresenta in una specifica situazione, con una autonoma annotazione asserente: *in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima*[13].

In riferimento alle *consignationes* effettuate nel 1294, appresso a quella or ora citata, si rilevano altre tre registrazioni: la prima, concernente la consegna fatta a «Johannes Palmiroli Barbarose» e a «Princivalle domini Anthonii Auliverii», fu concepita con le parole *que designatio facta fuit in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima*[14], la seconda, attinente ai due notari sopra menzionati, indicò la data *in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima*[15], la terza, riferita ai notari «Alamannus de Signorelis» e «Guido domini Bencevenis de Casola», confermò che *que designatio sive consignatio (omissis) facta fuit sub millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione octava*[16].

Nell'inventario, nonostante certe carenze metodiche, è possibile seguire attraverso le *datationes* espresse dei «cappelli» il succedersi della consegna del materiale archivistico alla *Camara Actorum*; così si hanno notizie relativamente a quanto è avvenuto *in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in primis sex mensibus dicti anni*[17], con una ulteriore annotazione con la quale si specifica il semestre di gestione degli ufficiali incaricati; così si hanno le «poste» che furono *designate (omissis) sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indiction octava*[18], attribuibili verosimilmente al secondo semestre, essendo segnalati quali ufficiali della *Camara Actorum* due notari diversi da quelli presenti nella prima registrazione. Tale assenso è confermato dalla ulteriore indicazione nella quale compare la formula *in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in ultimis sex mensibus dicti*

[11] c.XLVIIIIr., *ante* lett. P
[12] c.XLVIIIIv., *ante* lett. OO
[13] c.LXIv., *ante* lett. A
[14] c.LXIIIr., *ante* lett. AA
[15] c.LXIIIr., *ante* lett. A
[16] c.LXIIIIr., *ante* lett. A
[17] c.LXVv., *ante* lett. A
[18] c.LXVIv., *ante* lett. LL

anni e risultano essere ufficiali «Franciscus Alberti Zancari» e «Pellegrinus domini Johannis de Vernatia», notari già così qualificati nella seconda delle due precedenti situazioni[19].

Due apposizioni di date proprie o espresse si hanno per l'anno 1296 con *sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona*, evidentemente per il primo semestre, nella consegna fatta ai notari «Guillielmus de Bançis» e «Johannes Petri Inghileni»[20], e per il secondo semestre con designazione ai notari «Bertholomeus de Saladinis» e «Egidius quondam domini Bertholomey de Argellata»[21].

Per l'anno 1297 si hanno tre «cappelli» con datazioni espresse: due di queste sono riferite al primo semestre, essendo notari e ufficiali alla *Camara Actorum* «Jacobus quondam domini Bonaçunte» e «Johannes quondam Bonacosse Chavalerii»[22] ed una al secondo semestre, essendo ufficiali «Petrus Bonapresse» e «Jacobinus Bonincontri»[23], mentre nel contesto si trova una *datatio* non espressa, alla quale in seguito faremo cenno.

Sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo si segnalano tre *designationes* in altrettanti «cappelli» con datazioni espresse; la prima essendo ufficiali «Bonfantinus Petriçoli» e «Bonaventura Jacobi de Sinibaldis»[24], la seconda essendo ufficiali «Ture Jacobi de Sinibaldis» e «Bonfantinus Petriçoli»[25], la terza essendo ufficiali «Michael Johannis Bonfantini» e «Petrus Bertholomei Muti»[26].

Ancora tre registrazioni di consegna si segnalano per l'anno 1299: nella prima si ha la frase *sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima*[27]; nella seconda, alla consueta frase esattamente corrispondente a quella riportata si trova aggiunto *de mense augusti*[28]; nella terza si legge la ripetizione esatta della prima[29].

L'ultima parte dell'inventario è strutturato in modo piuttosto irregolare e non segue più rigidamente gli schemi precedenti. Nonostante tale situazione abbiamo una *consignatio* fatta *notariis ad Camaram in primis sex mensibus millesimi trecentesimi, indictione tertiadecima*[30] che si ripete poco oltre, sempre

[19] c.LXVIIIr., *ante* lett. A
[20] c.LXVIIIv., *ante* lett. O
[21] c.LXVIIIIr., *ante* lett. A
[22] c. LXVIIIIv., *ante* lett. A e a c.71r., *ante* lett. MM
[23] c.71v., *ante signum* ✝
[24] c.75r., *ante* lett. A
[25] c.75v., *ante* lett. A
[26] c.78r., *ante* lett. A
[27] c.82r., *ante* lett. A
[28] c.83r., *ante* lett. A
[29] c.84r., *ante* lett. A
[30] c.89v., *ante* lett. A✝

per i primi sei mesi[31] e poco oltre ancora[32]. Le registrazioni di questo periodo sono caratterizzate dalla presenza di annotazioni attestanti atti di deposito giornalieri e da questi si comprendono più agilmente i meccanismi operativi.

Si hanno, quindi, due «cappelli» con elementi cronologici per il 1302, rispettivamente con *que designatio facta fuit in millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima*[32] e con la datazione *millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die duodecima mensis iulii*[34]; vi è poi una serie di tre *consignationes* finali nelle quali l'ordine cronologico non viene esattamente rispettato[35].

B) Le datazioni improprie inserite nei «cappelli»

Dall'esame appena concluso appare evidente come questo elemento cronologico «espresso» rappresenti invero una linea assai costante e ben consolidata nel contesto del memoriale, particolarmente in riferimento alla seconda parte. I «cappelli» prevedono per loro naturale conformazione l'inserimento della realtà cronologica: nell'analisi sin qui condotta si è già accennato anche alla presenza di datazioni «non espresse» le quali, piuttosto numerose nella prima parte del memoriale, quella curata da «Henrigiptus», divengono al contrario sempre meno intense, fino quasi a scomparire nella seconda parte.

Quando parliamo di datazioni «improprie» o «non espresse» ci riferiamo a quelle forme nelle quali per fornire l'indicazione ci si attiene non tanto al calendario, quanto alla presenza di determinati personaggi nelle cariche pubbliche di maggiore rilievo.

Seguendo lo schema, proponiamo un *excursus* esemplificativo, non citando tutti i casi relativi alla tematica al fine di non appesantire eccessivamente le risultanze, onde avere un quadro emblematico della situazione. Già nelle prime carte troviamo che *infrascripti sunt libri facti tempore domini Rolandi Putaglii*[36], oppure poco oltre *infrascripti sunt libri tempore domini Nicholucii Balugani et domini Malateste*[37]. Dopo molte altre simili registrazioni si legge:

31 c.90r., *ante* lett. A✠
32 c.91v., *ante* lett. B
33 c.94r., *ante* lett. A
34 c.94v., *ante signum*✠
35 c.95r., *ante* lett. A; c.96v., *ante* lett. A; c.98r., *ante* lett. A
36 c.IIIr., *ante* lett. A
37 c.IIIv., *post* lett. A

tempore domini Rolandini di Cannossa Potestatis Bononie, in primo Regimine, cum domino Luchito de Gataluxiis[38].

Nel memoriale curato da «Henrigiptus» le prime registrazioni si limitano a questo tipo di segnalazione, mentre iniziando dalla c.XVIIIv. si hanno quelle tipologie di «cappelli» stesi per attestare le *consignationes*, che saranno poi più diffusamente adottati nella successiva sezione.

Il primo esempio si ha con l'indicazione *infrascripti sunt libri dati et consignati domino Laurentio Bonacapti notario quos habuit et recepit post primam consignacionem eidem factam de libris armarii Comunis*[39], ove dalla presenza del nome del notaro ricevente, qui ancora non esattamente definito nella sua funzione, possono ricavarsi informazioni utili per la cronologia. È evidente come questo primo elemento non offra quelle certezze che sono fornite dalle datazioni espresse, ma esso può tuttavia essere integrato e completato con altre simili registrazioni che ad esso si ricollegano strettamente. Nello stesso «cappello», infatti, apprendiamo che un primo nucleo di documenti versati era stato prodotto *tempore domini Stoldi Jacop vicarii domini Comitis Bertholdi*[40], realizzandosi in tal modo una possibilità di verifica.

Nella successiva registrazione si ha la presenza di una coppia di notari riceventi, con l'aggiuntiva segnalazione *tempore domini Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie*[41], ma non risulta ancora l'indicazione della esatta funzione notarile per la quale si deve attendere sino alla già menzionata *datatio* espressa del 26 ottobre 1283, ove compare il nome di «Tedaldus domini Bonacursii» «presidenti Officio Actorum». Nella medesima registrazione si trova anche il nome del Potestà, elemento che conferisce un'ulteriore indicazione cronologica[42].

I «cappelli» con datazioni improprie si identificano in due diverse tipologie che si ricollegano con due differenti momenti operativi: nella prima fattispecie la registrazione si riferisce alla *consignatio* e quindi contiene i dati relativi all'atto di versamento con il nome del notaro versante, i nomi dei notari riceventi, nella loro qualifica di *presidentes ad Camaram Actorum*, il nome del Potestà in carica nel momento nel quale l'operazione di trasferimento del materiale dal suo ufficio all'Archivio pubblico ha avuto luogo; nella seconda fattispecie le indicazioni si ricollegano direttamente con il momento della compilazione della documentazione, con informazioni più strettamente collegate con i nominativi dei notari redattori.

38 c.XIIIv., *post* lett. ÇÇ
39 c.XVIII, *ante* lett. A
40 c.XVIIIv., *ante* lett. A
41 c.XVIIIv., *ante* lett. A
42 c.XXIv., *ante* lett. N

È evidente come, agli effetti della conoscenza della formazione del memoriale, sia di prevalente interesse la prima delle due fattispecie, poiché svolge una funzione chiarificatrice circa il momento di costituzione dell'*Officium* o *Camara Actorum* e circa la definizione del relativo mezzo per la ricerca.

Quando si considera un «cappello» attestante che *infrascripti sunt libri consignati per Albertinum et Veneticum Petro et Alberto de Corvis, qui libri sunt temporis domini Johannis Pallastrelli*[43] è evidente come da esso si ricavino le due informazioni, dal momento che la prima parte si riferisce alla fase della *consignatio*, mentre la seconda si ricollega direttamente al momento nel quale i *libri* sono stati redatti.

Le modalità di registrazione presentano non poche sia pur lievi variazioni formali, con l'inserimento di altri elementi, quale quello sopra accennato dei nomi dei redattori, da una parte e con lo snellimento, con conseguente segnalazione di uno solo degli elementi ricordati, dall'altra.

Emblematicamente riportiamo un «cappello» sufficientemente articolato: *infrascripti sunt libri consignati domino Petriçolo de Sardellis et Jacopo Ubertini, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, per notarium domini Striche de Saglinbenis; qui libri sunt et fuerunt consignati eisdem tempore domini Johannis de Pischarola, olim Potestatis Bononie*[44]. Le due parti della registrazione sono facilmente individuabili poiché nella prima l'elemento cronologico si riferisce alla *consignatio*, con i nomi dei notari archivisti riceventi il materiale e con il nome del Potestà alla dipendenza del quale svolgeva l'attività il notaro versante, mentre nella seconda si inserisce il nominativo che rileva il tempo effettivo della consegna. Ma immediatamente dopo si precisa che la documentazione era stata prodotta *tempore domini Johannis de Pischarola, Potestatis Bononie* e si aggiunge il nominativo del notaro redattore, con l'indicazione di *aacta Jacobini*[45].

Non si ritiene opportuno ampliare eccessivamente questa esemplificazione relativa al memoriale curato da «Henrigiptus» anche se non possiamo non notare una sostanziale modificazione del formulario a partire dalla c.XXVIIv., rilevandosi una variazione che incide anche sul significato delle precedenti registrazioni. Nella struttura del «cappello» posto alla carta sopra indicata si legge: *infrascripti sunt libri dati et consignati Matheo Scornete et Jacopo Bongerardi notariis ad Camaram Actorum per dominum Ugolinum de Rubeis Potestatem Bononie; qui libri fuerunt facti et compositi per dominum Thebaldum de Bruxatis Potestatem Bononie, in secundo suo Regimine, suum predecessorem*[46].

[43] c.XXIIv., *ante* lett. G
[44] c.XXIIIIr., *ante* lett. A
[45] c.XXIIIIr., *ante* lett. A
[46] c.XXVIIv., *ante* lett. A

Indipendentemente dalle considerazioni sulla presenza e sulla validità delle indicazioni, utili quali datazioni non espresse per una collocazione cronologica del nucleo di documenti in seguito apposti, crediamo di poter verificare come, a differenza di quanto appare nel «cappello» precedentemente segnalato, nella seconda parte non si ripeta il termine afferente alla *consignatio*, bensì si operi un preciso collegamento con la *compositio* che è, nella sostanza, la testimonianza del momento redazionale del nucleo archivistico.

Poiché nelle susseguenti registrazioni la formula risulta essere sempre corrispondente a questa seconda e più corretta immagine, saremmo propensi ad assegnare alle forme antecedenti caratteristiche di incertezza, determinate da carenze nella fase di realizzazione tecnica. Il «cappello» posto in essere nella seconda configurazione comprende due sezioni bene definite: la prima si ricollega direttamente con la *consignatio*, riferendo i nomi dei notari-archivisti riceventi ed il nome del Potestà in carica al momento del versamento della documentazione, mentre la seconda parte, con la formula *facti et compositi* si riferisce al momento redazionale con l'indicazione del nome del Potestà nell'ufficio del quale la documentazione è stata prodotta.

Indipendentemente dalla presenza di «cappelli» meno completi, ma pur sempre utili per una datazione non espressa, nel memoriale di «Henrigiptus» ritroviamo la menzionata formula articolata in due sezioni in occasione dei versamenti effettuati all'Archivio essendo notari incaricati della funzione di archivista «dominus Petrus Bonacursii» e «Gerardus domini Jacobi de Lastignano»[47], «Bertholomeus de Arpinellis» e «Jacobus Dondidey»[48],«Marchus Paxiti» e «Andriolus Petriçoli»[49], «Bonapressa Lamandine» e «Henrigiptus de Pacis de Brayna»[50].

Nella seconda parte del memoriale, come si è accennato, diminuisce sensibilmente il numero dei «cappelli» con *datationes* non espresse, quali realtà a sé stanti e assorbenti in toto l'informazione cronologica. Non mancano citazioni quali *tempore domini Bernardini de Scottis de Placentia Potestatis civitatis Bononie*[51] che ripercorrono schemi già collaudati nel primo settore, ma anche là ove appare una *datatio*, si trovano nella quasi generalità, con funzioni di datazione aggiuntiva, elementi che potremmo definire non espressi i quali, particolarmente per la seconda sezione del «cappello», quella relativa alla cronologia della *compositio*, ovvero della redazione delle unità archivistiche, rappresentano l'unico strumento di individuazione.

[47] c.XXVIIIIv., *ante* lett. A
[48] c.XXXIIr., *ante* lett. A
[49] c.XLr., *post* lett. DD✝ e a c. XLIv., *ante* lett. A
[50] c.XLIIv., *ante* lett. T e a c.XLIIIIr., *ante* lett. AA
[51] c.XLVIv., *ante* lett. BB

In proposito riportiamo quanto appare in una di queste registrazioni: *infrascripti sunt libri dati et consignati Petro Muxolino et Uguitioni de Soldaderiis, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Anthoni de Fussirago honorabilis Potestatis Bononie, deputatis sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, per familiam ispius domini Potestatis; qui libri facti et edditi fuerunt tempore ipsius Potestatis*[52]. Accanto ad una *datatio* espressa relativa alla *consignatio*, troviamo una *datatio* non espressa riferita alla *editio*, in un procedimento di registrazione che potremmo definire a carattere misto.

Per limitarci ai modelli esclusivi di *datatio* non espressa nei «cappelli» della seconda parte del memoriale, possiamo citare quello che atipicamente si riferisce ai libri *editi et compositi tempore nobilis militis domini Rubei de Latosa Potestatis Bononie*, nel quale si aggiunge che *qui [libri] dati ed designati fuerunt Baxilio Egidii Ambroxii et Pelegrino de Placitis, notariis deputatis ad Acta, ut infra per ordinem series est notata*[53], e quelli relativi ai versamenti effettuati ai notari suddetti[54], a «Thomaxinus Gocçadinis» e a «Lambertus domini Johannini»[55], a «Richardus Bonaventure» e «Çagnibonus Guidonis Çagniboni»[56], a «Mathiolus de Roncore» e «Henrigiptus Pacis de Brayna»[57], a «Jacobus Bonaçunte» e «Johannes Bonachose Chavalerii»[58].

In conclusione dell'esame delle situazioni cronologiche espresse e non espresse relative ai «cappelli» si ritiene necessario precisare ancora quella che risulta essere la differenziazione fondamentale tra di esse e le situazioni cronologiche delle quali ora ci occuperemo, riguardanti le «poste».

Il «cappello» è collocato costituzionalmente sopra una serie e conseguentemente si riferisce nella generalità a più unità archivistiche, con necessità talora di introdurre alcune sottoserie che molto spesso vengono individuate con il nome del notaro redattore. Il «cappello» ha quindi, anche per l'aspetto cronologico, come si è già chiarito, una funzione ampia, con riferimento a tutte le «poste» che sono descritte dopo di esso e con estensione presuntiva fino al «cappello» successivo.

Il carattere della «posta» è indirizzato verso il particolare e, pur se non mancano «poste» che comprendono più unità archivistiche, può affermarsi che nella più assoluta prevalenza ognuna di esse ha ad oggetto un'unica realtà;

[52] c.XLVIIv., *ante* lett. A
[53] c.LIv., lett. A
[54] c.LIIIr., lett. A
[55] c.CIIIIr., lett. Y e c.LVIr., lett. A
[56] c.LVIIr., lett. L e c.LIIIIr., lett. A
[57] c.LVIIIIv., lett. CC
[58] c.70r., lett. A

ne consegue che le *datationes*, siano esse espresse, siano esse non espresse, in riferimento a questo secondo elemento descrittivo assumono una funzione limitata a quello specifico pezzo archivistico ovvero, al massimo, a quella specifica «posta».

C) Le datazioni proprie inserite nelle «poste».

È stato rilevato che nei «cappelli» le datazioni proprie o espresse figurano in forma molto intensa, particolarmente nella seconda parte del memoriale; questa caratteristica consente, come si è notato, di assegnare una collocazione cronologica ad un complesso di unità archivistiche, attribuendo una particolare rilevanza al significato maggiormente coinvolgente di simili interventi.

Considerata tale intensità e considerata altresì la concomitanza diffusissima, come poi confermeremo, della *datatio* non espressa anche presso le «poste», non si hanno problemi nel giustificare la delimitata presenza della formula espressa nelle descrizioni analitiche dell'inventario.

Nella stesura curata da «Henrigiptus Pacis de Brayna» si trovano solo alcuni accenni i quali, tuttavia, escludono l'intenzionalità di effettuare un inserimento: così in un caso compare la dicitura *sex libri (omissis) inter quos aliqui sunt sine millesimo et tempore*[59], che lascia capire che ogni unità archivistica aveva l'indicazione cronologica relativa alla sua redazione, pur se in questa occasione ci si è limitati a segnalare le situazioni di carenza; così in un altro caso, concernente un documento avente ad oggetto una *responsio*[60], ci si limita a segnalare il giorno di redazione, individuato nel *die ultimo aprilis*.

Nella seconda parte la registrazione di *datationes* espresse risulta inizialmente numericamente molto scarsa, se non quasi inesistente. Non rientrano nella fattispecie le indicazioni veramente sporadiche e incidentali che compaiono là ove si precisa l'esistenza di una «rasura» nella ventottesima carta di *unum librum bannorum* sulle parole *diei veneris XX aprelis*[61] e che compaiono là ove si tratta di *unum bastardum quod incipit «die primo Kalendas martii»*[62], poiché veramente non risultano apposizioni metodologicamente rilevanti.

La situazione muta sensibilmente a partire dalla c.83v., dal momento che gli inserimenti delle informazioni di carattere cronologico assumono una

[59] c.XIIIr., lett. L
[60] c.XXXVIIIIv., lett. KK
[61] c.XLVIIIv., lett. D
[62] c.76r., lett. CC

forma sistematica e concettualmente giustificata. Tra i libri di una «serie» consegnata nel 1299 a «Benvenutus quondam domini Uxeppi de Salla» e a «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano», nominati notari *ad Camaram Actorum post consignationem*, si segnala un libro *securitatum armorum scriptum manu Antunioli Curentis olim notarii dicti Potestatis, sub anno ducentesimo nonagesimo octavo*[63] ed ancora un altro libro, fatto *ad dischum Ursii per Jacobum domini Dondidey (omissis) sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo*[64]; nell'uno e nell'altro caso si evidenzia come la datazione del «cappello» riporti il 1299, mentre le «poste» abbiano in sé documenti relativi al 1298 ed al 1297. Ma questo elemento critico, certamente incontestabile nella sua oggettività, non ci pare rappresentare il lineare motivo giustificativo in considerazione della diversa natura delle cronologie dei «cappelli» da quelle delle «poste»; non si ometta di meditare sulla sostanziale diversità per la quale il «cappello» contiene una datazione prevalentemente riferita all'atto di versamento della documentazione dall'ufficio produttore alla *Camara Actorum*, mentre la «posta», nella sua ricorrente coincidenza con l'unità archivistica, presenta una datazione più strettamente collegata con il momento della redazione e, più generalmente, con la produzione del documento.

Trattandosi di due realtà diverse e di due momenti diversi, non ci pare che una loro intima incongruenza possa essere considerata quale decisoria per operare variazioni di registrazione. Riteniamo, anzi, che quando la *datatio* del «cappello» si lega direttamente alla *consignatio*, la sussistenza di pezzi archivistici cronologicamente antecedenti debba essere considerata quale massima normalità.

Con il procedere delle registrazioni, nella parte terminale del memoriale si hanno delle intensificazioni di questo elemento: nella *designatio* a «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano» e a «Benvenutus quondam domini Yssepi de Salla» effettuata *sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono* si nota *unum volupum (omissis) scriptum manu diversorum notariorum anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo*[65] e poco oltre *unum librum conpensationum militum, factum in millesimo ducentesimo nonagesimo octavo*[66], *unum librum (omissis) factum in millesimo ducentesimo nonagesimo octavo*[67], *unum librum (omissis) anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo*[68]

[63] c.83r., lett. A-1°
[64] c.84r., lett. II
[65] c.85r., lett. Y
[66] c.85v., lett. MM
[67] c.85v., lett. NN
[68] c.85v., lett. OO

ed infine *unum librum (omissis) factum in millesimo ducentesimo nonagesimo octavo*[69].

Le ultime registrazioni sono caratterizzate da una frammentarietà delle operazioni di versamento del materiale, con *consignationes* che avvengono non raramente avendo ad oggetto pezzi singoli: questa procedura invero contribuisce all'inserimento di aspetti strutturali diversificati. Si hanno in seguito altre registrazioni di elementi cronologici: *unum librum provisionum scriptarum per eum in MCCLXXXXVII, indictione decima*[70], *unum librum (omissis) scriptum per eum in MCCLXXXXVII, indictione undecima*[71], *alium librum (omissis) factum in MCCLXXXV, indictione XV*[72], *unum librum (omissis) scriptum per eum in MCCLXXXXVII indictione undecima*[73], *unum alium librum (omissis) scriptum in MCCLXXXXVIII, indictione undecima*[74], *unum librum (omissis) scriptum (omissis) in MCCLXXXXVIII, indictione undecima*[75], *Guidone Tomaxini (omissis) in MoCCoLXXXXVIII, indictione undecima*[76], *tres quaternos in cartis bombucinis compensationum scriptarum ad dischum Ursi in MoCCoLXXXVIIII*[77] ed ancora *unum librum introytus denariorum ad eius manus perventorum (omissis) in MoCCoLXXXVIIIIo, indictione undecima*[78].

Queste modalità di indicazione continuano nelle ultime registrazioni con *unum quaternum (omissis) facto (omissis) in MoCCoLXXXXVIII, indictione undecima*[79], *unum librum (omissis) tempore domini Octolini de Mandello olim Potestatis Bononie in MoCCoLXXXXVIIIo*[80], *unum librum (omissis) factum in millesimo CCoLXXXXVIII, indictione undecima*[81], *unum librum (omissis) scriptum per eum (omissis) in millesimo ducentesimo nonagesimonono*[82], e infine con *unum librum* scritto *sub annis Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione XV*[83] e con un libro rientrante nella *consignatio* fatta al «dominus Berthollomeus quondam domini Ubertini Pistoris» e a «Huguitio de Soldaderiis» con la datazione *sub Mo trecentesimo*[84], proprio nella sezione conclusiva della serie.

[69] c.85v., lett. PP
[70] c.87v., lett. G
[71] c.87v., lett. H
[72] c.87v., lett. I
[73] c.87v., lett. K
[74] c.87v., lett. L
[75] c.87v., lett. M
[76] c.87v., lett. N
[77] c.87v., lett. R
[78] c.88r., lett. S
[79] c.88v., lett. Ā
[80] c.88v., lett. C̄
[81] c.88v., lett. D̄
[82] c.88v., lett. Ē
[83] c.94v., lett. B
[84] c.98v., lett. OO

Il complesso di esemplificazioni sopra presentate conferma la loro natura diversificata in rapporto agli elementi cronologici insiti nei «cappelli» e chiarisce come le *datationes* delle «poste» siano caratterizzate dalla indicazione del momento redazionale dell'unità archivistica: una situazione che nulla ha in simbiosi con la datazione dei «cappelli» nei quali è vivo l'interesse per il momento specifico del versamento del materiale dall'ufficio produttore all'Archivio del Comune, ovvero alla *Camara Actorum*.

Rimane da risolvere il quesito relativo alle motivazioni che hanno determinato l'inserimento della *datatio propria*, ovvero espressa, solamente in un numero estremamente ridotto di «poste» oppure, rivedendo la domanda, individuare il perché di un così elevato numero di esclusioni. È estremamente difficoltoso conseguire una oggettiva spiegazione circa questo argomento ed in via meramente ipotetica non vorremmo troppo discostarci da quel presupposto concreto verificabile nella possibilità dell'estensore di ricavare, senza effettuare indagini troppo impegnative, l'elemento cronologico dall'unità archivistica, cogliendo, magari dalle intitolazioni esterne, gli estremi più significativi.

D) Le datazioni improprie inserite nelle «poste».

La *datatio impropria* o non espressa, collocata nelle «poste» è utile per una determinazione cronologica del pezzo, ma anche per far acquisire le opportune cognizioni solitamente circa colui che ha presieduto un alto ufficio del Comune, nella fattispecie in riferimento alla carica di Potestà.

La presenza della datazione non espressa nelle «poste» risulta molto più intensa di quella espressa, con soluzioni che caratterizzano parimenti sia il memoriale di «Henrigiptus», sia la seconda parte dell'inventario oggetto di questo studio. Non realizzeremo una elencazione analitica delle singole registrazioni, comportamento che ci condurrebbe ad una eccessiva esemplificazione, ma ci limiteremo a segnalare le forme tipiche maggiormente caratterizzanti, attraverso un *excursus* percorrente tutto lo strumento archivistico.

Già inizialmente, nelle prime «poste», troviamo *unus liber ellectionum conscilii tempore domini Açonis de Pirovallo*[85], *VIIII libri de scripturis factis tempore domini Uberti Vice Comitis, unus quorum factus fuit tempore domini Raynerii Ceni*[86], con diciture generiche che poi divengono più precise quando si annotano *tres libri primi Regiminis domini Riçardi de Villa*[87].

[85] c.IIr., lett. Q
[86] c.IIr., lett. R
[87] c.IIv., *signum* ⊢⊣

Talora, quando siamo di fronte a più scritture conservate in un sacco, attribuibili a più produttori, se ne riportano i nominativi: *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus e Bonifacii de Salis*[88]; talora, con una rilevante e coscienziosa attenzione ed in collegamento con il «cappello», si informa dell'esistenza di *unus liber acusationum et denuntiationum tempore primorum mensium dicte Potestatis* (nella fattispecie «Luchittus de Gataluxiis») *scriptum per Vivaldum*[89] oppure si segnala *unum librum bannorum datorum primorum et ultimorum sex mensium dicte Potestatis*[90]; talora, in assonanza con quanto si è affermato, si hanno unità archivistiche composte durante l'ufficio di più Potestà, dei quali se ne registrano i nomi: *unum volumen ellectionum officialium qui fuerunt in Regimine dominorum Rolandi Putagii, Nicholucii Ballugani, Riçardi de Bellovidere, Adegherii de Senaça, Stoldi Jacop, Manfredi de Saxolo et Rolandini de Canossa, Potestatum Bononie*[91]; talora si precisano le attribuzioni quantitative dei pezzi archivistici, presentandosi quattro libri dei nuovi estimi, riguardanti ogni singolo quartiere, *duo facti tempore domini Stoldi Jacop (omissis) alii due unus tempore domini Rolandini de Canossa et alius sine titullo*[92], arrecando una conferma all'ipotesi che poco sopra abbiamo proposto, secondo la quale il notaro-archivista, addetto alla *Camara Actorum*, effettuava le registrazioni affidandosi prevalentemente alle *titulationes*.

Nel memoriale di «Henrigiptus», pur essendo possibile reperire situazioni nelle quali non si ha la individuazione interna degli ufficiali al tempo dei quali è avvenuta la redazione dell'unità, procedendosi alla apposizione dei nominativi senza fornire la esatta situazione dei pezzi ad essi attribuibili, come nel caso di *unum librum bannorum datorum tempore domini Johannis de Piscarolo et domini Mathey de Madiis*[93], solitamente si ha la registrazione del singolo nome e della carica, come si è già notato. Non è raro, d'altra parte, rilevare la presenza di una più generica informazione (*tempore dicte Potestatis*) con la quale si opera un rinvio che, nella maggior parte dei casi, si riferisce sia al «cappello», sia ad altre situazioni: così *unum volupum officialium tempore dicte Potestatis*[94], identificabile nel «dominus Coradus de Monte Magno» riportato non nel «cappello», ma in una «posta» precedente[95], così *unum librum bannorum formatorum qui dicuntur mortuorum (omissis) datorum tempore dicte*

[88] c.IIIr., lett. E
[89] c.XIIIIv., lett. A
[90] c.XVIr., lett. E
[91] c.XVIIIv., lett. H
[92] c.XXIIr., lett. A
[93] c.XXIIIIv., lett. EE
[94] c.XXVIIIr., lett. F
[95] c.XXVIIv., lett. D

Potestatis[96], con specifico riferimento al «cappello», così *unum librum bannorum datorum tempore dicte Potestatis*[97], sempre attribuito al nominativo che poi compare nel «cappello» e che nella fattispecie è «Anthonius de Frasirago Potestatis Bononie»[98].

Il riferimento temporale non avviene sempre avendo quale punto di mira il «Potestas», pur essendo costui certamente il principale oggetto, in considerazione anche del fatto che la consistenza archivistica in inventario aveva questa matrice; nella descrizione di «Henrigiptus» si notano altre autorità incluse per una individuazione che con la sua realtà operativa rappresenta, come si è osservato, un elemento di definizione cronologica.

Può conseguentemente essere rilevata la presenza di *VIIII libri de scripturis factis tempore domini Uberti Vice Comitis*[99], oppure *medius quaternus bannorum et citationum factarum tempore rectorie Ançianorum et Consullum*[100], con una registrazione che appare in effetti estremamente generica e poco utile per l'aspetto cronologico, oppure *unus fasiculus librorum in cartis banbuçinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis et videntur facti et scripti in Regimine domini Ugolini, Capitanei populi Bononie*[101], oppure *unus liber inquisitionum (omissis) factorum tempore domini Fulchi syndici domini Nicholucii*[102], nel quale si realizza una duplicità di informazioni, oppure *unum librum (omissis) continens in se provissiones et aprobationes (omissis) factas tempore domini Coradi de Monte Magno, Capitanei populi*[103], oppure ancora, ponendo due nominativi, rispettivamente del Potestà e del Capitano del Popolo in un'unica «posta» *unum folium pecudinis duarum cartarum in quo est scripta quedam condemnatio personalis, facta per dominos Bonacursium de Donatis Potestatem Bononie et dominum Bressanum de Salis Capitaneum populi Bononie*[104], oppure, infine, *unum librum acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Bressani de Salis Potestatis Bononie et Capitanei populli Bononie*[105].

Esaminando le registrazioni effettuate nella seconda parte del memoriale si notano, con non rilevanti variazioni di intensità, simili forme di apposizione; appare con maggiore frequenza la formula tipica di *datatio impropria* rappresentata dalla semplice indicazione del nome e della carica ricoperta: *octo*

[96] c.XXXIIIIr., lett. A
[97] c.XXXVIIIIv., lett. M
[98] c.XXXVIIIIr.
[99] c.IIr., lett. R
[100] c.XIv., lett. M
[101] c.XVIIIIr., *sine signo*
[102] c.XVIIIIv., lett. A
[103] c.XXVIIv., lett. D
[104] c.XXXIIIIr., lett. E
[105] c.XXXVr., lett. AA

quaternelli longhi (omissis) tempore domini Jaconi de filiis Jaconi[106], e più oltre *unum librum bannorum datorum pro gravi malleficio ad mortem, factus et compositus tempore dicti domini Lappi de Ughis, Potestatis Bononie*[107], *unum librum in cartis bonbicinis rellacionum beroariorum, compositum tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis*[108], *unum librum inquisicionum tempore domini Jacobi sive de Summo Ripa Potestatis Bononie*[109], *unum librum (omissis) tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie*[110].

Nella sezione terminale delle registrazioni, quando si riteneva necessario indicare il materiale che talora perveniva non organicamente, ovvero che non essendo caratterizzato da un periodo più o meno ampio di giacenza offriva maggiori libertà alla estemporaneità, avvertendosi l'intenzione di segnare unità archivistiche di provenienze diversificate, si aveva una maggiore frequenza degli inserimenti di datazioni improprie nelle «poste».

I riferimenti sono diretti quindi sia ai Potestà, sia ad altre eventuali cariche, talora con specificazioni, talora senza inserire quelle apposizioni che rivestono il carattere qualificativo nel senso sopra precisato. Un gruppo di registrazioni corrispondenti a tale struttura si ritrovano particolarmente iniziandosi alla c.80r. per giungere alla c.80v.: leggiamo di *unum librum condepnationum dampnorum datorum tempore domini Anthonii de Fisiraga Potestatis Bononie*[111], di *unum librum condepnationum pro malleficio tempore domini Johannis de Licino*[112] senza una più esatta qualificazione, di *unum librum condepnationum dapnorum datorum tempore domini Raynaldi cançelarii*[113] con il quale ci si riporta alla figura del «cançelarius», di *unum librum condepnationum tempore domini Pini de Rubeis Capitanei populi Bononie*[114] con riferimento alla carica di Capitano del popolo, di *unum librum condepnationum tempore domini Rubei de Latosa*[115].

È interessante notare come i metodi di registrazione, con l'apposizione o meno di determinati elementi, siano posti in essere talora seguendo il principio dei blocchi, come conseguentemente si abbiano settori dell'inventario nei quali sono inseriti aspetti tecnici caratterizzati da una certa uniformità di comportamento e come tali aspetti in altre parti divengano sia saltuari, sia inesistenti.

[106] c.XLVIIr., lett. CC, DD, FF
[107] c.LXIr., lett. A
[108] c.LXIIIr-2°, lett. E
[109] c.70v., lett. O
[110] c.71r., lett. MM, PP, CC e c.71v., lett. K
[111] c.80r., lett. B e C
[112] c.80r., lett. D
[113] c.80r., lett. E
[114] c.80r., lett. F
[115] c.80v., lett. KK

È il caso di quanto si è or ora osservato: poiché sulla soluzione di tale problematica non intervengono dati oggettivi, è necessario affidarsi all'ipotesi sia di una più o meno univoca intenzionalità metodologica, anche da parte del medesimo notaro-archivista, sia di un continuo alternarsi tra gli stessi notari-archivisti, sia della capacità o possibilità di ricavare con immediatezza i dati richiesti dalle «poste», ovvero dalle unità in esame. A nostro avviso, non deve pensarsi che una ipotesi escluda automaticamente le altre; anzi, crediamo che il memoriale, nella sua immagine complessiva, risenta necessariamente di queste e di altre eventuali limitazioni operative, ovvero di quelle influenze che in qualche modo possono aver contribuito ad una stesura definitiva uniforme nei settori, ma difforme nel complesso, quale è quella pervenutaci.

Un mutamento della formula, senza l'inserimento della parola «tempus», ma con finalità piuttosto assimilabili, si ha in apposizioni che compaiono con una certa intensità nel corso delle registrazioni e che proprio nelle carte finali appaiono ancora più presenti: si nota, infatti, una indicazione a carattere «indiretto»: *unum quaternellum quatuor cartarum (omissis) scriptum per Anthoniolum Currentem notarium domini Oddolini de Mandelli Potestatis*[116], con un chiaro intendimento di voler dare notizia del nome del «redattore», mentre l'indicazione del «tempus» appare sussidiaria, ma pur sempre reale.

Il significato *improprio* della *datatio* concepita con il riferimento alla «carica» è reso ancora più concreto dal problema che si lega a tale metodo: informandosi che una determinata unità archivistica è stata redatta essendo Potestà una certa persona, non si consente sempre di addivenire ad una esatta datazione del pezzo, sia poiché talora non potrebbe non aversi la sicura conoscenza del periodo di attività in tale incarico, sia perché la stessa persona potrebbe aver ricoperto la funzione più volte e, ovviamente, in momenti diversi.

Di fronte alle prime incertezze poco può farsi se le notizie storiche generali non sovvengono e se l'archivista, al momento della registrazione, poco avvertiva questo problema, non ostante che informazioni in tal senso potessero essere a lui note; in riferimento alle seconde indecisioni il notaro-archivista aveva la possibilità di intervenire e introdurre in inventario quelle caratteristiche tecniche utili per superare i possibili dubbi. È per tali motivi che i notari-archivisti «Benvenutus quondam domini Uxeppi de Salla» e «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano», preposti alla *Camara Actorum (omissis) sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono»*[117],

[116] c.82r., lett. F
[117] c.83r.

probabilmente per mano di questo ultimo, annotarono di aver ricevuto *unum quaternum reformacionum Consciliorum octingentorum et populi* contenenti instrumenti scritti per mano di «Johannes Antonii de Auliveriis» notaro *tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in primo et secundo suo Regimine*[118]. Evidentemente, si tratta di segnalazioni che si rendevano necessarie quando avrebbero potuto nascere dubbi derivanti da carenze di elementi cronologicamente rilevanti constatate in più settori dello stesso memoriale.

Una considerazione deve essere avanzata per quella formula che comprende un duplice metodo, con la presenza sia della datazione propria, sia della datazione impropria; ricordiamo in proposito *unum alium librum* ricevuto *a predicto domino Petro reformationum Conscilii populi, facto in MCCLXXXV, indictione XV, tempore domini Ubaldi de Interminellis Capitanei populi Bononie*[119] ove la *datatio impropria* perde parte della sua intensità, ma riveste ancora un significato poiché con la informazione del nome del Potestà si fornisce la specificazione del semestre. Pur non frequentissima, tale forma si ritrova particolarmente nella sezione terminale: *unum librum (omissis) scriptum per eum tempore domini Guelfi de Oldoinibus olim Capitanei civitatis Bononie in MoCCoLXXXXVIIIo*[120], quindi *unum librum (omissis) tempore Guaspari de Garbanate olim Potestatis Bononie in MoCCoLXXXVIIIo, indictione undecima*[121], ancora *unum librum (omissis) scriptum per eum tempore domini Ottolini de Mandello Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo nongesimonono*[122].

In conclusione di questo settore riservato alle informazioni cronologiche ricavabili dalle «poste», può affermarsi che non si hanno grosse differenziazioni in rapporto con i simili elementi tecnici presenti nei «cappelli», pur rilevandosi una maggiore varietà di tipologie, introdotte in specifiche sezioni dell'inventario, nelle quali i modi di registrazione risultano guidati dalle oggettive realtà archivistiche. È indubbio, infatti, che le peculiari caratteristiche del memoriale di «Henrigiptus», legate più strettamente al concetto di inventario in senso stretto, si discostano non tanto dalla prima fase della seconda parte dell'inventario, quanto più precisamente dalle fasi finali, ove il *recepi*, individuante l'atto di versamento, diviene estremamente significativo per la sua intensità anche nelle singole «poste».

[118] c.83v., lett. HH
[119] c.87v., lett. I
[120] c.87v., lett. M
[121] c.88r., lett. S
[122] c.89r., lett. Ė

E) Le altre datazioni e le datazioni apocrife.

In questo ultimo paragrafo sono prese in considerazione le registrazioni che non compaiono nella struttura ordinaria dell'inventario, ma che figurano in elementi aggiuntivi coevi alla stesura o di epoca immediatamente posteriore. Tra le annotazioni marginali effettuate dai diversi notari-archivisti nei tempi successivi alla compilazione dell'inventario allo scopo di realizzare una verifica circa la consistenza, compaiono molto episodicamente indicazioni cronologiche le quali non hanno rilevanza tanto per la comprensione della struttura dello strumento archivistico, quanto per fissare in un ben preciso momento la presenza o la assenza di talune unità nella consistenza generale della *Camara Actorum*.

Troviamo così la formula *reperti per Bittinum de Panconibus et Matheum de Lastignano, notarios dicto officio in MoCCCo, indictione XIII tempore domini Phylyppi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie*[123] che offre una duplice *datatio*, con estremi cronologici *propri* e *impropri*, ma non riferibili tanto al momento della redazione dell'unità archivistica, quanto alla fase successiva della revisione del materiale al fine di assumere la responsabilità collegata con l'operazione della presa in carico, gravante sui notari-archivisti della *Camara Actorum* che si succedevano con alternanza periodica nell'ufficio.

Una registrazione simile alla precedente è opera degli stessi notari-archivisti e risulta apposta in una nuova nota marginale di verifica: *reperti disigilati per Bitinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano notarium videlicet in primis sex mensibus mille CCCo, indictione tertiadecima, tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie*[124]; è «Matheus de Lastignano» colui che materialmente scrive la nota marginale e colui che si preoccupa di fissare cronologicamente il momento esatto dell'operazione di riscontro. La *datatio* è ancora più precisa della precedente, poiché nella datazione *propria* si definisce anche il semestre che, nella presente segnalazione, è il primo.

La formula adottata da «Bitinus» e «Matheus», per mano di quest'ultimo, durante le operazioni di verifica compiute nel primo semestre del 1300, compare in quasi tutte le loro apposizioni, come può facilmente rilevarsi osservando in particolare le altre note a pié di pagina che seguono quelle citate[125], mentre altrettanto non può dirsi che avvenga in forma così continua e integrale per le registrazioni di verifica degli altri notari-archivisti.

In attinenza al memoriale di «Henrigiptus» troviamo altri due notari

[123] c.VIIr., nota 30
[124] c.XVIIIv., nota 71
[125] Vedi in particolare le note nn. 80, 81, 82, 83, 88, 89, 94, 107, 125, 127, 156, 166; altre simili *passim*

preposti alla *Camara Actorum* che si preoccupano di datare le loro operazioni di controllo del materiale da assumere in carico: si tratta di «Johannes de Savignano» e di «Benvenutus de Salla», i quali attestano che *dictus liber non fuit consignatus (omissis) in millesimo ducentesimo nonagesimo nono*, dopo aver fatto presente che il loro incarico lavorativo correva *tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie*, mentre una lacuna sul supporto rende illeggibile a quale «numero» di *Regimen* di Odolino ci si riferisse[126], pur se una successiva annotazione ci rivela che si trattava del suo terzo governo in Bologna[127].

Con il progredire della formazione dell'inventario anche le annotazioni marginali, così come le segnature di verifica, tendono a diminuire sia di intensità sia di completezza del formulario ed anche le informazioni relative alla individuazione del momento di riscontro del materiale archivistico assumono una minore presenza ed una più ridotta struttura.

Le ultime indicazioni di un certo rilievo che compaiono anche nella sezione terminale del documento continuano ad essere quelle delle due coppie di notari-archivisti sino ad ora ricordate; accanto alla formula concernente *dictus liber non fuit consignatus Benvenuto de Salla et Johanni quondam domini Bonaventure de Savignano ad Camaram Actorum Bononie, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in tercio suo Regimine*[128], con un inserimento di una *datatio impropria*, si ritrova l'apposizione di «Matheus de Lastignano» nella quale si ha una doppia *datatio* completa, comprendente sia quella espressa, sia quella non espressa: *dictus liber non fuit consignatus Bitino de Panconibus et michi Matheo de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum Comunis in primis sex mensibus MCCC, indictione Xlll, tempore Regiminis domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie*[129].

È opportuno precisare che lo stesso «Matheus» appone altre annotazioni marginali nella parte terminale del memoriale, ma si tratta di brevissime indicazioni che non recano riferimenti cronologici: così si legge *inventas sine ipso statuto per Bitinum et Matheum*[130], e più oltre *et infra alia tempora reperta per Bitinum et socium*[131], rientrando in quelli che erano gli schemi generali adottati da tutti gli altri notari incaricati.

Nelle ultime registrazioni sono da osservarsi alcune segnalazioni cronologiche inserite interlinearmente e sublinearmente, molto sintetiche e di non facile attribuzione; si ha *MCCLXXXXVII*[132] posto nel sublineo ed altre situazioni

[126] c.XXVIIIIv., nota 135
[127] c.LIIIIv., nota 238
[128] c.75v., nota 353
[129] c.75v., nota 353
[130] c.77v., nota 364
[131] c.80v., nota 367
[132] c.86r., nota 416

simili[133]; siamo di fronte ad *aggiunte* aventi un carattere eminentemente esplicativo, così come le altre che seguono nelle ultimissime carte del documento e che ritroviamo collocate nel sublineo o a seguire, purtuttavia sempre aventi la caratteristica di elemento sopraggiunto: così si ha l'indicazione *officii bonorum Lambertacionum sub MCCLXXXXVII*[134], così si ha il breve completamento *et nonagesimo nono*[135] posto nel sublineo, così si trova la frase *quorundam stipendiariorum in MCCLXXXXVI*[136], posta ancora nel sublineo, così si notano *datationes* non espresse, più o meno complete nella registrazione della formula. In alcuni casi si legge *tempore domini Phylippi Virgilii*[137], ovvero *tempore domini Octolini*[138], ovvero *factus tempore domini Octolini de Mandello*[139], ovvero *tempore dicti Sofredi de Virgilensibus Potestatis Bononie*[140], ovvero *tempore domini Albertini de Gonfaloneriis*[141].

Parallelamente si trovano altre datazioni *improprie*, con formule abbreviate quali *domini Ottolini*[142] o più semplicemente *Otolini*[143] o una forma intermedia quale *Octolini secundo*[144] con un esplicito riferimento al numero del «governo» potestarile della persona segnalata.

Tra le datazioni apocrife per le quali è estremamente difficoltoso individuare il momento esatto di apposizione, sono da ricordarsi quelle in numeri arabi che compaiono nella prima parte dell'inventario e che non sono da considerarsi altro che elementi di qualificazione prevalentemente per una maggiore puntualizzazione avente anche un valore di classificazione storica; si veda in proposito *1276*[145], *1276-77*[146], *1280*[147], *1277-78*[148], *1285*[149], *1253*[150], *1255*[151].

Al termine di questo *excursus* può rilevarsi come, nonostante la molteplicità delle configurazioni, talune determinate da motivazioni soggettive, altre introdotte per necessità oggettive e per motivi contingenti, il problema della

[133] c.87r., note 436, 437
[134] c.87v., nota 445
[135] c.89r., nota 452
[136] c.89r., nota 455
[137] c.90r., nota 471
[138] c.90v., nota 474
[139] c.90v., nota 483
[140] c.94r., nota 496
[141] c.95r., nota 501
[142] c.91r., note 484 e 485
[143] c.90v., note 480 e 481
[144] c.90r., nota 473
[145] c.IIIIr., nota 10
[146] c.IIIIv., nota 12
[147] c.IIIIv., nota 15
[148] c.Vr., nota 16
[149] c.Vr., nota 17
[150] c.VIv., nota 24
[151] c.VIv., nota 28 e v. nota 26

individuazione e della registrazione dell'elemento cronologico rappresenti una «costante metodologica» e sia un dato che sostanzialmente si manifesta nella sua generalizzata imprescindibilità; se una accertata debolezza delle operatività tecniche rende talora fragile la struttura complessiva, facendo sì che elementi di *datationes* si ritrovino collocati in più settori del memoriale e con maggiori o minori capacità esplicative, è incontestabile la coscienza della opportunità di inserire, quasi senza interruzioni di continuità, questo elemento nella generalità dell'inventario.

LA *CARTULATIO*

SOMMARIO: L'indicazione della consistenza di ogni unità archivistica – A) Le situazioni nelle quali non compare la cartolazione – Le modalità realizzate nella prima e nella seconda parte del memoriale – Le «poste» singole e le «poste» multiple – La inesistente cartolazione del *filum* – La inesistente cartolazione del *sachus* – Le indicazioni procrastinate – B) Le situazioni nelle quali compare una cartolazione impropria – Il *quaternus* quale elemento indicativo per la cartolazione, anche in unione a forme proprie – Il *foleum* quale elemento indicativo per la cartolazione – C) Le situazioni nelle quali compare una cartolazione propria – C.a) Le «poste» contraddistinte da una registrazione per la quale si è fornito il numero delle carte – C.b) Le «poste» contraddistinte da una configurazione con individuazione delle carte scritte e delle carte non scritte – C.c) Le «poste» contraddistinte dal numero delle carte – D) Le situazioni nelle quali sono state inserite informazioni a seguito di indicazioni miste – E) Le situazioni per le quali sono state adottate soluzioni diversificate in corrispondenza con particolari forme organizzative – Il *minus* e le carte *vachue* – Considerazioni conclusive.

L'indicazione quantitativa delle carte risulta in tutta la estensione dell'inventario nel complesso con andamento piuttosto costante, anche se le difformità dei criteri si manifestano attraverso una molteplicità di sfumature. Come per altri elementi che abbiamo analizzato o che analizzeremo, la sezione meno normalizzata risulta essere quella relativa alla prima parte, ovvero al memoriale di «Henrigiptus»; anche per quanto attiene alle problematiche relative alla fornitura di dati circa la consistenza dell'unità archivistica, compaiono con una maggiore presenza le difformità metodologiche nel primo settore, pur se non poche situazioni si ritrovano anche nella seconda sezione, sino agli ultimi interventi.

Una analisi accurata consente di determinare alcune modalità di registrazione, che così schematizziamo:

A) situazioni nelle quali non compare la cartolazione;

B) situazioni nelle quali compare una cartolazione impropria;

C) situazioni nelle quali compare una cartolazione propria;

D) situazioni nelle quali sono state inserite informazioni a seguito di indicazioni miste;

E) situazioni per le quali si sono adottate soluzioni diversificate in corrispondenza con particolari configurazioni.

Trattandosi di aspetti diffusissimi e riguardanti tutta la complessità dell'inventario, ci limiteremo a rilevare le caratteristiche di ogni raggruppamento, affidandoci per una maggiore esplicazione ad un necessariamente delimitato numero di esemplificazioni.

A) Situazioni nelle quali non compare la cartolazione.

Un primo caso si rileva immediatamente dalla seconda «posta» descritta nel memoriale di «Henrigiptus» riportandosi *unus liber meretricium et malarum mullierum*[1], *sume racionis massariorum et aliorum officialium*[2], più oltre *unus liber officialium tempore dicte Potestatis*[3], *unus liber licentiarum salis et alliarum scripturarum*[4], *unum librum banbuçinis saltuariorum comitatus Bononie factum tempore domini Johannis Pallastrelli*[5]; si assiste comunque ad una considerevole diminuzione delle omissioni nel procedere delle registrazioni comprese nel memoriale di «Henrigiptus», mentre in riferimento alla seconda parte gli esempi sono molto meno frequenti, ma non possiamo non notare l'apposizione di *unum librum banbuçinis banimentorum et cridarum et relationum banitorum*[6], ovvero di *unum librum banbuçinis preceptorum factorum massario et depositario Comunis Bononie*[7] e più oltre, giungendo quasi alle ultime registrazioni dell'inventario, quanto è riportato alla c.98r.: *unum librum in cartis babicinis, inquisitionum et notificationum et aliarum diversarum scripturarum,*

[1] c.IIr., lett. N
[2] c.IIr., lett. PPP
[3] c.VIv., lett. G
[4] c.XIv., lett. B
[5] c.XXr., lett. G
[6] c.LVIIIIv., lett. O
[7] c.LVIIIIv., lett. P

scriptum manu dicti Roberti Cabule notarii[8] ed *unum librum in cartis bombicinis testium receptorum super acusis et eorum processibus in cartis bombicinis, scriptum manu Roberti Cabula predicti notarii*[9].

Tutte queste registrazioni sono caratterizzate da due aspetti: in primo luogo dalla inesistenza dell'elemento di cartolazione, che qui in particolare interessa, in secondo luogo dal fatto che ogni «posta» è composta da un unico, singolo pezzo. Questo secondo momento riveste uno specifico rilievo, poiché rende meno giustificata la risoluzione adottata dal notaro-archivista, in considerazione della non eccessiva difficoltà e del non troppo oneroso impegno alla individuazione ed alla comunicazione della consistenza cartacea del pezzo.

La mancata registrazione del numero delle carte di ogni pezzo pare assumere una maggiore gravità anche in rapporto ad altri aspetti aventi un significato in correlazione con la giuridicità del documento di archivio: non si comprende come si possa prestare una analitica attenzione alla sussistenza di abrasioni, cancellature o macchie di inchiostro, se poi non si fornisce il numero esatto delle carte, dato che con l'asportazione furtiva di una di esse si elimina ogni problema collegato con le altre eccezioni sopra notate.

Appare più giustificata questa omissione là ove sono state riportate «poste multiple», nelle quali sotto un'unica segnatura si concentrano due o più pezzi archivistici. Anche in questa fattispecie vi è una notevole differenza metodologica tra la prima sezione («Henrigiptus») e la seconda, sia in rapporto alla frequenza, sia in rapporto alle modalità descrittive.

Per offrire alcune esemplificazioni relative al primo settore, riportiamo *decem libri scripturarum factarum tempore domini Arduini Confalonerii, inter quos est unus liber factus tempore domini Carlelvarii de Ugine*[10], ovvero *sex libri testium et alliarum scripturarum*[11], più avanti ancora *tres libros notificationum et inquisitionum magnos banbucinis*[12], mentre tra le rarissime omissioni verificabili nella seconda parte ci limitiamo a riferire quella che riguarda *decem libri cum alivis de pecude, acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Jacobi de Summo Riva Potestatis*[13].

È evidente come in tutti questi casi, nei quali le «poste» risultano formate da una pluralità di pezzi, l'apposizione di una cartolazione avrebbe significato

[8] c.98r., lett. LL
[9] c.98r., lett. MM
[10] c.IIr., lett. Ç
[11] c.VIIr., lett. F
[12] c.XXIIIIv., lett. O
[13] c.70r., lett. A

anche una descrizione analitica interna, con un conseguente più complicato modo di operare. Questa potrebbe apparire una logica giustificazione, resa tuttavia poco valida da quanto si è affermato in riferimento alle «poste» singole. La maggiore problematicità insita nel memoriale di «Henrigiptus» dipende anche alla struttura stessa delle apposizioni: la seconda parte, infatti, appare assai più organica e più ortodossa nelle metodiche, anche perché la presenza di «poste» multiple è veramente molto ridotta e quando si hanno simili configurazioni vi è una conseguente logica spiegazione.

La esclusione della cartolazione talora trova una giustificazione di carattere meramente tecnico ed è dettata da criteri oggettivi: questo avviene quando il notaro-archivistica non pone coscientemente il dato quantitativo nella descrizione di una particolare unità archivistica. Il caso emblematico è rappresentato senza dubbio dal *filum*, ovvero da quel complesso di carte sciolte, avente una corrispondenza con la filza e contraddistinto da un sistema di legatura realizzata per mezzo di un filo passante nel centro di ogni carta e tenuta insieme da due piatti, solitamente di materiale resistente.

La presenza di carte sciolte in tal modo condizionate, non necessariamente di formati identici e talora sottoposte a piegature particolari, costituiva indubbiamente un ostacolo alla cartolazione per la quale sarebbe stato necessario un preventivo lavoro di riordinamento del materiale; per comprensibili motivi operativi, il *filum* veniva riportato sempre senza cartolazione.

I casi sono moltissimi, sia nella prima, sia nella seconda parte del memoriale: *unum filum testium receptorum et capitulorum*[14], *tres fila acusationum et testium sigillatorum*[15], *unum filum*[16], *plura et plura fila multarum cedullarum et testium sigillatorum*[17], volendo ricordare alcuni esempi tratti dal memoriale di «Henrigiptus»; nella seconda parte si hanno registrazioni di *fila* senza *cartulatio* piuttosto frequenti, provandosi così che siamo di fronte ad una scelta metodologica.

Nelle prime carte della seconda sezione troviamo subito tre registrazioni: *quatuor fila plurium instrumentorum*[18], *quatuor fila accusationum et denuntiationum*[19], *quatuor fila testium sigillatorum*[20], poi troviamo *plura fila multarum cedularum*[21], poi ancora *undecim filla tantum instrumentorum publicorum*

[14] c.XXXVIIIIv., lett. U
[15] c.XLv., lett. MM
[16] c.XLIIr., lett. Q
[17] c.XLIII, *signum* ✝
[18] c.XLVI, lett. XX
[19] c.XLVIr., lett. YY
[20] c.XLVIr., lett. ÇÇ
[21] c.LIIIIr., lett. T

procurationum et curationum, quam testium sigillatorum et accusationum tempore dicti domini Celle Potestatis[22].

Non poche delle «poste» contenenti *fila* erano prive di *signum*, lasciando intendere per esse anche una diversa considerazione o collocazione da parte ed all'interno dell'ufficio di produzione. L'assenza della segnatura esterna potrebbe significare una precarietà costitutiva e potrebbe indurre a considerare queste unità archivistiche certamente non incluse in particolari serie, se non proprio formate a seguito di una riunione contingente di materiale non sempre omogeneo, pur se le materie in esse contenute appaiono ripetitive e ben delimitate a poche tematiche.

Tra le «poste» senza segnatura troviamo ancora *unum filum accusationum et consensuum et procurationum*[23], *viginti duo fila accussationum, inquisitionum et testium defenssionum militum*[24], *plures fili acusationum et denuntiationum et testium sigillatorum in cedulis, que sunt super armario*[25], *plura fila accusationum et testium sigillatorum et instrumentorum*[26] ed infine *plura fila accusationum et testium sigillatorum*, ove in verità è apposta una segnatura, ma con significato decisamente negativo, dal momento che si aggiunge l'annotazione *signatum per nichil*[27].

Si tralasciano altre simili situazioni che poco innovano circa quanto sino ad ora stato presentato e che tuttavia risultano con una certa ritmicità sino alle ultime registrazioni dell'inventario[28].

Un altro caso che trova una giustificazione valida per la omissione della cartolazione è rappresentato dalle «poste» costituite da *sacha*, strutture contenenti materiali non sempre uniformi e indubbiamente di non agile classificazione. È evidente che il notaro-archivista aveva il compito di accertarsi del contenuto del sacco pervenutogli, ma molto spesso si limitava ad indicazioni generiche circa tutti gli aspetti descrittivi ed a maggior ragione per quanto atteneva all'operazione analitica della cartolazione.

Sono significative a tal proposito le registrazioni poste proprio nelle carte iniziali: *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis et aliarum scripturarum sine titulo*[29] e

[22] c.LVv., lett. GGG
[23] c.LXIIIv., *sine signo*
[24] c.LXVr., *sine signo*
[25] c.75r., *sine signo*
[26] c.77v., *sine signo*
[27] c.79v., nichil
[28] c.85v., lett. LL: *unum filum literarum*; c.89r., signum I: *unum filum sigigilatum (sic) et ligatum cedularum quas dixerunt esse estima particularia aliquorum notariorum civitatis Bononie*; c.94v., lett. DD: *una fila tempore (omissis)*; c.96r., lett. NN: *duodecim fila*.
[29] c.IIIv., lett. E

l'altra *unus sachus de scripturis tempore domini Bonifacii de Salis, in quo sunt multe scripture sine titulo*[30] poiché l'informazione attinente al *sine titulo* lascia comprendere come il notaro-archivista abbia esaminato il sacco e come si sia trovato nell'impossibilità di procedere ad una più analitica descrizione in considerazione sia della non uniformità del materiale, costituito da scritture diverse, sebbene localizzate per il tempo di produzione, sia della inesistenza delle intitolazioni.

Del *sachus* si è già ampiamente trattato nel corso dell'apposito capitolo dedicato alle unità archivistiche, al quale si rimanda per le esemplificazioni: concludiamo l'esame di questo aspetto riportando una «posta» collocata nella sezione terminale dell'inventario, nella quale figura un sacco, non cartolato, ma descritto con una maggiore attenzione di quanto si è fatto nelle prime indicazioni: *item a notariis qui fuerunt ad scribendum estima particularia hominum civitatis Bononie tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie, quatuor sachos omnium quaternorum in quibus dicuntur esse ligata et posita çedulas dictorum extimorum in filiis hominum civitatis Bononie et nobilium comitatus Bononie*[31], rilevandosi una maggiore attenzione verso gli elementi contenutistici, ma una sempre viva disattenzione nei riguardi di una apposizione numerica delle carte che in vero sarebbe risultata assai complessa.

Un altro momento particolare è individuabile in quelle «poste» nelle quali la cartolazione, non inserita nella fase di prima registrazione, è stata apposta successivamente: se riferita ai casi presenti nelle ultime carte del memoriale, dovrebbe trattarsi di omissioni per distrazione e non tanto di disattenzioni di metodo, anche perché talora l'informazione è ripetuta: si trova *unum foleum absolutionum factarum tempore*, integrato poi con *unum foleum duarum cartarum absolutionum factarum tempore*[32] e più oltre *unum librum inquisicionum, denuntiationum et notificationum in cartis bambucinis et testium relationum et alliarum diversarum scripturarum factarum tempore domini Brodarii de Sassoferato Potestatis Bononie, scriptum per Benvenutum Brançoli de Rocha Contrata, notarium dicti domini Potestatis*, ove non compare la cartolazione, anche se ad essa si è fatto in seguito riferimento introducendo, dopo la parola *Bononie*, la scritta *continentem in se CL cartas inter scriptas et non scriptas*[33].

[30] c.IIIr., lett. F
[31] c.85r., lett. K
[32] c.95v., lett. X
[33] c.96r., lett. PP

B) Situazioni nelle quali compare una cartolazione impropria.

Trattando dell'unità archivistica, si è osservato come in alcune fattispecie il concetto di cartolazione fosse naturalmente insito nella struttura stessa del pezzo: se d'altra parte non è possibile avere una idea quantificativa da un *liber*, da un *volupum*, da un *sachus*, da un *filum*, una più precisa informazione si riceve dal *foleum* o dal *quaternum*, termini che nella correttezza dell'immagine volevano significare unità archivistiche rispettivamente di due e di otto carte.

In particolare nel memoriale di «Henrigiptus», quando compaiono «poste» contraddistinte da uno di questi due termini, si tende ad omettere la cartolazione. Si è accennato al fatto che in questo settore del memoriale la comunicazione delle carte è solitamente assente, come sopra si è osservato, anche in presenza di altre tipologie archivistiche: questo corrisponde a verità, ma a nostro avviso non toglie completamente significato all'ipotesi avanzata. Quanto detto vale ovviamente quando si procede ad una indicazione numerica dei *quaterni* o dei *folea*, poiché in caso contrario non ci pare che possa comprovarsi una simile intenzione dell'operatore archivistico.

Di fronte a *quatuor quaterni in uno volupo somariorum nobilium et exentorum*[34] si comprende che doveva trattarsi di trentadue carte, anche perché il numero dei *quaterni* figura aggiuntivamente alla qualificazione di *voluppo*, propria per l'individuazione dell'unità archivistica. Non altrettanto incisiva appare la descrizione *plures quaterni condepnationum de denariis campsorum ad recuperandum*[35], poiché la quantificazione risulta assolutamente impossibile. Il quadro generale del memoriale, in riferimento sia alla prima, sia alla seconda parte, si offre con una decisa prevalenza specificativa ed anzi non sono rare le «poste» nelle quali accanto al termine *quaternus* si ha una precisazione *propria*, con il numero delle carte.

È possibile trovare *unus quaternus octo cartarum extimorum novorum de pecudinis scriptorum per Bençevennem de Saliceto notarium de porta Sancti Petri*[36] e immediatamente dopo una simile registrazione relativa al quartiere *porte Ravenatis*[37], un'altra registrazione concernente il nuovo estimo *porte Sancti Proculi*[38] ed infine un'altra descrizione concernente l'estimo nuovo del quartiere *porte Sterii*[39]; per quelle dei quartieri *porte Ravenatis* e *porte Sancti Proculi* si presenta *unus quaternus octo cartarum*, mentre per quella del

[34] c.IIr., lett. O
[35] c.IIr., lett. OOOO
[36] c.VIr., *signum* ✝ -1°
[37] c.VIr., *signum* ✝ -2°
[38] c.VIr., *signum* ✝ -3°
[39] c.VIr., *signum* ✝ -4°

quartiere *porte Sterii* si segnalano *duodecim carte*, corrispondenti ad un *quaternus* e mezzo. In alcune registrazioni troviamo le dodici carte indicate con *unus quaternus et dimidius condempnationum personalium et alliarum condempnationum*[40] ed *unus quaternus et dimidius absolutionum*[41], mentre in presenza di un numero dispari si è ritenuto opportuno segnalare *tredecim cartas*[42].

È opportuno notare come l'utilizzo del termine *quaternus* ai fini della cartolazione risultasse molto utile, in particolare nelle «poste» multiple: *IIIIor libri accusationum in cartis pecudinis, qui sunt inter omnes XXXI quaterni*, per complessive probabili duecentoquarantotto carte[43].

Pur se la norma prevede il *quaternus* costituito da otto carte, come può ulteriormente verificarsi esaminando alcune attestazioni che si riportano a mero titolo esemplificativo, quali *unum quaternum absolutionum in cartis pecudinis VIII cartarum sine coperta*[44], *unum quaternum octo cartarum pecudinis bannorum formatorum*[45], *unum quaternum testium bonbicinis, continens in se VIII cartas*[46], oppure anche per multipli *duos quaternos represaliarum sedecim cartarum, scriptos manu Gerardi domini Jacobi de Lastignano, notarii*[47] e così oltre, non mancano indicazioni di significato contrario o quantomeno non esattemente corrispondenti con quelle sino ad ora osservate. Così si legge di *unus quaternus consilliorum iudicum de quatuor cartis*[48] con una configurazione coincidente con il *medius quaternus*; così si legge di *unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis, continens III quaternos XXII cartarum*[49], così si legge di *unus quaternus ministralium decem et octo cartarum*[50], di *unus quaternus quatuordecim cartarum inquisitionum sive testium*[51] sino a giungere ad *unum quaternum bonbucinis sine coperta (omissis) continens in se XLII cartas inter scriptas et non scriptas*[52], con una evidente non corretta applicazione del termine *quaternus*, volendosi evidentemente intendere l'unità quale *liber*.

L'affermazione non deve meravigliare: talora nell'inventario sono state inserite registrazioni, quali *septem libri sive quaterni*[53], che non contribuiscono certamente a chiarire le singole posizioni, ma offrono materia per giustificare

[40] c.XVIIIr., lett. Q
[41] c.XVIIv., lett. H
[42] c.XVIIIr., lett. O
[43] c.XXIIv., lett. G
[44] c.XXVIIIIr., lett. NN
[45] c.XXXv., lett. R e X
[46] c.XXXIr., lett. NN
[47] c.XXXVIIIv., lett. MM
[48] c.IIIv., lett. L
[49] c.XXIv., lett. T
[50] c.XXIIIv., lett. U
[51] c.XXIIIv., lett. X
[52] c.XXVIIIIr., lett. UU
[53] c.Vr., lett. F

determinate inesattezze che, come più volte si è precisato, risultano più evidenti nella prima sezione del memoriale, mentre nella seconda, probabilmente per una maggiore consapevolezza metodologica, appaiono meno presenti.

Non molto problematica si presenta la cartolazione relativa al *foleum* che solitamente viene indicato senza ulteriori specificazioni, quali *unum foleum confalloneriorum qui fuerunt dicto tempore*[54], *unum folium pecorinum, continens unum ex bannorum*[55], *unum folium pecudinis saltuariorum de custodia civitatis quod est in dicto libro saltuariorum bonbicinis comitatus*[56], *unum foleum qui est in matricula veteri notariorum, in quo continentur plura nomina notariorum*[57] e così altri, mentre con una formula maggiormente esplicativa in riferimento alla consistenza dell'unità archivistica troviamo registrazioni quali *unum foleum duarum cartarum bonbicinis, in quo continetur et scriptum est repertorium in actis mei Petri quondam Jacobini notarii ad mollendina*[58] e più oltre *unum foleum duarum cartarum pecudis, continentem decem et octo nomina hominum bannitorum, tempore domini Millioris de Griffis Capitanei Bononie*[59] ed altrove, consolidandosi la scarsa utilità della cartolazione di questa unità archivistica di ridotta consistenza.

C) Situazioni nelle quali compare una cartolazione propria.

Questa tipologia è indubbiamente quella più diffusa e comunque quella che risulta più intensa nella seconda parte dell'*exemplar bon. III*. La metodologia attinente all'indicazione delle carte si presenta con alcune variazioni che possiamo comprendere nel seguente schema:

C.a) «poste» contraddistinte da una configurazione (*voluppum*, *liber*, *quaternus*, e così via) per le quali si è fornito il numero complessivo delle carte;

C.b) «poste» contraddistinte come sopra, per le quali si è indicato il numero complessivo delle carte, fornendosi notizie su quelle scritte e su quelle non scritte;

[54] c.IIIIr., lett. P
[55] c.XXIv., lett. G
[56] c.XXVIIr., lett. Q
[57] c.XLVr., lett. BB
[58] c.LIIIIr., lett. X
[59] c.LXIIIIr., lett. L

C.c) «poste» contraddistinte dal numero delle carte.

Siamo di fronte a soluzioni che concedono una immagine concreta di una non ancora definita metodica attinente ad alcuni aspetti della sezione descrittiva: deve considerarsi inoltre che questa variabilità percorre tutto l'*iter* del memoriale e giunge sino alle ultime carte, con una forma di alternanza legata sia alla documentazione, sia alle conoscenze tecniche dei notari-archivisti.

C.a) *«Poste» contraddistinte da una intensa configurazione, per le quali si è fornito il numero complessivo delle carte.*

Questa caratteristica risulta intensa ma complessivamente meno frequente di quella prospettata al punto b) che segue e che si mostra indubbiamente più completa. Rileviamo alcune esemplificazioni iniziando proprio dalla prima registrazione in inventario: *unum volupum cartarum de XXV cartis*[60], per continuare con altre che mostrano la medesima semplice impostazione, quali *unum librum factum tempore domini Thebaldi de Brusatis, continentem in se LXI cartas, VII incissas*[61], quali *unum librum factum tempore domini Maphey per Ugonem, continentem inse treginta septem cartas, una incissa*[62], quali *unum librum inquisitionum, preceptorum et aliorum diversorum negociorum, continens in se LII cartas*[63], quali i libri *de decenis et XXV*, relativi ai quartieri di porta «Sterii», di porta «Sancti Petri», di porta «Sancti Proculi» e di porta «Ravenatis», per i quali è indicata una cartolazione rispettivamente di cc. trentasei, trentasei, venticinque e venticinque.

La cartolazione complessiva si estende a tutta la stesura inventariale e si ritrova con una certa intensità anche nella seconda parte del memoriale e segnatamente nelle carte finali, talora per ampi settori descrittivi, talora in alternanza con la notificazione delle carte scritte e non scritte.

Si vedano in proposito, a titolo di esempio, le registrazioni effettuate da «Jacobinus Petri Ablatis» e da «Gerardus domini Arienti Falechaçe», notari ed ufficiali alla *Camara Actorum* nel 1299, dalle quali si rileva la presenza di *unum librum banbucinis XXXVI cartarum securitatum Comunium et terrarum comitatus*

[60] c.IIr., lett.. MM
[61] c.VIr., lett. DD
[62] c.VIr., lett. EE
[63] c.XVIIr., lett. B
[64] c.XVIIv., lett. E, F, G, H

Bononie, scriptum per Anthoniolum predictum, notarium dicti Potestatis[65] e poco dopo *unum librum bambucinis LXVI cartarum inquisitionum et aliorum processuum, scriptum per Masiolum de Populo, notarium dicti Potestatis*[66], quindi *unum librum banbucinis CXXIIII cartarum testium receptorum super accusis et aliorum processuum, scriptum per Masiolom predictum notarium dicti Potestatis*[67].

C.b) *«Poste» contraddistinte da una configurazione avente ad oggetto l'individuazione delle carte scritte e delle carte non scritte.*

Nel processo evolutivo individuabile analizzando la stesura dell'inventario, l'apposizione della cartolazione, con l'inserimento non solamente della consistenza di ogni singolo pezzo ma anche della caratteristica delle carte, con una distinzione tra quelle scritte e quelle non scritte, appare di rilievo ed essenziale per una valutazione del livello tecnico operativo. L'inserimento delle informazioni relative alla cartolazione sono certamente un momento qualificante, in considerazione delle operazioni analitiche che un simile intervento richiede: la specificazione delle carte bianche costituisce un ulteriore maggiore approfondimento.

Si distinguono due tipologie di registrazioni: quelle che si riferiscono alle carte bianche senza una esatta quantificazione e quelle che oltre a dare notizia della loro esistenza offrono una indicazione numericamente precisa della loro totale consistenza. Deve dirsi che tra l'una e l'altra soluzione vi è un sensibile dislivello qualificativo; anche per questo aspetto, così come per altri già specificati, le maggiori precarietà e le più frequenti difformità di metodo sono riscontrabili nel corso del memoriale di «Henrigiptus», mentre nella seconda parte sussistono maggiori uniformità e più consistenti configurazioni connaturate da più ortodossi comportamenti tecnici.

Esempi della prima delle due tipologie sopra menzionate si hanno, sia pure episodicamente, nel primo settore dell'inventario e troviamo *unum librum securitatum et preceptorum et aliorum processuum, continens in se decem cartas inter scriptas et non*[68], poi *unum librum inquisitionum factarum ex officio domini Potestatis per dominum Aldericum eius iudicem, qui continet in se centum quatraginta tres cartas inter scriptas et non scriptas*[69].

Dopo queste prime registrazioni, nel memoriale di «Henrigiptus» si

[65] c.82r., lett. G
[66] c.82r., lett. I
[67] c.82r., lett. X
[68] c.Vr., lett. D
[69] c.VIr., lett. Y

trascura in modo deciso il ritorno verso tali modalità, per riprendere con una certa ripetitività, che vorremmo qualificare come cosciente, dalle descrizioni relative agli *Aacta Jacobini*, una serie archivistica consegnata a «Petriçolus de Sardellis» ed a «Jacobus Ubertini», notari della *Camara Actorum* da parte del notaro del «dominus Striche de Saglinbenis»[70].

Procedendo per una sommaria esemplificazione si ricordano *unum librum absolutionum treginta duarum cartarum scriptarum et non scriptarum*[71] e *unum librum acusationum et denuntiationum scriptum per Mostardinum notarium de LII cartis pecudinis scriptis et non scriptis*[72]. Al fine di provare la presenza di tale tipologia nel generale contesto, riportiamo ora alcune registrazioni presenti nei diversi settori dell'inventario: così *unum librum preceptorum factorum massariis Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se octuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas*[73], così *unum librum bannorum formatorum cançellatorum in cartis pecudinis, continens in se centum quatuor cartas inter scriptas et non*[74], così passando alla seconda parte del memoriale *unum librum testium, scriptum manu Zufredi, CIIII cartarum scriptarum et non scriptarum*[75], poi *unum librum in cartis pecudinis introytus totius eius quod pervenit ad manus Gardi Vedoacii militis officio Ursi tempore dicte Potestatis, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas*[76], poi ancora *unum quaternun inquisitionum, decem et octo cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Bonaiutum*[77] ed infine *unum quaternum quatuor cartarum pecudis citationum et securitatum capitaneorum Castri Sancti Petri et certe quantitatis hominum Castri Franchi inter scriptas et non*[78].

La seconda tipologia si avvale di una forma di registrazione decisamente più completa, poiché con essa si forniscono notizie circa la situazione oggettivamente valutabile di ogni singolo pezzo. Anche in questo caso procederemo riportando alcune «poste» rilevate a seguito di una campionatura.

Nel memoriale di «Henrigiptus» troviamo *unum librum inquisitionum banbucinis, continentem centum quinquaginta cartas scriptas et viginti sex non scriptas*[79], con una consistenza totale di centosettantasei carte; poi *unum librum*

[70] c.XXIIIIr., *consignatio*
[71] c.XXIIIIr., lett. F
[72] c.XXIIIIr., lett. AA
[73] c.XXXIIIv., lett. Ç
[74] c.XLIIIIr., lett. B
[75] c.Lv., lett. Q
[76] c.LXIIv., lett. X
[77] c.76r., lett.y Y
[78] c.85r., lett. AA
[79] c.Vr., lett. A

preceptorum, licençiarum et rellacionum, continentem decem cartas et unam non scriptam inter illas decem[80], poi ancora *unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum de octuaginta duabus cartis et in quibus sunt octo non scripte*[81].

Nella seconda parte dell'inventario prevale la prima delle due formule che stiamo analizzando, ma non mancano registrazioni relative a questa seconda tipologia, che si rilevano esclusivamente nelle prime descrizioni: così notiamo *unum librum bannorum formatorum septuagintasex cartarum in cartis pecudinis, ex quibus sunt tredecim non scripte*[82] e poco oltre *unum librum preceptorum factorum fratri Lunallello depositario Comunis Bononie, in cartis banbucinis, quadraginta octo cartarum, quarum una est non scripta*[83].

La scarsissima presenza di questa formula nella seconda parte dell'inventario e la scelta di indicare la presenza delle carte scritte e non scritte solamente con modalità generiche riduce la validità di alcuni aspetti tecnici proprio nella sezione inventariale nella quale parrebbe potersi individuare, come già affermato, una maggiore consapevolezza operativa.

C.c) *«Poste» contraddistinte dal numero delle carte.*

Questo criterio descrittivo viene attuato prevalentemente quando le condizioni oggettive lo consentono, ovvero quando le unità archivistiche sono costituite da pezzi solitamente non condizionati con rassicuranti legature, ovvero quando si tratta di ridotte consistenze. È bene precisare tuttavia che anche in questo ambito non mancano le eccezioni.

La casistica è molto ampia e complessivamente l'attività di registrazione si presenta sufficientemente agevole: solitamente in queste «poste» non si indica la caratterizzazione dell'unità archivistica e si sostituisce tale termine con il numero totale delle carte. A titolo esemplificativo, senza necessità di distinguere tra le due parti del memoriale, poiché in questa fattispecie le differenziazioni risultano irrilevanti, presentiamo le seguenti «poste»: *viginti carte bannorum mortuorum, tempore domini Johannis de Pescarola Potestatis Bononie (omissis)*[84], *due carte pecudinis officialium potestarie de sacho de quarterio Sancti Petri*[85], *sex carte in quibus scripta sunt quedam consilia sapientum*[86], *due*

[80] c.Vr., lett. D
[81] c.XXIIIIr., lett. CC
[82] c.XLVv., lett. A
[83] c.XLVIv., lett. E
[84] c.VIr., G
[85] c.VIr., lett. H
[86] c.Xr., lett. H

carte pecudinis officiallium tempore dicte Potestatis[87], *sex cartas banbucinis assignationum equorum quarterii porte Sancti Proculi*[88], *quatuor cartas pecudis statutorum et ordinamentorum societatis feratorum, inter scriptas et non scriptas*[89], *sex cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas testium receptorum per Petrum Alegrance notarium*[90].

L'inserimento nelle registrazioni delle singole «poste» della cartolazione propria in senso generale, con riferimento alla indicazione del numero delle carte, rappresenta un elemento di notevole rilievo nella prassi archivistica rilevabile dall'inventario di Bologna e, pur tra le molteplici non uniformità e tra le interruzioni e le alternanze applicative, tale elemento offre un buon paramentro di valutazione alla attività dei notari-archivisti, incaricati della gestione della *Camara Actorum*.

D) Situazioni nelle quali sono state inserite informazioni a seguito di indicazioni miste.

Quando trattiamo di indicazioni miste ci riferiamo in modo specifico a quei casi nei quali la quantificazione della consistenza dell'unità archivistica è realizzata utilizzando elementi «propri» ed elementi «impropri» in forma congiunta, nello stesso momento descrittivo. In effetti la prevalenza delle registrazioni prevede dapprima il termine improprio ed in seguito quello proprio: quest'ultimo si trova in tale contesto a svolgere una funzione di carattere sussidiario e di integrazione o completamento.

Tra le esemplificazioni, scorrendo progressivamente le descrizioni in inventario, si evidenzia *unus quaternus et due carte pecudinis de condempnationibus personalibus*[91] che con molte probabilità sta a significare la presenza di un'unità composta da dieci carte, delle quali otto *improprie* e due *proprie*; poco oltre si legge di *duos quaternos et quatuor cartas de bannis scriptis*[92], con un totale ipotizzabile di venti carte; procedendo si trova *unum quaternum et quatuor carte bannorum datorum tempore dicte Potestatis*[93].

È evidente come questa struttura mista preveda un elemento *improprio* che consenta la quantificazione della cartolazione: le possibilità oggettivamente

[87] c.XXXr., lett. L
[88] c.XLVIIv., lett. EE
[89] c.LVIr., lett. III
[90] c.73r., lett. AAA
[91] c.IIIIv., lett. O
[92] c.Vv., lett. R
[93] c.XXv., lett. O

utilizzabili sono nella sostanza due, ovvero il *quaternus*, con il *medius quaternus*, per i quali si può supporre una consistenza rispettivamente di otto e quattro carte, salvo, come si è osservato, le inevitabili e neppure troppo infrequenti eccezioni ed il *folium* o *foleum*, che prevede una consistenza limitata a due carte.

Nell'inventario tuttavia le situazioni miste, collocate massimamente nella prima sezione, hanno quasi sempre quale elemento basilare il *quaternus* che, oltre alla congiunzione con il *medius quaternus*, trova una non troppo episodica simbiosi con le carte, particolarmente in «poste» nelle quali l'unità archivistica presenta una consistenza che numericamente non coincide con otto o con multipli di otto.

E) Situazioni per le quali sono state adottate soluzioni diversificate in corrispondenza con particolari configurazioni.

Quanto sino ad ora è stato presentato trova corrispondenza con i modelli di registrazione diffusi nel contesto dell'inventario bolognese. Nell'ampia gamma espositiva sono tuttavia annotabili altre particolarità attinenti alla cartolazione, con caratteristiche più raramente ripetitive e nel complesso sufficientemente episodiche. Non siamo di fronte a procedure attuative guidate da criteri e scelte metodologicamente concordate, bensì ad elementi che compaiono forse più per suggerimenti oggettivi provenienti dall'unità archivistica stessa, che per una deliberata volontà operativa del notaro-archivista, quale caratterizzazione della propria, seppure forse embrionale, professionalità.

Ogni elemento innovativo merita, a nostro avviso, almeno un accenno, al fine di offrire nella schematizzazione un panorama delle realtà oggettive che sia il più puntuale possibile.

Percorrendo le descrizioni nell'inventario troviamo una indicazione di una «posta» composta da un libro di otto carte, tutte scritte, ovvero *unum librum absolutionum de octo cartis scriptis*[94], con una segnalazione che si ritrova poco oltre riportandosi *unum librum acusationum XII cartarum de pecudis, qui est totus scriptus*[95]: si tratta di una formula non troppo consueta che sarà soppiantata quasi totalmente dall'altra *inter scriptas et non scriptas*, della quale si è dato notizia.

Un'altra tipologia che si ricollega con il principio per il quale il *quaternus* è un termine che svolge un ruolo quantitativo, oltre che qualitativo, con la

[94] c.Vr., lett. AA
[95] c.Vv., lett. F

identificazione numerica di otto carte, è rilevabile da alcune «poste», nelle quali si legge di *unus liber inquisitionum ultimorum mensium, in quo sunt duo quaterni minus due carte*[96], con una formula che conduce ad un insieme di quattordici carte; poco oltre si trovano altre due simili situazioni, con unità archivistiche composte sempre da quattordici carte: *unus liber diversorum negociorum ultimorum mensium, duorum quaternorum minus due carte* e, sempre nella medesima «posta» *unus liber diversorum negociorum fatorum occaxione bladi, duorum quaternorum minus due carte*[97]. Un'altra registrazione avente lo stesso tenore si riferisce a *unus liber testium duorum quaternorum minus due carte*[98].

L'indicazione delle carte bianche, come altrove si è osservato, diviene elemento ricorrente nelle registrazioni di alcuni settori dell'inventario: si tratta di una preoccupazionc che risulta qua e là vigente, ma che si manifesta più apertamente con l'evolversi delle descrizioni. Le modalità di informazione sull'esistenza delle carte bianche sono due: con la prima si usa la parola *vacua* o *vachua*, con la seconda si usa la terminologia *non scripta*, senza che tra l'una e l'altra si rilevino sostanziali differenze.

La casistica relativa alla prima soluzione è invero molto ridotta, mentre quella concernente la seconda, particolarmente nella prima parte del memoriale, appare con una maggiore frequenza, pur se è soverchiata in modo netto dall'altra formula (*inter scriptas et non scriptas*) che ebbe indubbiamente un più generale seguito.

In riferimento alla prima modalità si riportano alcune «poste»: *unum librum inquisitionum LXIIIIor cartarum de banbucinis, in quo sunt quinque carte vacue*[99], ove si rileva un libro di sessantaquattro carte, ovvero otto *quaterni*, delle quali cinque sono bianche; *unum librum bannorum quatuordecim cartarum scriptas et duas vachuas*[100] con riferimento ad un libro di sedici carte, due *quaterni*, delle quali quattordici scritte e due bianche.

La seconda fattispecie, della quale sono già state esposte alcune caratteristiche, si presenta con una formula ricorrente che definisce tali carte non scritte: *unum librum inquisitionum banbucinis continentem centum quinquaginta cartas scriptas et viginti sex non scriptas*[101] per un totale di centosettantasei carte delle quali ventisei bianche, quindi *unum librum bannorum de septem cartis scriptis et de tribus non scriptis*[102].

[96] c.XVr., lett. B
[97] c.XVr., lett. D
[98] c.XVv., lett. H
[99] c.Vv., lett. G
[100] c.VIr., lett. AA
[101] c.Vr., lett. A
[102] c.Vr., lett. B

Le due diverse formule si alternano, pur nella loro limitatezza applicativa: il termine *vachua* si ritrova alla c.XXXIIv. con *unum librum acusationum et denunciationum in cartis pecudinis, continens inse decem quaternos et dimidium, cum una carta vachua*[103], così come risulta presente alla c.85v. con *item recepi a Guidone Lanbertini de Stifunti, olim notario fratris Montis domini Johannis de Basacomitibus depositario Comunis Bononie, continentem in se treginta sex cartas, quarum una est vachua*[104], mentre poco sopra si legge di *unum librum in cartis pecudinis scriptum manu dicti Petri, continentem insse treginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, quarum ex eis viginti octo et due dimidie sunt scripte et alie non scripte*[105] realizzando in tal modo una configurazione più completa, nella quale, dopo la solita indicazione generica, si è avvertita la necessità di una maggiore specificazione anche per quanto atteneva alle carte bianche.

In conclusione crediamo di potere avanzare alcune considerazioni in merito all'aspetto della cartolazione, notandosi come il livello tecnico delle registrazioni sia da ritenersi nel complesso di buon valore; è vero che il memoriale presenta momenti tra di loro differenziati e caratterizzati da maggiori e minori qualificazioni delle forme descrittive, ma deve anche tenersi conto che questo inventario duecentesco è il frutto dell'attività di più notari-archivisti e che sarebbe troppo pretendere da essi quella uniformità che solamente una scuola di lunga tradizione avrebbe potuto garantire.

Nel contempo non si deve nascondere che la presenza sufficientemente costante della cartolazione rappresenta una scelta di rilievo che molto spesso, purtroppo, viene trascurata anche dalla moderna attività archivistica; se aggiungiamo poi l'introduzione ulteriore della presenza delle carte bianche, si comprende come i notari-archivisti bolognesi dell'età comunale operassero con buone conoscenze tecniche e con buone metodologie applicative.

[103] c.XXXIIv., lett. F
[104] c.85v., lett. FF
[105] c.85v., lett. EE

LA *TITULATIO*

SOMMARIO: Le *titulationes* e il *sine titulo*, con elementi cronologici impropri – La situazione contraddistinta *cum pluribus intitulacionibus* – La caratteristica della intitolazione nell'unità archivistica – Considerazioni conclusive.

L'intitolazione dell'unità archivistica è indubbiamente un elemento utile per rendere più agile la fase descrittiva ed anche per comprendere con maggiore immediatezza alcune caratteristiche del pezzo, dal contenuto all'ufficio produttore, dal redattore alla collocazione cronologica.

Nel corso dell'*exemplar bon. III* tuttavia non si offre molto spazio a questo momento descrittivo e solitamente, quando compare, viene presentato in forma negativa: si tratta, a nostro avviso, di un importante segnale dal quale potrebbe intendersi che il notaro-archivista, nel corso della sua attività, teneva conto delle *titulationes* e le utilizzava per procedere alle singole registrazioni, pur riportandole con una struttura personalmente elaborata, segnalando in inventario solamente i dati che potevano interessare.

Questo procedimento potrebbe in parte giustificare anche gli squilibri che si verificano tra le diverse «poste» o talora tra le diverse serie o talora tra i diversi settori: essi potrebbero essere stati condizionati anche dalla presenza più o meno intensa o più o meno analitica delle titolazioni.

L'indicazione *sine titulo* si trova in particolare nelle prime «poste» e si ricollega direttamente con situazioni generiche, trattandosi prevalentemente di una documentazione non legata all'origine e comunque organizzata secondo modalità che difficilmente consentivano una apposizione di questo elemento; un primo esempio è rappresentato da *unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis et alliarum scripturarum sine titullo*[1] e immediatamente dopo da *unus*

[1] c.IIIr., lett. E

sachus de scripturis tempore domini Bonifacii de Salis, in quo sunt multe scripture sine titullo[2].

Le due descrizioni sembrano coincidenti, ma in effetti si presentano con caratteristiche proprie: nel primo caso si tratta di un sacco contenente varie scritture prodotte al tempo di Riccardo da Villa, di Filippo degli Ugoni e di Bonifacio de Salis e di altre scritture senza intitolazione, lasciando il dubbio se il *sine titullo* debba essere rivolto alle altre scritture, ovvero se possa essere considerato con diretto riferimento a tutta la «posta»; nel secondo caso la situazione è più evidente dal momento che in un sacco contenente scritture emesse al tempo di Bonifacio de Salis se ne troverebbero molte *sine titullo.*

È certo che sia nell'una, sia nell'altra «posta» era stata possibile la rilevazione dell'elemento cronologico improprio relativo al materiale, con una probabile distinzione dipendente dall'interpretazione dell'ipotesi sopra proposta.

Una situazione perfettamente identica alla seconda «posta» esaminata si legge poco dopo, là ove appare *unus sachus de diversis scripturis tempore domini Henrici, in quo sunt multe scripture sine titulo*[3], mentre una registrazione con caratteristiche proprie si ha con *unus sachus sachettus scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, cum aliis scripturis sine titullo*[4], in quanto ci pare possa rilevarsi l'apposizione di *cum* in luogo di *et*, con una interpretazione che propenderebbe per una più decisa collocazione autonoma della parte terminale della descrizione.

La presenza quasi costante della *titulatio* parrebbe essere confermata da una «posta» plurima compresa tra i libri *designati ad Acta, tempore domini Mathey de Corigia, Potestatis Bononie.* Si tratta di *quatuor libri extimorum novorum scilicet pro quolibet quarterio*, uno redatto al tempo *domini Stoldi Jacop*, due emessi al tempo *domini Rolandini de Canossa* ed il quarto *sine titulo*, elemento posto in evidenza per giustificare la non apposizione dell'elemento cronologico *improprio* e conseguentemente dell'ufficio produttore[5].

Un altro esempio si legge in una nota marginale di verifica apposta in tre momenti diversi da «Johannes Barbarussa» e dal suo socio, da «Paulus» e dal suo socio, da «Rolandinus» e dal suo socio, i quali nell'affermare di avere ritrovato durante le fasi di censimento *unus liber testium octo quaternorum et quatuor cartarum*[6] avvisavano che tale libro era *sine titulo et nomine*[7] e che in tale condizione lo avevano ricevuto.

[2] c.IIIr., lett. F
[3] c.IIIr., lett. I
[4] c.VIIr., lett. A-2°
[5] c.XXIIr., lett. A
[6] c.XVIv., lett. H
[7] c.XVIv., nota 60

Due avvertimenti piuttosto isolati in considerazione della loro natura si rilevano alla c.XXXVIIIv.: nella prima registrazione risulta essere presente *unum librum in cartis pecudinis absolutionum factarum tempore domini Cursii de Donatis Potestatis Bononie, continens XLII cartas inter scriptas et non scriptas, cum pluribus intitolacionibus*[8], mentre la seconda registrazione si riferisce ad *unum librum in cartis pecudinis bannorum formatorum tempore dicti domini Potestatis continentem in se LIIIIor cartas inter scriptas et non, cum pluribus intitulacionibus, in quo est unus quaternus condepnacionum corporallium, octo cartarum inter scriptas et non scriptas*[9].

Contrariamente a quanto sino ad ora osservato, in queste «poste» si evidenzia la presenza di molte intitolazioni, confermando in tal modo che nella metodologia relativa alla puntualizzazione della *titulatio* ci si limitava a segnalare i casi di omissioni ovvero, quelli sempre anomali, di più intitolazioni, mentre non si forniva alcuna notizia circa la presenza di una normale forma di intestazione dell'unità archivistica.

[8] c.XXXVIIr., lett. D
[9] c.XXXVIIIr., lett. E

L'*INCIPIT* E IL *FINIT*

SOMMARIO: La loro particolare collocazione nelle registrazioni – I *libri bannorum formatorum* detti anche *libri mortuorum* – Le cancellature, le rasure, le macchie d'inchiostro quali elementi di evidenziazione – La uniformità e la difformità applicativa – La caratteristica dell'*incipit* nelle lettere papali.

Tra gli elementi che compaiono con una certa frequenza nelle registrazioni del memoriale hanno un rilievo non scarso quelli riguardanti l'*incipit* ed il *finit*, che attengono in modo immediato alla documentazione archivistica considerata per le sue valenze intrinseche.

Anche per questi aspetti, indubbiamente da includersi tra quelli variabili in considerazione della loro eventualità, devono evidenziarsi alcuni momenti delimitativi: in primo luogo essi non compaiono nelle descrizioni principali delle «poste» o delle unità archivistiche, bensì trovano luogo nelle registrazioni esplicative introdotte aggiuntivamente con lo scopo prevalente di evidenziare alcune situazioni che si ricollegano più direttamente con motivazioni giuridicamente rilevanti; in secondo luogo, in conseguenza con quanto ora affermato, essi sono apposti in descrizioni che attengono prevalentemente ad una specifica tipologia di documento.

Una prima esemplificazione si riferisce a *unus liber formatorum, qui dicitur liber mortuorum*, collocato tra i libri consegnati a «Albertinus Raffanelli» ed a «Veneticus» e conservati in un sacco; trattandosi di un libro concernente la materia dei banditi e conseguentemente avente un notevole rilievo politico, nel corso della descrizione si prestava attenzione a quegli interventi sulla documentazione che avrebbero potuto arrecare mutamenti alla sostanza del dispositivo.

I notari-archivisti si preoccupavano di evidenziare gli eventuali interventi esterni, quali cancellature, rasure, macchie di inchiostro ed altri, riferendo il

contesto delle frasi sottoposte alle variazioni. Si legge che un passo cancellato *incipit «Veconte de Bavosis» et finit «dicti iudicis»*, mentre una successiva cancellatura risulterebbe ancora più estesa, occupando tutta una carta *que incipit «die iovis» et finit «existente»*[1].

Un'altra significativa esemplificazione si rileva da un *librum bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum*, composto da trentasei carte, delle quali sei bianche; nella seconda carta vi è una *rasura cum uno virgullo* e sulla parte raschiata è stata apposta una scritta *que incipit «singuli» et finit «moriatur»*; più oltre vi è un'altra raschiatura sulla quale è stato scritto *«et eciam» et finit «eisdem»*. Nel prosieguo vi sono altri simili casi e in conclusione della registrazione, nel bando relativo ad un tale «Renovatus», si annota una cancellatura *sine suspicione que incipit «ipso» et finit «intelligente»*[2].

La casistica relativa a questo aspetto consente di stabilire che gli interventi sono stati effettuati nella quasi totalità in relazione ai *libri bannorum formatorum, qui dicuntur mortuorum*, proprio in riferimento della loro delicatezza in ambito politico e giuridico; in considerazione dell'ampiezza, ma anche della monotona ripetitività dell'indicazione, ci limitiamo a fornire sommarie indicazioni a titolo esemplificativo per offrire un quadro generale, ma esauriente, del fenomeno.

L'*incipit* e il *finit* si trovano applicati in un *librum bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum, in cartis pecudinis*, alla sesta carta, in relazione ad un bando riguardante un tal «Allegritus»[3] e in un *librum banimentorum, qui dicitur mortuorum*, composto da trenta carte scritte e non scritte, per il quale le annotazioni appartenenti a questa tipologia sono molteplici in una registrazione piuttosto ampia e sostanzialmente molto analitica[4].

Tutte queste indicazioni si riferiscono alla sezione dell'inventario che abbiamo qualificato come memoriale di «Henrigiptus», ma le registrazioni procedono altrettanto intensamente anche nella seconda parte, a conferma che tali modalità erano dettate più da necessità di fornire elementi giustificativi per le valenze giuridiche e politiche, che dalla realizzazione di intenzionali operatività meramente attinenti alla tecnica archivistica.

È opportuno precisare che tale analitico comportamento non appare così evidente nella registrazione di tutti i *libri bannorum formatorum, qui dicuntur mortuorum* per i quali, pur avvertendosi una persistente specifica attenzione, talora si notano altri elementi, senza l'apposizione dell'*incipit* e del *finit*.

[1] c.XXr., lett. A
[2] c.XXVIIIIv., lett. B
[3] c.XXXIIr., lett. A
[4] c.XLr., lett. CC

Tra i molti esempi rilevabili nella seconda parte del memoriale ricordiamo quelli concernenti *unum librum bannorum mortalium et non mortalium* edito dal «dominus Rubeus de la Tosa», Potestà di Bologna, con la presenza ripetuta del *finit*[5] e *unum librum mortuorum et datorum ad mortem*, nel quale si legge *quod incipit «non expletur» et finit «peretoriam»* e poco oltre si trova una *quedam cancellatio que incipit «continetur» et finit «de burgo»*[6] e quello relativo a *sex cartas pecudis in una custodia statutorum et ordinamentorum societatis calçolariorum de vacha*, ove si nota *in secunda carta quedam virgula inclaustri puntata que incipit «et quacumque de causa» et finit «follie»* ed ancora, più avanti, *in tertia carta predicta statuta cançelatum in totum, cum quadam subscriptione, que incipit «cançelatum» et finit «et sui Vicarii»*[7].

Situazioni nelle quali si possono osservare *incipit* e *finit* sono molteplici ma ripetitive; ci limitiamo pertanto a dare informazioni sommarie: le troviamo tra i libri consegnati a «Tomaxinus de Goçadinis» ed a «Lambertus Johannini»[8], le notiamo nei libri consegnati a «Franciscus Alberti Zancari» ed a «Pellegrinus domini Johannis de Vernatia»[9], così come appaiono nei libri dati a «Ture Jacobi de Sinibaldis» ed a «Bonfantinus Petriçoli»[10].

Un particolare carattere infine assume l'*incipit* rilevabile non tanto in riferimento ai ricordati libri dei «banditi», quanto in attinenza con documenti singoli; è il caso di alcune «lettere papali», munite di sigillo plumbeo, *que litere sic incipiunt: «Bonifacius episcopus servus servorum Dey, super discordia»*, ricevute in archivio da «Jacobus de Spiolaria»[11], di altre lettere papali, sempre di papa Bonifacio, precedute dalla consueta *salutatio, et incipit epistula «dillectos filios fratrem Raynerium ordinum minorum»*[12] ed ancora di altre lettere papali, una delle quali *incipit «licet pridem recepto conpromisso»*[13] e l'altra che *incipit «garantes audivimus»*[14], con modalità di citazione ancora assolutamente attuali.

[5] c.Lv., lett. T
[6] c.LIIIr., lett. B
[7] c.LVIr., lett. HHHHH
[8] c.LVIr., lett. A
[9] c.LXVIIIr., lett. N
[10] c.76r., lett. ccCC
[11] c.85v., lett. II
[12] c.86r., lett. RR
[13] c.86r., lett. SS
[14] c.86r., lett. TT

GLI ALTRI ELEMENTI DELL'UNITÀ ARCHIVISTICA

SOMMARIO: Il *nichil pendet* – La *subscriptio* – Sue forme applicative – La espressione *sine suspicione* – L'*autenticatio* – La dichiarazione della presenza del *sigillum* – L'attività di verifica dei notari-archivisti – Gli *instrumenta sigillata et non sigillata* – Il *sigillum pendens plumbeum* e *inpressum* – Le *plastelle de plumbo*.

La sezione descrittiva dell'inventario, oltre a comprendere elementi stabili ed elementi variabili, ma pur sempre presenti con una certa frequenza, mostra occasionalmente altri aspetti descrittivi che compaiono in forma molto episodica.

Un intervento di matrice indiscutibilmente giuridica è costituito dal *nichil pendet*, ovvero dall'avvertimento secondo il quale ogni questione contenuta nella «posta» è completamente risolta. Con questa segnalazione si offre tuttavia anche una indicazione di carattere meramente archivistico dal momento che, essendo ogni pratica ormai conclusa, il pezzo può passare a pieno titolo tra la documentazione di deposito, essendosi esaurita la fase corrente.

Tra le diverse registrazioni troviamo *unus liber acusationum et denuntiationum tempore primorum mensium dicte Potestatis, scripti per Vivaldum, continens in se X quaternos in quo nichil remanet in pendenti*[1], così come immediatamente dopo si ha *unus liber inquisitionum primorum sex mensium, continens septem quaterni et nichil remanet in pendenti*[2] e quindi *unus liber testium in quo nichil est in pendenti*[3]; si ha poi *unus liber diversorum negociorum viginti duarum cartarum in quo nichi est in pendenti*[4].

---

[1] c.XIIIIv., lett. A
[2] c.XIIIIv., lett. B
[3] c.XIIIIv., lett. C
[4] c.XIIIIv., lett. E

L'esemplificazione continua e si conclude con altri tre casi; il primo ha ad oggetto *unum librum acusationum et denuntiationum in quo nichil pendet, sex quaternorum et dimidium*[5], il secondo riguarda *unum librum inquisitionum in quo nichil pendet, V quaternorum et sex cartarum*[6], il terzo si riferisce ad *unum librum testium super acusationibus in quo nichil pendet, quatuordecim cartarum*[7].

Ha un certo rilievo l'indicazione della presenza della *subscriptio*, che ritroviamo in particolare nella seconda parte dell'inventario. Si tratta di una notizia che attiene più all'interesse giuridico che a quello meramente archivistico, anche se da quest'ultimo non deve ritenersi completamente avulsa, in considerazione del valore della sottoscrizione ai fini della classificazione dell'unità archivistica.

Una esemplificazione si ricava dalla descrizione relativa a un libro *bannitorum qui dicitur mortuorum*, dalla quale si apprende che in un bando relativo ad un tal «Rolanducius» è contenuta una *subscriptio* nella quale vi è un *incipit* rappresentato da queste parole: *nisi hinc ad octo dies*[8].

Nel corso di un'ampia registrazione riservata ad uno dei soliti libri *banimentorum, qui dicuntur mortuorum* si hanno più esempi di *subscriptiones*: in un bando riguardante «Bonfiglolus quondam Balçanini» la *subscriptio* viene indicata con l'*incipit*, coincidente con la parola *domum* e con il *finit*, identificabile con la parola *sue*; in un bando successivo relativo a «Nicolaus sive Colus quondam Guidonis», la *subscriptio* è rappresentata dalle parole *ipsum Egidium*; accanto ad altre simili brevi situazioni se ne verifica una più ampia, là ove si legge di una *subscriptio* comprendente la frase *ad sonum campane ecclesie sancte Marie de Montebellio* relativa ad un bando contro tal «Jacobus de Mandrino»[9].

Ancora in un libro *bannorum mortalium et non mortalium* si leggono non pochi casi di sottoscrizioni, alcune delle quali ripetono lo schema sino ad ora indicato, altre hanno una propria caratteristica: si veda quella relativa al bando di «Galucius» ove si ha una *subscriptio de Martilengo, Potestatis Bononie* e quella concernente il bando di un tal «Philippus», ove parimenti si rileva una sottoscrizione del Potestà.

In altre situazioni realizzate nella medesima posta si hanno *subscriptiones* quali *hodie pro hodie*, oppure *heri pro hodie*, oppure *ante scolas* ed *existentem in scolis*, sino a giungere a quelle conclusive contenute in un bando contro un tal «Coradinus» e soci, ove si trovano le parole *de precepto* per l'*incipit* e *ad malleficia* per il *finit*, ed in un altro bando relativo ad un tale «Alegrançe» e soci, ove si trovano le parole *qui ambo* in *incipit* e *de mognis* in *finit*[10].

[5] c.XVIr., lett. A
[6] c.XVIr., lett. B
[7] c.XVIr., lett. C
[8] c.XXIIIIr., lett. R
[9] c.XLr., lett. CC

Altre *subscriptiones* si leggono tra i libri editi al tempo del «dominus Çella quondam domini Bertholini de Spoleto», Potestà di Bologna[11], tra i libri consegnati a «Tomaxinus de Goçadinis» e a «Lambertus domini Johannini», notari ed ufficiali alla *Camara Actorum*[12] ed ancora tra i libri dati e consegnati ai «domini Johannes Barbarussa et Princivalle domini Anthonii Auliverii, notarii ad *Camaram Actorum*», al tempo del «dominus» «Johannes de Lucino», Potestà di Bologna[13].

Di un certo interesse è l'affermazione per la quale gli eventuali interventi manumissori sulla documentazione ricevuta, quali le rasure, le cancellature, le macchie di inchiostro o altri eventi incidentali risultano in buona fede o, quanto meno, per essi non sussistono sospetti di dolo.

L'espressione *sine suspicione*, inclusa episodicamente nei menzionati libri *bannorum, qui dicuntur mortuorum*, coincide con tale volontà; tra i libri redatti al tempo di «Mapheus de Madiis» Potestà di Bologna se ne trova uno che contiene *in banno Açonis et sociorum quedam rasura «Guillielmucius», sine suspicione*[14], tra i libri consegnati da «Gregorius et Pelegrinus» ad «Albertinus et Veneticus», tra le altre, si trova *in XXVIII carta quedam rasura sine suspicione, iuxta bannum Albertini quondam Henrigipti*[15], mentre tra i libri editi al tempo del «dominus Ugolinus de Rubeis», Potestà di Bologna *in banno Renovati quedam cancellatura sine suspicione, que incipit «ipso» et finit «intelligente»*[16].

L'indicazione della presenza dell'*autenticatio* costituisce un altro elemento descrittivo più direttamente collegato con l'aspetto giuridico della documentazione archivistica. In una «posta» avente ad oggetto quattro «quaterni» *bannorum mortalium tempore dicte Potestatis, quibus prohibitum est posse canzellari de banno* si afferma che in *septima quidem carta sunt duo banna completa et non autenticata*[17]; in un altro libro *bannorum pro homicidio etiam strata robata, incendio, falso testimonio et aliis casis qui dicuntur mortui* si trovano *sexaginta sex banna autenticata, non cancellata*[18]; *sedecim instrumenta autenticha, continentia in se super facto tregue* rappresentano non tanto una qualificazione

[10] c.LIr., lett. T
[11] c.LIIIIr., lett. B
[12] c.LVIr., lett. A
[13] c.LXIIIIr.-2°, lett. A
[14] c.Vr., lett. G
[15] c.XXr., lett. A
[16] c.XXVIIIv., lett. B
[17] c.LVIIIIr., lett. G
[18] c.LXIv., lett. A

di un aspetto interno dell'unità archivistica, quanto un elemento individuatore della «posta»[19].

Riveste un particolare interesse l'esempio collegato con un libro di dodici carte *in quo scriptum est compromissum factum inter Comune Florentie et Comune Bononie et marchiones estenses et laudemium super dictum compromissum pronuntiatum et alias scripturas super dicto facto, auctenticatum per dictum Johannem*[20] con riferimento al notaro «Johannes Bonvixini Franchitti».

Alcuni documenti autentici erano muniti di particolare sigillo ed i notari -archivisti curavano con una certa attenzione questo aspetto, rilevando sia le presenze, sia le assenze.

Tra i libri trasmessi da «Ventura de Sancto Germano», notaro di Jacop Stoldi, Vicario del Potestà di Bologna, si trova un fascicolo composto da quattro libri *sigilati sigillo Comunis et videntur facti et scripti in regimine domini Ugolini de Rubeis Capitanei populi Bononie*. La «posta» non ha segnatura, ma è completata da una «nota di verifica» molto estesa, nella quale i diversi notari archivisti, ufficiali addetti alla *Camara Actorum*, hanno dichiarato di aver trovato i libri sopra indicati, ma non sigillati: «*Reperti fuerunt non sigilati per Pelegrinum et socium*», «*Reperti fuerunt non sigilati per Tomaxium et socium*» e così via[21].

Il memoriale riporta *unum filum acusationum cum una litera sigillata*[22], mentre la «nota di verifica» informa che *dicta litera reperta fuit per me Paulum et socium tamen non sigillata*, secondo una affermazione che ha un riferimento anche con «Bitinus de Pançonibus» e «Matheus de Lastignano», con «Rolandinus» e socio, con «Coradus» e socio e con altri[23], realizzando una serie di registrazioni che consentono di comprendere quanto fosse rilevante la presenza di un «sigillo» e, in questo caso, la sua assenza.

Non sempre il sigillo veniva violato, costringendo notari-archivisti a denunciare la condizione del documento; così è possibile verificare una «posta» formata da *quindecim instrumenta sigillata et non sigillata sigillis marchionis ferariensis, continentia super facto tregue inter Comune Bononie et dictum marchionem*[24] così è possibile leggere di *unum filum sigilatum (sic) et ligatum cedularum quas dixerunt esse extima particularia aliquorum hominum civitatis Bononie*[25].

[19] c.86r., lett. XX
[20] c.86v., signum ✠✠✠
[21] c.XVIIIIr., *post* lett. K, anche nota n. 71
[22] c.XXv., lett. FF
[23] c.XXv., nota n. 81
[24] c.86r., lett. UU
[25] c.89r., lett. ✝ I

Nella sezione descrittiva risultano anche i sigilli pendenti, quali quelli relativi a *literas papalles*, che sono indicati come *sigillo pendenti plobeo (sic) inpresso cum quibus cordulis, silicet gravis et rubeis, continentes indiciones tregue inter Comune Bononie et marchiones extenses*[26]; ancora in riferimento alla medesima tipologia documentaria si hanno *literas papales bullatas bulla plonbea domini pape Bonifatii, cum salutatione consueta*[27] ed inoltre *literas papales bullatas bulla plonbea domini pape, cum salutatione*[28] ed ulteriori *alias literas papales bullatas bulla plonbea dicti domini pape, cum salutatione*[29].

Non risultano chiare le caratteristiche dei sigilli apposti a due lettere del marchese estense, anche se il non averli indicati quali «pendenti» potrebbe lasciare pensare che si tratti di sigilli in cera impressi: *duas literas autenticas sigillatas sigillo marchionis, scripta manu Bennati filii fratris Benedicti notarii*[30].

Altrettanto poco evidente appare il contenuto della «posta» che segue: *unum folium pecudinis in quo continetur quod dominus Aymelghinus Rolanducii Potestas Castri Franchi consignavit Jacobo quondam Rolandini Feretarii, massario dicte terre, octo plastellas de plunbo suo nomine et Comunis Bononie, autenticatum manu Guillielmi de Canutis notarii*[31] per la presenza di queste *octo plastelle de plunbo* allegate al documento membranaceo; certamente esse non hanno una funzione diretta di sigillazione del documento, anche se potrebbero essere state trasmesse per assegnarla in futuro: il massaro, destinatario del materiale avrebbe avuto così la funzione di «conservatore» in vista di una eventuale utilizzazione.

[26] c.85v., lett. II
[27] c.86r., lett. RR
[28] c.86r., lett. SS
[29] c.86r., lett. TT
[30] c.86r., lett., BBB
[31] c.XXXIIv., lett. C

IL SUPPORTO SCRITTORIO

SOMMARIO: Il carattere variabile del supporto scrittorio indicato nel memoriale – Le diverse tipologie presenti – A) Le *carte banbucinis* – Le varianti – Il *liber misture bombucinis* – B) Le *carte pecudinis* – Le varianti – C) Le *carte de papiro* – Le varianti – Il numero elevato delle carte *de papiro* ed i problemi per la definizione di questo materiale scrittorio – Una ipotesi risolutoria – D) Le «poste» miste – E) Le unità archivistiche miste – La inesistenza della registrazione del supporto – Le irregolarità delle registrazioni – Le aggiunte interlineari.

Nella descrizione dell'unità archivistica assume una notevole rilevanza la registrazione del materiale scrittorio utilizzato. Si tratta di un elemento che non può essere considerato completamente tra quelli stabili dal momento che esso appare assente in non poche «poste» dell'inventario. I tipi di supporto adottato, sia pure menzionati con terminologie non sempre perfettamente identiche, possono essere riuniti e collocati in tre specie: a) le *carte bambucinis*, b) le *carte pecudinis*, c) le *carte de papiro*. È da precisarsi che all'interno della stessa «posta» possono aversi anche configurazioni «miste», le quali non tolgono, tuttavia, il giusto significato alla triplice fondamentale realtà.

A) LE «CARTE BAMBUCINIS».

A parte alcune isolate indicazioni che si ritrovano in numero molto limitato, ove si legge di *quidam quaternus de banbaxia continens securitates nobillium civitatis Bononie*[1], *unus liber extraordinariorum de banbaxia, copertus*[2], *unus liber*

[1] c.XXIr., lett. F
[2] c.XXIv., lett. I

inquisitionum de banbaxia[3] e un *liber inquisitionum copertus qui est de banbaxia*[4], nelle quali appare la parola *banbaxia*, nella quasi assoluta generalità si ritrova la attribuzione di *bambucinus* o *banbucinus*, presente con variazioni quali la introduzione della ç (*banbuçinus*), la sostituzione della «a» iniziale con una «o» e con conseguente inserimento di una «i» in luogo alla «u» (*bonbicinus*). Talora troviamo la «m» in luogo della «n» (*bambucinus*).

Tra le diverse registrazioni, a titolo meramente esemplificativo, si riportano le seguenti: *unus liber banbucinis preceptorum*[5], *septem libri sive quaterni banbuçinis*[6], *unum librum inquisitionum et notificationum in cartis banbuçinis*[7], *unum librum inquisitionum cartarum bonbicinis*[8], *unum librum absoluptionum bonbiçinis*[9], *unum librum in cartis bonbiçinis*[10], *unum librum cartarum bambuçinis*[11], *unus liber sive quaternellus bambucinis*[12], *unum quaternum cartarum banbuçinis*[13]. Si tratta di alcune situazioni emblematiche che hanno nell'inventario una frequenza molto elevata e che possono ritrovarsi nella descrizione di un grande numero di «poste».

Una indicazione leggermente atipica è rappresentata da quanto è annotato là ove si segnala *unum librum misture bonbucinis*; qui il termine *misture* potrebbe rappresentare un concreto riferimento alle modalità di produzione della carta[14], così come potrebbe riferirsi, a nostro avviso meno verosimilmente, ai contenuti dell'unità archivistica.

B) Le «carte pecudinis».

Altrettanto intensa risulta essere la presenza di documenti membranacei i quali, se si escludono alcuni esempi per i quali l'identificazione avviene a mezzo della parola *pecorinus* e simili, si ha una elevatissima prevalenza del termine *pecudinus* e derivati.

In riferimento all'uso della prima delle due terminologie, possono riportarsi gli esempi che appaiono riuniti in una registrazione effettuata dalla medesima

[3] c.XXIv., lett. K
[4] c.XXXv., lett. L
[5] c.Vv., lett. G
[6] c.Vv., lett. F
[7] c.XXIIv., lett. H
[8] c.XXVIIr., lett. P
[9] c.XXXv., lett. CC
[10] c.XXXVIIr., lett. L
[11] c.LVIIv., lett. BB
[12] c.LXVv., lett. L
[13] c.71r., lett. HH
[14] c.XXVIr., lett. B-4°

mano nella prima parte dell'inventario, avente ad oggetto documenti che si trovano collocati *in arcubanco in angullo iuxta fenestram*[15]. Così è possibile rilevare la presenza di *VIIII quaternos pecurinos de acusationibus et denuntiationibus*[16], di un *liber testium, constans de tribus quaternis pecorinis*[17], di un *liber bannitorum, constans de duobus quaternis pecorinis*[18], di *unum folium pecorinum*[19]; così è possibile trovare segnalato *unus liber absolutionum, constans de duobus quaternis de pecora*[20], *quidam quaternus de pecora*[21].

È opportuno notare che questa tipologia di registrazione si differenzia da quelle usate nelle altre sezioni del documento e che si trova operata dalla stessa mano che ha introdotto la forma *de banbaxia* in luogo del diffuso *banbucinus* e delle sue varianti sopra segnalate.

Il supporto, come si è accennato, è individuato prevalentemente con una delle due materie suddette e, accanto alle unità archivistiche *bambucinis*, si trovano ripetutamente menzionate unità archivistiche le quali, costituite di «carta pecora», risultano con l'indicazione di carta *pecudinis*, ovvero *de pecude*, seguendo una terminologia leggermente differenziata in attinenza a quella sopra già segnalata.

Esemplificativamente, con riferimenti a momenti diversi ed a differenziate parti dell'inventario, si ritiene opportuno fornire alcune situazioni inserite nelle «poste»: *unus liber acusationum, denuntiationum et notificationum de pecudinis*[22], *unus quaternus octo cartarum extimorum novorum, de pecude*[23], *unum librum acusationum in cartis pecudinis*[24], *unum librum bannorum in cartis pecudinis*[25], *duo folia in cartis pecudinis*[26], *unum librum sive quaternus in cartis pecudinis*[27], *unum librum inventariorum in cartis pecudinis*[28], *unum librum accusationum in cartis pecudinis*[29], *medium quaternum quatuor cartarum pecudinis*[30].

[15] c.XXIr., *intitulatio*
[16] c.XXIr., lett. A
[17] c.XXIr., lett. B
[18] c.XXIr., lett. C
[19] c.XXIr., lett. G
[20] c.XXIr., lett. D
[21] c.XXIr., lett. E
[22] c.Vr., lett. A
[23] c.Vv., *signum* ✚, 4°
[24] c.XXv., lett. GG
[25] c.XXVv., lett. A-4°
[26] c.XLVIIIv., lett. I
[27] c.LIIIIv., lett. KK
[28] c.LXVIIIv., lett. R
[29] c.79r., dalla lett. CC alla lett. KK
[30] c.86r., lett. ÇÇ

C) Le «carte de papiro».

Il terzo materiale scrittorio è individuato nel *papirus*. Questo ultimo supporto risulta presente in forma delimitata, ma non certo esigua, ove si pensi alla estrema rarità del materiale di base presso l'area bolognese; esso si ritrova descritto più particolarmente nella prima sezione dell'inventario, ovvero in quel settore dedicato alla registrazione della documentazione più antica. Questo aspetto, ove confermato, potrebbe attestare una sorprendente situazione. La diffusione della carta nella seconda metà del tredicesimo secolo aveva assunto una configurazione sempre più imponente, a discapito precipuamente dei materiali meno tradizionali per questo territorio, mentre la pergamena continuava a ricoprire quel ruolo non completamente secondario che poi mantenne, sia pure con sensibili riduzioni, anche durante il quattordicesimo secolo.

Il termine *carta*, usato con differenti significati che si ricollegano più direttamente alle caratteristiche intrinseche dell'unità archivistica, ma anche a quelle estrinseche, viene posto in simbiosi con la qualificazione del *papirus* al fine di conseguire una determinazione di quegli aspetti «esterni» del documento, che non si identificano con gli elementi contenutistici sopra riferiti.

Tra gli *Acta Caldarini* sono segnalate *sex cartas papiri in quibus sunt nomina hominum quarterii porte Sancti Proculi et porte*[31], *XII cartas papiri preceptorum et cridationum factorum in terra Galisterne*[32], *unum librum papiri facto* (sic) *pro preparacione exercitus Forlivii, quinquaginta sex cartarum*[33], *unum librum testium in cartis de papiro, continens in se centum decem cartas*[34], *unum librum in cartis de papiro, continens CXL*[35] ed un *librum*, appartenente a quella tipologia delle «unità miste» alle quali tra poco si accennerà, nel quale risultano esservi *plures carte papiri*, cucite alle carte *pecudinis* che costituiscono la materia principale del supporto[36]. Questa generica segnalazione (*plures*) non ci consente di quantificare con esattezza le carte papiracee presenti nell'archivio bolognese: accanto alle trecentoventiquattro carte indicate con esattezza, se ne trovavano altre non determinabili, ma può ipotizzarsi una entità orientativamente attestata attorno al numero di quattrocento.

In effetti, si tratta di una consistenza a tal punto elevata da risultare incredibile o comunque poco credibile. Le registrazioni, assunte alla lettera

[31] c.XVIIr., lett. C
[32] c.XVIIr., lett. D
[33] c.XVIv., lett. E
[34] c.XXXVIIIIv., lett. N
[35] c.XXXVIIIIv., lett. T
[36] c.LXVIIIIr., lett. F

sono chiare ed inequivocabili, ma crediamo che il problema debba essere risolto utilizzando altre chiavi ed altri stumenti dei quali, purtroppo, non ci riteniamo possessori.

Ci limitiamo ad avanzare una ipotesi per la quale le *carte papiri* o de *papiro* altro non sarebbero che supporti realizzati attuando il procedimento di confezione della carta, ma utilizzando, in luogo della *banbaxia* fibre legnose che tuttavia non escluderebbero materiale papiraceo.

Forse solo così si spiegherebbe la presenza di un libro di 110 carte di papiro ed un altro di 140 carte. Si consideri infine il problema anche alla luce dell'affermazione del Forcellini (*ad vocem*) ove, in riferimento al termine in oggetto riporta che «ipsa papyrus aliquando charta dicitur per metonymiam».

D) Le «poste» miste.

Per quanto attiene alle situazioni «miste» è opportuno distinguere tra le poste miste e le unità archivistiche miste. Il primo caso si pone in riferimento con le modalità di collocazione del materiale negli *armaria* o negli altri eventuali contenitori e trova la sua ragione di essere in motivazioni contingenti. Si veda in particolare il contenuto della «posta» lettera G, della XVIII «cassa armarii veteris», composta da *XVIIII libri tam banbucinis quam cartarum pecudinis*[37] e il contenuto della «posta» lettera I, ivi collocata, indicata con *tres libri cridationum et bannorum positorum per civitatem, unus in banbucinis et alii in cartis pecudinis*[38]. Possono ricordarsi altre simili situazioni quali *XI libri sive quaterni tam in cartis banbuçinis quam pecorinis*[39] ovvero quali *octo libri in cartis banbucinis (omissis) in uno quorum librorum continentur plures quaterni de cartis pecudinis*[40]. In questa ultima registrazione si ha una struttura contemplante la duplicità delle situazioni, rilevandosi la presenza di una posta mista e contemporaneamente la sussistenza di una unità mista.

E) Le unità archivistiche miste.

Le unità archivistiche miste, pur non eccessivamente numerose, appaiono specificatamente nella prima parte dell'inventario e si riferiscono ai tre materiali costituenti i supporti della documentazione: si trova annotata la

[37] c.IIIv., lett. G
[38] c.IIIv., lett. I
[39] c.XVIIIr., lett. B
[40] c.XIIIIr., lett. B

presenza di *unum librum examinatorum scriptorum et receptorum per notarium Bononie ad deffensiones tantum, continens in se LXIIIIor cartas banbucinis et octo cartas pecudinis*[41], di *unum librum inquisitionum, securitatum et alliarum diversarum scripturarum et processuum in cartis bonbicinis, continens XL cartas, in quo est unum folium carte pecudinis*[42], di *unum librum (omissis) continentem in se quinquaginta cartas bambucinis inter scriptas et non, «et quatuor cartas pecudinas»*[43], con riferimento alla seconda parte del presente inventario.

La consistenza del materiale membranaceo insieme con quello papiraceo è offerta dalla registrazione alla quale più sopra si è accennato: *unum librum in cartis pecudinis securitatum receptarum officio procuratorum, continentem in se viginti octo cartas, inter scriptas et non, inter quas plures carte papiri cosite in dicto libro*[44]. In ogni caso, siamo sempre di fronte a formazioni di unità archivistiche guidate da collegamenti di materiali diversi suggeriti verosimilmente da necessità derivanti dagli elementi contenutistici.

L'elemento descrittivo del supporto, come si è affermato, non sempre è inserito nelle registrazioni; anzi, sono molte le indicazioni che non contengono questa tipologia e possono rilevarsi, con maggiore intensità nelle fasi iniziali, con una minore incidenza in quelle centrali e con una sensibile diminuzione in quelle finali, quasi a voler significare un perfezionamento ed un progresso della tecnica archivistica.

Compiendo una panoramica in tal senso, notiamo *plures quaterni condempnationum de denariis campsorum ad recuperandum*[45], *duo libri consiliorum iudicum*[46], *unum voluppum officialium tempore dicte Potestatis*[47], *unum librum statutorum novorum in alivis de ligno, continens octuaginta octo cartas*[48], *unum librum accusatiomn et denunciationum, requisitionum et alliorum processuum, scriptum per Ubertum de Fagnano, notarium dicte Potestatis, pro quarterio porte Sancti Petri, continentem in se centum treginta cartas inter scriptas et non scriptas*[49], *decem libri cum alivis de pecude, acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Jacobi de Summo Riva Potestatis*[50]. In questa ultima registrazione l'indicazione della pergamena si riferisce al termine *aliva* che, come in seguito sarà esposto, non contempla il supporto dell'unità, ma solo un aspetto collegato con il rivestimento del pezzo.

[41] c.XXVIIIIr., lett. L
[42] c.XXXIIIIr., lett. N
[43] c.LXVIIIr., lett. I
[44] c.LXVIIIr., lett. F
[45] c.IIr., lett. OOOO
[46] c.XIIIr., lett. H
[47] c.XXIIIIr., lett. G
[48] c.XXXVv., *signum* ✝
[49] c.LXr., lett. EE
[50] c.70r., lett. A

Dalle proposizioni avanzate risulta evidente come l'inserimento nella descrizione della natura del materiale costituente il supporto dell'unità non sia un elemento stabile, bensì rientri tra quelli a carattere variabile, ove lo si voglia considerare in riferimento all'inventario visto nella sua globalità. Una diversa valutazione può assumersi qualora si intenda suddividere le registrazioni in conseguenza dei diversi momenti «storici» e delle tendenze degli archivisti incaricati.

Ai fini di una valutazione in tal senso non può non tenersi conto della già rilevata diversificazione della natura dell'inventario, poiché la prima parte, concepita e stesa per mano o, quantomeno, sotto la direzione del notaro «Henrigiptus Pacis de Brayna», sembrerebbe dipendere da una unica volontà operativa, mentre la seconda parte dovrebbe offrire una più stretta corrispondenza tra il testo ed i notari *ad Acta* incaricati della gestione dell'archivio.

Il notaro «Donatus Nicholay de Cauraria», assegnato *ad Acta* assieme a «Francischus domini Bonaventure de Savignano» nel 1290, non procedette con uniformità di registrazione, dal momento che, dopo una prima fase nella quale non aveva mancato di riportare il materiale scrittorio, *in cartis pecudinis* o *in cartis banbuçinis*[51], in seguito operò alcune omissioni[52]; per alcune di esse, trattandosi di oggetti non uniformi in riferimento agli antecedenti, si ha una chiara motivazione[53], per le altre si impongono considerazioni di altro ordine dal momento che non appare facile poter comprendere l'inserimento della formula nella «posta» segnata con AAA e la esclusione nelle formule BBB, CCC, DDD, FFF, GGG[54].

Una aritmica presenza dell'elemento concernente il supporto si rileva anche nelle registrazioni effettuate da «Petrus Muxolino de Argellaca» e da «Uguitio de Soldaderiis», notari e ufficiali della *Camara Actorum* nel 1291[55], con indicazioni alle «poste» segnate inizialmente alle lettere RR-ÇÇ, per mostrare non apposizioni a quelle successive, sia pure in modo irregolare[56].

Ancora meno presente è la formula nelle registrazioni date dal «dominus Marchus Paxiti» e da «Aymericus Mandi», notari e ufficiali della *Camara Actorum* nel 1291 e nel 1292, con una carenza metodologica riguardante un primo nucleo di «poste» e con una frammentaria indicazione nel secondo nucleo[57]. Tale situazione si può riscontrare anche nelle inventariazioni imme-

[51] c.XLVv., dalla lett. DD alla lett. UU
[52] c. XLVIv., alle lett. XX, YY, ÇÇ, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG
[53] c.XLVIv., lett. XX, YY, CC
[54] c.XLVIv., dalla lett. AAA alla lett. GGG
[55] c.XLVIIv.-XLVIIIv.
[56] c.XLVIIIr. e v.
[57] c.XLVIIIIr. e v.; su 36 «poste» la formula compare solo alle lett. SS, AAA, EEE, FFF, GGG, HHH, LLL

diatamente successive, pur se può affermarsi che procedendo nelle operazioni archivistiche l'intensità tende ad aumentare, sino a divenire regola la apposizione e eccezione l'omissione.

Una consapevolezza metodologica può riscontrarsi particolarmente nelle registrazioni di complessi archivistici piuttosto ampi e tali da consentire una valutazione più estesa: tra gli altri, si veda il nucleo riportato in inventario dai notari della *Camara Actorum* «Petrus Bonapressi» e «Jacobinus Bonicontri», probabilmente per mano di questo ultimo (talvolta il «registratore» era il secondo dei due notari responsabili) nel 1297, nel quale si rileva che l'inserimento della formula relativa al supporto è divenuta per loro ormai un momento stabile e che le uniche due omissioni rivestono un ruolo incidentale e meramente casuale[58].

Gli orientamenti per l'inserimento in modo più o meno costante della formula relativa al supporto seguono indiscutibilmente quelli che sono gli intendimenti dei singoli notari, ma talora si hanno variazioni piuttosto consistenti anche in registrazioni che dal documento risultano attribuite al medesimo notaro o, almeno, alla medesima coppia notarile addetta alla gestione della *Camara Actorum*. In proposito si vedano le apposizioni riportate dai notari «Michael Johannis Bonfantini» e «Petrus Bertholomei Muti», caratterizzate da una presenza continua della formula nella prima parte, con denominazioni quali *pecudinis, pecudis, banbucinis, banbuçinis, bambucinis*[59], per poi passare ad indicazioni ripetutamente carenti e talora alternanti, senza rispetto di precise regole[60].

Con il trascorrere degli anni, in vero, come si è accennato, si ebbe una maggiore attenzione e persistenza nei riguardi di questo aspetto, così che troviamo notari che lo inseriscono stabilmente, quali «Jacobinus Petri Ablatis» e «Gerardus domini Arienti Felechaçe», incaricati della gestione dell'Archivio nel 1299[61] e quali «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano» e «Benvenutus quondam domini Yseppi de Salla»[62].

Tralasciando altre citazioni che poco innoverebbero circa quanto sino ad ora è stato detto, si ritiene opportuno notare come l'esigenza della presenza di questo elemento sia ravvisata ulteriormente da modificazioni introdotte posteriormente, con l'inserimento della parola «qualificante» nell'interlineo; a questo fine crediamo sia sufficiente menzionare il termine *banbucinis* che si ritrova alla c.LXv.[63], ancora la parola *banbucinis* che appare, sempre nell'interlineo, alla c.75v.[64] e la scritta *pecudinis* che appare alla c.85r., riferita quest'ultima ad un *quaternellum quatuor cartarum*[65].

In conclusione può affermarsi che complessivamente l'attenzione diretta alla individuazione del materiale scrittorio è presente e crescente e che, sia pure con le lacune talora anche piuttosto consistenti, costituisce uno dei momenti descrittivi di maggior rilievo nelle operazioni di tecnica archivistica realizzate con l'inventario bolognese.

[58] cc.71v.-75r., con omissione della formula alla c.74r., lett. CCCC e alla c.74v., lett. ✝ S.
[59] cc.78r.-80v.
[60] cc. 80r.-81v.
[61] c.82r. e v.
[62] cc.84r.-88v.
[63] c.LXV, lett. OO
[64] c.75v., lett. F
[65] c.85r., lett. DD

IL CONDIZIONAMENTO ESTERNO

SOMMARIO: Gli elementi che caratterizzano il condizionamento esterno – A) La coperta – Il *sine coperta* – Il *cum copertis* – Il *copertorius* – B) La custodia – Suoi collegamenti con la coperta – C) Il *fasicullus* – Sua struttura e suoi collegamenti con altre unità archivistiche – D) Le *carte ligate* – Le *carte cusite* – Le situazioni miste – E) L'*alipa* o *aleva* o *aliva* – Le diciture *cum alipis* e *sine alipis*, loro significato – Le *alipe de pecude* – Le *alipe de ligno* – La funzione delle *alipe* nella gestione del materiale archivistico medievale.

Le registrazioni contenute nell'inventario bolognese sono dedicate anche agli aspetti relativi al condizionamento esterno dell'unità archivistica, con particolare attenzione alla presenza o meno della legatura, alle modalità di contenimento del materiale documentario ed alla situazione della consistenza, osservata nelle sue differenti ed articolate condizioni oggettive.

Gli elementi evidenziati consistono in primo luogo nella presenza o meno di una *coperta* posta a protezione dell'unità archivistica, in secondo luogo nella indicazione della *custodia*, ovvero di una struttura solitamente non integrantesi con il pezzo, in terzo luogo nella notazione del *fasicullo*, con una situazione assimilabile a quella della custodia, in quarto luogo nella informazione attinente alla condizione generale, ovvero se trattasi di pezzi *ligati*, in quinto luogo nella definizione attinente alle specifiche caratteristiche esterne, con la indicazione anche di particolari materiali usati, prevalentemente a scopo conservativo.

A) LA COPERTA.

Il primo di questi elementi, la *coperta*, suscita alcuni interrogativi, dal momento che esso non compare stabilmente nella descrizione delle «poste»,

rilevandosene la presenza molto saltuariamente; l'inventario, quando si occupa di questo aspetto, ricorda solamente se l'unità lo possiede, ovvero se ne è carente, secondo una schema metodologicamente valido, se fosse stato applicato senza interruzioni. Iniziando dalle esemplificazioni riguardanti le unità *sine coperta*, può affermarsi che esse sono in verità le più numerose tra quelle concernenti questo specifico elemento e nella sostanza sono riportate con formule essenzialmente ripetitive. Si riferiscono alcuni casi che possono avere un proprio significato nel contesto generale.

Una «posta» facente parte di libri collocati *in archubanco ubi sedimus iuxta intraturam*, è composta da *due libri testium in cartis pecudinis sine coperta*[1]; nella fattispecie potrebbe ricollegarsi la mancanza di questo elemento con la carenza delle *titulationes*, ma i molteplici esempi che in seguito si riportano paiono contraddire tale ipotesi, rendendo più credibile la soluzione per la quale le non apposizioni sarebbero sostenute dalla duplicità delle unità archivistiche in un'unica «posta». Più ampia è invece la registrazione di *unus liber sine coperta duorum quaternorum in summa XL cartarum de condennationibus personalibus factis in dicto Regimine*[2], trattandosi di un *liber* complessivamente di limitata consistenza, con una materia facilmente individuabile ed anche con un produttore evidentemente bene accertato. Parimenti di ridotte dimensioni risulta un altro *librum absolutionum bonbicinis, continens in se octo cartas inter scriptas, sine coperta*[3], descritto con sufficienti elementi conoscitivi.

Ancora di più scarsa consistenza risulta essere poco oltre *unum librum bonbicinis, continens in se confessiones tormentatorum, sex cartarum bonbicinis sine coperta*[4] nel quale il numero di sei carte renderebbe poco credibile il valore di *librum*. D'altra parte, come si è notato, non vi è sempre una esatta coincidenza quantitativa tra la terminologia usata e la realtà archivistica: un esempio successivo ci è offerto da *unum quaternum bonbicinis actorum, executionum et inquisitionum assaxinos, meretrices et infamatas personas, continens in se XLIIIIor cartas*[5]; il termine *quaternum* compare probabilmente in luogo di *librum*, che sarebbe stato più idoneo per la consistenza di quarantaquattro carte e che è stato cancellato. Nella scrittura originale figurava la dicitura *sine coperta*, poi cassata, poiché evidentemente un successivo accertamento aveva rilevato la presenza di una traccia di copertura[6].

Altre situazioni sufficientemente uniformi si hanno con *unum librum*

[1] c.XIIIIr., lett. C
[2] c.XVIv., lett. M
[3] c.XXVIIIv., lett. U
[4] c.XXVIIIv., lett. BB
[5] c.XXVIIIIv., lett. TT
[6] c.XXVIIIIv., nota 134

absoluptionum in cartis bonbucinis sine coperta, continens in se XX cartas inter scriptas et non[7], *duo quaterni pecudis contractuum pactorum et locationum daciorum, sine coperta, tempore dicte Potestatis*[8], *XII cartas bannorum, inter quas sunt carte cusite testium, inter scriptas et non scriptas, sine coperta*[9]: in questo ultimo esempio la parola *coperta* è stata aggiunta nel *sublineo*, ma molto probabilmente con un intervento contestuale, giustificato da motivazioni di spazio per la scrittura.

In riferimento al memoriale di «Henrigiptus» può essere menzionato un ulteriore esempio relativo ad *unum librum testium receptorum ad defenssionem officii notarii de sellegatis, sine coperta, in cartis bonbicinis*[10], composto da 24 carte, molte delle quali *incise* e *cusite insimul*. Tale forma di registrazione si ritrova anche nella seconda parte dell'inventario, sia pure con una intensità relativamente minore.

Si hanno poi due descrizioni piuttosto sintetiche rappresentate da *octo cartas pecudinis sine coperta statutorum sotietatis leonum*[11], e da *sex cartas pecudinis statutorum societatis fabrorum sine coperta*[12], mentre altri casi si riferiscono ad *unum librum absolucionum* composto da sessantotto carte e indicato *sine cuperta*[13], ad *unum librum sine coperta absolutionum scriptarum per diversos notarios dicti domini Potestatis*[14] composto da quaranta carte, ad *unum librum duorum quaternorum pecudis, sine coperta, absolutionum*, scritto da «Guillielmus Matalie» e composto da otto carte[15] ed infine da *unum librum cartarum pecudis, sine coperta, bannorum et absolutionum*, composto da sedici carte[16].

In luogo delle parole *coperta*, *cuperta*, si trova raramente la parola *copertorius*[17] che tuttavia, a nostro avviso, poco muta in riferimento alla sostanza dell'oggetto. Meno frequenti sono le registrazioni che informano circa la presenza della *coperta*, attuandosi una modalità che, come si è premesso, può creare interrogativi non facilmente risolvibili. Un primo esempio viene da *cartas quatuordecim cum alevis et copertis, que sunt scripte per manum Bertholomei Jaconis et aliorum notariorum*[18], ove la presenza congiunta

[7] c.XXXr., lett. Q
[8] c.XXXIIIIr., lett. B
[9] c.XXXVr., II
[10] c.XLIIr., G
[11] c.XLVIIv., lett. OO
[12] c.XLVIIv., lett. PP
[13] c.LIIIv., lett. D
[14] c.LXVIIIr., lett. E
[15] c.73v., lett. HHHH
[16] c.74v., lett. ✠
[17] c.XXXVIIIIv., lett. L
[18] c.XVIv., lett. I

della indicazione della *coperta* e delle *aleve* sta a significare una insistita descrizione della struttura dell'aspetto esterno. Più semplice risulta una successiva apposizione, relativa a *unus liber ministralium contractarum et saltuariorum villarum de duobus quarteriis, cum coperta*[19] ed un'altra riguardante *unum librum inquisitionum in cartis banbicinis, cum coperta*, composto da sessantaquattro carte e come gli altri casi sino ad ora ricordati, appartenente alla sezione curata da «Henrigiptus»[20].

Queste modalità si trovano, con pari intensità, anche nella seconda parte dell'inventario: si vedano in proposito *sex cartas pecudinis, cum copertis, reformationum sotietatis meçariorum*[21], *unum librum parvum, cum coperta, in cartis banbuçinis, continentem in se nomina et cognomina magnatum*, composto da otto carte scritte e non scritte[22] ed *unum quaternum octo cartarum pecudis, cum una coperta, scriptum per Petrum de Scalamis*[23], tutte esplicazioni che ripetono in modo osservante la semplice impostazione di base.

Una lievissima variazione si nota nella descrizione di alcune «poste» nelle quali non si tratta di una *coperta*, ma il riferimento è effettuato direttamente al *liber*. In una indicazione si annota la presenza di *unus liber extraordinariorum de banbaxia copertus*[24], in un'altra si rileva *unus liber inquisitionum copertus*[25], in una terza «posta» si ha un *liber inquisitionum copertus, qui est de banbaxia*[26]; in questi casi ci si limita ad informare che i libri sono *coperti* e, così come in altre situazioni sopra rilevate, non si operano riferimenti al materiale usato per tali forme di protezione esterna.

Tra i libri consegnati a «Bitinus de Pançonibus» ed a «Matheus de Lastignano» si pone una annotazione per la quale la coperta è ricordata quale elemento interessante la cartolazione: si tratta di un *liber* composto da sedici carte, delle quali nove sono scritte e sette non scritte, con un *folium* aggiuntivo e *non computata chohoperta*[27] volendosi attribuire a questo elemento una configurazione esterna ed aggiuntiva alla realtà dell'unità archivistica. Si noti anche la grafia usata in questa occasione per la coperta (*chohoperta*), secondo una modalità che si trova poco sopra in una simile apposizione[28]. La c.89v. fu poi considerata cassata e nuovamente scritta in bella copia: in occasione

[19] c.XVIIIIv., lett. I
[20] c.XXVIr., lett. B
[21] c.XLVIIv., lett. NN
[22] c.LVIIr., lett. Q
[23] c.73v., lett. XXX
[24] c.XXIv., lett. K
[25] c.XXIv., lett. I
[26] c.XXIv., lett. L
[27] c.89v., lett. C ✝
[28] c.89v., lett. A ✝

di questa ripetizione il termine figura riportato con due differenti grafie, come *chooperta*[29] e come *choperta*[30].

B) La custodia.

Meno frequente è la segnalazione della *custodia*, con la quale evidentemente si voleva indicare una forma di condizionamento meno strettamente legata all'unità archivistica e, comunque, non strutturalmente integrata con essa. Anche in questo caso le situazioni sono sufficientemente uniformi e ripetitive, trattandosi nel complesso di un elemento semplice, da considerarsi tuttavia assolutamente eventuale e non certamente tra quelli stabili.

Iniziamo riportando *sex carte in una custodia inter scriptas et non scriptas*[31], presenti nel memoriale di «Henrigiptus», per continuare con altre *sex cartas pecudinis, in una custodia, statutorum sotietatis draperiorum pro armis*[32], con altre *sex cartas pecudis, in una custodia, statutorum et ordinamentorum societatis calçolariorum de vacha*[33] e con *unum quaternum octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, cum una custodia*[34].

Dalle esemplificazioni sopra riportate si rileva come si sia di fronte ad unità archivistiche di consistenza molto limitata, in genere sei carte, con un massimo di otto carte: tale osservazione potrebbe suggerire come fosse più opportuno adottare una *custodia* in luogo di una *coperta* per pezzi di ridotto numero di carte; purtuttavia questa ipotesi appare non sempre sostenibile in considerazione della altrettanto ridotta quantità cartacea dei pezzi condizionati con la coperta, così come poco sopra è stato verificato.

Due casi atipici e in negativo si hanno con *unum librum sine custodia sive quaternum bannorum pro malleficio datorum in peccuniam (omissis) continentem in se centum viginti cartas inter scriptas et non scriptas*[35] e con *unum librum sine custodia absolucionum et sententiarum (omissis), continentem in se nonaginta cartas inter scriptas et non scriptas*[36]: siamo al cospetto di due unità di ottima consistenza per le quali avremmo ritenuto più idonea la presenza di una *coperta*, essendo tra l'altro più accettabile l'idea di una *custodia* riservata al condizionamento di carte sciolte. È evidente che tali supposizioni appaiono

[29] c.90r., lett. A ✝
[30] c.90r., lett. C ✝
[31] c.XIr., lett. D
[32] c.XLVIIv., lett. LL
[33] c.LVIr., lett. HHH
[34] c.74r., lett. ✝ C
[35] c.LVIv., lett. B
[36] c.LVIv., lett. C

non sempre proponibili, se si pensa che ad ogni termine non si può attribuire una precisa definizione rapportabile al periodo medievale, poiché i significati potevano avere più o meno ampie sfumature, dipendenti sia dalle aree di applicazione, sia dagli operatori che effettuavano le registrazioni.

C) Il «fasicullus».

Un'altra configurazione che crea incertezza è costituita dalla parola *fasicullus* del quale altrove si è trattato considerandolo quale «unità archivistica», poiché in alcune situazioni viene utilizzato con una differente accezione. Si veda in proposito *duodecim libri banbucinis condempnationum et illorum qui fuerunt ad Bagnacavallum et defensionum militum et alliarum scripturarum in uno fasicullo*[37] ed in seguito *unus fasiculus librorum in cartis banbucinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis et videntur facti et scripti in Regimine domini Ugolini de Rubeis, Capitanei populi Bononie*[38]. Il *fasicullus* in queste registrazioni non sta a significare un piccolo complesso di documenti, siano essi sciolti, siano essi legati preventivamente o successivamente alla loro redazione, quanto vuole indicare piuttosto un *fassus*, ovvero un fascio composto da più libri, che nelle due registrazioni in esame potrebbe essere considerato di non limitate proporzioni, nonostante il diminutivo introdotto.

Non deve d'altra parte trarre in inganno la presenza di una «posta» formata da dieci libri, poiché come si è osservato, talora e non troppo raramente il *liber* era composto da un numero di carte alquanto ridotto: tenendo conto di tale eventualità, il diminutivo potrebbe in effetti essere giustificato dalla presenza di una consistenza generale non eccessiva. L'utilizzazione del termine *fasicullus* escluderebbe inoltre la presenza di una *custodia*, in senso tecnico, ma non quella di una *coperta* che potrebbe essere riferibile non tanto alla «posta» nella sua complessità, quanto alle singole unità rilevabili internamente.

In riferimento a questa tipologia può ricordarsi ancora *unus fassicullus de cartis banbuçinis ligatum insimul*[39] ed *unum librum absoluptionum (omissis) qui est in pluribus quaternulis ligatis in uno maçolo simul et sunt parvi voluminis*[40], situazioni piuttosto in sintonia con quanto sopra affermato, con l'introduzione della figura del *maçolus*, piuttosto avvicinabile al *fasicullus*.

[37] c.IIIv., lett. P
[38] c.XVIIIIr., *post* lett. K
[39] c.XVIIIv., lett. A
[40] c.LXIv., lett. B

D) Le «carte ligate».

A queste modalità di indicazione del condizionamento delle «poste» se ne aggiunge un'altra, forse un poco più generica, pur se utile per comprendere lo stato di organizzazione dell'unità archivistica, rappresentata dalla informazione circa le carte *ligate*. Non raramente siamo di fronte a situazioni *miste*, comprendenti *libri* e carte sciolte: è questo il caso di *unum librum inquisitionum dominorum malleficiorum novorum, continens octuaginta octo carte scripte et non scripte, in quibus sunt decem non scripte*[41], con un completamento marginale con il quale si precisa *et sunt ligata cum proprio suprascripto libro*[42]. Si ha un *liber* di cento otto carte, mentre l'indicazione delle carte *ligate* è riferita ad una successiva registrazione attinente a *duos folios banbacis de infrascriptis inquisitionibus* che si trovano nel suddetto libro *in aleva*[43].

Non diversa, pur se strutturata con modalità inverse, è la «posta» riguardante *quatuor cartas pecudinis, continentes in se ordinamenta et provisiones societatis mercatorum, scriptas per dominos Fabianum et Merchadantem, notarios dicte Potestatis, quas ligate sunt in volupne statutorum dicte societatis*[44], così come la «posta» concernente *unum librum inquisitionum et testium et defensionum super inquisicionibus et notificationibus receptorum et aliarum scripturarum (omissis) cum pluribus cartis in ligatura laniata et cusitis*[45], nella quale si inseriscono notizie circa la presenza di carte dotate di una legatura non perfettamente conservata e cucite.

Vi sono situazioni relative a legature di carte sciolte, quale *unum quaternum inquisicionum*, composto da sedici carte, *inter quas est media carta cusita de filo et ligata cum alia carta*[46], così come si hanno registrazioni più complesse; ricordiamo in proposito *unum folleum statutorum societatum spadariorum, qui ligatum est cum alio statuto dicte societatis*[47], con riferimento a un singolo *folio*; ricordiamo *tria fila, unum accusationum, aliud procurationum, aliud consiliorum et intentionum et sunt ligati insimul*[48], che vede legate insieme tre unità archivistiche le quali per loro natura sono da considerarsi quali elementi complessi, ricordiamo poi *carta et instrumenta ligata insimul*[49], ricordiamo inoltre *quatuor sachos omnium quaternorum in quibus dicunt esse et sunt ligata et*

[41] c.XXIIIIr., lett. C
[42] c.XXIIIIr., nota 106
[43] c.XXIIIIr., lett. C, parte II, *sine signo*
[44] c.LIIIIr., lett. DD
[45] c.LVIr., lett. QQ
[46] c.LVIr., lett. K
[47] c.LVIIIv., *signum*
[48] c.LXIIIr., *post signum* KK
[49] c.77r., lett. u ✝ U ✝

posita çedulas dictorum extimorum[50] ed in fine *octo quaternos in cartis bambucinis, ligatos insimul*[51], dei quali tuttavia non è fornita la consistenza, né quella singola, né quella complessiva.

Un'ulteriore annotazione di rilievo in riferimento all'aspetto sin qui esaminato è rappresentata proprio dall'ultima registrazione dell'inventario, nella quale si legge di *alium instrumentum sindicatus Comunis Bagrachavoli, manu Uspinoli notarii, qui omnes sunt in uno volupo revoluti simul*[52], per i quali si evidenzia una particolare condizione organizzativa degli *instrumenta* che risultano avvolti in un'unica entità.

E) L'«ALIPA».

Tra gli elementi relativi all'aspetto esterno dell'unità archivistica ha un ruolo di rilievo l'*alipa*, ovvero quella struttura che con termine moderno viene denominata «piatto», il piano di rinforzo esterno che protegge il *liber*, sia che risulti in forma semplice, sia che si presenti dotato di rinforzi, sia che appaia costituito già in prima fase da materiale estremamente robusto. Nel corso del memoriale questo elemento compare piuttosto frequentemente, pur non rientrando tra le caratteristiche stabili ed è individuato con terminologie non sempre perfettamente identiche, pur se le variazioni sono meramente formali ed assolutamente non sostanziali. La parola *alipa* risulta talora in inventario come *aliva*, ma talora si trova anche *aleva*, con incertezze piuttosto comprensibili, in considerazione della colleganza fonetica che caratterizza le lettere «p» e «v», così come le vocali «i» ed «e».

Come si è rilevato quando si è trattato della coperta, anche in questo caso la distinzione è effettuata, in positivo ed in negativo, solamente in alcuni pezzi descritti, mentre per altri non si fanno accenni di alcun tipo: le registrazioni riportano *cum alipis*, ovvero *sine alipis* e, se risulta chiara la prima apposizione, non parimenti può dirsi della seconda, in quanto essa dovrebbe comparire solamente in alcuni dei pezzi che precedentemente le avevano ed ora non le hanno più; ma non sappiamo quanto questa supposizione sia credibile.

Talora le *alipe* sono presentate senza alcuna maggiore specificazione, mentre altre volte sono accompagnate da attributi di estremo interesse. Esaminando le prime e soffermandoci ai casi descritti *cum alipis*, si può citare *unum librum acusationum in cartis pecudinis, continentem in se VIII cartas cum*

[50] c.85r., lett. K
[51] c.96r., lett. KKK
[52] c.98v., lett. S

alipis[53], ovvero *unum librum condepnationum, tempore domini Octolini de Mandello, ducentarum triginta sex cartarum, cum alipis*[54]. Si legge poi di *cartas quatuordecim cum alevis et copertis*[55], con una piccola variazione lessicale, che presenta una nuova variante poco oltre con *unum librum in cartis banbuçinis reformationum conscilliorum parvorum, copertum cum alivis, continens in se LVI cartas inter scriptas et non scriptas*[56].

L'indicazione *sine alipis* è inserita nel settore terminale del memoriale con una maggiore frequenza; si offrono alcune esemplificazioni: *unum librum processuum contra custodes circlarum et custodes noctis non inventos facere custodiam et inventos de nocte, inter scriptas et non scriptas, sine alipa*[57], *unum librum sine alipis in quo sunt reformationes facte tempore domini Jacobi de Somaripa*[58], *unum librum in cartis pecudinis (omissis) continentem in se quinquaginta quatuor cartas, sine alipis*[59], *unum librum condepnationum tempore dicti Potestatis, continentem in se quindecim cartas, sine alipis*[60].

Nelle registrazioni contenute nelle carte finali si ha una ulteriore intensificazione di questo elemento che si presenta senza variazioni: vedi *unum librum sine alipis cartarum banbucinanum securitatum illorum qui volunt portare arma*[61], vedi *unus liber inventariorum (omissis), quatuordecim cartarum scriptarum et duarum non scriptarum, sine alipis*[62], vedi *unum alium librum in cartis bombicinis, sine alipis*[63], vedi *unum alium librum a predicto in cartis bombicinis, sine alipis*[64], vedi *unum quaternum cartarum bombicinarum, sine alipis*[65], vedi *unum librum reformationum Comunis Bononie, sine alipis*[66], vedi *unum librum in cartis bombicinis, sine alipis*[67], vedi infine *unum librum (omissis) continentem in se viginti sex cartas scriptas et duas non scriptas, sine alipis*[68].

Altre indicazioni forniscono informazioni in relazione al materiale costitutivo dell'*alipa*, con una distinzione tra l'uso della pergamena e l'uso del legno; sono questi sostanzialmente i due materiali usati per fornire alla legatura

[53] c.XXVIIIv., lett. HHH
[54] c.80v., lett. Ç
[55] c.XVIv., lett. I
[56] c.XXIIv., lett. C
[57] c.XXXVr., lett. HH
[58] c.LXVIIIIr., lett. D
[59] c.71r., lett. MM
[60] c.80v., lett. II
[61] c.89r., lett. G
[62] c.89v., lett. E
[63] c.91r., lett. TT
[64] c.91r., lett. UU
[65] c.92r., lett. Y
[66] c.92r., lett. Ç
[67] c.92r., lett. C
[68] c.94v., lett. B

dell'unità archivistiche una solidità che garantisca l'integrità a seguito dell'uso.

Le *alipe* membranacee sono presenti in numero limitato, così come d'altra parte quelle lignee: tra le prime ricordiamo *unum librum testium in cartis banbuçinis, cum alivis de pecude*[69] tra quelle concernenti il memoriale di «Henrigiptus» e inoltre *decem libri cum alivis de pecude*[70] ed *unum librum inventariorum sex cartarum pecudinis, scriptum manu Rigutii Cavedonis, cum alipis de pecudis*[71]. È da segnalare un'altra registrazione riguardante il medesimo materiale, ma indicandolo con diversa terminologia: *unum librum inventariorum scriptorum per Jacobum Biterni et Johannem de Rosseno notarios, cum alipa pecorina*[72], introducendo l'uso di una parola volgare.

Più ampia è la casistica riguardante le *alipe* lignee, che sono descritte solitamente con le formule *lignea* ovvero *de ligno*. Tra quelle presenti nella prima parte del memoriale riportiamo *unum memoriale cum alivis ligneis, de rebus Comunis Bononie positis in castro seu alibi*[73] e poco oltre *quinque libri fumantium cum alivis ligneis*[74]. Seguono inoltre altre registrazioni quale *unum librum in cartis pecudinis cum alipis ligneis, continens in se octuaginta cartas inter scriptas et non scriptas*[75] e quale *unum librum Grossum in alivis ligneis instrumentorum Comunis Bononie*[76]; è opportuno notare come il *liber Grossus* del Comune, data la sua importanza, avesse una legatura di prestigio, con *alivis ligneis*. Tra le apposizioni concernenti la prima parte si trova anche *unum librum statutorum novorum in alivis de ligno, continens octuaginta octo cartas*[77] a conferma del fatto che tale materiale era destinato generalmente ad unità archivistiche di prestigio, ma pur sempre avente una rispettabile consistenza cartacea.

Nella seconda parte dell'inventario le descrizioni attinenti alle *alipe de ligno* sono presenti con una intensità in equilibrio con quelle del primo settore; a titolo esemplificativo riportiamo: *unum librum in allipis de ligno statutorum societatum bechariorum, continentem decem cartas inter scriptas et non*[78] e poco dopo *unum librum statutorum societatum artificum cum alipis de ligno, scriptum in cartis pecudinis, continentem in se octo cartas inter scriptas et non*[79]. Altre registrazioni, che riportiamo per gli aspetti essenziali, hanno ad oggetto

[69] c.XXIv., lett. R
[70] c.70r., lett. A
[71] c.75r., lett. E ✝
[72] c.XXXv., lett. G
[73] c.IIr., lett. Y
[74] c.IIr., lett. C
[75] c.XXXIIr., lett. B
[76] c.XXXVIr., *signum*
[77] c.XXXVv., *signum*
[78] c.LVIIIv., *signum*
[79] c.LVIIIv., *signum*

unum librum in cartis pecudinis in alipis de ligno daciorum et gabellarum redictuum et proventuum Comunis Bononie, composto da centotrentasei carte[80], *unum librum in cartis pecudinis in alipis de ligno locorum et stacionum Comunis*, formato da settantadue carte, un numero di rilievo, se osservato nel quadro generale delle unità archivistiche segnalate[81].

Sono da menzionare infine *unus liber cum alipis de ligno septuaginta septem cartarum scriptarum*[82], riportato nuovamente poco dopo[83] e due *libri inventariorum*, il primo *in cartis pecudinis, decem octo cartarum scriptarum*[84] ed il secondo *sedecim cartarum, silicet XIIII scriptarum et duarum non scriptarum*[85] ove figura l'informazione relativa alla cartolazione, per la quale si era proceduto *alipis non computatis*. Si tratta di una indicazione che potrebbe confermare come probabilmente le *alipe* fossero presenti anche in altre unità archivistiche non espressamente citate. La verifica di un numero complessivamente rilevante di *alipe de ligno* ovvero *de pecude*, sta a significare l'interesse nei riguardi della documentazione vigente in questo particolare periodo dell'età comunale, mirandosi a fornire ad essa una struttura idonea per una conservazione che fosse la più duratura possibile. Le *alipe* rappresentavano quindi un elemento decisamente positivo in riferimento a tali problematiche, poiché contribuivano a consolidare l'unità archivistica, garantendone una protezione assolutamente necessaria, in vista dell'utilizzazione sollecita al fine della esplicazione delle attività amministrative.

[80] c.LXIIIIr., lett. M
[81] c.LXIIIIr., lett. N
[82] c.89v., lett. A ✝
[83] c.90r., lett. A ✝
[84] c.90r., lett. D ✝
[85] c.90r., lett. E ✝

LO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'UNITÀ ARCHIVISTICA

SOMMARIO: Le principali caratteristiche rilevate – Gli elementi oggetto di analisi – Il *nomen amascharatum* – A) Le *cancellationes* – I *libri bannorum, qui dicuntur mortuorum* – B) Le *rasure* – Le *rasure rescripte* – Loro applicazioni – C) Le *spargiture* e le *macule* – D) Il materiale *corosum et fractum* ed altre simili situazioni – La *carta sameçata* – La *cartesella conficta* – Le *carte divise* – Le *carte dispitate* – Le *carte spernate* – Il *liber insutens* – Il *liber deturpatus* – E) Le *carte incisse* e le *carte cusite* – La *carta cusita parva*, la *carta cusita media* e la *carta cusita magna* – Le *carte cusite cum repi*.

È piuttosto frequente nella stesura dell'*exemplar bon. III* la presenza di indicazioni che forniscono notizie, quasi sempre molto sintetiche, circa alcune caratteristiche relative allo stato di conservazione dell'unità archivistica, con particolare riferimento al supporto scrittorio interno. Tra le apposizioni che appaiono con maggiore intensità si trovano le *cancellature* e le *rasure*, ma non scarse sono le segnalazioni di carte *incise*, mentre più raramente si trovano informazioni su elementi *fracti* o *corosi* o *deturpati*, ovvero carte sulle quali insistano *macule* o macchie *inclostri*.

Questi ed altri aspetti, dei quali in seguito sarà data specifica notizia, non sono inseriti nel memoriale solitamente per assolvere ad una funzione meramente archivistica, descrittiva o individuativa, quanto piuttosto per porre in evidenza caratteristiche dell'unità archivistica che possono rivestire un interesse giuridico *erga omnes*, ma anche *erga singulos*, con il fine ultimo di garantire l'operato degli stessi notari-archivisti.

La maggior parte dei casi nei quali sono state annotate informazioni attinenti allo stato di conservazione interno sono rilevabili nei più volte citati *libri bannorum, qui dicuntur mortuorum* i quali, come si è già accennato, si collocavano sia in un ambito giudiziario e giuridico, sia in un ambito

eminentemente politico[1]. Altre presenze sono rilevabili tra i *libri bannorum*[2], tra i *libri extimorum*[3], tra i *libri statutorum*[4] e tra altri *libri*, quali quelli *accusationum*[5], quelli *introytus*[6] e quelli *securitatum*[7].

La registrazione di tali caratterizzazioni per il notaro-archivista aveva indubbiamente un significato liberatorio, poiché rappresentava un valido motivo di esenzione da eventuali responsabilità che avrebbero potuto arrecare conseguenze civili e penali sulla sua stessa persona. Arrecando cancellature o rasure, producendo macchie di inchiostro sulla documentazione scritta, si potevano fare sparire nomi di persone, dispositivi di sentenze od altri elementi che potevano avere ripercussioni sulla vita civile e politica.

È piuttosto curioso notare come tra i libri dati e consegnati al «dominus Marchus Paxiti» e a «Andriolus Petriçoli», notari *ad Acta*, vi sia *unum librum bannorum formatorum qui dicuntur perpetualia sive mortuorum*, posto *in vigesima quarta carta est quodam nomen amascharatum «Michael»*[8], con una segnalazione che mostra come ci fosse chi aveva interesse a rendere poco leggibili alcune parti del documento e, in particolare, alcuni nomi.

L'indicazione del notaro-archivista costituiva in tal modo un mezzo per dichiarare sia che la documentazione giunta in archivio era stata trovata con simili modificazioni, sia e conseguentemente che nessuna responsabilità poteva incombere su di lui per queste episodiche, ma certamente importanti, modificazioni.

Osserviamo ora più attentamente le presenze di simili situazioni, fornendo come sempre dati a mero titolo esemplificativo, senza l'intendimento di riferire una casistica completa che, oltretutto, risulterebbe estremamente ripetitiva.

A) Le «cancellationes».

Iniziamo dal nucleo più numeroso, rappresentato dalle cancellature, rilevabili in grande quantità prevalentemente nei *libri bannorum, qui dicuntur*

[1] Si vedano in particolare i libri alla seguente collocazione in inventario: c.VIr., lett. G; c.XXr., lett. A; c.XXIIIr., lett. E; c.XXVIIv., lett. A; c.XXVIIIIv., lett. B; c.XXXIIr., lett. A; c.XXXIIv., lett. I; c.XLr., lett. CC; c.XLIIIIr., lett. AA; c.LIr., lett. T; c.LIIIr., lett. B; c.LVIr., lett. A.; c.LXIv., lett. A; c.LXIIIr.-2°, lett. A; c.LXVv., lett. R; c.LXVIIIr., lett. N.
[2] Con riferimento a c.XXIIIIv., lett. HHH e lett. DDDD; c.LXVv., lett. S; c.84v., lett. A; c.9lv., lett. B.
[3] Si vedano le registrazioni alla c.XXIIr., lett. A ed alla c.XXIIv., lett. C.
[4] Si vedano le registrazioni alla c.LVIr., lett. HHH ed alla c.LXIIIv., lett. UU.
[5] Si veda alla c.76r., lett. cc.CC.
[6] Si vedano le registrazioni alla c.XLv., lett. DD, alla c.XLVIIIv., lett. C ed alla c.Lr., lett. III e lett. KKK.
[7] Si veda alla c.XLVIIIIr., lett. R.
[8] c.XLIv., lett. A

mortuorum, ove talora la loro segnalazione non è limitata ad una sola situazione, ma può verificarsi che si comunichi con la sussistenza di più presenze.

In un libro, segnato lett. G, si informa della notazione di una *quedam cancellatio «Caraselli»*[9], con l'indicazione del nome che è stato sottoposto a cassazione.

Un intervento piuttosto ampio si verifica in un *liber mortuorum*, nel quale si riporta una cancellatura *que incipit «Veconte de Bavosis» et finit «dicti iudicis»*[10], nella quale con l'*incipit* ed il *finit* si offre una traccia di individuazione, ma non si fornisce una completa lettura. Poco oltre, nella medesima «posta», si legge *et cum inceptione bannorum IIIIor nominum cancellatorum de Monte Calvo, qui non erant banniti*, con una considerazione giustificativa che entra assolutamente nel merito del documento e rende evidente come il notaro *ad Acta*, pur nella sua funzione eminentemente archivistica, rimanga sempre un notaro e continui ad esplicare nella sua attività tale funzione.

Nel memoriale si ha un alternarsi di simili descrizioni che talora sono più estese ed analitiche, talora sono appena accennate e minimamente rilevanti; la scelta evidentemente è dettata dalle caratteristiche della documentazione e dalle esigenze da essa promananti. Così, dopo *quedam cancellatura «crastina»*[11], si ha una «posta» formata da ventiquattro carte *cum multis subscriptionibus et cançellaturis*[12], con una indicazione in verità poco precisa, anche in considerazione del tipo di documentazione, trattandosi di materiale *extimorum*; ancora più avanti si trova un *liber* di otto carte, tecnicamente un *quaternus*, nel quale *est cançellatura «dominus Bellus de Ubertis quondam domini Henrici»*[13], mentre poco oltre si legge di un *liber bannorum* nel quale figurano molte cancellature e molto ampie: in un caso è stato cassato *«primo et quatuordecimo novembris venit coram domino Anthonio» infra usque ad finem dicti banni* ed ancora tutto un bando relativo a tale *Laygonis filii domini Phylippi de Monte Sancto Petro* fino alla fine, con altre parole terminali[14].

Un altro *liber bannorum mortuorum* riferisce semplicemente che nel bando riguardante un tal «Bonfiglolus» vi è cancellato *et gravi malleficio*[15], mentre un ulteriore libro relativo alla medesima materia informa di un nome cancellato (*Çachariam*), trattandosi di un errore materiale, ma poi riporta l'*incipit* ed il *finit* di un'altra cancellatura che viene definita *sine suspicione*[16].

[9] c.VIr., lett. G
[10] c.XXr., lett. A
[11] c.XXIIr., lett. M
[12] c.XXIIv., lett. C
[13] c.XXIIIIv., lett. HHH
[14] c.XXVr., lett. DDDD
[15] c.XXVIIv., lett. A-1°
[16] XXVIIIIv., lett. B

Una serie numerosa di *cançellature* può essere rilevata osservando l'ampissima descrizione, certamente una delle più estese, se non proprio la più analitica di tutto l'inventario, riguardante il *liber banimentorum, qui dicitur mortuorum*, consegnato a «Gerardus» e «Jacobus» al tempo del «dominus Anthonius de Frasirago», Potestà di Bologna: si tratta nella maggior parte di limitati interventi di piccolo respiro, pur se frequenti[17]. In alcuni casi sono state tolte semplici parole, in altri ridotti raggruppamenti di parole.

Eliminazioni di più ampio respiro si trovano in due libri relativi, come quelli sino ad ora esaminati, al memoriale di «Henrigiptus»: un *liber introytus* contenente *septem poste cançellate*[18] ed un libro *bannorum mortuorum* nel quale sono segnalati *quatraginta sex banna autenticata non cancellata*[19] dando vita ad una indicazione nel complesso in negativo. Deve precisarsi che solitamente, come si è notato, le cassazioni si riferivano a pochi elementi; l'intervento sopra un testo completo, in genere con due linee a croce su tutta la carta, nel caso dei bandi era effettuato quando l'atto stesso era stato eseguito e la pratica poteva considerarsi conclusa. Nella fattispecie sopra proposta, il mancato intervento di cancellazione potrebbe significare un non ancora raggiunto perfezionamento dell'affare.

Altrettanto frequenti sono le *cançelature* che compaiono nella seconda parte *dell'exemplar bon.III*: si ha subito un esempio con *incipit* e *finit*, presente in un *liber introituum*[20], mentre in un successivo *liber yntroytus*[21] sono indicate alcune cancellature di «poste», ovvero di partite, all'interno del pezzo ed in un *liber bannorum, qui dicuntur mortuorum*, immediatamente seguente, si informa di *quedam cancelatio* nel bando riguardante un tal «Bartolhomeus», verso la fine del bando stesso; è ricordata poi un'altra cancellatura *in banno Juliani*, posta sul nome *decembris*, che rientra tra gli schemi più volte menzionati[22].

Il libro *bannorum mortalium* fatto al tempo del «dominus Rubeus de la Cosa» contiene alcune segnalazioni di cancellature, con riferimento a interi bandi, in alcune situazioni non completati: ad esempio ricorda *in XIIII carta quoddam bannum Manucii cançellatum*, poi *in XXVII carta quoddam bannum Rolanducii cançelatum; in XLIII carta quoddam bannum Villanelli non completum et cançellatum*[23], così come in un successivo *liber bannorum mortuorum* tra

[17] c.XLr., lett. CC
[18] c.XLv., lett. DD
[19] c.XLIIIIr., lett. AA
[20] c.XLVIIIv., lett. C
[21] c.Lr., lett. III
[22] c.Lr., lett. KKK
[23] c.LIr., lett. T

le altre molteplici ed analitiche registrazioni ritorna l'avvertimento di *quedam cancellatio que incipit «continetur» et finit «factam»*[24].

In una unità archivistica composta da sei carte viene registrato nella terza carta *quoddam statutum cançelatum in totum*[25], mentre ritornando ad un libro di bandi *pro homicidio* si nota un accenno a *tria nomina cançellata, silicet Johannis, Juliani et Silvestri*[26], con la precisazione dei nomi cassati; in un *quaternus statutorum* si rileva che *est unum statutum cancellatum in quarta carta*[27].

Più genericamente, un *liber bannorum mortuorum* menziona *duo nomina cançellata* in un bando riguardante «Johannes Ricardi», un nome cancellato nel bando relativo ad un tal Minello, mentre alla carta ventinovesima *est quodam Bartholomeum cançellatum*[28] ed in un simile libro si ha alla quinta carta *quoddam bannum tantum cançellatum a latere pilli et incipit «qui Ugolinus filius Arditionis»*[29]; tra le modalità più sommarie rientra l'indicazione di un libro di quattordici carte *que scripte sunt omnes et cançellate pro maiore parte*[30].

Nella sezione terminale dell'inventario si trovano altre registrazioni di cancellature riguardanti rispettivamente *tria bana*[31], *septem banna*[32] e *quedam condepnacio*[33], *quinque cançelature*, senza maggiori precisazioni, sono in un *quaternellus* di quattro carte avente ad oggetto *introytus denariorum*[34]; infine si trova *quedam cançelatura* in un libro di settantasette carte[35], *una cançellatura «sub dacio bestiarum locato Bertolo et datio cicle strate sancti Stephani» et quod alibi scripta erant*[36], con la precisazione dell'esatto motivo dell'intervento cassatorio e, in conclusione, un altro caso con funzione inversa, nel quale si precisa che il *liber* in carta pecora *bannorum peccunialium* scritto per mano di diversi notari e composto da trentaquattro carte è *sine aliqua cançelatura*[37].

Da quanto si è potuto osservare, quando si parlava di *cancellatura* si intendeva un intervento con il quale si effettuava un tratto di penna, interrotto o continuo, sulle parole prescelte, in caso di frasi o singoli termini, mentre se si volevano annullare parti intere o intere carte si usava apporre un segno

[24] c.LIIIr., lett. B
[25] c.LVIr., lett. HHH
[26] c.LXIv., lett. A
[27] c.LXIIIv., lett. UU
[28] c.LXIIIr.-2°, lett. A
[29] c.LXVIIIr., lett. N
[30] c.77r., lett. t ✝, T ✝
[31] c.84v., lett. A
[32] c.84v., lett. B
[33] 84v., lett. D
[34] c.85r., lett. DD
[35] c.89v., lett. A ✝
[36] c.90r., lett. A ✝
[37] c.91v., lett. B

obliquo o due segni in forma incrociata: a seguito di tali interventi non si perdeva la possibilità di lettura delle parole o dei brani e questa affermazione è confermata dalle registrazioni inventariali, nelle quali in genere si riportano gli elementi cassati e quando non si riportano si lascia comprendere che l'omissione è stata dettata dallo scarso rilievo dei termini omessi.

B) Le «rasure».

Vi sono altre forme di annullamento dello scritto che non lasciano sempre una così semplice possibilità di lettura: ci riferiamo in particolare a quelle manomissioni che il memoriale qualifica come *rasure*, consistenti in interventi di vero e proprio raschiamento del supporto, con una tradizionale consuetudine per il materiale membranaceo. Questa tipologia operativa si rileva in prevalenza nei più volte ricordati *libri bannorum, qui dicuntur mortuorum*, per le motivazioni che poco sopra abbiamo presentato.

Quando l'attività di raschiatura era stata non completamente distruttiva e aveva lasciato possibilità di comprensione del testo eliminato, i notari-archivisti della *Camara Actorum* non mancavano di riportare il testo; l'assenza di questo riferimento potrebbe lasciare intendere una impossibilità oggettiva ad effettuare una trascrizione ed un inserimento in inventario.

Tra i documenti che si presentano manomessi da interventi di raschiamento ricordiamo venti carte *bannorum qui dicuntur mortuorum* nelle quali, alla carta seconda *in prenomine Çaneti quod non potest bene legi et in banno Bellotini quedam rassura sine suspicione, que incipit «item» et finit «nuncius»*: da questa descrizione si comprende immediatamente quale possa essere la differenza di risultato dell'operazione di *rasura* in confronto con la *cançellatura*, poiché nel primo caso può accadere che *non potest bene legi*; poco oltre, nella medesima «posta» si ha un'altra *rasura*, ma più esplicitamente riferita alla parola *Guillielmucius*[38].

Come nel caso precedente, in un successivo libro *qui dicitur mortuorum* si legge di *quedam rasura sine suspicione, iuxta bannum Albertini quondam Henrigipti Corvaclonis*, ove il notaro della *Camara Actorum* assicura che la raschiatura non deve suscitare sospetti, pur se non si riporta in questa ultima indicazione il testo delle parole cassate, forse perché non più leggibili[39]. Due successive *rasure* sembrano avere una maggiore possibilità di lettura: la prima è collocata *in loco ubi dicitur «et pro eo feratur sentencia»*, mentre la

[38] c.VIr., lett. G
[39] c.XXr., lett. A

seconda è stata effettuata sulle parole *valere potest*[40]; ancora non identificabile la raschiatura presente in un libro *bannorum mortuorum* di ventiquattro carte, dato che alla terza carta si trova *quedam rasura in banno Bonfigloli et Johannis*, senza alcuna indicazione circa il testo cassato[41].

Una situazione di notevole interesse è rappresentata dalla descrizione di un *liber bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum*, nella quale si attesta la presenza di *rasure* e contemporaneamente si informa che nello spazio venutosi a creare sono state inserite altre scritture; è naturale e conseguente che delle parole cassate non sia rimasta traccia alcuna, anche se, trattandosi, come si è detto inizialmente, di materiale membranaceo, con le moderne strumentazioni tali scritti potrebbero essere letti. È il caso di *quedam rasura cum uno virgullo et quedam scripta super illa rasura que incipit «singuli» et finit «moriatur»*, mentre poco oltre si ha *in XI carta quedam raxura a pilo super qua scriptum est «et eciam finit eisdem»* ed in seguito *in XVII carta quedam rasura a pilo super qua scriptum est «quod ipse» et finit «eum»*, dando rilievo alla nuova scrittura e trascurando completamente, poiché assolutamente illeggibile, quella antecedente[42].

Un altro libro *bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum* riporta notizie circa alcune raschiature che parrebbero consentire una minima lettura[43] ed in un altro libro della medesima natura si pongono in evidenza molte *rasure*, per le quali vengono segnalati sia l'*incipit* che il *finit*; ma sempre nella stessa estesa ed analitica registrazione si nota la presenza di una formula che già in precedenza avevamo evidenziato avendosi *in alio verso quedam rasura que legi non potest*[44].

La tendenza ad informare circa la presenza di *rasure* o anche *raditure* è sostenuta dalla frequente impossibilità di individuare il testo oggetto dell'intervento ed è così che in un *liber introytus*, in carta pecora, si legge che contiene centodiciannove carte, tra quelle scritte e quelle non scritte, *cum multe raditure* e si aggiunge che vi è una *posta domini Francischi domini Alberti Oddofredi cum una rasura ubi non est quantitas*[45]. In un *liber securitatum*, contenente anche altre scritture diverse, composto da ventiquattro carte, in parte scritte ed in parte non scritte, è segnalata una certa *rasura magna in secunda carta in capite a pilo*[46]; in un ulteriore *liber bannorum, qui dicitur mortuorum* è rilevata nella terza carta *a pilo*, nel bando relativo ad un tal

[40] c.XXIIIr., lett. E
[41] c.XXVIIv., lett. A-1°
[42] c.XXVIIIIv., lett. B
[43] c.XXXIIr., lett. A
[44] c.XLr., lett. CC
[45] c.XLv., lett. DD
[46] c.XLVIIIIr., lett. R

«Tebalduccius» una *rasura*[47], mantenendo il tono descrittivo sopra una linea molto generale.

Quando fosse stata ravvisata la possibilità di individuare il testo cassato, non si mancava di rilevarne gli elementi basilari, come risulta dalla registrazione attinente ai libri consegnati ai notari e ufficiali della *Camara Actorum* «Tomaxinus de Goçadinis» e «Lambertus domini Johannini»: in un'ampia ed analitica segnalazione le *rasure* sono riportate sia con l'*incipit* e il *finit*, sia offrendo il testo completo, evidentemente leggibile: così *in sexta carta a pillo in banno Maynentini comitis et sociorum quedam rasura que dicit «a dicta inquisicione»*, immediatamente dopo *quedam rasura alia in fine dicti banni que dicit «Manentinum»*; in un bando riguardante un tale «Faciolus» è evidenziata *quedam rasura, que incipit «status», quod non potest bene legi et finit «interfuerunt»*[48]. Il panorama risulta così estremamente vario ed è condizionato dalla situazione oggettiva della documentazione: un altro esempio di *rasura* con individuazione del contenuto è osservabile in uno di quei libri *qui vocantur mortui*, ove compare l'*incipit*[49].

Concludiamo questo *excursus* con due esemplificazioni che appaiono significative e piuttosto assimilabili, presenti in *plures quaternos et plura folia de pecude*: in un caso si hanno *plures rasure rescripte*[50] e nell'altro caso si hanno *plures rasure cancelationis*[51].

C) Le «spargiture» e le «macule».

La scrittura può essere divenuta illeggibile anche a causa di altri eventi più o meno fortuiti: uno di quelli maggiormente verificabili era rappresentato dalla macchia di inchiostro che poteva contribuire a cancellare in tutto od in parte il testo del documento: la presenza di spargiture di inchiostro poteva quindi influire decisamente sulla qualificazione giuridica dell'unità archivistica.

Quali esemplificazioni possiamo presentare *in banno Russi et sociorum quedam spargiture incostri* e, sempre nel medesimo *liber bannorum, qui dicuntur mortuorum*, poco oltre *in banno Rodaldi plures spargiture incostri*[52]; si nota in un simile *liber*, nella quinta carta riguardante il bando di un certo «Nicholucius», *quedam spargitura inclostri*[53]; ancora in un *liber* avente la medesima natura *est quoddam spargimentum incostri in secunda carta*[54] e infine in un altro libro *bannorum mortuorum* si hanno qua e là indicazioni circa *quedam spargitura incaustri*[55].

[47] c.Lr., lett. KKK
[48] c.LVIr., lett. A
[49] c.LXVIIIr., lett. N
[50] c.LXVv., lett. R
[51] c.LXVv., lett. S
[52] c.VIr., lett. G
[53] c.XXr., lett. A

In tutti i casi sopra riportati, le macchie e le spargiture di inchiostro evidentemente avevano prodotto effetti decisamente negativi sulla documentazione, rendendo completamente illeggibile la scrittura, dato che non sono mai riportate parole, o testi più ampi, dei documenti danneggiati. Si ricorda anche un esempio non perfettamente limpido nel quale, accanto a *plures rasure rescripte et interlineature* si notano *alique macule attinenti*: tali macchie, qualificate da *attinenti*, potrebbero riferirsi ancora al materiale inchiostro, ma non si esclude che possano essere state causate da altri agenti[56].

D) Il materiale «corosum et fractum» ed altre situazioni.

Si hanno saltuariamente ulteriori indicazioni relative alla condizione fisica del supporto scrittorio alle quali, per la loro episodicità, non può attribuirsi un ruolo di evidenza nella struttura della organizzazione metodologica e tecnica dell'inventario; ci riferiamo ad un documento, contenente un patto tra il Comune di Bologna ed il Comune di Ravenna, che risulta essere *totum corrosum et fractum, ita quod ad intelligentiam legi non potest*[57], ci riferiamo ad un libro di riformagioni consiliari, composto da diciotto carte, *qui liber corosus est in pluribus locis*[58], ci riferiamo ad un libro contenente la riscossione delle collette *unius denarii pro libra*, composto da diciotto carte *et una sameçata ab aliis*[59], ci riferiamo ad un libro avente la registrazione di collette come sopra indicate, formato da trentasette carte *cum una cartesella conficta ex parte anteriori*[60], ci riferiamo a *plures (carte) divise ab aliis*, menzionate in un libro avente come contenuto il medesimo tipo di colletta[61], ci riferiamo, infine, ad alcune indicazioni le quali, pur non risultando sempre limpide ed eloquenti, lasciano intendere come si sia al cospetto di situazioni anomale: così leggiamo di un libro di ventotto carte *cum una carta dispitata (daspitata) ab aliis*[62], così leggiamo di un libro di condanne per maleficio, di cento sessantasei carte *et*

[54] c.XXIIIr., lett.E
[55] c.XLr., lett. CC
[56] c.LXVv., lett. R
[57] c.XIIIr., lett. R
[58] c.XXXVIIIr., lett. E
[59] c.81r., lett. Y
[60] c.81r., lett. S
[61] c.81r., lett. N
[62] c.78v., lett. L

una carta spernata a latere posteriori[63], così si ha un libro di otto quaderni *et est insutens*[64], così si avvisa che in un libro di testimoni, composto da quarantasei carte, *est in prima facia primo foleo deturpatus*[65].

E) Le «carte incisse» e le «carte cusite».

Sono molto più frequenti le situazioni nelle quali si informa circa la avvenuta manomissione di carte delle unità archivistiche: usualmente si parla di carte *incise*. In un libro di trentasette carte se ne rileva *una incissa*[66], in uno di ventinove carte se ne notano *septem incissas*[67] ed in un libro composto da sessantuno carte ve ne sono *VII incissas*[68]. Procedendo nell'esame del memoriale si osserva che in una posta di ventisette carte *est una incissa*[69], in due libri di due quaderni contenenti i nomi di testimoni vi è *una carta incisa*[70], in una «posta» relativa ad estimi vi sono ventitrè carte *inter quas videtur unam cartam fuisse incisam*[71], in un libro *asignacionum equorum* si notano *multe carte incise*[72] ed anche in *unum librum papiri*, composto da cinquantasei carte, si rileva che *de quibus est una carta incisa*[73].

Altri esempi si prospettano ancora in riferimento alla prima parte dell'*exemplar* ovvero al cosiddetto memoriale di «Henrigiptus»: in un libro di testimoni e di notificazioni vi sono *due carte incisse*[74], in un libro di inquisizioni composto da centonovantaquattro carte *sunt quatuor carte incise in totum*[75], in un altro libro avente il medesimo contenuto, formato da centoventisette carte *est una carta incisa*[76], in un libro di testimoni di centoventiquattro carte *sunt multe et multe carte incise cusite insimul*[77]; *quedam carta incisa* è segnalata in un libro di inquisizioni fatte *per dominos malleficiorum novorum*[78], mentre *est una carta incisa* in un libro di ventitrè carte, contenente diverse scritture[79].

[63] c.80r., lett. C
[64] c.XVIv., lett. G
[65] c.83r., lett. D-3°
[66] c.VIr., lett. EE
[67] c.VIr., lett. CC
[68] c.VIr., lett. DD
[69] c.VIr., lett. II
[70] c.Xr., lett. C
[71] c.XIr., lett. C
[72] c.XIIIIr., lett. D
[73] c.XVIv., lett. R
[74] c.XXv., lett. CC
[75] c.XXVIIIv., lett. A
[76] c.XXVIII, lett. EE
[77] c.XLIIr., lett. G
[78] c.XLII, lett. II
[79] c.XLVr., lett. T

Anche nella seconda parte dell'inventario si rileva la presenza di carte incise: così in un libro *acusationum et denuntiationum* di settantadue carte *videntur tres incise*[80], in un libro avente il medesimo oggetto si hanno trentacinque carte *inter quas videtur una incisa*[81], in un libro di testimonianze vi sono novantanove carte *inter quas videtur esse una incisa*[82] ed in un libro composto da ventisei carte *videntur esse quatuor incise*[83].

Tra gli altri casi che possono interessare questo aspetto descrittivo dell'unità archivistica, ricordiamo come un libro *acusationum et denuntiationum, requisitionum et aliorum processuum* contenga ottantanove carte *inter quas est una incisa*[84], come un libro *inquisitionum* contenga cinquantacinque carte *inter quibus est una incisa*[85] e come un libro membranaceo contenente accuse ed altre diverse scritture abbia in un primo quaderno di dieci carte *una carta incisa est et loco eius apositum est unum bastardum*[86]: da questa ultima e da altre descrizioni si nota che con il termine *incisa* si intendesse che la carta in oggetto era stata tagliata e separata dall'unità archivistica e, se non vi era stata unita nuovamente a seguito di un intervento di cucitura, essa non si trovava più collocata nel suo luogo di origine. Le carte indicate come *incise* potrebbero dunque considerarsi come mancanti, salvo aggiuntive segnalazioni.

Abbiamo prospettato questa soluzione in via ipotetica, anche perché altre descrizioni potrebbero mettere in dubbio tale affermazione: in un libro membranaceo *securitatum repertarum coram procuratoribus*, scritto da «Nasinbem Petri Scudarii», formato da tredici carte, *sunt tres carte incise ex latere posteriori, ut ipse Nasinbene designavit ita incisas*[87], così potrebbe ritenersi che nonostante l'incisione le tre carte fossero ancora al loro posto.

Con il sistema della cucitura, condizionamento posto in essere sino a tempi tutto sommato assai recenti, si risolvevano gli inconvenienti derivati dal distacco di carte dalla loro sede naturale, salvandole dal rischio del loro smarrimento ovvero di una loro possibile successiva collocazione erronea e nel contempo si consentiva anche di unire in forma pur precariamente stabile carte che, nate talora in situazioni diverse, per motivi oggettivi dovevano essere tra di loro avvicinate od unite, ai fini di una migliore strutturazione della pratica. L'uso della cucitura rappresentava un utile e pratico rimedio, ma i notari-archivisti responsabili della *Camara Actorum* si sentivano obbligati ad

[80] c.LIv., lett. A-2°
[81] c.LIv., lett. A-3°
[82] c.LIIr., lett. D-4°
[83] c.LIIr., lett. E
[84] c.LVIIIIv., lett. DD
[85] c.LXIIIr., lett. DD
[86] c.76r., lett. cc.CC
[87] c.LXIr., lett. AAA

effettuarne la segnalazione, per non essere poi eventualmente accusati di avere essi stessi compiuto irregolarità o interventi comunque modificativi.

Passando ad una rapida esemplificazione si nota un libro di testimoni e di notificazioni *in quo est una carta cusita*[88] e poco oltre un libro comprendente diverse scritture, formato da duecentotrentasette carte, *in quo est unum peçum carte cusite et in uno alio loco tres carte simul cusite cum repi*[89], nel quale si nota anche il tipo di materiale che è stato usato per la cucitura; altre carte *cusite*, non analiticamente specificate, sono rilevate in un libro avente ad oggetto processi[90]: la indeterminatezza del numero lascia invero qualche perplessità circa questa tipologia di annotazione, dal momento che con tale segnalazione non si toglie la possibilità di successivi interventi modificatori della struttura dell'unità archivistica.

Un caso particolare è rappresentato dal già citato libro di testimoni, composto da ventiquattro carte, *in quibus sunt multe et multe carte incise cusite insimul*[91], con una configurazione che offre un quadro nel quale più carte, tagliate forse dalla medesima unità archivistica, forse da altre unità archivistiche, hanno trovato una stabile e idonea collocazione.

La seconda parte dell'inventario comprende altri esempi di carte cucite e talora si tratta chiaramente di elementi aggiunti per scopi strumentali, quale quello di un libro *inquisitionum malleficiorum novorum*, di cinquantadue carte, *in quibus est una carta cusita parva*[92], ovvero una carta più piccola del formato del libro e quindi avente una origine diversa da esso.

Plures carte cusite cum ripi fanno parte di un libro di produzioni testimoniali di novantadue carte[93], mentre novantotto carte *cum pluribus cartis in ligatura laniata et cusitis* si trovano in un libro contenente inquisizioni testimoniali ed altre scritture che risulta essere in precario stato di conservazione, con una legatura ridotta in non buone condizioni e con carte cucite aggiuntivamente, in una configurazione generale complessivamente piuttosto confusa[94].

Ancora un elemento aggiuntivo risulta cucito ed unito ad un quaderno comprendente inquisizioni composto da sedici carte *inter parvas et magnas*, fra le quali vi è una *media carta cusita et ligata cum alia carta*: la situazione è piuttosto articolata dato che il quaderno, di sedici pagine, ovvero in effetti formato da due *quaterni* di otto carte l'uno, mostra tali quaterni di formato

[88] c.XXv., lett. CC
[89] c.XXXIIIIv., lett. N
[90] c.XXXVr., lett. HH
[91] c.XLIIr., lett. G
[92] c.XLVIr., lett. VV
[93] c.XLVIIr., lett. T
[94] c.LVr., lett. QQ

diverso, l'uno con carte piccole e l'altro con carte grandi; a questo ridotto complesso è unita una *media carta* per la quale si offrono due interpretazioni, l'una che si tratti di una mezza carta, l'altra che si tratti di una carta di formato medio. In ogni caso si ha una soluzione di una unità archivistica composita in riferimento ai formati, con una documentazione che, almeno per quanto attiene alla carta *cusita*, ha una provenienza ed una origine diversa da quella del «pezzo»[95].

Gli ultimi due esempi di un certo rilievo sono individuabili in *unum librum collectarum unius denarii pro libra*, di sessantanove carte *et una cusita*[96], ove la carta cucita parrebbe essere considerata aggiuntivamente nella cartolazione ed in un libro in pergamena *securitatum repertarum officio procuratorum*, composto da ventotto carte *inter quas sunt plures carte papiri cosite in dicto libro*[97], realizzandosi una condizione decisamente mista, nella quale non esistono dubbi sulla diversa origine delle carte cucite, poiché si è conseguita una unione tra materiale membranaceo e materiale papiraceo, pur mantenendo le riserve a suo luogo avanzate circa questa ultima tipologia di supporto. Con l'operazione di cucitura si tendeva quindi a vincolare in modo più sicuro il documento singolo ad unità archivistiche complesse, nell'interesse del completamento strutturale e di una maggiore chiarezza operativa, ma è evidente che ogni intervento sulla configurazione fisica dell'unità archivistica arrecava variazioni costitutive che opportunamente i notari-archivisti bolognesi non mancavano di segnalare nel corso delle registrazioni descrittive.

[95] c.LVIv., lett. K
[96] c.81r., lett. N
[97] c.LXVIIIIr., lett. F

LE STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ARCHIVISTICO

L'*armarium vetus* e le *casse* interne – Analisi statistiche per la definizione delle dimensioni delle *casse* – La probabile struttura e dimensione dell'*armarium vetus* – L'*armarium novum* – Il *sachus* e la *tascha* quali elementi per la conservazione – L'*armarium magis novissimum* – Analisi della consistenza delle singole casse e ipotesi conclusive – Gli *archubanchi* – Loro caratteristiche – Conclusioni.

È possibile rilevare dall'*exemplar bon.III* alcune informazioni circa la disposizione del materiale nella fase di conservazione individuandone la collocazione dalle indicazioni degli *armari*, degli *arcubanchi* e di altri eventuali elementi di deposito.

L'inventario è acefalo e, conseguentemente, non può determinarsi né la consistenza antecedente, né le eventuali strutture conservative; le prime descrizioni attestano che il materiale era giacente *in sexta cassa*[1] e così si continua per le casse successive, senza alcuna ulteriore indicazione, con la conseguenza che da queste prime note non è identificabile l'appartenenza delle casse sopra presentate ad un eventuale qualificato più ampio contenitore.

Nel prosieguo, tuttavia, iniziandosi dalla 18a cassa, si ha la specificazione della utilizzazione di un *armarium vetus*: troviamo *in XVIII cassa armarii veteris*[2], poi *in XVIIII cassa armarii veteris*, poi *in XX cassa armarii veteris*, quindi *in XXI cassa armarii veteris*, infine *in armario veteri de subtus in ultima cassa*[3]; si

---

[1] c.IIr., inizia con le lett. MM
[2] c.IIIv., la descrizione inizia con i *libri tempore domini Nicholucii Balugani et domini Malateste*.
[3] Rispettivamente alle cc.IIIIr. e v., Vr. e v.

ricava così l'informazione che l'*armarium vetus* era composto da ventidue casse o cassette, poste verosimilmente a forma di loculo[4].

Mancano totalmente gli strumenti per conoscere il contenuto delle prime quattro casse, mentre per la quinta, pur ritenendosi la lacunosità della parte iniziale, si possono notare 20 libri, 1 volume, 9 quaterni ed una unità non classificata, per un totale di 31 unità archivistiche[5]; nella sesta cassa si trovano 12 libri, 3 quaterni e 1 memoriale, per complessivi 16 pezzi, nella settima vi sono 18 libri e 6 quaterni, per 24 pezzi, nella ottava 15 libri, 1 quaterno e 4 volumi, per 20 pezzi, nella nona 5 libri e 2 volumi, nella decima 1 sacco, nella undecima due sacchi, nella dodicesima 1 sacco, nella tredicesima 2 sacchi, nella quattordicesima 1 sacco, nella quindicesima 1 sacco, nella sedicesima 11 libri, nella diciassettesima 18 libri, 2 volumi e ½ quaterno, per complessivi 20 pezzi e ½ , nella diciottesima 49 libri, 12 quaterni e 1 folio, per 62 pezzi, nella diciannovesima 40 libri, 1 quaterno e 2 volumi, per 43 pezzi, nella ventesima 32 libri e 4 quaterni, per 36 pezzi, nella ventunesima 11 libri, 5 quaterni e 1 volume, per 17 pezzi, nella ventiduesima ed ultima cassa si trovano 32 libri, 5 quaterni e 96 pagine[6].

Da questa immagine statistica si può avere una prima idea della consistenza del materiale che poteva essere contenuto in un *armario*, anche se si tratta certamente di indicazioni molto precarie poiché alcuni dati risultano estremamente approssimativi ed incapaci di dare una precisa configurazione.

È sufficiente notare come in questa prima fase di registrazione manchino le indicazioni delle carte che costituiscono ogni unità archivistica e come una simile carenza non permetta di determinare, sia pure in maniera indiretta, la dimensione del costolo del *liber* o del *volupum* e, di conseguenza, di stabilire l'ampiezza delle casse. Oltre a questo elemento, non può non rilevarsi che rispettivamente alle casse decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima sono attribuite entità archivistiche di difficile quantificazione, trattandosi di sacchi all'interno dei quali il materiale è assolutamente indefinibile[7].

È opportuno aggiungere che non sempre le descrizioni corrispondono a semplici parametri e che talora la consistenza appare non uniformemente individuabile. In relazione al materiale contenuto *in armario veteri*, possiamo esemplificativamente citare *quatuor quaterni in uno voluppo*[8] o più genericamente *quaterni in uno volupo*[9], o più oltre *duo libri in uno voluppo*[10], ovvero *unus quaternus et due carte pecudinis*[11] con descrizioni composite che costituiscono un sia pur lieve problema di definizione quantitativa.

[4] c.Vr. e v.
[5] c.IIr.
[6] Dalla c.IIr. alla c.Vr.
[7] Dalla c.IIv. alla c.IIIr.
[8] c.IIr., lett. UUU

Una maggiore fruibilità di dati è offerta dalla ventiduesima cassa dell'*armarius vetus* poiché in fase descrittiva si introduce, per ogni unità archivistica, la quantità delle carte; effettuando indicativamente un calcolo, si rileva che nella cassa si trova materiale per complessive 1701 carte, un quantitativo, tutto sommato, piuttosto limitato e corrispondente ad una dimensione lineare di circa quarantacinque-cinquanta centimetri.

D'altra parte, se si considera che nella cassa talora erano collocati due sacchi *in quo sunt multe scripture sine titullo*[12] e se si tiene conto che esiste un formato minore del sacco, che viene denominato *tascha* e che da una prima indicazione contiene sei libri, non può non ritenersi che la cassa avesse una dimensione di almeno quarantacinque-cinquanta centimetri utili per la collocazione del materiale[13].

È ipotizzabile che l'armario avesse all'interno una struttura loculare uniforme: ne consegue che la dimensione utile lineare complessiva doveva essere, nella struttura dell'*armarium vetus*, di almeno undici metri, articolati in più ripiani. Si tratta di dimensioni minimali che non possono rappresentare elementi valutativi stabili anche perché, sia nella presente situazione, sia in altre eventualmente accertabili, non potrà mai stabilirsi se la consistenza del materiale posto in giacenza avesse esaurito tutto lo spazio a disposizione, ovvero se avesse occupato solo una parte dello stesso.

Il secondo armario, detto *armarium novum*, risulta composto da venticinque casse ed è individuato per la prima volta con l'indicazione *in prima cassa armarii novi*[14], continua per tutte le altre casse variando esclusivamente il numero progressivo e vede la conclusione riportandosi *in XXIII et XXIIII et XXV capssis armarii novi*[15].

Oggettive difficoltà si presentano anche per la esatta definizione della struttura interna di questo *armarium*, dal momento che il registro di inventario si mostra lacunoso in non poche sue parti, mentre in altre si ripresentano alcuni dei problemi già evidenziati per l'*armarium vetus*, quali la omissione della cartolazione e la rilevazione di sacchi o sacchetti.

[9] c.IIv., signum ✠✠✠✠✠
[10] c.IIIIr., lett. D
[11] c.IIIIv., lett. O
[12] c.IIIr., lett. F e L, *in XIII cassa*.
[13] c.IIr., lett. SSS.
[14] c.VIv.: *Infrascripti sunt libri et quaterni qui et que sunt in armario Comunis Bononie, silicet in armario novo*.
[15] c.XIIIv.: *Tempore domini Lanfranchini de Maloxellis Potestatis Bononie.*

Nella prima cassa, assieme a 15 libri si trova un sacco, nella seconda vi è un altro sacco assieme a un solo libro, nella quinta cassa vi sono 21 libri ma anche un sacco ed un sacchetto[16] sbilanciando, conseguentemente, ogni tentativo di rilevazione statistica, nella impossibilità già avvertita di accertare il contenuto dei sacchi e dei sacchetti.

Alcune casse non figurano nel memoriale in esame, in considerazione del precario stato di conservazione dello stesso: in particolare non sono accertabili rispettivamente la cassa ottava, la cassa nona e la cassa dodicesima[17]; le altre casse, dalla undicesima alla quattordicesima hanno registrazioni parziali, con una serie di lacune piuttosto ampia[18].

Giova rilevare, inoltre, come per tutta la descrizione della documentazione contenuta nell'*armarium novum* non vi siano inserite mai le indicazioni concernenti il numero delle carte, pur se talora, dopo la generica segnatura del *liber* o del *quaternus* o di altra titolazione, si informa che nella cassa sono collocate alcune carte, in forma più o meno precisa. Così nella *decima* cassa giacciono *novem carte qui non sunt in foleis et unum foleum*[19], così nella cassa *tertiadecima* figurano *sex carte in quibus scripta sunt consilia sapientum*[20], così nella cassa *quartadecima* troviamo *plures carte ordinamentorum factorum tempore eiusdem Potestatis*[21], così nella *sexta decima* cassa appaiono *viginti tres cartas inter scriptas et non scriptas*[22], *sex carte in una custodia*[23] e successivamente *quatuor carte testium*, *sex carte absolutionum*, *quatuor carte inter scriptas et non scriptas*, *due carte testium*[24]. In ognuno di questi casi l'indicazione delle carte non è esplicativo dell'entità di pezzi archivistici, bensì costituisce la individuazione dei medesimi fornendo, conseguentemente, un supporto conoscitivo piuttosto delimitato ai fini di una generale soluzione del problema.

L'*armarium novum*, dopo la classificazione di unità archivistiche poste in alcuni *arcubanchi*, che saranno successivamente presi in considerazione, ritorna nell'inventario con ulteriori brevi citazioni: *in una tascha in armario novo* sono collocati con certezza 12 libri e 6 quaterni, ma non può escludersi che facciano parte della medesima tasca altri 49 libri, 13 quaterni, 2 volumi e

[16] Rispettivamente a c.VIv., lett. H; *ibidem*, lett. G; c.VIIr., lett. A-2a; questa ultima citazione riporta: *Item unus sachus sachettus scripturarum factarum tempore dicte Potestatis.*

[17] La cassa ottava e la cassa nona non risultano mancando la c.VIIIv.; la cassa dodicesima non è menzionata ma, sia pure con registrazioni parziali, risulta in inventario.

[18] La parzialità delle registrazioni è dettata dal pessimo stato di conservazione nel quale si trovano le cc.IX e X.

[19] c.Xr., *sine signo*.

[20] c.Xr., *sine signo*.

[21] c.XIr., lett. Y

[22] c.XIr., lett. C

[23] c.XIr., lett. D

[24] c.XIv., rispettivamente alle lett. F, H, I, K.

13 carte, con l'aggiunta di altri quaterni in numero non meglio identificato, leggendosi *plures quaterni* genericamente[25]. Questo numero complessivo, in effetti, può considerarsi eccessivo per una *tascha*, ma non possono presentarsi risposte certe in proposito, non conoscendosi le possibili dimensioni di un simile contenitore.

Ritorna successivamente l'*armarium novum* con riferimento a collocazioni identificabili non nell'interno dello stesso ma all'esterno, sfruttando la parte superiore. Registrandosi la consegna dei libri del «dominus Beltraminus», «sindicus» a «Gregorius et Pellegrinus», si specifica che *qui omnes libri infrascripti sunt in uno sachullo super armario novo*[26]; nel complesso sono solo quattro libri e sono forniti di autonoma segnatura, elemento questo che non appariva in occasione della registrazione dei sacchi in precedenza inventariati[27].

Dopo la registrazione di quattro *libri* ed un *volupum*, posti *in quodam sachullo* che, per trovarsi registrato tra due sacchi posti nell'*armarium novum*, per assimilazione potrebbe intendersi nella stessa collocazione fisica[28], ci troviamo di fronte ad alcuni *libri* che furono consegnati *in uno sachullo*; è precisato inoltre che *sunt omnes libri et est super armario novo.* Si tratta complessivamente di 6 libri e di un insieme di otto carte relative alla elezione di ufficiali[29]. È evidente che la collocazione dei *sachulli*, per la loro forma e per la loro struttura, poteva apparire idonea anche al di fuori dell'*armarium* e poteva trovare una collocazione al di sopra dello stesso.

Iniziandosi dalle registrazioni relative al tempo del «dominus Thebaldus de Bruxatis» Potestà di Bologna, durante il suo primo governo, la documentazione trova prevalentemente collocazione *in armario magis novissimo*, identificato come un *armarium Comunis Bononie*, che si articola in ventuno casse. La fase di apertura è distinta dalla dicitura *in prima capssa armarii magis novissimi*[30], nelle altre situazioni muta soltanto il numero progressivo[31], mentre in quella

[25] Si tratta di *libri scripti in tempore domini Guillielmi de Posterla olim Potestatis Bononie.* La descrizione parrebbe confermare la consistenza sopra indicata. La supposizione di una più ridotta quantità di materiale sarebbe suggerita dal cambiamento della carta, con il passaggio dalla XVIIv. alla XVIIIr. e con la omissione della segnatura di un altro diverso contenitore. Per meglio individuare il carattere della *tascha* non aiutano molto altre descrizioni: *una tascha de scripturis Johannis notarii Stoldi*, a c.XVIIIIv., lett. K; *una tascha scripturarum plurium in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*, c. XVIIIIv., lett. L; *una alia tascha scripturarum in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*, c.XVIIII, lett. M; *una alia tascha in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi*, c.XVIIIIv. lett. N.

[26] c.XVIIIIv., *signatum signo* ✠

[27] Particolarmente alle cc.VIv. e VIIr.,. *cit.* si noti come ci si limiti a citare il *sachus* senza ulteriori specificazioni dei pezzi in esso contenuti.

[28] c.XXr., lett. E, F, G, H, I.

[29] c.XXr.: questa citazione si riferisce a libri *designati per predictum Pellegrinum et Gregorium Albertino Raffanelli et Venetico in uno sachullo.*

[30] c.XXIIIr.; ci si riferisce *tempore domini Tebaldi de Bruxatis* e si inizia dalla lett. D.

[31] Le variazioni si riferiscono a *secunda*, a c.XXIIIIr., a *tercia*, a c. XXVv. e così a seguitare.

di chiusura si legge *in vigesima prima cassa armarii magis novissimi*[32]. Troviamo successivamente una appendice che si riferisce a materiale che è collocato *in armario magis novissimo, in nona cassa*[33], con una segnatura non estesa; con questa si concludono le collocazioni attribuite agli armari ed a questo ultimo in particolare.

In raffronto con l'*armarium novum*, per il quale, come si è osservato, non poche sono le delimitazioni derivate da registrazioni parziali ovvero incomplete, l'*armarium magis novissimum* risulta più facilmente inquadrabile in una configurazione nella quale gli elementi forniti dall'inventario sono più abbondanti e più analitici. Delle 21 casse, non tutte si presentano in forma completa, anzi solo poche hanno tale caratteristica, ma le lacune, salvo alcuni casi, non pregiudicano completamente la situazione. Ci interessa, sostanzialmente, comprendere quale fosse la struttura dell'*armarium* e quale fosse la sua capienza: una analisi di elementi consuntivi e statistici può consentire di ricavare un'idea che sia la più vicina alla realtà pur nella consapevolezza della assoluta precarietà di alcuni dei parametri valutativi assunti, con particolare riferimento alla determinazione del numero delle carte dei *quaterni*, ma ancor di più delle *fila* di carte sciolte e simili.

Le registrazioni attinenti alla prima cassa sono piuttosto scarne di dati, poiché nella descrizione dei «libri» manca l'indicazione numerica delle carte. Nell'insieme si hanno 18 libri, due quaterni e 132 carte sciolte e nulla di altro si conosce[34].

Più ricche sono le informazioni sulla seconda cassa, con la presenza di 35 libri per 1958 carte, 3 folii (ogni folio era costituito da 2 carte) ed 1 volume, privo di cartolazione. Da questa indicazione può rilevarsi come il numero totale delle carte esistenti, nelle diverse forme, in questa cassa, si aggirasse attorno alle 2.000, con oscillazioni anche sensibili più in positivo che in negativo[35].

La terza cassa, articolata in 39 libri per 2118 carte, in 3 quaterni rispettivamente di 24, 10 e 10 carte, in un folio, in un volume ed in 4 carte sciolte, aveva una somma di 2168 carte. È da precisarsi che nella descrizione dei pezzi non tutti i libri hanno la registrazione del numero delle carte; solitamente vi è la cartolazione ma, sia pure raramente, in ogni cassa qualche

[32] c.LXIIIr.; si tratta di documentazione formatasi *tempore domini Johannis de Lucino, Potestatis Bononie*, nell'anno 1294. La cassa vigesima prima si conclude con la c.71r.
[33] c.71v.; sono documenti *tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie*, per l'anno 1296. La descrizione della nona cassa si conclude alla c.75v., ove si presenta un nuovo *archubancus*.
[34] La prima cassa è descritta alla c.XXIIIr. e v.
[35] La seconda cassa è descritta alle c.XXIIIIr.-XVv.

libro è dato senza questo elemento; tale fenomeno lo troviamo nella presente cassa, ma anche nelle successive, nella quasi totalità[36].

I libri conservati nella quarta cassa sono 42 per complessive 1655 carte con 110 *instrumenta* senza altra informazione, 4 quaterni per i quali si danno dati numerici di carte superiori allo standard, con complessive 102 carte, un *rudellum* ed un *filum*. Il calcolo non è facilmente realizzabile: se possiamo quantificare i libri ed i quaterni unitamente e complessivamente in 1757 carte, non abbiamo la possibilità di stabilire la quantità delle carte dei 110 *instrumenta*, del *rudellum*, ma ancor di più del *filum* che, identificabile in quello strumento conservativo che in seguito ha assunto con tutta probabilità la denominazione di «filza», era composto da un numero imprecisato ma non irrilevante di carte sciolte[37].

Nella quinta cassa compaiono 30 libri per circa 1870 carte, essendovene alcuni che mancano della indicazione numerica, 4 *instrumenta*, 1 *foleum*, 15 carte sciolte e 5 quaterni, tre dei quali sono di 8 carte, uno è di 6 carte ed uno non ha specificazione. Anche in questo caso, pur nella incertezza dell'esatta consistenza del materiale collocato nella cassa, la totalità si avvicina al tetto delle 2000 carte[38].

Sensibilmente più basso è il computo della documentazione conservata nella sesta e nella settima e più particolarmente in quest'ultima. La sesta cassa, infatti, ha una complessività di 1441 carte, derivanti dalla somma di 1423 carte rappresentate da 24 libri, da 1 quaterno, da 10 carte sciolte e da un *foleum*, ma ad esse devono aggiungersene altre per la presenza di 1 *instrumentum* e, ancor di più da ben 4 *fila*, unità archivistiche le quali non sono mai quantificabili, avendo frequentemente l'indicazione di essere formate da *plures carte*[39]. Si suppone, quindi, che anche in questa situazione il numero si avvicini a quello ritenuto idoneo.

Piuttosto preciso risulta il calcolo della documentazione contenuta nella settima cassa: accanto a 32 libri per 1526 carte, troviamo 3 quaterni, senza indicazioni, di circa 24 carte, 3 *folea* verosimilmente di 6 carte e 20 altre carte sciolte, per complessive 1566 carte, un numero basso in raffronto alla media, ma certamente non il più basso in assoluto[40].

L'ottava e la nona cassa sono descritte unitamente e presentano un totale di 3225 carte, raggiunto dalla somma di 3187 carte, per 94 libri censiti (esclusi alcuni senza indicazioni), di 42 carte per 5 quaterni, di 6 carte sciolte; sono da

[36] La terza cassa è descritta alle cc.XXVv.-XXVIIr.
[37] La quarta cassa è descritta alle cc.XXVIIv.-XXVIIIIr.
[38] La quinta cassa è descritta alle cc. XXVIIIIv.-XXXIv.
[39] La sesta cassa è descritta alle cc.XXXIIr.-XXXVr.
[40] La settima cassa è descritta alla c.XXXVv.

aggiungersi 1 «foleum» ed 1 «volluppellum» ed il computo a cassa si aggira statisticamente attorno al numero di 1600 circa[41].

Questo coefficiente apparentemente non elevato deve tuttavia correggersi poiché al termine della descrizione del materiale dell'*armarium magis novissimum*, dopo la ventunesima cassa, l'inventario ritorna sulla nona cassa *armarii magis novissimi*, con una serie di indicazioni che potrebbero apparire eccessive, trattandosi di elementi aggiuntivi a quelli sopra esaminati. Sono registrati 18 libri per 3907 carte, 36 *folea* per 72 carte, essendo ogni *foleum* o *folium* di due carte, 21 quaterni per 164 carte più altri quaterni, non precisati, per 128 carte, *plures fila* di consistenza imprecisata e 10 carte sciolte. Si ha così un complesso di 4283 carte alle quali sono da aggiungersi quelle non descritte[42].

Ancora molto elevata la consistenza della decima cassa ove le 3171 carte derivano da 3053 carte che compongono 37 libri, da 56 carte contenute in 7 quaterni, da 48 carte sciolte e da 7 *folii* di due carte l'uno; rimangono fuori dal computo le solite non precisate *fila* che, nel contesto, assommano a ben quattro[43]. Nella undicesima cassa troviamo 40 libri con 2890 carte, 3 quaterni con 24 carte, due carte sciolte, il tutto per complessive 2956 carte che, tuttavia, non comprendono *plura fila*, riportate come di consueto senza indicazioni di consistenza[44].

Continuando nell'esame, possono individuarsi nella dodicesima cassa 72 libri per 3039 carte, 9 quaterni per 74 carte, 8 quaternelli di 4 carte l'uno per 32 carte, 2 foli per 4 carte, 130 sciolte per un totale di 3279 carte, dalle quali rimangono escluse le 12 *fila* non segnalate per la numerazione interna[45].

I libri contenuti nella tredicesima cassa sono 40 e constano di 2330 carte, i quaterni sono 9 ed hanno 74 carte, i quaternelli sono 8 e contano 32 carte, mentre le carte sciolte assommano a 113: nella totalità vi sono 2549 carte[46]. Un grosso dislivello si nota in relazione alla cassa successiva, la quattordicesima: il calcolo generale prevede solo 862 carte, essendocene 828 nei 38 libri, 12 nei 2 quaterni, 6 nei tre foli, 16 tra quelle sciolte; un esame più attento consente di notare, tuttavia, come vi siano ben 16 *fila*, che potrebbero risultare di notevole corposità e come vi siano molti libri senza l'indicazione numerica delle carte[47].

41 Le casse ottava e nona sono descritte alle cc.XXXVv.-XXXVIIIv.
42 La nona cassa aggiuntiva è descritta alle cc.71v.-75v.
43 La decima cassa è descritta alle cc.XXXVIIIIr.-XLIv.
44 La undecima cassa è descritta alle cc.XLIv.-XLIIIv.
45 La dodicesima cassa è descritta alle cc.XLIIIIr.-XLVIr.
46 La tredicesima cassa è descritta alle cc.XLVIv.-XLVIIIr.
47 La quattordicesima cassa è descritta alle cc.XLVIIIv.-XLVIIIIv.

Si rientra nella media con la quindicesima cassa, nella quale si ha un totale di 2437 carte, rappresentate da 2413 carte di 39 libri, da 20 carte sciolte e da 1 quaterno di sole quattro carte. Si devono considerare, inoltre, 2 *fila*[48]. Dello stesso equilibrio è la sedicesima cassa con 29 libri di 2232 carte, *plures quaterni* di 128 carte sciolte ed un imprecisato *filum*[49]. L'insieme consta di 2384 carte, salvo eventuali aggiunte or ora menzionate.

La diciassettesima cassa comprende 54 registri per 2932 carte, 32 carte sciolte, 3 *folea* per 6 carte, 2 quaterni per 16 carte ed ha un insieme di 2986 carte in giacenza. Sono segnalate, inoltre, 11 *fila* ed altre ancora, così che la cifra suddetta risulta di gran lunga in difetto[50]. È molto più alto il numero delle carte della diciottesima cassa, assommando a 3514, con 4 *fila* aggiuntive. I libri sono 45 ed hanno 3464 carte, i quaterni sono 3 e ½ e ne hanno 20 dichiarate ed altre non dichiarate, le carte sciolte sono 8 e 3 sono i foli[51].

La consistenza della diciannovesima cassa è rappresentata da 2629 carte per 35 libri, segnalandosi che alcuni altri non hanno la indicazione delle carte, da 30 quaterni che assommano dichiaratamente a 130 carte per 15 di essi, mentre dovrebbero calcolarsene almeno altre 120 per i rimanenti quindici, da 50 carte sciolte e da 8 quaternelli di 4 carte per 32 carte; sono da considerarsi inoltre in aggiunta 1 *volupum* e *plura fila* che non sono computabili per mancanza di elementi[52].

La ventesima cassa consiste in 2370 carte derivanti in numero di 2254 da 40 libri, in numero di 72 da 10 quaterni più un sesterno, in numero di 4 da 2 *folea* ed in numero di 40 da altrettante carte sciolte. Si hanno poi 8 *fila* ed alcuni libri non indicati per l'elemento concernente il quantitativo[53].

La registrazione del materiale contenuto nella ventunesima cassa, l'ultima ricordata nella descrizione dell'*armarium magis novissimum*, solleva non lievi dubbi poiché il numero delle carte è altissimo e parimenti deve dirsi del numero dei pezzi giacenti; basti pensare a 132 libri, a 15 folea, a 13 quaterni segnalati ai quali devono aggiungersene *plura* e *plura*, a 52 carte sciolte, a 4 volumi, a una *magna carta*, ma ancor di più a 23 *fila* ed alla segnalazione aggiuntiva che si trovano ivi inoltre *plura fila*[54]. In questa eccessiva quantità viene qui avanzata l'ipotesi se debba considerarsi omessa l'indicazione della

48 La quindicesima cassa è descritta alle cc.XLVIIIIv.-Lv.
49 La sedicesima cassa è descritta alle cc.LIr.-LIIIr.
50 La diciassettesima cassa è descritta alle cc.LIIIr.-LVIr.
51 La diciottesima cassa è descritta alle cc.LVIr.-LVIIIv.
52 La diciannovesima cassa è descritta alle cc.LVIIIIr.-LXIr.
53 La ventesima cassa è descritta alle cc.LXIv.-LXIIv.
54 La ventunesima cassa è descritta alle cc.LXIII-71r.

ventiduesima cassa, elemento che certamente avrebbe reso più credibile la descrizione[55].

È da rilevare che la ventunesima cassa è l'ultima che figuri in inventario; dopo di essa sono riportati pezzi archivistici che evidentemente erano stati omessi nella precedente segnatura della nona cassa, come più sopra si è notato e l'indicazione di un arcubanco; dalla c.75v. in poi non si hanno più notizie relative alla collocazione fisica delle unità documentarie lasciando sottintendere possibili soluzioni a tale interrogativo. Potrebbe trattarsi di una mera omissione dettata da motivi di celerità di registrazione, ma potrebbe trattarsi, di contro, di una differenziata situazione oggettiva quale elemento decisorio basilare: potremmo pensare che per quanto concerneva la segnatura dei pezzi conservati negli armari si fosse davanti ad un vero e proprio inventario, mentre per gli altri, privi di collocazione fisica, dovesse trattarsi di registrazioni provvisorie che corrispondevano maggiormente alla figura degli inventari di consistenza (non può certamente parlarsi di elenchi di consistenza, essendo al cospetto di veri e propri inventari) collegati con i verbali di versamento. In questo caso, il materiale avrebbe trovato collocazione definitiva solamente in un secondo momento.

Siamo di fronte a mere ipotesi sull'attendibilità delle quali non siamo disposti a soffermarci ulteriormente, avendole presentate al solo scopo di sollevare il problema e nella consapevolezza che non facilmente può darsi una soluzione in assenza di concreti elementi probatori promananti dalla documentazione in nostro possesso.

Se piuttosto articolata era la composizione degli *armaria*, più semplici e più essenziali risultavano gli *arcubanchi*, posti alternativamente agli *armaria*. Si tratta chiaramente di strutture minori, destinati a contenere talora più delimitate consistenze. In un *arcubancho iuxta armarium novum versus hostium, silicet ubi sedimus* troviamo 11 libri, 2 volumi e 8 quaterni, senza indicazioni di carte[56]. Subito dopo è segnata la documentazione realizzata al tempo del «dominus Guillielmus Putagii», Potestà di Bologna, *in archubanco ubi sedimus iuxta intraturam* rappresentata da 15 libri e 5 quaterni, sempre senza la segnalazione delle carte[57]. Ma immediatamente dopo ritroviamo pezzi archivistici collocati *in arcubancho iuxta armarium novum versus hostium, silicet in primo armario*, per un totale sostanzialmente più considerevole, data la presenza di 100 libri, di 110 carte sciolte, di 8 quaterni e di un cartolario.

[55] Il materiale risulta in effetti esorbitante in rapporto ai contenuti delle altre casse. Una separazione, che potrebbe equilibrare la situazione, non è ipotizzabile poiché il documento non consente di rilevare elementi utili per una simile operazione.
[56] c.XIIIv., lett. da A a M consecutive.
[57] c.XIIIIr., lett. da A a K consecutive.

Anche in questo caso non è possibile avere una concreta rilevazione dell'entità numerica delle carte poiché in alcuni pezzi mancano le indicazioni ed in altri potrebbero ricavarsi dal rapporto con il *quaternus* solitamente di 8 carte, ma non sempre è così[58].

Dopo la registrazione di materiale sito *in armario novo*, si torna a parlare di altri pezzi posti *in arcubancho iuxta armarium*, che potrebbero individuarsi con il solito arcubanco poco sopra utilizzato. Quivi si trovano 15 libri, 25 quaterni e *plures* quaterni, 3 fascicoli, 2 volumi, 8 tasche, 2 carte sciolte, 1 *instrumentum* e un pezzo contenente *bannimenta*[59].

Sono ricordati ancora in inventario altri quattro *arcubanchi*: il primo compare con la seguente scritta: *in alio arcubancho iuxta dominum Stoldum sive ante armarium magis novissimum* e vi sono collocati 48 libri, 8 carte ed 1 *filum*[60]; il secondo si trova presentato come *arcubancho in angullo iuxta fenestram* e contiene 50 libri, 2 quaterni e 1 folio[61]; il terzo è menzionato quale *in archubanco primo ubi sedimus iuxta dischum continue* e conserva 11 libri e 51 carte sciolte[62]; il quarto ed ultimo segue i precedenti nella descrizione, è segnalato con la dicitura di *arcubancho iuxta fenestram in ultimo armario* e tiene collocati 19 libri, 58 quaterni ed un fascicolo[63].

Così come per il materiale collocato negli arcubanchi precedenti, anche per quello esistente nei presenti mancano le complete indicazioni relative alle carte e non è possibile effettuare una sia pur orientativa quantificazione. È vero, come si è notato, che talora si hanno registrazioni che potrebbero consentire di stabilire orientativamente una certa consistenza numerica, ma è vero anche che tali dati appaiono estremamente labili e depositari di scarse certezze.

Circa la esatta configurazione degli *arcubanchi* rimangono alcuni dubbi: il primo e, a nostro avviso, il maggiore è rappresentato dalla particella *in* presente in alcune citazioni sopra proposte. Così quando troviamo *in archubanco iuxta armarium novum versus hostium, silicet in primo armario*, così quando leggiamo *in arcubancho iuxta fenestram in ultimo armario* potrebbe avanzarsi l'ipotesi che questo elemento si trovasse *in* altro elemento: un'ipotesi poco dimostrabile, ma proponibile in carenza di altre più evidenti supposizioni. Il secondo dubbio è rappresentato dalla forma stessa dell'*arcubancus* e dalla eventuale possibile distinzione dell'*armarium*. Si tratta solamen-

[58] Dalla c.XIIIIv. alla c.XVIIv.
[59] Dalla c.XVIIIv. alla c.XVIIIIv.
[60] Dalla c.XXr. alla c.XXIr.
[61] Dalla c.XXIr. alla c.XXIIr.
[62] Dalla c.XXIIr. alla c.XXIIv.
[63] Alle cc.XXIIv.-XXIIIr.

te di una differenziazione di capacità, legata a dimensioni minori od altri elementi sussistono per una più precisa classificazione?

Lasciando le soluzioni al momento nel quale ulteriori eventuali fonti dovessero fornire maggiori elementi utili, concludiamo questa sommaria e frammentaria analisi nella certezza di aver offerto solo una schematica immagine di una struttura conservativa archivistica dell'età comunale: l'archivio è collocato in un grande locale che tuttavia non ha destinazione esclusiva, gli *armaria* e gli *arcubanchi* si trovano in un vano che non ha la semplice funzione di «deposito», ma nel quale certamente i magistrati lavorano (*in archubanco primo ubi sedimus*); ancora più estensiva si mostra la dicitura *in alio arcubancho iuxta dominum Stoldum sive ante armarium magis novissimum* poiché, se le parole *iuxta dominum Stoldum* possono intendersi alla lettera, esse starebbero a significare che anche il Potestà (*dominus Stoldus*) siedeva ed operava nello stesso vano; potrebbe intravvedersi un accostamento del termine *dominum Stoldum* con la sua produzione archivistica, lasciando intendere che l'arcubanco si trovava vicino alla documentazione prodotta durante il governo del «dominus Stoldus», Potestà di Bologna. Ci pare, tuttavia, che la prima proposta sia più attinente alla realtà e tale asserzione confermerebbe la non esclusiva destinazione del vano di archivio. D'altra parte, la entità generale della produzione documentaria contenuta nel presente inventario è legata in forma diretta alla funzione potestarile, un elemento che costituisce un ulteriore positivo sostegno a quanto si è proposto.

Alcune raffigurazioni di strutture archivistiche aventi attinenze conservative sono state riportate nell'apposito capitolo dedicato agli elementi figurativi, al quale si rinvia per una maggiore informazione.

INVENTARIO

1 - Le parole comprese fra tre asterischi, posti in verticale, hanno un corpo alto o allungato e, se si escludono alcune eccezioni, sono composte da lettere maiuscole.

2 - Le parole e le frasi latine presenti nel documento originale e riportate nella trascrizione, se dotate di particolarità in riferimento alla collocazione, sono state inserite nelle note con la sola distinzione fornita dalla parentesi quadra.

3 - Le parole e le frasi latine presenti nel documento originale e non riportate nel testo della trascrizione, perché dotate di altre particolarità, sono state inserite nelle note comprendendole tra virgolette e con l'assegnazione della suddetta distinzione della parentesi quadra.

4 - Per quanto attiene all'uso delle mezze parentesi, che caratterizza le «poste» in *extra*, si vedano le notizie ad esse relative alla pag. CXLIX del presente volume.

EXEMPLAR BONONIENSE III
(1290-1303)

(*c.IIr.*)

Bh+le(y)Ød+ extra ⌜f.k.n.
Item unum volupum cartarum de XXV, signatum per MM Rbh

Bh+le(y)Ød+ f.k.n.
Item unus liber meretricium et malarum mullierum, signatum per N RbChG

Bh+le(y)Ød+ f.k.n.
Item quatuor quaterni in uno volupo somariorum nobillium et exentorum, signatum per⌟ O Rbh

Bh+le(y)Ød+ extra f.k.n.
Item unus liber acusationum tempore domini Odonis, signatum per P RGcf

Bh+le(y)Ød+ extra f.k.n.
Item plures quaterni condempnationum de denariis campsorum ad recuperandum, signatum per OOOO Rbcgh

Bh+le(y)Ød+ extra f.k.n.
Item sume racionis massariorum et aliorum officialium, signatum per PPP CRfh

Bh+le(y)Ød+ ⌜f.k.n.
Item unus liber ellectionum Conscillii tempore domini Açonis de Pirovallo, signatum per Q RbGcgh

Bh+le(y)Ød+ extra f.k.n.
Item VIIII libri de scripturis factis tempore domini Uberti Vice Comitis, unus quorum factus fuit tempore domini Raynerii Ceni, signatum per⌟ R Rbcgh

Bh+le(y)Ød+ extra f.k.n.
Item quidam quaterni in uno voluppo de carceratis vecteribus, signatum per S Rbcgh

* ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Inventari della Camera degli Atti*, n. 1, fasc. 2, mss. membranaceo di mm. 390×265, di cc. II- LXVIIII, 70-98; mancano le cc. I e VIII; le cc. IX-XI sono parzialmente esistenti; la c. LXIII è ripetuta; la cartulazione dalla c.II alla c.LXVIII è romana, dalla c.70 alla c.98 è araba. Anno 1290, con aggiunte in prosecuzione fino all'anno 1303.

Bh + le ⓨ Ød + ⌜f.k.n.
Item sex libri in[1] una tascha scripturarum tempore domini Octonis Vice Comitis, signatum per SSS RGgh

Bh + le ⓨ Ød + extra f.k.n.
Item unus liber somarum et racionum massariorum tempore Roffini Guaschi, signatum per T RbGfgh

Bh + le ⓨ Ød + f.k.n.
Item unus liber hominum qui fuerunt ad obsidionem Ferrarie, signatum per⌟ U RbGfgh

Bh + le ⓨ Ød + extra f.k.n.
Item quatuor quaterni in uno voluppo, in quibus scripta est inquisitio et extimum equorum apud Baçanum, signatum per UUU RbGfgh

In sexta cassa[2].

Bh + le ⓨ Ød + extra ⌜f.k.n.
Item tres quaterni in uno voluppo colectarum tempore domini Guidonis Vice Comitis, signatum per XXX

Bh + le ⓨ Ød + f.k.n.
Item unus liber in quo scriptum est frumentum et lignamen transmissum ad Castrum Franchum, signatum per⌟ YY

(annotazioni marginali non riportabili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membraceo)

Bh + le ⓨ Ød + f.k.n.
Item unum memoriale cum alivis ligneis de rebus Comunis Bononie positis in castro seu alibi, signatum per Y

Bh + le ⓨ Ød + ⌜f.k.n.
Item unus liber ellectionum Conscillii tempore domini Guidonis, signatum per YYY

Bh + le ⓨ Ød + extra f.k.n.
Item decem libri scripturarum factarum tempore domini Arduini Confalonerii, inter quos est unus liber factus tempore domini Carlelvarii de Ugine, signatum per⌟ Ç

[1] in] corretto con «et».
[2] Vi è un disegno di una cassa.

In septima cassa.

Bh + le ⓨ Ød + G.f.k.n.
Item quinque libri fumantum cum alivis ligneis, silicet unus pro quolibet quarterio et alius de nobillibus et exemptis, signatum per C

Bh + le ⓨ Ød + G.f.k.n.
Item quatuor quaterni fumantum Comunis Ymole, signatum per EE

Summa huius pagine viginti.

(c. IIv.)

(annotazioni marginali non riportabili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo) extra ⌜f.k.n.
Item unus quaternus et sex carte carceratorum Comunis, signatum per ÇÇ bRcGgfh

f.k.n.
Item unus quaternus securitatum tempore domini Guidonis, signatum per ÇÇÇ bRGCgfh

f.k.n.
Item tredecim libri scripturarum factarum tempore domini Bonifacii de Cani[3], signatum per⌟ +++ bRgGfh

In octava cassa.

⌜G.f.k.n.
Item unus voluppus de diversis scripturis tempore domini Bonifacii de Cani, signatum per ++++ bRcfGgh

G.f.k.n.
Item unus voluppus absolutionum tempore dicte Potestatis, signatum per (I) bRcfGgfh

G.f.k.n.
Item quaterni in uno volupo extimorum equorum tempore dicte Potestatis, signatum per +++++ bRfcGgh

[3] Bonifacii de Cani] posto nell'interlineo.

G.f.k.n.
Item unus liber impostitionis dacii Cremonensium, signatum per C bRcfGgh

extra G.f.k.n.
Item unus voluppus diversarum scripturarum et diversorum negociorum, signatum per bcRggh

G.f.k.n.
Item unus volupus de extimis nobilium et exemptorum, signatum per bgcfGH

G.f.k.n.
Item quatuordecim libri[4] et quatuor quaterni scripturarum factarum per dominum Henricum de Moça, signatum per[5] ⌡

(annotazioni marginali non riportabili poiché sulla marginatura sono state apposte molteplici registrazioni che impediscono la lettura delle sigle di verifica)

In nona cassa.

⌜f.k.n.
Item tres libri primi Regiminis domini Riçardi de Villa, signatum per

f.k.n.
Item unus liber omnium officialium tempore dicte Potestatis in primo Regimine, signatum per

[4] libri] posto nell'interlineo.
[5] «Reperti per Andriolum et socium XII et per me Henrigiptum et socium XII libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Donatum et socium XII libri et quatuor quaterni». «Et nobis designati reperti per Bertholomeum et Uguitionem XII libri et quatuor quaterni». «Reperti per Petrum et me Uguitionem duodecim libri et quatuor quaterni et nobis designati». «Reperti per me Lymeneum et socium totidem». «Reperti per me Uguitionem et socium duodecim libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Baxilium et Peregrinum XII libri et quatuor quaterni, die secundo ianuarii». «Reperti per Lambertum et Tomaxinum XII libri et IIII quaterni». «Reperti per me Johannem et socium XII libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Richardum et Cagnibonum duodecim et quatuor quaterni». «Reperti per me Henrigiptum et dominum Mathiolum de Roncore duodecim libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Johannem Barbarussam et Princivalle socios duodecim libri et IIIIor quaterni». «Reperti per me Guidonem et socium XII libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Francischum et socium XII libri et quatuor quaterni». «Reperti per me Guillielmum et Francischum XII libri et IIIIor quaterni». «Reperti per me Bartholomeum et Ginum socios XII libri et IIIIor quaterni insimul ligati». «Reperti per me Jacobum et Johannem socium XII libri et IIIIor quaterni». «Reperti per per Petrum et Jacobinum XII libri et IIIIor quaterni». «Reperti per me Bonaventura et [...] Petriçoli XII libri et quatuor quaterni». «Reperti sunt dicti quaterni duodecim per me Paulum et IIIIor quaterni». «Reperti per me Rolandinum et socium duodecim libri et quatuor quaterni». «Reperti per Jacobum et socium XII libri et IIIIor quaterni». Posta dopo la descrizione sub lett. E, si trova la scritta: «Reperti per Bitinum de Panaçonibus et me Matheum de Lastignano XII libri et IIIIor quaterni»] annotazioni inserite parzialmente nel testo e parzialmente sulle marginature; alcune risultano illegibili a causa del deterioramento del supporto cartaceo. «Reperte fuerunt treginta sex carte inter quas una cusita in dicto libro»] posto sul marg. des.

extra f.k.n.
Item unus liber rerum que fuerunt invente in castris Comunis Bononie tempore domini Riçardi, signatum per R

f.k.n.
Item due voluppi nulius valoris, signatum⌡ E

In decima cassa.

extra Item unus sachus de diversis scripturis et diversorum temporum, signatum per B

In undecima cassa.

⌜f.k.n.
extra Item unus sachus de diversis scripturis tempore domini Guidonis Vice Comitis, signatum per C

extra f.k.n.
Item unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Phylippi de Ugonibus, signatum per⌡ D

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.IIIr.*)

In XII cassa.

Bh+le(y)Ø+ extra G.f.k.n.
Item unus sachus diversarum scripturarum tempore domini Riçhardi de Villa, Phylippi de Ugonibus et Bonifacii de Salis et alliarum scripturarum sine titullo, signatum per E bRfcgG+

In XIII cassa.

Bh+le(y)Ø+ ⌜G.f.k.n.
Item unus sachus de scripturis tempore domini Bonifacii de Salis, in quo sunt multe scripture sine titulo, signatum per F bRgfGH

Bh + le(y)Ø + extra G.f.k.n.
Item unus sachus diversarum scripturarum et diversorum Regiminum, signatum per ⌡ L bRcgfh

In XIIII cassa.

Bh + le(y)Ø + G.f.k.n.
Item unus sachus de matricullis societatum arcium et armorum nunc sunt in uno fasso, quia tascha [...][6] bcRgfGh

In XV cassa.

Bh + le(y)Ø + extra G.f.k.n.
Item unus sachus de diversis scripturis tempore domini Henrici, in quo sunt multe scripture sine titulo, signatum per I bRfcgGh

In XVI cassa.

Bh + le(y)dc Øb + G.f.k.n.
Item decem libri statutorum bRfcgGh

Bh + le(y)Ød extra G.f.k.n.
Item unus liber abeçedarii bannitorum in alivis ligneis [...] bRfcgGh

Infrascripti sunt libri facti tempore domini Rolandi Putaglii.

In XVII cassa armarii vecteris.

Bhle + d(y)cØjbz ⌜G.f.k.n.
In primis duo libri acusationum et denuntiationum, signatum per A bRfcgGh

Bhle + d(y)cØjbz G.f.k.n.
Item duo libri bannitorum, signatum per E bRfcgGh

Bhle + d(y)cØjbz extra G.f.k.n.
Item unus liber consignatorum equorum et equarum, signatum per H bRfcgGh

[6] nunc sunt in uno fasso, quia tascha] posto nell'interlineo.

Bhle + d(y)cØjbz G.f.k.n.
Item unus liber consilliorum iudicum, signatum per ⌡ L bRfcgGh

Bhle + d(y)cØjbz G.f.k.n.
Item unus voluppus quaternorum asignationis equorum, tam partis Ecclesie quam Lambertaciorum, signatum per M bRfcgGh

Summ huius pagine duodecim.

(*c.IIIv.*)

Bhle + d(y) + extra ⌜G.f.k.n.
Item duodecim libri[7] banbucinis condempnationum et illorum qui fuerunt ad Bagnacavallum et defensionum militum et alliarum scripturarum in uno fasicullo, signatum per P bRcGgfh

Bhle + d(y) + G.f.k.n.
Item unus voluppus diversarum scripturarum, signatum per R bRØfcGgh

Bhle + d(y) + G.f.k.n.
Item medius quaternus condempnacionum personalium, signatum per ⌡ S bRØfGgch

In XVIII cassa armarii veteris.

Infrascripti sunt libri tempore domini Nicholucii Balugani et domini Malateste.

Bh + leØc(y) + ⌜G.f.k.n.
In primis quatuor libri acusationum et denuntiationum et tres quaterni dictorum temporum, signatum per A bRØfGgch

Bh + leØc(y) + G.f.k.n.
Item tres libri inquisitionum unus quorum liber est banbucinis et duodecim carte pecudum, signatum per[8] B bRØgfGch

Bh + leØc(y) + extra G.f.k.n.
Item decem libri banbucinis diversarum scripturarum, signatum per C bRØgfGch

[7] libri] posto nell'interlineo.
[8] «Solum tres reperte»] posto sul marg. sin. Inoltre «Reperte solum tres et in libro bonbucinis sunt tres carte incise»] posto sul marg. des.

Bh+leØc(y)+ G.f.k.n.
Item tres libri bannitorum et unus quaternus, signatus per ⌋ D bRØgfGch

Bh+leØc(y)+ G.f.k.n.
Item tres quaterni contractuum et pactorum et I quaternus banbucinis octo cartarum, signatum per E bRØgfGch

Bh+leØc(y)+ extra G.f.k.n.
Item quatuor libri illorum de comitatu qui facere debebant guastum in exercitu Favencie, signatum per F bRØgfGch

Bh+leØc(y)+ G.f.k.n.
Item XVIIII libri tam banbucinis quam cartarum pecudinis, in quibus libris continentur impositiones equorum dictorum temporum et extimum equorum illis de parte Ecclesie et de parte Lambertaciorum et alia et diversa que pertinent circa impositionem equorum, signatum per G bRØgfGch

Bh+leØc(y)+ G.f.k.n.
Item duo quaterni absolutionum, signatum per H bRØgfGch

Bh+leØc(y)+ extra G.f.k.n.
Item tres libri cridationum et bannorum positorum per civitatem, unus in banbucinis et alii in cartis pecudinis, signatum per I bRØgfGch

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item tres libri testium et duo quaterni banbucinis XIIII cartarum[9], signatum per K ØgcfGH

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus quaternus consilliorum iudicum de quatuor cartis, signatum per L bRØgcfGH

Summa huius pagine quatuordecim.

(*c.IIIIr.*)

Bhle(y)d+ extra G.f.k.n.
Item sex quaterni condempnationum personalium et pecuniarie, signatum per M bRfcgGh

Bhle(y)d+ extra G.f.k.n.
Item unum foleum confalloneriorum qui fuerunt dicto tempore, signatum per P bRfcgGH

[9] XIIII cartarum] posto nell'interlineo.

⁂Tempore domini⁂ Riçardi de Bellovidere.[10]

In XVIIII cassa armarii veteris.

Bhle(y)d+ ⌜G.f.k.n.
In primis quinque libri acusationum et notifficationum, signatum per A cbRØfgh

Bhle(y)d+ extra G.f.k.n.
Item undecim libri diversarum scripturarum, signatum per B cbRØfgGH

Bh1e(y)d+ G.f.k.n.
Item sex libri testium et alliarum scripturarum, signatum per ⌋ C cbRØfgGh

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item duo libri in uno voluppo Lambertaciorum quarterii porte Sancti Proculi, porte Steri et porte Ravenatis et Sancti Petri, signatum per ⌖ D bR Øfg G +hl

Bhle(y)d+ extra ⌜G.f.k.n.
Item unus liber preceptorum factorum domino Çohene de Pepollis, signatum per E bRØgGch

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus liber et duo quaterni condempnacionum personalium, signatum per ⌋ G cbRØfgG+h

Bhle(y)d+ ⌜G.f.k.n.
Item duo libri bannorum formatorum, signatum per H cbRØfgGH

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus liber banbucinis in quo continentur inquisitiones, signatum per I cbRgGH

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item quatuor libri millitum, signatum per K cbRgGh

Bhle(y)d+ extra G.f.k.n.
Item unus voluppus ubi scripta sunt nomina hominum per civitatem Bononie, occaxione extimi, signatum per L bRØgfcGh

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item asignacionis equorum, signatum per M cbRgØfGh

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus quaternus saltuariorum, signatum per N cbRØgfcGh

[10] «1276»] scritto posteriormente.

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item duo libri cinquantinarum peditum, signatum per O cbRØgcGh

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus liber ministralium, signatum per P cbRgXØch

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus liber cridationum, signatum per⌋ Q cbRØgfh

Bhle(y)d+ ⌜G.f.k.n.
Item unus voluppus introytus ad dischum Ursi tempore domini Nicholucii, signatum per S cbRØgfh

Bhle(y)d+ extra G.f.k.n.
Item unus liber defensionum millitum tempore dicte Potestarie domini Riçardi, signatum per T cbRØgfGh

Bhle(y)d+ G.f.k.n.
Item unus liber[11] reformationum credencie et XL sapientum, signatum per⌋ U cbRØgfGh

Summa huius pagine viginti.

(*c. IIIIv.*)

(annotazioni marginali non sempre leggibili a causa del precario stato di conservazione del supporto membranaceo

⁂Tempore⁂ domini Adegherii de Senaça Potestatis Bononie.[12]

In XX cassa armarii veteris.

Bhle(y)+J ⌜G.f.k.n.
In primis quatuor libri acusationum, signatum A cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item VIIII libri diversorum negociorum, signatum B cbRØfGgh

[11] liber] posto nell'interlineo.
[12] «1276-77»] scritto posteriormente.

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item quinque libri inquisicionum, tres in cartis banbacinis et duo in cartis pecudinis, signatum per C cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item quatuor libri testium, signatum per D cbRØfGgh

Bhle(y)+J extra G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum, signatum per E cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item quatuor libri bannorum, signatum per F cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus liber preceptorum factorum domini Çoheni, signatum per G cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum, signatum per H cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus liber ministralium et saltuariorum contractarum, signatum per I cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item duo libri cridationum et bannorum, signatum per K cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus[13] quaternus securitatum millitum quarterii Sancti Proculi, signatum per L cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item plures quaterni banbuçinis defensionum militum, signatum per M cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus quaternus banbuçinis diversorum[14] negociorum, signatum per N cbRØfGgh

Bhle(y)+J G.f.k.n.
Item unus quaternus et due carte in cartis pecudinis de condempnacionibus personalibus, signatum per⌋ O cbRØfGgh

Bhle(y)+J extra G.f.k.n.
Item unus liber assignacionum equorum, signatum per ⁜ cbRØfGgh

[13] «liber»] cassato.
[14] «scripturarum»] cassato.

⁂Tempore⁂ domini Stoldi Jacopi Potestatis Bononie[15].

In XXI cassa armarii veteris, cum domino Manfredo in eadem cassa.

[...]eØ+J+ extra
⌜G.f.k.n.
In primis septem libri diversarum scripturarum, signatum per N cbRØfGgh

[...]eØ+J+
G.f.k.n.
Item medius quaternus bannorum, signatum per⌟ O cbRØfGgh

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.Vr.*)

⁂Tempore domini⁂ Manfredi de Saxolo cum domino Stoldo[16].

In XXI cassa armarii veteris.

Bhle(y)dj+
⌜G.f.k.n.
In primis unus liber acusationum, denuntiatonum et notificationum de pecudinis, in quo continentur tantum inquisitiones et notificationes, signatum per A cbRØfGgh

Bhle(y)(y)f
G.f.k.n.
Item unus liber banbuçinis preceptorum, signatum per C cbRØfGgh

Bhle(y)[...]+ extra
G.f.k.n.
Item septem libri sive quaterni banbuçinis diversarum scripturarum, signatum per F cbRØfGgh

Bhle[...]+
G.f.k.n.
Item duo libri inquisitionum et tres quaterni, signatum per B cbRØfGgh

Bhle(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unus voluppus bannorum, cridationum saltuariorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per⌟ P cbRØfggh

[15] «1280»] scritto posteriormente.
[16] «1277-78»] scritto posteriormente.

Bhle(y)[...]+
⌜G.f.k.n.
Item unus quaternus condempnationum personalium, signatum per Q cbRØfGgh

Nhle(y)+ extra
G.f.k.n.
Item quatuor quaterni cinquantinarum militum, signatum per⌟ R cgRØfGgh

⁂Tempore domini⁂ Maphey de Madiis Potestatis Bononie[17].

In armario veteri de subtus in ultima cassa.

hled(y)[...]+
⌜G.f.k.n.
In primis unum librum securitatum et preceptorum et aliorum processuum, continens decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per D bRcBghfG

hled(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum continentem *XX*IIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per Ç bRcBghfG

hled(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unum librum summarum, continentem sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per F bRcBghfG

hled(y)[...] extra
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum banbucinis, continentem centum quinquaginta cartas scriptas et viginti sex non scriptas, signatum per A bRcBghfG

hled(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum de octo cartis scriptis, signatum per AA bRcBghfG

hled(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum[18], liçenciarum et rellacionum, continentem decem cartas et unam non scriptam inter illas decem, signatum per D bRcBghfG

hled(y)[...]+
G.f.k.n.
Item unum librum bannorum de septem cartis scriptis et de tribus non scriptis, signatum per B bRcBghfG

[17] «1285»] scritto posteriormente; vi è inoltre un disegno a tratto rappresentante una figura femminile.
[18] «line»] cassato.

h!ed(y)[...] + G.f.k.n.
Item unum librum acusationum de[19] tribus quaternis et tribus cartis scriptis et una non scripta, signatum per⌋ C bRcBghfG

Summa huius pagine quindecim.

(*c. Vv.*)

(non si riportano le annotazioni marginali in quanto solo saltuariamente leggibili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo)

⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum diffinitarum et factarum per dominos malleficiorum novorum, continentem in se LXXV cartas scriptas et XV non scriptas, signatum per D bRcØBgfGH

G.f.k.n.
Item unum librum de LXXXIII cartis scriptis et XV non scriptis in quo continentur deffensiones illorum qui fuerunt inculpati de malleficio comisso in terra Tignani de mense madii, signatum per E bRcØBgfGH

G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum banbaçinis XLVIII cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per F bRcØBgfGh

extra G.f.k.n.
Item unum librum acusationum XII cartarum de pecudinis, qui est totus scriptus, signatum per F bRcØBgfGh

G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum LXIIIIor cartarum de banbucinie, in quo sunt quinque carte vachue, signatum per G bRcØBgfGh

G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et cridarum sive exclamationum factarum per civitatem Bononie septuaginta novem cartarum et una non scripta, signatum per⌋ H bRcØBgfGh

h[...](y)[...] + G.f.k.n.
Item unum librum securitatum nobillium civitatis et comitatus Bononie et Communium sive massariorum terrarum districtus Bononie XLIIIIor cartarum de banbuçine in quo sunt octo carte non scripte, signatum per I bRcØBgfGh

[19] «cartis»] cassato.

h[...](y)[...] + ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis banbuçinis et aliarum scripturarum et deffensionum receptarum super eis, qui est XXVI cartarum banbuçinis in quo sunt due carte non scripte, signatum per K bRcØBgfGh

h[...](y)[...] + G.f.k.n.
Item unum librum bannorum de sex cartis de carta pecudis, in quo sunt quatuor carte scripte, signatum per L bRcØBgfGh

h[...](y) + extra G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum de sex cartis banbuçinis in quo sunt due non scripte, signatum per M bRcØBgfGh

h[...] G.f.k.n.
Item unum librum acusationum septem quaternorum de octo cartis pro quolibet quaterno, signatum per O bRcØBgfGh

[...] + G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium de CCX cartis banbuçinis inter scriptas et non scriptas, signatum per P bRcØBgfGh

[...] + G.f.k.n.
Item unum librum armorum et alliorum processuum in quo libro sunt XXXVII carte scripte et una non scripta, signatum per Q bRcØBgfGh

[...[+ G.f.k.n.
Item duos quaternos et quatuor cartas de bannis scriptas, signatum per R bRcØBgfGh

[...] + G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum de CXXVI cartis, tres carte incise, signatum per S BRcØBgfGh

[...] + G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad defensionem et alliorum processuum diversorum de centum viginti novem cartis inter scriptas et non scriptas, signatum per T bRcØBgfGh

[...] + G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum decem et septem cartarum et una non scripta, signatum per⌋ U bRcØBgfGh

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.VIr.*)

hle℔[...] + ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, qui continet in se nonaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, requaternatas ad gualinbrium, signatum per X bRcØBgfGh

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum ex officio domini Potestatis per dominum Aldericum eius iudicem, qui continet in se centum quatragintra tres cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y bRcØBgfGH

hle℔[...] + extra G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum, qui continet in se quatuordecim cartas, signatum per Ç bRcØBgfGh

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item unum librum bannorum quatuordecim cartarum scriptas et duas vachuas, signatum per AA bRcØBgfGh

hle℔[...] +
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum, qui continet in se sex quaternos et duas cartas, signatum per⌟ BB brcØBgfGh

hle℔[...] + ⌜G.f.k.n.
Item unum librum factum tempore domini Johannis Palastrelli de Placentia, continentem in se viginti novem cartas et septem incissas, signatum per CC bRcØBgfGh

hle℔[...] + extra G.f.k.n.
Item unum librum factum tempore domini Thebaldi de Brusatis, continentem in se LXI cartas, VII incissas, signatum per DD bRcØBgfGh

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item unum librum factum tempore domini Maphey per Ugonem, continentem inse treginta septem cartas, una incissa, signatum per⌟ EE bRcØBgfGh

h[...] + G.f.k.n.
Item viginti carte bannorum qui dicuntur mortuorum, tempore domini Johannis de Pescarola Potestatis Bononie, in quibus sunt[20]

[20] sunt] posto nell'interlineo.

sedecim scripte et quatuor non scripte; in secunda carta in prenomine Çaneti quod non potest bene legi et in banno Bellotini quedam rassura sine suspicione, que incipit "item" et finit "nuncius", et in banno Russi et sociorum quedam spargitura incostri et quedam cançelatio "Caraselli" et in banno Rodaldi plures spargiture incostri[21]; item in banno Açonis et sociorum quedam rasura "Guillielmucius" sine suspicione et due subscriptiones in fine dicti banni, signatum per[22] G bRcØBgfGh

(annotazioni marginali non rilevabili a causa della sovrapposizione ad esse di altre note marginali)

hle℔c[...] + G.f.k.n.
Item unus quaternus octo cartarum extimorum novorum de pecude, scriptorum per Bençevennem da Saliceto notarium de porta Sancti Petri, signatum per ✠ bRchgf

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item unus quaternus octo cartarum extimorum novorum de pecude de quarterio porte Ravennatis scriptorum per Lançaloctum quondam Zacharie notarium, signatum per ✠ bRcØBhgf

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item unus quaternus octo cartarum extimorum novorum de pecude de quarterio porte Sancti Proculi scriptorum per Gardum Vedoaçii notarium, signatum per ✠ bRcØBhØf

hle℔[...] + G.f.k.n.
Item duodecim carte extimorum novorum de pecude de quarterio porte Steri scriptorum per Albertum quondam Bondominici de Cento notarium, signatum per ✠ bRcØh℔f

hle℔[...] extra ⌜G.f.k.n.
Item due carte pecudinis officialium potestarie de sacho de quarterio Sancti Petri, signatum per H bRcØh℔

hle℔[...] G.f.k,n.
Item XXVII carte bambucinis inter scriptas et non scriptas condempnationum personalium in quibus est una incissa, signatum per⌟ II bRcØh℔f

[21] incostri] posto nell'interlineo.
[22] «Non fuit facta consignatio de dictis XX cartis domino Johanni Butrigario et Nicholao Bonvixini, tempore domini Pini de Rubeis Potestatis Bononie». «Non sunt consignate Paulo de Cazano per Johannem Butrigario et socium». «Et non fuit facta consignatio de dictis cartis Rolandino de Massimillis per dominum Paullum»] posto sul marg. des.

Summa huius pagine est quindecim.

(*c.VIv.*)

Armarii novi[23].

(*annotazioni marginali non rilevabili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo*)

Infrascripti sunt libri et quaterni et scripture qui et que sunt in armario Comunis Bononie, silicet in armario novo[24].

In prima cassa armarii novi.

(*annotazioni marginali non rilavabili a causa della sovrapposizione ad esse di altre note marginali*)

⁂Tempore⁂ domini Allamanni de la Turre et domini Petri Grilli.

G.f.k.n.
In primis septem libri scripturarum tempore domini Grili et domini Allamanni de la Turre, signatum per

extra G.f.k.n.
Item octo libri scripturarum tempore domini Allamanni de la Turre, signatum per[25]

23 disegno di un armario
24 «1253»] scritto posteriormente.
25 la c.VIv. contiene una serie di annotazioni marginali e interlineari prevalentemente riferibili alla «posta» indicata con il segno . Trattandosi di note in ordine confuso, si riportano conseguenzialmente, così come appaiono, rilevando la presenza di indicazioni probabilmente riferibili ad altre «poste»: «Reperti per Jacobum Dondidey et socium [...]». «Reperti fuerunt per me Rolandinum et Bonaventuram de infrascriptis octo libris VII libri». «Reperti per me Bonaventuram». «Reperti per me Rolandinum et socium infrascripti VII libri». «Reperti me me Johannem et sotium sex libri». «Reperti per me Petrum et Bonfantinum sex». «Reperti per me Bartholomeum et Julium socium sex». «Reperti per me Jacobum et Johannem socium sex». «Consignati fuerunt Paulo de Chizano et socio per dictum Johannem Butrigarii sex libros». «Reperti per Herigiptum et Bartolomeum sex». «Reperti sex per me Donatum et socium». «Reperti per me Uguitionem et socium sex libri». «Reperti per me Aymericum [...]». «Reperti sex per me Peregrinum et Baxilium sex». «Reperti septem per me Johannem Barbarussam et Princivalle Antonii». «Reperti septem per me Donatum et socium». «Reperti septem per me Uguitionem et socium». «Reperti septem per me Piligrinum et Baxilium». «Reperti per me Richardum et socium septem». «Reperti per me Henrigiptum et Mathiolum septem libri». «Reperti sex per me Johannem et Princivallem Antonii». «Reperti per me Francischum et socium sex libri». «Reperti per dominum Johannem de Butrigariis et Nicholaum Bonvicini sex libri tempore Pini de Rubeis Potestatis Bononie».

G.f.k.n.
Item unus sachus scripturarum factarum in Regimine domini Allamanni de la Turre, signatum per H

⁂Tempore domini⁂ Uberti de Ugino.

In secunda cassa armarii novi.

G.f.k.n.
In primis unus liber officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per UU

extra G.f.k.n.
Item unus sachus scripturarum factarum in Regimine domini Uberti de Ugino Potestatis Bononie, signatum per G

⁂Tempore⁂ secundi Regiminis domini Riçardi de Villa[26].

In tercia cassa armarii novi.

extra G.f.k.n.
Item undecim libri[27] de scripturis factis tempore secundi Regiminis domini Riçardi de Villa, signatum per

⁂Tempore⁂ domini Manfredi de Marengo[28].

In quarta cassa armarii novi.

G.f.k.n.
In primis decem quaterni memorialium de mollendinis Comunis Bononie et alliarum possessionum Bononie facto in Regimine domini Manfredi predicti, signatum per[29] MMM

26 «1259»] scritto posteriormente.
27 libri] posto nell'interlineo.
28 «1255»] scritto posteriormente.
29 «Reperti per dominum Johannem de Butrigariis et Nicholaum». «Reperti novem libri tempore domini Pini de Rubeis Potestatis Bononie». «Reperti per Franciscum et socium VIIII». «Reperti per Henrigiptum et Mathiolum». «Ego Guillielmus [...] novem»] posto nell'interlineo e sul marg. des.

Summa huius pagine septem.

(*c. VIIr.*)

extra G.f.k.n.
Item undecim libri reformationum conscilliorum, acusationum, denunciationum, inquisitionum diversorum negociorum, signatum per[30]

extra G.f.k.n.
Item unus fasicullus absolutionum illorum mallefitio tempore dicte Potestatis, signatum per

⁂Tempore⁂ domini Bonacursii de Surixino.

In quinta cassa armarii novi.

hle(y)zd + Øa ⌜G.f.k.n.
In primis unus liber absolutionum tempore domini Bonacursii de Surixina, signatum per A bRcBgfGh

hle(y)zd + Øa G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum tempore dicte Potestatis, signatum per AA bRcBgfGh

hle(y)zd + Øa G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum tempore dicte Potestatis, signatum per AAA bRcBgfGh

[30] «Designati fuerunt per Johannem Butrigario et socium dicto Paulo de Chazano et socio ex infrascriptis undecim libris solum novem libri». «Reperti fuerunt per Rolandinum et socium de infrascriptis undecim novem libri». «Reperti novem libri per nos Bertholomeum et socium. «Reperti per Jacobum et socium novem». «Reperti per me Petrum et Jacobum novem». «Reperti per me Guillielmum et socium novem in uno volupo». «Reperti per dictum Jacobum et socium novem». «Non reperitur liber aliquis [...] et libri reperti per me Johannem Barbarussa et socium novem sunt». «Reperti per me Guidonem et socium (...)». «Reperti novem per me Uguitionem et socium». «Reperti novem per Pelegrinum et Baxilium». «Reperti per me Lambertum et socium [...]». «Reperti per me Richardum et Cagnibonum socium novem». «Reperti novem per me Henrigiptum et dominum Mathiolum de Lochore». «Reperti novem per Uguitionem et Bartolomeum». «Reperti per me Bonaventuram et Bonfanctinum novem». «Reperti per Bittinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano, notarios dicto officio in MoCCCo, indictione XIII, tempore domini Phylipi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie». «Reperti per me Franciscum et socium novem». «Reperti per me Petrum et Michilinum socium novem». «Reperti per me Gerardum et socium novem libros». «Reperti per me Johannem et socium novem libri». «Reperti per dominum Johannem et Nicholaum Bonvixini novem»] posto sul marg. superiore, sui margini laterali e nelle interlineature.

hle(y)d + Øa G.f.k.n.
Item duo libri acusationum tempore dicte Potestatis, signatum per B bRcBgfGh

hle(y)zd + Øa G.f.k.n.
Item duo libri acusationum tempore dicte Potestatis, signatum per BB bRcBgfGh

hle(y)d + Øa G.f.k.n.
Item unus liber acusationum tempore dicte Potestatis, signatum per BBB bRcBgfGh

hle(y)[..] + Øa G.f.k.n.
extra Item unus liber extraordinarius tempore dicte Potestatis, signatum per C bRcBgfGh

hle(y)[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber extraordinarie tempore dicte Potestatis, signatum per CC bRcBgfGh

hle(y)[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber bannorum[31] tempore dicte Potestatis, signatum per CCC bRcBgfGh

hle(y)[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber bannorum sive cridationum tempore dicte Potestatis, signatum per D bRcBgfGh

hle(y)[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum tempore dicte Potestatis, signatum per DD bRcBgfGh

hle(y)d[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber rellacionum et inquisitionum tempore dicte Potestatis, signatum per DDD bRcBgfGh

hle(y)d[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber captorum factus tempore dicte Potestatis, signatum per E bRcBgfGh

hle(y)d[..] + Øa G.f.k.n.
Item sex libri testium et alliarum scripturarum, signatum per F bRcBgfGh

[31] «sive cridationum»] cassato.

hle⟨y⟩d[..] + Øa G.f.k.n.
Item unus liber[32] conscilliorum et officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per FF bRcBgfGh

hle⟨y⟩d[..] + Øa G.f.k.n.
Item duo libri defensionum tempore dicte Potestatis, signatum per⌣ G bRcBgfGh

hle⟨y⟩d[..] + Øa G.f.k.n.
Item pactum Ravenne factum tempore dicte Potestatis, signatum per R bRcBgfGh

hle⟨y⟩d[..] + Øa extra G.f.k.n.
Item unus sachus sachettus scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, cum alliis scripturis sine titullo, signatum per A bRcBgfGh

Summa huis pagine viginti.

(*c. VIIv.*)

⁂Tempore domini⁂ Alberti de Gregho.

In sexta cassa armarii novi.

hlz⟨y⟩ + a[..] ⌜G.f.k.n.
In primis unus liber acusationum tempore dicte Potestatis, signatum per A bRcBgfGH

hlz⟨y⟩ + a[..] G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum, signatum per B bRcBgfGh

hl⟨y⟩ + [...]a G.f.k.n.
Item unus liber testium, signatum per C bRcBgfGh

hlz⟨y⟩ + a G.f.k.n.
Item unus liber extraordinarius diversarum scripturarum, signatum per D bRcBgfGh

hl[...] extra G.f.k.n.
Item unum liber absolutionum, signatum per E bRcBgfGh

[32] liber] posto nell'interlineo.

hlz[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et testium, signatum per F bRcBgfGh

hlz⟨y⟩[..] + a G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et testium, signatum per G bRcBgfGh

hlze + a[..] G.f.k.n.
Item unus liber consilliorum et omnium officialium, signatum per I bRcBgfGh

hlze[..] + a G.f.k.n.
Item unus fasichullus absolutionum, signatum per L bRcBgfGh

hlze⟨y⟩[..] + a G.f.k.n.
Item unus quaternus et dimidius memorialium Comunis, signatum per M bRcBgfGh

hlze[..] + a G.f.k.n.
Item duo quaterni andatarum et ambaxatarum, signatum per⌣ O bRcBgfGh

hlze[..] extra G.f.k.n.
Item duo libri in uno fassicullo cum quibusdam quaternis de facto baratarie salis, signatum per P bRcBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Jacobini Rangonis.

In septima cassa armarii novi.

(*annotazioni marginali non rilevabili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo*)

⌜G.f.k.n.
In primis unus liber bannitorum multarum diversarum scripturarum, signatum per A bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et acusationum, signatum per B bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber testium et inquisitionum et alliarum diversarum scripturarum, signatum per C bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber acusationum et denuntiationum bannorum et multarum scripturarum, signatum per D bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum, signatum per E bRcBgfGh

extra G.f.k.n.
Item liber[33] testium, signatum per F bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber testium, signatum per G bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum, signatum per H bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber acusationum et bannorum cridationum in Conscillio, signatum per⌋ I bRcBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber condempnationum personalium et personum qui sunt positi in carceribus, signatum per K bRcBgfGh

Summa huius pagine viginti due.

(*manca la c.VIII*)

(*c.IXr.*)

⁂Tempore domini⁂ And[ree Çeni].

In decima cassa armarii novi.

hled(y)c + a ⌜G.f.k.n.
In primis quatuor libri acusationum, signatum per [...] (*le annotazioni marginali non esistono essendo perduta tutta la parte esterna della carta*)

hled(y)+ a G.f.k.n.
Item quatuor libri inquisitionum, signatum per [...]

hled(y)d + a extra G.f.k.n.
Item quatuor libri testium, signatum per [...]

hle(y)d + a G.f.k.n.
Item duo libri bannorum datorum, signatum per [...]

[33] «inquistionum et»] cassato.

hle(y)c + a G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum, signatum per [...]

hle(y)dc + a G.f.k.n.
Item unus liber condempnationum personalium in quo sunt tres carte⌋ [...]

hle(y)dc + a extra G.f.k.n.
Item sex libri diversorum acidencium, signatum per [...]

hle(y)dc + bzoa G.f.k.n.
Item unus liber contractum Comunis XXXI cartarum in quo videtur quod sunt tres [...] circha et quinque non scripte, signatum per [...]

hle(y)dc + bzoa ⌜G.f.k.n.
Item unus liber postulancium extrathi de banno sive cançellatorum [...]

hle(y)d[..] + a G.f.k.n.
Item unus liber bannorum inpositorum, signatum per [...]

hle(y)d[..] + a extra G.f.k.n.
Item unus quaternus consilliorum datorum,signatum per [...]

hle(y)d[..] + a G.f.k.n.
Item duo quaterni et quatuor carte hominum volencium portare [..] [...]

hle(y)d[..] + a G.f.k.n.
Item unus liber officialium consilliorum de Consillio, signatum per⌋ [..]

hle(y)d[..] + a G.f.k.n.
Item unus liber continens in se illos qui fuerunt [...] inquisitiones de omnibus suspectis, continens rationes [...] et Statuta et ministrales contractarum civitatis Bononie et saltem [..] factarum per fratres et magistros super Navigio [..] [...]

hle(y)d[..] + a extra G.f.k.n.
Item duo libri memoriallium debitorum tempore eiusdem [...]

⁂Tempore domini⁂ Johannis [Canis Dandoli].

In undecima cassa armarii [novi].

hl(y)e + [..]a ⌜G.f.k.n.
In primis duo libri inquisitionum, signatum per [...]

hl(y)e + [..]a G.f.k.n.
Item duo libri acusationum, signatum per [...]

hl(y)e + [..]a extra G.f.k.n.
Item duo libri testium, signatum per [...]

hl(y)e + [..]a G.f.k.n.
Item duo libri absolucionum, signatum per [...]

hl(y)e + [..]a G.f.k.n.
Item unus liber bannorum et cridationum imponitarum⌟ [...]

Summa huius pagine viginti.

(*c.IXv.*)

(*Le annotazioni marginali non esistono essendo perduta la parte esterna della carta*)

[...] de banno, signatum per G bRcBgfGh

[...] de Consilio, signatum per H bRcBgfGh

[...] bonis Comunis locatis ad presens, signatum per I bRcBgfGh

[..] signatum per K bRcBgfGh

[..] saltuariorum, signatum per L bRcBgfGh

[..] et acidentium, signatum per M bRcBgfGh

[..] malefactorum, signatum per N bRcBgfGh

[...] O bRcBgfGh

[...] de custodia, signatum per P bRcBgfGh

[..] trium cartarum, signatum per Q bRcBgfGh

[..] sive iudicum, signatum per R bRcBgfGh

[...] memoriallium debitorum, signatum per S bRcBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Andree Çeni secundi Regiminis.

[...] signatum per A bRcBgfGh

[...] B bRcBgfGh

[..] quaternus, signatum per C bRcBgfGh

[...] D bRcBgfGh

[...] et alliorum diversorum negociorum,signatum per E bRcBgfGh

[...] signatum per F bRcBgfGh

[...] signatum per G bRcBgfGh

[...] signatum per I bRcBgfGh

[..] signatum per K bRcBgfGh

[..] impositarum, signatum per L bRcBgfGh

[...] de banno, signatum per M bRcBgfGh

[..] in cippo Ursi, signatum per N bRcBgfGh

(*c.Xr.*)

hlez(y) + ga extra ⌜G.f.k.n.
Item novem carte que non sunt in foliis et unum foleum [..] extra ordinalium, ministralium et saltuariorum, signatum per [...]

(*Le annotazioni marginali non esistono essendo perduta la parte esterna della carta*)

hlez(y) + ga G.f.k.n.
Item plures quaterni officialium tempore dicte Potestatis⌟ [...]

hlez(y) + ga G.f.k.n.
Item unus quaternus debitorum usurariorum, signatum per [...]

hlez(y) + ga extra G.f.k.n.
Item unum volumen quaternorum ubi scripta sunt nomina illorum de [...] [...]

⁂Tempore domini⁂ Guillielmi de Sesso.

In terciadecima cassa armarii novi, simul cum domino Phyllippo Belligno.

hlezdc + [..]ga ⌜G.f.k.n.
In primis duo libri acusationum, signatum per A

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item duo libri inquisitionum, signatum per B

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item duo libri testium in quibus sunt duo quaterni nomina testium, cum una carta incisa, signatum per C

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item duo libri diversorum negociorum, signatum per D

hlezdc + [..]ga extra G.f.k.n.
Item duo libri absolutionum in uno quorum sunt condempnationes personales, signatum per E

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item duo libri bannitorum, signatum per F

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unus liber sacramentorum testium, signatum per G

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item sex carte in quibus scripta sunt quedam consilia sapientum, signatum per [H]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item duo libri postulancium extrathi de banno, cum multis aliis scripturis, signatum [..] [I]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unus liber securitatum de armis et quarundam aliarum scripturarum, signatum [...] [L]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unus liber illorum qui positi fuerunt ad confinia cum aliis scripturis [...] [M]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unus liber denariorum positorum cippi Ursi, signatum per⌟ [N]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et pactorum Comunis, signatum per [O]

hlezdc + [..]gaG extra G.f.k.n.
Item unus liber bannorum et cridationum impositorum per civitatem [...] [P]

hlezdc + [..]ga G.f.k.n.
Item unum volumen instrumentorum concordie parcium Ymole [...] [Q]

hlezdc+ [..]ga ⌜G.f.k.n.
Item unum volumen quaternorum et cartarum designatarum [...] [R]

hlezdc + [..]ga extra G.f.k.n.
Item medius quaternus summarum introytus expensarum [...]⌟ [S]

Summa huius pagine viginti una.

(*c.Xv.*)

(*le annotazioni marginali non esistono essendo perduta la parte esterna della carta*)

[...] signatum per T bRcBgfGH

[...] et ellectionum officialium tempore domini Guillielmi de Sesso Potestatis Bononie [...] et Bononie, signatum per U bRcBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Phyllippi Belligni.

[...] cassa

[...] acusationum, signatum per A cbRBgfGh

[...] inquisitionum, signatum per B cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item tres libri diversorum negociorum, signatum per C cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item duo libri testium, signatum per D cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber bannitorum, signatum per E cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum, signatum per F cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber cridationum et bannitorum, signatum per G cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber notarii fanghi, signatum per H cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber postulancium extrathi de banno et licentiarum, signatum per I cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum bladi, signatum per L cbRBgfGh

hle(y)zdc[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber officialium, signatum per M cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unum volumen securitatum armorum, signatum per N cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Johannis Canis Dandoli Potestatis Bononie.

(le annotazioni marginali non esistono essendo andata perduta la parte esterna della carta)

[In] quartadecima cassa et quintadecima armarii novi.

[...] libri acusationum, signatum per A cbRBgfGh

[...] signatum per B cbRBgfGh

[...] signatum per C cbRBgfGh

[...] signatum per D cbRBgfGh

[...] signatum per E cbRBgfGh

[...] signatum per F cbRBgfGh

[...] signatum per H cbRBgfGh

(*c.XIr.*)

hle(y)zdc + ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber condempnationum personalium, signatum per I cbRBgfGh

hle(y)zdc + ga G.f.k.n.
Item sex libri notariorum qui fuerant ad officium bannitorum, signatum per K cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a + ga G.f.k.n.
Item unus liber securitatum armorum, signatum per L cbRBgfGh

hl(y)[...] G.f.k.n.
Item unus liber cridationum, bannorum, signatum per M cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber ordinamentorum Ançianorum et Consulum et aliorum sapientum, signatum per N cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum et ministralium, signatum per O cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber postulancium extrathi de banno, signatum per P cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber licentiarum, signatum per Q cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber consiliorum, signatum per R cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber securitatum, signatum per S cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber illorum qui solverunt boateriam, signatum per T cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber bannitorum infamatorum, signatum per U cbRBgfGh

hl(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unum volumen de IIo M. nomina hominum, signatum per X cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item plures carte ordinamentorum factorum tempore eiusdem Potestatis, signatum per Y cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unum volumen illorum qui positi fuerunt ad confinia et asignacio librorum bannitorum et alliarum scripturarum, signatum per⌋ Ç cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item quatuor libri acusationum et denuntiationum dampnorum datorum tempore domini Johannis Canis Dandoli, signatum per ✝ cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber ubi scripta sunt nomina officialium, signatum per AA cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber confinium datorum tempore dicte Potestatis, signatum per BB cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber ubi scripta sunt nomina illorum de Consillio, signatum per CC cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber testium quatuor cartarum, signatum per⌋ O cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Johannis Thome Dandolli Potestatis Bononie.

In sexta decima capssa armarii novi.

hl(y)[...] + ga ⌜G.f.k.n.
In primis duo quaterni confinatorum et securitatum eorum, signatum per A cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber cridationum et bannorum, signatum per B cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item viginti tres cartas inter scriptas et non scriptas extimi de stacionibus et locis Comunis, inter quas videtur fuisse unam cartam incisam, signatum per⌋ C cbRBgfGh

hl(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item sex carte, in una custodia, inter scriptas et non scriptas de pactis Comunis, signatum per D cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti quatuor.

(*c. XIv.*)

(annotazioni marginali non leggibili a causa di ampie macchie e di abrasioni del supporto membranaceo)

⌜G.f.k.n.
Item unus liber licentiarum ministralium contractorum et saltuariorum et guaytarum et volentium extrahi de banno, signatum per E cbRBgfGh

[...] quatuor carte testium, signatum per F cbRBgfGh

[...] sex carte absolutionum, tempore dicte Potestatis, signatum per H cbRBgfGh

[...] quatuor carte inter scriptas et non scriptas condempnationum personalium factarum per Ançianos et Consules, signatum per I cbRBgfGh

[...] due carte testium, signatum per K cbRBgfGh

hle(y)zd[...]
Item unus liber bannitorum et confessionum et securitatum factarum tempore dicte Potestatis, signatum per L cbRBgfGh

hle(y)zd[...] extra
Item medius quaternus bannorum et cridationum factarum tempore rectorie Ançianorum et Consulum, signatum per M cbRBgfGh

hle(y)zd[...]
Item unus liber absolutionum, condempnationum, consilliorum et illorum qui in inventi sunt de nocte, signatum per N cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + .f.k.n.
Item unus liber inquisitionum, signatum per O cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber acusationum, signatum per P cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item liber testium et diversorum negociorum, signatum per Q cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber testium et diversorum negociorum, signatum per R cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber acusationum, signatum per S cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + a G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum, signatum per⌋ T cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Henreche de Laturre.

In XVII et XVIII capssa armarii novi.

hle(y)zd[...] + ga ⌜G.f.k.n.
In primi unus liber licentiarum salis et alliarum scripturarum, signatum per B cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum et ministrallium et diversarum scripturarum, signatum per⌋ C cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et pactorum Comunis tempore dicte Potestatis signatum per D cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber licentiarum de rebus venditis[34] ministralium et saltuariorum et volentium extrahi de banno et cridationum et aliorum diversorum negociorum, signatum per E cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber banitorum tempore dicte Potestatis, signatum per F cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus quaternus defensionum nuntiorum Comunis, signatum per G cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item octo libri inquisitionum, unus quorum est octo cartarum sine aliva, signatum per H cbRBgfGh

[34] venditis] posto nell'interlineo.

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item septem libri acusationum, signatum per I cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber testium et diversorum negociorum, signatum per⌋ K cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti tres.

(*c.XIIr.*)

hle(y)zd[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item sex libri testium, signatum per L

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item quinque libri diversorum negociorum unus quorum est octo cartarum[35], signatum per M

(annotazioni marginali non leggibili a causa di ampie macchie e di abrasioni sul supporto cartaceo)

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber[36] acusationum, denuntiationum et inquisitionum, signatum per N

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber bannitorum, signatum per O

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus quaternus consiliorum iudicum, signatum per P

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber elletionum Consilii, signatum per Q cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber cridationum bannitorum et extrahentium de banno et licentiarum bladi, signatum per⌋ R cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et licentiarum, preceptorum et diversarum scripturarum, signatum per S cbRBgfGh

hle(y)zd[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum, signatum per T cbRBgfGh

[35] unus quorum est octo cartarum] posto nell'interlineo.
[36] liber] posto nell'interlineo.

hleⓨzd[...] + ga G.f.k.n.
Item liber unus stradarum aptandarum, signatum per U cbRBgfGh

h[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum bladi et introytuum, signatum per X cbRBgfGh

h[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber hominum qui habent bladum comitatus terrarum, signatum per Ç cbRBgfGh

hl[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber scripturarum notariorum de fango, signatum per AA cbRBgfGh

h[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber elletionum officialium tempore dicte Potestatis, signatum per BB cbRBgfGh

h[...] + ga G.f.k.n.
Item tres voluppi de diversis scripturis, signatum per⌟ Y cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Alberti de Fontana.

In XVIIII capssa et in XX capssa armarii novi.

fzⓨ[...] + ga ⌜G.f.k.n.
In primis decem libri inquisitionum, signatum per A cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item quinque libri acusationum et denuntiacionum, signatum per B cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item decem libri testium, signatum per C cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga extra G.f.k.n.
Item sex libri diversorum negociorum, signatum per D cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item quinque libri bannitorum, signatum per E cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item tres libri consiliorum iudicum, signatum per F cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item tres libri absolutionum, signatum per G cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber denariorum positorum in cipo, signatum per [H] cbRBgfGh

fzⓨ[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber bannitorum datorum in Conscillio, signatum per⌟ I cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti quatuor.

(*c.XIIv.*)

(annotazioni marginali non leggibili a causa di ampie macchie e di abrasioni nel supporto membranaceo) G.f.k.n.
Item unus liber illorum qui extrathi fuerunt de banno, signatum per K cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber cridationum, signatum per L cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum, signatum per M cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber licentiarum, signatum per N cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item duo libri inquisitionum bladi domini Episcopi Ymolensis, signatum per O cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber contractuum, signatum per P cbRBgfGh

⌜G.f.k.n.
Item unum volumen de nominibus illorum qui debent custodire Regem, signatum per Q cbRBgfGh

extra G.f.k.n.
Item duo libri diversarum scripturarum notariorum de fango, signatum per R cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unus liber officialium, signatum per⌟ T cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Guidonis de Corigia.

In XXI et XXII cassa armarii novi.

hzled + ga extra
G.f.k.n.
In primis unus liber officialium, signatum per AA cbRBgfGh

hzled + ga
G.f.k.n.
Item unus liber memorialium terrarum comitatus Bononie et Ymole et securitatum receptarum a massariis et consulibus comitatus Bononie, signatum per BB cbRBgfGh

hzled + ga
G.f.k.n.
Item unus liber divissionis quarundam stratarum comitatus Bononie et aliarum scripturarum, signatum per CC cbRBgfGh

hzled + ga
⌜G.f.k.n.
Item quatuor quaterni de duobus milibus, continens in se viginti quatuor cartas[37] in totum, signatum per DD cbRBgfGh

hzled + ga
G.f.k.n.
Item unus liber securitatum volentium portare arma, signatum per FF cbRBgfGh

extra
G.f.k.n.
Item unus liber illorum de Conscillio, signatum per GG cbRBgfGh

(annotazioni marginali non leggibili a causa di ampie abrasioni nel supporto membranaceo)
G.f.k.n.
Item octo libri et unus quaternus inquisitionum tam primorum quam ultimorum mensium, signatum per A cbRBgfGh

extra
G.f.k.n.
Item sex libri et duo quaterni acusationum, signatum per B cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item septem libri testium, signatum per⌟ C cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item sex libri diversorum negociorum, signatum per D cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item quinque libri bannitorum exemplatorum, unus quorum est in uno quaterno, signatum per E cbRBgfGh

[37] cartas] posto nell'interlineo.

G.f.k.n.
Item unus liber condempnationum personalium, signatum per F cbRBgfGh

Summa huius pagine est viginti una.

(*c.XIIIr.*)

h+l[...]+ga
⌜G.f.k.n.
Item duo libri absolutionum, signatum per G cbRBgfGh

h+[...]+ga
G.f.k.n.
Item duo libri consiliorum iudicum, signatum per H cbRBgfGh

h+[...]+ga extra
G.f.k.n.
Item unus liber officii notarii de selegatis in quo sunt securitates de Fregnano, signatum per I cbRBgfGh

h+[...]+ga
G.f.k.n.
Item unus quaternus licentiarum datarum in exercitu[38] Prunarii, signatum per⌟ K cbRBgfGh

h+[...]ga
G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et pactorum, signatum per L cbRBgfGh

h+[...]+ga
⌜G.f.k.n.
Item unus liber qui volunt extrathi de banno, signatum per M

(annotazioni marginali non leggibili a causa di ampie macchie e di altre annotazioni)

h+[...]+ga extra
G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum, signatum per N

h+[...]+ga
G.f.k.n.
Item unus liber illorum qui positi fuerunt in banno, signatum per O

h+[...]+ga
G.f.k.n.
Item unus liber licentiarum et cridationum, signatum per⌟ P

h+[...]ga
G.f.k.n.
Item pactum inter Comune Bononie et Comune Ravenne, totum corosum et fractum ita quod ad intelligenciam legi non potest, signatum per R cbRBgfGh

[38] «Forlivii»] cassato.

h+1[...]+ga extra — G.f.k.n. Item securitates nuntiorum et alliorum officialium, signatum per[39] S cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Lanfranchini de Maloxellis Potestatis Bononie.

In XXIII et XXIIII et XXV capssis armarii novi.

h[...]l(y)[...] +ga — ⌜G.f.k.n. In primis octo libri acusationum et denuntiationum, signatum per A cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item octo libri inquisitionum, signatum per B cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga extra — G.f.k.n. Item undecim libri testium, signatum per C cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item sex libri diversorum negociorum, signatum per D cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item septem libri bannitorum formatorum, signatum per⌟ E cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — ⌜G.f.k.n. Item unus liber condempnationum personalium, signatum per F cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item unus liber consiliorum et aliorum diversorum negociorum, signatum per G cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item unus liber condempnationum, signatum per H cbRBgfGh

H[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item unus liber absolutionum, signatum per I cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga extra — G.f.k.n. Item unus liber consiliorum sapientum, signatum per K cbRBgfGh

[39] sul marg. des. si trovano annotazioni relative alla reperibilità di alcuni pezzi archivistici, probabilmente quello segnato I, ma non totalmente leggibili per la presenza di un'ampia macchia di inchiostro: «Non fuerunt consignati alliqui Fregnani michi Gerardo et socio». «Non sunt aliqui Fregnani [...]». «[...] de Fregnano, micbi Johanne et socio» «[...] Non fuerunt assignati michi Paulo et socio aliqui [...] de Fregnano». «Reperitur conbustum [...] non fuit designatum».

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item sex libri et unum volupum sive volumen illorum qui fuerunt officio bladi et eciam syndicorum qui eos syndicaverunt, inter quos aliqui sunt sine millesimo et tempore, inter quos sunt duo libri de militibus et peditibus, signatum per L cbRBgfGh

h[...]l(y)[...] +ga — G.f.k.n. Item unus liber illorum qui positi sunt in banno, signatum per⌟ N cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti tres.

(*c.XIIIv.*)

[...](y)[...]+ga — ⌜G.f.k.n. Item unus liber illorum de Consillio, signatum per O cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga — G.f.k.n. Item unus liber illorum qui volunt exire de banno, signatum per P cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga extra — G.f.k.n. Item unus liber diversorum negociorum, signatum per Q cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga — G.f.k.n. Item unus liber cridationum, signatum per R cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga — G.f.k.n. Item unus liber saltuariorum, signatum per⌟ S cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga — G.f.k.n. Item unus liber contractuum et pactorum, signatum per T cbRBgfGh

[...](y)[...]+ga extra — G.f.k.n. Item duo libri elletionum Potestatum et elletionum officialium, tempore dicte Potestatis pro primis sex mensibus sui Regiminis, signatum per ÇÇ cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, in primo Regimine, cum dominio Luchito de Gataluxiis[40].

In arcubancho iuxta armarium novum versus hostium, silicet in primo armario.

[40] in archibanco] posto sul marg. sin.

hzle[...] + ga ⌜G.f.k.n.
In primis quatuor libri acusationum, signatum per A cbRBgfGh

+ hzle[...] + ga G.f.k.n.
Item unum volumen in quaternis[41] pecorinis testium, signatum per B cbRBgfGh

hzl[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unum volumen bannorum, signatum per C cbRBgfGh

hzle[...] + ga G.f.k.n.
Item IIIIor libri banbacis diversorum negociorum, signatum per[42] ⌟ D cbRBgfGh

hle(y)d[...] + a G.f.k.n.
Item unum quaternum banbacis inquisitionum factarum per comitatum, signatum per E cbRBgfGh

helzd[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item unum quaternum banbacis nobilium, signatum per F cbRBgfGh

hlez(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item quatuor quaterni pecudis consignacionis et extimi equorum, signatum per[43] G cbRBgfGh

hlez(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unum librum[44] securitatum Comunium terrarum, signatum per H cbRBgfGh

hlezd(y)[...] + ga extra G.f.k.n.
Item duo quaterni preceptorum de banbaçe, continens etiam scripturas tabernariorum in uno libro, signatum per I cbRBgfGh

hle[...] + gaG G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum domino Çoheni, signatum per L cbRBgfGh

h + lez(y)[...] + ga G.f.k.n.
Item unus liber cridationum et bannitorum factorum per banitores, signatum per[45] ⌟ M cbRBgfGh

[41] in quaternis] nell'interlineo, in luogo di «inquisitionum»] cassato.
[42] non fuerunt consignati Bartholomeo et Uguitioni infrascripti quatuor libri] posto sul marg. des. e nell'interlineo.
[43] factorum tempore domini Manfredi de Sasolo] posto sul marg. des.
[44] librum] posto nell'interlineo.
[45] non sunt perfecte] posto sul margine inferiore.

Summa huius pagine decem et octo.

(*c.XIIIIr.*)

⁂Tempore domini⁂ Guillielmi Putagii Potestatis Bononie, cum domino Bertholdo.

In archubanco ubi sedimus iuxta intraturam.

h[...]d(y)[...] + ga ⌜G.f.k.n.
In primis duo libri acusationum, denuntiationum et inquisitionum in cartis pecudinis, signatum per A cbRBgfGh

h[...](y)[...] + ga extra G.f.k.n.
Item octo libri in cartis banbuçinis inquisicionum, notiffications testium et securitatum et aliarum diversarum scripturarum, cum pluribus cartis incisis, in uno quorum librorum continentur plures quaterni de cartis pecudinis, signatum per B cbRBgfGh

h[...] + ga G.f.k.n.
Item duo libri testium in cartis pecudinis sine coperta, signatum per ⌟ C bRBgfGh

hl[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber asignacionum equorum et liber cinquantinarum militum de tribus quarteriis, de quibus sunt multe carte incise, signatum per D bRBgfGH

hl[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus quaternus in cartis pecudinis condempnationum personalium dicto tempore, signatum per E bRBgfGH

hl[...] + ga ⌜G.f.k.n.
Item unus quaternus ministralium contractarum in cartis pecudinis, signatum per F bRBgfGh

hl[...] + ga G.f.k.n.
Item unus quaternus saltuariorum terrarum comitatus Bononie, in cartis pecudinis, signatum per G bRBgfGh

hl[...] + ga extra G.f.k.n.
Item unus liber cridationum factarum per civitatem duorum quaternorum in cartis pecudinis, signatum per H bRBgfGh

hl[...]+ga G.f.k.n.
Item tres quaterni bannorum in cartis pecudinis, signatum per I cbRBgfGh

hl[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber in cartis banbucinis scripturarum notariorum selegatarum et viarum et fanghi, signatum per⌡ K bRBgfGh

Summa huius pagine decem[46].

(*c.XIIIIv.*)

⁂Tempore domini⁂ Luchitti de Gataluxiis Potestatis Bononie, cum domino Rolandino de Canossa.

In arcubancho iuxta armarium novum versus hostium, scilicet in primo armario.

h+lz(y)dc+ga ⌜G.f.k.n.
In primis unus liber acusationum et denuntiationum tempore primorum mensium dicte Potestatis, scripti per Vivaldum, continens X quaternos in quo nichil remanet in pendenti, signatum per A bRcBgfGh

+h+l(y)[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum primorum sex mensium, continens[47] septem quaternos et nichil remanet in pendenti, signatum per B cbRBgfGh

H+l[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber testium in quo nichil est in pendenti, continens quaterni tres et dimidium, signatum per C bRBcgfGh

+h+l[...]+ga extra G.f.k.n.
Item unus liber bannitorum unius quaterni et dimidii in quo nichil est in pendenti, signatum per[48] D cbRBgfGh

[46] «Non fuit mihi Paulo et socio assignatus predictus liber assignacionum equorum signatum per D, sed cinquantine militum, sic; non fuit mihi Rolandino et socio asignatus predictus liber asignacionum equorum, signatum per literam D sed cinquantinarum militum, sic»] posto in calce. Questa annotazione è riferita alla «posta» segnata D, riportata a p. 43.
[47] sex] cassato.
[48] «Similiter designatus fuit. Jacobinus consignavit mihi Johanni Bani et socio undecim quaternos bannitorum et quatuor cartas». «Reperte per Bertholomeum et Uguitionem XVIII cartas in una quarum sunt quedam scripte»] posto sul marg. des. e nell'interlineo.

+h+l[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum viginti duarum cartarum in quo nichil est in pendenti, signatum per E cbRBgfGh

+l[...]+gaG G.f.k.n.
Item unus liber denuntiationum, continens decem quaternos minus quatuor carte, signatum per A cbRBgfGh

+h+l[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum quinque quaternorum et sex cartarum et nichil in pendenti et est in dicto libro unum folium testium domini Spinelli recepti ex inquisitione contra Petrum Pedonem, signatum per B cbRBgfGh

+ld[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber testium quatraginta cartarum, signatum per C cbRBgfGh

h+led+ga G.f.k.n.
Item unus liber bannorum unius quaterni et dimidii, signatum per F cbRBgfGh

h+le[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber conscilliorum factus tam in primis sex mensibus quam in secundis, duorum quaterni, scilicet unius quaternorum et sex cartarum, signatum per⌡ G cbRBgfGh

Libri scripti per Guillielmum de Selega notarium dicte Potestatis.

h+le(y)[...]+ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber acusationum primorum sex mensium, in quo sunt quaterni quindecim, signatum per A cbRBgfGh

h+le(y)d[..]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum primorum sex mensium, in quo sunt quaterni octo et carte sex, signatum per B cbRBgfGh

h+le(y)d[..]+ga extra G.f.k.n.
Item unus liber testium receptorum in primis sex mensibus, in quo sunt quaterni tres, signatum per C cbRBgfGh

h+le[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber bannorum tocius anni, in quo sunt duo quaterni et sex carte, signatum per[49] E cbRBgfGh

[49] «Non fuit designatum dicto Jacobo et socio liber bannorum»] posto sul marg. des.

h+le(y)d[...]+ ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum primorum sex mensium, in quo sunt quatuor quaterni, signatum per ⌋ D bRcBꝯfGh

Summa huius pagine quindecim.

(*c.XVr.*)

h+le(y)d[..]+ ꝯa ⌈G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum tocius anni, in quo sunt quaterni quatuor, signatum per F cbRBꝯfGh

h+d[..]+[..]ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber acusationum ultimorum mensium, in quo sunt[50] quaterni quinque, signatum per A bRcBꝯfGh

h+[...]+[..]ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum ultimorum mensium, in quo sunt duo quaterni minus due carte, signatum per B bRcBꝯfGh

h+l[...]+pꝯa G.f.k.n.
Item unus liber testium in ultimis sex mensibus, signatum per C cbRBꝯfGh

h+l[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum ultimorum mensium[51], duorum quaternorum minus due carte

h+[..]+pꝯa extra G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum factorum ocaxione bladi, duorum quaternorum minus due carte, signatum per D bRcBꝯfGh

Libri domini Aliverii primorum mensium notarii dicte Potestatis.

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber acusationum quindecim quaternorum, signatum per A bRBꝯfGh

[50] «duo»] cassato.
[51] mensium] posto nell'interlineo.

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum III quaternorum minus quatuor carte, signatum per B cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber testium quatuor quaternorum, signatum per C cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum sex quaternorum, signatum per D cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber bannorum duorum quaternorum ultimorum mensium, signatum per[52] E cBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber acusationum decem et novem quaternorum et dimidii, signatum per F cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum sex quaternorum, signatum per G cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber trium quaternorum et duarum cartarum[53], signatum per H cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus liber testium trium quaternorum minus quatuor carte, signatum per I bRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Unus liber duorum quaternorum, signatum per K cbRBꝯfGh

h+[...]+ꝯa G.f.k.n.
Item unus condempnationum personalium duorum quaternorum, signatum per ⌋ L cbRBꝯfGh

Libri domini Vivaldi de Ureto.

h+l[...]+ꝯa ⌈G.f.k.n.
Item unus liber acusationum et denuntiationum septem quaternorum et sex cartarum, signatum per A cbRBꝯfGh

[52] «non fuit designatus dominis»] posto sul marg. des.
[53] et duarum cartarum] posto nell'interlineo.

h+l[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negocionum duorum quaternorum et quatuor cartarum, signatum per B cbRBgfGh

h+l[...]+ga extra G.f.k.n.
Item unus liber testium quinque quaternorum, signatum per C cbRBgfGh

h+l[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber bannorum unius quaterni, signatum per D cbRBgfGh

h+ld[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum quatuor quaternorum

h+ld[...]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum viginti duarum cartarum, signatum per[54] E cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti tres.

(*c.XVv.*)

hledc+b(y)+ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber diversorum negociorum unius quaterni, signatum per F cbRBgfGh

hledc(y)+[..]ga G.f.k.n.
Item unus liber bannorum unius quaterni, signatum per G cbRBgfGh

hled(y)c+[..]ga G.f.k.n.
Item unus liber testium duorum quaternorum minus due carte, signatum per H cbRBgfGh

hled(y)+[..]ga G.f.k.n.
Item duo quaterni defenssionum quorundam hominum, signatum per I cbRBgfGh

[54] «Consignavit mihi Johanni Bani et socio XVIII carte dicti libri et mihi Guidoni et socio similem designacionem fecit». «Reperte per me Francischum Zancharri et socium XVIII cartas». «Reperte per me Bartholomeum et Gilium socium XVIII carte». «Reperte per me Jacobum et socium XVIII carte». «Reperte per me [...] et Bonaventuram XVIII carte [...]» «Reperte per me Petrum et Jacobinum XVIII carte». «Consignate Jacobo Dondidei et socio [...] XVIII». «Reperte per me Petrum et Michilinum XVIII cartas». «Assignate fuerunt mihi Paulo et socio ex dicto libro solum decem et octo carte». «Asignate fuerunt michi Rolandino et socio ex dicto libro solum decem et octo carte». «Reperte per me Matheum Boniohannis de Lastignano et socium in MoIIIo, indictione XIII, tempore Phylipi de Pistorio Potestatis Bononie XVIII carte». «Reperte per me Johannem et socium XVIII carte»] posto in calce.

hled(y)+[..]ga extra G.f.k.n.
Item unus liber acusationum ultimorum sex mensium, signatum per A BgfGh

hled(y)+[..]ga G.f.k.n.
Item duo quaterni et plures carte ordinamentorum, condempnationum, absolutionum et aliorum diversorum negociorum, signatum per A bRcBgfGh

hled+[..]ga G.f.k.n.
Item unus liber officialium ellectorum tempore domini Lanfranchini cbRBgfGh

hled+[..]ga G.f.k.n.
Item allius officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per[55] Ç bR

hled+[..]ga G.f.k.n.
Item unus liber preceptorum et diversorum negociorum tempore dicte Potestatis, signatum per⌡ D bRcBgfGh

hled+[..]ga G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et pactorum tempore dicte Potestatis, signatum per E cbRBgfGh

hle[...]+ga ⌜G.f.k.n.
Item unus liber ministralium et saltuariorum tempore dicte Potestatis, signatum per F cbRBgfGh

hle[...]pga extra G.f.k.n.
Item unus liber cridationum et bannorum tempore dicte Potestatis, signatum per G cbRBgfGh

hle(y)db[..]+ga G.f.k.n.
Item unus quaternus cum uno fassicullo absolluptionum tempore dicte Potestatis, signatum per⌡ H bRcBgfGh

Summa huius pagine tredecim[56][57]

[55] «domini Luchetti»] posto nell'interlineo.
[56] «Non fuerunt mihi Paulo et socio assignati dicti libri dictorum temporum domini Luchitti et domini Rolandini»] posto sul marg. sin.
[57] «suprascriptum librum non sunt perfecti»] posto in calce.

(*c.XVIr.*)

⁂Tempore domini⁂ Guidesti de Ponte Carali Potestatis Bononie.

hled[...]+9 ⌜n.
In primis consignavit unum librum acusationum et denuntiationum in quo nichil pendet, sex quaternorum et dimidii, signatum per[58] A cbRBgfGh

hle[...]+9 n.
Item unum librum inquisitionum in quo nichil pendet, V quaternorum et sex cartarum, signatum per B bRcBgfGh

hl[...]+9 n.
Item unum librum testium super acusationibus in quo nichil pendet, quatuordecim cartarum, signatum per C bRcBgfGh

hl[...]+9 n.
Item unum librum diversorum negociorum tregintaduarum cartarum, signatum per D bRcBgfGh

hl[...]+9 extra n.
Item unum librum bannorum datorum primorum et ultimorum sex mensium dicte Potestatis, III quaternorum et dimidii, in quo est unum bannum non exemplatum datum Jacobo Hostexani, signatum per E bRBcgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum exceptionum et consiliorum primorum et ultimorum mensium, duorum quaternorum, signatum per F cbRBgfGh

hle+[...]9 n.
Item sex cartas militum quarterii porte Sterii qui se presentaverunt die prima maii in terra Faventie euntes ad exercitum Forlivii, sine signo cRBgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum octo quaternorum acusationum, signatum per G cbRBgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum liber inquisitionum quinque quaternorum et VI cartarum, signatum per H cbRBgfGh

[58] «Malga»] posto sul marg. des.

hle+[...]9 n.
Item unum librum diversorum negociorum septem quaternorum, signatum per I cbRBgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum testium productorum super acusationibus, sedecim quaternorum et duarum cartarum, signatum per K cbRBgfGh

Isti libri sunt scripti per Bartholomeum de Cadonibus notarium dicte Potestatis.

hle+[...]9 n.
Item de primis sex mensibus unum librum acusationum et denuntiationum septem quaternorum et dimidii, signatum per A cbRBgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum duorum quaternorum testium producti super acusationibus, signatum per B bRcBgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum de diversis negociis de tribus quaternis, signatum per C bRBcgfGh

hle+[...]9 n.
Item unum librum inquisitionum de quinque quaternis quatraginta cartarum, signatum per⌟ D bRcBgfGh

Summa huius pagine quindecim.

(*c.XVIv.*)

hl+[...]9 ⌜n.
Item unum librum papiri facto (*sic*) pro preparacione exercitus Forlivii, quinquaginta sex cartarum de quibus est una carta incisa, signatum per[59] E cbRBgfGh

hled+[...]9 n.
Item de ultimis mensibus dicte Potestatis unum librum acusationum novem quaternorum, signatum per F cbRBgfGh

[59] «et est una allia incisa»] posto sul marg. des.

hled + [...]ȝ n.
Item unum librum testium octo quaternorum et est insutens et est in summa LXII cartarum, signatum per G cbRBȝfGh

hled + [...]ȝ extra n.
Item unum librum inquisitionum trium quaternorum et est in summa XXII cartarum, signatum per H cbRBȝfGh

hled + [...]ȝ n.
Item unum librum quatuor quaternorum diversorum negociorum et est in summa XXX cartarum, signatum per I cbRBȝfGh

hledⓨ[...]ȝ n.
Item unum librum bannorum tocius anni trium quaternorum XXIIIIor cartarum, signatum per K cbRBȝfGh

hled + [...]ȝ n.
Item unum librum quinque quaternorum in summa XL cartarum absolutionum factarum tempore dicte Potestatis, signatum per⌋ L cbRBȝfGh

hledⓨ[...]ȝ n.
Item unum librum sine coperta duorum quaternorum in et est summa XXII cartarum de condennationibus personalibus factis in dicto Regimine, signatum per M cbRBȝfGh

Infrascripti libri fuerunt scripti per Tebaldum notarium dicte Potestatis.

hledcbⓨp + ȝ ⌜n.
Item de primis sex mensibus dicte Potestatis unum librum acusationum quinque quaternorum, signatum per A cbRBȝfGh

held[...] + ȝ n.
Item unum librum testium, signatum per B cbRBȝfGh

hled[...] + ȝ n.
Item unum librum inquisitionum de tribus quaternis, signatum per C cbRBȝfGh

hled[...] + ȝ n.
Item unum librum diversorum negociorum duorum quaternorum, signatum per D cbRBȝfGh

hled[...] + ȝ n.
Item unum librum acusationum undecim quaternorum, signatum per E cbRBȝfGh

hled[...] + ȝ n.
Item unum librum inquisitionum ultimorum mensium quatuor quaternorum et quatuor cartarum, signatum per F cbRBȝfGh

hled[...] + extra n.
Item unum librum diversorum negociorum duorum quaternorum, signatum per G cbRBȝfGh

hled[...] + ȝ n.
Item unum librum testium octo quaternorum et quatuor cartarum, signatum per[60] H cbRBȝfGh

[...]ⓨh n.
Item cartas quatuordecim cum alevis et copertis que sunt scripte per manum Bertholomei Jaconis et aliorum notariorum, in quibus continetur inquisitio facta ocaxione risse facte super parlatorium, signatum per I cbRBȝfGh

h[...]d + ⓨȝ n.
Item unum cartolarium bannorum primorum et ultimorum sex mensium trium quaternorum, signatum per K cbRBȝfGh

Infrascripti libri fuerunt scripti per Bonaventuram Seneçam.

hledcbⓨ[..] + ȝ n.
Item de primis sex mensibus dicte Potestatis unum librum acusationum et denuntiationum quatuor quaternorum, factus est[61] in ultimis sex mensibus dicte Potestatis, signatum per A cbRBȝfGh

hledⓨcbp + ȝ n.
Item unum librum inquisitionum continencium in se sex quaternos, signatum per⌋ I bBcȝfGh

[60] «Repertus per me Johannem Barbarussa et socium sine titulo et notario». «Repertus fuit dictus liber per me Paulum et socium et mihi consignatus sine titulo et nomine notarii». «Repertus fuit dictus liber per me Rolandinum et socium et mihi consignatus sine titulo et nomine notarii»] posto nell'interlineo.
[61] est] posto nell'interlineo.

Summa huius pagine viginti.

(*c.XVIIr.*)

hled(y)cb+9 ⌜n.
Item unus liber[62] bannorum unius quaterni, signatum per B cbRB9fGh

hle(y)cb+9 n.
Item unum librum consiliorum tocius anni unius quaterni, signatum per C bRBc9fGh

h[...]b(y)cb+9 n.
Item unum librum diversorum negociorum duorum quaternorum et sex cartarum, signatum per D bRcB9fGh

h[..]le[...]+9 n.
Item unum librum testium[63] unius quaterni, signatum per T cbRB9fGh

h[...]le[...]+9 n.
Item unum librum inquisitionum quinque quaternorum, signatum per I cbRB9fGh

hle(y)[...]b+9 n.
Item unum librum testium octo quaternorum et VIII cartarum parvarum, signatum per[64] T cbRB9fGh

hle[...]+9 extra n.
Item unum librum bannorum duorum quaternorum, signatum per B cbRB9fGh

hle(y)[...]+9 n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum quatuor quaternorum et sunt tantum tres quaterni, signatum per A cbRB9fGh

h[...]le(y)[...] +9 n.
Item unum librum diversorum negociorum quatuor quaternorum, signatum per D cRrB9fGh

[62] liber] posto nell'interlineo.
[63] testium] posto nell'interlineo.
[64] «Assignatus fuit mihi Paulo infrascriptus liber esse sex quaternorum». «Consignatus fuit mihi Rolandino et socio supradicto libro esse sex quaternorum et consignatus dicto Jacobo totidem»] posto nell'interlineo.

Infrascripti libri scripti fuerunt per Ribaldinum et sunt acta ipsius notarii.

h[...]le[...]+9 n.
In primis unum unius quaterni ministralium contractarum et saltuariorum de omnibus quarteriis, signatum per A cbRB9fGh

h[...]le[...]+9 n.
Item unum librum unius quaterni et duarum cartarum saltuariorum terrarum districtus Bononie, signatum per B cbRB9fGh

h[...]le[...]+9 n.
Item unum librum sex quaternorum cridationum et de bannis impositis per civitatem, signatum per C cbRB9fGh

h[...]le[...]+9 n.
Item unum librum cridationum trium quaternorum, signatum per D bRcB9fGh

h[...]le[...[+9 n.
Item unum librum diversorum negociorum trium quaternorum et sex cartarum, signatum per⌟ E cbRB9fGh

ehld[...]+9 n.
Item unum librum contractuum et pactorum quinque quaternorum in quo sunt quatuor carte contractuum scripte manu Michaelis Martini Françonis notarii; in quo eciam libro sunt duo quaterni instrumentorum de prestancia facta Comuni de debito XXXIII libr. bon.; unus quorum continet in se sexaginta octo instrumenta scripta manu Graciadey Aymeriçi notarii et alius continet in se octuaginta instrumenta scripta manu Thomaxini Petriçoli Armanini, signatum per[65] G cbRB9fGh

h[...]le(y)[...] +9 ⌜n.
Item tres quaterni et due carte defensionum exercitus Forlivii, sine custodia, signatum per H cbRB9fGh

h[...]le[...]+9 n.
Item XX carte[66] cridationum in exercitu Forlivii in cartis banbuçinis scripte in exercitu, signatum per I cbRB9fGh

[65] «pactorum»] posto sul marg. des.
[66] carte] posto nell'interlineo.

Acta Caldarini.

h[...]le(y)[...] + p9 extra — n.
Item unum librum diversorum negociorum et inquisitionum, continens in se XXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A cbRB9fGh

h[...]led[...] + 9 — n.
Item unum librum inquisitionum, preceptorum et aliorum diversorum negociorum, continens in se LII cartas, signatum per B cbRB9fGh

h[...]le(y)[...] + 9 — n.
Item sex cartas papiri in quibus scripta sunt nomina hominum quarterii porte Sancti Proculi et porte Ravenatis, signatum per C bRcB9fGh

h[...]le(y)b[...] + 9 — n.
Item XII cartas papiri preceptorum et cytationum factorum in terra Galisterne, signatum per⌋ D bRcB9fGh

Summa huius pagine viginti una.

(*c.XVIIv.*)

hle(y)d[...] + 9 — ⌜n.
Item unum librum decenarum et XXV quarterii porte Steri, factum occaxione exercitus Forlivii XXXVI cartarum, signatum per E cbRB9fGh

hle(y)d[...] + 9 — n.
Item unum librum de decenis et XXV quarterii porte Sancti Petri, factum occaxione exercitus Forlivii XXVI cartarum, signatum per F cbRB9fGh

hle[...] + 9 — n.
Item unum librum de decenis et XXV quarterii porte Sancti Proculli XXX cartarum, signatum per G cbRB9fGh

hle[...] + 9 extra — n.
Item unum librum de decenis et XXV quarterii porte Ravennatis XXXVI cartarum, signatum per H cbRB9fGh

hle[...] + 9 — n.
Item XLVI cartas contines deffensiones factas occaxione exercitus Forlivii, signatum per I cbRB9fGh

hle[...] + 9 — n.
Item XVI cartas inquisitionum millitum omnium quarteriorum Comunis Bononie ocaxione exercitus Forlivii facti, signatum per K cbRB9fGh

hle[...] + 9 — n.
Item unum librum officialium, comprehendens in se XXXVI cartas, signatum per Ç cbRB9fGh

hle[...] + 9 — n.
Item unum librum potestariarum de sacho, comprehendens in se XXXVIIII cartas, signatum per[67]⌋ B cbRB9fGh

hle(y)[...] + 9 — n.
Item pactum factum inter Comune Bononie et Comune Veneciarum scriptum manu Corradi ducalis aule Veneciarum notarii et cançellarii, signatum per A cbRB9fGh

Infrascripti sunt libri scripti in ⁂tempore domini⁂ Guillielmi de Posterla olim Potestatis Bononie.

In una tascha, in armario novo.

hlecd(y)[...] + 9 — ⌜G.f.k.n.
Item primis quatuor libri acusationum, signatum per A cbRB9fGh

hlecd(y)[...] + 9 — G.f.k.n.
Item tres libri inquisitionum, signatum per B cbRB9fGh

hlecd(y)[...] + 9 — G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et testium, signatum per C cbRB9fGh

hlecd(y)[...] + 9 extra — G.f.k.n.
Item tres libri testium, unus quorum est octo cartarum sine aliva, signatum per D cbRB9fGh

hlecd(y)[...] + 9 — G.f.k.n.
Item unus liber testium et diversorum negociorum in cartis banbucinis et pecudinis, signatum per E cbRB9fGh

hlecd(y)[...] + 9 — G.f.k.n.
Item tres quaterni bannorum formatorum quilibet per se, signatum per F cbRB9fGh

[67] «reperta fuit ex dictis quaternis»] posto sul marg. sin.

hlecd(y)[...]+9 G.f.k.n.
Item duo quaterni quilibet per se diversorum negociorum, signatum per G cbRB9fGh

hlecd(y)[...]+9 G.f.k.n.
Item unus quaternus et dimidius absolutionum, signatum per⌋ H cbRB9fGh

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.XVIIIr.*)

halem(y) +[...]+ +9 ⌜G.f.k.n.
Item unus voluppus scripturarum factarum tempore domini Rolandi Putagii de hominibus terrarum comitatus Bononie, qui iverunt ad exercitum Favencie et aliarum scripturarum et presentationum equitatorum equorum comitatus, signatum per I cbRB9fGh

hØle(y)d+[...] extra G.f.k.n.
Item unus liber ministralium et saltuariorum, signatum per K cbRB9fGh

hØld(y)[...]+9 G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et pactorum continens in se octo cartas, signatum per M cbRB9fGh

hØld(y)[...]+9 G.f.k.n.
Item unus liber cridationum factarum per bannitores per civitatem, signatum per N cbRB9fGh

hØld(y)[...]+9 G.f.k.n.
Item tredecim cartas scriptas et non scriptas testium, signatum per⌋ O cbRB9fGh

hØld(y)[...]+9 ⌜G.f.k.n.
Item unus quaternus et dimidius condempnationum personalium et alliarum condempnationum, signatum per Q cbRB9fGh

hØld(y)[...]+9 extra G.f.k.n.
Item unus liber diversarum scripturarum, signatum per⌋ L cbRB9fGh

⁂Tempore domini⁂ comitis Bertholdi Potestatis Bononie et domini Francischi sui Vicarii.

⌜G.f.k.n.
In primis VIII libri acusationum et denuntiationum et plures quaterni, signatum per A cbRB9fGh

hlezd(y)[...]p+ 9a G.f.k.n.
Item XI libri sive quaterni tam in cartis banbuçinis quam pecudinis inquisitionum, signatum per[68] B cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a G.f.k.n.
Item VI libri diversorum negociorum et extraordinariorum et unus voluppus, signatum per C cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a extra G.f.k.n.
Item duo quaterni cridationum bannitorum, signatum per D cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a G.f.k.n.
Item unus quaternus securitatum, signatum per E cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a G.f.k.n.
Item unus liber confessionum malleffactorum, signatum per F cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a G.f.k.n.
Item tres libri absolutionum, signatum per G cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a G.f.k.n.
Item VIII quaterni bannorum formatorum, signatum per⌋ H cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a ⌜G.f.k.n.
Item unus quaternus condempnationum personalium, signatum per I cbRB9fGh

hlezd(y)[...]+9a extra G.f.k.n.
Item decem et[69] septem libri testium, signatum per⌋ K cbRB9fGh

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.XVIIIv.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Laurencio Bonacapti notario quos habuit et recepit post primam consignacionem eidem factam de libris armarii Comunis.

[68] «reperti sunt infrascriti libri novem»] posto nell'interlineo.
[69] «septem»] cassato.

⁂Tempore domini⁂ Stoldi Jacop vicarii domini Comitis Bertholdi.

In arcubancho iuxta armarium.

hleØ + [...]ga extra
⌜G.f.k.n.
In primis unus fassicullus librorum de cartis banbuçinis ligatorum simul et in eis dicitur quod sunt extima duorum quarteriorum facta per iudices forenses, signatum per A cbRBgfGh

h[...] + ga extra
G.f.k.n.
Item unus liber ordinamentorum populli factorum per quosdam sapientes, continens quatuor quaternos et dimidium, signatum per⌟ EF cbRBgfGh

h[...] + ga
⌜G.f.k.n.
Item unus liber illorum de Consillio credentie generalis, signatum per G cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga extra
G.f.k.n.
Item unum volumen ellectionum officialium qui fuerunt in Regimine dominorum Rolandi Putagii, Nicholucii Ballugani, Riçardi de Bellovidere, Adegherii de Senaça, Stoldi Iacop, Manfredi de Saxolo et Rolandini de Canossa, Potestatum Bononie, signatum per⌟ H cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item unum volumen quaternorum in cartis pecudinis de exemplis cartarum missis domino papa de pactis et iuribus dicti Comunis, signatum per R cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item undecim quaterni et sunt octuaginta octo carte inter[70] scriptas et non scriptas, de racionibs pacis ocaxione pacis et adventus domini Bertholdi, signatum per S cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item due carte pactorum gualcheriarum Comunis Bononie, signatum per T cbRBgfGh

Summa huius pagine septem.

(*c.XVIIIIr.*)

[70] «scpri»] cassato.

Infrascripti sunt libri et acta Comunis Bononie resignata per Venturam de Sancto Germano, notarium domini Stoldi Jacop, vicarii domini Comitis Bertholdi Potestatis Bononie.

⁂Item tempore domini⁂ Stoldi.

hØle(y)d + [...]ga
⌜G.f.k.n.
In primis unus liber cartarum banbuçinis securitatum factarum a nobillibus et magnatibus civitatis Bononie, signatum per D cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga
G.f.k.n.
Item unus alius liber preceptorum cytationum et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbuçinis, signatum per E cbRBgfGh

hØle(y)dg[...]ga
G.f.k.n.
Item quatuor quaterni parvi in cartis banbuçinis in quibus scripti sunt homines quibus impositi fuerunt equi pro Comuni Bononie, signatum per F cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga extra
G.f.k.n.
Item quatuor quaterni parvi in cartis pecudinis in quibus scripti sunt milites Comunis Bononie, signatum per G cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga
G.f.k.n.
Item unus quaternus parvus in cartis de banbuçine in quo scripte sunt XXV militum Comunis Bononie, signatum per H cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga
G.f.k.n.
Item quidam faxicullus cartarum bunbuçinarum de diversis scripturis, signatum per I cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga
G.f.k.n.
Item quatuor libri extimorum equorum factorum tempore domini Stoldi, signatum per K cbRBgfGh

hØle(y)d + [...]ga
G.f.k.n.
Item unus fasiculus librorum in cartis banbuçinis et videntur esse decem libri sigilati sigillo Comunis et videntur facti et scripti in Regimine domini Ugolini de Rubeis Capitanei populi Bononie⌟[71]

[71] «signatum per»] poi cassato. Segue una annotazione relativa alla reperibilità, posta sia sul marg. sin. sia sul marg. des., sia in alcune interlineature: «Non sigilati reperti per Guidonem et socium». «Reperti fuerunt non sigilati per Pelegrinum et socium». «Reperti fuerunt non sigilati per Tomaxium et socium». «Reperti fuerunt non sigillati

[...]hdc1b[...] + ga
G.f.k.n.
Item quatuor libri extimorum in cartis pecorinis factorum tempore domini Stoldi, signatum per A cbRBgfGh

Øhledc(y)[...]
⌜G.f.k.n.
Item unus liber extimorum nobillium et exentorum, signatum per B cbRBgfGh

hled[...] + ga extra
G.f.k.n.
Item unus liber preceptorum in cartis banbuçinis tempore[72] dicte Potestatis, signatum per D cbRBgfGh

hled + [...]ga
G.f.k.n.
Item unus liber securitatum aceptarum massariis villiarum[73], signatum per⌟ E cbRBgfGh

hwole-zdc[...] + ga
G.f.k.n.
Item unum instrumentum factum manu Federici de Ardisiis in quo continetur quedam facta per ambasatores Bononie in civitate Cremone, signatum per F cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XVIIIIv.*)

hØle(y)[...] + ga
⌜G.f.k.n.
Item plures libri scripti per Martinum notarium domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, in una sacha, signatum per[74] G cbRBgfGh

per Richardum et socium». «Non reperti sigillati per me Henrigiptum et dominum Mathiolum notarium». «Non reperti sigilati per me [...]». «Reperti per me Johannem et socium desigilati dicti quatuor libri extimorum dicto officio tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie»] marg. sin. «Reperti fuerunt et mihi Paulo assignati dicti libri non sigillati». «Reperti fuerunt et mihi Rolandino et socio dicti libri asignati dicti X set non sigilati». «Reperti disigilati per Bitinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano notarios videlicet in primis sex mensibus millesimo CCCo, indictione tertiadecima, tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie; dicti quatuor libri extimorum, signati signo A, non fuerunt designati dicto [...] domino Matheo». «Predicti decem libri non fuerunt reperti sigillati per dominum Johannem et Nicholaum». Segue nota relativa alla «posta» segnata A: «Predicti quatuor libri extimorum non fuerunt consignati predicto domino Johanni et Nicholao». «Predicti quatuor libri extimorum non fuerunt mihi Paulo et socio assignati per predecessores nostros». «Predicti quatuor libri non fuerunt mihi Rolandino et socio asignati per predecessores nostros»] posto nell'interlineo in calce. Seguono altre simili registrazioni sul marg. des., ma illegibili a causa del pessimo stato di conservazione del supporto membranaceo, sempre riferibili a differenti «poste».

72 «domini Rolandini de Canossa»] posto poster. nell'interlineo e sul marg. sin.
73 «domini Rolandini de Canossa»] posto poster. nell'interlineo e sul marg. sin.
74 «super armario magis novissimo»] posto sul marg. des.

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item bannimenta facta et imposita per bannitores Comunis Bononie tempore domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, signatum per H cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item unus liber ministralium contractarum et saltuariorum villarum de duobus quaternis, cum coperta, tempore domini Nicholucii, signatum per I cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item una tascha de scripturis Johannis notarii domini Stoldi, signatum per K cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga extra
G.f.k.n.
Item una tascha scripturarum plurium in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi, signatum per L cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item una alia tascha scripturarum in qua sunt plures scripture facte tempore domini Stoldi, signatum per M cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item una alia tascha in qua sunt plures scripture[75] facte tempore domini Stoldi, signatum per N cbRBgfGh

hØle(y)[...] + ga
G.f.k.n.
Item quatuor tasche diversarum scripturarum[76].⌟

Millesimo ducentesimo LXXXIIII die [...].

Infrascripti sunt libri et acta designata Gregorio et Pellegrino per dominum Beltraminum syndicum, tempore domini Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie[77]. Qui omnes libri infrascripti sunt in uno sachullo super armario novo, signato signo ✠[78]. cbRBgfGh

75 scripture] posto nell'interlineo.
76 «super dicto armario»] posto sul marg. des. a lato delle lett. K, L, M, N, e alla posta *sine signo*.
77 «signatum»] cassato.
78 «In quodam sachullo super armario novo»] posto sul marg. sin.

hØlez(y)dcbpga extra ⌜G.f.k.n.
In primis unus liber inquisitionum de banbace testium et extraordinariorum factorum tempore domini Fulchi syndici domini Nicholucii, signatum per A

hØlez(y)dcbpga G.f.k.n.
Item unum librum tempore dicti syndici officiallium staderiarum, signatum per B cbRBgfGh

hØlez(y)dcbpga G.f.k.n.
Item unum librum officialium tempore dicti syndici, signatum per C cbRBgfGh

hØlez(y)dcbpga G.f.k.n.
Item unum librum in quo scripte sunt summe introytus et expensarum tempore domini Nicholucii, signatum per⌟ D cbRBgfGh

Summa huius pagine duodecim.

(*c.XXr.*)

In quodam sachullo.

h+le(y)ØdzcJbpga+ ⌜G.f.k.n.
Item unum librum securitatum, fideiussonum et promissionum factarum tempore domini Bonacursii de Donatis, signatum per E cbRBgfGh

h+le(y)ØdzcJbpga+ G.f.k.n.
Item unus liber in quo continetur summe introytus et expensarum factarum tempore dicte Potestatis, continens in se duodecim cartas, signatum per F cbRBgfGh

h+le(y)Ø-dzcJbpga extra G.f.k.n.
Item unus liber bannorum, inquisitionum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, signatum per G cbRBgfGh

h+le(y)ØdzcJbPga+ G.f.k.n.
Item unus liber promissionum fideiussionum factarum ab officialibus Comunis Bononie tempore dicte Potestatis, signatum per H cbRBgfGh

h+le(y)Ø-dzcJbpga extra G.f.k.n.
Item volupum testium, signatum per⌟ I cbRBgfGh

Qui libri fuerunt designati per predictos Pellegrinum et Gregorium Albertino Raffanelli et Venetico in uno **sachullo**, sunt omnes libri et est super armario novo, signato supradicto signo ✠.

Item predicti Gregorius et Pellegrinus designaverunt infrascriptos libros Albertino et Venetico.

hleØdcb[...] G.f.k.n.
In primis unus liber formatorum, qui dicitur liber mortuorum, in cartis pecudinis, facto tempore domini Nicholucii de Exio et domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie et domini Trigimmi de Sighibuldis Capitanei populi Bononie, continens in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas; et in banno Pauli et Pacis de Sachitis quedam interliniatura "et pro pace rupta", cum una multa cancelata que incipit "Veconte de Bavosis" et finit "dicti iudicis", et cum una carta que incipit "die iovis" et finit "existente", et cum inceptione bannorum IIIIor nominum cancellatorum de Monte Calvo, qui non erant banniti, et cum uno nomine "causa" sine suspicione, iuxta Bernardum de Laçolis, et in quinta carta bannorum domini Nicholucii quedam spargitura inclostri et in XXVIII carta quedam rasura sine suspicione, iuxta bannum Albertini quondam Henrigipti Corvaclonis, signatum per[79][80] A rfgh

⁂Tempore domini⁂ Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie in primo Regimine.

In alio arcubancho iuxta dominum Stoldum sive ante armarium magis novissimum.

[79] «Dictus liber non fuit designatus Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla notariis dicto officio tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima»] posto sul marg. sin.

[80] «Dictus liber non fuit [designatus] Bitino de Pançonibus [et Ma]theo quondam Bonihoannis notariis ad Camaram Actorum [in primis] sex mensibus millesimi trecentesimi, indictione tertiadecima, tempore domini [Phyli]pi de Virgilensibus [Potestatis] Bononie». «Consignatus per Johannem de Vernacia»] posto sul marg. sin.

h+le(y)[...]+ga ⌜G.f.k.n.
In primis octo carte ellecionum officiallium Comunis Bononie tempore domini Nicholucii Potestatis Bononie, signatum per C cbRBgfGh

h+le(y)[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum confessionum tormentatorum tempore domini Bonacursii de Donatis, signatum per E cbRBgfGh

h+le(y)[...]+ga extra G.f.k.n.
Item due libri banbuçinis, continens in se securitates terrarum comitatus Bononie, signatum per F cbRBgfGh

h+le(y)[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis saltuariorum comitatus Bononie factum tempore domini Johannis Pallastrelli, signatum per G cbRBgfGh

h+ le(y)[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis consiliorum factorum tempore domini Bonacursii de Donatis, signatum per⌟ H cbRBgfGh

Summa huius pagine undecim.

(*c.XXv.*)

hleØz[...]+ga ⌜G.f.k.n.
Item unum librum continens in se cridationes et banna missa per civitatem Bononie tempore domini Bonacursii de Donatis, signatum per I cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum continens in se securitates de magnatibus civitatis et comitatus, signatum per K cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum, signatum per L cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item duo libri banbuçinis preceptorum factorum tempore domini Bonacursii de Donatis et aliarum diversarum scripturarum, signatum per M cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum acusationum factorum tempore domini Bonacursii de Donatis, continens novem quaternos, signatum per N cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item unum quaternum et quatuor carte bannorum datorum tempore dicte Potestatis, signatum per O cbRBgfGh

hleØz[...]+ga extra G.f.k.n.
Item unum librum ministralium de quarterio porte Steri et diversarum scripturarum, signatum per P cbRBgfGh

hleØz[...]+ga G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et preceptorum et aliarum scripturarum extraordinariarum in cartis banbuçinis, tempore dicte Potestatis, signatum per Q cbRBgfGh

hleØd+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliorum extraordinaciorum in cartis banbuçinis factum tempore dicte Potestatis, signatum per R cbRBgfGh

hleØd+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbuçinis, signatum per S cbRBgfGh

hleØd+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum de tribus quaternis, tempore domini Bonacursii, signatum per T cbRBgfGh

hleØd+(y)c[...]+pga G.f.k.n.
Item unum librum de tribus quaternis factum tempore dicte Potestatis, signatum per U cbRBgfGh

hleØd(y)c+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum de banbuçine inquisitionum tempore dicte Potestatis, signatum per X cbRBgfGh

hleØd(y)c+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum de banbuçine testium, signatum per Y cbRBgfGh

hleØd(y)c+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum ministralium et capellarum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per Ç cbRBgfGh

hleØd(y)c+[...]pga G.f.k.n.
Item unum librum testium et preceptorum, signatum per AA cbRBgfGh

hleØd(y)c+[...]oga G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et denuntiationum in cartis banbuçinis, signatum per BB cbRBgfGh

hleØd(y)c+ [...]pga — G.f.k.n.
Item unum librum testium et notificationum in quo est una carta cusita et due carte incisse, signatum per⌋ CC cbRBgfGh

hleØd(y)c+ [...]pga — ⌜G.f.k.n.
Item unum librum extraordinariorum de banbace, signatum per DD cbRBgfGh

hleØd(y)c+ [...]pga — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum datorum tempore dicte Potestatis, signatum per EE cbRBgfGh

hleØd[...]pga extra — G.f.k.n.
Item unum filum acusationum cum una litera sigillata, signatum per[81] FF cbRBgfGh

hle[...]+ga — G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis octo quaternorum, signatum per GG cbRBgfGh

Hle[...]+gA — G.f.k.n.
Item undecim libri inquisitionum et denuntiationum in cartis banbucinis tempore domini Bonacursii et alliarum scripturarum diversarum, signatum per⌋ HH cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti tres.

(*c.XXIr.*)

h+le (y)Ødc+pga — ⌜G.f.k.n.
Item sex libros banbucinis diversarum scripturarum, signatum per II cbRBgfGh

h+le (y)Ødc+pga extra — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum datorum in cartis pecudinis, signatum per KK cbRBgfGh

[81] «Non fuit dicta litera reperta sigillata per Bitinum de Pançonibus et me Matheum de Lastignano notariis dicto officio Camare Actorum in Mo IIIo, tempore domini Phylippi predicti Potestatis Bononie». «Dicta litera reperta fuit per me Paulum et socium tamen non sigillata». «Dicta litera reperta fuit per me Rolandinum et socium tamen non sigillata». «Reperta per dictum Rolandinum desigilata dicta litera»] in calce. «Non est sigilata». «Non est sigilata». «Non est sigilata per me Coradum et socium»] posto sul marg. des.

h+le(y)[...]+ga — G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum tempore dicte Potestatis, signatum per LL cbRBgfGh

h+le(y)[...]+ga — G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum tempore dicte Potestatis, signatum per[82] ⌋ MM cbRBgfGh

hlegd[...]+p — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum qui dicitur liber mortuorum, tempore domini Johannis Palastrelli, treginta sex cartarum inter scriptas et non in quo videtur esse quedam rasura sine suspicione iuxta nomen Guidonis et Guenti eius filii et finit "in loco qui dicitur", est dicta rasura in XXXIII carta et in banno Johannis de Boytis una cancellatura "quod si aliquo tempore", signatum per[83] MMM gfGh

h+le(y)ØdcJ+ga — G.f.k.n.
Item unus liber contractuum et locationum unius quaterni tempore domini Johannis de Pallastrellis Potestatis Bononie gualcheriarum, signatum per MMMM cbRBgfGh

⁂Tempore domini⁂ Nicholucii domini Ballugani de Exio Potestatis Bononie.

In arcubancho in angullo iuxta fenestram.

h+leØd[..]+ga — ⌜G.f.k.n.
In primis quidam liber, continens VIIII quaternos pecurinos de acusationibus et denuntiationibus factus tempore domini Nicholucii de Exio Potestatis civitatis Bononie, scriptus per Bonum notarium, signatum per[84] A BgfGh

[82] «Dictus liber non [fuit asignatus] michi Johanni et socio [tempore domini Odo]lini de Mandello Potestatis Bononie». «Dictus liber non [fuit asignatus] Bitino [de Pançonibus et] Matheo de Lastignano [notariis ad] Camaram Actorum [in primis] sex mensibus anni MoCCCo tempore domini Phylippi [de Virgilensibus] Potestatis Bononie». «Consignatus per Pelegrinum [...]» posto sul marg. sin.

[83] «Dictus liber non [fuit consignatus] Bittino de P[ançonibus et] Matheo de Lastignano [notariis ad] Camaram Actorum [in primis] sex mensibus anni [MoCCo] tempore domini Phylippi [de Virgilensibus] Potestatis Bononie de Pistorio». «Consignatus per Pelegrinum de Vernacia»] posto sul marg. sin.

[84] «non fuit»] posto sul marg. sin. Le descrizioni contenute nelle note 82, 83 e 84 siriferiscono presumibilmente alla medesima "posta".

h+leØⓨ+ga extra G.f.k.n.
Item quidam liber testium, constans de tribus quaternis pecorinis, signatum per B cbRBgfGh

h+leⓨd[..]+pga G.f.k.n.
Item quidam liber bannitorum, constans de duobus quaternis pecorinis, signatum per C cbRBgfGh

h+leØⓨd[..]+pga G.f.k.n.
Item alius liber acusationum et notificationum de pecora, signatum per ✠ cbRBgfGh

h+leØⓨ dcJbpga G.f.k.n.
Item unus liber absolutionum, constans de duobus quaternis de pecora, signatum per⌋ D cbRBgfGh

h+leØdcJ+ga extra G.f.k.n.
Item quidam quaternus de pecora et unum folium duplum, continens summas hominum personalium, signatum per E cbRBgfGh

h+leØⓨd+Jga extra G.f.k.n.
Item quidam quaternus de banbaxia, continens securitates nobillium civitatis Bononie, signatum per F cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XXIv.*)

hleØⓨdc[..]+ga ⌜G.f.k.n.
Item unum folium pecurinum, continens unum exbannorum, signatum per G cbRBgfGh

hleØⓨdc[..]+ga G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum copertus, continens inquisitiones et est de banbaxia, signatum per H cbRBgfGh

hleØⓨdc[..]+ga G.f.k.n.
Item unus liber extraordinariorum de banbaxia copertus, signatum per I cbRBgfGh

hleØⓨdc[..]+ga extra G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum de banbaxia inceptus sub die XXVI octubris, signatum per K cbRBgfGh

hleØⓨdc[..]+ga G.f.k.n.
Item liber inquisitionum copertus qui est de banbaxia, signatum per L cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item quidam quaternus pecorinus, continens ordinamenta tempore domini Mathey de Corigia, signatum per⌋ M cbRBgfGh

Qui libri sunt ita signati per Albertinum notarium domini Bonacursii Potestatis Bononie domino Tedaldo notario domini Bonacursii Potestatis Bononie presidenti Officio Actorum MCCLXXXIII die XXVI octubris, indictione XIa.

Dominus Thedaldus notarius domini Potestatis Bononie consignavit libros diversarum scripturarum tempore domini Nicholucii Potestatis Bononie.

hleØⓨd+cJpga ⌜G.f.k.n.
Item in primis consignavit unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens octo quaternos, signatum per N cbRBgfGh

hle+ⓨd[..]+ga G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum, continens tres quaternos in cartis pecudinis, signatum per O cbRBgfGh

hleⓨd+[..]+ga extra G.f.k.n.
Item unum librum sive folium in quo est una condempnacio personalis de pecude, signatum per P cbRBgfGh

hleⓨd+[..]+ga G.f.k.n.
Item tres libri inquisitionum in cartis banbuçinis cum alivis de pecude, signatum per Q cbRBgfGh

hleØⓨd+j[..]p+ga G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbuçinis cum alivis de pecude, signatum per R cbRBgfGh

Dominus Dinus notarius Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie consignavit infrascriptos libros diversarum

scripturarum tempore domini Nicholucii de Hexio Potestatis Bononie.

hleØⓨd+cJ+ ɡa — G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens octo quaternos, signatum per[85] S cbRBɡfGh

hleØⓨd+cJ+ ɡa — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis, continens III quaternos XXII cartarum, signatum per T cbRBɡfGh

hleØⓨd+cJ+ ɡa — G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum in cartis pecudinis, continens III quaternos et unam cartam, signatum per[86] U cbRBɡfGh

Summa huius pagine quatuordecim.

(*c.XXIIr.*)

h+leⓨØd+ɡa — G.f.k.n.
Item duo libri inquisitionum in cartis banbucinis, signatum per X cbRBɡfGh

h+leØⓨd+a extra — G.f.k.n.
Item duo libri testium in cartis banbuçinis, signatum per Y cbRBɡfGh

h+leⓨØd+ɡa — G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, signatum per Ç cbRBɡfGh

+hleØdcJ[..]ɡa — G.f.k.n.
Item treginta septem libros[87][88] bɡfGh

hleØdcbpⓨ+ — G.f.k.n.
Dominus Albertus de Corvis et Petrus de Banbaglolis designaverunt Damiano Rophyni et Thomaxio de Canthone quatuor quaternos pecudinis bannorum mortuorum formatorum tempore domini Mathey de Maço Potestatis Bononie per notarium ipsius, continens in se

[85] «cum una carta incisa»] posto sul marg. des.
[86] «una incisa»] posto sul marg. des.
[87] «Ex quibus retinuimus unum librum introitus Benvenuti Baratari millitis officio Ursi»] posto nel sublineo.
[88] «Dictus liber non fuit consignatus Johanni de Savignano et socio tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie».

XXXVI cartas inter scriptas et non scriptas; et in nona carta banni illorum de Ciglano et sociorum sunt tres interliniature, silicet "fratres filii domini Ugolini" et "pro homicidio" et "supra dicto"; et in decima carta in banno Blaxioli sartoris quedam rasura "de Bulgaris" et quedam interliniatura "ex vigore sui arbitrii"; et in XVIIII carta in banno marchysium et sociorum quedam cancellatura "crastina", cum scriptura eodem et alia interliniatura "Johannem de Strata", signatum per[89] M RɡfGh

Infrascripti sunt libri designati ad Acta tempore domini Mathey de Corigia Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo octuagesimo secundo[90].

⁂Tempore domini⁂ Mathey de Corigia Potestatis Bononie.

In archubanco primo ubi sedimus, iuxta dischum continue.

hledcbpɡ — In primis quatuor libri extimorum novorum scilicet pro quolibet quarterio, unus, duo facti tempore domini Stoldi Jacop in quibus quatuor sunt multe cançelature, tam de nominibus quam de quantitate extimorum et subscriptiones, alii duo unus tempore domini Rolandini de Canossa et alius sine titullo, signatum per[91] A +ɡfGh

h+leØⓨ dcJbpɡa — G.f.k.n.
In primis unus liber cartarum banbucinis in quo continetur extimum ac diciones volentibus eorum extimum aderere et eorum proprie voluntatis et eciam extimum viduarum non habentes extimum, que voluerunt extimum, factum tempore domini Gerardini de Buschitis

[89] «Dictus liber non fuit d[esigna]tus Bitino de [Pançonibus] et Matheo de [Lastignano notariis] ad Camaram Actorum [in primis sex] mensibus MiCCCi [indictione] XIII, tempore domini Phylippi [de Virgilensibus de Pistorio] Potestatis Bononie». «Consignatus per Pelegrinum de Vernacia»] posto sul marg. sin.
[90] «Sunt extra Camaram usque hic»] posto sul marg. sin.
[91] «Dicti libri non fuerunt consignati Johanni de Savignano et socium (*sic*) tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima, in tercio suo Regimine». «Dicti libri non fuerunt consignati Bitino de Pançonibus et Matheo de Lastignano notariis ad Camaram Actorum Comunis, in Mo CCCo, indictione XIII, tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie». «Dicti quatuor libri non fuerunt consignati domino Johanni et Nicholao». «Dicti quatuor libri non fuerunt consignati mihi Rolandino et socio et sunt signati signo A»] posto sul marg. sin.

Capitanei populi Bononie et consignati per dominum Johannem de Mançolino suo nomine et nomine Jacobi de Bargaça pressidentibus dicto officio, scripto per manum domini Balduyni de Corvis notarii predictorum, signatum per B +gfGh

ah+leØ(y) dcJbzpga G.f.k.n.
Item quatuor libri famantium terrarum comitatus Bononie, signatum per ✝ +gfGh

Summa huius pagine octo.

(*c.XXIIv.*)

h+leØ(y)dc+ Jbzpga G.f.k.n.
Item undecim carte scripturarum extimi et una alia carta in qua est extimum Comunis Altedi tantum, signatum per A cbRBgfGh

h+leØ(y) dcJbzpga G.f.k.n.
Item XVI cartas extimi, signatum per B cbRBgfGh

h+leØ(y) dcJbzpga G.f.k.n.
Item viginti quatuor cartas addicionum extimorum Lambertaciorum, cum multis subscriptionibus et cançellaturis, signatum per C cbRBgfGh

h+le+[...]ga extra G.f.k.n.
Item unum librum confessionum scripto manu Bertholi, factus tempore domini Nicholucii quondam domini Balugani, signatum per[92] D cbRBgfGh

Infrascripti sunt libri consignati tempore nobilis viri domini Nicholucii domini Balugani de Uguiçionibus de Exio Potestatis Bononie, secundo tempore sui Regiminis.

h+1(y)d[...]ga extra G.f.k.n.
In primis unum librum condempnacionum Communium terrarum illorum qui non[93] iverunt nec miserunt in exercitu Ymeldolle, signatum per N cbRBgfGh

92 «Qui liber est in archubanco prope fenestram». «Tempore dicti Nicholucii»] posto sul marg. des.
93 «fuerunt»] cassato.

⁂Tempore domini⁂ Johannis Pallastrelli Potestatis Bononie.

In arcubancho iuxta fenestram in ultimo armario.

Infrascripti sunt libri consignati per Albertinum et Veneticum Petro et Alberto de Corvis, qui libri sunt temporis domini Johannis Pallastrelli.

h+le(y)Ødf [..]pga ⌜G.f.k.n.
In primis IIIIor libri accusationum in cartis pecudinis, qui sunt inter omnes XXXI quaterni, signatum per G cbRBgfGh

h+le(y)Ødf [..]pga extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum in cartis banbuçinis, signatum per H cbRBgfGh

h+le(y)Ødf [...]pga G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum scripturarum, signatum per I cbRBgfGh

h+le(y)Ø- dcJbzpga G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et securitatum et aliarum scripturarum securitatum magnatum, signatum per K cbRBgfGh

h+le(y)Ø- dcJbzpga G.f.k.n.
Item unum librum notifficationum et aliorum negociorum, signatum per⌟ L cbRBgfGh

Summa huius pagine decem.

(*c.XXIIIr.*)

h+le(y)[..]+ga ⌜G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et bannorum, signatum per M cbRBgfGh

h+[..]f[..]ga G.f.k.n.
Item IIII quaterni in cartis pecudinis bannorum, signatum per[94] N cbRBgfGh

94 «Reperti infrascripti quatuor quaterni per me Mozandum et socium XXVIII cartarum». «Reperte XXVIII carte». «Reperti per me Rolandinum et socium infrascripti quatuor quaterni XXVIII cartarum». «Reperte per Gilium et B. socium XXVIII

h+[..]f[..]+ga G.f.k.n.
Item LIII quaterni et tria folia bannorum, signatum per O cbRBgfGh

h+[..]gaG extra G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum terminorum et aliarum scripturarum, signatum per[95] P cbRBgfGh

h+[..]f[..]pga G.f.k.n.
Item unum librum cytacionum, preceptorum, bannorum et aliorum negociorum, signatum per Q cbRBgfGh

h+l[..]df[..]ga G.f.k.n.
Item tres libri testium de banbucine, signatum per R cbRBgfGh

h+l[..]df[..]ga G.f.k.n.
Item quatuor libri absolutionum in cartis banbucinis, omnes quatuor XXXII cartarum, signatum per S cbRBgfGh

h+leⓨØd [..]fpga G.f.k.n.
Item unum fasicullum cartarum banbucinis diversorum negociorum, signatum per⌣ T cbRBgfGh

hleØd[..]fga G.f.k.n.
Item unum librum licet introytus Guidonis de Lambertis, signatum per[96][97] U BefGh

cartas tamen». «Reperte XXVIII carte per me Andriolum et socium». «Reperte per me Henrigiptum et socium totidem». «Reperte per me Donatum et socium solum XXVIII cartas». «Reperte per nos Petrum et Huguicionem viginti octo cartas». «Reperti per me Marchum Paxiti et socium totidem». «Reperte per me Uguicionem et socium totidem». «Reperte per Bitinum de Pançonibus et Matheum de Lastignano notarios ad Camaram Actorum Comunis sub MCCC, indicione XIII, tempore domini Phylippi de Virgilensibus Potestatis Bononie». «Reperte per dominos Johannem et Nicholaum XXVIII carte tantum»] posto nell'interlineo. «Reperte per me Johannem et socium viginti octo carte». «Reperte per me Guidonem et socium XXVIII carte». «Reperte per me Lambertum et socium XXVIII carte». «Reperte per me Richardum et socium XXVIII carte». «Reperte per me Henrigiptum et dominum Mathiolum de Roncore viginti octo carte tantum». «Reperte per Jacobum de Tholomeis et socium XXVIII carte». «Reperti dicti quatuor quaterni per Bertholomeum et socium, viginti octo cartarum»] posto sul marg. des.

[95] «Non fuit michi Paulo et socio assignatus dictus liber signatus signo P». «Non fuit michi Rolandino et socio asignatus dictus liber signatus signo P»] posto nel sublineo.

[96] «Infrascriptus liber introytus Guidonis de Lambertis non fuit mihi Rolandino et socio asignatus». «Infrascriptus liber introitus domini Guidonis de Lambertis»] posto nell'interlineo.

[97] «Extra Camaram usque hic omnes signati per "extra"; et sunt in armario in pallatio de blado»] posto in calce.

⁂Tempore domini⁂ Tebaldi de Bruxatis Potestatis Bononie, in primo Regimine[98].

In prima capssa Armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri et quaterni et scripture et acta qui et que sunt in Armario Comunis Bononie, silicet in Armario magis novissimo.

hlef[..]fga extra G.f.k.n.
In primis unum librum saltuariorum comitatus Bononie, tempore dicte Potestatis[99], signatum per D bRBgØafGh

hleⓨ[..]g G.f.k.n.
Item unum librum bannitorum qui dicitur mortuorum, qui est XXVIII cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per[100] E gfGh

In quo est quodam spargimentum incostri in secunda carta circha finem banni Vitalis et cum[101] una rasura in banno Beneverii de Cremona, in loco ubi dicitur "et pro eo feratur sentencia"; et in banno Thomaxii Bonacursii, cum una rasura "valere potest"; et in banno Rolanducii continetur una subscriptio "nisi hinc ad octo dies" et cetera

h+le[..]fⓨga G.f.k.n.
Item alium librum in cartis banbuçinis reformationum conscilliorum parvorum, copertum cum alivis, continens in se LVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per C bRcBgafGh

h+leØⓨd[..]+ga G.f.k.n.
Item unum librum summarum, introytuum et expenssarum officialium ad quos pervenit de avere Comunis Bononie, signatum per F bRcBagØfGh

[98] si trova qui un accurato disegno con la scritta: «Armarii magis novissimi»] posto sul marg. sin.

[99] dicte Potestatis] in luogo di «et domini Mathei de Maço Potestatis Bononie»] posto nell'interlineo.

[100] «Non fuerunt consignati [Johanni de] Savignano et Benvenuto [de Salla notariis] ad Camaram Actorum [tempore] domini Odolini de Mandello [Potestatis Bononie] in tercio suo Regimine». «Non fuerunt consignati Bi[tino de Pan]çonibus et michi Matheo [de Lastignano notariis] ad Camaram Actorum [...] indictione XIII, tempore domini Phylippi [de Virgi]lensibus Potestatis Bononie». «Consignatus per dictum Pelegrinum [...]] posto sul marg. sin.

[101] cum] posto nell'interlineo.

continentem in se XXVI cartas inter scriptas et non scriptas

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XXIIv.*)

h+le(y)d[..]+pga extra — G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum, promissionum et inquisitionum, in cartis banbuçinis, signatum per G — bRcBgØ/afGh

h+le(y)ØdcJbzpga — G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per sindicum contra tenentes aliquid pertinentem Comuni, signatum per H — bRcBgØ/afGh

h+le(y)ØdcJb+pga — G.f.k.n.
Item unum librum quatuor cartarum condempnationum in cartis pecudinis, signatum per[102] I — bRcBgØ/afGh

h+le(y)d[..]fga extra — G.f.k.n.
Item duas cartas pecudinis et II banbucinis absolutionum, signatum per K — bRcBgØ/afGh

h+le(y)Ødf[..]pga — G.f.k.n.
Item unum librum securitatum Comunium terrarum XLVI cartarum, signatum per L — bRcBgØ/afGh

h+le(y)Ød[..]fga — ⌜G.f.k.n.
Item unum librum bannitorum securitatum magnatum et preceptorum, signatum per M — bRcBgØ/afGh

h+le(y)ØdcJ[..]pga — G.f.k.n.
Item quatuor libros in cartis[103] pecudinis centum quinquaginta sex cartarum inter scriptas et non scriptas, acusationum et denuntiationum, signatum per[104] N — bRcBgØa+

h+le(y)Ø[..]pga — G.f.k.n.
Item tres libros notificationum et inquisitionum magnos banbucinis, signatum per O — bRcBgØa/fGh

h+l(y)f[..]pga extra — G.f.k.n.
Item viginti duas cartas bannorum in cartis pecudinis sine coperta, signatum per P — bRcBgØa/fGh

[102] «cancellato»] posto sul marg. des.
[103] «b»] cassato.
[104] «in quo sunt XII carte bannorum»] posto sul marg. des.

h+lf[..]pga — G.f.k.n.
Item quatraginta octo cartas absolutionum banbucinis, signatum per Q — bRcBgØ/afGh

h+lf[..]pga — G.f.k.n.
Item sedecim cartas banbucinis inquisitionum in quo sunt sex incise, signatum per R — bRcBgØa/fGh

h+le(y)+[..]pga — G.f.k.n.
Item treginta quatuor cartas banbucinis inquisitionum contra Bertholomeum Maci et alios, signatum per S — bRcBgØ/afGh

h+le(y)[...]bzpga — G.f.k.n.
Item decem cartas banbucinis inquisitionum sive testium, signatum per T — bRcBgØ/afGh

h+l(y)ecbzpga — G.f.k.n.
Item unus quaternus ministralium decem et octo cartarum, signatum per[105] U — RcBgØfGh

h+l(y)ecbzpga — G.f.k.n.
Item unus quaternus quatuordecim cartarum inquisitionum contra assaxinos et meretrices, signatum per X — bRcBagØfGh

h+le(y)ØdbzpGa — G.f.k.n.
Item unus liber saltuariorum tempore domini Johannis de Pischaroli, signatum per⌟ A — bRcBagfGh

h+le(y)ØdcfPga — G.f.k.n.
Item unus liber inventariorum tempore domini Thebaldi de Brusatis, signatum per AB — bRcBagØ/fGh

Summa huius pagine decem et septem.

(*c.XXIIIIr.*)

Infrascripti sunt libri consignati domino Petriçolo de Sardellis et Jacobo Ubertini, notariis ad Camaram Actorum

[105] «penultima carta est incisa a latere de supra»] posto sul marg. des.

Comunis Bononie, per notarium domini Striche de Saglinbenis; qui libri sunt et fuerunt consignati eisdem, tempore domini Johannis de Pischarola, olim Potestatis Bononie.

⁂Tempore domini⁂ Johannis de Piscarolo Potestatis Bononie.

In secunda capssa armarii magis novissimi.

Aacta (*sic*) Jacobini.

Øh+ale(y)dcJ [..]fga
G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum VI quaternorum et quatuor cartarum in quibus est una quasi scripta et III non scripte, signatum per A bRcBgfGh

Øah+l(y)e[..]f [..]pga
G.f.k.n.
Item unum librum notifficationum et inquisitionum et denuntiacionum banbuçinis, in quo sunt ducente septuaginta due carte inter scriptas et non scriptas, signatum per B bRcBgfGh

Øah+l(y)ef [..]pga extra
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum dominorum mallefficiorum novorum, continens octuaginta octo carte scripte et non scripte, in quibus sunt decem non scripte, signatum per[106] C bRcBgfGh

ah+l(y)e[..]f [..]pga
G.f.k.n.
Item duos folios banbacis de infrascriptis inquisitionibus, primo inquisitio facta in terra Dugloli per Roloysium domini Jacobini; item alia inquisitio facta in terra Vetrane et sunt in suprascripto in aleva

Øah+ le[..][..]pga
G.f.k.n.
Item unum alium librum testium productorum ad defensionem, centum cartarum scriptarum et non scriptarum, in quibus sunt quatuor pecudine scripte, signatum per D bRcBgfGh

Øag+(y)led [..]fpga
G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et actorum extraordinariorum, signatum per E bRcBgfGh

[106] «et sunt ligata cum proprio suprascripto libro»] posto sul marg. des.

Øah+l(y)ed [..]fga
G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum treginta duarum cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum per⌋ F bRcBgfGh

Øah+l(y)ed [..]fga
G.f.k.n.
Item unum voluppum officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per G bRcBgfGh

Øah+l(y)ed [..]fga
⌈G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum scriptum per Mostardinum notarium de LII cartis pecudinis scriptis et non scriptis, signatum per AA bRcBgfGh

Ø ah+l(y)e+[..]a extra
G.f.k.n.
Item unum alium librum inquisitionum et notifficationum de ducentis quinqaginta cartis inter scriptas et non scriptas et in trigesima sexta, septima et octava carta continetur quedam notifficatio et processus factus contra Ugolinum quondam Francissi Mellegotti, signatum per BB bRcBgfGh

Øah+l(y)edf [..]pga
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum de octuaginta duabus cartis et in quibus sunt octo non scripte, signatum per[107]⌋ CC bRcBgfGh

Summa huius pagine undecim.

(*c.XXIIIIv.*)

Øahle+(y) dcbzpg
⌈G.f.k.n.
Item unum librum testium de septuaginta duabus cartis de quibus sunt undecim non scripte, signatum per DD cbRBgfGh

Øahle+(y) dcbzpg extra
G.f.k.n.
Item unum librum[108] bannorum datorum tempore domini Johannis de Piscarolo et domini Mathey de Madiis de XII cartis pecudinis, in quo est cançelatum unum bannum domini Passipoveri domini Castellani Bagloli, signatum per EE cbRBgfGh

[107] «Reperte sunt per Ughuicionem et socium LXXXI carte» «Reperte LXXIII carte per me Johannem Bani et socium, octo non scriptas et una incisa». «Reperte per me Gerardum et socium LXXXI carte inter scriptas et non scriptas». «Reperta una incisa». «Reperte per me octo non scriptas et una incisa LXXIII scriptas per Bitinum de Pançonibus et Matheum de Lastignano notarios ad Camaram Actorum Comunis in MoCCCo, indictione XIII». «Reperte per me Paulum de Caçario et socium solum LXXXI carte». «Et per me Guidonem [...]»] posto in calce e sul marg. des. e sin.
[108] «testium»] cassato.

Øahle ⓨdcJbzpg — G.f.k.n. Item unum librum[109], absolutionum factarum dictorum temporum de XXII cartis scriptis, signatum per⌋ FF cbRBgfGh

Øahle ⓨdcJbzpg — G.f.k.n. Item unum librum condempnationum personalium sive corporalium factarum tempore dicti domini Potestatis, signatum per GG cbRBgfGh

scriptum per Johannem Lancillis[110]

Øah+l ⓨedcJ+pg — ⌜G.f.k.n. Item unum librum acusationum de viginti sex cartis[111], signatum per AAA cbRBgfGh

Øah+lⓨed [..]fpg extra — G.f.k.n. Item unum librum inquisitionum septuaginta cartarum banbuçinis, in quo sunt LXIII carte scripte et octo non scripte, signatum per BBB cbRBgfGh

Øah+ⓨed [..]fpg — G.f.k.n. Item unum librum inquisitionum[112] et testium receptorum per dominos malleficiorum novorum et per me Johannem, XXX cartarum, XXIII scripte et VII non scripte, signatum per⌋ CCC cbRBgfGh

Øah+ⓨled [..]fpg — G.f.k.n. Item unum librum satisdationum et securitatum nobillium et potentium et massariorum terrarum comitatus Bononie, silicet quinquaginta cartarum banbuçinis, XX scripte et XXX non scripte, signatum per DDD cbRBgfGh

Øah+l ⓨedcbzpg — ⌜G.f.k.n. Item unum librum preceptorum sexaginta cartarum banbucinis, quinquaginta quinque scripte et quinque non scripte, signatum per EEE cbRBgfGh

Øah+ ⓨledeJcbzpg — G.f.k.n. Item unum librum absolutionum XII cartarum banbuçinis, undecim scripte et una non scripta, signatum per GGG cbRBgfGh

[109] librum] posto nell'interlineo.
[110] «Non reperitur qui scripsisset per me Bertholomeum». «Ego Rolandinum non inveni nomen qui scripsisset»] posto nell'interlineo. «Non reperitur sit scriptum»] posto sul marg. des.
[111] «pecuniarum»] cassato.
[112] «sex septuaginta»] cassato.

Øah+leⓨ dcbzpg extra — G.f.k.n. Item unum librum bannorum octo cartarum de pecude IIIIor scripte et IIIIor non scripte, in quo est cançellatura "dominus Bellus de Ubertis quondam domini Henrici", signatum per HHH cbRBgfGh

Acta domini Bernardi de Bengodiis.

Øah+leⓨ dcbzpg — G.f.k.n. Item unum librum acusationum sex quaternorum de pecudinis, qui omnes sunt scripti excepto III carte, signatum AAAA cbRBgfGh

ØahØle ⓨdcbzpg — G.f.k.n. Item unum librum inquisitionum, notificationum et dicta testium bannorum et aliorum actorum de banbace, in quo sunt CCXXXIII carte scripte et non scripte, signatum per BBBB cbRBgfGh

Øah+leⓨ dcbzpg — G.f.k.n. Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum de cartis banbucinis et sunt LXXXXIIIIor carte scripte et non scripte, signatum per⌋ CCCC cbRBgfGh

Summa huius pagine quatuordecim.

(*c.XXVr.*)

Øah+ⓨedbzpg — ⌜G.f.k.n. Item unum librum bannorum de cartis XVI[113] scriptis et non scriptis, in quo sunt cançelature "primo et quatuordecimo novembris venit coram domino Anthonio" infra usque ad finem dicti banni; item bannum Laygonis filii domini Phyllippi de Monte Sancto Petro totum usque in finem et eciam "tabernarius de Panico", qui est in Florita, cum XII aliis sine ipso, signatum per⌋ DDDD cbRBgfGh

+ah+ⓨled [..]fpg — G.f.k.n. Item unum librum absolutionum de XXXII cartis banbuçinis scriptis et non scriptis, signatum per EEEE cbRBgfGh

Øah+[..]fbzpg extra — G.f.k.n. Item unum librum testium receptorum ad defenssiones et alliarum scripturarum diversarum, de cartis XLV scriptis et non scriptis, signatum per FFFF cbRBgfGh

[113] «quatuor quaternorum»] posto sul marg. sin.

Libri Sindici.

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
In primis unum librum inquisitionum et notificationum banbucinis, continens in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AAAAA cbRB+gfGh

Øah+(y) le[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et cridationum, continens in se LXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌐ BBBBB cbRBgfGh

Øah+(y)lr[..]g G.f.k.n.
Item unum librum introytuum summarum banbucinus, continens in se XL cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CCCCC cbRBgfGh

Øah+(y)le[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis absolutionum inter scriptum et non scriptum, qui est in dicto libro

Infrascripti sunt libri consignati Petriçolo de Sardellis et Jacobo Ubertini, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie per infrascriptos notarios.

Øah+l(y)e [..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum tempore domini Maphey de Madiis, continens in se XXIIIIor cartas, XVII scriptas et VII non scriptas, scriptum manu Rolandi Bernardini Merçarii, signatum per C cbRBgfGh

Øah+(y)ed[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum tempore dicti domini Maphey, continentem in se XII carte scripte et due non scripte, scriptum manu Vilani de Flesso et Petri Francischi notariorum, signatum per D cbRBgfGh

Øah+l(y) ed[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum dictorum temporum continentem in se XII carte, X scripte et due non scripte, scriptum manu Phyllippi de Guercino notarii, signatum per E cbRBgfGh

Øah+le(y) dJbzfg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum tempore domini Johannis de Pischarolo Potestatis Bononie, continentem in se X carte, VIII scripte et due non scripte, scriptum per Yvanum Çanelli notarium, signatum per F cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzFg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum dicto tempore, continentem in se XIIII carte, X scripte et quatuor non scripte, scriptum per Johannem Damiani notarium, signatum per G cbRBgfGh

Øha+ le(y)dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum tempore dicte Potestatis, continentem in se XVI carte, XIII scripte et III non scripte, scriptum[114] per Jacobum Martini de Capite, signatum per H cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XXVv.*)

Øah+le (y)dcbzfg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum dicto tempore, continens in se VI scriptas per Angellinum Oddonis notarium, signatum per I cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum tempore domini Rolandini de Canossa Potestatis Bononie, continens in se X carte, VIII scripte et due nón scripte, scriptum per Jacobum de Bagno notarium, signatum per[115] K cbRBgfGh

Infrascripti sunt libri consignati Matheo Scornite et Jacobo Bongerardi, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie per notarium domini Thebaldi de Brusatis; qui libri fuerunt consignati et dati eis per notarium domini Striche de Saglinbenis Potestatis Bononie, sub anno domini millesimo ducentesimo LXXXVI, indicione XIIII.

⁂Tempore domini⁂ Striche de Saglinbenis Potestatis Bononie.

In tercia capssa armarii magis novissimi.

114 scriptum] posto nell'interlineo.
115 «Omnes reperte scripte»] posto sul marg. des.

Øah+le(y)dcJbzfpg ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se CXXII cartas et sex non scriptas, signatum signo[116] A cbRBgfGh

Øah+(y)le[..]f[..]pg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium banbuçinis, continens in se LXXXVI cartas, signatum per AA cbRBgfGh

Øah+le[..]f[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum misture actorum de cartis banbuçinis, continens in se XXIIIIor cartas, signatum signo A cbRBgfGh

Øah+(y)ledF[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum sine coperta de cartis banbucinis, continens in se XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo A cbRBgfGh

Øahle(y)dcJfpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum dominorum malleficiorum novorum, sine coperta, de cartis banbucinis, continens in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo⌡ A cbRBgfGh

Øah+le(y)dcJbzfpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum in cartis pecudinis, cum coperta, continens in se XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo A cbRBgfGh

Summa huius pagine postarum octo.

(*c.XXVIr.*)

Qui suprascripti libri consignati fuerunt dicto Jacobo et Matheo per Jnverrardum notarium domini Tebaldi Potestatis.

Øah+le(y)df[..]pg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bonbicinis, cum coperta, continens in se LXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B cbRBgfGh

[116] «Reperte XXVIII».] posto sul marg. sin.; «et quinque sunt non scripte»] posto sul marg. des.

Øah+le(y)df[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum acusationum[117] examinationum testium in cartis banbucinis, continens in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum de comitatu per dominos malleficiorum novorum, continens in se CLXIIIIor cartas bonbicinis inter scriptas et non scriptas, signatum signo B cbRBgfGh

Øah⌡le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum misture bonbucinis, continens in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum de pecunia Comunis bonbicinis, continens in se LXXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item unum quaternum absolutionum bonbucinis, continens in se X cartas inter scriptas et non scriptas et non scriptas (*sic*), signatum signo⌡ B cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum sive bannitorum in cartis pecudinis, continens in se XVIII cartas cum coperta, signatum signo B cbRBgfGh

Øah+le(y)d[..]fpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum de mallefficiis de comitatu, continenens in se CCLXVIII cartas bonbicinis inter scriptas et non scriptas, signatum signo[118] B cbRBgfGh

Øah(y)+led[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se XVI cartas, cum coperta, inter scriptas et non scriptas, signatum signo⌡ B cbRBgfGh

Qui omnes supradicti consignati libri fuerunt dicto Jacobo et Matheo per Coradinum notarium dicti domini Tebaldi Potestatis.

[117] acusationum] posto nell'interlineo.
[118] «Reperte totidem [...]». Reperte per [...] socium totidem»] posto sul marg. sin. «Reperte CCLXXXIIII». «Reperte per me Johannem Bani et socium ducentas octuaginta duo». «Reperte per nos [...] CCLXXXI». «Per Jacobum et Johannem CCXXXI»] posto sul marg. des.

Øah + le(y)d [..]fpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se CXXVIII cartas[119] inter scriptas et non scriptas, signatum signo C cbRBgfGh

Øah + le(y) df[..]g G.f.k.n.
Item unum librum misture in cartis bonbuçinis, continens in se XXIIIIor cartas[120] inter scriptas et non scriptas, signatum signo C cbRBgfGh

Øah + l(y) edf[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium in cartis bonbucinis, continens in se LXXXVII■ cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo⌟ C cbRBgfGh

Summa huius pagine duodecim.

(*c.XXVIv.*)

Øah + le(y) fcJbzpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum in cartis pecudinis, continens in se XVI cartas, signatum signo C cbRBgfGh

Øah + le(y) dcJbzpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum in cartis bonbuçinis, continens in se XX cartas, signatum signo C cbRBgfGh

Øah(y) + le[..]fbzpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum cartarum bonbuçinis factarum per dominos malleficiorum novorum, continens in se XXXVIII cartas, signatum signo⌟ C cbRBgfGh

Qui omnes supradicti libri consignati fuerunt dicto Jacobo et Matheo per Manfredinum notarium dicti domini Tebaldi Potestatis.

119 cartas] posto nell'interlineo.
120 cartas] posto nell'interlineo.

Øah + (y) lefdcJbzpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum super sponsis et corporibus et aliis diversis negociis, in cartis bonbucinis, continens in se LIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas et non scriptas (*sic*), signatum signo duorum DD cbRBgfGh

consignatum per Gilliolum notarium dicti domini Tebaldi Potestatis.

Øah + lefcJbzpg extra G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo D cbRBgfGh

Øah + le(y) fcJbzpg G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, continens in se L cartas, signatum signo⌟ D cbRBgfGh

Øah + le(y) fcJbzpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum in cartis pecudinis, contines in se XVIII cartas, signatum signo D cbRBgfGh

Øah + (y)led[..]g extra G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum banbuçinis inquisitionum extraordinariorum et aliorum processuum, continens in se XXIIIIor cartas, signatum per[121] D cbRBgfGh

Øah + le(y) df[..]pg G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum bonbicinis condempnationum personalium, continens in se X cartas, signatum per D cbRBgfGh

Øah + le(y) df[..]g extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum et alliorum processuum de cartis banbucinis, continens in se CLXXXXIIIIor cartas, signatum signo[122] D cbRBgfGh

Qui omnes supradicti libri consignati fuerunt dicto Jacobo et Matheo per Petrobonum notarium dicti domini Tebaldi Potestatis.

Øah + le(y) dcJbzpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, acusationum et aliarum scripturarum, continens in se XLVIII cartas, signatum per M cbRBgfGh

121 «Non fuit signatus»] posto sul marg. des.
122 «Reperte CLXXXXVII»] posto sul marg. des.

Øah+leⓨ dcJfpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et preceptorum, continens in se LVI cartas, signatum per⌋ M cbRBgfGh

Summa huius pagine duodecim.

(*c.XXVIIr.*)

Øah+leⓨ dfcbzpg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et rellacionum, continens in se XVIII cartas, signatum per M cbRBgfGh

Qui suprascripti libri consignati fuerunt Matheo et Jacobo per magistrum Michaelem notarium dicti domini Potestatis.

Øah+leⓨd[..]g extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum cartarum bonbicinis, continens XXXVI cartas, signatum per P cbRBgfGh

Øah+leⓨ dfc[..]g G.f.k.n.
Item unum librum securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie et nobillium et potencium civitatis Bononie, continens in se CCII cartas banbucinis, signatum per[123] P cbRBgfGh

Øah+leⓨf[..]g extra G.f.k.n.
Ite unum librum cridationum factarum per bannitores, bonbicinis, per civitatem Bononie, continens in se XLIIIIor cartas, signatum per P cbRBgfGh

Øah+leⓨ dfbzpg G.f.k.n.
Item unum librum summarum et omnium introytuum et expensarum factarum per officiales Comunis Bononie, continens in se XLVI cartas bonbucinis[124], signatum per P cbRBgfGh

Øah+leⓨf[..]g ⌜G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudinis absolutionum factarum de officialibus Comunis Bononie, qui fuerunt officiales Comunis Bononie tempore domini Johannis de Pischarolo, signatum per P cbRBgfGh

[123] «Invente CCI»] posto nell'interlineo.
[124] bonbucinis] posto nell'interlineo.

Øah+ leⓨ [..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis actorum et scripturarum de illis qui inventi fuerunt cum armis et qui inventi fuerunt ire de nocte, continens in se CLXXXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo⌋ P cbRBgfGh

Qui omnes suprascripti libri dati et consignati fuerunt dicto Jacobo et Matheo per Petriçinum notarium dicti domini Tebaldi Potestatis Bononie.

Øah+leⓨ [..]fpg extra G.f.k.n.
Item IIIIor cartas pecudinis absolutionum, signatum signo O cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum pecudinis bannorum mortuorum, continens in se quindecim cartas scriptas et III non scriptas, qui liber datus et consignatus dicto Jacobo et Matheo per Petriçolum de Sardellis pro se et Jacobo eius socio, signatum per[125] O cbRBgfGh

Øah+leⓨ [..]fpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum bonbicinis saltuariorum terrarum comitatus Bononie, signatum per Q

qui liber consignatus fuit dicto Jacobo et Matheo per Petriçolum de Sardellis } cbRBgfGh

Øah+led[..]fg G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis saltuariorum de custodia civitatis quod est in dicto libro saltuariorum bonbicinis comitatus, signatum per⌋ Q cbRBgfGh

consignatum per dictum Petriçolum dictis Jacobo et Matheo

Øah+leⓨ [..]fpg G.f.k.n.
Item tres libros inventariorum, signatum per R

de quarterio porte Ravenatis et porte Sterii et porte Sancti Petri } cbRBgfGh

Øah+ leⓨ [..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum confessionum tormentatorum in cartis bonbiçinis, signatum per S cbRBgfGh

[125] «Dictus liber non [fuit consignatus Johanni] de Savignano et socio tempore domini Odolini de Mandello [...] Regimine». «Dictus liber non [fuit consignatus Bitino] de Pançonibus et Matheo [de Lastignano notariis] ad Camaram Actorum [...], indictione XIIIa, tempore [...]] posto sul marg. sin.

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum voluppum officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per T cbRBgfGh

Summa huius pagine quatuordecim.

(*c.XXVIIv.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati Matheo Scornete et Jacobo Bongerardi notariis ad Camaram Actorum per dominum Ugolinum de Rubeis Potestatem Bononie[126]; qui libri fuerunt facti et compositi per dominum Thebaldum de Bruxatis Potestatem Bononie, in secundo suo Regimine, suum predecessorem.

⁂Tempore domini⁂ Tebaldi de Bruxatis Potestatis Bononie secundi sui Regiminis.

In IIII cassa armarii magis novissimi.

hleØd(y)[...] n.
In primis unum librum pecudinis bannorum mortuorum, continens in se XXIIIIor cartas scriptas et sex non scriptas; et in tercia carta quedam rasura in banno Bonfigloli et Johannis et in banno Bonbologni una interliniature, et in banno Geri calçolarii de Lebroseto et in banno Bonfigloli quedam cançellatura "et gravi malleficio" et in banno Crissinbenis quedam interlineatura "tanquam assaxinus", signatum per[127] A RBgfGh

Øahle(y)d[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum saltuariorum terrarum comitatus Bononie de cartis bonbicinis, signatum per A cbRBgfGh

Øah+le(y) df[..]g G.f.k.n.
Item quatuor libri cartarum pecudinis extimorum hominum terrarum comitatus, cum alipis de ligno, facti et conpositi per dominos

126 Bononie] posto nell'interlineo.
127 «Non fuit consignatus [..] socium notarios ad Camaram Actorum [...] tempore domini Odolini [de Mandello] in tercio suo Regimine [...]». «Non fuit consignatus Bitino [de Pançonibus] et Matheo de Lastignano [notariis ad Camaram] Actorum Comuni Bononie in [...], indictione XIIIa, tempore [...]». «Consignatus per dictum [..]»] posto sul marg. sin.

Crissium de la Turre et Raffaelem de Roncho, iudices ad ipsa extima facienda per Comune Bononie, videlicet uno pro quolibet quarterio, signatum signo bcRgGh bcRGBf bcRGf bcRgGBff

Consignacio infrascriptorum librorum facta domino Petro quondam Bonacursii et Gerardo domini Jacobi de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum.

Øah+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item quatuor libri inventariorum in uno volumine bonbucinis cum alipa pecorina scriptorum per Jacobum de Galixano, Phyllippum de Raxuris, Compagnonum Corvolini et Blaxium Aliverii, notarios silicet uno pro quolibet quarterio, signatum signo B cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis X cartarum scriptarum, continens in se provissiones et aprobationes factas per Ançianos et Consulles mense octubris, factas tempore domini Coradi de Monte Magno, Capitanei populi; et in fine dicti libri continetur quedam reformatio VIIIc et populi Bononie, scripta manu Michaelis Bresche notarii, tunc notarii Ançianorum et Consullum, signatum signo D cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item centum decem instrumenta debitorum Comunis Bononie XXXIIIm librarum bononiensium, in quibus sunt quatuor instrumenta super duabus cartis et eciam quinque instrumenta cançelata, signatum per[128] G cbRBgfGh

Summa huius pagine sex.

(*c.XXVIIIr.*)

Øh+le(y)adcJfg G.f.k.n.
Item unum volupum officialium tempore dicte Potestastis, signatum per F cbRBgfGh

128 «Reperti per Johannem centum novem». «Reperti per me Guidonem et socium totidem CVIIII». «Reperti per Francischum Zancharri et socium C novem». «Reperti per me Guillielmum et socium centum VIIII». «Reperti per me [...] CVIIII [...]»] annotaz. posta sul marg. sin. «Reperte per dominum Johannem dicta instrumenta solum C [...]».] posto sul marg. des. e sin. «Reperte per me Paulum et socium dicta instrumenta solum CVIIII». «Reperte per Jacobum et socium CVIIII». «Reperte per me [...] et socium dicta instrumenta solum CVIIII». «Reperte per Ughuitionem et socium CVIIII»] posto in calce.

Øh+leⓨadcfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum[129] acusationum in cartis pecudinis, continens in se XXXII cartas, quarum sunt quinque non scripte, signatum per H cbRBgfGh

Øh+leⓨ[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum continens precepta, satisdationes et alias varias scripturas, continens eciam absoluciones a medio retio, XXVIII cartarum banbuçinis, signatum per I cbRBgfGh

Øh[..]f[..]g extra G.f.k.n.
Item unum librum testium banbuçinis receptorum et aliarum diversarum scripturarum, continens in se XVI cartas, signatum per K cbRBgfGh

Øh+leⓨ[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum examinatorum scriptorum et receptorum per notarium Bononie ad defensiones tantum, continens in se LXIIIIor cartas banbuçinis et octo cartas pecudinis, signatum per L cbRBgfGh

Øh+l[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum continens inventos portare arma et ire post tercium sonum canpane de nocte, continens in se etiam ludentes ad ludum bechaçarie de cartis banbuçinis, continens L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M cbRBgfGh

Øh+[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum de cartis pecudinis, continens in se XVIII cartas, quarum sunt XVII scripte et una non scripta et omnia banna sunt cançelata, signatum per N cbRBgfGh

Øh+l[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum ex officio Potestatis, notificationum et testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbuçinis, continens in se CCLXXX cartas[130] inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ O cbRBgfGh

Qui libri fuerunt dati et consignati dictis domino Petro et Gerardo per Gibertinum notarium dicti domini Potestatis.

Øh+leⓨ[..]fpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum de cartis pecudinis de quindecim quaternis, continens in se CXX cartas inter scriptas et non, signatum per P cbRBgfGh

129 librum] posto nell'interlineo.
130 cartas] posto nell'interlineo.

Øh+[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, continens[131] in se LXXXXVIIJ cartas banbuçinis inter scriptas et non, signatum per Q cbRBgfGh

Øh+l[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum testium banbuçinis, continens in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per R cbRBgfGh

Øh+leⓨ[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum sive bannimentorum de tribus quaternis pecorinis, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per S cbRBgfGh

Øh+leⓨ[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum testium bonbicinis, continens in se XLIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ T cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XXVIIIv.*)

Øh+leadcbfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum bonbicinis, continens in se octo cartas inter scriptas, sine coperta, signatum per U cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati et consignati fuerunt dictis domino Petro et Gerardo per Gerardinum notarium dicti domini Potestatis.

Øh+l[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per X cbRBgfGh

Øh+leⓨ[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum satisdationum et aliarum diversarum scripturarum cartarum banbucinis, continens in se XXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y cbRBgfGh

131 «continens»] ripetuto, poi cassato.

Øh+le℗dfpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum de cartis bonbuçinis, continens in se LVI cartas[132] inter scriptas et non, signatum per Ç cbRBgfGh

Øh+le℗[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum de comitatu per dominos malleficiorum novorum, continens in se CLXXXXIIIIor cartas bonbicinis inte scriptas et non, in quo sunt quatuor carte incise in totum, signatum per⌣ AA cbRBgfGh

Øh+le℗a[..]g extra G.f.k.n.
Item unum librum bonbicinis, continens in se confessiones tormentatorum, sex cartarum bonbiçinis sine coperta, signatum per BB cbRBgfGh

Øh+le℗a-dcJbzfpg G.f.k.n.
Item duos quaternos XVI cartarum pecudinis inter scriptas et non scriptas, continens in se condempnationes corporales hominum, et in condempnatione Ghorii sunt tres cançellature in prima pagina dicte condempnationis, signatum per CC cbRBgfGh

Øh+le℗ adcJbzfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum rudellum de cartis bonbicinis, continens inquisitiones et testes receptos occaxione guasti facti dominorum Ramberti de Baçallenis et Lambertini de Benis, signatum per DD cbRBgfGh

Øh+le℗d[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum de comitatu per dominos malleficiorum novorum de cartis bonbicinis, continens in se CXXVII cartas inter scriptas et non, in quo est una carta incisa, signatum per EE cbRBgfGh

Øh+le℗ad [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum de cartis pecudinis, continens in se XXIIIIor cartas, signatum per FF cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati et consignati predictis domino Petro et Gerardum per Petrum Gonselmi notarium domini Potestatis.

Øh+le℗[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se VIII cartas cum alipis, signatum per HH cbRBgfGh

132 cartas] posto nell'interlineo.

Øh+le℗ d[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se XL cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per II cbRBgfGh

Øh+le℗dJbzf [..]g G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continens in se centum duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌣ GG cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c. XXVIIIIr.*)

Øh+le℗[..] fcbzg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bonbicinis, continens in se XIIII cartas scriptas, signatum per KK cbRBgfGh

Øh+le℗[..] fcbzpg extra G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum, satisdacionum, sentenciarum et aliarum diversarum scripturarum, continens in se XXII cartas, de quibus sunt X carte scripte et XII non scripte, signatum per LL cbRBgfGh

Øh+[..]fJbzpg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum in cartis pecudinis, duorum quaternorum, continens in se XVI cartas, signatum per MM cbRBgfGh

Øh+[..]fcbzpg G.f.k.n.
Item unum quaternum absolutionum in cartis pecudinis VIII cartarum sine coperta, signatum per NN cbRBgfGh

Øhale[..]fpg G.f.k.n.
Item unum filum testium sigillatorum, signatum per⌣ OO cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati et consignati fuerunt dictis domino Petro et Gerardo per Çochinum notarium domini Potestatis.

Øh+le℗[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum securitatum datarum per massarios terrarum comitatus Bononie et per nobiles et potentes civitatis Bononie et comitatus in cartis bonbiçinis, continens in se CXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OO cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg extra — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum et cridationum missarum et factarum per bannitores Comunis Bononie ex parte domini Potestatis, continens in se XXXII cartas bonbucinis de quibus sunt XXX scripte et alie non scripte PP cbRBgfGh

Øh+le[...]fg — G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis Comunis Bononie bonbicinis, continens in se CXII cartas scriptas, signatum per QQ cbRBgfGh

Øh+le[..]fg — G.f.k.n.
Item unum librum introytum et expensarum perventorum et factarum per officiales Comunis Bononie, continens in se LIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati et consignati fuerunt dictis domino Petro et Gerardo per Rangonem Trotanum notarium Potestatis.

Øh+[..]fg extra — G.f.k.n.
Item unum librum sellegatarum puteorum et stratarum in cartis bonbiçinis continens in se LII cartas inter scriptas et non, signatum per SS cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg extra — G.f.k.n.
Item unum[133] quaternum bonbicinis[134] actorum, executionum et inquisitionum contra assaxinos, meretrices et infamatas personas, continens in se XLIIIIor cartas, in quibus sunt III carte incise, signatum per TT cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fpg — G.f.k.n.
Item unum quaternum bonbucinis sine coperta, in quo continentur nomina ministrallium et capellarum civitatis Bononie, inquisitiones factas contra meretrices, assaxinos, lenones et allias infamatas personas, continens in se XLII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per UU cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati fuerunt et consignati dictis domino Petro et Gerardo per Petrum de Quingento notarium dicti Potestatis et per Albertum notarium stradarum.

133 «librum»] cassato.
134 «sine coperta»] cassato.

Summa huius pagine duodecim

(*c.XXVIIIIv.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Petro Bonacursii et Gerardo domini Jacobi de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum per dominum Gerardum de Gloçano de Cremona, honorabillem Potestatem Bononie; qui libri facti et conpositi fuerunt tempore domini Ugolini de Rubeis Potestatis Bononie suum predecessorem.

Tempore domini Ugolini de Rubeis Potestatis Bononie.

In Va capssa armarii magis novissimi.

Øhld[..]fg — G.f.k.n.
In primis unum librum extimorum novorum factorum hominibus civitatis Bononie de omnibus quarteriis, in cartis pecudinis cum alivis de ligno, continens in se treginta sex cartas inter quas sunt tres carte non scripte, signatum per A cbRBgfGh

hl[..]f — k
Item unum librum bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum, factorum tempore dicte Potestatis in cartis pecudinis, continens in se treginta cartas inter quas sunt sex non scripte, et in secunda carta est quedam rasura cum uno virgullo et quedam scripta super illa rasura que incipit "singuli" et finit "moriatur"; et in VII carta quedam raxura cum uno virgulo inter Tomaxium et Gerarducium de Ponçano; et in XI carta quedam raxura super qua scriptum est "et eciam" finit eisdem"; et in XVII carta quedam rasura a pilo super qua scriptum est "quod ipse" et finit "eum"; et in XXVI carta quodam nomen cancellatum "Çachariam" inter Çeremiam et filiii Çacharie, inter quas sunt due carte incise in totum, sunt tote cusite de filo in simul; et in banno Renovati quedam cancellatura sine suspicione que incipit "ipso" et finit "intelligente", signatum per[135] B bRBfgh

135 «Dictus liber non fuit consignatus Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla notariis ad Camaram Actorum [...] tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie [...] suo Regimine, in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione [...]». «Dictus liber non fuit consignatus [Bitino] de Pançonibus [et Matheo] de Lastignano notariis ad Camaram [Actorum], tempore domini Phylippi [de Virgilensibus] de Pistorio Potestatis Bononie [...]». «Consignatus [...]»] posto sul marg. sin.

Øh+le[..]fg G.f.k.n.
Item unum instrumentum scripto manu Bologniti Bonaventure notarii[136] ad dischum Potestatis, in quo continetur quod dominus Ugolinus filius domini Neri de Peraxio, qui dixit se velle recipere librum a domino Francischo domini Acursii, legum doctore, in presentia domini Ugolini de Rubeis Potestatis Bononie, qui iuravit secundum formam statutorum, signatum per C cbRB/gfGh

Øh+le(y)[..] extra G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis absolutionum factarum per dominos mallefitiorum novorum, continens in se duas absolutiones, signatum per D cbRB/gfGh

Summa huius pagine postarum quatuor.

(*c.XXXr.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati Matheo fratris Johannis et Hegidio Mellonis, notariis ad Camaram Actorum per dominum Gerardum de Gloçano Potestatem Bononie, qui libri facti et conpositi fuerunt per dominum Ugolinum de Rubeis Potestatem Bononie, predecessorem suum.

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
In primis unum[137] instrumentum scripto manu Guidocti de Butrio notarii, in quo continentur et scripta sunt nomina fratrum ordinis de[138] penitencia de omnibus quarteriis, signatum per E cbRB/gfGh

Øh+l[..]fg G.f.k.n.
Item unum instrumentum scripto manu Bonaventure de Savignano notarii ad dischum Potestatis, in quo continetur quod dominus Guillielmus Arnaldi de Puçolis Tollesane diocesis recepit librum a domino Francischo Acursii et iuravit secundum formam statutorum, signatum per F cbRB/gfGh

[136] «Potestatem»] cassato.
[137] «librum»] cassato.
[138] de] posto nell'interlineo.

Øh+le[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptorum per Jacobum Biterni et Johannem de Rosseno notarios, cum alipa pecorina, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, de duobus quaternis, in cartis bonbicinis, signatum per G cbRB/gfGh

Øh+le[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum confessionum tormentatorum in cartis bonbicinis, scriptum per Jacobum domini Guidonis de Montevellio, tempore domini Ugolini de Rubeis olim Potestatis Bononie, continens in se XXII cartas, de quibus sunt scripte novem et tredecim non scripte, signatum signo K cbRB/gfGh

Øh+le(y)[..]fpg G.f.k.n.
Item due carte pecudinis officiallium tempore dicte Potestatis, signatum per L cbRBgfGh

Acta Ghibertini Naçarari

Øh+le(y)[..]fpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se XXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M cbRBgfGh

Øh+l[...]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bonbuçinis, continens in se IIIc LXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per N cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum euncium de nocte et portancium arma et ludentium, continens in se LXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per O cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad defensionem, continens in se XLII cartas inter scriptas et non, signatum per P cbRB/gfGh

Øh+le[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum absoluptionum in cartis bonbucinis sine coperta, continens in se XX cartas inter scriptas et non, signatum per⌟ Q cbRB/gfGh

Summa huius pagine decem

(*c.XXXv.*)

Øh+l[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudinis bannorum formatorum, signatum per R cbRB/gfGh

Øh+l[..]fg G.f.k.n.
Item decem cartas pecudinis condempnationum personalium, signatum per S cbRB/gfGh

Qui libri consignati fuerunt dictis Matheo et Egidio per Francischinum notarium dicti domini Gerardi Potestatis

Acta Petri Gonsolmini notarii

Øh+l[..]fg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum novem quaternorum in cartis pecudinis, continens in se LXXVI cartas, signatum per T cbRBgfGh

Øah[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbucinis, continens in se XLII cartas[139] inter scriptas et non scriptas, signatum per U cbRBgfGh

Ø[..]fg G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudinis bannorum formatorum, signatum per X cbRB/gfGh

Ø[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum quaternum absoluptionum in cartis bonbicinis, signatum per Y cbRB/gfGh

Qui libri consignati fuerunt per Petruçinum dictis Matheo et Egidio notariis dicti domini Gerardi Potestatis

Acta Çuchini

Øah+l[..]f[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se XII quaternos et sunt LXXXXVIII carte, signatum per Ç cbRBgfGh

[139] cartas] posto nell'interlineo.

Ø[..]f[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum[140] in cartis bonbicinis, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per AA cbRBgfGh

Øah[..]f[..]g G.f.k.n.
Item unum librum testium et alliarum[141] scripturarum in cartis bonbucinis, continens in se XX■XII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[142] BB cbRBgfGh

Øah+l[..]f[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum absoluptionum bonbiçinis, continens in se XX cartas, signatum per CC cbRBgfGh

Øah+l[..]f[..]g G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis, continens in se X cartas, signatum per ⌟ DD cbRBgfGh

Qui libri consignati fuerunt dictis Matheo et Egidio per Bertolinum notarium dicti domini Gerardi Potestatis Bononie

Summa huius pagine undecim

(*c.XXXIr.*)

Acta Gerardini Arnaldi

Øah+ⓨ [..]f[..]g ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis quatuor quaternorum, continens in se XXXII cartas, signatum per EE cbRBgfGh

Øah[..]ef[..]pg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum in comitatu in cartis bonbicinis, continens in se CLXXVI cartas[143] inter scriptas et non, signatum per[144] FF cbRBgfGh

[140] «in cartis pecudinis factarum in comitatu»] cassato.
[141] «diversarum»] cassato.
[142] «una quarum est incisa a latere per quartam partem»] posto sul marg. des.
[143] cartas] posto nell'interlineo.
[144] «in quo libro in fine sunt incise quatruor carte ultra nomina»] posto sul marg. des.

Øh[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et alliarum diversarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se CLXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG cbRB9fGh

Øh[..]f[..]9 G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis duorum quaternorum[145], continens in se XVI cartas, signatum per HH cbRB9fGh

Ø[..]f[..]p9 extra G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis bonbicinis, continens in se XXXVI cartas inter scriptas et non, signatum, signatum (*sic*) per II cbRB9fGh

Øh+[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum in cartis bonbicinis, continens in se XX cartas inter scriptas et non, signatum per KK cbRB9fGh

Øh[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudinis bannorum formatorum, signatum per LL cbRB9fGh

Øh[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum in comitatu, in cartis bonbicinis, continens in se IIc LXXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MM cbRB9fGh

Øh+[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum quaternum testium, in cartis, bonbicinis, continens in se VIII cartas, signatum per NN cbRB9fGh

Qui libri consignati et dati fuerunt dictis Matheo et Hegidio per Lanfranchinum notarium dicti domini Potestatis

Acta Petri de Quingento

Øh+l[..]f[..]p9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum super facto coronarum, continens in se XVIII cartas inter scriptas et non, signatum per OO cbRB/9fGh

145 «consin»] errato e cassato.

Øh+le(y) df[..]p9 G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis Comunis Bononie banbucinis, continens in se cartas VIII scriptas, signatum per⌋ PP cbRB/9fGh

Qui libri consignati fuerunt dictis Matheo et Egidio per Nicholinum notarium dicti Potestatis.

Summa huius pagine undecim.

(*c.XXXIv.*)

Acta Rangonis.

Øah+le(y)cJf[..] extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum summarum introytum et expensarum officiallium Comunis Bononie et inquisicionum et aliarum scripturarum in cartis bonbicinis, contines in se LVIII cartas scriptas et non scriptas, signatum per QQ cbRB/9fGh

Øah+led[..]9 G.f.k.n.
Item unum librum bannimentorum et cridarum bonbucinis, continens in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per⌋ RR cbRB/9fGh

Øah+le(y) dcbzfp9 G.f.k.n.
Item unum librum securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie et nobillium et potencium civitatis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se CXX cartas inter scriptas et non, signatum per SS cbRB/9fGh

Øah+le(y)d [..]fp9 ⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se CXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per TT cbRB/9fGh

Øah+le(y)[..]f9 extra G.f.k.n.
Item tres carte bonbiçinis exceptionum, signatum per UU cbRB/9fGh

Qui libri dati et consignati fuerunt dictis Matheo et Egidio per Rugerinum notarium dicti Potestatis.

Øah + lcd[..] f[..]pg

G.f.k.n.
Item unum librum sellegatarum bonbicinis, continens in se XLIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ⌟ XX cbRB/gfGh

Øah + le(y)d [..]fpg

G.f.k.n.
Item unum instrumentum scripto manu Bençevennis Jacobi de Salliçeto notarii ad dischum Potestatis, in quo continetur quod dominus Johannes domini Guillielmi de Moysiaco, Caturtenssis diocesis, qui dixit se velle recipere librum[146]a dominio Francischo Acursii legum doctore et qui iuravit secundum formam statutorum, signatum per YY cbRB/gfGh

Summa huius pagine septem.

(*c.XXXIIr.*)

⁂Tempore domini⁂ Gerardi de Gloçano Potestatis Bononie.

In VI capssa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri qui consignati fuerunt supradictis Matheo et Hegidio notariis ad Camaram Actorum per dominum Coradum de Monte Magno honorabillem Potestatem Bononie, sub millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima.

h + le[..](y)f

f.k.n.
In primis unum librum bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum, in cartis pecudinis, continens in se quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, factum et conpositum per dominum Gerardum de Gloçano Potestatem Bononie suum predecessorem; et in tercia carta quodam spacium in quo videtur esse quedam rasura iuxta nomen Guidonis Sybone, et in quinta carta in banno Ingerami quedam rasura "Johannis"; item in sexta carta in banno Allegriti et sociorum quedam rasura que incipit "qui predicti" et finit "non conparuerunt" sine suspicione, signatum per[147] A Rfgh

[146] librum] posto nell'interlineo.
[147] «Dictus liber non fuit consignatus [...] Johanni de Savignano [et Benvenuto] de Salla notariis dicto [...] Odolini de Mandello [Potestatis Bononie] in tercio suo [Regi-

Øah + le(y) dcJbzpfg

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis cum alipis ligneis, continens in se octuaginta quinque cartas inter scriptas et non scriptas[148], inquo continentur nomina bannnitorum et rebellium pro parte Lambertaciorum et confinatorum dicte partis tam extra districtum Bononie, quam in comitatu Bononie et de Garnata, factum tempore domini Bertholini de Madiis Capitanei Bononie, sub annis domini millesimo decentesimo LXXXVII, indictione XV, signatum per B cbRBgfGh

Øah + le(y) dcJbzpfg

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis sine coperta, continens in se decem octo cartas inter scriptas et non scriptas, in quo continentur locationes daciorum et pactum stipendiariorum et gabellarum et molendinorum et boaterie Comunis Bononie locatarum tempore domini Gerardi de Gloçano Potestatis Bononie predecessorem suum, signatum per C cbRBgfGh

M CC LXXXVII

Infrascripti sunt libri et acta dati et consignati dominis Bertholomeo de Arpinellis notario et Jacobo Dondidey notario ad Camaram Actorum per dominum Coradum de Monte Magno, honorabilem Potestatem Bononie; qui libri facti et conpositi fuerunt per dominum Gerardum de Gloçano, Potestatem Bononie, predecessorem suum.

Summa huius pagine tres.

(*c.XXXIIv.*)

Øah + led(y) cJbzpg

G.f.k.n.
In primis unum librum reformationum in cartis pecudinis exemplatarum de libro Vinçiguerre de Soldaderis et de libro Martini Johannis Gerardi notarii ad refomationes Comunis scribendas, continens in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A cbRBgfGh

mine]». «Dictus liber non fuit [consignatus] Bitino de Pançonibus [et Matheo] de Lastignano notariis [ad Camaram Actorum] Comunis, in primis sex mensibus [...] XIIIIe, tempore Regiminis [...Ver]gilensibus de Pistorio [...]». «Consignatus per predictum Pelegrinum [...]» posto sul marg. sin. «Ubi dicitur in quarta reperitur in quinta rasura Johannis» posto sul marg. des.
[148] «et non scriptas» cassato.

Øah+le(y)dfg extra
G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbucinis, continens in se securitates et inquisitiones super coronis, caudis, desponsacionibus, corporibus mortuorum et donis et aliarum scripturarum, constans in se quatraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per B cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis in quo continetur quod dominus Aymelghinus Rolanducii Potestas Castri Franchi consignavit Jacobo quondam Rolandini Feratarii, massario dicte terre, octo plastellas de plunbo suo nomine et Comunis Bononie, autenticatum manu Guillielmi de Canutis notarii, signatum per C cbRBgfGh

Øahle(y)+ dcJbzfg
G.f.k.n.
Item unum instrumentum scriptum manu Jacobini fratris quondam Biaçii notarii, in quo scripta sunt nomina[149] fratrum de penitencia civitatis Bononie, signatum per E cbRBgfGh

Acta Francischini.

Øah+le(y) cdJbzfpg
⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denunciationum in cartis pecudinis, continens in se decem quaternos et dimidium, cum una carta vachua, signatum per F cbRBgfGh

Øahle(y)+[..]fg extra
G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum, securitatum et extraordinariorum in cartis banbicinis, continens in se quatraginta sex cartas, de quibus sunt tredecim carte non scripte, signatum per⌟ G cbRBgfGh

Øahle(y)+[..]fg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium receptorum ex officio in cartis bonbicinis, continens in se centum treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per H cbRBgfGh

Øahle(y)[..]fg
G.f.k.n.
Item unum librum banorum formatorum in cartis pecudinis, continens in se quatuor quaternos et sex cartas de quibus sunt quinque carte non scripte; et in eo sunt centum quadraginta duo banna inter que sunt quindecim banna cançellata inter que banna cançellata sunt aliqua non completa et videntur esse nomina bannitorum non cançellata ducentum septem et alia nomina bannorum cançelata videntur esse treginta duo, signatum per I cbRBgfGh

[149] nomina] posto nell'interlineo.

Øahle(y)+[..]fg
⌜G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis condepnacionum personalium, signatum per K cbRBgfGh

Øahle(y)[..]fg extra
G.f.k.n.
Item quatuor carte bonbicinis, tres scripte et una non scripta, super quibus recepta sunt dicta testium super quadam notificatione Ugorii Gabosii de Luminaxe et socios, signatum per L cbRBgfGh

Øahle(y)+ dfbzpg
G.f.k.n.
Item quatuor carte bonbicinis in quibus scriptum est inquisitio Raynuncini de Monteori, signatum per⌟ M cbRBgfGh

Summa huius pagine undecim.

(*c.XXXIIIr.*)

Øah+le(y) dcj[..]fg
⌜G.f.k.n.
Item unum filum çedullarum acusationum et testium sigillatorum, signatum per N cbRBgfGh

Qui libri dati et consignati fuerunt supradictis Bertholomeo et Jacobo per Corbellum Venture notarium Potestatis.

Acta Lamfranchini.

Øahle(y)+ [...]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiacionum in cartis pecudinis, continens in se nonaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per O cbRBgfGh

Øahle(y)+[...] fpg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium in cartis bonbucinis, continens in se septuaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per P cbRBgfGh

Øah[...]fgG
G.f.k.n.
Item unum filum multarum çedullarum, signatum per Q cbRBgfGh

Qui libri dati et consignati fuerunt dictis Bertholomeo et Jacobo per dominum Johannem notarium dicti Potestatis[150].

Acta Bertholini.

Øahleⓨ[..]fg extra
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continens in se decem quaternos, quorum duo sunt de quatuor cartis tantum quilibet, signatum per R cbRBgfGh

Øahleⓨ+ [..]fg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum testium et notificationum in cartis bonbuçinis, continens in se sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per S cbRBgfGh

Øahleⓨ[..]fg
G.f.k.n.
Item unum librum in quo scripti sunt omnes illi qui reperti fuerunt de die et de nocte cum armis et sine armis, in cartis bonbicinis, continens in se treginta octo cartas inter scriptas et non, signatum per T cbRBgfGh

Øah[..]fg
G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad defensionem et alliorum testium et extraordinariarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se centum sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per U cbRBgfGh

Øahlⓨ[..]f
G.f.k.n.
Item duas cartas bonbucinis in quibus continentur testes producti a Johanne Boati contra Albertum Ugolini, signatum per[151] X cbRBgfGh

Øahleⓨ[..]fpg
G.f.k.n.
Item duo fila, unum testium sigillatorum et aliud acusationum in multis çedullis, signatum per Y cbRBgfGh

Qui libri dati et consignati fuerunt predictis Bertholomeo et Jacobo per Ghissilenum notarium domini Potestatis.⌋

[150] vi è un disegno raffigurante una testa di animale
[151] «et sunt in supra dicto libro carte signate signo signo [...]»] posto sul marg. des.

Summa huius pagine postarum decem.

(*c.XXXIIIv.*)

Acta Rugerii

Øah+leⓨde [..]fpg
⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se octuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Ç

Øahle+ⓨf[..] extra
G.f.k.n.
Item unum librum cridationum et bannorum factorum per bannitores Comunis in cartis bonbucinis, continens in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AA cbRBgfGh

Øahleⓨ+ [..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum summarum introytum et expensarum in cartis bonbucinis, continens in se quatraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ BB cbRBgfGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et fideiussionum factarum a massariis terrarum comitatus Bononie et eciam a nobillibus et potentibus qui vocantur lupi rapaces et aliarum scripturarum in cartis bonbucini, continens in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CC cbRBgfGh

Qui libri dati et consignati fuerunt predictis Bertholomeo et Jacopinum notarium domini Potestatis

Acta Petriçini

Øahleⓨ+ dcJbzfpg
⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denunciationum in cartis pecudinis, continens in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per DD cbRBgfGh

Øahleⓨ+ [..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium ex officio receptorum in cartis bonbiçinis, continens in se septuaginta sex cartas inter quas sunt septem carte non scripte, signatum per EE cbRBgfGh

Øahle℣[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum in comitatu in cartis bonbicinis, continens in se centum sedecim cartas, inter quas sunt tredecim non scripte, signatum per FF cbRBgfGh

Øah℣[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum absolucionum in cartis bonbucinis, continens in se quinquaginta duas cartas, inter quas sunt quatuor carte non scripte, signatum per GG cbRBgfGh

Qui supradicti libri dati et consignati fuerunt predictis Bertholomeo et Jacobo per Tanum notarium Potestatis.

Øah℣[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum officii stratarum et sellegatarum de viis et stratis disgonberandis, in cartis bonbicinis, factum tempore dicte Potestati, signatum per⌋ I cbRBgfGh

Summa huius pagine novem.

(*c.XXXIIIIr.*)

⁂Tempore domini⁂ Coradi de Monte Magno Potestatis Bononie, in millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima.

In septima cappsa armarii magis novissimi; cum domino Bresano de Salis.

h[..]fg G.f.k.n.
In primis unum librum bannorum formatorum qui dicuntur mortuorum, in cartis pecudinis, continens in se tredecim cartas scriptas et quinque non scriptas, datorum tempore dicte Potestatis; qui liber datus fuit et consignatus domino Bertholomeo domini Henrici et domino Jacobo Dondidey, notariis officio Actorum Comunis Bononie, per dominum Brexanum de Salis Potestatem et Capitaneum civitatis et populi Bononie et in duodecima carta est quedam sentencia Jacobini cuius dicitur Maçolus, signatum per A cbRBgfGh

Øa[..]fg G.f.k.n.
Item duo quaterni pecudis contractuum, pactorum et locationum daciorum, sine coperta, tempore dicte Potestatis, signatum per B cbRBgfGh

Infrascripti sunt libri recepti per dominum Sclaritum domini Coradini Sclariti notarii et Johannem Damiani, notarios officio Actorum Comunis Bononie.

ha[..]℣[..]fg G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis duarum cartarum, una scripta et alia non, in quo scriptum est et continetur liber de bannis perpetuallibus de malleficiis datis et factis tempore nobillis viri domini Bressani de Salis Potestatis Comunis et Capitanei populi Bononie, continens in se duo banna tantum, signatum per D Rfgh

Øh+le℣f[..]g extra G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis duarum cartarum in quo est scripta quedam condempnatio personalis, facta per dominos Bonacursium de Donatis Potestatem Bononie et dominum Bressanum de Salis Capitaneum populi Bononie, signatum per E cbRBg/fGh

Øah+le℣ dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum librum securitatum massariorum et nobillium civitatis et districtus Bononie in cartis bonbuçinis, continens in se CXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A cbRBg/fGh

Øh+le℣[..]fg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum in cartis pecudinis, continens XXVIII cartas, signatum per B cbRBg/fGh

Øah+le℣[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et acusationum in cartis pecudinis, continens LXXX cartas, signatum per C cbRBg/fGh

Øh+le[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum diversorum factorum super selegatis in cartis bonbicinis, continens XLIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ D cbRBg/fGh

Summa huius pagine octo.

(*c.XXXIIIIv.*)

Øah+le(y) d[..]fg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium in cartis bonbuçinis, continens centum cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per E cbRBg/fGh

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbuçinis, continens XXXVI cartas, signatum per F cbRBg/fGh

Øah+le(y) [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notiffications, denuntiationum et testium in cartis bonbuçinis, continens XXIIIIor cartas, signatum per G cbRBg/fGh

Øah+le(y) [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbuçinis, continens LXI cartas, inter quas est una carta incisa, signatum per H cbRBg/fGh

Øah+le(y) [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continens LVI cartas, signatum per I cbRBg/fGh

Øah+le(y) [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum testium et inquisitionum in cartis bonbucinis, continens centum XXX cartas, signatum per BK cbRBg/fGh

Øah+l[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens LXXXXVI cartas, signatum per AL cbRBg/fGh

Øah+[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, securitatum et alliarum diversarum scripturarum et processuum in cartis bonbiçinis, continens XL cartas, in quo est unum folium carte pecudinis absoluptionum, signatum per M cbRBg/fGh

Øah+l[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum misturarum diversarum scripturarum et testium in cartis banbucinis, continens CCXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, in quo est unum peçum carte cusite et in uno alio loco tres carte simul cusite cum repi, signatum per N cbRBg/fGh

Øah+le[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum pro malleficio in cartis pecudinis, continens XLII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per O cbRBg/fGh

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum depossitariis et massariis Comunis in cartis bonbucinis, continens LXXXXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per P cbRBg/fGh

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum cridationum et banimentorum factorum per civitatem Bononie in cartis banbacis, continens XXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Q cbRBg/fGh

Øah+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et processum in cartis banbacis, continens quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per R cbRBg/fGh

Øah+le(y) d[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denunciacionum in cartis pecudinis, continens LXXX cartas, signatum per S cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis inter scriptas et non scriptas, condempnacionum corporallium, signatum per T cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfg G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis duarum cartarum condempnacionum corporallium, signatum per ⌟ U cbRBg/fGh

Summa huius pagine sedecim.

(*c.XXXVr.*)

Øahle+(y) [..]fpg extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum illorum qui fuerunt inventi de nocte et de die cum armis et sine armis et aliorum processuum factorum contra eos, in cartis banbacis, continens XL cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per X cbRBg/fGh

Øah+leⓨ [..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, denuntiationum, notiffication um, requisitionum et testium receptorum ex officio, continens XVI cartas, signatum per Y cbRBg/fGh

Øah+leⓨd [..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum, securitatum, relationum extraordinariarum et alliarum diversarum scripturarum factarum ad officium malleficiorum, continens XVI cartas, signatum per⌡ Ç cbRBg/fGh

⁂Tempore⁂ domini Bressani de Salis Potestatis et Capitanei populi Bononie.

In septima capssa armarii magis novissimi, cum domino Corado de Monte Magno.

Øah+ⓨ[..]fg
⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Bressani de Salis Potestatis Bononie et Capitanei populli Bononie, in cartis pecudinis, continens XVI cartas de quarterio porte Sterii, signatum per AA cbRBg/Gfh

Øah+[..]fg extra
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum quarteri porte Sancti Proculli in cartis pecudinis, continens VIII cartas, signatum per BB cbRBg/fGh

Øah+[..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum quarterii porte Ravenatis, continens VI cartas inter scriptas et non scriptas in cartis pecudinis, signatum per CC cbRBg/fGh

Øah+leⓨ [..]fpg
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum quarterii porte Sancti Petri, in cartis pecudinis, continens decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌡ DD cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item unum librum provissionum et reformationum conscilliorum VIIIc et populi tempore dicti domini Bressani in cartis pecudinis, continens decem cartas, signatum per EE cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg
⌜G.f.k.n.
Item unum librum notificationum et inquisitionum in cartis banbucinis, continens inter scriptas et non XX cartas, signatum per FF cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item unum librum rellationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, continens XIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg extra
G.f.k.n.
Item unum librum processuum contra custodes circlarum et custodes noctis non inventos facere[152] custodiam et inventos de nocte et portantes arma, in cartis banbucinis, continens XX cartas inter scriptas et non scriptas sine[153] alipa, signatum per HH cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item XII cartas bannorum, inter quas sunt carte cusite testium, inter scriptas et non scriptas, sine coperta[154], signatum per⌡ II cbRBg/fGh

Summa huius pagine duodecim.

(*c.XXXVv.*)

Øah+leⓨ dcJbzpfg
G.f.k.n.
Item unum librum reformationum Consilii VIIIc et populi factarum tempore domini Coradi de Monte Magno Potestatis Bononie, in cartis pecudinis, continens LXIIIIor cartas, signatum per KK cbRBg/fGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg extra
G.f.k.n.
Item octo cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas, in quibus continetur quedam inquisitio facta per iudices malleficiorum tempore domini Coradi de Monte Magno Potestatis contra Bertholinum qui dicitur Bitinus et quedam alia inquisitio, signatum per LL cbRBg/fGh

Øhaleⓨ+ dcbzpfg
G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis inventariorum bonorum factorum per dominum Gerardum de Cantone et Yvanum Brunicti notarios tempore dicti domini Coradi, continens XLVIII cartas inter scriptas et non, signatum per E cbRBg/fGh

[152] «cutodama»] errato e cassato.
[153] «aliqua»] errato e cassato.
[154] coperta] posto nel sublineo.

⁂Tempore domini⁂ Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie in secundo suo Regimine[155].

In VIIIa et VIIIIa capssa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati tempore domini Bonacursii de Donatis Bononie Potestatis domino Sclarito domini Coradini Sclariti et Johanni Damiano notariis ad Acta Comunis.

Øah+ldcbzfp — In primis unum librum statutorum novorum in alivis de ligno, continens octuaginta octo cartas, signatum per[156] ✠ — cbRBg/fGh

Øahle(y)+dcJbzpf — G.f.k.n. Item unum librum pactorum Comunis Bononie, cum una carta in qua continentur nomina fratrum penitencie scripta manu Jacobi quondam Bracii notarii, continens octo cartas, signatum per A — cbRBg/fGh

Øhale+dcJb(y)zpfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum, benefficiorum et privillegiorum singularium personarum scriptum manu Guidonis Bontalenti notarii, treginta sex cartarum, in quo est tenor cuiusdam reformationis scripte manu Johannis Damiani notarii ad Acta Comunis et unum folium pecudis in quo continentur nomina privillegiatorum et privillegia, scriptum manu Uguiçionis Jacobi de Soldaderiis notarii, in quo est quedam subscriptio Johannis Damiani predicti notarii tunc ad Acta, signatum per B — cbRBg/fGh

Øah+le(y)dcJbzpfg — G.f.k.n. Item unum librum illorum qui meruerunt sententias cytadinantie, scripto manu Jacobi Guidonis Francholli notarii, continens XVI cartas, signatum per C — cbRBg/fGh

155 «1288»] posto nel contesto.
156 «Dictus liber non fuit consignatus Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla, notariis tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie in tercio suo Regimine». «Dictus liber consignatus non fuit Bitino de Pançonibus et Matbeo de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie [...] indictione XIIIa, tempore Regiminis domini Phylippi de Vergilensibus de Pistorio Potestatis Bononie»] posto sul marg. sin. «Qui liber non fuit consignatus domino Johanni Butrigario et Nicholao Bonvixini notariis». «Dicta statuta seu liber non fuit michi Paulo et socio assignatus quia sunt et est penes dominum Potestatem». «Dicta statuta seu liber non fuit michi Rolandino et socio assignatus»] posto nel sublineo. «Additum fuit dicto statuto ordinamenta sacrata nova»] posto sul marg. des.

Summa huius pagine postarum septem.

(*c.XXXVIr.*)

Ø+cahl+(y)eJbzpfg — G.f.k.n. Item unum librum Grossum in alivis ligneis instrumentorum Comunis Bononie, qui clamatur registrum Comunis, continens Vc XXXIIII cartas, qui designatus fuit predictis dominis Sclarito et Johanni Damiani per dominum Bindum Bascherie Capitaneum populi Bononie, signatum per ✡ — cbRBgfGh

Øhale(y)dcJbzpfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis lonbardorum, continens XVI cartas, signatum per[157] A — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzpfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis drapariorum pro armis, IIIIor cartarum, signatum per B — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis sartorum XXIIIIor cartarum, signatum per C — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis aquile, continens decem cartas, signatum per D — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis bechariorum pro arte et armis sine alipa, continens VI cartas, signatum per E — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis schisarum de Saragoça, continens sex cartas, signatum per F — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis campsorum, continens XVIII cartas, signatum per G — cbRBgfGh

Øhle+(y)dcJbzapfg — G.f.k.n. Item unum librum statutorum societatis griffonum, VIII cartarum, signatum per H — cbRBgfGh

157 «Item unum foleum»] posto sul marg. sin.

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis linarolum, continens decem cartas, signatum per I cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis mercatorum, continens[158] duodecim cartas, signatum per K cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis notariorum, continens XIIII cartas, signatum per L cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum societatis et matriculle spadariorum, continens XVIII cartas, signatum per[159] M cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis lupardorum, continens VIII, signatum per O cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum exempli statutorum societatis pischatorum de porta, sine coperta, continens octo cartas, signatum per N cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis cunçatorum et carionum XVI cartarum, signatum per P cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis fabrorum, continens XXXVI cartas, signatum per Q cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis quarteriorum, continens VIII cartas, signatum per R cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum seu exemplum statutorum societatis tuschorum, continens XIIII cartas, signatum S cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum societatis speciariorum, continens XII cartas, signatum per T cbRBgfGh

[158] «dud»] errato e cassato.
[159] «Item unum foleum»] posto sul marg. sin.

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis fornitorum[160] spadarum, continens VI cartas, signatum per U cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis pischatorum VIII cartarum, signatum per X cbRBgfGh

cum una reformatione dicte societatis scripta manu Michelini Jacobi Cavaçe notarii

Summa huius pagine [viginti duo].

(*c.XXXVIv.*)

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis merçariorum XVI cartarum, signatum per Y cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis balçanorum XII cartarum, signatum per Ç cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis pelliparium novorum et veterum, continens octo cartas, signatum per AA cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis magistrorum lignaminis, continens XII cartas, signatum per BB cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis magistrorum banbacis et lane bixelle, sine alipa, continens octo cartas, signatum per CC cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis leonum, continens X cartas, signatum per[161] DD cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis specialis cordoaneriorum, continens decem cartas, signatum per EE cbRBgfGh

[160] fornitorum] posto nell'interlineo.
[161] «cum alipis»] posto sul marg. des.

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item statutum societatis calçolarie de vacha, continens duas cartas, signatum per FF cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis stellarum, continens octo cartas, signatum per HH cbRBgfGh

Øhle+ⓨ dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis bisillenorum cum locationibus bancharum ipsorum, continens viginti cartas, signatum per[162] II cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis dragonum, continens II cartas, signatum per KK cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis sbararum, continens octo cartas, signatum per[163] LL cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis draperiorum pro arte, continens XIIII cartas, signatum per MM cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis carthollariorum, continens VI cartas, signatum per NN cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis varorum, continens VI cartas, signatum per OO cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis sallariorum, continens octo cartas, signatum per PP cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis muratorum, continens octo cartas, signatum per QQ cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis traversarum de Barbaria, continens XII cartas, signatum per RR cbRBgfGh

162 «Scripte sunt duo carte»] posto sul marg. des.
163 «Reperte octo in custodia»] posto sul marg. des.

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis mercatorum florentinorum Bononie commorancium, continens in se octo cartas, signatum per SS cbRBgfGh

Ø+hleⓨ dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum[164] statutum societatis callegariorum, continens duas cartas, signatum per GG cbRBgfGh

Que omnia statuta societatum data et consignata fuerunt domino Johanni Damiani notario recipienti pro se et domino Sclarito suo socio per dominum Johannem judicem et assessorem domini Bindi de Bascheria Capitanei populi Bononie.

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Sclarito domini Coradini et Johanni Damiani, tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie per notarios et officiales dicti domini Potestatis.

Ø+hleⓨ ad[..]pfg extra G.f.k.n.
In primis unum librum in cartis pecudinis, continens millites Comunis Bononie qui fecerunt milliciam a festo sancti Michaelis ad unum annum, designatorum tempore domini Gerardi de Gloçano Potestatis Bononie, et extimum equorum predictorum millitum de omnibus quarteriis, continens in se XXIIIIor cartas, signatum per A cbRBgfGh

Summa huius pagine postarum viginti una.

(*c.XXXVIIr.*)

Øh+leⓨa-dcJbzfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis in quo continentur milites qui fecerut milliciam et consignaverunt equos tempore domini Gerardi de Gloçano Potestatis Bononie, quateriorum Sancti Proculi et porte Ravenatis, continens duodecim cartas, signatum per B cbRBgfGh

164 unum] poi cassato.

Øh+le(y) dcJbzpafg extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis in quo continentur millites Comunis Bononie quarterii porte Sancti Petri et porte Steri, tempore domini Gerardi de Gloçano Potestatis, continens XII cartas, signatum per C cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpag G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis absolutionum factarum tempore domini Cursii de Donatis Potestatis Bononie, continens XLII cartas inter scriptas et non scriptas, cum pluribus intitulacionibus, signatum per D cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis bannorum formatorum[165] tempore dicti domini Potestatis, continens in se LIIIIor cartas inter scriptas et non, cum pluribus intitulacionibus, in quo est unus quaternus condempnationum corporallium octo cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per⌡ E cbRBgfGh

hle(y)dc[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis bannorum pro homicidio et pace rupta, strata robata, incendio, falso testimonio vel instrumento et alliis casis qui dicuntur mortui, facto tempore dicte Potestatis, continens XXXVII banna autenticata non cançellata, scripta manu dominorum Ducii de Sancto Jeminiano, Nicholay Actonis, Guidonis Venture et Ducii filii Maghinardi notariorum dicti domini Potestatis; in quibus bannis continentur CVI nomina bannitorum; qui liber continet XVIII cartas, XIIII scriptas et IIIIor non, signatum per[166] F✠ fGh

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis continens in se reformationes Consilliorum Comunis Bononie, tam octingentorum quam populi, factorum tempore dicte Potestatis, scriptas et registratas per Bonaiutum Johannis dicti domini Potestatis, continens XVI cartas, XIII scriptas et III non scriptas, signatum per G cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpfag ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens XLIIIIor cartas, XLII scripte et II non scripte, signatum per H cbRBgfGh

[165] «d»] errato e cassato.
[166] «Dictus liber non fuit consignatus Johanni [de Savignano] et Benvenuto [de Salla [...] domini Odolini de Mandello in tercio suo Regimine». «Dictus liber non fuit [consignatus Bitino] de Pançonibus et [Matheo de Lastigna]no notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, tempore domini [Phylippi] de Virgilensibus de Pistorio [...] MoIIIc, indictione decima tercia». «Consignatus per dictum Pelegrinum»] posto sul marg. sin.

Øhl+e(y) dcJbzpafg extra G.f.k.n.
Item unum librum notifficationum in cartis bonbucinis, continens in se LXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per I cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bonbiçinis, continens in se XXXII cartas, carte XXXI scripte et I non scripta, signatum per L cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbucinis stratarum et alliarum diversarum scripturarum, continens in se LIIIIor cartas, L scripte et IIIIor non scripte, signatum per M cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum, continens in se LXII cartas, LIII scripte et novem non scripte, signatum per⌡ N cbRBgfGh

Summa huius pagine postarum undecim.

(*c.XXXVIIv.*)

Øhle+(y) dcbzapfg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, continens VIII cartas, in quo continentur milites qui consignaverunt equos Comuni Bononie quarterio porte Ravenatis, signatum per O cbRBgfGh

Øhle+d(y) cbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, continens octo cartas, in quo continentur milites Comunis Bononie, qui asignaverunt equos Comuni Bononie et eorum assignationem de quarterio porte Steri, signatum per P cbRBgfGh

Øhle+d(y) cabzpfg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, continens in se octo cartas, in quo continentur milites Comunis Bononie, qui asignaverunt equos in Comuni Bononie, quarterio Sancti Petri, signatum per Q cbRBgfGh

Øhle+d(y) cJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, octo cartarum, in quo scripti sunt millites qui designaverunt equos in Comune Bononie de quarterio porte Sancti Proculi, signatum per R cbRBgfGh

Øhle+d(y) cbzJpafg extra
G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum factarum coram domino Gerardo Rapaldo de Pisis, iudice ad officium syndicatus, continens in se XLIIIIor cartas, XVIII scriptas et alias non scriptas, signatum per S cbRBgfGh

Øhle+d(y) cbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum in cartis bonbicinis factorum de denariis solvendis, continens LIIIIor cartas scriptas, signatum per T cbRBgfGh

Øhle+dcJbz(y) pafg
G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens decem cartas inter quas est una carta non scripta, signatum per U cbRBgfGh

Øhle+d(y) cbzpafg
G.f.k.n.
Item unum folium pecudinis absolutionum duarum cartarum, signatum per X cbRBgfGh

Øhle+d(y) cJbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum militum et extimi equorum civitatis Bononie, qui asignaverunt equos in Comuni Bononie, in cartis pecudinis, omnium quarteriorum, continens XVI cartas scriptas, signatum per Y cbRBgfGh

Øhle+d(y) cbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum summarum introytuum et expensarum factarum per officiales Comunis Bononie in cartis bonbuçinis, continens XLVI cartas, silicet XVIII scripte et alie non scripte, signatum per Ç cbRBgfGh

Øhle+(y) dcJbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum cridacionum et bannimentorum, continens L cartas, XXXIIIIor scripte et alie non scripte, in cartis banbucinis, signatum per AA cbRBgfGh

Øhle+dc(y) Jbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbuçinis, continens LXXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BB cbRBgfGh

Øhle+dc(y) Jbzpafg
G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum et testium sub examine domini Amadoris de Morontis de Sancto Jeminiano, iudicem ad mallefitia domini Potestatis, continens XXXVI cartas, silicet XX scripte et alie non scripte, signatum per⌋ CC cbRBgfGh

Summa huius pagine tredecim.

(*c.XXXVIIIr.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati Gerardo quondam domini Fabri de Plastellis et Jacobo quondam Petri, notariis ad Acta Comunis post primam consignacionem factam tempore domini Bonacursii de Donatis Potestatis Bononie.

Øhle+(y) cJbzfpag
⌜G.f.k.n.
In primis unum quaternum absolutionum, octo cartarum, factarum per officiales mallefficii novi in quo sunt LXXXIII absolutiones

Item quatuor carte pecudinis absolutionum factarum per dictos officiales, in quo sunt[167] treginta octo absolutiones, signatum per A⌟ cbRBgfGh

Øhle(y) dcJbzafpg extra
G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis racionis introytuum et expensarum domini Jacobini Gerardi militis ad dischum Ursii, continens CXX cartas, signatum per⌋ B cbRBgfGh

Øhle+(y) dcJbzafpg
G.f.k.n.
Item sex cartas banbucinis securitatum factarum coram procuratoribus Comunis, signatum per C cbRBgfGh

Øhle+(y) dcJbzafpg
G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis literarum Comunis Bononie missarum scriptarum manu domini Bertholomei domine Clare, continens XXVI cartas, signatum per D cbRBgfGh

Øhle+(y) dcJbzapfg
G.f.k.n.
Item unum librum reformationum Consilii scriptum manu domini Bonvisini Bologniti notarii, continens XVIII cartas, factum tempore domini Cursii de Donatis Potestatis Bononie, qui liber corosus est[168] in pluribus locis, signatum per E cbRBgfGh

167 sunt] posto nell'interlineo.
168 est] posto nell'interlineo.

Øhle+dcJbz(y) paf9 G.f.k.n.
Item unum librum statutorum veterum nobis consignatum per Nicholaum notarium quod consueverat esse ad dischum bannitorum, signatum per F cbRB9fGh

Øhle+(y) dcJbzapf9 G.f.k.n.
Item unum librum concessionum scriptum manu Gerardi filii domini Jacobi de Lastignano, continens in se sedecim cartas, et est una cum represaliis, signatum per G cbRB9fGh

Øhle+(y) dcJbzfa9 ⌜G.f.k.n.
Item unum librum stratarum et aliorum actorum scripto manu Pellegrini, continens in se CLXXX cartas, signatum per H cbRB9fGh

Øh+le(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum voluppellum parvum, signatum per I cbRB9fGh

Acta Nichole notarii

Øh+le(y)d[..] pfa9 G.f.k.n.
In primis unum librum[169] acusationum, continens in se cartas LXXXVIII, signatum per K cbRB9fGh

Øhle(y)[..]pfa9 G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum, continens in se XLIIIIor cartas, signatum per⌟ L cbRB9fGh

Summa huius pagine postarum duodecim.

(*c.XXXVIIIv.*)

Øh+le(y) dcJbz[..]f9 ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, continens in se cartas LXXIII, signatum per[170] M cbRB9fGh

Øh+le(y) d[..]pfa9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum malleficiorum, continens in se XXX cartas, signatum per N cbRB9fGh

169 unum librum] posto nell'interlineo.
170 «superaverunt due»] posto nell'interlineo.

Øh+le(y) dJbapf9 G.f.k.n.
Item unum librum securitatum extraordinariorum, continens L cartas, signatum per O cbRB9fGh

Acta Ducii notarii

Øh+le(y) da[..]bzp9 G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum[171], continens in se LXXII cartas, signatum per Q cbRB9fGh

Øh+le(y) d[..]pfa9 G.f.k.n.
Item unum librum testium, continens in se L cartas, signatum R cbRB9fGh

Øh+le(y) [..]pfa9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, continens in se LXXIIIIor cartas, signatum per[172] S cbRB9fGh

Øh+le(y) [..]fpa9 extra G.f.k.n.
Item unum librum extraordinarium diversarum scripturarum, continens in se XXVI cartas, signatum per T cbRB9fGh

Acta Ducii notarii

Øh+le(y)[..]f9 G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum, continens in se XL cartas, signatum per X cbRB9fGh

Øh+le(y)[..]f9 G.f.k.n.
Item unum librum testium, continens in se XLII cartas, signatum per Ç cbRB9fGh

Øh+le(y)[..]f9 G.f.k.n.
Item unum librum diversorum negociorum, continens in se L cartas, signatum per AA cbRB9fGh

Øh+le(y)[..]f9 G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum malleficiorum novorum, continens in se cartas XLVII, signatum per BB cbRB9fGh

171 acusationum] posto nell'interlineo.
172 «superaverunt duodecim»] posto sul marg. des.

Acta Guidonis notarii.

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se LXIIIIor cartas, signatum per DD cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis banbucinis, continens XVI cartas, signatum per EE cbRBgfGh

Øh+le(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se[173] LIIIIor cartas, signatum per FF cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bonbucinis, continens in se LXXXXIIIIor cartas[174], signatum per GG cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum diversorum negociorum in cartis bonbicinis, continens in se XXXVI cartas, signatum per⌣ HH cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzapfg G.f.k.n.
Item recepi a Borghesano Cambii, dante vice et nomine ministrallium societatis griffonum et vice et nomine dicte societatis[175] die ultimo aprilis, unum foleum reformationum dicte societatis, signatum per KK cbRBgfGh

Øh+le(y) dcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum quaternum decem cartarum in quo scripta sunt XXI instrumenta emptionum domorum et terrenorum tribii porte Ravenatis, scriptum manu domini Giuberti Guidolini notarii, signatum per LL cbRBgfGh

Øh+[..] dcJbzpafg G.f.k.n.
Item duos quaternos represaliarum sedecim cartarum, scriptos manu Gerardi domini Jacobi de Lastignano notarii, signatum per MM cbRBgfGh

Øh+le(y) [..]pafg G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum scripto manu domini Michaelis Adami notarii et subscripto manu Leonardi Bonvisini notarii, quod est memoriale registrorum Comunis Bononie, signatum per NN cbRBgfGh

[173] se] posto nell'interlineo.
[174] cartas] posto nell'interlineo.
[175] «dicte societatis»] errato e cassato.

Øh+le(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis pactorum et locationum, scriptum manu Johannis Damiani et Sclariti, continens in se LVI cartas inter scriptas et non scriptas, in quo sunt multa pacta notata que non fuerunt publicata, signatum per OO cbRBgfGh

Summa huius pagine viginti una.

(*c.XXXVIIIIr.*)

⁂Tempore domini⁂ Anthonii de Frasirago Potestatis Bononie.

In X capssa armarii magis novissimi.

Hec est consignacio facta nobis Gerardo et Jacobo de libris notariorum et officialium domini Anthonii de Frussiraga Potestatis Bononie, tempore dicte Potestatis post primam consignacionem.

Øh+led[..]fg ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum testium receptorum super acusationibus et denunciationibus, continens CLXXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A bRcBgfGh

Øh+led[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, continens in se XXXVIII cartas, signatum per B bRcBgfGh

Øh+led[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum difensionum et alliarum diversarum scripturarum, continens in se XLII cartas, signatum per C bRcBgfGh

Øh+led[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum factarum per officiales malleficii novi, continens in se XLII cartas, signatum D bRcBgfGh

Øh+led[..]fg G.f.k.n.
Item quatuor quaterni bannorum in cartis pecudinis, continens in se XXXII cartas, signatum per E bRcBgfGh

Øh+led[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super acusationibus et denunciationibus, continens in se C cartas, signatum per F bRcBgfGh

Øh+le-dcJbz[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum extraordinarium, continens in se XXXVI■ cartas, signatum per G bRcBgfGh

Øh+ledcJbzⓨpafg G.f.k.n.
Item unum librum testium de cartis banbucinis, continens in se CVIII cartas, signatum per H bRcBgfGh

Øh+ledcJbzⓨpafg G.f.k.n.
Item unum librum extraordinariorum et diversarum scripturarum, continens in se XXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per I bRcBgfGh

Øh+ledcJbzpfaⓨg G.f.k.n.
Item unum librum illorum qui fuerunt inventi cum armis, continens in se CXXXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per K bRcBgfGh

Øh+ledcJbzⓨpfag G.f.k.n.
Item sedecim cartas pecurinas in quibus continentur sedecim condempnationes corporales, de quibus sunt quatuor carte non scripte, signatum per⌡ L bRcBgfGh

Summa postarum huius pagine est undecim.

(*c.XXXVIIIIv.*)

Øh+ledcJbzⓨpfag ⌜G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis de papiro, continens in se centum decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per N bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzpfag G.f.k.n.
Item unum librum bannorum datorum tempore dicte Potestatis, continens in se XXX cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per M bRcBgfGh

Øh+ledⓨfcJbzapg extra G.f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, continens in se XXXIIIIor cartas scriptas, signatum per O bRcBgfGh

Øh+l[..]pfag G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum sine copertorio, in cartis pecudinis, continens in se XLII cartas, signatum per P bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzfapg G.f.k.n.
Item unum librum bannitorum, continens in se XXIIIIor cartas[176], signatum per⌡ Q bRcBgfGh

Øh+ledⓨcJbzapfg G.f.k.n.
Item unum librum securitatum massariorum, continens in se LXXXIIIIor cartas, signatum per R bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzfapg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum ministralium capellarum civitatis Bononie, continens in se XL cartas[177], signatum per S bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzpfag G.f.k.n.
Item unum librum in cartis de papiro, continens in CXL cartas, signatum per T bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzfapg G.f.k.n.
Item unum filum testium receptorum et capitulorum, signatum per U bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum in cartis banbuçinis[178] continens in se CIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per X bRcBgfGh

Øh+ledcJbzⓨfapg extra G.f.k.n.
Item unum librum cridarum vel bannorum in cartis banbucinis, continens in se LVI cartas inter scriptas et non, signatum per Y bRcBgfGh

Øh+leⓨd[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum summarum introytuum et expensarum, continens in se XIIII cartas inter scriptas et non, signatum per Ç bRcBgfGh

Øh+leⓨdcJbzpfag G.f.k.n.
Item tres quaternos bannorum formatorum, continens in se viginti quatuor cartas, signatum per AA bRcBgfGh

[176] cartas] posto nell'interlineo.
[177] cartas] posto nell'interlineo.
[178] banbuçinis] posto nell'interlineo.

ØhledcJbz(y) fapg G.f.k.n.
Item unum inquisitionum, acusationum et denunciationum et testium receptorum, continens in se octuaginta cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ BB bRcBgfGh

Summa postarum huius pagine quatuordecim.

(*c.XLr.*)

hleØ(y)dcJpf Item unum librum bannitorum, qui dicitur mortuorum, continens in se treginta cartas inter scriptas et non scriptas, tempore dicti Potestatis; et in banno Bonfigloli quondam Balçanini quedam subscriptio que incipit "domum" et finit "sue", et in dicto banno quedam rasura et quedam cançellatura que dicit "judex"; et in banno Nicholay sive Coli quondam Guidonis quedam subscriptio que dicit "ipsum Egidium"; et in banno Ysaie Guidonis Alberici et sociorum quedam rasura que incipit "Laurencii"; et in banno Michaelis et Graciadey fratrum et filliorum Deotefeci et sociorum quedam cançelatura que dicit "dicta die" et subscriptio "hodie"; et in banno Ugolini et Jacobi quedam rasura que incipit "oli" et finit "Ughi"; et in banno Charuli cui dicitur Maça quedam rasura que incipit "conparente" et finit "ipse" et eciam in dicto banno quedam rasura que dicit "non possit" et quedam spargitura incaustri; et in banno Bernardi quedam subscriptio que dicit "mutuo"; et in banno Blaxii quedam raxura que incipit "item die sabbati" et finit "testis vocatur"; et in banno Boniohannis filii quondam Gerardi Oddi et sociorum quedam cançellatura que videtur dicere "requisisse" et quedam spargitura incaustri et quedam cançellatura iuxta dictam spargituram et quedam cançellatura que dicit "acusatum" et quedam cançellatura que incipit "stare" et finit "quod"; et in banno Jacobi de Mandrino quedam rasura que dicit "Jacobus" et quedam subscriptio"ad sonum campane ecclesie sancte Marie de Montebellio"; et in banno fratris Pocho de Bargaça quedam rasura que dicit "per Johannem de Pragatulli" et in alio versu quedam rasura que legi non potest et in banno Vanducii et sociorum quedam cancellatura "cridasse et requisisse supradictos"; et in banno Çacharie quondam Armusii quedam cançellatura "presente" et in fine dicti banni quedam cançellatura "perpetuali"; et in banno Petri Villani due cancellature in uno versicullo "qua de causa" et "Ugolinus"; et in banno Marchi filii Viviani quedam cançellatura que legi non potest et finit "ipsos"; qui liber consignatus fuit Gerardo quondam Fabri de Plastellis et Jacobo quondam Petri, signatum per[179] CC fGh

[179] Il testo descrittivo di questo "liber" è inquadrato un fregio ornamentale. Note completamente svanite sul marg. sin.

ØRhl+edcJbz(y) pfag G.f.k.n.
Item decem cartas pecudis[180] inter scriptas et non scriptas contractuum pactorum et locationum daciorum Comunis et populi Bononie tempore dicte Potestatis, signatum per DD✠ bRcBgfGh

Infrascripti sunt libri dati et consignati Marcho Paxiti et Andriolo Petriçoli notariis ad Acta Comunis Bononie post primam consignacionem, facti et compositi tempore dicti domini Anthonii Potestatis Bononie.

Summa huius pagine postarum est due.

(*c.XLv.*)

hØledcJbz+(y) pafg G.f.k.n.
In primis unum librum in cartis pecudinis introytus Thomaxini de Liaçaris, consignatum per dominum Beltraminum de Salarano, iudicem domini Anthonii de Fossirago ad dischum Ursii, continens in se CXVIIII cartas inter scriptas et non scriptas, cum multe, multe raditure, continens in se septem poste cançellate et posta domini Francischi domini Alberti Oddofredi cum una rasura ubi non est quantitas, signatum per DD bRcBgfGh

Øhle+(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum securitatum receptarum ad dischum procuratorum tempore dicti Potestatis et alliarum diversarum scripturarum, continens in se LIIIIor inter scriptas et non scriptas, signatum per EE bRcBgfGh

Øhle+(y) dcJbzpafg G.f.k.n.
Item unum librum litterarum Comunis Bononie missarum, scriptum manu Jacobi Çençoris notarii, continens in se XVIII cartas, signatum per FF bRcBgfGh

Øhle+d[..] paf(y)g ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, continens in se LXXX cartas, signatum per GG bRcBgfGh

[180] pecudinis] posto nell'interlineo.

Øhle+d(y)[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbucinis, continens in se CXLVI cartas, signatum per HH bRcBgfGh

Øhle+ dcJbzp(y)afg extra G.f.k.n.
Item unum filum acusationum et testium sigillatorum, signatum per II bRcBgfGh

Øhle+dc[..]fg G.f.k.n.
Item tres libri acusationum, primus continens in se cartas CXXVI, secundus LXXXXV, tertius LXXXVIII, signatum per[181] KK bRcBgfGh

Øhle+(y)[..]fg G.f.k.n.
Item quatuor libri inquisitionum et testium receptorum, unus continet in se CVIII cartas, secundus CLXXXXV, tertius CL, quartus CCLXXXVII, signatum per LL bRcBgfGh

hØ le+dcJbz(y)[..]f G.f.k.n.
Item tres fila acusationum et testium sigillatorum, signatum per⌡ MM bcBgfh

Øh+le(y)d[..]f G.f.k.n.
Item unum foleum continens in se tenutam aceptam de terreno quod est a Seralio Podalis usque ad Seralium Burgi Gallerie et quedam reformatio populi scripta manu Giuberti Guidolini notarii, quod folium est in fine registri, signatum per[182] NN Rchfg

Øh+led(y)cbzpa G.f.k.n.
Item duo folia continens in se quasdam reformationes societatis specialiorum, data et designata Marcho Paxiti et Andriolo Petriçoli per dominum Bene de Predalbino, ministralem societatis predicte et de mandato domini Ansaldi iudicis et vicarii Henrigipti de Martellengo Capitanei populi, ex precepto scripto manu Albertonis de Calepio, nunc notarii domini Capitanei, signatum per[183] ✠ RfhgG

[181] «concillibus eorum liber [...]»] posto sul marg. des.
[182] «requiratur in legistro (*sic*) Grosso»] posto sul marg. des.
[183] «Est in libro statutorum societatis specialiorum [...] nona capsa et michi [...] libro designato [...]»] posto sul marg. des.

Summa huius pagine undecim

(*c.XLIr.*)

hle[..]f n.
Item unum foleum continens in se duo banna et est in libro mortuorum, signatum per CC Rfhg

..]f G.f.k.n.
Item unum librum in quo[184] continetur extimum omnium quarteriorum factorum per dominum Bernardinum et socium, signatum per OO bRcBgfGh

[..]l +edcJ(y)bzpfa G.f.k.n.
Item unum folium qui est in matricula vecteri notariorum, in quo continentur plura nomina notariorum, signatum per ✠ bRcBgfGh

[..]hl(y) dcJbz[..] G.f.k.n.
Item quatuor cartas scriptas et non scriptas societatis spiciariorum, consignatas tempore domini Pini de Vernaçiis, signatum per[185] ✠ RfGhg

Øhl(y)[..]f G.f.k.n.
Item quatuordecim cartas scriptas et non scriptas in quibus continentur quatraginta quatuor instrumenta emptionum Navigii, scriptum manu Jacobi Bonaventure de Cospis, quarum una continet quatuor emptiones; item duas protestaciones tempore domini Jaconi Potestatis Bononie, scriptas manu Aymelghini Rolanducii notarii ad dischum dicti domini Potestatis et sunt in registro Magno, signatum per PP bRcBgfGh

Øhle+(y) dcJbzpfa G.f.k.n.
Item unum librum reformationum scriptum per Symonem domini Petri Nasini in cartis pecudis, continens in se XIIII cartas, tempore dicti Potestatis, signatum per QQ bRcBgfGh

Øhle[..]f extra ⌜G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudis inter scriptas et non scriptas absolutionum factarum per dominos malleficiorum novorum, signatum per RR bRcBgfGh

Øh+ledcJ[..]f G.f.k.n.
Item unum folium absolutionum scriptum manu Johannis Petrini, signatum per⌡ RR bRcBgfGh

[184] «continentur»] errato e cassato.
[185] «et est in libro statutorum societatis specialiorum»] posto sul marg. des.

Øhle+dcJbzⓨaf G.f.k.n.
Item unus liber contractuum Magnus Comunis cum alivis qui asignatus fuit domino Marcho et socio per dominum Ansaldum iudicem et assessorem domini Henrigipti de Marterengo Capitanei populi Bononie, signatum per[186] EE bRcBgfGh

Summa huius pagine novem.

(*c.XLIv.*)

⁂Tempore domini⁂ Jaconi de filiis Jaconis Potestatis Bononie de Perusio.

In XI capssa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Marcho Paxiti et Andriolo Petriçoli notariis ad Acta Comunis Bononie facti et conpositi tempore domini Jaconi de filiis Jaconis de Piruxio Potestatis Bononie.

hleⓨ[..]f n.
In primis receperunt unum librum bannorum formatorum qui dicuntur perpetualia sive mortuorum in cartis pecudinis, continens in se viginti octo cartas inter scriptas et non; in vigesima quarta carta est quodam nomen amascharatum "Michael", signatum per[187] A Rfgh

Øah+ ledcJ[..]fpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis, continens sexaginta octo cartas, signatum per B bRcBgfGh

Øah+ⓨ ledcJ[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum factarum tempore dicte Potestatis in cartis pecudinis, continens in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per C bRcBgfGh

186 «Registrum Parvum. Et est in prima capsa armarii magis novissimi»] posto sul marg. sin. Inoltre «Qui apelatur registrum Parvum] posto in calce.
187 «Consignatus fuit [...] Benvenuto [...] tercio Regimine». «Dictus liber [...] Pançonibus [...] Camaram [...] de Virgilensibus [...]». «Consignatus per Pelegrinum predictum»] posto sul marg. sin.

Øah+ⓨ led[..]fpg G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudinis condempnacionum personalium, signatum per D bRcBgfGh

h[..]lⓨ[..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum contra tabernarios vendetes vinum et contra personas que reperiuntur portasse vel portare arma per civitatem Bononie, in cartis banbucinis, continens in se septuaginta quatuor cartas, signatum per E bRcBgfGh

Øahlⓨec+ [..]fg G.f.k.n.
Item unum librum promissionum et securitatum receptarum a nobillibus et magnatibus viris civitatis Bononie et districtus, in cartis banbucinis, continens in se viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ F bRcBgfGh

Summa postarum huius pagine sex.

(*c.XLIIr.*)

Øah+leⓨ dcbzfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad defenssionem officii notarii de sellegatis, sine coperta in cartis bonbicinis, continens in se centum viginti quatuor cartas, in quibus sunt multe et multe carte incise cusite insimul et plures carte in eo libro posite ad guallinbrium, signatum per G bRcBgfGh

Øah+lⓨ[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis et depositariis Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens cartas nonaginta septem, signatum per H bRcBgfGh

Øah+l[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum super coronis frisis et pannis donnarum in cartis bonbiçinis Bononie, continens in se sexaginta sex cartas[188], signatum per I bRcBgfGh

Øah+[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum summarum, introytuum et expensarum factarum et perventarum per officiales Comunis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se decem et octo cartas, signatum per K bRcBgfGh

188 cartas] posto nell'interlineo.

Øah+le℗[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et extraordinariorum in cartis bonbicinis, continens in se quinquaginta octo cartas, signatum per L bRcBgfGh

Øah+le℗[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum bannimentorum factorum per precones civitatis Bononie in cartis bonbicinis, continens in se treginta octo cartas, signatum per M bRcBgfGh

Øah+le℗[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inventionum armorum et inventorum de nocte et alliarum diversarum scripturarum in cartis bonbicinis, continens in se viginti quatuor cartas, signatum per N bRcBgfGh

Øah+le℗[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum in cartis bonbucinis, continens in se centum quatraginta unam cartam, signatum per O bRcBgfGh

Øah+le℗[..]fg G.f.k.n.
Item unum librum scripturarum extraordinariarum in cartis bonbicinis, continens in se viginti duas cartas, signatum per P bRcBgfGh

Øah+[..]pg G.f.k.n.
Item unum filum, signatum per Q bRcBgfGh

Øah+[..]pfg G.f.k.n.
Item unum quaternum banbucinis octo cartarum, continens nomina peditum, signatum per⌋ R bRcBgfGh

Øa+hle℗ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum inter scriptas et non scriptas, continens in se pacta domini Guillielmi Cathellani et plura allia, signatum per S bRcBgfGh

Summa huius pagine postarum est duodecim.

(*c.XLIIv.*)

Infrascripti sunt libri et acta librorum dati et consignati dominis Bonapresse Lamandine et mihi Henrigipto domini Pacis de Brayna, nunc notariis officio Actorum Comunis Bononie, facti et conpositi tempore domini Jaconi de filiis Jaconis Potestatis Bononie et consignati nobis per notarium et familliam domini Raynaldi de Cançelleriis, Potestatis Bononie

Øah+le℗ dcjbzpfg G.f.k.n.
In primis unum librum in cartis pecudinis introytus Appollonii domini Cambii militis ad dischum Ursii, continens in se centum XVIII cartas inter quas sunt due non scripte, consignatus mihi Henrigipto et domino Bonaprese per dominum Raynerium de Gubio iudicem domini Jaconi Potestatis Bononie, ad dischum Ursii, signatum per T bRcBgfGh

Øah+le℗ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et alliorum actorum Comunis Bononie factarum et datarum coram procuratoribus sive officialibus Comunis Bononie, in cartis pecudinis, continens in se quatraginta quatuor cartas scriptas, consignatus[189] mihi Henrigipto et socio per notarium dicto officio, factus tempore dicte Potestatis, signatum per U bRcBgfGh

Acta Angelli notarii Potestatis predicte

Øah+le℗ dcJbzpfg ⌜Item unum librum denuntiacionum et acusationum in cartis pecudinis, continens in se quatuordecim quaternos inter scriptos et non scriptos, signatum per X bRcBgfGh

Øah+le℗ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et proclamationum, notifficationum et denuntiationum in cartis bonbicinis, continens in se ducentas quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y bRcBgfGh

Øah+le℗ dcJbzpfg extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbicinis, continens in se quatraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Ç bRcBgfGh

Øah+le℗ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super acusationibus factis in cartis bonbicinis, continens in se centum decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AA bRcBgfGh

[189] consignatus] posto nell'interlineo.

Acta ellemoxine notariorum Potestatis.

Øah+le(y)dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum denunciationum et acusationum in cartis pecudinis, contines in se decem quaternos inter scriptos et non scriptos, signatum per BB bRcBgfGh

Øah+le(y)dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super acusationibus, inquisitionibus notifficationibus in cartis bonbucinis, continens in se centum septuaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ CC bRcBgfGh

Summa postarum huius pagine octo.

(*c.XLIIIr.*)

Øah+le(y)dcJbzpfg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum et testium et alliorum processuum in cartis bonbicinis, continens in se centum quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per DD bRcBgfGh

Øah+le(y)dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et inventorum cum armis, in cartis bonbicinis, continens in se quatraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EE bRcBgfGh

Øah+le(y)dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbicinis, continens in se quinquaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FF bRcBgfGh

Øah+le(y)dcJbzpfg G.n.
Item plura et plura fila multarum çedullarum et testium sigillatorum, signatum per ✝ bRcBgfGh

Acta Nicholay notarii dicte Potestatis.

Øah+l[..]pfg extra G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiacionum in cartis pecudinis, continens in se duodecim quaternos et sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG bRcBgfGh

Øah+l[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super acusationibus, denuntiacionibus, inquisitionibus et notifficationibus, in cartis bonbucinis, continens in se quatraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH bRcBgfGh

Øah+l[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum in cartis bonbucinis, continens in se quatraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, inter quas est quedam carta incisa, signatum per II bRcBgfGh

Acta Francischi notarii

Øah+(y)ledc[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et acusationum, in cartis pecudinis, continens in se nonaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK bRcBgfGh

Øah+le[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, in cartis bonbucinis, continens in se quatraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per LL bRcBgfGh

Øah+l(y)[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum malleficiorum et alliorum excessuum, in cartis bonbucinis, continens in se ducentas quinquaginta octo[190] cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ MM bRcBgfGh

Summa huius pagine decem.

(*c.XLIIIv.*)

Øah+le(y)d[..]g extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, denuntiacionum et notifficationum factarum coram domino Hommo Santorum iudice ad officium syndicatus, in cartis bonbicinis, continens in se ducentum decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per NN bRcBgfGh

[190] octo] posto nell'interlineo.

Øah+leⓨd[..] extra G.f.k.n.
Item duas cartas bonbicinis unius representacionis Jacobini Çannis Blaxii de Parma Batarii, qui dicebatur esse bannitus, cum quodam banno pecudinis ipsius Jacobini Batarii, signatum per OO bRcBgfGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item quatuor libri inventariorum in uno volumine, in cartis pecudinis, scriptum per Ugolinum Jacobi Johannis et Royçum de Royçis, Johannem Petrini et Muxolinum de Musolinis, notarios dicto officio, signatum per PP bRcBgfGh

sunt in una aleva

Øah+leⓨ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum literarum Comunis Bononie missarum, scriptum manu Symonis Martini Martini (*sic*) notarii, continens in se octo cartas, signatum per QQ bRcBgfGh

Øah+leⓨ d[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum notarii de selegatis et fanghi, in cartis banbucinis, tempore dicte Potestatis, continentem in se centum quatraginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per RR bRcBgfGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum reformationum scriptum per Aymelghinum domini Rolanducii notarii, in cartis pecudinis, continens in se decem et octo cartas in quo est una[191] non scripta, tempore dicte Potestatis, signatum per SS bRcBgfGh

Øah+leⓨ dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis absolutionum factarum per dominos Guillielmum de Ronbo de Vino et Pace de Pacibus et sociis, sindicos Comunis Bononie[192], scriptum manu Jacobi Jacobini et domini Deodati quondam Nicholay notariorum dictorum syndicorum, signatum per TT bRcBgfGh

Summa postarum huius pagine septem.

(*c.XLIIIIr.*)

[191] una] posto nell'interlineo.
[192] sindicis Comunis Bononie] posto nell'interlineo.

⁂Tempore domini Raynaldi de⁂ Cançelleriis Potestatis Bononie.

In XII capssa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati dominis Bonaprese domini Michaelis Lamandine et Henrigipto domini Pacis de Brayna, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, facti et conpositi tempore domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie.

[...]f n.
In primis unum librum in cartis pecudinis bannorum pro homicidio et pace rupta[193] et strata robata, incendio, falso testimonio vel instrumento[194] et aliis casis qui dicuntur mortui, facto tempore dicte Potestatis, continens quatraginta sex banna autenticata non cançelata, scripta manu dominorum Gerardi Laçari, Sofredi quondam Spidallerii, Bonipare quondam Sofredi, Johannis filii Bonanni de Carmignano, Jacobi de Pistorio, notariorum dicti Potestatis, in quibus bannis continentur centum quatuor nomina bannitorum; qui liber continet treginta quatuor cartas, viginti quinque scriptas et novem non scriptas, signatum per[195] AA ch

Øah+leⓨ d[..]pfg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum tempore dicte Potestatis, in cartis pecudinis, continens in se septuaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]fg extra G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum cançellatorum et non cançelatorum in cartis pecudinis, continens in se centum quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per B cbRBgfGh

Øah+leⓨ f[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum condempnationum personalium factarum tempore dicte Potestatis, continens in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ C cbRBgfGh

[193] et pace rupta] poi cassato.
[194] vel instrumento] poi cassato.
[195] vi è un disegno raffigurante una mano.

Summa postarum librorum huius pagine est quatuor.

(*c.XLIIIIv.*)

Øah+le(y) dcJbzfpg ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, preceptorum et alliarum diversarum scripturarum, continens in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, in cartis bonbicinis, signatum per D cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzfpg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum in cartis bonbiçinis, continens in se septuaginta cartas inter scriptas et non, signatum per E cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzfpg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notiffication um, continens in se centum quatuor cartas inter scriptas et non, in cartis bonbiçinis, signatum per F cbRBgfGh

Øah+le(y) [..]fpg G.f.k.n.
Item unum librum satisdacionum, cytacionum, representacionum, confessionum, depositionum, sentenciarum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, continens in se viginti cartas inter scriptas et non, signatum per G cbRBgfGh

Øah+le(y) d[..]fpg extra G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massariis et depositariis Comunis Bononie, in cartis bonbiçinis, continens in se centum duodecim cartas et sunt omnes scripte, signatum per H cbRBgfGh

Øah+le(y) [..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum bannimentorum per precones Comunis civitatis Bononie, in cartis bonbicinis, continens in se treginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per I cbRBgfGh

Øah+le(y) [..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et processuum contra euntes de nocte et portantes arma, in cartis bonbiçinis, continens in se viginti quatuor cartas[196] inter scriptas et non scriptas, signatum per K cbRBgfGh

Øah+le(y) d[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum super coronis frixiis et pannis dominarum, in cartis bonbicinis, continens in se quatraginta duas cartas, signatum per L cbRBgfGh

196 cartas] posto nell'interlineo.

Øah+le(y) d[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum extraordinariorum, in cartis bonbicinis, continens in se quatraginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per M cbRBgfGh

Øah+le(y) d[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium receptorum in cartis bonbiçinis, continens in se quatraginta cartas inter scriptas et non, signatum per N cbRBgfGh

Øah+e(y) d[..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum dominorum malleficiorum novorum inquisitionum, treginta duarum cartarum in cartis bonbicinis, signatum per O cbRBgfGh

Øah+le(y) [..]pfg G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum dominorum malleficiorum novorum, decem et octo cartarum in carits bonbicinis, signatum per⌟ P cbRBgfGh

Summa huius pagine postarum duodecim.

(*c.XLVr.*)

Øah+le(y) dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum notiffication um et testium receptorum super facto illorum de Monçoni et alliarum diversarum scripturarum, in cartis bonbicinis, continentem in se viginti octo cartas inter scriptas et non, signatum per Q cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et alliarum rerum misturarum, in cartis bonbiçinis, continentem in se viginti quatuor cartas[197] inter scriptas et non, signatum per R cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super acusationes et denuntiationes et notiffications, in cartis bonbiçinis, continentem in se quinquaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per S cbRBgfGh

197 «s»] cassato perché errato.

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum testium satisdationum, preceptorum et promissionum et alliarum diversarum scripturarum, continentem in se viginti tres cartas, in quo libro est una carta incisa, signatum per T cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum[198] summarum introytuum et expensarum factarum et perventarum per officiales Comunis Bononie, in cartis bonbiçinis, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per U cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum foleum in quo scriptum est unum bannum, tempore dicte Potestatis, signatum per[199] X cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum absolupcionum inter scriptas et non scriptas, factarum tempore dicte Potestatis per syndicum ipsius, in cartis pecudinis, signatum per Y cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item decem et septem cartas bonbiçinis testium ad defensionem tam trecullarum quam selegatarum et alliorum negociorum diversorum in cartis bonbiçinis, signatum per Ç cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis introytus Mathey de Balduynis, millitis ad dischum Ursii, continentem in se quatraginta octo cartas et sunt omnes scripte, signatum per AA cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item unum foleum qui est in marticula veterii notariorum, in quo continentur plura nomina notariorum, in cartis pecudinis, signatum per BB cbRBgfGh

Øah+le(y)
dcJbzpfg G.f.k.n.
Item duos quaternos sedecim cartarum inter scriptas et non, contractuum, pactorum et locationum daciorum Comunis et populi Bononie tempore dicte Potestatis, signatum per CC cbRBgfGh

[198] «introytuum»] cassato.
[199] «cançelatum»] posto sul marg. des.

Summa huius pagine postarum est undecim.

(*c.XLV v.*)

Summa summarum omnium postarum librorum actorum in presenti memoriali sive libro novo Camare Actorum Comunis Bononie omnium Regiminum sive Potestatum civitatis Bononie et eciam quaternorum, foleorum, çedullarum, filorum, villupporum, rodellorum, taschарum sive sachorum, pactorum, instrumentorum in prescripto memoriali contempto legendo in principio usque ad locum istum capit et est: mille ducente quinquaginta duas.

Ego Henrigiptus Pacis de Brayna, tunc notarius offitio Camare Actorum Comunis Bononie suprascriptum memoriale sive librum scripsi et exemplavi, sss.sss.

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Francischo domini Bonaventure de Savignano et michi Donato Nicholay de Cauraria, notariis, pro Comuni Bononie, nunc ad Acta Comunis Bononie presidentibus, curentibus annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tercia, tempore nobilis viri domini Bernardini de Schottis de Placentia honorabillis Potestatis Civitatis Bononie. Qui libri facti et conpositi fuerunt tempore nobibilis (*sic*) militis domini Raynaldi de Cançelleriis Potestatis Bononie, sui predecessoris, nobis autem per ipsius domini Bernardini familiam consignati, post consignationem a nostris predecessoribis nobis factam.

Øah+le(y)d[..]f ⌜G.f.k.n.
Imprimis unum librum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continentem in se centum treginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per DD cbRBgfGh

Øah+le(y)d[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denunciationum in cartis pecudinis, continentem in se nonaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per EE cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denunciationum in cartis pecudinis, continentem in se octuaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FF cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continentem in se nonaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum in cartis banbuçinis, continentem in se centum quadraginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad deffenssionem in cartis bambuçinis, continentem in se centum octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per II cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum librum cytationum bannorum et preceptorum quorumdam inventorum cum armis et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bambuçinis, continentem in se octuaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum in cartis banbuçinis, continentem in se centum septuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per LL cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et aliorum processuum, in cartis banbuçinis, continentem in se centum octuaginta cartas inter scriptas et non, signatum per⌋ MM cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine novem.

(*c.XLVIr.*)

Øah+le(y) dcJbzpf ⌜G.f.k.n.
Item unum librum cytationum bannorum et preceptorum quorundam inventorum cum armis et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quatraginta octo cartas banbuçinis, signatum per NN cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum in cartis bambuçinis, continentem in se centum septuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OO cbRBgfGh

Øah+le(y) dcjbzpf G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum in cartis bambuçinis continentem in se centum cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per PP cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum, denuntiationum, cridarum et bannorum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bambuçinis, continentem in se octuaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per QQ cbRBgfGh

Øah+le(y) dc[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum, in cartis bambucinis, continentem in se octuaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiacionum, inquisitionum et cauptionum receptarum a nobillibus civitatis Bononie et districtus et massariis terrarum comitatus civitatis eiusdem et aliarum scripturarum in cartis bambuçinis, continentem in se centum viginti sex cartas inter scriptas et non, signatum per SS cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, malleficiorum novorum, in cartis bambuçinis, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per TT cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum malleficiorum novorum, in cartis bambuçinis, continentem in se quinquaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, in quibus est una carta cusita parva, signatum per UU cbRBgfGh

hledcbp n.
Item quatuor fila plurium instrumentorum, signatum per geminum XX fG

hledcbp n.
Item quatuor fila accusationum et denuntiationum, signatum per YY fG

hledcbp n.
Item quatuor fila testium sigillatorum et non sigillatorum, signatum per[200] ÇÇ fG

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominum Johannem iudicem dicti domini Potestatis, deputatum officio syndicatus et dominum Lascam eius notarium, in cartis banbuçinis, continentem in se centum septuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ AAA cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbepf G.f.k.n.
Item unum librum seccurtatum receptarum coram procuratore Comunis Bononie, sine cuperta, scriptum manu dominorum Bertholomei Canbii et Balduyni quondam domini Zampoli de Corvis notariorum, continentem in se quadraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BBB cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item tres libros inventariorum in uno volumine scriptos manu dominorum Useppi quondam Guidonis de Ugiano et Michaelis magistri Adammi et Jacobi Venture[201], continentem in se vigintiquatuor cartas, signatum per CCC cbRBgfGh

Øah+le(y)d[..]p G.f.k.n.
Item unum librum literarum Comunis scriptum per Gerardum domini Jacobi de Lastignano notarium, continentem in se decem cartas cum cupertis, signatum per DDD cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]pf extra G.f.k.n.
Item unum librum confessionum tormentatorum scriptum per Johannem Bendidey de Butrio notarium, continentem in se decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EEE cbRBgfGh

[200] «Infrascripta XII filla non fuerunt consignata Johanni et socio». «Infrascripta XII filla non fuerunt designata dictis Bitino et Matheo in MCCC, tempore domini Phylippi de Vergilensibus Potestatis Bononie». «Dicta fila non fuerunt michi Paulo et socio asignata». «Et decem fila non fuerunt michi Rolandino et socio consignata»] posto sul marg. sin. «Non designata Jacobo et socio»] posto sul marg. des. è relativo alle poste segnate XX, YY, ÇÇ.
[201] Venture], posto nell'interlineo.

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item unum librum reformationum consciliorum octingentorum et populi, scriptum per Mathiolum quondam Bonacapti notarium, continentem in se quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FFF cbRBgfGh

Øah+le(y) dcJbzpf G.f.k.n.
Item librum inventariorum octo cartarum scriptum per Gerardum Ugolini Benacii notarium, signatum per GGG cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine decem et octo.

(*c.XLVIv.*)

⁂Tempore⁂ domini Bernardini de Scottis de Placentia Potestatis civitatis Bononie.

In XIII capsa armarii novissimi.

[..]hle(y)[..]f Inprimis unum librum bannorum formatorum, qui dicitur mortuorum, in cartis pecudinis, tempore dicte Potestatis, continentem in se tregintaquatuor cartas, vigintidue scripte et duodecim non scripte; qui liber continet quadraginta octo banna autenticata, scripta manu dominorum Ingerami de filiis Michaelibus, Jannoni Bellengherii, Petracii Berbili, Petri Pegolotti et Guillielmi Scilioni, notariorum dicti domini Potestatis, signatum per[202] BB Rfgh

Øah+le(y)[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum bannorum formatorum septuagintasex cartarum in cartis pecudinis ex quibus sunt tredecim non scripte, tempore dicte Potestatis, signatum per A cbRBg/fGh

[202] «Dictus liber non fuit [...] Benvenuto [... Odo]lini Potestatis [...] Regiminis [...]». «Dictus liber non fuit [consignatus Bitino de Pançoʃnibus et michi Matheo de [Lastignano notariis] ad Camaram Actorum [...] mensibus [...] domini Phylipi [...]»] posto sul marg. sin.

Øah+le(ȳ)[..]bzf G.f.k.n.
Item unum librum introytus sive quantitatum pecunie perventarum ad manus domini Pauli quondam domini Guillielmi de Malavoltis militis ad dischum Ursi et Jacobi Bonagere Machaldi coadiutoris, constituti ad dictum officium exercendum, una cum dicto domino Paulo et sine ipso, octuaginta cartarum quarum due sunt non scripte, signatum per B cbRBg/fGh

Øah+le(ȳ)[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absoluptionum in cartis pecudinis, septuaginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, tempore dicte Potestatis, signatum per C bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ)[..]fp G.f.k.n.
Item quatuor cartas absoluptionum factarum per dictum dominum Potestatem et dominum Guillielmum de Castronovo eius iudicem, deputatum officio syndicatus, inter scriptas et non scriptas, signatum per D bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ)[..]fp G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum fratri Lunalello depositario Comunis Bononie, in cartis banbucinis, quadraginta octo cartarum, quarum una est non scripta, signatum per E bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ)[..]fp extra G.f.k.n.
Item unum librum notifficationum porrectarum coram domino Guillielmo de Castro Novo, iudice dicti domini Potestatis, deputato officio sindicatus, in cartis banbucinis quadraginta quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per F bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ)[..]fp G.f.k.n.
Item unum librum bannimentorum factorum per bannitores Comunis Bononie, in cartis banbucinis, treginta octo cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per G bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) d[..]fp G.f.k.n.
Item unum librum summarum, in cartis banbucinis, treginta cartarum, cum uno filo multarum cedullarum, signatum per H bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) d[..]fp G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, in cartis banbucinis, viginti sex cartarum, signatum per I bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) d[..]fp G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, in cartis banbucinis, treginta sex cartarum, cum alipis de pecude, signatum per[203] K bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcbzfp G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, in cartis banbucinis, viginti quatuor cartarum, signatum⌟ L bcRBg/fGh

Summa postarum huius pagine duodecim.

(*XLVIIr.*)

Øah+le(ȳ) dcJbzpf ⌜G.f.k.n.
Item unum librum continentem in se accusationes, denunciationes, inquisitiones et processus, promissiones et cauptiones, in cartis banbucinis centum octuaginta quatuor cartarum, signatum per M bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcJbzfp G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum, notifficationum, accusationum et inquisitionum, in cartis bambucinis, sessaginta sex cartarum inter scriptas et non scriptas, super officio coronarum, signatum per N bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcJbzfp G.f.k.n.
Item unum librum illorum qui inventi fuerunt portare arma per civitatem Bononie, in cartis banbucinis treginta quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per O bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad offenssionem et deffenssionem super accusationibus et denuntiationibus in cartis banbucinis septuaginta cartarum inter scriptas et non, signatum per P bcRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum testium ad deffensionem et offensionem productorum, in cartis bambucinis, septuaginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per Q cbRBg/fGh

Øah+le(ȳ) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis banbucinis, viginti cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per R cbRBg/fGh

[203] «Repertus XXXVI cum alipis»] posto sul marg. des., poi cassato.

Øah+le(y) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notiffications et aliorum processuum, in cartis banbucinis, centum decem cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per S cbRBg/fGh

Øah+le(y)dcjbzf extra G.f.k.n.
Item unum librum testium productorum in cartis banbucinis, nonaginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, in quo libro sunt plures carte cusite cum ripi, signatum per[204] T cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, treginta quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per U cbRBg/fGh

Øah+ le(y)dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, quinquaginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per X cbRBg/fGh

Øah+le (y)dcJbzf G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum ad deffenssionem et offenssionem super denuntiationibus et accusationibus et processibus in cartis banbucinis, quinquaginta cartarum, signatum per Y cbRBg/fGh

ah+le(y)dcJbzf G.f.k.n.
Item unum quaternum quatuor cartarum in cartis pecudinis extimationis equorum domini Guillielmi Cathellani et domini Johannis de Cheste, conestabilium stipendiariorum Comunis Bononie, facte per discretos viros dominum Priorem de Tebaldis, Jacobinum de Lobia, Donçevallem Mathioli, Maium de Sardellis, Gerardum de Sabadinis et Jacobinum Mariscalchum, signatum per Ç cbRBg/fGh

Øah+le (y)dcJbzf G.f.k.n.
Item septem cartas banbucinis sine cuperta, in quibus continentur milites seu stipendiarii Comunis Bononie, tempore domini Jaconi de filiis Jaconi de Perusio Potestatis Bononie, signatum per[205] AA cbRBg/fGh

[204] «Non reperte alique cusite». «Non reperte alique cusite». «Non reperte alique cusite per dominum Johannem». «Non reperte per me Rolandinum et socium alique cusite»] posto sul marg. des.
[205] [...] et fuit quedam incisa [...]»] posto sul marg. des.

Øah+le(y)dcjbzf G.f.k.n.
Item unum librum stipendiariorum Comunis, in cartis banbucinis, qui liber incipit 'Anthonius de Fuxiraga Potestas Bononie' et cetera, signatum per BB cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzf G.f.k.n.
Item octo quaternelli longhi, quatuor cartarum quilibet, in cartis pecudinis, assignationum equorum tempore domini Jaconi de filiis Jaconi Potestatis Bononie, signatum per CC cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzf G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum, in cartis pecudinis, assignationum equorum tempore domini Jaconi de filiis Jaconi Potestatis Bononie, signatum per DD cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item sex cartas banbucinis assignationum equorum quarterii porte Sancti Proculi, signatum per EE cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item unum librum sine coperta in cartis pecudinis viginti cartarum, assignationum equorum tempore domini Jaconi de filiis Jaconi Potestatis Bononie, signatum per⌋ FF cbRBg/fGh

Summa postarum huius pagine decem et octo.

(*c.XLVIIv.*)

Øah+le(y) dcJbzfp extra ⌜G.f.k.n.
Item quatuor quaternos in uno voluppo cartarum pecudinis, treginta octo cartarum in summa, Conscilii Duorum milium, tempore domini Anthonii de Fuxiraga Potestatis Bononie de quarteriis porte Sancti Petri, Proculi, Ravennatis et Steri, signatum per GG cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item quatuordecim cartas pecudinis Conscilii Octingentorum, tempore domini Zagani de Çaganis Potestatis Bononie, signatum per HH cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item quadraginta octo cartas banbucinis in uno voluppo exceptionum testium et intentionum, inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ II RBg/fGh

ah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item unum librum statutorum sotietatis illorum qui operati sunt artem guarniendi spatas et spontones, et reformationum, provisionum et pactorum factorum inter sotietatem calçolariorum de vacha et homines qui operati sunt artem guarniendi spatas et spontones, ligatorum simul, in cartis pecudinis, continentem in se viginti cartas inter scriptas et non scriptas, quarum tres sunt scripte per Johannem Petrini notarium et quindecim per Lonbardum Raynerii Salaroli notarium, signatum per KK bcRBg/hfG

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item sex cartas pecudinis in una custodia statutorum sotietatis varorum signatum per LL cbRBg/fGh

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item octo cartas pecudinis statutorum sotietatis draperiorum pro armis, signatum per MM cbRBg/hGf

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item sex cartas pecudinis, cum cupertis, reformationum sotietatis meçariorum, scriptum per Bonbolognum Henrigipti Merçarii notarium, signatum per NN cbRBg/hGf

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item octo cartas pecudinis sine coperta statutorum sotietatis leonum, signatum per OO cbRBg/hGf

Øah+le(y) dcJbzfp G.f.k.n.
Item sex cartas pecudinis statutorum sotietatis fabrorum sine coperta, signatum per PP bcRBg/hfG

Que ominia et singula scripta, statuta sotietatum, videlicet a manu et signo duorum I infra, sunt in nona capsa armarii novissimi, una cum aliis statutis sotietatum.

Dicto tempore domini Bernardini de Scotis Bononie Potestatis.

Infrascripti[206] sunt libri consignati Petro Muxolino de Argellaca et Uguitione de Soldaderiis, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, deputatis sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, tempore secundi Regiminis domini Anthonii de Fuxiraga, honorabilis Potestatis Bononie; que consignatio facta fuit per familiam dicti domini Anthoniii de libris edditis tempore domini Bernardini de Scotis, Potestatis Bononie.

In XIIIa cassa armarii novissimi sunt infrascripti libri.

Øah+le(y)[..]f ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum accusationum, denuntiationum et processuum circha eas pertinentium, facto tempore domini Bernardini de Scotis, Potestatis Bononie, per Petrum Pegolotum notarium, continentem in se centum viginti cartis (*sic*) peccudinas (*sic*) inter scriptas et non RR bcRBg/hfG

Øah+le(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiationum et processuum circha ipsas factorum dicto tempore per Petratium Berbilii notarium, continentem in se nonaginta octo cartas peccudinas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ QQ bcRBg/hfG

Summa postarum huius pagine est duodecim.

(*c.XLVIIIr.*)

Øah+le(y) dcJfbz ⌜G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiationum et processuum circha ipsas factarum, facto tempore domini Bernardini de Scotis Potestatis Bononie, per Ingeramum de filiis Michaelibus, notarium, continentem in se nonaginta duas cartas pecudinas inter scriptas et non, signatum per SS bcRBg/hfG

[206] La capitale «I» è miniata.

Øah+ⓨ lefdcJbz G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et accusationum et aliorum processuum, factum dicto tempore per Jannonum Bellengarium, notarium, continentem in se nonaginta duas cartas pecudinas inter scriptas et non scriptas, signatum per TT cbRBg/hGf

Øah+ⓨ lefdcJbz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum et processuum, factum dicto tempore per Petrum Pegolotum, notarium ad malleficia, continentem in se octuaginta cartas banbucinas inter scriptas et non scriptas, signatum per VV cbRBg/fhG

Øah+ⓨ lefdcJbz extra G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, factum dicto tempore per Petratium Berbilii notarium ad malleficia, continentem in se quatraginta octo cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas, signatum per XX bcRBgfhG

Øah+lfⓨ[..]bz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et processuum pertinentium circha ipsa, factum per (*sic*) dicto tempore per Petratium Berbilium notarium ad malleficia, continentem in se nonaginta cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas, signatum per YY cbRBg/fhG

Øah+lefⓨ[..]bz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et processuum factum dicto tempore per Ingeramum de filiis Michaelibus, notarium ad malleficia, continentem in se centum viginti cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas, signatum per⌡ ÇÇ cbRBg/hfG

Øah+ⓨ[..]bz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum factum dicto tempore per notarium et officiales malleficiorum novorum, de mandato domini Uberti Rubei, iudicis domini Bernardini de Scotis Potestatis Bononie ad malleficia, continentem in se octuagintaquatuor cartas inter scriptas et non, signatum per[207] cbRhBgfG

Øah+ⓨ[..]bz G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum dicto tempore per Guidonem Rolandini Muxiglani, notarium ipsi officio, continentem in se octo cartas pecudinas sine alipis, signatum per cbRB[..]G

[207] «Una quarum integrata est incisa a latere de subtus»] posto sul marg. des.

Øah+leⓨd[..]f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum prestitarum coram procuratoribus Comunis Bononie dicto tempore eddito per Sachitum de Sachitis notarium ipsi offitio, continentem in se viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas; in quo etia[m] libro continetur datia et alie diverse scripture, signatum per cbRBghfG

Øah+leⓨd[..]f G.f.k.n.
Item unum librum literarum Comunis Bononie missarum et receptarum dicto tempore, eddito per Guillielmum de Canutis notarium et cancelerius (*sic*) Comunis Bononie, continentem in se sedecim cartas peccudinas inter scriptas et non scriptas, signatum per[208] AB cbRB[..]G

Øah+leⓨd[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum quaternum absolutionum factum per offitiales presidentes offitio malleficiorum novorum tempore dicti Potestatis, continentem in se octo cartas pecudinas inter scriptas et non, signatum per[209] AC cbRB[..]G

Øak+leⓨd[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum denuncciationum, inquisicionum et notificationum in cartis bonbicinis, continens in se centum decem cartas inter scriptas et non, signatum per⌡ ✝ cbRBgfGh

Øah+leⓨd[..]f G.f.k.n.
Item unum librum pactorum Comunis Bononie, silicet datii vini et alliorum, in cartis pecudinis, continens in se octo cartas inter scriptas et non, signatum per bRcBgfGh

Øah+leⓨd[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptum manu Johannis Bonfantini notarii, continens in se quatuor cartas sine alipis, signatum signo A cbRBg/fGh

Øah+leⓨd[..]f G.f.k.n.
Item duos quaternos sedecim cartarum securitatum et aliarum diversarum scripturarum scripturarum (*sic*) manu Jacobi Zençonis, tempore dicte Potestatis, signatum per. HHH cbRBg/fGh

Summa postarum huius pagine est quindecim.

[208] vi si trova un disegno raffigurante una testa femminile, poi cassato.
[209] vi si trova un disegno raffigurante una mano, poi cassato.

(*c.XLVIIIv.*)

⁂Tempore⁂ domini Anthonii de Fixiraga in secundo Regimine ipsius domini Potestatis.

In quartadecima capsa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati Petro Muxolino et Ugiutioni de Soldaderiis, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Anthoni de Fussirago honorabilis Potestatis Bononie, deputatis sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, per familiam ipsius domini Potestatis; qui libri facti et edditi fuerunt tempore ipsius Potestatis.

Øah+leⓨ[..]f ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum inquisitionum per dominos malleficiorum novorum in cartis bambucinis, continens LXXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per A cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]f extra G.f.k.n.
Item quatuor libros in pluribus quaternis bannorum scriptorum manu Bassani, Federici, Merlini et Guillielmi, notariorum ipsius domini Potestatis, continentem LXXXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signati signo[210]⌟ B cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum introytuum Comunis, Pacis de Sancto Georgio militis ad discum Ursi, cum una cancelatura que incipit 'a domino Paulo' et finit 'Consilium proprium', continens centum XXXVI cartas, signatum per C cbRBgfGh

G.f.k.n.
Item unum librum bannorum qui dicitur mortuorum, scriptum manu Bassani, Guillielmi, Federici et Merlini, notariorum ipsius domini Potestatis, cum una rasura in XXVIII carta 'die veneris XX aprelis' continens treginta duas cartas, quarum una non est scripta, signatum signo[211] D cbRBgfGh

Øah+[..]f ⌜G.f.k.n.
Item duo quaterni condepnationum corporalium, continentem in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo E cbRBgfGh

[210] «Superavenierunt octo cartas»] posto sul marg. des.
[211] Annotazione posta sul marg. sin., totalmente illeggibile a causa di profonde raschiature nel supporto membranaceo.

Øah+le[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis, diversarum scripturarum, continens in se inter scriptas et non scriptas septuegintasex cartas, signatum signo F cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum factarum dicto tempore, continens in se inter scriptas et non scriptas quinquagintaquatuor cartas, signatum signo G cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis scriptum manu domini Benini de Gnucholis notarii ipsius domini Potestatis, inquisitionum, denuntiationum et aliarum diversarum scripturarum, super coronis et mortuis, in quo scripta sunt nomina ministralium capellarum solum, signatum signo⌟ H bcRBgfGh

Øah+ⓨ[..] G.f.k.n.
Item duo folia in cartis pecudinis, scripta manu Johannis Grinçi quondam Alberti, in quibus scripta sunt nomina quorumdam tabellionum et manu Jacobi quondam Johannis de la Corte, signata signo[212] I R[..]f

Øah+leⓨ[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum bambucinis inquisitionum et diversarum scripturarum, scriptum manu domini Bergamini de Fara de Laude, continens in se LXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo K cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis XX cartarum inquisitionum factarum per dominos Casalinum Casalis et Yvanum Bruniti, officiales officio malleficiorum novorum, signatum signo L cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]f G.f.k.n.
Item quamdam condepnationem personalem Vermegle, continentem duas cartas, signatum signo⌟ M cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum bambucinis promissionum, obligationum factarum a massariis terrarum comitatus Bononie et promissionum securitatum nobilium et magnatum civitatis et districtus Bononie, continens LXVIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo[213] N bRcBgfGh

[212] «in matricula veteri notariorum requiratur»] posto sul marg. des.
[213] «In quo quedam est [...] incisa iuxta faciem»] posto sul marg. des.

Øah+le℣[..]f extra G.f.k.n.
Item quatuor cartas absolutionum in cartis pecudinis factarum tempore dicte Potestatis, scriptas manu Federici de Avocatis notarii ipsius domini Potestatis[214], signatum signo O cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine est quatuordecim.

(*c.XLVIIIIr.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati domino Marcho Paxiti et Aymerico Mandi, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Henrigipti de Martenengo, honorabilis Potestatis Bononie, sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, facti et conpositi tempore domini Anthonii de Fixirago, Potestatis Bononie.

Øah+le℣ [..]J[..]f G.f.k.n.
In primis unum librum litterarum consignatarum per Petrum Bonaventure de Argellata notarium, factarum tempore domini Anthonii de Fixirago, continentem in se treginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum P cbRBgfGh

Øah+[..]f extra G.f.k.n.
Item decem cartas absolutionum factarum per officialem malleficiorum novorum, tempore dicte Potestatis, signatum signo[215] Q cbRBgfGh

Øah+le℣[..]f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et aliarum diversarum scripturarum receptarum coram dominis procuratoribus, scriptum manu Guillielmi de Chanutis notarii, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo, cum quadam rasura magna in secunda carta in capite a pilo, signatum per R cbRBgfGh

Øah+le℣ [..]J[..]f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et aliarum diversarum scripturarum receptarum coram dominis procuratoribus, scriptum manu Bertholomey domini Pauli Trintinelli notarii, continentem in se treginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per S cbRBgfGh

214 «contin»] cassato.
215 «Superaverunt novem cartas»] posto sul marg. des.

Øah+le℣[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum depositariis Comunis Bononie, tempore dicte Potestatis, continentem LXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo T cbRBgfGh

Øah+[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum bannimentorum et cridationum, continentem in se XLIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo V cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum factarum per nobilem militem dominum Anthonium de Fixirago, continentem in se IIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per X cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum sententiarum, yntroytuum et expensarum Comunis, continentem in se XX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ Y cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis artis lane bixelle signatum per Ç cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum reformacionum consiliorum octingentorum et populi factarum per Yvanum Bencivoglii notarium, factorum tempore domini Antonii de Fixiraga Potestatis Bononie AA cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum pactorum, datiorum scriptorum manu Petri Muxolini[216] de Argelata et Uguitionis Soldaderii, signatum signo BB cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptum manu Petri quondam Jacobini domini Petriçoli notarii[217] et manu Solomonis Petri Alexandrii notarii[218] et unum foleum scripto per Donusdeum de Flexo, signatum per CC cbRBgfGh

Øah+[..]f ⌜G.f.k.n.
Item quatuor libros accusationum et denuntiationum, continentem in se sexaginta unum quaternum et duas cartas, signatum per DD cbRBgfGh

216 Muxolini] posto nell'interlineo.
217 «signatum per»] cassato.
218 «signatum per»] cassato.

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item quatuor libros inquisitionum et notificationum, signatum signo EE cbRBgfGh

Øah+[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per FF cbRBgfGh

Øah+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per⌋ GG cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine est sedecim.

(*c.XLVIIIIv.*)

Øah+le(y)f[..] ⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per HH cbRBgfGh

Øah+[..f G.f.k.n.
Item duos libros inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, signatum per II cbRBgfGh

Ø[..]hf[..] extra n.
Item quatuor fila plurium instrumentorum, signatum per nichil

[..]hf[..] n.
Item quatuor fila acusationum et denuntiationum, signatum[219] KK fGh

[..]hl[..] n.
Item quatuor fila testium sigilatorum et non sigilatorum, signatum per LL

Ø[..]l[..]f[..](y) n.
Item unum foleum in quo continentur duo banna data per dominum Mapheum de Madiis, Capitaneum populi Bononie, scriptum manu Bressani de Maghinis notarii dicti domini Capitanei[220], quod est in libro mortalium, signatum per[221]⌋ MM fgh

[219] «Dicta fila non fuerunt michi Paulo et socio assignata». «Dicta fila non fuerunt michi Rolandino et socio asignata». «Nec Jacobo et socio»] posto sul marg. des.
[220] «signatum per»] cassato.
[221] «quod est in libro mortalium, signatum per»] apposizione di mano posteriore in luogo di "signatum per"] cassata.

Øah+(y)[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum, scriptum manu Pelegrini Jacobini notarii, signatum per AA cbRBgfGh

⁂Tempore⁂ domini Henrigipti de Marcelengo Potestatis Bononie.

In XV cassa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri et scripture recepti per Marchum Paxiti notarium et me Aymericum Mandi notarium, notarios ad Camaram Actorum Comunis Bononie, tempore domini Henrigipti de Marcelengo Potestatis Bononie, sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo et nonagesimo secundo, indictione quarta et quinta indictione.

Øah+(y)le[..]f G.f.k.n.
Imprimis unum librum statutorum speciariorum, signatum per OO cbRBgfGh

Øah+le(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum foleum in quo continentur et sunt plura nomina notariorum, signatum per[222] PP cbRBgfGh

Øah+(y)le[..]f G.f.k.n.
Item quatuor cartas statutorum societatis sbararum, signatum per et reformatum, signatum per[223] QQ cbRBgfGh

Øah+(y)le[..]f G.f.k.n.
Item quatuor cartas in quo sunt duo pacta datiorum, signatum per RR cbRBgfGh

Øah+(y)le[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis denuntiationum et notiffication um factarum tempore domini Anthoni de Fixirga, signatum per[224] SS cbRBgfGh

[222] «in matricula notariorum veteri»] posto sul marg. sin.
[223] «est in matricula notariorum»] posto sul marg. des.
[224] «In quibusdam cartis incisis et corosis»] posto sul marg. des.

Øah+ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item octo cartas condepnacionum personalium inter scriptas et non scriptas, signatum per TT cbRBgfGh

Øah+ⓨle[..]f G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum, continens in se quatraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per UU cbRBgfGh

Øah+ⓨf[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum absolutionum et condepnationum duodecim cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per XX cbRBgfGh

Øah+fⓨ[..]c G.f.k.n.
Item duo fila cedularum, signatum per YY cbRBgfGh

Øah+lⓨf[..]c G.f.k.n.
Item quatuor libros in pluribus quaternis bannorum scriptos manu Aviani, Bonaventure, Çuffredi, Anthonii notariorum dicti domini Potestatis, continens in se septuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ cbRBgfGh

Øah+leⓨ[..]fc G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, accusationum, denuntiationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Rodulfini[225] Gavadi notarii ipsius domini Potestatis, continens in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ AAA cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine est decem et septem.

(*c.Lr.*)

Øha+ⓨ[..]fc ⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massario et generali depositario Comunis Bononie, continentem in se septuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BBB cbRBgfGh

Øah+ⓨf[..]c G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, continentem in se sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CCC cbRBgfGh

[225] Rodulfini] posto nell'interlineo.

Øah+ⓨ[..]fc extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum malleficiorum novorum, continentem in se treginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EEE cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]fc G.f.k.n.
Item unum librum testium preceptorum et satisdationum et alliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FFF cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]fdc G.f.k.n.
Item unum librum[226] preceptorum, testium satisdationum et alliarum diversarum scripturarum, in cartis banbucinis, continentem in se centum viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GGG cbRBgfGh

Øah+ⓨl[...]fc G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, continentem in se quatraginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ HHH cbRBgfGh

Øah+ⓨle[..]fc G.f.k.n.
Item unum librum[227]yntroytus Jacobi de Spiolaria militis ad dischum Ursi, continentem in se sexaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, in quo est quedam posta cancelata Bertholi Riçardi de quadragesima octava carta a pilo et in quinquagesima quarta[228] carta est quedam cancelatura in posta Ymelde et in sexagessima tertia carta est quedam cancellatura in posta Bitinii et allia posta cancellata 'Bitinii et Marie eius uxoris', signatum per III cbRBgfGh

[..]ⓨ[..]f n.
Item unum librum bannorum qui dicuntur mortuorum scriptum manu Bonaventure Ancani, Çuffredini, Girardi, Anthonii, notariorum ipsius domini Potestatis, continentem viginti cartas inter scriptas et non scriptas, in tercia carta a pilo in banno Tebalducci et sociorum est quedam rasura inter predictos et Tebalduccium; in quarta carta a canne in banno Bartholomei iuxta finem dicti banni est quedam cancelatio et inter "dicere e "bona" et in dicta carta a pilo in banno Bonaventure est quoddam spatium inter "dicere" et "de terra", in quinta carta in banno Juliani est quedam cancelatio "decembris", signatum signo[229] KKK RgfhG

[226] librum] posto nell'interlineo.
[227] librum] posto nell'interlineo.
[228] quarta] posto nell'interlineo.
[229] Annotazione posta sul marg. sin., totalmente illeggibile a causa di profonde raschiature nel supporto membranaceo.

Øah+ⓨ[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum continentem relationes cridationum factarum per civitatem Bononie per bannitores Comunis Bononie et notificationum in cartis banbucinis, tempore dicte Potestatis LLL cbRBgfGh

Summa postarum huius pagine est octo.

(*c.Lv.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati Uguitioni de Soldaderiis et Jacobo Venture, notariis et officialibus pro Comuni Bononie ad Cameram Actorum Comunis Bononie deputati (*sic*) tempore nobilis et potentis millitis domini Rubei de la Tosa de Florentia, honorabilis Potestatis Bononie, edditi et compositi tempore domini Henrigipti de Martelengo olim Potestatis Bononie et tempore dicti domini Rubei.

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
In primis unum librum literarum Comunis Bononie, scriptum manu Ghiberti Guidolini notarii, signatum signo[230] A cbRBgfGh

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptum manu Domdidei Benedicti, Nigri de Guercis et Dini Avamçabenis, signatum signo, XXXIII cartarum B cbRBgfGh

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
Item unum librum securitatum acceptarum per procuratores Comunis, scriptum manu Jacobi Venture notarii, signatum signo, XXVI cartarum C cbRBgfGh

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
Item unum librum reformationum factarum tempore domini Henrigipti de Martelengo, continens in se sedecim cartas, signatum signo D cbRBgfGh

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
Item unum librum locacionum publicorum et terreno Comunis, scripto manu Jacobi Venture notarii, VIII cartarum E cbRBgfGh

[230] «XVIII cartarum»] cassato.

Øah+ⓨleJbzdf G.f.k.n.
Item unum librum securitatum, sententiarum et locationum, scriptum manu Francisci de Guercino, notarii officio procuratoris, continentem XXIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per F cbRBgfGh

Øah+lⓨe[..]f ⌜G.f.k.n.
Item quatuor libros accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, quorum unus scriptus est manu Zuffridini, centum sexagintaquatuor cartarum, alius manu Bonaventure CLIIII, alius manu Anthonii de Thoscolano, CXLV cartarum, alius manu Aviani de la Vale, CXLVIII cartarum, signatum signo[231] G cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum novorum, LXX cartarum, signatum signo H cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum promissionum et secutitatum receptarum a nobilibus et magnatibus Civitatis et districtus Bononie, signatum signo, CV cartarum et sunt plures carte incise I cbRBgfGh

Øah+[..]fd extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum et aliorum processuum, LXVIII cartarum, signatum signo K cbRBgfGh

Øah+ⓨ[..]fd G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum et aliorum processuum, LXXXXIIII cartarum, signatum signo[232] L cbRBgfGh

Øah+ⓨfl[..]d G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super accusationibus, denuntiationibus, inquisitionibus et notifficationibus, continens CXXXIIII cartas, signatum signo M cbRBgfGh

Øah+ⓨfl[..]d G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et inquisitionum, LXXXII cartarum, signatum signo N cbRBgfGh

Øah+ⓨfle[..]d G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum scriptum manu Anthonii de Toscolano, CL cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum signo O cbRBgfGh

[231] «due incise»] posto sul marg. des.
[232] «cum una magna spargitura inclostri»] posto sul marg. des.

Øah+ⓨf[..]d G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, CXVIIII cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum signo[233] P cbRBgfGh

Øah+ⓨf[..]d G.f.k.n.
Item unum librum testium, scriptum manu Zufredi, CIIII cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo⌐ Q cbRBg/fGh

Øah+ⓨJlefbzd G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notiffications et denuntiationum, CLXXIIII cartarum, manu Aviani notarii, signatum per R cbRBg/fGh

Øah+ⓨlJf[..]d G.f.k.n.
Item unum quaternum quatuor cartarum pactorum et daciorum, scripto manu Jacobi notarii S cbRBg/fGh

Summa postarum huius pagine est decem et octo.

(*c.LIr.*)

Tempore domini Rubei de la Cosa.

In XVI capssa.

[...]ⓨf Item unum librum bannorum mortalium et non mortalium, edditum tempore domini Rubei de la Tosa, Potestatis Bononie, continens nonaginta octo cartas, silicet nonaginta duas scriptas et sex non scriptas; in prima carta in banno Galucii quedam subscriptio de Martenengo, Potestatis Bononie; et in banno Philippi quedam subscriptio Potestatis Bononie; et in banno Dini Compagnonis subscriptio "hodie pro hodie"; in quarta carta quodam bannum Nicholai et Johanni cançellatum et subscriptio "heri pro hodie"; in quinta carta quedam subscriptio domini Gocia, iudicis malleficiorum dicti domini Potestatis in banno Clarini; in XIIII carta quoddam bannum Manucii cançellatum; in XXVII carta quoddam bannum Rolanducii cançellatum; in XLIII carta quoddam bannum Villanelli non completum et cançellatum; in XLVII carta quedam subscriptio, et "ante scolas" et finit "existentem in scolis" in banno Gerardi Rostagni; in LXIIII carta quedam subscriptio in banno Amodei et sotiorum, "dictum Henrigiptum" et finit "de ferro"; et quodam alius bannum Beatrisie contra Petricini non completum; et in LXV carta quedam subscriptio in banno Coradini et sotiorum "de precepto" et finit "ad malleficia". In LXXXVI carta quoddam bannum cancellatum Johannis Bertholi; in LXXX carta quedam subscriptio "qui ambo" et finit "de mognis" in banno Alegrançe et socii, signatum signo T RBgfGh

[233] «due superaverunt»] posta sul marg. des.

Øah+bzⓨ[...]f G.f.k.n.
Item quemdam quaternum continens quedam pacta scripta manu Uguitionis de Soldaderiis notarii, continens octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per U bRcBgfGh

[...]hleⓨJ[...]f G.f.k.n.
Item quatuor cartas scriptas manu Uguitionis de Soldaderiis et Jacobi Venture, continentes iura et bona Hospitalis Pontis Ydicis et ellecionem et confirmationem domini Çunte de Çonveçonibus ponterii Pontis Ydicis, que sunt in registro Comunis, signatum signo X cbRBgfGh

Øah+ⓨl[...]f G.f.k.n.
Item unum quaternum VIII cartarum pecudinis, litterarum missarum tempore dicte Potestatis, scriptum per Aymelghinum Rolanducii notarii deputati pro Comuni Bononie officio Cançellarie, inter scriptas et non Y bRcBgfhG

Summa postarum huius pagine est quatuor.

(*c.LIv.*)

Tempore nobilis militis domini Rubei de la Tosa Potestatis Bononie.

Infrascripti sunt libri eo tempore editi et conpositi et hii qui dati et designati fuerunt Baxilio Egidii Ambroxii et Pelegrino de Placitis, notariis deputatis ad Acta, ut infra per ordinem series est notata.

Øa+hfⓨd[...] ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum acusacionum et denunciacionum in cartis pecudinis, continentem in se centum viginti octo cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum signo A bcRBgfhG

Øa+ⓨf[...] G.f.k.n.
Item alium librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continentem in se centum septuaginta duas cartas inter scriptas et non, inter quas videntur tres incise, signo .A. bRcBghfG

Øafⓨ[...]e G.f.k.n.
Item alium librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continentem in se tregintaquinque cartas inter scriptas et non inter quas videtur una incisa, signo .A. bRcBghfG

Øa+fⓨ[...]e G.f.k.n.
Item alium librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, continentem in se centum quinqueginta octo cartas inter scriptas et non, signo .A. bRcBghfG

Øaⓨf[...] extra G.f.k.n.
Item alium librum absolucionum in cartis pecudinis, manu notariorum dicti domini Potestatis, continentem in se quinqueginta quatuor cartas inter scriptas et non, signo .B. bcRBghfG

Øaⓨf[...]e G.f.k.n.
Item octo cartas condepnacionum personalium in cartis pecudinis, signo cRbBghG

Øaⓨf[...]e G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum testium et aliarum scripturarum, in cartis bombicinis, continentem in se octuaginta duas cartas inter scriptas et non, signo .C. bcRBghfG

Øaⓨf[...]e G.f.k.n.
Item alium librum inquisicionum et aliorum extraordinarionum, in cartis bombicinis, continentem in se sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signo .C. bcRBghfG

Øaⓨf[...]ze G.f.k.n.
Item alium librum inquisicionum, in cartis bombicinis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non, signo .C. bcRBghfG

Øaⓨfhjbze G.f.k.n.
Item alium librum inquisicionum et notificacionum, in cartis bombicinis, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non, signo⌋ .C. bcRBghfG

Summa postarum huius pagine est decem.

(*c.LIIr.*)

Øaⓨfhjbze ⌜G.f.k.n.
Item alium librum inquisicionum in cartis bombicinis, continentem in se octuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo .C. bRcBghGf

Øaⓨfhjbze G.f.k.n.
Item alium librum inquisicionum et aliorum processuum in cartis bonbicinis, continentem in se quadraginta sex cartas inter scriptas et non, signo .C. bRcBghGf

Øaⓨfhjbze G.f.k.n.
Item alium librum testium et aliarum scripturarum in cartis bonbicinis, continentem in se ducentas duodecim cartas inter scriptas et non, signo .D. bRcBghGf

Øaⓨf[...]bze extra G.f.k.n.
Item alium librum testium in cartis bonbicinis, continentem in se centum vigintiquatuor cartas inter scriptas et non, signo .D. bRcBghGf

Øaⓨ+f[..]bze G.f.k.n.
Item alium librum testium et aliarum scripturarum in cartis bombicinis, continentem in se centum quatuor cartas inter scriptas et non, signo .D. bRcBghGf

Øaⓨ+hf[..]bze G.f.k.n.
Item alium librum testium et aliorum actorum in cartis bonbicinis, continentem in se nonaginta novem cartas inter scriptas et non, inter quas videtur esse una incisa, signo[234] .D. bRcBghGf

Øaⓨ+hfbze G.f.k.n.
Item alium librum testium et extraordinariorum in cartis bonbicinis, continentem in se centum decem octo cartas inter scriptas et non, signo⌋ .D. bRcBghGf

Øaⓨ+hJ+bze G.f.k.n.
Item alium librum preceptorum, relacionum et extraordinariorum, in cartis bonbicinis, continentem in se viginti sex cartas inter scriptas et non, inter quas videntur esse quatuor incise carte, signo .E. bRcBghGf

[234] «et ultima carta est incisa»] posto sul marg. des.

Øa(y) + hJ + bze G.f.k.n.
Item alium librum securitatum massariorum et nomina saltuariorum et terrarum comitatus Bononie et etiam luporum rapacium, in cartis bonbicinis, continentem in se quinqueginta quatuor cartas inter scriptas et non, signo .F. bRcBghGf

Øa(y)fh[...] extra G.f.k.n.
Item octo cartas bonbicinis in quibus videtur contineri invenciones eumcium de nocte et alie scripture, signo .G. bRcBghGf

Summa postarum huius pagine est decem.

(*c.LIIv.*)

Øa + (y)hfjbz extra ⌜G.f.k.n.
Item alium (*sic*) inquisicionum dominorum malleficiorum in cartis bombicinis, continentem in se centum quinqueginta duas cartas inter scriptas et non, signo .H. cRbBghG

Øa(y) + hfJbz G.f.k.n.
Item alium librum inquisitionum dominorum malleficiorum in cartis bonbicinis, continentem in se viginti sex cartas inter scriptas et non, signo⌟ .H. cRbBghfG

Øa + (y)hJbzf G.f.k.n.
Item alium librum reformacionum Consilii VIIIc et populi, in cartis pecudinis, manu Pauli Belondini notarii, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non, signo .I. cbRBghfG

Øa(y) + hf[...] extra ⌜G.f.k.n.
Item alium librum confessionum commentatorum, in cartis pecudinis, manu Petri Bonapresii notarii, continentem in se quatuordecim cartas inter scriptas et non, signo .K. cbRBghfG

Øa(y) + [..]f[..] G.f.k.n.
Item sex cartas absolucionum dominorum malleficiorum, in cartis pecudinis, signo⌟ L bcRBghG

Øa(y) + hJbzf G.f.k.n.
Item alium librum securitatum pactorum et actorum officialium procuratorum Comunis Bononie in cartis pecudinis, continentem in se quinqueginta cartas inter scriptas et non, signo M cbRBghfG

Øa(y) + hJbzfe G.f.k.n.
Item alium librum securitatum pactorum et actorum officialium procuratorum in cartis pecudinis, continentem in se tregintas sex cartas et unum folium in quo sunt scripte maxenate Comunis Bononie, inter scriptas et non, signo M cbRBghfG

Øa(y) + hf[...] ⌜G.f.k.n.
Item alium librum in cartis bonbicinis relacionum et cridarum factarum per banitores civitatis Bononie et inquisitionum et aliarum scripturarum, continentem in se centum quatuor cartas inter scriptas et non, signo O cbRBghfG

Øa + (y)f[...] extra G.f.k.n.
Item alium librum in cartis bonbicinis preceptorum factorum massariis et depositariis Comunis Bononie et sententiarum et aliarum scripturarum, continentem in se octuaginta octo cartas inter scriptas et non P bRcBghfG

Øa(y) + hJbzf G.f.k.n.
Item alium librum in cartis bombicinis inquisicionum, acusationum, preceptorum et aliorum diversorum negociorum notariorum officio selegatarum, continentem in se quinquaginta duas cartas inter scriptas et non, signo N bcRBghfG

Øa(y) + hJbzfe G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et extraordinarionum et ministralium et contractarum ad coravas, continentem in se LXXXXII cartas⌟ Q bcRBghfG

Summa huius pagine postarum est undecim.

(*c.LIIIr.*)

Øa(y) + hf[...]e ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inventionum armorum per familiam Potestatis, in cartis banbacinis, continentem in se XLVI cartas inter scriptas et non R bcRBghfG

Øa + f[...]e G.f.k.n.
Item unum filum consiliorum sapientum et sunt in universo XIII et duas cedullas, signato per S bcRBghGf

Libri editi et compositi tempore domini Guidoctini de Bungis Capitanei gerentis officium Potestatis, qui libri consignati fuerunt Pellegrino de Placitis et Baxillio Egidii Anbroxii, notariis Camare Actorum Comunis Bononie.

Øa+f[...] extra — G.f.k.n.
In primis quatuor quaternos et dimidium cartarum pecudinis accusationum scriptarum manu notariorum dicti Capitanei, continentes in summa XXXVI cartas inter scriptas et non, signatum A bRcBg/hfG

Øa+f(y)[...] — G.f.k.n.
Item quatuor cartas condepnationum personalium, signatum B bRcBg/Ghf

Øa+(y)f[...] — G.f.k.n.
Item plures quaternos in cartis banbucinis acusationum, inquisitionum et notificationum et aliarum scripturarum et sunt in universo carte LXXVI, signato per C bRcBg/hGf

Øa+(y)[...] — G.f.k.n.
Item plures quaternos in cartis banbucinis testium et scripturarum et sunt in universo cartas XX inter scriptas et non, signatus per D bRcBghGf

Libri editi et compossiti et tempore nobilis militis domini Çelle quondam domini Bertholini de Splecto, honorabilis Potestatis Bononie, consignati nobis per dominum Lapum de Ughis et eius familliam, Potestatem Bononie suum successorem, signatus per.[235]

In XVII capsa.

Øa+(y)[...]f — G.f.k.n.
In primis unum librum bannorum formatorum in cartis pecudinis sine coperta, scriptorum manu notarii dicti domini Celle Potestatis Bononie, continentem in se LXXVIII cartas inter scriptas et non, signatus per⌋ A cRbBg/fGh

[...]fl — G.f.k.n.
Item unum librum bannorum mortuorum et datorum ad mortem, in cartis pecudinis, continentem in se XXX cartas inter scriptas et non scriptas; et in undecima carta in banno Petri quondam Martini de

[235] «Domini Çelle»] posto sul marg. sin.

Boça quedam subscriptio de Capognano; et in decima nona carta est quedam exemptio fratris Gerardi quondam domini Soatri de Cortexella, ipsum et bona ipsius extimi a protetione Comunis Bononie; et in vigessima tertia carta quodam bannum Cursii Madii et sociorum, signatum circum circha, cum quadam subscriptione extimi dictum bannum quod incipit "non exepletur" et finit "per etoriam" et in vigessima quarta carta quedam cancellatio que incipit "continetur" et finit "de burgo", iuxta bannum Fini filii quondam Benvenuti de Garnarolo et in vigessima sexta carta, in banno Çannini quedam rasura que incipit "continetur" et finit "factam"; et in vigessima septima carta extra bannum Johannis Jacobi de Fregnano et sociis quedam scriptura que incipit "comparuit dicta de dimidia" et finit "bannum" B RbgfhG

Summa postarum huius pagine est octo.

(*c.LIIIv.*)

Øa(y)fleJbze — ⌜G.f.k.n.
Item decem et octo cartarum pecudinis, inter scriptas et non scriptas, sententiarum, condepnationum personalium, signatus per C bRbBgfGh

Øa+(y) [...]f[...]ze — G.f.k.n.
Item unum librum absolucionum in cartis pecudinis sine cuperta, continentem in se sexaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per D cRbBgfGh

Øa+(y)f[...]e — G.f.k.n.
Item unum librum testium et intentionum super maleficiis, in cartis banbucinis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non, signatum per E bRcBgfhG

Øa+(y)fh[...]ze — G.f.k.n.
Item unum liber sive quaternum preceptorum quarumdam relationum, cytacionum et aliarum quarumdam scripturarum, in cartis banbucinis, continentem in se viginti sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per F bRcBgfGh

Øa+f(y)[...]lze extra — G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum inquisicionum et aliarum scripturarum in cartis banbucinis, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per G bRcBgfhG

Øa(ÿ)+fhle[...] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum scripturarum extraordinariarum in cartis banbucinis, continentem in se viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per H bRcBgfhG

Øa(ÿ)f[...]e G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum denuntiationum beroariorum domini Potestatis et confessionum donarum portancium, in cartis bonbiçinis, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per I bRcBgfhG

Øa+fhJle[..] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum testium in cartis bonbiçinis, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per K bcRBgfGh

Øa(ÿ)+fh[..]le G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum testium criminalium causarum Comunis et populi Bononie, in cartis bonbiçinis, continentem in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum L bcRBgfGh

Øa(ÿ)+f[...]le G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum testium et aliarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M bRcBgfGh

Øa(ÿ)+fh[...] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum inquisicionum, denunciationum, notifficacionum et testium receptorum super predictis, in cartis bonbiçinis, continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum N bRcBgfGh

Øa(ÿ)+f[...]e G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum extraordinariarum scripturarum, in cartis bonbicinis, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per O bRcBgfhG

Øa(ÿ)+f[...]e G.f.k.n.
Item unum librum testium et intencionum super maleficiis, in cartis banbuçinis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per P bRcBgfhG

Øa(ÿ)+fh[...]e G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum inquisicionum, cytacionum, cridacionum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, continentem in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas⌋ Q RbcBghfG

Summa huius pagine est quatuordecim.

(*c.LIIIIr.*)

Øa+(ÿ)fhle ⌜G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum testium et aliarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, continentem in se quadragintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per R RbcBgfGh

Øa+(ÿ)fg[...]e extra G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum testium et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas S RbcBgfGh

[...]hle[...] n.
Item plura[236] fila multarum cedularum, signata T gfGh

Øa+(ÿ)f[...]e G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium, in cartis bonbiçinis, continentem in se sexaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per U RbcBgfGh

Øa+(ÿ)hf[...]e G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum bonbicinis, in quo continetur et scriptum est repertorium in actis mei Petri quondam Jacobini notarii ad mollendina⌋ X RcbBgfGh

Infrascripti sunt libri dati et consignati Thomaxino de Gocçadinis et michi Lamberto domini Johannini, notariis et officialibus pro Comuni Bononie ad Camaram Actorum Comunis Bononie deputatis tempore nobilis et potentis militis domini Lappi quondam Ughis de Pistorio, Potestatis Bononie, editi et compositi tempore dicti[237] domini Çelle de Spolliti olim Potestatis Bononie

Øa(ÿ)+hJfle G.f.k.n.
Inprimis unum librum securitatum et pactorum, preceptorum et locattionum factarum per procuratores Comunis Bononie, scriptum manu Bonifacii de Goçadinis notarii, continentem in se treginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y RcbBg/fGh

[236] Item plura] poi cassato.
[237] dicti] posto nell'interlineo.

Øa+ⓨhJfle G.f.k.n.
Item unum librum securitatum et pactorum acceptarum per procuratores Comunis Bononie, scriptum manu Raymundi Ubertini de Vanduciis, notarii, continentem in se treginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Ç RcbBg/fGh

Øa+ⓨhJfle G.f.k.n.
Item unum librum apposicionum et reformacionum consiliorum VIIIc et populi civitatis Bononie, tam tempore domini Guidoctini de Bunghis Capitanei populi et Comunis Bononie, gerentis officium Potestarie eiusque Civitatis, quam pro tempore nobilis militis dicti domini Çelle, Potestatis Bononie, inceptum per Petrum de Funi, notarium, continentem in se viginti cartas pecudinis AA bRcBgfhG

Øaⓨ+fhJle G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum in cartis pecudinis factorum tempore dicte Potestatis, scriptorum manu Venetici domini Michaelis Aymerii notarii et Leonardi quondam Johannis do[min]i Viçini notarii, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas BB cRbBgfhG

Ø+faⓨ+bzJe G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum de pecude in quo continentur litere tam missive quam responsive registrate et facte tempore dicte Potestatis, scriptarum per Bergutium Pacis notarium cançelarium Comunis Bononie, signatum signo[238] CC RbcBgfhG

[...]ⓨhle[..] G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudinis, continentes in se ordinamenta et provisiones societatis mercatorum, scriptas per dominum Fabianum et Merchadantem, notarios dicte Potestatis, que ligate sunt in volupne statutorum dicte societatis, signatum signo[239] DD R[..]f[..]

Summa huius pagine postarum est undecim.

[238] «Dictus liber non fuit consignatus Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla notariis tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in tercio suo Regimine»] posto sul marg. sin.
[239] «Dictus liber non fuit consignatus Bitino de Pançonibus et michi Matheo de Lastignano notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie in primis sex mensibus anni M CCC, tempore Regiminis domini Phylipi de Virgilensibus Potestatis Bononie»] posto sul marg. sin.

(*c.LIIIIv.*)

Øaf[...]eG extra G.f.k.n.
Item unum folleum pecudis absolucionum factarum per dominum Guidoctinum de Bunghis Potestatem et Capitaneum populi Bononie, per officialem malleficiorum novorum, et eciam tempore dicti domini Celle Potestatis, signatum per EE RbcBghGf

fⓨ[...] G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudinis, in quo denotantur privilegia, concessiones, inmunitas, iurisdictio et potestas que et quas reverendus pater dominus Aldobrandinus episcopus aretinus, provincie Romagnole, comes et rector per Sanctam Romanam Ecclesiam generalis Comuni et populo civitatis Bononie contulit et concessit de Civitate Ymole et districtu[240] et Medicine scriptarum manu Bergucii Pacis Cavedonis notarii, signatum signo, quaternus est in registro fatuo Comunis[241] FF RbcBgfGh

Øaⓨ+[...]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis sive quaternus denuntiationum et accusationum et aliarum diversarum scripturarum, factus et conpositus tempore dicti domini Celle Potestatis, continentem in se centum quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG RbcBghGf

Øaⓨ+f[...] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis pecudinis, accusationum, denuntiationum, requisitionum et aliorum processuum quarterii porte Ravenatis, Comunis Bononie, tempore dicte Potestatis, continentem in se centum decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH RbcBghGf

Øaⓨ+f[...] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, sive quaternus denuntiationum et accusationum super maleficiis, factus et compositus tempore dicte Potestatis, continentem in se centum viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[242] II RbcBghGf

Øaⓨ+[..]f[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternus in cartis pecudinis accusationum, denuntiationum et aliarum diversarum scripturarum factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se centum quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK bRcBgfhG

[240] et districtus] posto nell'interlineo.
[241] quaternus est in registro fatuo Comunis] posto nel sublineo. Poi vi è la scritta: «Ymolle»] posto sul marg. des. Sul marg. sin. vi è una annotazione non leggibile a causa di profonde raschiature nel supporto membranaceo.
[242] «cum allipis»] posto sul marg. des.

Øaⓨ + [..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium super inquisicionibus receptorum et aliarum scripturarum, in cartis banbucinis, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se sexaginta sex cartas[243] inter scriptas et non scriptas, signatum per LL bRcBgʰfG

Øaⓨ + hf[...] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternus in cartis banbuçinis inquisitionum, notificationum et aliarum processuum circa ipsos pertinentium, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MM bRcBgʰfG

Øa + ⓨfhJle G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se centum sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per NN bRcBgʰfG

Øa + ⓨ[...]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis banbuçinis inquisitionum, notificationum et aliorum processuum circa ipsos pertinentium, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌣ OO bRcBgʰfG

Summa huius pagine postarum est decem.

(*c.LVr.*)

Øa + ⓨf + [..]le ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium super malleficiis et intentionum et aliarum atque diversarum scipturarum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per PP bRcBgphfG

Øaⓨ[..]fhJle G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium et defensionum super inquisicionibus et notificationibus receptorum et aliarum scripturarum, in cartis banbuçinis et etiam per officiales malleficiorum novorum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se nonaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, cum pluribus cartis in ligatura laniata et cusitis, signatum per QQ bRcBgfGh

[243] «signatum»] cassato.

ØaⓨfhJ[..]le G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternus inquisitionum testium et defensionum et consiliorum[244] et alium diversarum scripturarum in cartis banbuçinis, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR bRcbgfGh

ØaⓨfhJ[..]le extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis sive quaternus continentem notificationes, accusationes et denunciationes et inquisitiones factas super predictis accusationibus, denuntiationibus et notificationibus et testes productos ad defensiones accusationes, denuntiationes et notificationes et alias scripturas, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se nonagintaduas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per SS bRcBgfGh

ØaⓨfhJ[..]le G.f.k.n.
Item unum librum ministralium capellarum civitatis et burgorum et suburgorum Bononie et eorum iuramenta et preceptorum eis factorum et inquisitionum generalium et specialium et denuntiationum et relationum factarum per beroarios et familiam dicti domini Potestatis contra illos qui inventi fuerunt arma et qui ibant de nocte sine lumine, in cartis banbuçinis, continentem in se quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per TT bRcBgfGh

Øaⓨ + f[...]le G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum, notificationum et testium super rixis aliarumque scripturarum diversarum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per UU RbcBgfGh

Øa + f[...]le G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum factarum per officiales malleficiorum novorum tempore dicte Potestatis, continentem in se septuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per XX bRcBgʰfG

Øaⓨ + fh[...]le G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis factarum per dominos malleficiorum novorum tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌣ YY bRcBgʰfG

[244] et consiliorum] posto nell'interlineo.

Summa huius pagine postarum est octo.

(*c.LVv.*)

Øa+ⓨhf+le ⌜G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum relationum berroariorum et famulorum dicti domini Potestatis, confessionum, excusationum et defensionum de omnibus et singulis hominibus inventis et inveniendis cum armis et de nocte sine lumine post tercium sonum campane eundo per civitatem et ludentium ad tapsillorum tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ bRcBgfhG

Øaⓨ+ hf+J[..]le G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum continentem relationes et cridas factas per civitatem Bononie per bannitores Comunis Bononie, in cartis banbuçinis, tempore dicte Potestatis, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AAA bRcBgfGh

Øaⓨ+f+ hJ[..]le G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis banbuçinis continentem in se precepta facta per dictum dominum Potestatem fratri Bunalello Petraboni, massario generali depositario Comunis Bononie circa precepta facta per Filipum domini Jacobi iudicem dicti domini Potestatis, officio sindicatus et summas introytus et expensarum officialium Comunis Bononie, continentem in se octuagintasex cartas banbuçinis et IIIIor cartas pecudinis absolutionis ablate retro dicti libri inter scriptas et non scriptas, signatum per BBB bRcBghGh

Øaf+ⓨ[...]le extra G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis banbuçinis scriptum per Paulum Jacobi notarium dicti domini Potestatis super stratis et sallegatis per eundem dominum Potestatem deputatum, nec non solutionum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CCC bRcBghGf

Øaⓨ+fh[..]le G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum, accusationum et denuntiationum, preceptorum et aliorum diversorum negociorum tempore dicte Potestatis, scriptum per Manentem notarium ad officium sellagatarum et stratarum et alliarum rerum diversarum, continentem in se sexaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per DDD bRcBghGf

Øaⓨ+fhbzle G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis accusationum, denuntiationum, inquisicionum, preceptorum, relationum et aliorum diversorum negotiorum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis et scriptus per Paulum Jacobi notarium ad officium sellagatarum et stratarum et aliarum rerum diversarum, continentem in se nonagintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EEE bRcbghGf

Øaⓨa+ [...]f[..]le G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis examinationum testium productorum ab illis qui inveniunt arma portare, ire de nocte sine lumine, ludere vel aliquid aliud facere contra formam statuti et ordinamenti Comunis et civitatis Bononie tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FFF bRcBghGf

[...]h[...] G.f.k.n.
Item undecim filla tam instrumentorum publicorum procurationum et curationum, quam testium sigillatorum et accusationum tempore dicte domini Celle Potestatis, signatum per[245] ⌟ GGG ghGh

Summa huius pagine postarum est octo.

(*c.LVIr.*)

Øa+ⓨ hzj[..]leg G.f.k.n.
Item sex cartas pecudis, in una custodia, statutorum et ordinamentorum societatis calçolariorum de vacha civitatis Bononie et in secunda carta quedam virgula inclaustri puntata que incipit "et quacumque de causa[246] societatis" et finit "follie" , et in tertia carta quoddam statutum cançelatum in totum cum quadam subscriptione, que inci-

[245] «Dicta undecim filla non fuerunt consignata Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla, notariis tempore domini Oddolini de Mandello Potestatis Bononie, in tercio suo Regimine». «Dicta undecim fila predicta non fuerunt consignata Bitino de Pançonibus et Matheo de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum in primis sex mensibus MCCC, indictione XIII, tempore Regiminis domini Phylipi de Vergilensibus Potestatis Bononie»] posto sul marg. des. «Non fuerunt consignata Jacobo Dondidei nec socio». «Predicta fila non fuerunt michi Paulo et socio assignata». «Et predicta fila non fuerunt michi Rolandino et socio asignata»] posto sul marg. des. e a continuare in calce.

[246] et quacumque de causa] posto nell'interlineo.

pit "cançelatum" et finit "et sui Vicarii", consignatum Thomaxino de Goçadinis et socio notariis ad Acta Comunis, signatum per HHH bcRBg/fGH

Øa(y)hzJf[..] G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudis statutorum et ordinamentorum societatis feratorum, inter scriptas et non scriptas, signatum per III bcRBg/fGh

Øa+(y)hzJlf[...] G.f.k.n.
Item unum foleum cartarum pecudis in quo folleo scriptum est quodam pactum locationis porticus pallatii veteris Comunis Bononie versus plateam, signatum signo KKK bcRBg/fGh

In XVIII capssa.[247]

⁂Tempore domini⁂ Lappi de Ughis de Pistorio honorabilis Potestatis Bononie.

Infrascripti sunt libri dati et consignati mihi Thomaxino de Goçadinis et Lamberto domini Johannini, notariis et officialibus pro Comuni Bononie ad Camaram Actorum Comunis Bononie deputatis, tempore dicti domini Lappi Potestatis Bononie, per[248] dominum Oddolinum de Mandello de Mediolano, Potestatem Bononie et eius familiam, successorem ipsius domini Lappi Potestatis; qui libri facti et conpositi fuerunt tempore et Regimine dicti domini Lappi de Ughis Potestatis Bononie, suum predecessorem.

f n.
In primis. Recepi unum librum bannorum datorum pro gravi malleficio ad mortem, factus et conpositus tempore dicti domini Lappi de Ughis, Potestatis Bononie, in cartis pecudinis, continentem in se tregintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas; et in sexta carta a pillo in banno Maynentini comitis et sociorum quedam rasura que dicit "a dicta inquisicione" et quedam rasura alia in fine dicti banni que dicit "Manentinum"; et in banno Johannis quondam Martinelli Ayghe in dicta carta a tarne quedam subscriptio comitatus Ferarie et

[247] In XVIII capssa] posto sul marg. des.
[248] «familiam»] cassato.

quedam alia subscriptio posita in fine dicti banni que dicit "ideo"; et in septima carta in banno Pavexe quedam subscriptio allatere pilli que dicit "banno"; et in quinta decima carta allatere pilli in banno Galvanini quedam subscriptio que dicit "defendere"; et in sexta decima carta allatere pilli in banno Albiçi domini Bonifatii quedam subscriptio que dicit "deberet"; et in decimaseptima carta a pillo in banno Prandini, quedam scriptura que dicit "pro hodie"; et in decima octava carta a pillo in banno Jacobi dictus Lacus quedam subscriptio que dicit "omnibus" et in decimanona carta allatere carnis in banno Gregorii et sociorum, quasi in fine, quedam subscriptio "banno" et in vigesima septima carta in banno Facioli a latere pili quedam rasura, que incipit "status", quod non potest bene legi et finit "interfuerunt"; et in vigesima nona carta a latere carnis iuxta bannum Uguicionis Bani Jacobi et sociorum quedam subscriptio sive scriptura que sic incipit "non exempletur bannum dicti Bernardini" et finit "per erorem"; et in trigesima tertia carta a tarne in banno Rolandini et inde quedam rasura que incipit "curie" et finit "ausu", signatum per A Rfgh

Summa huius pagine postarum est quatuor.

(*c.LVIv.*)

Øa+(y)hf[..]le ⌜G.f.k.n.
Item unum librum sine custodia sive quaternum bannorum pro malleficio datorum in peccuniam, in cartis pecudinis, factus et conpositus tempore dicte Potestatis et scriptus per Forensem quondam Junte et per Gerardum et per Andream filium Venture et per Baldum Venture, notarios dicti domini Potestatis ad malefitia, continentem in se centum viginti cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per B bRcBg/fhG

Øa+h(y)zJb[..] G.f.k.n.
Item unum librum sine custodia absolucionum et sententiarum absolucionum latarum et factarum tempore dicte Potestatis in cartis pecudinis, continentem in se nonaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per C bRcBgfGh

Øa+h(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum[249] in cartis pecudinis, pronunciationum et sentenciarum executoriarum corporalium, tempore dicte Potestatis, continentem in se vigintisex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per D bRcBgfGh

[249] quaternum] posto nell'interlineo.

Øa(y)+h[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium receptorum super malleficiis et aliarum scripturarum, factus et conpositus tempore dicte Potestatis, continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ E bRcBgfGh

Øa(y)+hJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis promisionum et obligationum factarum a massariis Communium comitatus civitatis Bononie et iuramentorum et aliorum in se continencium, tenencium vel hospitancium, tempore dicte Potestatis et scriptus per Sofredinum Albiçi, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per F bRcBgfGh

Øa(y)+h[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis extraordinariorum quarumdam scripturarum et testium receptorum ad defensionem super malleficiis, factus tempore dicte Potestatis et scriptus per Corardum (*sic*) notarium dicti domini Potestatis, continentem in se quatraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per G bRcBgfGh

Øa(y)+h[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum[250] preceptorum in cartis banbuçinis factum massario et depositario Comunis Bononie tempore dicte Potestatis, continentem in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non, in quo quidem libro continentur et scripte sunt summe introytum et responsionum factarum per officialles Comunis Bononie et in dicto libro sunt due carte pecudis continentes quasdam absoluciones officiallium Comunis Bononie tempore dicte Potestatis, signatum per H bRcBgfGh

Ø(y)a+hf[..]le G.f.k.n.
Item unum librum sine coperta inquisicionum factarum per dominum Thomaxinum iudicem ad discum Ursi deputatum tempore dicte Potestatis, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per I bRcBgfGh

Ø(y)a+hJfle G.f.k.n.
Item unum quaternum inquisicionum in cartis banbuçinis, inquisicionum bonorum et guastatorum factorum tempore dicte Potestatis, continentem in se sedecim cartas inter parvas et magnas, scriptas et non scriptas, inter quas est media carta cusita de filo et ligata cum alia carta cum una incisa[251], signatum per⌋ K bRcBgfGh

250 librum] posto nell'interlineo.
251 cum una incisa] posto nell'interlineo.

Summa huius pagine postarum est novem.

(*c.LVIIr.*)

Infrascripti sunt libri et acta librorum consignati et dati michi Richardo Bonaventure et Çagnibono Guidonis Çagniboni, notariis et officialibus pro Comuni Bononie, officialibus ad Camaram Actorum dicti Comunis, facti et compositi tempore domini Lapi de Ughis de Pistorio, Potestatis Bononie, per dominum Octolinum de Mandello, Potestatis civitatis Bononie et eius familiam, sicut inferius continentur, successorem dicti domini Lapi olim Potestatis Bononie.

Øa(y)+hfbzJ G.f.k.n.
Imprimis recipimus unum librum seu quaternum securitatum datarum ad dischum procuratorum Comunis Bononie et libellorum petitionum equorum et aliarum diversarum petitionum et datiarum pactorum venditionum et aliorum negotiorum, factus er compositus tempore dicte Potestatis, in cartis pecudinis, continentem in se quadraginta duas[252] cartas inter scriptas et non scriptas, signatum L bRcBgfGh

Øf(y)[..] extra G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudinas inter scriptas et non scriptas, continentes in se quamdam absolutionem et quoddam bannum Guillielmi filii Dominici Mascharonis et socii, tempore dicte Potestatis, signatum M bRcBgfGh

Øa(y)+hzJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, factus et compositus tempore dicte Potestatis et scriptus per Antolinum de Tebaldis, notarium et canzellerium Comunis Bononie, continentem in se litteras missas ex parte Comunis Bononie, continentem in se decem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum N bRcBgfGh

Øa(y)+hzJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum seu quaternum securitatum militum Comunis Bononie, quarterii Sancti Petri, quarterii porte Steri, nuntiorum Co-

252 duas] posto nell'interlineo.

munis Bononie, custodum carceris superioris et turris de subtus Comunis Bononie, datarum coram procuratoribus Comunis Bononie, in cartis pecudinis, tempore dicte Potestatis et scriptum per Damianum Ruffini, notarium dicto officio procuratoris, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non et etiam continentem in se petitiones equorum et pacta datiorum, signatum per O bRcBgfGh

Øa+ⓨhzJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum reformationum Consiliorum Octingentorum et populi Comunis Bononie et etiam sapientum factorum per Yvanum domini Çanelli de Regio, notarium ad reformationes pro Comuni Bononie, tempore dicte Potestatis, continentem in se vigintiquatuor cartas pecudinas, inter quas est una non scripta, signatum P bRcBgfGh

Øaⓨ+ hzJb[..]f G.f.k.n.
Item unum librum parvum cum coperta in cartis bambuçinis, continentem in se nomina et congnomina magnatum, nobilium et potentium et militum et de nobili progenie natorum et eorum filiorum, fratrum et nepotum, qui tenentur singulis annis de mense ianuarii securitatem prestare Comuni Bononie quingentarum librarum Bononiensium de non offendendo vel offendi faciendo aliquem de suprascriptis personis popularium, factus et compositus tempore domini Octolini de Madello (*sic*) Potestatis Bononie, continentem in se octo cartas inter scriptas et non, signatum Q bRcBgfGh

Ø[...]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiationum et inquisitionum aliorum processuum quarterii porte Ravenatis, factus et compositus tempore dicte Potestatis sub examine domini Ferri iudicis ad malleficia deputati et scriptarum per ser Gerardum de Pistorio notarium, in cartis pecudinis, continentem in se centum quadraginta quatuor cartas, signatum signo R bRcBgfGh

Ø[...]f extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiationum et aliarum diversarum scripturatum circha predicta spectantium, factus et compositus tempore dicte Potestatis, sub examine domini Ferri ad malleficia deputati et scriptum per se Forensem quondam Çunte, notarium pro quarterio porte Sancti Petri, in cartis pecudinis, contenentem in se centum septuaginta cartas, signatum signo S bRcBgfGh

Ø[...]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, denuntiationum et aliarum rerum et diversarum scripturarum, factus et compositus sub examine dicti domini Ferri eius iudicis ad malleficia deputati et scriptus per me Baldum Venture de Pistorio, notarium ad malleficia deputatum pro quarterio porte Sancti Proculi, continentem in se centum nonaginta duas cartas, signatum signo⌟ T bRcBgfGh

Summa huius pagine postarum est novem.

(*c.LVIIv.*)

a ⓨ + [..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, denuntiationum super mallefficiis et aliarum diversarum scripturarum circha predicta spectantium, factus et compositus tempore dicte Potestatis sub examine dicti domini Ferri iudicis ad malleficia deputati et scriptus per me Andream filium Venture de Pistorio, notarium dicte Potestatis ad malleficia, pro quarterio porte Steri, continentem in se centum quinquaginta cartas, signatum signo U bRcBgfGh

Øaⓨ+ [...]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum malleficiorum et aliarum scripturarum, factus et compositus tempore dicte Potestatis sub examine dicti domini Ferri iudicis ipsius domini Potestatis et scriptum per me Gerardum de Pistorio notarium, continentem in se centum viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas X bRcBgfhG

Øaⓨ[...]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis testium receptorum per me Forensem quondam Çunte notarium ad malleficia tempore dicte Potestatis, sub examine domini Ferri iudicis ad malleficia deputati, continentem in se centum viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo Y bRcBgfhG

[...]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis testium receptorum tempore dicte Potestatis et scriptus per me Forensem de Pistorio notarium, continentem in se centum nonagintaquatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo Ç bRcBgfhG

Øaⓨ[...]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum, notificationum et aliorum processuum circha ipsas spectantium et aliorum processuum factorum per officiales presidentes offitio malleficiorum novorum, factus tempore dicte Potestatis, sub examine domini Ferri iudicis et scriptum per me Forensem Çunte, notarium, continentem in se nonaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum signo per AA bRcBgfhG

Øa(y)+hz[...]f extra G.f.k.n.
Item unum librum cartarum bambuçinis inquisitionum, notificationum et aliorum processuum circha ipsas spectantium et aliorum processuum factorum per officiales presidentes officio malleficiorum novorum, factum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri eius iudicis ad malleficia deputati et scriptus per me Forensem Çunte notarium, continentem in se nonaginta octo cartas inter scriptas et non, signatum per BB bRcBgfhG

Øa(y)+h[..]f G.f.k.n.
Item unum librum cartarum bambuçinis extraordinariarum diversarum scripturarum, factum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis ad malleficia deputati et scriptus per me Forensem Çunte notarium, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non, signatum signo per CC bRcBgfhG

Ø[..](y)+hf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum, notificationum et aliarum processuum circha ipsos spectantium, factus tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis ad malleficia deputati et scriptus per Forensem Çunte notarium dicte Potestatis, continens etiam inquisitiones factas per officiales presidentes offitio malleficiorum novorum, scriptas per notarios deputatos ad dicta offitia, continentem in se centum duodecim cartas inter scriptas et non, signatum per DD bRcBgfhG

Øa(y)+[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum, notificationum et testium super ipsis aliorumque sollempnitatum diversarum, factum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis ipsius Potestatis et scriptus per Baldum Venture notarium, continentem in se centum quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per EE bRcBgfhG

Øa(y)+f[..] G.f.k.n.
Item unum librum cartarum bambuçinis testium super maleficiis et intentionum et aliarumque diversarum scripturarum, factum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis ad malleficia deputati et scriptus per Baldum Venture notarium, continentem in se septuaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per FF bRcBgfhG

Ø[..](y)+hf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum et aliarum scripturarum, factum tempore dicte Potestatis et scriptum per Baldum Venture notarium ad malleficia pro quarterio porte Sancti Proculi, continentem in se quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per GG bRcBgfhG

Øa(y)+hf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum et notificationum[253] factarum per officiales presidentes officio malleficiorum novorum et mandato dicti domini Potestatis et domini Ferri eius iudicis ad malleficia, factorum per Ugolinum socium militis offitio malefficiorum novorum et scriptus per Jacobinum Deodati notarium dicto officio, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non, signatum signo duorum⌋ HH bRcBgfhG

Summa huius pagine postarum est duodecim.

(*c.LVIIIr.*)

Øa+(y)hf[..] ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis testium receptorum super maleficiis et intentionum aliarumque diversarum scripturarum, factum et compositum tempore dicte Potestatis sub examine dicti domini Ferri iudicis ad malleficia et scriptum per me Andream filium Venture notarium pro quarterio porte Steri, continentem in se octuaginta octo cartas inter scriptas et non, signatum per II bRcBghfG

[...]f[...] G.f.k.n.
Item unum librum bambuçinis inquisitionum et testium super ipsis receptorum et aliarum scripturarum factarum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Feri eius iudicis et scriptarum per Andream filium Venture notarium pro quarterio porte Steri, continentem in se centum cartas inter scriptas et non, signatum per KK bRcBghfG

Øa(y)[...]f[...] G.f.k.n.
Item unum librum bambuçinis inquisitionum testium et cytationum et confessionum et aliarum scripturarum ex ipsis dependentium, factarum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis et scriptarum per me Andream Venture notarium, continentem in se centum viginti cartas inter scriptas et non, signatum per LL BRcBghfG

[253] et notificationum] posto nell'interlineo.

Øa[...]f[...] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis inquisitionum testium super ipsis receptorum et terminorum a confessionibus et aliarum scripturarum ex ipsis dependentium, factum et compositum tempore dicte Potestatis, sub examine dicti domini Ferri iudicis et scriptus per Andream Venture notarium, continentem in se ducentas quatuordecim cartas inter scriptas et non, signatum per MM bRcBghfG

Øa[..]f[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis testium et examinatione testium, intentionum et defensionum productorum ab illis qui invenierant ludere ad aliquem ludum taxillorum et ab illis qui inveniuntur ire cum armis vetitis et de nocte per civitatem Bononie post tertium sonum campane sine lumine, tempore dicte Potestatis, et scriptum per Soffredum quondam Albizi notarium, continentem in se quadraginta et octo cartas inter scriptas et non, signatum per NN bRcBghfG

Ø[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis ministralium Capellarum civitatis Bononie et preceptorum eis factorum et inquisitionum generalium et specialium, tam in civitate Bononie, quam in Comitatu et aliarum diversarum scripturarum factarum tempore dicte Potestatis et scriptum per Soffredum notarium, continentem in se quadraginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per OO bRcBghfG

Ø[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum in cartis bambuçinis de mandato domini Potestatis ad defensionem Petrizandi Jacobi Petrizandi et aliorum accusatorum per Phylippum domini Thomaxii Aioli, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non, signatum per PP bRcBghfG

Øa[..]ⓨf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis relationum berroariorum et familia domini Potestatis confessionum et excusationum de omnibus et singulis hominibus et personis inventis cum armis et de euntibus post tertium sonum campane sine lumine et qui inventi fuerunt ad aliquem ludum taxillorum faciendum tempore dicte Potestatis et scriptum per Soffredum Albizi notarium, continentem in se sexaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per QQ bRcBghfG

Øa[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis in quo continentur inquisitiones et processus facti circha dictas inquisitiones, factas officiales mallefficiorum novorum, super notificationibus datis et factis coram dicto Potestate et domini Ferri iudicis ad malleficia, que sunt de

quarterio porte Steri, qui librum erat penes Andream Venture notarium, continentem in se quadraginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per RR bRcBghfG

Øa+ⓨ[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis extraordinariarum, continentem precepta et relationes et alias scripturas vanas et diversas, factum tempore dicte Potestatis sub examine dicti domini Ferri iudicis et scriptum per Andream Venture notarium ad malleficia, continentem in se viginti duas cartas inter scriptas et non, signatum per SS bRcBghfG

Øa+ⓨ]..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis bannorum, cridarum et relationum factarum per civitatem Bononie tempore dicte Potestatis et de mandato ipsius per bannitores et scriptum per Tuccium Albertini notarium, sub examine domini Tranchedi iudicis offitio syndicatus, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non, signatum per TT bRcBgfhG

Øa+ⓨhf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis denuntiationum, inquisitionum, accusationum, defeffensionum et testium productorum et aliarum diversarum scripturarum et processuum factorum super dictis inquisitionibus, tempore dicte Potestatis, sub examine domini Tranchedi iudicis officio syndicatus, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per⌣ UU bRcBghfG

Summa huius pagine postarum est duodecim.

(*c.LVIIIv.*)

Øa+ⓨ[..]f extra G.f.k.n.
Item unum unum (*sic*) librum in cartis bambuçinis denuntiationum, accusationum et inquisitionum, preceptorum, relationum et aliorum diversorum negotiorum seu scripturarum extraordinatarum, factum tempore dicte Potestatis et scriptum per Coppiam Bonatini notarium offitio stratarum et sellegatarum, continentem in se centum quinquaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per XX bRcBghfG

Øa+ⓨh[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis securitatum, satisdationum et promissionum massariorum terrarum qui sunt ad confinia comitatus Bononie et etiam ipsarum terrarum qui habent nemora prope confinia per V miliaria et aliarum rerum, factum tempore dicte

Potestatis et scriptum per Coppiam notarium, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per YY bRcBgfhG

[..]ⓨ+[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambuçinis, testium et intentionum et productorum ad defensionem coram Coppia Bonatini notario officio sallegatarum, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per[254] ÇÇ bRcBgfhG

[...]f G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum pecudis que sunt in registro Grosso Comunis Bononie, quarum quatuor sunt scripte et alie non scripte, in quo quaterno continentur et scripte sunt iurisdictiones venerabilis patris domini Yldebrandini Dei gratia Episcopi arretini, provintiale Romaniole in spiritualibus et temporalibus per sanctam Romanam Ecclesiam generalis comes et rector, concessio facta per eundem comitem Comuni et populo Bononie de civitate et districtu Ymole et territorio Medicine, et littere et constitutiones facte super predictis, scripte per Pellegrinum de Placitis notarium tunc ad Acta Comunis, signatum signo bRcBgfGh

Ø[..]ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item medium quaternum cartarum pecudis in quo scripta est quedam reformatio populi, continens in se quod domini Rolandus de Foscarariis, Gardinus de Pegolottis et Nancletius de Pannensibus, offitiales bladi et suprastantes laborerii pallacii quo fit iuxta plateam Comunis deberent emere quandam possessionem pretii trecentarum librarum Bononie permutandam cum ecclesia Sancte Tecle de Gueçis pro quadam domo ipsius que erat iuxta dictum pallatium, occasione construccionis ipsius et instrumenta rectorie rectoris dicte ecclesie et instrumentum emptionis unius petie terre vineate posite in guardia civitatis, in loco qui dicitur "Sanctus Viti" facte per dictos dominos et instrumentum permutationis facte de dicta vinea pro dicta domo cum rectore dicte ecclesie et instrumentum consensus facti per Henregiptum filium domini Francisci venditoris dicte vinee, que omnia scripta sunt manu domini Henrigipti Felliciani notarii, signatum signo et est in registro bRcBgfhg

[254] «Dictus [liber] consignatus non fuit [Johanni] de Savignano et Benvenuto de Salla, notariis tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie in tercio suo Regimine [...]». «[Dictus liber non fuit consignatus] Bitino de Pançonibus [et michi Matheo de] Lastignano, notariis ad [Camaram Actorum] Comunis Bononie in primis [sex mensibus anni M] CCC [tempore] Regiminis [domini] Phylipo de Vergilensibus Potestatis [Bononie]» posto sul marg. sin.

Ø+[..]zhJb[..] G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum pecudis in quo scripta sunt plura instrumenta, videlicet syndicatus, compromissi Landi emptionis et pronuntiationis, que instrumenta scripta fuerunt manu Yvani de Bentevoglis notarii, qui est in registro Comunis, signatum signo bRcBgfhG

[..]ⓨ G.f.k.n.
Item unum librum in allipis de ligno statutorum societatum bechariorum, continentem decem cartas inter scriptas et non, signatum signo bRcBghGf

[..]ⓨh[..] Item unum folleum duarum cartarum in quo scripte sunt provisiones et ordinamenta facte per Ançianos et consules et dominum preconsulem societatis notariorum et decem sapientum pro quolibet quarterio, scripte manu Alberti domini Johannis de Rachulfis notarii tunc Ançianorum, que ligate sunt in libro statutorum, signatum signo[255] fGh

[..]f G.n.
Item unum folleum statutorum societatum spadariorum, qui ligatum est cum alio statuto dicte societatis, signatum signo, in matricula spadariorum[256]

[..]f extra G.
Item quatuor fila omnium quarteriorum factorum tempore dicte Potestatis, sigante (*sic*) eodem signo cgfGh

[..]f G.f.k.n.
Item unum folleum cartarum pecudinis statuta et ordinamenta seu provisiones generales statutorum fabrorum, scriptum manu Nicholay Albertini de Plastellis notarii dicte societatis, inter scripta et non, signatum signo bRcBghGfⓨ

[..]ⓨØa+hJf G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis aurificum cum alipis de ligno, scriptum in cartis pecudinis, continentem in se octo cartas inter scriptas et non, signatum signo bRcBghGf

[255] «[..] dicta follia duarum cartarum non fuerunt michi Paulo et socio assignata». «Dicta folea duarum cartarum non fuerunt michi Rolandino et socio assignata». «Non fuerunt designata duo folia Jacobo Dendidei et socio»] posto sul marg. sin.
[256] in matricula spadariorum] posto nell'interlineo; sul marg. des. vi è un disegno raffigurante una testa umana.

Øa(y)+Jhf[..] G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudis scriptus manu Bonincontri domini Petrizali Bonincontri notarii ad inventaria tempore domini Lapi de Ughis, continentem in se inventaria scripta manu dicti domini Bonicontri notarii, signatum signo P bRBghfG

Summa huius pagine postarum est tredecim.

(*c.LVIIIIr.*)[257]

⁂Tempore domini Octolini de Mandello Potestatis Bononie⁂

In XVIIII capsa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri editi et compositi tempore dicte Potestatis, dati et consignati michi Richardo Bonaventure et Çagnibono Guidonis Çagniboni notariis et officialibus pro Comuni Bononie, deputati ad Camaram Actorum Comunis Bononie.

[..](y)fh[..] ⌜G.f.k.n.
In primis quatuor quaternos pecudis Conscilii veteris duorum milium omnium quarteriorum, signati signo A cbRBgfGh

[..](y)[..]f G.f.k.n.
Item quatuor quaternos pecudis sedecim cartarum Consilii veteris octingentorum omnium quarteriorum, signati signo B cbRBgfGh

[..](y)[..]f extra G.f.k.n.
Item quatuor quaternellos impositionis veteris equorum Comunis Bononie, signati signo C cbRBgfGh

Øa(y)[..]f G.f.k.n.
Item quatuor alios quaternellos, in quibus continentur nomina militum veteris impositiones, extimatio et cartisignia equorum Comunis, cum quibus sunt quedam follea bambuçinis, signati signo D cbRBgfGh

[257] vi è un disegno raffigurante una corona.

Øa(y)+[..]fl G.f.k.n.
Item duos quaternos in cartis pecudis quatuordecim cartarum absolucionum, signati signo E cbRBgfGh

Øa(y)a+h[..]f G.f.k.n.
Item tres quaternos cartarum pecudis silicet vigintiquatuor cartarum inter scriptas et non, bannorum pecunialium, signati signo⌟ F RgfGh

n.
Item quatuor quaternos bannorum mortalium datorum tempore dicte Potestatis quibus prohibitum est posse canzellari de banno, cartarum pecudis et sunt viginti due carte inter scriptas et non, in quibus continentur quadraginta unum bannum et sexaginta quinque nomina bannitorum et in septima quidem carta sunt duo banna non completa et non autenticata, signati per G cbRBgfGh

zØf[..] extra G.f.k.n.
Item sex cartas pecudis absolutionum tempore dicte Potestatis, signate signo H cbRBgfGh

zØ[..]fl[..] G.f.k.n.
Item due carte bambuçinis in quibus scripte sunt certe res Landi de Florentia, signate signo et est in vullupo signato per⌟ I cbRBgfGh

zØ(y)a+hj[..]l ⌜G.f.k.n.
Item unum filum cartarum sponsarum, signatum signo K cbRBgfGh

z(y)Øa+fh[..]l extra G.f.k.n.
Item duas cartas pecudis absolutionum, signate signo L cbRBgfGh

zØ(y)+fh[..]l G.f.k.n.
Item unum librum librum (*sic*) bambuçinis ministralium, contractarum et Capellarum, signatum signo⌟ M cbRBgfGh

zØ(y)+Jhfl G.f.k.n.
Item unum librum bambuçinis inquisitionum factarum contrarum (*sic*) officiales Comunis ad quorum manus pervenisset de avere Comunis et summarum, introytuum offitialium et in quo sunt due carte pecudis absolutionum, signatum signo N cbRBgfGh

Summa huius pagine postarum est tredecim.

(*c.LVIIIIv.*)

zØa+Jh(y)fl ⌜G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis banimentorum et cridarum et relationum banitorum, signatum signo O bRcBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis preceptorum factorum massario et depositario Comunis Bononie, signatum signo P bRcBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item duos quaternos pecudis banorum pro malleficio, continens in se sedecim cartas, signatum signo Q bRcBgfGh

zØa+Jh(y)fl extra G.f.k.n.
Item duos quaternos cartarum pecudis absolucionum, continens in se sedecim cartas, signatum signo R bRcBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum quaternum condempnationum corporalium in cartis pecudis, continens in se octo cartas, signatum signo S cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum pecudis et sex cartas absolutionum, continens in se quatuordecim carte, signatum signo T cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item duos quaternos et sex cartas pecudis banorum pro malleficio, continens in se viginti duas cartas, signatum signo U cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item duos quaternos bannorum in cartis pecudis formatorum tempore dicte Potestatis, signatum X cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item duos quaternos et quatuor cartas pecudis absolutionum factarum dicto tempore, signatum signo⌟ Y cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum librum introytus Comunis cartarum pecudis, factum et compositum tempore dicte Potestatis, sub examine domini Uberti de Binno iudicis dicti Potestatis ad dischum Ursi, continentem in se octuaginta cartas Francischi Previndi militis officio Ursi Ç cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum quaternum statutorum societatis Lombardorum, continentem in se quatuordecim cartas inter scripta et non, signatum AA cbRBgfGh

zØa+Jh(y)fl G.f.k.n.
Item unum vulupum cartarum hominum civitatis Mediolani habentium represalias contra Comune et singulares personas civitatis Bononie, super quibus facta fuit compositio per dominum Octollinum de Mandello Potestatem Bononie et scripta manu Pacis de Sancto Georgio, tunc notarii ad dischum ipsius domini Potestatis, signe (*sic*) signo[258] BB cbRBgfGh

Infrascripti sunt libri et acta librorum dati et consignati dominis Mathiolo de Ronchore et Henrigipto domini Pacis de Brayna, nunc notariis ad Acta Comunis Bononie, facti et conpositi tempore domini Octollini de Mandello Potestatis Bononie et consignati nobis per notarios et familliam domini Guillielmi de Odoynis Potestatis Bononie.

zØJ[..]+f extra ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum et denuntiationum, requisitionum et alliorum processuum, scriptum per Mapheum de Tricio, notarium dicte Potestatis pro quarterio porte Ravennatis, continentem in se centum quinquaginta unam cartas inter scriptas et non, signatus per CC RcbBgfGh

zØj[..]+f G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum, requisitionum et aliorum processuum, scriptum per Muçum Çurlam notarium dicte Potestatis pro quarterio porte Sancti Proculi, continentem in se centum octuaginta novem cartas inter scriptas et non scriptas, inter quas est una incisa, signatum per⌟ DD[259] RcbBgGfh

[258] «Et non fuerunt assignate michi Paulo et socio aliqua instrumenta scripta manu Pacis de Sancto Georgio». «Et non fuerunt asignate michi Rolandino et socio aliqua instrumenta scripta manu Pacis de Sancto Georgio». «Et non fuerunt asignata Jacobo Dondidei et socio aliqua instrumenta scripta manu Pacis de Sancto Georgio». «Et non fuerunt asignate michi Bertholomeo de Pistorio et socio aliqua instrumenta scripta manu Pacis de Sancto Georgio»] posto nel sublineo// «Non inveni aliquam scripturam, ego Johannes et Bonvenutus, scriptam manu Pacis». «Non habemus scripturam aliquam scriptam manu Pacis». «Non habemus aliqua instrumenta Pacis». «Non invenimus Michilinus et Petrus socii». «Non habemus aliquam scripturam manu Pacis». «Non habemus aliquam scrituram manu Pacis». «Non invenimus aliquam scripturam manu Pacis»] posto sul marg. sin.

[259] le lettere «DD» così come alcune altre quali la O sono miniate.

Summa huius pagine postarum est quatuordecim.

(*LXr.*)

ⓨzØaJ+f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denunciationum, requisitionum et alliorum processuum, scriptum per Ubertum de Fagnano notarium dicte Potestatis, pro quarterio porte Sancti Petri, continentem in se centum treginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EE RbcBgfGh

zØ+Jf+ G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum, requisitionum et aliorum processuum, scriptum per Georgium de Fagnano notarium dicte Potestatis pro quarterio porte Steri, continentem in se centum sexaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FF RbcBgfGh

zØⓨ+Jf G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis[260] testium receptorum super malleficiis et intentionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Georgium de Fagnano notarium dicte Potestatis, continentem in se ducentas viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG RbcBgGh

zØⓨJ+f G.f.k.n.
Item unum (*sic*) banbucinis inquisitionum et testium super ipsis receptorum et aliarum scripturarum, tempore dicte Potestatis, scriptum per Georgium de Fagnano notarium dicte Potestatis, continentem in se centum septuaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH RbcBgfGh

zⓨfJ[...] extra G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum et testium super ipsis receptorum tempore dicte Potestatis, scriptum per Mucium Çurlam notarium dicte Potestatis, continentem in se octuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per II bRcBgfGh

zØⓨ[...]f G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium productorum ad defensionem super malleficiis, scriptum per Mucium Çurlam notarium dicte Potestatis, continentem in se octuaginta quinque cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK bRcBgfGh

[260] banbuçinis] posto nell'interlineo.

zⓨØJf+x G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis malleficiorum novorum pro quarterio porte Sancti Proculi, tempore dicte Potestatis et scriptum in parte per Muçum Çule notarium dicte Potestatis, continentem in se treginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[261] LL RbcBgfGh

zØⓨ[...]+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum tempore dicte Potestatis et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Ubertum de Fagnano notarium dicte Potestatis, continentem in (*sic*) octuaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MM bRcBgfGh

zØⓨ[...]Jf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis inquisitionum et testium productorum tempore dicte Potestatis, continentem in se centum quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌟ NN bRcBgfGh

Summa huius pagine postarum est novem.

(*c.LXv.*)

zØⓨJ+f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis[262] inquisitionum, notifficationum et aliorum processuum, scriptum per Ubertum de Fagnano notarium dicte Potestatis, continentem in se nonaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OO RbcBgfGh

zØⓨa[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis extraordinariorum, continentem in se precepta, rellationes et alias scriptas varias, scriptum per Georgium de Fagnano notarium dicte Potestatis, continentem in se septuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per PP RbcBgfGh

Øⓨ aJ+f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis testium receptorum super malleficiis et intentionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Mapheum de Tricio notarium dicte Potestatis, continentem in se centum septuaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per QQ RbcBgfGh

[261] «Non fuit repertum in dicto libro nomen dicti Muçii per me Paulum et socium». «Non fuit repertum per me Rolandinum et socium in dicto libro nomen dicti Muçii»] posto sul marg. sin.// «Non inveni nomen illius Muçii». «Non inveni nomen illius Muçii». «Non inveni nomen illius Muçii». «Ego Gerardus et socius non invenimus nomen illius Muçii Çulle»] posto sul marg. des.
[262] banbucinis] posto nell'interlineo.

ⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis inquisitionum malleficiorum novorum, scriptum per Nicholaum Johannini Manelli notarium dicto officio, contenentem in se octuaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR RbcBgfGh

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis inquisitionum malleficiorum novorum[263], scriptum per Johannem Johannini Jordani, continentem in se septuaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[264] SS RbcBgfGh

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis reformationum Consilliorum octingentorum scriptarum manu Leonardi de Magnanis, tempore dicte Potestatis, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non TT RbcBgfGh

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis literarum tam misive, quam responsive, scriptum per Michaelem Brescam notarium cançellarie tempore dicte Potestatis, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per UU RbcBgfGh

zØⓨ[..]+f extra G.f.k.n.
Item octo cartas absoluptionum factarum per dominos malleficiorum novorum tempore dicte Potestatis, inter scriptas et non scriptas, per XX RbcBgfGh

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item decem cartas, inter scriptas et non, statutorum societatis leonum, signatum per YY cbRBgfGh

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis securitatum receptarum coram procuratoribus tempore[265] dicte Potestatis, scriptum per Jacobum Jacobini de Rasuriis notarium dicto officio, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ RbcBgfGh

[263] novorum] posto nell'interlineo.
[264] «Non fuit repertum in dicto libro scriptum nomen dicti Johannis per dominum Johannem de Butrigariis et Nicholaum Bonvixini». «Non fuit repertum per me Bertholomeum de Pistorio et socium nomen dicti Johannis»] posto nel sublineo.// «Non fuit repertum nomen dicti Johannis Johannini per me Paulum et socium». «Non fuit repertum nomen dicti Johannis Johannini per me Rolandinum et socium»] posto sul marg. sin.// «Non repertum nomen dicti Johannis». «Non repertum fuit in dicto libro scriptum nomen dicti Johannis per Bitinum de Pançonibus et Matheum de Lastignano»] posto sul marg. des.
[265] tempore] posto nell'interlineo, in luogo di [dicte.

Summa huius pagine postarum est decem.

(*c.LXIr.*)

zØⓨaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis securitatum repertarum coram procuratoribus tempore dicte Potestatis, scriptum per Nasinbem Petri Scudarii notarium dicto officio, continentem in se tredecim cartas inter scriptas et non scriptas; in quo quidem libro sunt tres carte incise ex latere posteriori, ut ipse Nasinbene designavit ita incisas, signatum per AAA RbcBgfGh

zØⓨaJf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis sedecim cartarum statutorum societatis biselleriorum, signatum per BBB RbcBgfGh

[...] extra G.f.k.n.
Item plura et plura acusationum et testium sigillatorum et non sigillatorum, signatum per CCC bg

zⓨØaJf G.f.k.n.
Item duodecim cartas scriptas statutorum societatis sartorum, signatum per DDD RbcbgfGh

zØaJ+f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium receptorum ex officio domini Rodulfi de Guercio notarii dicti domini Potestatis ad selegatas, continentem in se centum[266] viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per EEE RbcBgfGh

zⓨF[..]a+ extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, preceptorum, rellationum sive acusationum et denuntiationum et alliorum diversorum negociorum extraordinariorum scriptum per supradictum dominum Rodulfum notarium officio sellegatarum, continentem in se octuaginta cartas inter scriptas et non, signatum per⌟ FFF RbcBgfGh

zØⓨJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis satisdationum, promissionum massariorum terrarum que sunt ad confinia terrarum comitatus Bononie, qui habent nemora prope confinia, scriptum per dictum dominum Rodulfum, continentinentem (*sic*) in se treginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per GGG RbcBgfGh

[266] centum] posto nell'interlineo.

zØⓨaJf ⌜G.f.k.n.
Item unum unum (*sic*) alium librum in cartis bonbicinis denuntiationum, inquisitionum, acusationum, defensionum et testium productorum et alliarum diversarum scripturarum et processuum, scriptum per Beltramem Cumini notarium officio syndicatus, continentem in se centum quinquaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per HHH RbcBgfGh

zⓨØ[..] + extra G.f.k.n.
Item unum allium librum bonbicinis rellationum beroariorum, confessionum et excusationum de omnibus personis invenientibus cum armis et ad ludum tassillorum, scriptum per Guillielmum Ruscham notarium ad dictum officium, continentem in se quadraginta octo cartas banbucinis inter scriptas et non et sunt due pecudis absoluptiones, ex parte ex parte (*sic*) post, signatum per III RbcBgfGh

zⓨØ[..]f G.f.k.n.
Item unum allium librum in cartis bonbucinis testium et intentionum, defensionum productorum ab illis qui inventi fuerunt ludere et ire de nocte, scriptum per supradictum notarium, continens in se quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per KKK RbcBgfGh

zØⓨJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, securitatum factarum per homines civitatis Bononie et comitatus et forensium volentium portare arma, scriptum per Guillielmum Ruscham notarium dicte Potestatis, continens in se treginta cartas inter scriptas et non, signatum per⌟ LLL RbcBgfGh

Summa huius pagine postarum est undecim.

(*c.LXIv.*)

⁂Tempore domini Guillielmi de⁂ Oldoynis Potestatis Bononie.

In millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima.

In vigessima capssa armarii magis movissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati dominis Mathiolo de Ronchore et Henrigipto Pacis de Brayna, nunc notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, facti et conpositi tempore domini Guillimelmi (*sic*) de Oldoynis Potestatis Bononie

ⓨf In primis unum librum in cartis pecudinis bannorum pro homicidio etiam strata robata, incendio, falso testimonio et aliis casis qui dicuntur mortui, facto tempore dicti Potestatis, continens sexaginta sex banna autenticata non cancellata, scripta manu dominorum Anthonioli de Stagnatis, Bertholini de Betayano, Bernerii Brignoli, Martini de Gadio, Bertholini de Boniohannis, Vacondey Salaperii, notariorum dicti Potestatis; in quibus bannis continentur ducenta sexaginta novem nomina bannitorum; qui liber continet in se treginta octo cartas, viginti duas scriptas et sedecim non scriptas, et quinta carta secundi quaterni, in florecta banni Gerardini et Jacobi fratrum et filiorum Ricardi de Salisiis, sunt tria nomina cançellata, silicet Johannis, Juliani et Silvestri, signatum per A Rfgh

zⓨØ[..]f + ⌜G.f.k.n.
Item unum librum absoluptionum tempore dicte Potestatis, in cartis pecudinis, continens in se centum sedecim cartas cum alipis inter scriptas et non scriptas, signatum per B RbcBgfGh

qui est in pluribus quaternulis[267] ligatis in uno maçolo simul et sunt parvi voluminis.

zØⓨ..f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis bannorum formatorum tempore dicte Potestatis, continentem in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per C RbcBgfGh

zØ[..]ⓨf G.f.k.n.
Item sex cartas condempnationum corporalium tempore dicte Potestatis, inter quas sunt tres scripte et alie non scripte, signatum per D RbcBgfGh

zⓨJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum armorum, factum tempore dicte Potestatis, scriptum per dominum Johannem Sachonem notarium ipsius domini Potestatis, continentem in se viginti cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per E RbcBgfGh

[267] «big»] cassato perché errato.

z℗J[..]f G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum ellectionum syndicorum tempore dicte Potestatis et rellationum nuntiorum, scriptum per dominum Johannem supradictum, signatum per⌡ F RbcBgfGh

Summa huius pagine postarum est sex.

(*c.LXIIr.*)

zØJa℗+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie, continentem in se centum cartas inter scriptas et non, in quo sunt scripti ministrales in fine, signatum per G RbcBgfGh

z℗[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis stipendiariorum qui non fuerunt ad cercam et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per H RbcBgfGh

z℗Øf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis testium receptorum super acusationibus, intentionibus et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non, signatum per I RbcBgfGh

z℗aJ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum et alliarum scripturarum, continentem quatuordecim cartas inter scriptas et non, signatum per K RbcBgfGh

z℗Ø[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum per dominos malleficiorum novorum in cartis banbucinis, continentem in se viginti octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per L RbcBgfGh

z℗ØJ[..]f G.f.k.n.
extra Item unum librum in cartis banbucinis testium productorum tempore dicte Potestatis, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M RbcBgfGh

z℗Ø[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum testium et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per N RbcBgfGh

z℗aJf+ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis testium receptorum super malleficiis, continentem in se centum viginti sex cartas inter scriptas et non, signatum per[268] O RbcBgfGh

z℗Ø[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per dominos malleficiorum, continentem in se quatuordecim cartas inter scriptas et non, signatum per P RbcBgfGh

z℗ØaJ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbucinis inquisitionum, tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non, signatum per Q RbcBgfGh

zØ[..[℗f+ G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis bannorum sive cridarum per barratores Comunis Bononie, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non, signatum per R RbcBgfGh

zØf℗+[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium et alliarum diversarum scripturarum, continentem in se octuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌡ S RbcBgfGh

Summa huius pagine postarum est duodecim.

(*c.LXIIv.*)

z℗Ø[..]f ⌜G.f.k.n.
extra Item unum (*sic*) in cartis banbucinis inquisitionum per dominos malleficiorum novorum, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per T RbcBgfGh

z℗Øf[..] G.f.k.n.
Item octo cartas banbucinis in quibus scripta sunt nomina supraguardiarum noctis, signatum per⌡ U RbcBgfGh

[268] «Reperte fuerunt due carte spernate in principio». Reperte per me Rolandinum et socium due carte spernate». «Reperte fuerunt due carte spernate per me Bartholomeum de Pistorio»] poste sul marg. des.

zØaJⓨ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, introytus totius eius quod pervenit ad manus Gardi Vedocacii millitis officio Ursi tempore dicte Potestatis, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas[269], signatum per X RbcBgfGh

zⓨØJa+f G.f.k.n.
Item sex cartas statutorum societatis draperiorum pro arte, signatum per Y RbcBgfGh

zⓨØJa+f G.f.k.n. RbcBgfGh
Item unum quaternum in cartis pecudinis tempore dicte Potestatis, in quo scriptum est pactum stipendiariorum et scriptum per Henrigiptum Pacis de Brayna notarium tunc ad Acta Comunis Bononie, continentem in se octo cartas inter scriptas et non, signatum per Ç

zⓨØJa+f[270] G.f.k.n.
Item quatuor cartas in quo est exemplum pactorum inter Comune Bononie et Comune Veneciarum, scriptum sive autenticatum per Henrigiptum Pacis de Brayna tunc notarium tempore dicte Potestatis ad Acta Comunis Bononie, signatum per RbfgG

et est in registro Grosso

zⓨØJa[..]f extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum[271] in cartis banbucinis, preceptorum factorum fratri Johanni Turiça massario Comunis Bononie, tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per bcBgfGh

zØJaⓨ+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis, inquisitionum factarum per dominum Anthoniolum iudicem ipsius domini Potestatis officio syndicatus, continentem in se viginti quatuor cartas, in quo libro sunt due carte pecudinis absolutionum, signatum per⌟ RbcBgfGh

Summa huius pagine postarum est octo.

269 «sig»] cassato perché errato.
270 annotazioni marginali «zⓨØJa+f»] cassate.
271 «preceptorum»] cassato.

(*c.LXIIIr.*)

Designatio[272] seu consignatio facta dominis Johanni domini Palmiroli Barbarose et Princivalli domini Anthonii Auliverii, notariis et offitialibus Camare Actorum Comunis Bononie ipsi offitio pro dicto Comuni spetialiter deputatis, tempore Potestarie nobilis viri domini Johannis de Lucino, Potestatis Bononie, per notarios et officiales ipsius domini Potestatis, tam de libris, scripturis et actis factis, compositis et terminatis tempore Regiminis domini Guillielmi de Oldoinis olim Potestatis Bononie quam de factis, compositis et terminatis tempore Regiminis dicti domini Johannis de Lucino, Potestatis Bononie; que dicta designatio facta fuit in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima. «Facti et compositi tempore domini Guillielmi de Oldoinis Potestatis Bononie»[273].

In vigesima cassa armarii magis novissimi hec acta invenies.[274]

Libri domini Bertholini de Borognano, notarii dicti domini Guillielmi Potestatis ad malleficia.

Ø[...]f ⌜G.f.k.n.
In primis unum librum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scripto per Bertolinum notarium domini Guillielmi de Oldoinis olim Potestatis Bononie ad malleficia deputatum, continentem in se decem et octo quaternos de centum quatragintaquatuor cartis, signatum per AA RbcgfGh

zØJaⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, scripto per dictum Bertholinum notarium dicti domini Potestatis, signatum per BB bRcgfGh

zØⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scripto per dictum Bertholinum de Borognano, continentem in se sexaginta duas cartas, signatum per CC bRcgfGh

272 la lettera «D» è miniata.
273 «Facti... Bononie»] aggiunto posteriormente.
274 In vigesima cassa armarii magis novissimi hec acta invenies] posto sul marg. sin. in un disegno a forma di calice.

zØJⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis banbucinis factarum per dominos et officiales presidentes officio malleficiorum, tempore dicti domini Guillielmi Potestatis, continentem in se quinquaginta quinque cartas, inter quibus est una incisa, signatum per DD bRcgfGh

zØJ[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bumbucinis, scriptum per dictum Bertholinum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se sexaginta cartas, signatum per EE bRcgfGh

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis bumbucinis, scriptum per dictum Bertholinum notarium dicti domini Potestatis, contintentem in se quinquaginta octo cartas, signatum per FF bRcgfGh

Øⓨ[..]+f G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per GG bRcgfGh

Item unum[275] filum accusationum et testium, signatum per HH gfG

Libri domini Anthonii de Stagnatis, notarii ad malleficia domini Guillielmi predicti, Potestatis Bononie.

zØJⓨ[..]+f G.f.k.n.
In primis unum librum accusationum scripto per dictum notarium, continentem in se centum quatraginta duas cartas pecudinas, in qua (*sic*) est una cedula iuxta accusam Petri Gerardini, signatum II bRcgfGh

Item unum[276] filum procurationum consensus et intentionum[277].

Libri domini Vacondei, notarii dicti domini Potestatis ad malleficia.

zØJa+ⓨ[..]f G.f.k.n.
In primis unum librum accusationum dicti notarii, continentem in se ducentas tres cartas pecudinas, signatum per KK bRcgfGh

[275] Item unum] sottolineato. Successivamente è posto «ibrum»] poi cassato con tratto punteggiato sublineo.
[276] Item unum] sottolineato con tratto continuo.
[277] «Dictum filum non fuit Bitino et Matheo asignatum»] posto sul marg. sin.

Item tria fila, unum accusationum, aliud procurationum et consensuum, aliud consiliorum et intentionum et sunt ligati simul[278]. fG

Libri Martini de Gadio, notarii dicti domini Potestatis ad malleficia.

zØJaⓨ+f G.f.k.n.
In primis unum librum accusationum dicti notarii, continentem in se treginta cartas pecudinis, signatum per LL bRcgfGh

ⓨzØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, citationum, cridationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum notarium, continentem in se centum triginta sex quinque[279] cartas bumbucinis, signatum per⌟[280] MM bRcgfGh

Summa postarum huius pagine est duodecim.

(*c.LXIIIv.*)

zØ[..]ⓨf extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum testium scriptum per dictum notarium, continentem in se centum quatuordecim cartas bumbucinis, signatum per NN bRcgfGh

Item[281] unum filum accusationum et consensuum et procurationum.

zØ[..]f G.f.k.n.
Item tres quaternos et unum sesternum in cartis peccudinis, scriptum per Jacobum Bongerardi, notarium ad dischum procuratorum pro Comuni Bononie, tempore dicti Guillielmi Potestatis, signatum per⌟ OO bRcgfGh

[278] Item tria fila] sublineato. «Dicta tria fila non fuerunt consignata Johanni et Benvenuto notariis». «Dicta tria fila non fuerunt consignata Bitino et Matheo notariis ad Camaram Actorum tempore domini Phylipi de Pistorio». «Dicta tria fila non fuerunt michi Paulo et socio assignata»] posto sul marg. sin.
[279] quinque] posto nell'interlineo.
[280] «Deficit una carta». «Deficit una carta». «Deficit una carta»] posto sul marg. des.
[281] Item] poi cassato con tratto continuo, per errata sublineatura.

zØJa+ⓨf G.f.k.n.
Item unum quaternum et sex cartas pecudinis, literarum scriptarum manu Bombologni Ghiberti, notarii pro Comuni Bononie officio cancellarie, signatum per PP bRcgfGh

z[..]f extra G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudinis absolutionum dominorum malleficiorum novorum, inter scriptas et non scriptas, signatum per QQ bRcgfGh

zØJa+ⓨf G.f.k.n.
Item sedecim cartas pecudum inter scriptas et non scriptas, scripturarum et actorum factarum per Dominighinum Lambertini, notarium officio procuratoris, tempore dicti domini Guillielmi Potestatis, signatum per RR bRcgfGh

zØJaⓨ+f G.f.k.n.
Item tres quaternos reformationum Consilii octingentorum et populi, in cartis pecudinis, scriptos per Petrum domini Bertholomei Mutti, tempore dicti domini Guillielmi Potestatis Bononie, signatum per SS bRcgfgh

ⓨ[..]f extra Unum folium pecudis in quo scriptum est unum bannum malleficii Thomaxii Melioris, scriptum per Pucium Bufoli, notarium olim domini Galvani Bonacurtis, Capitanei populi Bononie, signatum per[282] TT Rgfgh

ⓨØJa+f G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis statutorum societatis fabrorum, signatum per UU bRcgfGh

in quo quaterno est unum statutum cancellatum in quarta carta

zØJaⓨ+f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum facto tempore dicti domini Guillielmi Potestatis Bononie, scripto per Bernerium Brugnoli, notarium dicti domini Potestatis ad malleficia, continentem in se centum treginta duas cartas pecudinas, signatum per XX bRcgfGh

zØJaⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et aliorum processuum, facto tempore dicti domini Guillielmi Potestatis Bononie, scripto per dictum Bernerium, continentem in se setuaginta sex cartas bumbucinis inter scriptas et non scriptas, signatum per YY bRcgfGh

[282] «Dictum folium non fuit consignatum Johanni et Benvenuto notariis tempore domini Odolini de Mandello Potestatis, in tertio suo Regimine». «Requiratur in libro (...)». «Dictum folium non fuit consignatum Bitino de Pançonibus et michi Matheo de Lastignano». «Consignatus per Pelegrinum»] posto sul marg. sin.

zØⓨ[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum factarum per officiales presidentes offitio malleficiorum novorum, tempore dicti domini Guillielmi Potestatis, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ bRcgfGh

Item quatuor[283] filla testium et accusationum, cum uno voluppo testium sigillatorum.

ⓨz[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum seu quaternum relationum berroariorum et familie domini Potestatis, facto tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis Bononie, scripto per Bonenum de Oldratis, notarium dicti Potestatis, continentem in se quatraginta cartas bunbucinis, signatum per bRcgfGh

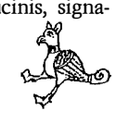

zⓨØJaf+ G.f.k.n.
Item unum librum testium productorum ad defensionem, coram domino Martino notario domini Potestatis, qui preest officio selegatarum, continentem in se quinqueginta duas cartas, inter scriptas et non, signatum per⌟ A bRcgfGh

zⓨØJaf+ G.f.k.n.
Item unus liber continens cauciones promissionum masariorum terrarum, qui sunt ad confinia comitatus et districtus Bononie, tempore dicte Potestatis, continentem in se quinqueginta quatuor cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per B bRcgfGh

zⓨØJ[..]f+ extra ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum, acusacionum, preceptorum, relacionum, securitatum, promissionum, terminorum asignatorum et aliorum diversorum actuum, scriptum per Martinum de Gadio notarium dicte Potestatis officio stratarum et selegatarum, continentem in se centum cartas, signatum per C bRcgfgh

zⓨØJa[..]f G.f.n.
Item unum librum denunciationum, inquisicionum, acusacionum, defensionum et testium productorum et aliarum scripturarum, tempore dicte Potestatis, scriptum per Guillielmum de Coriello notarium dicte Potestatis, continentem in se centum octuaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per⌟ D RbcgfGh

[283] Item quatuor] cassato con tratto continuo.

z(y)ØJa+f G.f.n.
Item unum librum seu quaternum inventariorum, scriptum per dominum Leonardum Leonardi Merçarii, factum et compositum tempore dicte Potestatis, continentem in se[284] octo cartas inter scriptas et non, signatum per E bRcgfGh

zf(y)[..] extra G.f.n.
Item unum[285] foleum absolucionum factarum per dictam Potestatem, scriptum per Guillielmum de Coriello, officio stratarum et selegatarum, signatum per F bRcgfGh

z(y)[..]f+ G.f.n.
Item unum librum in cartis pecudinis inventariorum tempore dicte Potestatis, scriptum per Gerardum domini Berthollomei notarii, continentem in se octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per G bRcgfGh

Summa postarum huius pagine est decem et novem.

(*c.LXIIIr.-2°*)

⁂Tempore⁂ domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie, in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima.

In vigesima prima cassa armarii magis novissimi.

Infrascripti sunt libri dati et consignati dominis Johannis (*sic*) Barbarosse et Princivalle domini Anthonii Auliverii, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, tempore dicte Potestatis.

(y)[..]f n.
In primis unum librum in cartis pecudinis bannorum mortuorum[286] pro homicidio quibus prohibitum est exire de banno, factorum tempore dicte Potestatis, continens in se quinquaginta duas

284 segno «v»] cassato.
285 «li»] cassato perché errato.
286 mortuorum] posto nell'interlineo.

cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum Beltramoli, Guidoctini, Manfredi, Ysachi, Gilberti, Arismini; et in banno Ugolini Ceci domini Gillini, est quedam spargitura inclostri, in prima carta; et in decimaseptima carta in banno Johannis Ricardi et sociorum sunt duo nomina cançellata, et eciam in dicto banno sunt tres subscriptiones; et in decima octava carta, in banno Minelli et sociorum est quodam nomen cançellatum; et in vigesima nona carta est quodam bannum cançellatum, signatum per[287] A Rcfgh

z(y)ØJa[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum securitarum armorum hominum civitatis Bononie[288] et comitatus quam forensium e volentium portare arma, continentem in se viginti cartas sine alipis, signatum per B bRcgfGh

z(y)ØJa[..]f G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis ellectionum officiallium, signatum per C cbRgfGh

z(y)Ø[..]f G.f.k.n.
Item unum quaternum decem cartarum banbucinis, in quibus scripta sunt nomina hominum supraguardiarum noctis, signatum per D bRcgfGh

zØ(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbicinis rellacionum beroariorum, compositum tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis, continentem in se centum quatuor cartas, signatum per E bRcgfGh

z(y)[..]f+ G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudinas condempnationum corporallium, signatum per F cbRgfGh

(y)zØa[..]f G.f.k.n.
Item duos quaternos pecudinis bannorum formatorum, signatum per G cbRgfGh

z(y)ØJa[..]f G.f.k.n.
Item unum librum absoluptionum cartarum pecudis, tempore supradicte Potestatis, continentem in se centum cartas inter scriptas et non, signatum per H bRcgfGh

287 annotazione posta sul marg. sin. totalmente illeggibile a causa di profonde raschiature nel supporto membranaceo.
288 Bononie] posto nell'interlineo.

z℣[..]f G.f.k.n.
Item unum librum cartarum pecudinis bannorum formatorum, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, sine alipa, signatum per I cbRgfGh

z℣[..]f G.f.k.n.
Item unum librum cartarum banbucinis cridationum et banimentorum[289] in quo est unum foleum absoluptionum in fine, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per ⌋ K bRcgfGh

z℣ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis statutorum societatis artis lane bixelle, continentem in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per L RbcgfGh

Summa postarum huius pagine est undecim.

(*c.LXIIIv-2°*)

no. z℣ØJa+f G.f.k.n.
Item unum introytus totius quod pervenit ad manus domini Martini de Boateriis, millitis officio Ursi tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per M RbcgfGh

z℣ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum receptarum coram procuratoribus Comunis, scriptum per Jacobum Blaxe Maltorti notarium dicto officio, tempore dicte Potestatis, continentem in se quinquaginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per N RbcgfGh

no. z℣ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptum per Sachetum quondam Jacobini Sacheti, notarium dicto officio tempore domini Celle Potestatis Bononie, continentem in se treginta duas cartas, signatum per O bRcgfGh

z℣+ØJa+f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum et aliarum diversarum scripturatum tempore dicte Potestatis, continentem in se quadraginta quinque cartas, signatum per P bRcgfGh

[289] «continue»] cassato perché errato.

z℣ØJa+f extra G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis in cartis banbucinis (*sic*) preceptorum factorum massario et depossetario Comunis Bononie, continentem in se quinqueginta quinque cartas, signatum per ⌋ Q RbcgfGh

no. zØJa℣+f G.f.k.n.
Item viginti cartas pecudinis in quibus continentur iurisdiciones Comunis Bononie, quam (*sic*) habet super facto Capienni, scriptum manu Michaelis Bresche, Jacobini Rolandini de la Posa, Forexii quondam Cambii de Lugo, Jacobi Bonaventure de Spiolaria, Guidonis Bonromani de Burgo, notariorum, que sunt in Registro Magno Comunis Bononie, signatum per R RbcgfGh

no. zØJa℣+f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum, promissionum et pactorum et quorumdam instrumentorum de facto Capienni intitulatum sub nomine Jacobi de Spiolaria, notarii officio procuratoris, tempore dicte Potestatis, continentem in se treginta cartas pecudinis, inter scriptas et non scriptas, signatum per S bRcgfGh

Qui liber proxime scriptus consignatus fuit Guidoni domini Bencevenis notario dicto officio et socio.

(*c.LXIIIIr.*)

Designatio[290] seu consignatio facta dominis Allamano de Signorelis et Guidoni domini Bencevenis de Casola, notariis et officialibus pro Comuni Bononie offitio Camare Actorum Comunis Bononie, tempore Regiminis nobilis militis domini Beltrami de Carcani, civis mediolanesis Potestatis Bononie per notarios et officiales ipsius jam dicti domini Potestatis, tam de scripturis, actis et libris scriptis et factis et terminatis, tam tempore Regiminis domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie, quam tempore Regiminis dicti domini Beltrami Potestatis Bononie. Que designatio sive consignatio, facta per predictos predictis Allamano et Guidoni, facta fuit sub millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione octava.

[290] la lettera «D» è miniata.

z(y)//[..]f G.f.k.n.
In primis unum librum reformationum Consiliorum octingentorum et populi Bononie, facto et scripto per Bitinum de Fontana notarium ipsi officio tempore domini Johannis de Lucino Potestatis Bononie, in fine cuius libri est quodam instrumentum autenticum inter Phylippum et Danielem, continentem in se decem et octo cartas pecudinas, inter scriptas et non, signatum per A bRcfGh

z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum scriptum per Papaçonum domini Petri Naxini, notarium officio inventariorum pro Comuni Bononie deputatum, tempore domini Guillielmi de Oldoinis Potestatis Bononie, continentem in se quatuordecim cartas peccudinas inter scriptas et non, signatum per B bRcfGh

no. z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum foleum peccudis in quo scriptum instrumentum emptionis facte per sindicos Comunis Bononie a domino Bechadino de domo eius que erat super carubio porte Ravenatis, scriptum manu Jacobi Alberti Venture notarii, quod folium est in Registro Comunis Bononie, signatum per C bRcfGh

no. z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis in quo continentur exempla quorumdam instrumentorum et quarumdam literarum exempla factarum et exemplatarum et in registro Comunis Bononie positum per Guidonem domini Bencevenis notarium de Casola[291] tratantium super facto inter dicti facti Comunis Bononie per dominum Ildebrandinum comitem Romaniole de absolutione ipsius, signatum per D cbRhfG

no. z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum sive quatuor quaternos pecudis[292] locacionum tereni, fovearum et riparum civitatis Bononie et aliorum publicorum, locatarum per dominos qui fuerunt elleti super dictis locacionum (*sic*). In quo libro sunt due poste cançelate, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per E bRcfGh

(y)[..]f extra G.f.k.n.
Item unum volupum cartarum, qui liber est Registro Grosso Comunis Bononie[293], in quo scripta sunt nomina consilii duorum milium et octingentorum, signatum signo F bRcfGh

291 de Casola] posto nell'interlineo.
292 librum sive quatuor quaternos pecudis] posto nell'interlineo.
293 qui liber est registro Grosso Comunis Bononie] posto nell'interlineo.

z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum statutorum sotietatis[294] schisarum de Saragoça, continentem in se decem et octo cartas inter scriptas et non, signatum signo G bRcfGh

z(y)ØaJ+f G.f.k.n.
Item sex carte in quo scriptum est statutum societatis[295] castelorum[296], signatum signo H bRcfGh

z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis falarolum, continentem in se decem cartas, signatum per I bRcfGh

z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item octo cartarum statutorum societatis Grifonum, signatum signo K bRcfGh

[..](y) n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis, continentem decem et octo nomina hominum bannitorum, tempore domini Milliori de Griffis Capitanei Bononie, ocaxione excessionis facte ad pallacium dicti domini Capitanei, autenticatum manu Ventorini notarii dicti Capitanei, qui folius positus fuit in libro banitorum mortuorum, signatum per[297] L Rfh

no. z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis in alipis de ligno daciorum et gabellarum redictuum et proventuum Comunis Bononie, scriptum per Rolandum Falcone, continens in se CXXXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M bRcfGh

no. z(y)ØJa+f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis in alipis de ligno locorum et stacionum Comunis, continens in se LXXII cartas scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Rolandum notarium, signatum per N bRcfGh

294 «script»] cassato perché errato.
295 «stelarum»] cassato.
296 castelorum] posto nell'interlineo.
297 «Requiratur cum bannis tempore domini Beltrami de Carchano Potestatis»] posto nel sublineo// «Dictum foleum non fuit consignatum Johanni de Savignano et Benvenuto de Salla, notariis tempore domini Odolini de Mandello in tercio suo [Regimine]». «Dictum foleum non fuit consignatum Bitino et michi Matheo notariis in MCCC tempore domini Phylipi de Pistorio Potestatis Bononie». «Consignatum per Peligrinum»] posto sul marg. sin.

(*c.LXIIIIv.*)

no. zⓨØ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis introytuum fratris Arduyni de Bonçagnis[298] massarii et depossitarii Comunis Bononie, tempore predicti domini Johannis de Lucino Potestatis, scriptum manu Petri domini Jacobini de Bagno notarii, continens in se inter scriptas et non scriptas quinquaginta sex cartas, signatum per O bRcfGh

no. zⓨØ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis expenssarum factarum per dictum fratrem Arduynum, massarium et depossitarium Comunis, tempore domini Johannis Potestatis, scriptum manu Johannis Partis de Natalianis notarii, continens in se centum quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per P bRcfGh

Libri Beltramini de Ayquiricho, notarii domini Johannis de Lucino Potestatis.

zⓨØ[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum accussationum in cartis pecudinis, scriptum manu Beltramini predicti notarii, continens in se centum quatraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas[299], signatum per[300] Q RbcfGh

zⓨØ[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum et notificacionum in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quatraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per R cbR[..]h

zⓨ⓪[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum viginti octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per S bRcfGh

zⓨ⓪[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per T bRcfGh

298 «alium»] cassato perché errato.
299 inter scriptas et non scriptas] nell'interlineo.
300 «Reperte per me Paulum totidem». «Reperte per me Gerardum et socium CXLIIII cum alipis». «Reperte per me Michilinum CXLIIII cum custodiis». «Reperte per me Rolandinum et socium totidem»] posto sul marg. des.

fzⓨ⓪[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per U cbRfGh

Libri Arismini notarii.

zⓨf[..]a+ G.f.k.n.
Item unum librum acussationum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum decem et octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per X bRcfgh

zØⓨa+f G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum et testium in cartis banbucinis[301], continentem in se centum viginti octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y bRcfGh

Libri Ysachi notarii.

zⓨf[..]+ G.f.k.n.
Item unum librum accussationum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Ç bRcfGh

zⓨf[..] G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, preceptorum, inquixicionum et testium, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum septuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AA bRcfGh

Libri Manfredi notarii.

zⓨf[..]+ G.f.k.n.
Item unum librum accussationum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BB bRcfGh

301 «scriptum manu dicti notarii»] cassato con tratto continuo.

z(y)Øf[..] + G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium et inquixicionum, scriptum manu dicti notarii, continentem in se sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CC bRcfGh

Libri Gilberti de Papa notarii.

z(y)[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accussationum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum quatraginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per⌋ DD bRcfGh

(*c.LXVr.*)

z(y)ØaJ + f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se septuaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EE cbRfGh

z(y)ØfJa + G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se septuaginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FF cbRfGh

Libri Guidotini notarii.

zf(y)ØJa + G.f.k.n.
Item unum librum accussationum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GG cbRfGh

z(y)J[..] + G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum et alliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quatraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH bcRfGh

zf(y)[..] G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per II cbRfGh

Libri Johannis de Vençetaçe.

zf[..] + extra G.f.k.n.
Item unum librum relacionum beroariorum et alliarum scripturarum, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK bRcfGh

z(y)fJa + G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium et alliarum diversarum scripturarum, scriptum manu dicti notarii, continentem in se centum viginti octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per LL cbRfGh

Libri Petri Carnalis notarii.

f(y)[..]Ja + G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum, acussationum et denunciationum, preceptorum, relacionum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Petrum et per Umbertinum, continentem in se octuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MM bRcfGh

zf[..] + G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, continentem in se quatraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per NN cbRfGh

z(y)f[..] + G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum armorum et relacionum beroariorum in cartis banbucinis, continentem in se viginti duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OO bRcfGh

z(y)f[..] + G.f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium receptorum super publicis et invencionibis armorum, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per PP cbRfGh

z(y)f[..] + G.f.k.n.
Item unum librum inquixicionum, preceptorum, caucionum et alliarum diversarum scripturarum, in cartis banbucinis, scriptum manu Ubertini Christiani notarii, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per QQ bRcfGh

Item viginti duo filla accussationum, insitorum et testium et defenssionum militum⌋

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum factorum et scriptorum per Montanarium fratris Petri Montanarii, notarii dicto officio, continentem in se treginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR bRcfGh

(c.LXVv.)

⁂Tempore⁂ domini Beltrami de Carcano Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in primis sex mensibus dicti anni.

Infrascripti sunt libri, scripture et acta facti et facte supradicto tempore consignati dominis Allamano de Signorellis et Guidonis (*sic*) domini Bencevenis de Casola, notariis et officialibus pro Comuni Bononie ad Camaram Actorum Comunis Bononie.

[..]f+ⓨ ⌜G.f.k.n.
In primis unus liber inquisitionum in cartis bunbucinis, inter scripta et non scripta, continentem in se centum septauaginta duas cartas, signatus signo A bRcfGh

[..]f+ⓨ G.f.k.n.
Item unus liber testium receptorum super processibus armorum, scriptus manu Bernardi de Aplano notarii, continentem in se centum treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatus signo B bRcfGh

[..]fJ[..] G.f.k.n.
extra Item unus liber testium et inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptus manu Marchixii quondam Ambroxii, notarii dicti domini Potestatis, continens in se octuaginta cartas bunbucinis inter scriptas et non, signatus signo C bRcfGh

[..]f[..] G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et testium et aliarum diversarum scripturarum, scriptus manu Beltrami quondam Nigri notarii, continens in se centum cartas bumbucinis inter scriptas et non, signatus signo D bRcfGh

[..]fⓨa+ G.f.k.n.
Item unus liber testium receptorum super accusationibus, denuntiationibus, scriptus per Guasparum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se septuaginta sex cartas bunbucinis, inter scriptas et non, signatus signo⌟ E cbRfGh

ⓨ[..]f[..] G.f.k.n.
Item unus liber testium et aliarum diversarum scripturarum, scriptus per Lantelnum notarium, continentem in se quatragintaduas cartas bunbucinis inter scriptas et non, signatus signo F cRfGh

ⓨØ[..]f[..] G.f.k.n.
Item unus liber securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie, continentem in se quatraginta sex cartas bunbucinis inter scriptas et non, signatus per G bRcfGh

ⓨz[..]+f ⌜G.f.k.n.
Item unus liber testium scripto manu diversorum notariorum super diversis negotiis[302], continentem in se sexaginta quatuor cartas bunbucinis inter scriptas et non, signatus signo H bRcfGh

ⓨ[..]Øf[..] G.f.k.n.
Item unus liber inquisitionum et aliorum diversorum processuum, scripto manu Bernardi de Applano notarii, contines in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatus signo I cbRfGh

ⓨ[..]fJa+ G.f.k.n.
extra Item unus liber inquisitionum, preceptorum, cautionum et alliarum diversarum scripturarum, scripto manu Johannini de Buysa notarii, continentem in se vigintiquatuor cartas bunbucinis et duas cartas pecudinas, continentem in se absolutiones, signatus signo K cbRfGh

fa+[..] G.f.k.n.
Item unus liber sive quaternellus bunbucinis in quo contientur quedam inquisitio, sex cartarum, signatus signo L bRcfGh

f[..]+ G.f.k.n.
Item unus liber securitatum armorum, continentem in se treginta duas cartas pecudinas inter scriptas et non, signatus signo M cbRfGh

no. ⓨ[..]f+ G.f.k.n.
Item unum folium in cartis pecudinis, continentem in se tres securitates quorumdam nobilium et potentium, signatum signo N cbRfGh

ⓨ[..]f+ G.f.k.n.
Item unus quaternus in cartis pecudinis securitatum armorum octo cartarum, signatus signo O cbRfGh

[302] «si»] cassato perché errato.

[..]f+ G.f.k.n.
Item plura folia in cartis pecudinis, continentem in se condepnationes corporales, ligata omnia simul numero quatuordecim⌋ P cbRfGh

[..]f+ G.f.k.n.
item unus liber sive plura quaterna absolutionum factarum per diversos notarios in cartis pecudinis, signatus signatus (*sic*), numero centum decem inter scriptas et non Q bRcfGh

[..]f(y)[..] Item plures quaternos et plura folia de peccude bannorum qui dicuntur mortui factorum per notarios dicti domini Potestatis, in quibus quaternis, foleis et bannis sunt plures rasure rescripte et interliniature et alique macule attinenti; et continent predicti quaterni et folia in se quinquaginta quatuor banna, et sunt numero quatragintaduarum inter scriptas et non, carte que sunt ligate simul, signatum signo[303] R Rfh

(y)f[..] extra f.k.n.
Item plures quaternos et folia de pecude simul ligatos, bannorum peccuniariorum formatorum per notarium dicti domini Potestatis, in quibus quaternis, foleis et bannis sunt plures rasure cancelationis, et undecim banna cancellata ex traverso et sunt in banno Calorii tres linee cancellate et sunt numero cartarum centum sex inter scriptas et non, signatum signo S bRcfGh

(*c.LXVIr.*)

[..]f extra G.f.k.n.
Item unum foleum in cartis pecudinis absolutionum factarum per predictum dominum Potestatem, scriptum per Guasparum notarium ipsius domini Potestatis, signatum signo T cbRfGh

no. [..]//F G.f.k.n.
Item una magna carta de pecude in qua scripta sunt reformationes, provisiones seu pacta facta inter Comune Bononie et Comune Mutine, scriptum manu Ugoboni de Mantua, signatum signo U bRcfGh

extra Item una fila scripturarum diversarum, signatum signo X fG

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis introytus denariorum perventorum ad manus Jacobini Bonincontri, militis officio Ursi, tempore

[303] annotazione posta sul marg. sin. totalmente illeggibile a causa di profonde raschiature nel supporto cartaceo.

dicte Potestatis, continentem in se quindecim quaternos et quatuor cartas, qui est centum viginti sex cartarum[304], in quo continetur una posta cançelata de sericis Comunis Bononie, signatum signo Y bRcfGh

no. [..]f G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis pecudinis, continens in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, in quo continentur extima hominum Castri Franchi, signatum per Ç bRcfGh

[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum inquixitionum in cartis banbucinis, continentem in se ducentum unam cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo, scriptum per Beltramem notarium AA bRcfGh

no. [..]f G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudinis, continens in se quandam peticionem et quandam sententiam dominorum Ubaldini de Malavoltis, Cathelani de Malavoltis et Egidii fratris dicti Ubaldini, scriptum manu Guaspari notarii dicti Potestatis, signatum per BB bRfh

no. [..]f G.f.k.n.
Item quatuor quaternos pecudinis continentes in se determinationes platee Comunis Bononie et terminaciones porte Ravenatis et alliorum publicorum et locorum Comunis Bononie, continens in se treginta due carte, scripte manu Jacobi Bencevenis Sommetis[305], qui sunt in Registro Grosso Comunis, signatum per CC bRcfGh

[..]f//+ ⌜G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum factorum massario et depositario Comunis Bononie, continens in se quinquaginta duas cartas bunbucinis, signatum signo DD cRbfGh

[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum relationum beroariorum et cridarum, bannorum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quatraginta quatuor cartas bunbucinis, signatum signo EE bRcfGh

z(y)f[..] G.f.k.n.
Item unum librum relationum armorum et inventionum armorum et aliarum scripturarum, scripto manu Bernardi de Aplano, continentem in se setuaginta duas inter scriptas et non, bunbucinis, signatum signo⌋ FF bRcfGh

[304] qui est centum viginti sex cartarum] posto nell'interlineo.
[305] «signatum»] cassato con con tratto continuo.

(*c.LXVIv.*)

Designatio[306] seu consignatio facta dominis Francisco quondam domini Alberti Zancarri et Pellegrino domini Johannis de Launantia, notariis et officialibus pro Comuni Bononie officio Camare Actorum Comunis Bononie, tempore Regiminis nobilis militis domini Florini de Ponte Caroli, Potestatis Bononie, per notarios et officiales antedicti domini Potestatis, tam de scripturis, libris et actis factis et inceptis tempore domini Beltrami de Carcano olim Potestatis Bononie, conpletis et terminatis tempore dicti domini Florini Potestatis, quam de actis, scripturis et libris factis, inceptis et terminatis tempore prelibati domini Florini Potestatis; que designatio seu consignatio, sic facta prenominatis notariis, inquoata fuit sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, ut inferius declaratur.

ⓨØ[..]f G.f.k.n.
In primis receperunt predicti unum librum diversarum inquisitionum scriptum per Beltramum de Canava notarium ad malleficia dicti domini Beltrami Potestatis, sub examine domini Lantelmi de Allate, iudicis ad malleficia, continentem in se nonaginta cartas bumbucinis, signatum. LL bRcGh

[..]fØa+ extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum scriptum per Beltramum quondam Nigri domini Barni notarium, sub examine domini Francisci Angosolo legum doctoris, iudicis ad malleficia domini Beltrami Potestatis, continentem in se quatragintas cartas pecudinis, signatum per MM bRcGh

[..]fØ+ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scriptum per Beltramum de Caneva notarium dicti domini Potestatis ad malleficia, continens in se octo quaternos et dimidium de cartis pecudinis, signatum per NN bRcGh

[306] la lettera «D» è miniata.

[..]fⓨ G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super diversis accusis et denuntiis, scriptum per dictum Beltramum notarium, continentem in se centum cartas bumbicinis, signatum per ⌡ OO bRcGh

no. [..]f G.f.k.n.
Item unum quaternum pecudis, continens in se provisiones sacratas factas per certos Ançianos, consules et sapentes, tempore domini Jannacii de Salimbenis, Capitanei populi Bononie, scriptum per Jacobum quondam Benvenuti notarium tunc Ançianum et est in statuto Comunis Bononie, signatum per PP bRcGh

[..]f G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudinis in quo scripta sunt quedam nomina notariorum de novo creati, quod debet addi et poni in matricola generali notariorum, signatum per bRcG

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum literarum missarum per Comune Bononie, scriptum per Petrum Bonaventure de Argellata, notarium et tunc cancellarius Comuni Bononie, continens in se viginti duas cartas pecudinas, signatum per QQ bRcGh

ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum securitatum receptarum per procuratores Comunis Bononie, scriptum per Dominicum quondam Bertholi Dominici Fabri, notarium, continentem in se quatragintaduas cartas, signatum per RR bRcGSSh

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum omnium securitatum receptarum in Comuni Bononie a procuratoribus Comunis Bononie et aliarum scripturarum pertinentium officio procuratorum, scriptum per Michaelem domini Amodei, notarium, continentem in se viginti quatuor cartas pecudinis, signatum per SS bRcGRh

ⓨØa[..]f G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum, scripto manuum Albertini Raphanelli notarii et Geremie Angelelli notarii ipsi officio, continentem in se octo cartas pecudinis, signatum per TT bRcGh

ⓨØJa[..]f G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum in cartis pecudinis, in quo continetur inventarium confectum de rebus inventis in massaria Comunis Bononie et in Camara domini Potestatis et domini Capitanei, scripto per Vitorium Jacobi notarium, signatum per UU bRcGh

(*c.LXVIIr.*)

[..]f ⌜G.f.k.n.
Unum librum accusationum et denuntiationum, scripto per Marchixium notarium domini Beltrami Potestatis sub examine domini Franceschini Angosole iudicis malleficiorum, continentem in se septuaginta duas cartas pecudinis, signatum signo XX cbRGh

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scripto per Leonem notarium dicti domini Potestatis, sub examine domini Lantelmi iuidicis malleficiorum, continentem in se treginta duas cartas pecudinas, signatum per YY bRcGh

[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scriptum per Guasparum notarium dicti domini Potestatis, sub examine domini Lantelmi, continentem in se quatraginta unam cartas pecudinis, signatum per ÇÇ bRcGh

[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scriptum per Guillielmum notarium dicti domini Potestatis, sub examine dicti domini Francisci iudicis, continentem in se septuaginta duas cartas pecudinas, signatum per ÇE bRcGh

[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scriptum per Ambroxium notarium dicti domini Potestatis, sub examine dicti domini Lantelmi, continentem sexaginta quatuor cartas pecudinas Ç✚ bRcGh

ⓨ[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum, scriptum per Lantelmum notarium, sub examine domini Lantelmi iudicis, continentem in se quatraginta quatuor cartas pecudinis, signatum per ÇU bRch

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et denuntiationum scriptum per Petrum notarium, sub examine dicti domini Francisci iudicis, continentem in se quinquagintaocto cartas pecudinas, signatum per⌟ cbRGh

no. [..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, continentem in se expenssas factas per fratrem Jacobum de Carçano olim depositarium, tempore

dicti domini Beltrami de Carcano Potestatis Bononie, scriptum per Thoncatem de Flexo, notarium dicto officio, signatum numero centum duodecim cartarum bRcGh

no. [..]f G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, continentem in se introytum receptum per fratrem Jacobum, depositarium Comunis Bononie tempore dicti domini Beltrami Potestatis Bononie, scriptum perr Cinum Johannis Guidolini, qui est numero sexaginta sex cartarum bRcGh

[..]f ⌜G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bumbucinis testium productorum super accusationibus dicto tempore, scriptum per Ambroxium notarium malleficiorum, numero ducentas quatuor cartas ABC RbcGh

[..]f extra G.f.k.n.
Item unum librum bumbucinis inquisitionum generalium factarum tempore dicti domini Potestatis, continentem in se cartas centum sexaginta quatuor, scriptum per Ambroxium notarium ÇO RbcGh

[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bumbucinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum factarum dicto tempore, scriptum per Leonem notarium malleficiorum, numero centum quatragintaquatuor cartas inter scriptas et non, signatum U✚ bRcGh

ⓨzf[..] + G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super accusationibus et denuntiationibus, scriptum per dictum Leonem notarium dicto tempore, continentem in se nonaginta sex cartas bumbucinis⌟ ÇA bRcGh

(*c.LXVIIv.*)

ⓨØJa[..]f+ ⌜G.f.k.n.
Item unum librum accusationum, denuntiationum factarum super malleficiis tempore dicti domini Potestatis, scripto per Quincium notarium, sub examine domini Francisci iudicis, continentem in se[307] octuaginta cartas pecudinis inter scriptas et non, signatum IL cbRh

[307] «set»] cassato perché errato.

ⓨJa[..]f+ G.f.k.n.
Item unum librum in quo sunt scripta nomina superguardie noctis et multe alie et diverse scripture, pro ut in titulo continetur, scriptum per dictum Quincium, continentem in se sedecim cartas bumbucinis, signatum AH bRcGh

ⓨf[..] + G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super accusis et denuntiis, scripto per dictum notarium dicto tempore, continentem in se centum quinquaginta quatuor cartas bumbucinis, signatum AL bcRh

ⓨf[..] + G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et testium receptorum super quibusdam inquisitionibus, scripto per dominum Beltramum notarium dicti domini Potestatis, continentem sexaginta cartas bumbucinis, signatum per[308] AB bcRG

[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et diversorum processuum, scriptum per Guillielmum Grotum, notarium dicti domini Potestatis, continentem quinquagintaduas cartas bumbicinis, inter scriptas et non, signatum per D bcRG

ⓨ[..]fJa + [..] G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super accusis et denuntiis, scriptum per Petrum Pasqualis, notarium dicti domini Potestatis, continentem octuaginta cartas bumbucinis, signatum per EF RbcGh

[..]f[..] extra G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum et examinatorum super accusis, scriptum per dictum Marchixium Ambroxii, notarium dicti domini Potestatis, continentem quatraginta sex cartas bumbucinis, signatum GH bRcGh

[..]fØa+ [..] G.f.k.n.
Item unum librum testium receptorum super diversis examinatis et accusis, scriptum per dictum Guillielmum Grottum, notarium dicti Potestatis, continentem sexaginta sex cartas bumbicinis, signatum IK bRcGh

[308] «Non cepit in manu dicti notarii». «Assignatus fuit michi Paulo set non sub nomine dicti Beltramis notarii». «Assignatus fuit michi Rolandino set non sub nomine dicti Beltramis notarii»] posto sul margine des.

[..]f+[..] G.f.k.n.
Item unum librum diversarum inquisitionum et diversorum processuum et cautionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Petrum Pasqualis notarium, continentem quadraginta duas cartas bambucinis, signatum per LM bRcGh

ⓨ[..]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in quo continentur inquisitiones facte per dominum Lantelmum de Alate, iudicem dicti domini Potestatis, et testium receptorum et aliarum multarum scripturarum, non tamen repertum est in eo nomen notarii qui illud scripsit, continentem quadraginta quatuor cartas bumbucinis, signatum per NO bRcGh

[...]f[..] G.f.k.n.
Item unum librum in quo sunt accusationes, denuntiationes, processuum et aliarum diversarum scripturarum, scriptarum per dominum Jacobo de Basa, notarium officio sellegatorum, continentem centum quatuor cartas bumbucinis, inter scriptas et non, signatum bRcGh

ⓨz+ØJaf G.f.k.n.
Item multa plura fila et diversa, tam accusationum testium sigillatorum, quam aliarum diversarum scripturarum actarum dicto tempore[309] M [...]

[..]f[..] f.k.n.
Item unum librum inquisitionum testium receptorum super inquisitionibus et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Gliricum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se ducentas quadraginta quatuor cartas bumbucinis inter scriptas et non, signatum per [...]

(*c.LXVIIIr.*)

⁂Tempore⁂ domini Florini de Ponte Carario Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, in ultimis sex mensibus dicti anni.

[309] «Designata non fuerunt dicta filla Benvenuto [...] Johanni notariis tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie in tercio suo regimine». «Designata non fuerunt dicta filla Bitino de Pançonibus et socio notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie in primis sex mensibus [...]»] posto sul marg. sin. «Dicta fila non fuerunt michi Paulo et socio assignata». // «Dicta fila non fuerunt consignata michi Rolandino et socio»] posto sul marg. des.

Infrascriptis sunt libri, scripture et acta, facti et facte supra dicto tempore, consignati dominis Francisco Alberti Zancari et Pellegrino domini Johannis de Vernatia, notariis pro Comuni Bononie dicto tempore ad Camaram Actorum Comunis Bononie

Øf+[..] ⌜n.
In primis unum librum accusationum et denuntiationum factarum tempore dicti domini Potestatis, coram domino Ansaldo iudice dicti domini Potestatis ad malleficia, scripto manu Jacobini de Baldenita notarii, continens in se quadraginta duas cartas pecudinas inter scriptas et non, signatum per A cbRGhx

fØa+[..] n.
Item unum librum bannorum facto dicto tempore datorum per notarium dicti Potestatis ad malleficia, facto per diversos notarios, continentem in se centum duodecim cartas pecudinas, in quo sunt plures cancellature, signatum per B bRcGhx

Reperte sunt dicte carte CXIIII

fØa[..] n.
Item unum librum bannorum scripto per Benedictum notarium dicti domini Potestatis ad malleficia, continentem in se decem octo cartas pecudinas, signatum per C bRcGhx

fØa+[..] n.
Item unum librum sine cuperta condepnationum personalium, scriptum per diversos notarios dicti domini Potestatis, continentem in se treginta quatuor cartas pecudinas, signatum per D RcGhx

Reperte sunt XLII cartas

f+[..] extra n.
Item unum librum sine coperta absolutionum scriptarum per diversos notarios dicti domini Potestatis, continentem in se quatraginta cartas peccudinas, signatum per E cbRGhx

fØa[..]+ n.
Item unum librum testium receptorum super accusis, scriptum per Bertholinum notarium dicti domini Potestatis ad malleficia, continens in se decem cartas bumbucinis, signatum per F bRcGhx

fØ[..] n.
Item unum librum testium, scriptum per Guidonem Brexanini notarium, continentem decem cartas bumbucinis, signatum per G bRcGhx

fØ[..] n.
Item unum librum banimentorum et cridationum, scriptum per Bonaminum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se quadraginta sex cartas bumbucinis, signatum per H bRcGhx

[..]f+[..] n.
Item unum librum inquisitionum et preceptorum, scriptum per dictum Bonaminum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se quinquaginta cartas bumbucinis inter scriptas er non, et quatuor cartas pecudinas, signatum per I bRcGhx

[..]f+[..] n.
Item unum librum preceptorum factorum massario et generali depositario Comunis Bononie, scripto per Bonaminum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se sexaginta cartas bumbucinis, signatum per K bRcGhx

[..]f+[..] n.
Item unum librum inquisitionum armorum et euntum (*sic*) de nocte, scripto per Fredighinum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se treginta cartas bambucinis inter scriptas et non, signatum per L bRcGhx

[..]f+[..] n.
Item unum librum testium preceptorum super accusis, scripto per Jacobinum de Boldonica notarium dicti domini Potestatis, continentem in se quadraginta octo cartas bumbucinis inter scriptas et non, signatum per⌟ M bRcGhx

[..]f+[..] n.
Item unum librum banorum qui vocantur mortui, scripto per diversos notarios, dato tempore dicti domini Potestatis, continentem in se treginta septem cartas pecudinis inter quas sunt septem carte non scripte, et in vigesima carta in banno Perbelini Amoreti et sotiorum, qui sunt tres, est aliqua rasura in dicto qui incipit "vigesimo quarto", et in vigesima quinta carta est quoddam bannum tantum cançellatum a latere pilli et incipit "qui Ugolinus filius Arditionis" N bRcGhx

(*c.LXVIIIv.*)

Designacio[310] seu consignacio facta dominis Guillielmo de Bançis et Johanni Petri Inghilerii, notariis et officialibus pro Comuni Bononie officio Camare Actorum Comunis Bononie, tempore Jacobi de Sumariva, de libris factis tempore dicti domini Florini de Ponte Carala olim Potestatis Bononie, sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona.

no. [..]f[..] n.
In primis receperunt unum librum in cartis pecudinis introitus Procacii de Bixano, militis ad dischum Ursi, continentem in se centum septuaginta cartas inter quas sunt due pagine et una carta non scripta, signatum signo O cRbh

no. [..]f+ n.
Item unum librum in cartis pecudinis introitus fratris Laçarii depositarii Comunis Bononie, continentem in se tregintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo P bRchx

[..]f+ n.
Item unum librum in cartis pecudinis procuratorum, continentem in se treginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Q h[..]

[..]f+ n.
Item unum librum inventariorum in cartis pecudinis, continentem in se octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo R [..]c+h

[..]f n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis inventarii rerum palacii, signatum signo S [..]h+

[..]+ Item unum foleum duarum cartarum unius sententie, scriptum manu Johannis de Bertalia notarii, signatum signo T [..]+

[..]ⓨØaf[..] n.
Item unum librum in cartis pecudinis inventionum, scriptum per Lançalottum de Oxelittis, continentem sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo[311] U bRch

[310] La lettera «D» è miniata.
[311] «Qui libri sunt in archibanco [...]»] posto in calce, poi cassato con tratto continuo orizzontale.

(*c.LXVIIIIr.*)

Designatio facta Bartholomeo quondam domini Sponsarelli de Saladinis et Egidio quondam domini Bartholomey de Argellata, notariis et officialibus pro Comuni Bononie officio Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Jacobi domini Uguitionis de Fano Potestatis Bononie et factis tempore domini Jacobi de Somaripa olim Potestatis Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona.

[..]ØJa+f G.f.k.n.
In primis receperunt unum librum scriptum in cartis pecudinis, scriptum manu Johannis domini Guidonis notarii, continentem in se centum viginti quatuor cartas de quibus sunt due non scripte et alie scripte, signatum per[312][313] A bRch

[..]f G.f.k.n.
Item unum librum scriptum in cartis pecudinis, scriptum manu Ugulini Malgernis notarii, continentem in se quinquaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per B cbRh

[..]aØ[..] Item quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, scriptas manu Francischi Bresche notarii, in qua continentur certe provisiones facte per dominos presidentes ad extima Civitatis, signatum per C Rbh

[..]f G.n.
Item unum librum sine alipis in quo sunt reformationes facte tempore domini Jacobi de Somaripa Potestatis Bononie scriptum manu Guidonis Jacobini Lanbelli, continentem in se XIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per D Rbh

[..]f G.f.k.n.
Item quatuor libri extimorum fatorum in Civitate Bononie, saltem unum pro quolibet quarterio, fatorum per dominos decem pro quolibet quarterio, fatorum tempore domini Jacobi de Cassato Potestatis Bononie et Pini de Rubeis, Capitanei populi Bononie, signati signo E bRch

[..]f G.n.
Item unum librum in cartis pecudinis securitatum receptarum officio procuratorum, continentem in se viginti octo cartas, inter scrip-

[312] «Expense fratris Egidii depositarii». «Introitus dicti fratris Egidii»] posto nell'interlineo.
[313] «In cassa ultima armarii novi [...]»] posto sul marg. des.

tas et non, inter quas sunt plures carte papiri cosite in dicto libro, signatum signo F cbRh

[..]aØf n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis sex cartarum inventariorum, scriptum manu Guidonis de Suricis notarii dicto officio, signatum signo G cbRh

(*c.LXVIIIIv.*)

Designacio seu consignacio facta domino Jacobo quondam domini Bonaçunte et Johanni quondam Bonacosse Chavalerii, notariis et officialibus pro Comuni Bononie officio Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Tegle de Fresscobaldis Potestatis Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima, de libris et actis factis tempore domini Florini de Ponte Charali olim Potestatis Bononie, dati et consignati predictis notariis per fratrem Egidium, massarium Comunis Bononie.

[..]ⓨ[..]af n.
In primis unum librum acusationum in cartis pecudinis, scriptum manu Johannis de Maclo, notarii dicte Potestatis, signatum signo A bRch

[..]ⓨ]..]af n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum manu Frammodinum da Gurçano, notarium dicte Potestatis, signatum signo B bRch

[..]ⓨ[..]af n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per Chabernolum, notarium dicte Potestatis, signatum C bRch

[..]ⓨ[..]af Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per Bertolinum notarium dicte Potestatis, signatum D bRch

[..]f n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per Bernardinum notarium dicte Potestatis, signatum E bRch

[..]ⓨf n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per Raymondinum notarium dicte Potestatis, signatum F bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum, in cartis pecudinis, scriptum per Coradinum notarium dicte Potestatis, signatum G bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per Guillielmum notarium dicte Potestatis, signatum H bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum in cartis bambucinis, scriptum per Jacobinum notarium dicte Potestatis signatum per I bRchx

[..]ⓨaf n.
Item unum librum inquisicionum et accusacionum, scriptum per Jacobum notarium dicte Potestatis officio selagatarum, signatum per K bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum, notificacionum et securitatum, scriptum per Raymondinum de Asula notarium dicti domini Potestatis, signatum signo L bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum testium receptorum per Bertholinum notarium dicti domini Potestatis, signatum per M bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum testium receptorum super acusis, scriptum per Guillielmum notarium dicte Potestatis, signatum N bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum, relacionum, preceptorum, scriptum per dictum notarium, signatum per O bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisitionum et requisicionum et aliarum scripturarum tempore dicte Potestatis[314], scriptum per Coradinum de Quinçanello, notarium dicte Potestatis, signatum per P bRchx

314 «signatum»] cassato con tratto continuo.

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum, relacionum, preceptorum et securitatum et aliarum diversarum scripturarum tempore dicte Potestatis, scriptum per Johannem de Maclo, notarium dicte Potestatis, signatum per Q bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum et aliarum diversarum scripturarum tempore dicte Potestatis, scriptum per Framondinum de Gargano, notarium dicte Potestatis, signatum per R bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum et notificacionum et aliorum processuum tempore dicte Potestatis, scriptum per Benedictum Lumoxanum, signatum per S bRchx

[..]ⓨf n.
Item unum librum testium receptorum super acusis, condenationibis et inquisicionibus, tempore dicte Potestatis, scriptum per Johannem de Matlo notarium dicte Potestatis, signatum per T bRchx

(*c.70r.*)

[..]ⓨaf n.
Item unum librum defenssionum, intencionum, probacionum et inquisicionum, tempore dicte Potestatis, scriptum per Fredericum notarium dicte Potestatis, signatum per U bRchx

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum, notificacionum, tempore dicte Potestatis et scriptum per Habuelem filium Johannis de Pacino, notarium dicte Potestatis, signatum per X bRchx

ⓨf n.
Item unum librum in cartis bambucinis, acusationum, denuntiationum factarum tempore nobilis viri domini Florini, scriptum per Bonaventuram de Rascholano, signatum per Y bRchx

[..]f n.
Item unum librum testium receptorum super acusationibus et denuntiationibus, tempore dicte Potestatis, scriptum per Frannodinum de Gariano, signatum per Ç bRchx

[..]f n.
Item unum librum testium super acusis, denuntiis et inquisitionibus, tempore dicte Potestatis, scriptum per Raymondinum de Asula, notarium dicte Potestatis, signatum per AA bRchx

ⓨf n.
Item unum librum testium produtorum et receptorum super acusationibus et denuntiationibus et inquisitionibus, scriptum per Benedictum Lumoxanum, signatum per BB bRchx

ⓨa n.
Item unum librum inquisicionum, notificacionum, promissionum, securitatum et requisicionum, tempore dicte Potestatis, scriptum per Corradinum de Quinçanello, notarium dicte Potestatis CC bRckx

Jacobi de Somoriva[315].

ⓨ Designatio seu consignatio facta Jacobo Bonaçunte et Johanni quondam Bonacose Chavalerii, notariis et officiallibus pro Comuni Bononie officio Camare Actorum, tempore domini Teghie de Fresscobaldis Potestatis Bononie, de libris et actis factis tempore domini Jacobi de Somo Riva, Potestatis Bononie, dati et consignati predictis notariis per dominum Gardinum de Gardinis, legum dotore (*sic*), nomine et vice Comunis Bononie.

[..]ⓨf G.f.k.n.
Item decem libri, cum alivis de pecude, acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Jacobi de Summo Riva Potestatis, signati omnes signo[316] A cbR

f n.
Item unum librum in cartis pecudinis sex quaternorum acusationum et denuntiationum factarum tempore domini Florini de Ponte Charali, signatum per[317] B cbRhx

f n.
Item[318] volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem XLII cartas bannorum pro malleficio, signatum C cbRh

315 «1296»] apposto posteriormente.
316 «et sunt in ultima capsa iuxta fenestram»] posto sul marg. des.
317 «Florini»] posto sul marg. des.
318 «quat»] cassato perché errato.

f n.
Item unum[319] volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem in se quadraginta octo cartarum, banorum mortalium[320] D Rh

Requiratur in libro mortuorum.

(*c.70v.*)

ⓨf n.
Item volumen quaternorum et foliorum cartarum pecudis, continentem XL cartas absolutionum, signatum E bRch

f n.
Item sex quadernellos cartarum pecudis in quibus continetur consignaciones equorum, signatum per F cbRh

Item duo folia diversarum scripturarum tempore domini Jacobi de Somo Riva, signatum per G

f n.
Item unum folium unius condepnacionis corporalis, signatum per H bRh

ⓨf n.
Item decem cartarum absolutionum, factarum tempore dicte Potestatis, signatum per I bch

ⓨf n.
Item quatuor cartarum condepnationum corporalium, tempore dicte Potestatis, signatum per K Rbh

ⓨf n.
Item duo quaterni sedecim cartarum inter ambo, bannorum qui apelantur mortiferi, in cartis pecudinis, tempore dicte Potestatis[321] L Rh

ⓨf n.
Item unum quaternum octo cartarum banorum datorum pro malleficio, tempore dicte Potestatis[322], signatum per M h

[319] «qua»] cassato perché errato.
[320] «Requiratur in libro mortuorum»] posto nel sublineo.
[321] «mortuorum»] posto sul marg. sin.
[322] «continentem»] cassato con tratto continuo.

n.
Item unum librum inquisicionum tempore domini Florini[323], continentem in se LXIIII cartas[324], signatum[325] N bRch

Item unum librum inquisicionum tempore[326] domini Jacobi[327] sive de Summo Ripa[328] Potestatis Bononie, continentem in se centum LXII cartas, signatum[329] O bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum tempore domini Jacobi de Summo Ripa, continentem in se centum quatuor cartas, signatum per P bRch

a Item unum librum inquisicionum in cartis banbucinis, continentem in se quinqueginta cartas Q

f Item unum librum inquisicionum in cartis banbucinis, continens in se centum cartas R bh

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbucinis, continens in se centum LXXX cartas S bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis, continens in se centum LXII cartas T bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum et aliarum diversarum scripturarum, continens in se centum sex U bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis, continens in se centum XXXIIII cartas X Rbch

ⓨf Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis, continens in se ducentas cartas Y h

ⓨf n.
Item unum librum testium in cartis banbuçinis, continens in se XLVI cartas Ç bRch

[323] «quam domini Jacobi de Soma Ripa»] cassato con tratto continuo.
[324] «signatum»] cassato con tratto continuo.
[325] «Florini»] posto sul marg. sin.
[326] «domini Florini»] cassato con tratto continuo.
[327] «de Cassato»] cassato con tratto punteggiato sublineo.
[328] sive de Summo Ripa] posto nell'interlineo.
[329] «Florini»] posto sul marg. sin.

ⓨf n.
Item unum librum[330] invencionum et securitatum, continens in se LXXX cartas AA bRch

ⓨf n.
Item unum librum invencionum, continens in se XLII cartas BB bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum, continens in se LXXXVII cartas, signatum CC cRbh

ⓨf n.
Item unum librum testium receptorum, continens in se LXVIII cartas[331] DD Rbch

(c. 71r.)

ⓨf n.
Item unum librum preceptorum fatorum tempore dicte Potestatis massario Comunis Bononie, continens in se quadraginta cartas, signatum EE bRch

f n.
Item unum librum somarum et introituum Comunis, continens in se XXVIII cartas FF bRch

ⓨf n.
Item unum librum bannimentorum, continens in se XL cartas, signatum GG bRch

ⓨf n.
Item unum quaternum cartarum banbuçinis, tempore domini Florinini (*sic*), testium, XXXVIII cartarum HH bRch

f n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis, continens LXXXXVI cartas II bRch

ⓨf n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbuçinis, continens in se CIIIIor cartas RR bRch

a Item decem cartas banbuçinis diversarum scripturarum, signatum per LL

330 librum] posto nell'interlineo.
331 «sunt dicti libri in ultima capsa armarii magis novissimi»] posto in calce.

Libri editi tam tempore domini Jacobi de Fano, quam dominorum Octo, videlicet domini Pacis et sociorum.

Hec est designatio facta Jacobo Bonaçunte et Johanni Bonachose, notariis ad Camaram Actorum, ab infrascriptis personis de infrascriptis libris et scripturis, tempore domini Thegle de Freschobaldis Potestatis Bononie, sub anno millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima, facti tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie.

ⓨJzf G.f.k.n.
Inprimis unum librum in cartis pecudinis introytus Alamanni de Segnorellis militis officio Ursi, tempore domini Jacobi de Fano, Potestatis Bononie, designatus per dominum Bencevennem de Saliceto, continentem in se quinquaginta quatuor cartas, sine alipis, signatum per MM bRch

ⓨJz//af G.f.k.n.
Item unum librum banbuçinis precetorum, promissionum, literarum et pactuum ferariensium et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Vinciguerre Rovixii, tempore dicti Jacobi de Fano, in quo sunt XIII carte scripte et multe non scripte, signatum per NN bRch

ⓨJ//af G.f.k.n.
Item unum librum promissionum, literarum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Arpinelli de Folia tempore domini Jacobi de Fano et domini Pini Capeti in cartis banbuçinis, in quo sunt XII carte scripte et multe non scripte, signatum OO bRch

ⓨJ//af G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis Laurentii de Sons, notarii officio procuratoris Comunis, tempore dicti Jacobi de Fano Potestatis Bononie, quinquaginta sex cartas pecudinis et duas banbuçinis, signatum per PP bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis, scriptum manu Blanchi de Sucicis, notarii officio procuratoris Comunis Bononie, signatum per QQ bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum banbuçinis promissionum factarum tempore dominorum de guerra, scriptum manu Michaelis Bresche notarii, signatum per RR bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item[332] unum[333] folium absolutionum in cartis pecudinis, scriptum manu Blaxii de Stignatico, tempore dominorum de guerra, signatum per SS bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item unum folium absolutionum in cartis pecudinis, tempore dictorum dominorum, scriptum per Blaxium Auliverii notarii cartarum duarum, signatum per TT bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item[334] unum[335] folium in quo scriptum est[336] banna pro malleficio, tempore dictorum dominorum, in cartis pecudinis, scriptum manu Vayampacis Pegoloci et Petri de Schalamis notariorum dictorum dominorum, signatum UU bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum absolucionum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti Vayampacis notarii dictorum dominorum, signatum per XX bRch

ⓨJzaf G.f.k.n.
Item unum bannum Johannis quondam Ceci, datum tempore dictorum dominorum, scriptum manu Blaxii Auliverii notarii dictorum dominorum, signatum per YY bRch

ⓨJ//af G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis reformationum tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie, scriptum manu Petri Jacobi Yndunine notarii[337], signatum per ÇÇ bRch

[332] «duo»] cassato perché errato.
[333] unum] posto nell'interlineo.
[334] «duo»] cassato perché errato.
[335] unum] posto nell'interlineo.
[336] «duo»] cassato.
[337] «et duo folia promissionum tempore dicte Potestatis in cartis pecudinis»] cassato con tratto continuo.

ⓨJ//af G.f.k.n.
Item unum quaternum IIIIor cartarum pecudis, promissionum, scriptum manu Mathey de Batutis notarii, signatum per [..]

(*c.71v.*)

⁂Tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie⁂ in anno millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona.

In armario magis novissimo, in nona cassa.

Infrascripti sunt libri consignati Petro Bonapressi et Jacobino Bonincontri, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, tempore domini Berardi de Camerino, Potestatis et Capitanei Comunis et populi Bononie, tam de actis factis tempore domini Jacobi de Somoriva, quam de actis factis tempore domini Jacobi de Fano et dominorum Octo, scilicet domini Pacis de Pace et sociorum et domini Tecle de Frescobaldis et dicti domini Berardi et dominorum bladi et Ançianorum et Consullum, sub millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima.

ⓨJzf G.f.k.n.
In primis unum librum acusationum trium quaternorum pecudis in quo est unus quaternus banorum et quinque carte non scripte et sunt in eo duo folea pecudis absolutionum, scriptum manu Lonbardi notarii dicti domini Jacobi de Fano, signatum per ✚ bRch

ⓨJzf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis banbucinis LXXXXVI cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum manu dicti Lonbardi, signatum per A bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum extraordinariorum in cartis banbucinis, XXX cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum manu dicti Lonbardi, signatum per B bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium super processibus dicti domini Lonbardi, unius quaterni quinqueginta cartarum banbucinis inter scriptas et non scriptas, signatum per C bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis unius quaterni quinquaginta cartarum inter scriptas et non, scriptum manu dicti Lonbardi, signatum per D bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum bannorum in cartis pecudinis, scriptum manu dicti Lonbardi, signatum per E bRch

ⓨJzf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, actum ex actis domini Torelli notarii dicti domini Jacobi de Fano, trium quaternorum ubi etiam sunt duo quaterni et due carte banorum et sex carte absolutionum et tres carte condepnationum personalium, signatum per F bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis duorum quaternorum LXXXIIII cartarum inter scriptas et non scriptas, super processibus dicti Torelli, signatum per G bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis bunbucinis quinque quaternorum, continentem in se CLXXXX cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum per Lodexenam notarium domini Jacobi de Somoriva, signatum per[338] H bRch

ⓨJfz f.k.n.
Item unum librum acusationum domini Johannini, scriptum in cartis pecudis, unius quaterni et quatuor cartarum, signatum per I bRch

(*c.72r.*)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, notificationum, factus et conpositus tempore dicti domini Jacobi de Fano et scriptum per Johanninum de Coradis, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XLII cartas inter scriptas et non, signatum per K bRch

338 «Jacobi de Somoriva»] posto sul marg. sin.

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum scripturarum in cartis banbucinis scriptum per dictum Johanninum, continentem in se XLII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per L bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbacinis, scriptum per dictum Johanninum, continentem in se XLVIII cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per M bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum absolutionum in cartis pecudinis, scriptum per dictum Johanninum, signatum per N bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis bannorum, scriptum per dictum Johanninum, signatum per O bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sive librum banbucinis, testium receptorum super acusis, continentem XL cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per P bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis generalium et scripturarum, scriptum per Torellum Bonanni de Carmignano, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se XLII cartas inter scriptas et non, signatum per Q bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum pecudis duarum cartarum condepnationum et sententiarum scriptum, in quo est una condepnatio personalis, signatum per R bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis, in quo continentur duo banna mortalia, scriptum manu Leonardi notarii dicti domini Jacobi de Fano, signatum per S bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis in quo sunt quatuor banna, scriptum per Torellum predictum, signatum per T bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quartum octo cartarum pecudis acusationum, scriptum per Mathiolum de Ronchore notarium officio malleficiorum, tempore dominorum Pacis de Pace et sociorum, signatum per U bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudis bannorum datorum tempore dominorum Octo, scriptum per Blaxium Ubaldini notarium dictorum dominorum ad malleficia, signatum per X bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum in cartis banbucinis, scriptum per dominum Mathiolum de Ronchore notarium ad malleficia, tempore dominorum Octo, continentem in se LXIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum decem cartarum pecudis acusationum, scriptum per Federicum Galianelli notarium dicti domini Jacobi de Fano Potestatis, signatum per Ç bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum cartarum pecudis, octo cartarum inter scriptas et non scriptas, bannorum datorum tempore dicti domini Jacobi de Fano, scriptorum per dictum Federichum, signatum per AA bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas bannorum mortalium, scriptum per Federicum predictum, signatum per BB bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folem duarum cartarum pecudis in quo sunt quatuor absolutiones scripte per dictum Federicum, signatum per CC bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum in cartis banbucinis, scriptum per Federicum predictum, continentem in se LXXIIII cartas inter scriptas et non scriptas et non scriptas (*sic*), signatum per DD bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum super inquisitionibus et acusationibus scriptum per dictum Federicum, continentem in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EE bRch

(*c.72v.*)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis extraordinariorum, scriptum per Federicum predictum, continentem in se XXIIII cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per FF bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum octo cartarum pecudis in una coperta, acusationum, scriptum per Blaxium de Stiglatico, notarium dominorum Octo, signatum per GG bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis confessionum, denuntiationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Blaxium predictum, continentem in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HH bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum acusationum, denuntiationum, presentarum cytationum et aliarum scripturarum in cartis pecudinis, scriptum per Jacobum Johannis de Recanati notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se XXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per II bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et aliorum actorum dependentium ab eisdem, in cartis banbucinis, scriptum per Jacobum predictum, continentem in se LXXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KK bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum super inquisitionibus, notificationibus, scriptum per Jacobum predictum, continentem in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per LL bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis extraordinariorum, scriptum per dictum Jacobum, continentem XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MM bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis, condepnationum personalium, scriptum per dictum Jacobum, signatum per NN bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis bannorum datorum super acusationibus, scriptum per dictum Jacobum, signatum per OO bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item medium quaternum, quatuor cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, condepnationum personallium scriptarum per Graciam, notarium dicti domini Jacobi de Fano, signatum per PP bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum, octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, acusationum, scriptum per Jacobucium Jacobi de Gubio, notarium dicti domini Jacobi de Fano, signatum per QQ bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum[339] in cartis banbucinis, inquisitionum et notificationum, scriptum per dictum Jacobucium, continentem XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum et notificationum, scriptum per dictum Jacobucium, continentem in se XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per SS bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium productorum ad defensionem, scriptum per predictum Jacobucium, continentem in se XLII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per TT bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis absolutionum, scriptum per dictum Jacobucium, signatum per UU bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis, in quo est una condepnatio personalis, scriptum per dictum Jacobucium, signatum per XX bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas acusationum, scriptum per Blaxium Oliverii, notarium dominorum Octo, signatum per YY bRch

[339] librum] posto nell'interlineo.

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, inquisitionum et notificationum, scriptum per dictum Blaxium, continentem in se XXXIIII cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ bRch

(c.73r.)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item sex cartas banbucinis inter scriptas et non scriptas, testium receptorum per Petrum Alegrançe notarium, signatum per AAA bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum et notificationum, scriptum per Henregiptum de Guercis, notarium dominorum Octo, continentem in se XLVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BBB bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum quatuor cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, acusationum, scriptum per dictum Henregiptum, signatum per CCC bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudis, absolutionum factorum (*sic*) per dominos Octo, signatum per DDD bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item quatuor cartas pecudis condepnationum personalium factarum per dictos dominos Octo, signatum per EEE bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis cridationum, bannimentorum et relacionum, scriptum per Jacobucium Jacobi de Agubio, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se XL cartas inter scriptas et non scriptas, continentem etiam inquisitiones et testes, signatum per FFF bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum super inquisitionibus et acusationibus per Stephanum, notarium domini Jacobi de Fano, continentem in se LXII cartas, inter scriptas et non scriptas, signatum per GGG bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis preceptorum et aliarum scripturarum, scriptum per dictum Stephanum, continentem in se XXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HHH bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, testium receptorum super inquisitionibus et notificationibus, scriptum per Graciam Perioli notarii dicti domini Jacobi, continentem XXXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per III bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et denuntiationum in cartis pecudis, scriptum per Guillielmum Matalice, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KKK bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum banbucinis inter scriptas et non, inquisitionum, scriptum per Continum, notarium domini Potestatis, signatum per LLL bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis cridarum et banimentorum, scriptum per Jacobum Petri, notarium domini Potestatis, continentem in se LII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MMM bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo folea quatuor cartarum pecudis banorum corporallium pro gravi malleficio, scriptum per Ugolinum de Lamole, notarium dicti domini Jacobi de Fano, signatum per NNN bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et condepnationum personalium, in cartis pecudinis, scriptum per Leonardum Jacobi de Favencia, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se viginti octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OOO bRcH

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum quatuor cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, scriptum per Hominem Sancti Jacobi, notarium dicti domini Jacobi de Fano, signatum per PPP bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis absolutionum inter scriptas et non scriptas, scriptum per Leonardum de Favencia, notarium domini Jacobi de Fano, signatum per QQQ bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis banorum, scriptum per Gratiam et Leonardum, notarios dicti domini Jacobi de Fano, signatum per RRR bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis, cum una coperta, acusationum, scriptum per manum Boniohannis de Lastignano, notarii dominorum Octo, signatum per SSS bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis, inter scriptas et non scriptas, banorum, scriptum per Leonardum de Favencia, notarium domini Jacobi de Fano, signatum per TTT bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis, in quo est una provixio scripta per Cavalcantem Mannini de Sancto Miniate, notarium domini Tecle de Frescobaldis, signatum per[340] UUU bRch

(*c.73v.*)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis, cum una coperta, scriptum per Petrum de Scalamis, notarium dominorum Octo, signatum per XXX bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum, in cartis banbucinis, scriptum per Guillielmum Matalie, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se centum quinquagintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per YYY bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Ugolinum Guidonis, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se nonaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇÇ bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, generalis, invencionum armorum, scriptum per Jacobucium, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se quadraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AAAA bRch

[340] ‹‹Tegle››] posto sul marg. sin.

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis extraordinariorum presentationum de mallefactoribus, scriptum per Guillielmum Matalie, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per BBBB bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, inquisitionum et notificationum, scriptum per dominum Leonardum fratris Bonvixini, notarium dominorum Pacis et sociorum, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CCCC bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, acusationum et bannorum, scriptum per Hominem Sancti Jacobi, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per DDDD bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium, in cartis banbucinis, scriptum per Guillielmum predictum, continentem in se nonaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EEEE bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis acusationum, scriptum per Graciam, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FFFF bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum trium quaternorum pecudis, sine coperta, acusationum, scriptum per Ugolinum Guidonis, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se viginti cartas, signatum per GGGG bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum duorum quaternorum pecudis, sine coperta, absolutionum, scriptum per Guillielmum Matalie, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se octo cartas inter scriptas et non, signatum per HHHH bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis, sine coperta, acusationum, scriptum per Contucium notarium domini Jacobi de Fano, continentem in se vigintisex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[341] IIII bRch

[341] «non sunt designata Jacobo et socio»] posto sul marg. des.

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Ugolinum Guidonis predictum, continentem in se tregintaquatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum perr KKKK bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Jacobinum de Auxino notarium dicti domini Jacobi, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per LLLL bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Stephanum Cosanelli notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se treginta sex cartas inter scriptas, signatum per MMMM bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucininis preceptorum, scriptum per Jacobinum Petri de Auxino predictum, continentem in se nonaginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per NNNN bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis condepnationum personalium, scriptum per Hominem Sancti Jacobi, notarium dicti domini Jacobi, signatum per OOOO bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Matheum Boniohannis de Lastignano, notarium dominorum Pacis et sociorum, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per PPPP bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Hominem Sancti Jacobi predictum, continentem in se centum quadraginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per QQQQ bRch

(c. 74r.)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis actorum et processuum, scriptum per Johanninum de Gerardis, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RRRR bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis negociorum extraordinariorum, scriptum per Leonardum Jacobi Leonardi, notarium dicti domini Jacobi, continens in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per SSSS bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis banbucinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Hominem Sancti Jacobi, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se viginti cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per TTTT bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbucinis, scriptum per Hominem Sancti Jacobi predictum, continens quadragintaduas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per UUUU bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Guillielmum Matalie, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se decem et octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per XXXX bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Pacem de Saliceto, notarium dominorum Pace de Pacibus et sociorum, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per YYYY bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum generalium et diversarum scripturarum, scriptum per Hominem Sancti Jacobi predictum, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇÇÇ bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Graciam Perioli, notarium dicti domini Jacobi, continentem in se centum quadraginta duas cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚A bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo folea quatuor cartarum pecudis bannorum, scriptum manu Guillielmi Matalie predictum (*sic*), continentem in se quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚B bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, cum una custodia, acusationum, scriptum per Pacem de Saliceto, notarium dictorum dominorum Octo, signatum per ✚C bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo folia cartarum pecudis absolutionum, scriptum per Hominem Sancti Jacobi predictum, continentem in se quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚D bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item quatuor folea cartarum pecudis octo cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per Guillielmum Matalie predictum, condepnationum corporalium, signatum per ✚E bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas bannorum, scriptum per Contucium predictum, signatum per ✚F bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo quaterni sedecim cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas acusationum, scriptum unum per Nascimpacem Jacobini Pegolocti et Leonardum fratris Bonvixini, notarios dictorum dominorum Octo, signatum per ✚G bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, in cartis banbucinis, scriptum per Leonardum, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se centum sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚H bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum, scriptum per Ugolinum de Lamole, notarium predicti domini Jacobi, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚I bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Nascimpacem Jacobini Pegolocti, notarium dictorum dominorum Octo, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✚K bRch

(*c.74v.*)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum cartarum pecudis, sine coperta, bannorum et absolutionum, scriptum per Ugolinum Guidonis, notarium dicti domini Jacobi de Fano, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✠L bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo quaterni sedecim cartarum pecudis banorum, scriptum per Guillielmum Matalie, notarium predictum, signatum per ✠M bRch

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis denuntiationum, notificationum et inquisitionum, scriptum per Petrum de Scalamis, notarium dictorum dominorum Octo, continens in se tregintasex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✠N bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum pecudis, in quo est scripta quedam provixio, scripta per Albertum Carbonis, notarium Ançianorum et Consullum, signatum per ✠O bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item quatuor folei octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas absolutionum factarum per Ançianos et Consulles et per dominos bladi presidentes Regimini civitatis Bononie, signatum per ✠P bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item quatuor folea octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas banorum datorum tempore dictorum Ançianorum et Consullum et dominorum de blado, signatum per ✠Q bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item plures quaterni et folei quadraginta sex[342] cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, banorum datorum tempore Berardi de Camarino Potestatis et Capitanei Comunis et populi Bononie, signatum per[343] ✠R bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item plures quaterni et folei tregintasex cartarum pecudinis inter scriptas et non scriptas, condepnationum personalium latarum per dictum dominum Berardum, signatum per ✠S bRch

[342] sex] posto nell'interlineo.
[343] «Berardi»] posto sul marg. sin.

ⓨJfz G.f.k.n.
Item tria folea sex cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, condepnationum personalium latarum per predictos Ançianos et Consulles et dominos bladi, signatum per ✠T bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis banorum mortalium datorum tempore domini Teghie de Frescobaldis de Florentia, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[344] ✠U bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis absolutionum factarum tempore dicti domini Teghie, continentem in se quinquagintaocto cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[345] ✠X bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis bannorum pecuniariorum datorum tempore dicti domini Teghie, continentem in se octuaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✠Y bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis condepnationum personalium factarum per dictum dominum Teghiam, continentem in se quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ✠Ç bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, reformationum consciliorum Octingentorum et populi, factarum tempore dominorum Octo et domini Teghie predictorum, scriptum per Ysayam Michaelis Raymondi notarium, signatum per A✠A bRch

no. ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis omnium denariorum perventorum ad manus domini Raynerii Rolandi Çaugi militis officio Ursi, tempore domini Jacobi de Sumoriva Potestatis Bononie, continentem in se septuagintaquatuor cartas, signatum per B✠B bRch

(*c.75r.*)

ⓨJfz G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis securitatum et aliarum scrip-

[344] «Tegle»] posto sul marg. sin.
[345] «Tegle»] posto sul marg. sin.

turarum receptarum coram procuratoribus Comunis Bononie, tempore domini Jacobi de Fano, scriptum per Bertolameum Henrici de Arpinellis, notarium dictorum procuratorum, continentem in se sexaginta cartas inter scriptas et non, signatum per[346] C✚C bRch

ⓨJfz G.f.k.n.
Item plures fili acusationum et denuntiationum et testium sigillatorum in cedulis, que sunt super armario

ⓨJfz G.f.k.n.
Item duo folia cartarum pecudis statutorum societatis magistrorum lignaminis quatuor cartarum scriptarum manu Alberti quondam domini Gracie, signatum per D✚D bRch

Tempore domini Marchionis Moroelli Potestatis Bononie.

Designatio facta de libris domino Bonfantino Petriçoli et Bonaventure Jacobi de Sinibaldis, notariis ad Camaram Actorum, tempore magnifici viri domini Moroelli Marchionis de Malaspinis Potestatis et Generalis Capitanei Guerre civitatis et Comunis Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo, indictione undecima.

mf G.f.k.n.
In primis unum foleum[347] in cartis pecudinis absolutionum quatuor cartarum scriptarum manu domini Galetiani de Gerardonibus, notarii officio malleficiorum novorum, signatum per A h

mf G.f.k.n.
Item unum librum reformationum scriptarum manu Petri Merlini notarii, pecudis, continentem in se viginti cartas inter scriptas et non, signatum per[348] B h

mf G.f.k.n.
Item unum librum securitatum capitaneorum et custodum stipendiariorum et aliarum scripturarum recetarum coram procuratoribus

[346] «Jacobi de Fano»] posto sul marg. sin.
[347] «Duo file»] posto nell'interlineo.
[348] «Tempore domini Tegle et Ançianorum et consulum et ratificationum et promissionum domini pape et domini Moroeli et certe promixiones super militia»] posto sul marg. des.

Comunis, scriptum per Gerardum Bertholomei Muti notarium, continentem in se septuaginta cartas, signatum per C h

mf G.f.k.n.
Item unum librum securitatum receptarum coram procuratoribus Comunis, in cartis pecudinis, scriptum per dominum Bonvisinum Bologniti, notarium dicto officio, continentem in se triginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[349] D h

mf G.f.k.n.
Item unum librum securitatum receptarum coram procuratoribus Comunis, in cartis pecudinis, scriptum manu Jacobini Lombardelli, notarii dicto officio, continentem in se quadraginta[350], signatum per E h

mf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis sedecim cartarum, ubi scripta sunt extima hominum civitatis Bononie, factorum tempore domini Moroelli de Malaspinis Potestatis Bononie ominum quateriorum, signatum per[351] F h

mf G.f.k.n.
Item unum librum inventariorum sex cartarum pecudinis, scriptum manu Rigutii Cavedonis, cum alipis de pecudis, signatum per E✚ h

mf G.f.k.n.
Item unum librum sive quinternum provisionum factarum tempore domini Moroelli marchionis Malaspina, decem cartarum pecudis scripta per dominum Henrigiptum Feliciani, signatum per H h

mf G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum provisionum factarum tempore domini Jacobi de Somoriva, sex cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, signatum per I h

In archubancho [...] iuxta Armarium novum qui est versus fenestram. Manu Guidonis Jacobi Labelli notarii.

(c.75v.)

[349] «locationum stationum et datiorum et aliarum diversarum scripturarum»] posto nell'interlineo.
[350] «locationum stationum et datiorum et aliarum diversarum scripturarum»] posto nell'interlineo.
[351] «In libro extimi»] annotazione posto sul marg. sin.

Designatio facta michi Ture Jacobi de Sinibaldis et Bonfantino Petriçoli, notariis officio Actorum pro Comuni Bononie deputatis, tempore magnifici viri domini Moroelli de Malaspinis, Potestatis et Generalis Capitanei Guerre civitatis et comitatus Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo, indictione undecima.

De libris offitiallium domini Teghie de Frescobaldis.

tJf G.f.k.n.
Inprimis unum librum acusationum incartis pecudinis, scriptum manu Ferri, notarii dicti domini Potestatis, continentem in se XXIIII carte, signatum[352][353][354] a.A h

Item unum librum in cartis pecudinis statutorum et aliarum diversarum scripturarum octo cartarum, signatum per b.B

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, preceptorum et sententiarum et aliarum scripturarum, in cartis banbucinis, per Alamannum, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XLIIIIor carte, signatum per c.C h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se L cartarum, signatum per d.D h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis precetorum, relationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Ugolini de Tereno, continentem in se treginta quatuor carte, signatum per e.E h

[352] «Dictus liber non fuit consignatus Benvenuto de Salla et Johanni quondam domini Bonaventure de Savignano ad Camaram Actorum Comunis Bononie, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in tercio suo Regimine»] posto sul marg. sin.
[353] «Dictus liber non fuit consignatus Bitino de Pançonibus et micbi Matheo de Lastignano, notariis ad Cameram Actorum Comunis, in primis sex mensibus MCCC, indictione XIII, tempore regiminis domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio, Potestatis Bononie»] posto sul marg. sin.
[354] «dictus liber non fuit consignatus domino Johanni et Michelino notariis ad Chamaram Actorum Comunis Bononie»] posto sul marg. sin.

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis[355] securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie[356] Comunis Bononie, scriptum manu dicti Ugolini de Tereno, notarii dicti Potestatis, continentem in se viginti quatuor carte, signatum per f.F h

tfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum testium productorum ad defensionem equitatorum, scripto manu dicti Ugolini, continentem in se sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per g.G h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis, scriptum manu Lapi Donatini de Castro Florentino, continentem in se octuaginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[357] h.H h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, sententiarum et aliarum scripturarum treginta ses (*sic*) cartarum in cartis banbucinis inter scriptas et non scriptas, scriptum manu dicti Lapi, signatum per i.I h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis cridarum et banimentorum, scriptum per dictum Lapum, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per k.K h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbuçinis inquisitionum et relationum bannimentorum, scriptum per Banchum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se treginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per l.L h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, scriptum per Lapum Polducii, notarium dicti Potestatis, continentem in se tregintasex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per m.M h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium et aliarum diversarum scripturarum[358] duodecim cartarum inter scriptas et non scriptas, scripto manu Ferri notarii dicti Potestatis, notificationum et processuum et aliarum diversarum scripturarum, signatum per n.N h

[355] banbucinis] posto nell'interlineo.
[356] terrarum comitatus Bononie] posto nell'interlineo.
[357] «preceptorum factorum massariis Comunis Bononie»] posto nel sublineo.
[358] testium et aliarum diversarum scripturarum] posto nell'interlineo.

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbucinis, scriptum per dictum Ferrum notificationum et processuum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per o.O h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, scriptum per Lapum notarium et notificationum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se quadraginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per[359] p.P h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis, scriptum per dictum Lapum, de qua sunt scripte due, continentem in se duodecim carte extraordinariorum, signatum per q.Q h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbuçinis testium recetorum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Lapum, continentem in se quadraginta quatuor carte inter scriptas et non scriptas, signatum per r.R h

(*c.76r.*)

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Bonaiutum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se treginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per s.S h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum, notificationum et aliarum scripturarum, scriptum per dictum Bonaiutum, in cartis bonbuçinis, continentem in se quinquaginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per t.T h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum scripturarum, in cartis bonbiçinis, scriptum per dictum Bonaiutum, continentem in se tregintasex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per u.U h

[359] «de quibus sunt prefate XXXV»] aggiunto a seguire.

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum generalium et diversarum scripturarum, in cartis bonbuçinis, scriptum per dictum Bonaiutum, continentem in se quinquaginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per x.X h

tfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum inquisitionum, decem et octo cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Bonaiutum, signatum per y.Y h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, quadraginta cartarum, scriptum per Tanum Perrucii, notarium dicti domini Potestatis, signatum per çÇ h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et inquisitionum in cartis bonbuçinis, scriptum per dictum Tanum, notarium dicti Potestatis, treginta octo cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per aa.AA h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum scripturarum in cartis bonbuçinis, viginti quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum notarium, signatum per bb.BB h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis acusationum et aliarum diversarum scripturarum, in quo libro in primo in primo (*sic*) quaterno quod erat decem carte (*sic*) una carta incisa est et loco eius apositum est unum bastardum quod incipit "die primo Kalendas martii" et est ipsum librum[360] sexaginta una carta, inter scriptas et non scriptas, signatum per cc.CC h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notificationum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bambuçinis, scriptum per dictum Cavalcantem, sexaginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per dd.DD h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum preceptorum et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbuçinis, scriptum per dictum Cavalcantem, viginti quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per ee.EE h

[360] «quinquaginta»] cassato con tratto continuo.

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbuçinis, scriptum per dictum Cavalcantem, treginta otto cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per ff.FF h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum acusationum et aliarum diversarum scripturarum in cartis pecudinis, scriptum per Bertum ser Bonfiglii, notarium dicti Potestatis, quinquaginta sex cartarum inter scriptas et non scriptas, cum una bastardo in sexto quaterno, signatum per gg.GG h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Bertum, viginti quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per hh.HH h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis banbuçinis, decem cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Bertum, signatum per ii.II h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Ricardum, notarium dicti Potestatis, quadraginta quatuor cartarum inter scripta (*sic*) et non scriptas, signatum per kk.KK h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum, in cartis banbuçinis, scriptum per dictum Richardum, treginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per ll.LL h

tfJ G.f.k.n.
Item unum librum notificationum et inquisitionum in cartis banbuçinis, scriptum per dictum Ricardum, quadraginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per mm.MM h

(*c.76v.*)

tJf G.f.k.n.
Item unum librum quatuor cartarum accusationum de quibus una carta est scripta per Ormannum, notarium dicti Potestatis, signatum per nn.NN h

tJf G.f.k.n.
Item unum inquisitionum hominum qui inventi fuerunt de nocte, tempore dicti domini Potestatis, in cartis bonbuçinis, quadragintasex cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per oo.OO h

tJf G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et aliarum diversarum scripturarum in cartis pecudinis, treginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per Johannem Gualberti de Gasso, notarium dicti Potestatis, signatum per pp.PP h

tJf G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum diversarum scripturarum in cartis bonbucinis, scriptum per dictum Johannem, nonaginta sex cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per qq.QQ h

tJf G.f.k.n.
Item unum librum misturarum et aliarum diversarum scripturarum, scripto manu dicti Johannis, in cartis banbuçinis, treginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per rr.RR h

tJf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis notificationum, inquisitionum, scriptum per dictum Johannem, quinquaginta quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per ss.SS h

R. bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et aliarum diversarum scripturatum, scriptum per Jacobum de Sancto Miniato, notarium domini Berardi de Camerino Potestatis Bononie, in cartis pecudinis, sexaginta quinque cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per tt.TT h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis bonbuçinis et aliarum scripturatum, scriptum per dictum Jacobum, septuaginta quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per uu.UU h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et inquisitionum, in cartis bonbuçinis, scriptum, scriptum (*sic*) per dictum Jacobum, quinquaginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per xx.XX h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum manu Bonaventure Bonaiuti notarii, viginti octo cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per yy.YY h

bfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis banbucinis, quod incipit "venientes debent dare", notificationum et aliarum scripturarum, sedecim cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per ç̧,Ç̧Ç h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis et aliarum scripturarum, scriptum per Johannem Ceni de Sancto Miniato, sedecim cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per a+.A✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisicionum et aliarum diversarum scripturatum in cartis bonbuçinis, scriptum per dictum Johannem, viginti duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per b+.B✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum confessionum et securitatum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Johannem, cartarum quatuordecim inter scriptas et non scriptas, signatum per c+.C✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium[361] in cartis bonbucinis, scriptum per dictum Johannem, quadraginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per d+.D✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum denuntiationum et inquisitionum dicti notarii, in cartis banbucinis, quinquaginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per e+.E✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum intentionum testium, scriptum in cartis bonbucinis, vigintiquatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per f+.F✚ h

(c.77r.)

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Jacobum de Camerino, notarium dicte Potestatis, in cartis pecudinis, viginti quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per g+.G✚ h

361 «et aliarum scripturarum»] cassato con tratto continuo.

bfJ G.f.k.n.
Item unum quaternum in cartis bonbucinis sex cartarum denuntiationum, notificationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per dictum Jacobum, inter scriptas et non scriptas, signatum per h+.H✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium et aliarum scripturarum viginti cartarum banbuçinis inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum notarium, signatum per i+.I✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, denuntiationum et notificationum, scriptum per dictum notarium, in cartis bonbucinis, viginti cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per k+ K✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum at aliarum scripturarum in cartis pecudinis viginti quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum manu Poglisii de Sancto[362] Miniato, notarii dicti Potestatis, signatum per l+ L✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis, in cartis (*sic*) banbucinis, centum duodecim cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per m+ M✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, centum quatuor cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Puglesem, signatum per n+ N✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis treginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per Jacobum Landi, notarium dicti Potestatis, signatum per o+ O✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et denuntiationum et aliarum diversarum scripturarum, in cartis banbuçinis, quadraginta octo cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Jacobum, signatum per p+ P✚ h

362 Sancto] posto nell'interlineo.

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis bonbuçinis, treginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Jacobum notarium, signatum per q+ Q✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum volupum in cartis pecudinis, parvi valolis (*sic*), signatum per r+ R✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum et aliarum scripturarum, scriptum per Angelum, notarium dicti Potestatis, octuaginta duarum cartarum inter scripta (*sic*) et non scriptas, signatum per s+ S✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum sive quaternum in cartis banbaçinis quatuordecim cartarum que scripte sunt omnes et cançellate pro maiore parte, signatum t+ T✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item carta et instrumenta ligata insimul, signatum u+ U✚ h

bfJ G.f.k.n.
Item unum librum notificationum, in cartis banbucinis, scriptum per dictum Angellum et aliarum diversarum scripturarum, quinquaginta cartarum inter scripta (*sic*) et non scriptas, signatum per x+ X✚ h

(*c.77v.*)

Libri editi et conpositi tempore domini Gardini de Gardinis legum doctoris [...] dominorum bladi et Ançianorum mensis octubris.

.fJ G.f.k.n.
In primis unum librum sive medium quaternum quatuor cartarum accusationum in cartis pecudinis, inter scriptas et non scriptas, per dominum Matthiolum de Ronchore, notarium dictorum dominorum, signatum per y+✚Y h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notificationum et aliarum diversarum scripturarum, XXXIIII cartarum, per dictum dominum Mathiolum, inter scriptas et non scriptas, signatum per ç+ ✚Ç h

.fJ G.f.k.n.
Item medium quaternum quatuor cartarum inter scriptas et non, scriptum per Petrum Alegrançe, accusationum, signatum per .bc. BC h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, quadraginta duarum cartarum inter scripta (*sic*) et non scriptas per dictum Petrum, signatum per b.d. BD h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis banbuçinis, scriptum manu Francisci Yvani Bontevogli, notarii dictorum dominorum, quinquaginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per be. BE h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum notificationum in cartis banbuçinis testium et inquisitionum, scriptum per Petriçolum Albanisii notarii dictorum dominorum, quinquaginta cartarum inter scripta (*sic*) et non scriptas, signatum per bf BF h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis notificationum, scriptum per Ugolinum de Labia, notarium dictorum dominorum, XXXIIII cartarum inter scripta (*sic*) et non, signatum per bg. BG h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum accusationum et aliarum diversarum scripturarum, octo cartarum inter scriptas et non scriptas, in cartis pecudinis, signatum per bh. BH h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis notificationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Jacobinum Guidonis Francholi, treginta cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per b.i. BI h

.fJ G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bunbucinis testium et securitatum et aliarum diversarum scripturarum, quinquaginta duarum cartarum inter scriptas et non scriptas, per Petrum Alegrançe notarium dictorum dominorum, absque foliis, signatum per bk. BK h

.fJ G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudinis, scriptum manu domini Guillielmi de Canutis notarii, in quo continetur quadam (*sic*) sententia, signatum per[363] b.l. BL h

.fJ G.f.k.n.
Item unum foleum duarum cartarum in quo scripta nomina notarii qui est in matrichula societatis, signatum per b.m. BM h

.fJ G.f.k.n.
Item unum folium duarum cartarum statutorum societatis spetialiorum, una quarum non est scripta, signatum per[364] bn. BN h

mfJ G.f.k.n.
Item unum librum banorum et condenationum personalium[365] factarum tempore domini marchionis Moroelli Malaspine, scriptum per diversos notarios, continentem in se LXXXXVIII cartas, signatum per[366] P h

(m)fJ G.f.k.n.
Item plura fila accusationum et testium sigillatorum et instrumentorum numero [...]

(*c.78r.*)

⁂Tempore marchionis Moroeli et Gaspari⁂.

Hec est designatio librorum facta Michaeli Johannis Bonfantini et Petro Bertholomei Muti, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, datorum [et con] signatorum predictis notariis, tempore domini Gaspari domini Gasparri de Mediolano, honorabilis Potestatis Bononie, tam de libris editis et apositis suo tempore quam

363 «Andre Bertolomei aprobator et quedam provixio»] aggiunta a seguire.
364 «Qui solus est etiam in libro statutorum dicte societatis tempore domini Henrigipti de Martilengo et est contentus cum statutis societatis pannorum tempore domini Henrigipti de Martilengo». «Inventas sine ipso statuto per Bitinum et Matheum»] posto in aggiunta a seguire.
365 condenationum personalium] posto nell'interlineo in luogo di «soluctionum»] cassato.
366 «rectifica CVIII», in riferimento alle cc. indicate precedentemente in LXXXXVIII] posto nel sublineo.

tempore egregii viri domini Moroelli marchionis Malaspine Potestatis Bononie et Capitanei Generalis Guerre civitatis Bononie et districtus et eciam per certos officiales Comunis Bononie, sub millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima.

mf G.f.k.n.
In primis unum librum in cartis pecudinis accusationum, quadraginta cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dominum Guillielmum de Pretasanta (*sic*), notarium domini Maroelli marchionis, Potestatis Bononie, signatum per A h

mf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis bonbucinis securitatum, quinquagintaocto cartarum inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum notarium, signatum per B h

mf G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis[367], continentem in se quatraginta tres cartas inter scriptas et non scriptas, in quo est una carta incisa, scriptum per Bertolomeum de Varxio notarium, signatum per[368] D h

mf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, cridarum et banimentorum et aliarum scripturarum cartarum banbucinis, XLVI cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per E h

mf G.f.k.n.
Item unum quadernellum cartarum banbucinis vicinorum cappellarum, VIII cartarum inter scriptas et non scriptas, signatum per F h

mf G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum, notifficationum, denuntiationum et testium et relacionum, cartarum banbuçinis, scriptum per Guillielmum dictum Minum, notarium de Petrasancta, continentem in se quinquaginta quatuor cartas, signatum signo G h

mf G.f.k.n.
Item unum librum cartarum bonbucinis, continentem in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, accusationum et notificationum, scriptum per Johannem de Sancto Sthefano, signatum signo H h

367 «factorum massariis»] posto nell'interlineo.
368 «Marchio Morovelus»] posto sul marg. sin.

——

G.f.k.n.
Item unum quadernellum cartarum banbucinis, duodecim cartarum inter scriptas et non scriptas, ministralium, signatum signo I

mf

G.f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum manu Petri Grassi notarii domini Maroelli marchionis Malaspine Potestatis Bononie, signatum signo K h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum inquisitionum in cartis banbuçinis, scriptum per dictum Petrum, continentem in se centum quatuordecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per L h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum testium in cartis banbuçinis, scriptum per Uppicinum notarium, continentem in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M h

mf

G.f.k.n.
Item unum quaternum sex cartarum pecudis bannorum, scriptum manu Jacobini Gerardi de Ponticlo, notarium dicti domini marchionis, signatum per N h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, scriptum per Biagnam, notarium dicti dominis marchionis, continentem in se quinquaginta cartas et quatuor bastardos, signatum signo O h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum, continentem in se LXXXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum per Jacobinum Gerardi de Ponticlo, notarium predictum, signatum per P h

f

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisitionum et denuntiationum, continentem in se decem cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum per dominum Biagnam notarium, signatum per Q h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium receptorum super accusationibus, continentem in se LIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, scriptum per dictum Jacobinum de Ponticlo notarium, signatum signo R h

mf

G.f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis, decem cartarum inter scriptas et non scriptas, continentem in se securitates, promissiones et relationes et alias scriptas, scriptum manu dicti Jacobini de Ponticlo notarium predictum, signatum per S h

Item unum quaternum octo cartarum extimorum factorum tempore domini Guasparri, scriptum manu Huguitionis de Sabadinis notarii, signatum signo[369] A h

(*c.78v.*)

mf

G.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium receptorum super acusis et notifficationum XLIIIIor cartarum, scriptum per Biagnam notarium predictum, signatum signo T h

mf

f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis XXXVI cartarum inter scriptas et non scriptas, cum pluribus bastardis, scriptum per Jacobinum de Ponticlo notarium predictum, signatum signo U h

mf

f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et notifficationum in cartis banbuçinis, continentem in se LXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per X h

mf

f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Oppicinum, notarium dicti domini marchionis, continentem in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per Y h

mf

f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis sine titulo, continentem in se L cartas, signatum signo I h

mf

f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Ottonellum dicti domini marchionis Potestatis, continentem in se LX cartas, signatum signo G h

[369] «in libro extimi»] posto sul marg. sin.

mf f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, continentem in se XLVIII cartas, signatum signo K h

mf f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Octavianum predictum, continentem in se LXVIII cartas, signatum signo N h

mf f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum et notifficationum, scriptum per Paganum tempore dicti domini marchionis Potestatis, continentem in se CLII cartas, signatum signo O h

mf f.k.n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium, scriptum per Johannem, notarium dicti Potestatis, continentem in se XXVIIII cartas, cum una carta dispitata ab aliis, signatum signo[370] L h

mf f.k.n.
Item unum librum banbucinis actorum et processuum, scriptum per Octavianum, notarium dicti Potestatis, continentem in se LXXII cartas, signatum per M h

mf f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Paganum, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se LVII cartas, signatum signo E h

mf f.k.n.
Item unum librum securitatum datarum coram procuratoribus Comunis Bononie, scriptum manu domini Arpinelli de Folia, notarii dicto officio, signatum per A h

mf f.k.n.
Item octo cartas pecudis inter scriptas et non scriptas reformationum Consilii octingentorum et populi, scriptas manu Sthefani Amati notarii, signatas per[371] B h

mf f.k.n.
Item unum librum sive quaternum sex cartarum pecudis inter scriptas et non scriptas, in quo scripte sunt securitates predaculane, scriptum manu domini Johannis Açonis, notarii officio procuratoris Comunis Bononie, signatum per C h

370 «Moroeli»] posto sul marg. sin.
371 «Marchionis»] posto sul marg. sin.

no f f.k.n.
Item unum librum introytus Pelegrini de Placitis, millitis officio Ursi, tempore domini Tegle Potestatis Bononie, treginta quatuor quaternorum, de quibus unus est sex cartarum et in ipso sex cartarum est unus latus non scriptus et ultimus quaternus est decem cartarum, signatum per D h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum tempore domini Gaspari Potestatis Bononie in cartis pecudinis, scriptum per Carlum notarium dicti domini Potestatis, continentem in se tregintaduas cartas, signatum per[372] Q h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium, tempore dicti domini Gaspari Potestatis, scriptum per dictum Carlum notarium, continentem in se nonagintasex cartas, signatum per R h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum et denuntiationum et aliis pertinentibus ad officium stratarum, scriptum per Maglavacam notarium dicti domini Potestatis officio stratarum, continentem in se sexaginta duas cartas, signatum per S h

(c. 79r.)

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbacinis inquisicionum tempore dicti Potestatis, scriptum per Beltraminum notarium, signatum U h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis bunbucinis, tempore dicti Potestatis, testium receptorum super denuntiationibus et aliis processibus, scriptum per Ghigum notarium, continentem in se quinquaginta-quatuor cartarum, signatum per X h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, tempore dicti Potestatis, scriptum per dictum Ghigum notarium, continentem in se decem et octo cartas, signatum per Y h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium receptorum super accusationibus et denuntiationibus tempore dicti Potestatis, scrip-

372 «Gaspar»] posto sul marg. sin.

tum per suprascriptum Beltraminum notarium, continentem in se quadraginta octo cartas, signatum per S h

+f f.k.n.
Item unum librum sive quaternum octo cartarum pecudis securitatum receptorum per procuratores Comunis, tempore dominorum marchionis Moroelli et Gaspari de Garpagnatis Potestatis Bononie, scriptum per Dominicum Johannis Açerbis et Jacobum de Cospis notarios officio predicto, continentem in se certas securitates, signatum per AA h

+f f.k.n.
Item unum folium longum duarum cartarum pecudis inventariorum, scriptum per Bitinum [...] Tanagli notarium, in quo est una cancelatura, signatum per BB h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis accusationum, scriptum per Johanninum de Canteno, continentem in se quinquagintasex cartas, signatum per CC h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Regolum, quinquaginta octo cartarum, signatum per DD h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Petrum de Percucio, quadraginta cartarum, signatum per EE h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Bononum de Gorençano, sexaginta quatuor cartarum, signatum per FF h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Beltraminum, vigintiquatuor cartarum, signatum per GG h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Ghigum, quinquaginta trium cartarum, signatum per HH h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Petrum, vigintiquatuor cartarum, signatum per II h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Burinum, continentem in se treginta duas cartas, signatum per KK h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, scriptum per Johanninum, continentem in se tregintasex cartas, signatum per LL h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis, scriptum per Bonincontrum, continentem in se banimenta et alias scripturas tregintaquatuor cartarum, signatum per MM h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium, scriptum per Benotium, tregintaduarum cartarum, signatum per NN h

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis testium, scriptum per Henrigolum, quadragintasex cartarum, signatum per OO h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis preceptorum massariorum[373] solutionum, scriptum per Bonincontrum, quinquaginta octo cartarum, signatum per PP h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium, scriptum per Borinum, viginti cartarum, signatum per QQ h

(*c.79v.*)

+f f.k.n.
Item unum librum in cartis banbucinis securitatum armorum, scriptum per Bonincontrum, quadraginta octo cartarum, signatum per RR h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, scriptum per Henricolum, quadraginta octo cartarum, signatum per SS h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, scriptum per Bonincontrum, nonaginta octo cartarum, signatum per TT h

[373] massariorum] posto nell'interlineo.

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, scriptum per Federicum, signatum per VV h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inventionum armorum, treginta duarum cartarum, signatum per XX h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis, quinquaginta cartarum, inquisitionum, scriptum per Petrum de Percucio notarium, signatum YY h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis, scriptum per Petrum, nonaginta octo cartarum, signatum per ÇÇ h

+f f.k.n.
Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Federicus de Lunghis, vigintiquatuor cartarum, signatum per A h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis inquisitionum, scriptum per Petrum, sexaginta sex cartarum, signatum per B h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis, sexagintaquatuor cartarum, scriptum per Maglavacham, signatum per C h

+f f.k.n.
Item unum librum inquisitionum et banimentorum cartarum banbucinis treginta cartarum, scriptum per Bonicontrum notarium, signatum per D h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium, scriptum per Federicum, treginta octo cartarum, signatum per E h

+f f.k.n.
Item unum librum banbucinis testium, scriptum per Johanninum de Cantino notarium, quadraginta cartarum, signatum per F h

—— f.k.
Item plura fila accusationum et testium sigilatorum, signatum per nichil h

+f f.k.n.
Item unum volupum cartarum pecudinis absolutionum, tempore domini Gaspari, quadraginta duarum cartarum, scriptum per diversos notarios, signatum per G h

+f f.k.n.
Item unum librum sive volupum cartarum pecudinis, condepnationum corporalium, scriptum per diversos notarios tempore dicti Potestatis, quatuordecim cartarum, signatum per H h

+f f.k.n.
Item unum alium volupum banorum, scriptum per diversos notarios tempore dicti Potestatis, centum octo cartarum, signatum per I h

Item nichil

(c.80r.)

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore dominorum Octo, continentem in se septuaginta octo cartarum, signatum[374] A h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum dampnorum datorum tempore domini Anthonii de Fisiraga Potestatis Bononie, in millesimo ducentesimo nonagesimo primo, continentem quadraginta cartas, signatum per[375] B h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum malleficiorum, tempore domini Anthonii de Fixiraga in dicto millesimo, continentem centum sexagintasex cartas et una carta spernata a latere posteriori, signatum per C h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum pro malleficio tempore domini Johannis de Lucino, continentem in se centum quadragintasex cartas, signatum per D h

[374] «Ursii tempore dominorum Octo»] posto sul marg. sin.
[375] «Dischi Ursi»] posto sul marg. sin.

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum dapnorum datorum tempore domini Raynaldi Cançelarii, continentem in se sexaginta cartas, signatum per E h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Pini de Rubeis Capitanei populi Bononie, continentem in se centum treginta cartas, signatum per F h

f.n. f.k.
Item unum librùm condepnationum pro malleficio tempore domini Jaconi de Jaconis Potestatis, continentem in se centum quatuor cartas sine alipis, signatum per G h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Coradi de Monte Magno, continentem in se centumquinquaginta duas cartas, signatum per H h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Lapi de Ughis, continentem in se centum nonaginta cartas, signatum I h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum dampnorum datarum tempore domini Coradi de Monte Magno, continentem in se quadragintaduas cartas, signatum per K h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Çelle de Spolito Potestatis, continentem in se ducentas vigintisex cartas cum alipis, signatum per L h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore domini Guillielmi de Oldoynis Potestatis, continentem ducentas tregintaduas cartas, signatum per M h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum dapnorum datorum, tempore domini Çagani, continentem in se centumquatuordecim cartas, signatum per N h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Raynaldi de Cançeleriis, continentem in se centum viginti sex cartas, signatum per O h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Berardi de Camarino, continentem in se sexaginta sex cartas, signatum per P h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Rubei de Latosa Potestatis Bononie, centum quadragintaduarum cartarum et multe spernate, signatum per Q h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum pro malleficio tempore domini Bernardini de Schotis centum quinquagintaquatuor cartarum, sine alipis, continentem in se, signatum per R h

f.n. f.k.
Item unum librum dampnorum datorum tempore domini Anthonii de Fuxiraga, sub annis domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indictione secunda, continentem in se centum cartas, cum alipis, signatum per S h

f.n. f.k.
Item unum librum dampnorum datorum tempore domini Henrigipti de Martelengo, centumquatuor cartarum, signatum per T h

(*c.80v.*)

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Bernardi de Camarino, centum quatuordecim cartarum, sine alipis, signatum per U h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Henrigipti de Martelengo, continentem in se centum viginti quatuor cartas, signatum per X h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore domini Curxii de Donatis, continentem centum tregintaduas cartas, signatum per Y h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore domini Octolini de Mandello, ducentarum trigintasex cartarum, cum alipis, signatum per Ç h

f.n. f.k.
Item unum librum danorum datorum tempore domini Bernardini de Schottis, septuaginta sex cartarum, signatum per AA h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum dampnorum datorum tempore domini Curxii de Donatis, continentem in se septuagintasex cartas, signatum per BB h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Anthonii de Fuxiraga, continentem centum nonaginta tres cartas, in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, signatum per[376] CC h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Jacobi de Somoripa, ducentarum treginta cartarum, signatum per DD h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Beltrami de Carcano, ducentarum octuaginta cartarum, cum alipis, signatum per EE h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore domini Florini de Pontecarali, centum octuaginta duarum cartarum, signatum per FF h

f.n. f.k.
Item unum librum tempore domini Tegle, trecenta et viginti sex cartarum, signatum per GG h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore domini Jacobi de Fano, centum nonaginta octo caratarum (*sic*) sine alipis, inter quas sunt certa instrumenta parvi valoris, signatum HH h

376 «Infra alia tempora reperta per me Bonaiutum et socium»] posto sul marg. sin.// «Et infra alia tempora reperta per Bitinum et socium»] posto nel sublineo.

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum tempore dicti Potestatis, continentem in se quindecim cartas, sine alipis, signatum per II h

f.n. f.k.
Item unum librum condepnationum, tempore domini Rubei de Latosa, quatuordecim cartarum, signatum per KK h

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum collectarum duorum denariorum pro libra tempore domini Thegle Potestatis Bononie,- continentem in se quadraginta octo cartas, quarterii porte Ravenatis, signatum per[377] h

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum quarterii porte Sancti Proculi collectarum trium soldorum pro centenario, tempore domini marchionis, continentem in se quinquaginta quatuor cartas, signatum per h

f f.k.n.
Item unum librum cartarum pecudinis collectarum comitatus Bononie tempore domini Bernardini de Schotis Potestatis, vigintiquatuor cartarum, signatum per A h

f f.k.n.
Item unum librum collectarum comitatus Bononie, cartarum pecudinis, tempore domini Thegle de Freschobaldis, viginti octo cartarum, signatum per B h

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum quarterii porte Sancti Proculi collectarum unius denarii pro libra, tempore domini Thegle de Freschobaldis, quadragintaduarum cartarum, signatum per C ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis collecte duorum denariorum pro libra, tempore dicte Potestatis quarterii porte Sancti Proculi, sexaginta cartarum, signatum per D h

377 «collecte»] posto sul marg. sin.

(*c.81r.*)

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum et collectarum duorum denariorum pro libra, tempore dicte Potestatis, accusationum quadraginta cartarum, signatum per E

f (f.k.n.)
Item unum librum banbucinis malpagorum et prestancie seu collecte treginta soldorum pro miliario, tempore Moroelli marchionis Malaspine, quarterii porte Sancti Petri, tregintasex cartarum, signatum per F .h

f f.k.n.
Item unum unum (*sic*) librum bonbicinis malpagorum, quarterii porte Sancti Proculi, collecte unius denarii pro libra, tempore domini Jacobi de Fano, quinquaginta cartarum, signatum per G ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis, collecte malpagorum unius denarii pro libra, tempore dominorum Octo, quarteri porte Sterii, treginta duarum cartarum, signatum per H .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum collecte unius denarii pro libra, quarterii porte Steri, quinqueginta duarum cartarum, signatum per I .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum collecte unius denarii pro libra, quarterii porte Steri, tempore dominorum octo, quinqueginta cartarum, signatum per K .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum unius denarii pro libra, quarterii porte Ravenatis, tempore domini Thegle, quadraginta cartarum, signatum per L .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum trium soldorum pro centenario, quarterii porte Ravenatis, tempore domini marchionis Moroelli, quadragintasex cartarum, signatum per M .h

f f.k.n.
Item unum librum collectarum unius denarii pro libra, ad extimationem domini Pacis, quarterii porte Sancti Proculi, sexaginta novem cartarum et una cusita et plures divise ab aliis, signatum per N .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum et collectarum unius denarii pro libra, tempore dominorum octo, quarterii porte Sancti Petri, quadraginta sex cartarum, signatum per O ah

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum collectarum unius denarii pro libra, quarterii porte Sancti Petri, tempore domini Thegle de Freschobaldis, quadraginta octo cartarum, signatum per P ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum quarterii porte Ravenatis, duorum denariorum pro libra, septuaginta novem cartarum, signatum per Q ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum, collectarum duorum denariorum pro libra, tempore dominorum Octo, quarterii porte Sancti Petri, quinquaginta cartarum, signatum per R .h

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum, collectarum unius denarii pro libra, tempore dominorum Octo[378], quarterii porte Sancti Proculi, treginta septem cartarum, cartarum (*sic*), cum una cartesella conficta ex parte anteriori, signatum per S ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis malpagorum, collectarum trium denariorum pro centenario, tempore marchionis, quarteri porte Steri, tregintasex cartarum, signatum per T .h

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis tagle denariorum inposite hominibus terrarum comitatus Bononie tempore domini Thegle, qui non assignaverant equos, quatuordecim cartarum, signatum per U ah

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis continens nomina et cognomina fumancium Comunis Bononie, quarterii porte Sterii, qui non solverunt collectas inpositas per dominos duodecim de guerra tempore domini Jacobi de Somoriva, ad racionem unius denarii pro libra, centum viginti duarum cartarum, signatum per X .h

[378] Octo) posto nell'interlineo.

f f.k.n.
Item unum librum banbucinis collectarum unius denarii pro libra, tempore domini Jacobi de Somoriva, quarterii porte Sancti Petri, centum decem et octo cartarum, et una sameçata ab aliis, signatum per Y .h

f f.k.n.
Item duo quaterni sedecim cartarum pecudis collectarum impositarum hominibus terrarum comitatus Bononie et Comunibus comitatus tempore domini Florini et Janacii de Saglinbenis Capitanei, quarterii porte Ravenatis et Sancti Petri, signatum per Ç .h

(*c.81v.*)

f f.k.n.
Item duo quaterni decem et octo cartarum pecudis collectarum inpositarum Comunibus comitatus Bononie, ad racionem duorum denariorum pro libra, tempore domini Johannis de Lucino, omnium quarteriorum, signatum per AA .h

f f.k.n.
Item duo quaterni collectarum unius denarii et dimidii pro libra inpositarum Comunibus terrarum comitatus Bononie, tempore domini Octolini de Mandello, omnium quarteriorum, continentem in se viginti cartas, signatum per BB .h

f f.k.n.
Item unum librum collectarum duorum denariorum pro libra inpositarum terris comitatus Bononie per dominos Octo de guerra, omnium quarteriorum, continentem in se tregintasex cartas, signatum per CC .h

f f.k.n.
Item unum librum collectarum duorum denariorum pro libra, impositarum Comunibus terrarum comitatus Bononie per dominos Octo de guerra, treginta cartarum, signatum per DD .h

f f.k.n.
Item duo quaterni collectarum duorum denariorum pro libra, tempore domini Çelle, viginti cartarum, signatum per EE .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum quarterii porte Sancti Petri ad extimationem voluntatum factorum, continentem in se centum decem cartas, signatum per FF .h

f f.k.n.
Item unum librum dictorum mapagorum (*sic*) quarterii porte Steri, ad dictam extimationem, continentem in se sexaginta octo cartas, signatum per GG .h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum quarterii porte Sancti Proculi, continentem in se sexaginta sex cartas, signatum per HH h

f f.k.n.
Item unum librum malpagorum quarterii porte Ravenatis, continentem in se centum cartas, signatum per II h

(*c.82r.*)

Hec est designatio librorum facta Jacobino Petri Ablatis et Gerardo domini Arienti Felechaçe, notariis et officialibus ad Camaram Actorum Comunis Bononie, datorum et consignatorum predictis notariis tempore Regiminum domini Oddolini de Mandello de Mediolano honorabilis Potestatis Bononie, tam de libris editis et conpositis, tam in Regimine primorum sex mensium, quam in secundo dicti Potestatis et etiam per certos officiales Comunis Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima.

ṗf f.k.n.
Imprimis duo folia quatuor cartarum pecudinis, in quibus continentur due absolutiones scripte per Matheum Scornetam et Johannem Johannini, notarios ad malleficia nova, signatum per A h

ṗf f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis securitatum capitaneorum et custodum castrorum et carcerarum et pactorum datiorum, scriptum per Johannem Partis de Natalianis, notarium officio procuratoris, continentem in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per B h

ṗ|| f f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum pecudis reformationum, provisionum et instrumentorum[379] Conscilii Octingentorum et populi,

[379] provisionum et instrumentorum] posto nell'interlineo.

scriptum manu Jacobini domini Rolandini de Apposa, notarii ad reformationes faciendas, tempore domini Gaspari de Garbagnate Potestatis Bononie, signatum per C h

pf f.k.n.
Item duos quaternos sedecim cartarum pecudis inventariorum, scriptum per Ysaiam Michaelis Raymundi, notarium dicto officio, tempore domini marchionis Meroelli de Malaspinis Potestatis Bononie, quam designationem fecit die primo aprilis, signatum per D h

||sf f.k.n.
Item quatuor cartas de pecude in quibus scripte sunt certe promissiones facte per proconsulem et consulles societatis notariorum et ministrales societatis spadarum, tempore domini Blaxii de Tholomeis Capitanei populi Bononie et scripte per Bonuccium domini Castellani de Goçadinis, notarium tunc Ançianorum et consulum et sunt ligate in statuto veteri, signatum per E h

sf f.k.n.
Item unum quaternellum quatuor cartarum banbuçinis in quo scripti sunt certi homines magnatum et nobilium civitatis Bononie, scriptum per Anthoniolum Currentem, notarium domini Oddolini de Mandello Potestatis Bononie, signatum per F h

sf f.k.n.
Item unum librum banbucinis XXXVI cartarum securitatum Comunium terrarum comitatus Bononie, scriptum per Anthoniolum predictum, notarium dicti Potestatis, signatum per G h

pf f.k.n.
Item unum librum banbucinis XLIIII cartarum inter scriptas et non scriptas inquisitionum, scriptum per Anthoniolum predictum, notarium dicti Potestatis, signatum per H h

pf f.k.n.
Item unum librum banbucinis LXVI cartarum inquisitionum et aliorum processuum, scriptum per Masiolum de Populo, notarium dicti Potestatis, signatum per I h

sf f.k.n.
Item unum librum banbuçinis CXXIIII cartarum testium receptorum super accusis et aliorum processuum, scriptum per Masiolum predictum, notarium dicti Potestatis, signatum per K h

pf f.k.n.
Item unum librum banbuçinis XXXIIII cartarum testium receptorum super accusis, denuntiationibus et inquisitionibus, scriptum per Beltraminum Prandebonum, notarium dicti Potestatis, signatum per L h

(*c.82v.*)

pf f.k.n.
Item unum librum inventionum armorum, cartis banbuçinis XVI cartarum, scriptum per Beltraminum, notarium predictum dicti Potestatis, signatum per M h

sf f.k.n.
Item unum librum inquisitionum de banbuçinis L cartarum, scriptum per Bernolum Arichocum, notarium dicti Potestatis, signatum per N h

pf f.k.n.
Item unum librum diversarum scripturarum de banbaçe, XXIIII cartarum, scriptum per Anthoniolum Curentem, notarium dicti Potestatis, signatum per O h

sf f.k.n.
Item unum quaternum octo cartarum absolutionum de pecude, scriptum manu diversorum notariorum dicti domini Potestatis, signatum per P h

pf f.k.n.
Item unum librum in cartis pecudinis bannorum pro malleficio, scriptum manu diversorum notariorum dicti domini Potestatis, continens in se XXVIII cartas, signatum per Q h

pf f.k.n.
Item unum librum pecudinis bannorum mortalium, scriptum manu diversorum notariorum dicti domini Potestatis, continentem in se XX cartas, signatum per[380] R h

pf f.k.n.
Item unum librum condepnationum corporalium, de pecude, scriptum manu diversorum notariorum dicti domini Potestatis, continentem in se decem cartas, signatum per S h

[380] «inter scriptas et non scriptas, scripte per Matheum et socium»] posto a seguire.

°sf f.k.n.
Item unum quaternellum quatuor cartarum bambucinis in quo scripti sunt certi homines de magnatibus potentibus civitatis Bononie, signatum per T h

scriptum manu Sigbaldi Çavatatarii, notarii Oddolini Potestatis Bononie

ṗf f.k.n.
Item unum librum statutorum societatis aurificum in cartis pecudinis, continentem in se octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per U h

°sf k.n.
Item unum folium duarum cartarum pecudinis in quo sunt certa nomina notariorum, scriptum manu Johannis de Blanchutiis et est in matrichula veteri societatis notariorum, signatum signo[381] X h

(*c.83r.*)

Infrascripti sunt libri dati et consignati Benvenuto quondam domini Uxeppi de Salla et Johanni quondam domini Bonaventure de Savignano, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bononie, post consignacionem, facti et conpositi tempore domini Odolini de Mandello de Mediollano honorabilis Potestatis Bononie, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima, de mense augusti.

k̇pf In primis unus liber securitatum armorum, scriptum manu Antunioli Curentis olim notarii dicti domini Potestatis, sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima; qui liber est inter scriptas et non carte (*sic*) septuaginta duas, signatum signatum (*sic*) signo A h

k̇pf .n.
Item unum librum precetorum, solucionum, scriptum manu predicti Antunioli, continentem in se viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo A h

[381] «in matricola»] posto sul marg. sin.

k̇pf .n.
Item alium librum cridarum, scriptum manu predicti Antunioli, continentem in se treginta duas cartas, signatum signo A h

k̇pf .n.
Item unum librum salichatorum, scriptum manu Nigri, notarii dicti domini Potestatis, continentem sexaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum signo B h

k̇pf .n.
Item unum librum acusacionum, relacionum et bannorum, scriptum per Beltrame Pradebonum, olim notarium dicti domini Potestatis, continentem insse quindecim cartas, signatum per C h

k̇pf .n.
Item unum librum inquisicionum et notificacionum scriptum manu dicti Beltrami Predalboni, notarii dicti domini Potestatis, continentem insse centum sexaginta[382] quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per C h

k̇pf .n.
Item unum quaternum banorum, scriptum manu predicti Beltrame, continentem insse octo cartas, signatum signo C h

k̇pf .n.
Item unum librum acusacionum, relacionum, banorum, scriptum per Johannem de Voçençate, continentem in se treginta quatuor inter scriptas et non, signatum D h

k̇pf .n.
Item unum librum in cartis banbucinis inquisitionum, notificacionum, rellacionum, scriptum per dictum Johannem, continentem septuaginta sex inter scriptas et non, signatum signo D h

k̇pf .n.
Item unum librum banbuçinis testium[383], scriptum per dictum Johannem, in quo libro est in prima facia primo foleo deturpatus, continentem insse quadragintasex cartas inter scriptas et non, signatum signo D h

k̇pf .n.
Item unum quaternum banorum octo cartarum, scriptum per dictum Johannem, continentem in se octo cartas, signatum signo D h

[382] sexaginta] posto nell'interlineo, in luogo di «quatraginta»] cassato.
[383] testium] posto nell'interlineo.

k̇pf .n.
Item unum librum banbucinis invencionum armorum, scriptum per dictum Johannem, continentem insse quadraginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per D h

(*c.83v.*)

k̇pf .n.
Item unum librum acussacionum, denunciacionum [et] banorum, scriptum per Sighibaldum Çavacarium, continentem in se viginti quatuor cartas, inter scriptas et non, signatum signo E h

k̇pf Item unum liber testium, scriptum manu predicti notarii, continentem insse octo cartas inter scriptas et non, signatum signo E h

k̇pf .n.
Item unum quaternum in cartis pecudinis banorum, scriptum per dictum notarium, signatum per E h

k̇pf .n.
Item unum alium quaternum quatuor cartarum banorum, scriptum per predictum notarium, in cartis pecudinis, signatum signo E h

k̇pf .n.
Item unum librum in cartis bunbucinis invencionum armorum et aliarum scripturarum, scriptum manu predicti notarii, continentem insse duodecim cartas inter scriptas et non, signatum E h

k̇pf .n.
Item unum filum acusationum testium sigillatorum et aliarum diversarum scripturarum, signatum E h

k̇pf .n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, scriptum manu Mussini, notarii dicti domini Potestatis, contines insse quadraginta cartas inter scriptas et non, signatum per B h

k̇pf .n.
Item unum librum banbuçinis testium, scriptum manu dicti Mussini notarii, contines in se viginti sex cartas inter scriptas et non, signatum per B h

k̇pf .n.
Item unum librum banbuçinis inquisitionum, scriptum manu dicti notarii, contines in se sexaginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per B h

k̇pf .n.
Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, scriptum manu Jacobi Apaliti, notarii dicti domini Potestatis, continens insse treginta octo cartas, signatum signo F h

k̇pf .n.
Item unum librum banbuçinis inquisicionum et invencionum armorum et testium, scriptum manu dicti notarii, contines insse viginti octo cartas inter scriptas et non, signatum signo F h

k̇pf .n.
Item unum librum in cartis pecudinis acusacionum, rellacionum, cridarum at aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Minelli, notarii dicti domini Potestatis, contines insse viginti quatuor cartas inter scriptas et non, signatum per G h

k̇pf .n.
Item unum librum inquisicionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu dicti notarii, contines in se quinquaginta cartas inter scriptas et non, per G h

k̇pf .n.
Item unum quaternum octo cartarum banorum, scriptum predicti notarii, signatum per G h

k̇pf .n.
Item unum foleum in quo scripta est quedam condempnatio personalis, signatum G h

(*c.84r.*)

k̊sf .n.
Item unum[384] alium foleum duarum cartarum, in quo scripta est condenacio, scriptum manu Maniali[385] notarii dicti domini Potestatis, signatum per H h

k̊sf .n.
Item recepit unum quaternum reformacionum Consciliorum octingentorum et populi in quo quaternum (*sic*) sint aliqua instrumenta sindicatus scripta manu Johannis Antonii de Auliveriis, notarii tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, in primo et secundo suo Regimine, signatum signo HH h

[384] «librum»] cassato.
[385] Maniali] posto in luogo di «Mafiali», cassato.

knof .n.
Item recepi unum librum introytus factum ad dischum Ursii per Jacobum domini Dondidey, tempore dominorum Tegle de Freschobaldis Potestatis Bononie et Berardi de Camarino Potestatis Bononie et Maroelli marchionis Malaspine Potestatis Bononie et Generalis Capitanei guerre, sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indicione decima, contines insse ducentas sexaginta octo cartas inter scriptas et non, signatum signo II h

kp̓f .n.
Item unum librum acussacionum, cridarum et banorum, scriptum per Bernollum Arichocum, notarium dicti domini Potestatis, contines in se treginta[386] cartas inter scriptas et non, signatum K h

kp̓f .n.
Item unum librum acussacionum, rellacionum, cridarum et banorum, scriptum per Masiolum de de (*sic*) Poppulo, notarium dicti Potestatis, contines insse sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per KK h

kp̓f .n.
Item unum quaternum sex cartarum banorum datorum tempore dicti domini Potestatis, scriptum per Florium de Bonnace, notarium dicti domini Potestatis, signatum per signo (*sic*) L h

kp̓f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium receptorum, per Bernolum Aricuchum, notarium dicti domini Potestatis, contines in se sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per HH h

kp̓f .n.
Item unum librum acussacionum, rellacionum, cridarum et bannonum in cartis pecudinis, scriptum per Gerardum Bani, notarium dicti domini Potestatis, contines insse sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per signo(*sic*) I h

kp̓f .n.
Item unum librum testium receptorum super inquisicionibus et defensionibus et aliarum diversarum scripturarum, in cartis banbuçinis, scriptum per Florium de Bernate, notarium dicti domini Potestatis, signatum per II h

kp̓f .n.
Item unum librum acusacionum, rellacionum cridarum et banorum, scriptum per Florium de Bernate, contines in sse treginta due cartas inter scriptas et non, signo K h

[386] treginta] posto nell'interlineo in luogo di «sedecim»] cassato.

kp̓f .n.
Item unum quaternum octo cartarum in cartis pecudinis, asolucionum, scriptum per Masiolum de Popullo et alios[387], notarium dicti domini Potestatis, signatum per KK h

kf .n.
Item recepi unum quaternum octo cartarum pecudinis extimorum novorum factorum tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, omnium quarteriorum civitatis Bononie et scriptorum manu diversorum notariorum, silicet Petri domini Pacis, notarii a dicta estima facienda et Americii Erardii notarii et Jacobi de Ygnano notarii et Sourani Aldrovandini, signatum per ✠

(*c.84v.*)

Hec designatio[388] librorum, scripturarum et actorum scriptarum per notarios domini Odollini de Mandello Potestatis Bononie in tercio suo Regimine Johanni quondam domini Bonaventure de Savignano et Benvenuto quondam domini Yssepi de Salla, notariis presidentibus ad Camaram Actorum Comunis Bononie pro Comuni Bononie, facta per eosdem sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima.

k̊sf .n.
Inprimis dederunt unum librum in cartis pecudinis in quo continentur nomina banitorum quibus proibitum est ex forma ordinum sacratorum, continens in se quadraginta quattuor cartas inter scriptas et non, signatum signo ubi sunt tria banna caçelata (*sic*) in trigesimo quarto foleo duo et tercium in trigesimo quinto A ha

k̊sf .n.
Item unum librum in cartis pecudinis banorum pecuniallium, contines in se quadraginta sex cartas inter scriptas et non, signatum per signo, in quo sunt septem bana cançelata B hb

k̊sf .n.
Item unum librum in cartis pecudinis absolucionum, contines in se viginti duas cartas inter scriptas et non, signatum per signo C hc

[387] et alios] posto nell'interlineo.
[388] «facta»] cassato.

k°s f .n.
Item unum librum in cartis pecudinis condenacionum corporallium, contines in se viginti cartas inter scriptas et non, signatum signo, in quo est quedam condepnacio cançelata in ultimo foleo D hd

k°s f .n.
Item unum librum cridarum et banitorum Comunis Bononie factorum tempore dicti Potestatis, in cartis banbuçinis, scriptum per Antoniolum Curentem, notarium dicti domini Potestatis, continentem insse tregintaocto cartas inter scriptas et non, signatum signo E he

k°s f .n.
Item unum volupum[389] inpositionum millitum qui venerunt Mediolanum in servicio domini Capitaney, cridarum, asignacionis equorum, testium, defensionum, inquisicionum et securitatum ipsorum[390], in cartis bunbuçinis, signatum signo F hf

k°s f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium receptorum et recipiendorum super inquisicionibus et defensionibus et aliarum diversarum scripturarum, conpositus tempore dicte Potestatis, scriptum manu Maximi Rubam, continens insse tregintaquatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo G hg

k°s f .n.
Item quatuor quaternelli in cartis pecudinis in quo scripta sunt nomina millitum qui habent equos pro Comune Bononie, signatum signo P hp

k°s f .n.
Item unum librum testium receptorum super certis acusis recetis per Musium Talano, notarium dicti domini Potestatis, contines in se quatuor cartas banbuçinis, signatum signo[391] scriptas et non P hp

k°s f .n.
Item unum volupum in cartis banbuçinis designacione equorum comitatus Bononie, factum tempore dicti domini Potestatis, signatum signo Q hq

k°s f Item unum librum in cartis banbuçinis inventionum armorum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Beltraminum, notarium dicti domini Potestatis, contines insse decem cartas inter scriptas et non, signatum signo R hr

389 «seu quaternum»] posto nell'interlineo.
390 »s»] cassato perché errata.
391 «scriptas et non»] posto nel sublineo.

(*c.85r.*)

k°s f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Minolum Sehe, notarium dicti domini Potestatis, continens insse quadraginta due carte inter scripta et non, signatum signo S hs

k°s f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis securitationis omnium illorum qui per civitatem Bononie arma defensibilia deferunt et aliarum diversarum scripturarum, continens insse septuaginta sex inter[392] scriptas et non[393], signatum signo T ht

k°s f .n.
Item duo quaterni in cartis banbuçinis invencionum armorum et ili qui inventi fuerunt ire de nocte[394] post tercium sonum campane, contines insse treginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo U hu

k°s f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis testium, scriptum per manu (*sic*) Ubertum (*sic*) de Fagiano civem Mediolani[395], contines in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non, signatum signo X hx

k .n.
Item unum volupum in cartis banbuçinis designacionem (*sic*) militum et equorum civitatis Bononie, scriptum manu diversorum notariorum, anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, signatum signo Y hy

ks f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inventionum armorum[396], relacionum et aliarum diversarum scripturarum, contines in se viginti sex cartas inter scriptas et non, signatum signo Ç hç

k .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum, scriptum manu Martinoli Rube, contines insse treginta quatuor cartas inter scriptas et non, signatum signo 2

392 «scriptas»] cassato perché errato.
393 «s»] cassato perché errata.
394 «s»] cassato perché errata.
395 «s»] cassato perché errata.
396 inventionum armorum] posto nell'interlineo.

k$\mathring{s}$f .n.
Item unum quaternum quatuor cartarum pecudis citationum et securitatum capitaneorum castri Sancti Petri et[397] certe quantitatis hominum Castri Franchi inter scriptas et non, signatum signo AA haa

k$\mathring{s}$f .n.
Item unum volupum in cartis banbuçinis, in quo continentur custodes et balisterii extracti de sachitis, qui debent ire vel mitere ad castra comitatus et districtus Bononie et eciam certe inquisiciones, signatum signo BB hbb

k$\mathring{s}$f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis precetorum solucionum, factum tempore domini Octollini de Mandello Potestatis Bononie, scriptum manu Antoniolli Curentis et Syghybaldi Çavatarii, notariorum dicti domini Potestatis[398], continentem insse quadraginta octo cartas, signatum signo CC hcc

kf .n.
Item unum quaternellum quatuor cartarum in cartis pecudinis[399] introytus denariorum perventorum ad manus Guidonis Thomaxini, millitis oficio Ursi[400] de pigionibus ventis ad schararium, in quo sunt quinque cançelature, signatum per DD hdd

Item a notariis qui fuerunt ad scribendum estima particularia hominum civitatis Bononie[401] tempore domini Jacobi de Fano Potestatis Bononie, quatuor sachos omnium quarteriorum in quibus dicunt esse et sunt[402] ligata et posita çedulas dictorum extimorum in filis[403] hominum civitatis Bononie et nobilium comitatus Bononie[404 405] K hk

k$\mathring{s}$f .n.
Item unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum, relacionum, precetorum, securitatum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Nigrum de Pioltello, notarium dicti domini Potestatis officio stratarum, continentem insse quinquaginta cartas inter scriptas et non, signatum per ✝

397 «s»] cassato perché errata.
398 «i»] cassato perché errata.
399 pecudinis] posto nell'interlineo.
400 «s»] cassato perché errata.
401 Bononie] posto nell'interlineo.
402 et sunt] posto nell'interlineo.
403 «omnium»] cassato perché errato.
404 annotazione successiva, posta a seguire da "in filis".
405 «sachum extimorum»] posto sul marg. des.

(c.85v.)

k non f .n.
Item recepi a Petro domini Bonfantini Petriçoli, olim notario fratris Montis ad introytus unum librum in cartis pecudinis scriptum manu dicti Petri, continentem insse treginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, quarum ex eis viginti octo et due dimidie sunt scripte et alie non scripte, signatum per EE h

k non f .n.
Item recepi a Guidone Lanbertini domini Stifunti, olim notario fratris Montis domini Johannis de Basacomitibus depositario Comunis Bononie, continentem in se treginta sex cartas, quarum una est vachua, in cartis pecudinis, signatum per FF h

ⓨf .n.
Item recepi unum librum in cartis banbuçinis, scriptum manu Petri domini Gerardi de Butrio, in quo scripta sunt bona illorum qui estimati fuerunt pro certo sapientes, continentem in se treginta duas cartas inter scriptas et non, signatum per, et estima particularia illorum qui fuerunt ad extima facienda et quorumdam illorum GG ch

kf .n.
Item recepi a dicto Rolando Gracioli Comunis Sancte Lucie unum librum in cartis pecudinis introytus officio Ursi[406], continentem in se centum duas cartas, signatum per HH h

kⓨf .n.
Item recepi a dicto Jacobo de Spiolaria[407] literas papalles con (*sic*) sigillo pendenti plobeo (*sic*) inpresso cum quibusdam cordulis, silicet gravis et rubeis, continentes indiciones tregue inter Comune Bononie et marchiones extenses, que litere sic incipiunt: "Bonifacius episcopus servus servorum Dey, super discordia" etçetera, signata per signo (*sic*)[408] II bR .h.

k$\dot{p}$f .n.
Item recepi a dicto Jacobo unum quaternum in cartis pecudinis octo cartarum quarum sunt due pagine non scripte, continentem quasdam literas transmissas per Comune Bononie et preceta dominorum de bulita fuit consensus et aprobaciones eorum, signatum per KK h

406 officio Ursi] posto nell'interlineo.
407 «quasdam»] poi cassato.
408 «in sachulo»] posto sul marg. sin.

kf .n.
Item recepi a dicto Jacobo unum filum literarum banbucinis spectantium Comuni Bononie, signatum per[409] LL h

k(y)f .n.
Item recepi a Petro quondam Bonacose[410] de Musalinis unum librum conpensacionum millitum, factum in millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, continentem in se centum cartas inter scriptas et non, signatum per MM h

k(y)f .n.
Item recepi a dicto Petro unum librum quadraginta cartarum banbuçinis scriptarum et non scriptarum, continentem insse reformaciones et preceta diversa, factum in millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, signatum per[411] NN bRh

.n.
Item recepi a dicto Petro unum librum precetorum et diversarum scripturarum quinquaginta cartarum banbuçinis scriptarum et non scriptarum, factum anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, signatum per[412] OO bRh

(c.86r.)

k(y)f .n.
Item recepi a Laurentio de Foris unum librum centum unius cartarum banbuçinis conpensacionum millitum Comunis Bononie, factum in millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, signatum per PP bRh

k .n.
Item recepi ab Alberto quondam Raynerii de Tholomeis notario, dante et consignante suo nomine et vice et nomine domini Donati Rubey notarii, unum quaternum quatuor cartarum pecudinis inter scriptas et non, in quibus continentur nomina et cognomina illorum de parte Lambertaciorum qui iuraverunt partem ecellenxie et Ieremiensium civitatis Bononie, signatum per QQ qq

k non f .n.
Item a dominis de blado, literas papales bullatas bulla plonbea domini pape Bonifatii cum salutatione consueta, et incipit epistula "dillectos filios fratrem Raynerium ordinum minorum", signatum per RR cbRh rr

409 «in sachulo»] posto sul marg. sin.
410 quondam Bonacose] posto nell'interlineo.
411 »[...] Petroni domini Mossolini notarii mensis novembris»] posto a seguire.
412 «Ex officio ancianatus»] posto a seguire.

k(y)f .n.
Item a dicti dominis allias literas papales bullatas bulla plonbea dicti domini pape, cum salutatione et incipit "licet pridem recepto conpromisso" et cetera, signatum per SS cbRh ss

k(y)f .n.
Item a dictis dominis allias literas papales[413] bullatas bulla plonbea dicti domini pape, cum salutatione, et incipit "gratantes audivimus", signatum per TT cbRh tt

k(y)f .n.
Item quindecim instrumenta sigillata et non sigillata sigillis marchionis ferariensis, continentia super facto treugue inter Comune Bononie et dictum marchionem, signatum per[414] UU cbRh uu

k(y)f .n.
Item sedecim instrumenta autenticha, continentia in se super facto treugue, signatum per XX cbRh xx

k(y)f .n.
Item novem exempla instrumentorum sindicatus, continentia super facto treugue, signatum per YY cbRh yy

k(y)f .n.
Item medium quaternum quatuor cartarum pecudinis, scriptum manu Vinciguerre Rovixii notarii, continentem super pactis Sestole, formam treugue inter Comune Bononie et marchionem estensem, signatum per[415] [416] ÇÇ bRh

kpf .n.
Item unum folium cartarum pecudinis, scriptum manu Jacobi Berardi notarii, continentem in se duas provisiones, signatum per[417] 33 bRh

k(y)f .n.
Item unum instrumentum scriptum manu Bertholomei Bonaventure de Spiolarie, notarii olim ad scribendum res Comunis ad scaraniam, signatum per[418] AAA bRh

413 «bullettas»] cassato.
414 «strumenta quatuordecim marchionis et una (*sic*) sigillo Comunis argente»] posto nel sublineo.
415 «factum tempore domini Jacobi de Fano»] posto nell'interlineo.
416 MCCLXXXXVII] posto nel sublineo.
417 «tempore domini Guaspari»] posto nel sublineo.
418 «in sacula»] posto nell'interlineo.

k(ỹ)f .n.
Item duas literas autenticas[419] sigillatas sigillo marchionis, scriptas manu Bennati filii fratris Benedicti notarii, signatum per BBB bRh

(c.86v.)

kp(ỹ)f .n.
Item recepi a Simone quondam domini Petri Maxini, notario olim cançelario Comunis tempore marchionis Moroelli Potestatis Bononie, unum librum literarum in cartis bombicinis, continentem in se decem octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo CCC bRch

kp(ỹ)f .n.
Item a Johanne Bonvixini Franchittii notario, unum librum in cartis pecudinis duodecim cartarum inter scriptas et non scriptas, in quo scriptum est compromissum factum inter Comune Florentie et Comune Bononie et marchiones extenses et laudemium super dictum compromissum pronuntiatum et alias scripturas super dicto facto, auctenticatum per dictum Johannem ✠✠✠ h

k(ỹ)f .n.
Item a Bombologno quondam domini Henrigipti Merçarii , unum volupum cartarum pecudinis in quo continentur pacta, sententie, absolutiones, conscilia et mutuationes forensium, signatum signo[420] DDD bRh

(ỹ)f .n.
Item a Francischo Bonvixini Francucii, nomine Johannis sui fratris[421], sex instrumenta autentica, silicet in primo continetur compromissum factum inter Comune Bononie et marchionem extensem, scriptum manu Guidonis de Bruxatis, civitatis Ferarie notarium[422]; item aliud instrumentum procurationis scriptum manu dicti Guidonis; item aliud instrumentum procurationis scriptum manu Raynutii de Pidiano, Ugolini Federici notarii; item aliud instrumentum domini Francischi marchionis, scriptum manu Guidonis de Burxatis predicti; item aliud instrumentum reformationis Conscilii VIIII centum et populi Comunis Bononie, scriptum manu Jacobini domini Rolandiny de Apisa notarii; item aliud instrumentum syndicatus scriptum manu dicti Jacobini facta in dominum Mathiolum de Ronchore, signata signo EEE ch

[419] «Henrigipti de Merçariis»] posto nell'interlineo.
[420] «est in cassa domini Jacobi de Fano»] posto sul marg. sin.
[421] nomine Johannis sui fratris] posto nell'interlineo.
[422] «sic»] cassato perché errato.

kpf .n.
Item quemdam librum quatuor cartarum cum duabus alipis pecudinis, continens promissiones et alia acta, tempore domini Tegle et dominorum Octo[423] [424]

k(ỹ)f .n.
Item a Gracideo Aymerici unum instrumentum confessionis qualiter dominus Guasparrus de Garbanate olim Potestas Bononie[425] fuit confessus et contentus habuisse a Comune Bononie suum sallarium, signatum signo[426] [427] FFF bRch

(ỹ)f .n.
Item ab Anthonio de Burellis notario unam sententiam publicationis bonorum Damiani Rophini, latam ad dischum Ursi et quoddam conscilium domini Alberti Oldofredi et domini Thomaxii de Marçalloliis scriptam manu dicti Anthonii, signatum signo[428] GGG bRch

kf .n.
Item a Jacobo Anthonii de Ygnana[429] pro quarterio porte Ravennatis, a dicto Petro quondam domini Pacis pro quarterio porte Sancti Petri, Aymerico Orandi pro quarterio porte Sancti Proculi et domino Sourano Aldrevandini pro quarterio porte Steri, notariis ad[430] scribenda extima nova[431], non habentibus extimum, tempore domini Oddolini de Mandello in tercio Regimine, quatuor filla dictorum bonorum extimi, signata signo[432] HHH h

k(ỹ)f .n.
Item a domino Jacobo Bonaventure de Cospis, unum instrumentum publicum scriptum sua manu, in quo continetur quod dominus Jacobus quondam domini Jacobi de Chaçammicis cui (*sic*) dicitur Bruxa et Brayguerra filius domini Odaldi domini Jacobini de Sancto Petro promiserunt Comuni Bononie trecentas libras Bononie, signatum signo[433] [434] III bRch

[423] tempore domini Tegle et dominorum Octo] posto nell'interlineo.
[424] «in tegla requiratur»] posto sul marg. sin.
[425] «finis et con»] cassato perché errato.
[426] «est in sacula»] posto nel sublineo.
[427] «iuxta in sacula»] posto sul marg. sin.
[428] «cum sacula»] posto sul marg. sin.
[429] «et Petro»] cassato.
[430] «scrip»] cassato perché errato.
[431] «not»] cassato perché errato.
[432] «in libro est tascha. Extra»] posto sul marg. sin.
[433] «est in quadam sacula»] posto nel sublineo.
[434] «cum sacula»] posto sul marg. sin.

k(y)f .n.
Item a Bertholomeo domini Alberti de Castagnolis, notario olim fratris Liaçarii de Fogaçiis depositarii Comunis Bononie, dante suo nomine et nomine et vice Cursii de Rombolinis et Jacobi de Spiolaria suorum sociorum, unum librum scriptum manu dicti Bertholomey, in cartis pecudinis, expensibus dicti depositarii, centum sex cartarum, silicet centum duarum scriptarum et quatuor non scriptarum, signatum signo bRch KKK

(y)f .n.
Item cum predicto unum alium librum expensarum, scriptum manu dicti Cursii, centum viginti quatuor cartarum scriptarum et octo non scriptarum bRc

f .n.
Item unum alium librum introytus scriptum manu dicti Jacobi, continentem quadraginta unam cartam scriptam et septem non scriptas, signatum signo bRc

(*c.87r.*)

ks°(y)f .n.
Item recepi a Fino Egidii notario unum foleum in cartis pecudinis in quo scripte sunt ea que firmata fuerunt in Parlamento facto in civitate Ravene de mense martii prosimi preteriti, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, scriptum manu predicti Fini, signatum per LLL bRch

ks(y)f .n.
Item recepi unum foleum scriptum in cartis pecudinis pactorum factorum per dominos Potestates, Capitaneos, Ançianos et consciliarios populi Bononie cum certis condutoribus daciorum Comunis Bononie, scriptum manu Bennii de Castelaniis de Goletidinis notarii, signatum per MMM bRch

strumenta datii foliyelorum et gualcheriorum et IIII sex et VIII den[435]

k(y)f .n.
Item recepi unum librum in cartis banbuçinis conpensacionum millitum quarterio porte Sterii, tempore domini marchionis Moroelli, scriptum manu Blaxii Johannis de Vuçola, continentem in sse centum viginti cartas inter scriptas et non, signatum per NNN bRch

[435] strumenta datii foliyelorum et gualcheriorum et IIII sex et VIII den] posto nel sublineo.

k(y)f .n.
Item recepi unum librum in cartis banbuçinis conpensacionum millitum tempore domini Maroelli marchionis Potestatis Bononie, continentem in sse centum treginta cartas inter scriptas et non, scriptum manu Comacii quondam domini Michaellis de Cavitullo, signatum per OOO bRch

k(y)f .n.
Item recepi unum librum in cartis banbuçinis conpensacionum millitum tempore domini marchionis Maroelli Potestatis Bononie, pro quarterio porte Ravenatis, scriptum manu Laurentii domini Guilliellmi de Spersonadiis, continentem in se centum cartas inter scriptas et non, signatum per PPP h

k'pof .n.
Item recepi unum librum in cartis pecudinis inventariorum factorum tempore dominorum Octo, scriptum manu Bertholomei de Sabadinis, continentem in sse sedecim cartas inter scriptas et non, signatum per[436] QQQ h

ks°(y)f .n.
Item recepi unum alium librum a dicto Bertholomeo, sicuritatum receptorum ad dischum procuratoris, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, continentem in sse sexaginta cartas inter scriptas et non, signatum per RRR bRch

ks°(y)f .n.
Item recepi unum librum in cartis pecudinis et in cartis banbuçinis securitarum receptarum et scriptarum per Albertinellum de Alberghys, notarium officio procuratoris, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, continentem in sse treginta quatuor cartas inter illas de banbuçinis et illas de pecudinis, signatum per SSS bRch

k'p(y)f .n.
Item recepi a domino Çhacaria de Crispianis unum librum in cartis pecudinis in quo scripta sunt staciones et loca palacii Comunis Bononie et alia dacia, continentem in sse viginti cartas, signatum per[437] TTT bRch

ks°f .n.
Item unum foleum duarum cartarum in quo continentur provisiones et ellectiones conestabilium, scriptum per Guillielmum quondam Aygonis notarium, signatum per UUU bRch

[436] MCCLXXXXV»] posto nel sublineo.
[437] MCCLXXXIIII»] posto nel sublineo.

k(ỹ)f .n.
Item recepi a frater (*sic*) Thomaxe de Stefanis, olim preposito çipo Ursi, tempore domini Odolini de Mandello Potestatis Bononie, continentem in sse ducentas duas cartas de quibus sunt quinque non scripte et sunt signate seu regate, signatum per XXX Rh

k-f .n.
Item recepi a Raimundo quondam domini Ubertini de Narducis notario unum quaternum in cartis pecudinis, octo cartarum, reditus proventus denarii et bladi bonorum partis Lambertaciorum, signatum per[438] [439] YYY h

kp(ỹ)f .n.
Item recepi a dicto Raymundo unum librum scriptum in cartis banbuçinis continentem in sse inquisiciones, preceta, citaciones et aliarum diversarum scripturarum, continentem in sse septuaginta quatuor cartas, signatum per ÇÇÇ bRch

kp̓(ỹ)f .n.
Item recepi a dicto Raymundo unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum, pactorum, citationum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in sse sexaginta duas cartas, signatum per[440] A h

kp̓(ỹ)f .n.
Item recepi a Tomace Venture unum librum in cartis banbuçinis, continentem in sse precetarum, rellacionum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in sse viginti quatuor cartas, signatum per[441] B h

yf .n.
Item recepi a dicto Tomace unum librum in cartis banbuçinis inquisicionum et citacionum, precetorum et aliarum diversarum scripturatum, continente (*sic*) in sse septuaginta quinque cartas, signatum C h

(*c.87v.*)

k(ỹ)f .n.
Item a Martino Bagnaroli [...] unum instrumentum quorumdam pactorum factorum inter Comune Bononie et Comune Prati, scriptum manu Scotti quondam Geraldi de Sancto Germano, signatum signo D bRc

[438] «ad manus Nicolai de Boromeis»] posto nel sublineo.
[439] «super bonis Lambertaciorum tempore domini Guelfi»] posto nel sublineo.
[440] «tempore domini Guelfi de Odonibus capitanei»] posto nel sublineo.
[441] «tempore domini Guelfi de filiis Odonum per dictos presidentes»] posto sul marg. sin.

k(ỹ) .n.
Item a Petro Bambaglolo notario duas provisiones factas per dominum Oldolinum de Mandello in tercio Regimine, scriptas manu predicti Petri, signatum E c

k(ỹ)f .n.
Item a Bernardino Bambugii notario, unum ex provisionibus, scriptum manu Jacobini Mathei, notarii super testibus ex autentica dicti Bernardini, octo cartarum scriptarum, signatum signo[442] 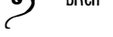 bRch

k̊s̊(ỹ)f .n.
Item a Petro domini Egidii de Saragotia notario duos quaternos scripturatum factarum cum civitate Florentie occassione compromissi facti in Comune Florentie per Comune Bononie et marchiones, scriptum manu Arighiti filii Meti de Tintis, per eum exemplatos ex autentica Bonsignorentis Hostesani notarii tunc Prioris et Vexilliferi Florentinorum, continentes in se inter scriptas et non scriptas sedecim cartas, signatum F bRch

kp(ỹ) .n.
Item a domino Petro Melino unum librum provissionum scriptarum per eum in M CC LXXXVII, indictione decima et factarum per certos Ançianos et consules Comunis et populi Bononie, continentem in se inter scriptas et non scriptas LII cartas, signatum signo G bRch

k(ỹ)f .n.
Item a predicto unum librum conpensationum militum quarterii porte[443] Ravenatis, scriptum per eum in M CC LXXXXVIII, indictione undecima, ad banchum domini Adigherii de Algardis, continentem in se CCLXX cartas inter scriptas et non, signatum signo H bRch

kpf .n.
Item unum alium librum a predicto domino Petro reformationum Conscilii populi, factum in M CC LXXXV indictione XV, tempore domini Ubaldi de Interminellis Capitanei populi Bononie, continentem in se inter scriptas et non scriptas centum cartas, signatum signo I h

[442] «tempore domini Guaspari»] posto nel sublineo.
[443] «sancti»] cassato perché errato.

kf .n.
Item a dicto domino Petro, unum librum compensacionis solutionum militum quartierii porte Ravenatis, scriptum per eum in Mo CCoL XXXXVIII, indictione undecima, cartarum LVI, signatum signo K h

k(y)f .n.
Item unum alium librum a predicto domino Petro, unum librum compensacionis militum quarterii porte Sterii, scriptum in Mo CCo LXXXXVIII, indictione undecima, continentem LVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo L bRch

ypf .n.
Item a Comite sive Conte domini Petri de Baxacomatribus, unum librum publicum bonorum Lambertaciorum et fructuum, scriptum per eum tempore domini Guelfi de Oldoinibus olim Capitanei civitatis Bononie in Mo CCo LXXXXVIIIo, indictione undecima, cartarum LXVII inter scriptas et non, signatum signo M bRch

f .n.
Item a Guidone Tomaxini viri olim militis ad dischum Ursi, tempore diversorum Potestatum et iudicum, introytus denariorum ad eius manus preventos, ocasione dicti offitii in Mo CCo LXXXXVIII indictione undecima, CC cartarum inter[444] scriptarum et non scriptarum (*sic*), signatum signo N h

.n.
Item a Petro de Burellis unum librum in cartis bonbucinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum [...] inter scriptas et non scriptas, signatum signo O

.p.f .n.
Item a Comite de Baxacomatribus unum librum in cartis bombucinis inquisicionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per eum in dicto officio superius in sua posta, scriptum LXXXXV cartarum, signatum signo[445] P h

yf .n.
Item a Jacobo de Raxuriis unum librum in cartis bonbucinis compensacionis militum, tempore domini marchionis Malaspine olim Potestatis Bononie, centum duorum cartarum, signatum signo Q bRch

[444] inter] posto nell'interlineo.
[445] «officii bonorum Lambertaciorum sub MCCLXXXXVII»] posto a seguire.

f .n.
Item a domino Petro Merlino notario et a Petro Francischi, a Blaxio Auliverii et a Bertholomeo Jacobini de Regio, notariis eorum nomine et sociorum dominum presidentium ad dischum Ursi, tres quaternos cartarum bombucinis conpensationum scriptarum ad dischum Ursi in Mo CCo LXXXVIIII [...] scriptarum et non scriptarum, signatum signo[446] R bRch

(*c.88r.*)

k(y) no f .n.
Item a fratre Dominico de Vidriano, officio Ursi[447] unum librum introytus denariorum ad eius manus perventorum tempore et tempore (*sic*) Guaspari de Garbanate olim Potestatis Bononie in Mo CCo LXXXVIIIo, indictione undecima, quinquagintaquatuor cartarum scriptarum[448], signatum signo S h

k(y) no f Item a predicto fratre unum librum introytus sine titulo, dicto tempore factum LX cartarum, signatum signo T h

k(y) no f Item unum alium librum introytus cum titulo introytus a predicto fratre dicto tempore, factum XL cartarum, signatum U h

⌜Item a Nicolao domini Rainalelli et Rolandino Adriani, notariis pro quarterio porte Ravenatis ad faciendum extima cum[449] decem sapientiibus et eorum notariis et aliis eis actinentibus qui extimaverant omnes homines de civitate Bononie, unum filum in quo sunt treginta septem çedule quas receperant ab infrascriptis qui fuerunt ad extima, in quibus çedulis continentur bona eorum mobilia et immobilia debita et credita eis spectantia, silicet: X

Çedulam domini Petri Merlini quondam Johannis Jordani, capelle sancti Bertholi porte Ravenatis et Fracte

.n. Item çedulam domini fratris Johannis Specialis quondam Henrici, capelle predicte h

Item çedulam Bençevennis de Casolla, capelle sancti Enrici porte Ravenatis et filiorum

.n. Item çedullam domini Boniohannis domini Lambertini de Zovençonibus, capelle predicte

[446] «equitatorum equorum»] posto a seguire.
[447] officio Ursi] posto nell'interlineo.
[448] «et non scriptarum»] cassato.
[449] cum] posto nell'interlineo.

.n. Item zedullam domini Bonacose quondam domini Jacobini Muxolini et Ugolini sui nepotis, capelle sancte Marie

.n. Item zedullam domini Francischi quondam domini Petriçoli de Blanchutiis, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam quondam domini Ubaldi de Lambertinis et domini Ubaldi fratrum et filiorum quondam domini Petriçoli de Blanchutiis, capelle predicte

.n. Item çedullam domini Rolandini quondam domini Zovençonis de Soldaderiis, capelle predicte

.n. Item zedullam dominorum Rubey Nicolay et Rolandini suorum filiorum et heredum quondam domini Rolandini de Russis, capelle sancti Theostratis maioris h

.n. Item zedullam domini Johannis quondam domini Ugolini Bonyagrii, capelle sancte Marie de Turlionibus X

.n. Item zedullam domini Petri quondam domini Ugolini Bonyagrii, capelle sancte Marie predicte

.n. Item zedullam Bitini sive Lambertini quondam domini Petri de Zovençonibus, capelle sancte Marie porte Ravenatis

.n. Item zedullam domini Prinçivallis quondam domini Petriçoli de Blanchutiis, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam domini Benni quondam domini Jacobini de Bechadellis, capelle sancte Tecle

.n. Item çedullam domini Jacobini de Lastignano, capelle sancte Marie de Templo

.n. Item çedullam domini Montanarii quondam domini Denodi de Bargaria, capelle predicte

.n. Item zedullam dominorum Bonifatii, Brunini, Bertholomey, Phylipi, Francischi Cose, fratrum et filiorum Blanchi domini Cose, capelle sancti Stephani

.n. Item zedullam dominorum Jacobi Zovençonis et Schanabui, fratrum quondam domini Nicolay de Soldateriis sive dicti domini Nicolay, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam domini Jacobini cui dicitur Minus quondam domini Juliani de Marçeconibus, capelle sancti Michaelis de Foro Medii

.n. Item zedullam dominorum Bitini et Francischi fratrum et filiorum quondam domini Johannis de Soldaderiis et domine[450] Calapatritie eorum matris, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam dominorum Mathioli, Nicolay et Bagurotii, fratrum et filiorum quondam domini Fulchi domini Jacobini de Bechadellis, capelle sancte Tecle

.n. Item zedullam domini Marchixini quondam domini Zovençonis de Zovençonibus, capelle sancte Marie porte Ravenatis

.n. Item zedullam domini Jacobi de Soldaderiis, capelle sancti Michaellis de Lebroxeto

.n. Item zedullam domini Pacis quondam domini Guidonis de Funzas et dominorum Cose, Henrigipti, Salvi, Blanchi, fratrum et filiorum dicti domini Pacis, capelle sancti Stephani X h

.n. Item zedullam domini Guillielmi de Soldaderiis, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam domini Donadonis quondam domini Petriçoli de Blanchutiis, capelle predicte

.n. Item zedullam domini Johannis domini Petriçoli de Blanchuciis, capelle predicte

.n. Item çedullam domini Nicolay domini Jacobini de Bechadellis, capelle sancte Tecle

(*c.88v.*)

f .n. Item zedullam domini Salvuccii quondam domini Jacobini de Bechadellis, capelle sancte Tecle

.n. Item çedullam domini Jacobi domini Petriçoli de Blanchuçiis, capelle sancti Michaelis de Lebroxeto

.n. Item zedullam domini Goçadini domini Jacobini de Artimixiis, capelle sancte Tecle

[450] «calapatritie»] cassato.

.n. Item zedullam domini Canochi de Bechadellis, capelle predicte

.n. Item çedullam domini Artimexii quondam domini Jacobini de Bechadellis

.n. Item çedullam domini Corvolini quondam domini Stephani Beccharii

.n. Item cedullam domini Johannis domini Petri de Lastignano, capelle sancti Juliani

.n. Item cedullam domini Phylipi quondam domini Johannis Bordonalis de Zovençonibus, capelle sancte Marie porte Ravenatis

.n. Item cedullam Çeverani cui dicitur Moronis quondam domini Johannis de Çovençonibus, capelle predicte_J

X h

Item receperunt Johannes et socius a domino Raynerio domini Zançi Fabri, dante vice et nomine officialium quarterii Sancti Proculi, infrascriptas cedullas:

.n. In primis cedullam Johannis quondam domini Petri quondam domini Benzevennis de Sancto Rophillo et a domina Bertholomea uxore quondam dicti domini Petri et matre dicti Johannis, capelle sancti Damiani

.n. Item cedullam domini Galixii quondam domini Johannis de Urçellis, capelle sancti Johannis in Monte

.n. Item cedullam domini Bertholomey quondam domini Alberti de Labia, capelle sancti Johannis in Monte

.n. Item cedullam Jacobini quondam domini Alberti Labie, capelle sancti Johannis in Monte

.n. Item cedullam domini Palmiroli Barbarose, capelle sancte Malgante

.n. Item cedullam Gerardi Ferarii, capelle sancti Barbatiani

.n. Item cedullam domini Guillielmi quondam domini Bentivogli de Canutis, capelle predicte

.n. Item cedullam Benvenuti Beliuxi, capelle predicte

.n. Item cedullam domini Ubaldini quondam Alberici de Angiolo, capelle sancte Agate

Y

.n. Item cedullam Gerardi quondam Dondidey, capelle sancti Barbatiani

.n. Item cedullam Manuelis quondam domini Jacobini Fablinii, capelle sancte Marie de Muradellis

.n. Item cedullam Albertinelli quondam Zanini de Albergis, capelle sancti Ysaie

.n. Item cedullam Ugolini Johannis, capelle sancti Ysaie et domini Johannis Goçoli sui patris

.n. Item cedullam domini Pacis quondam domini Petriçoli negoxantis, capelle sancti Andree et Ansaldis

.n. Item cedullam dominorum Petri et Johannis fratrum et filiorum quondam domini Bonipetri, capelle sancti Barbatiani

.n. Item cedullam Viviani quondam Bonaventure, capelle sancti Enricii

.n. Item cedullam domini Bernardini domini Uguitionis de Bambaglolis, capelle sancti Ysaie

.n. Item cedullam domini Beneventi de Grecis, capelle sancti Damiani

.n. Item cedullam Mathioli Bonacapti, capelle sancti Barbatiani

.n. Item cedullam Bertholomei quondam Bonaiuti, capelle predicte

.n. Item cedullam Doni quondam Bonacapiti, capelle predicte

.n. Item cedullam domini Lapi, Ventucii, Nicholay et Miglaçini fratrum et filiorum quondam domini Greci de Greçis, capelle sancti Damiani_J

Item cedullam Dominici quondam Phylippi de Lobia, capelle sancti Pauli

Y h

f .n. Item a Petro quondam domini Bertholomey Mutii notarii unum volupum cedullarum hominum quarteri Sancti Proculi et sunt numero LXXXXII Ç h

p(Y)f .n. Item a Bertolomeo Piçolpassi notario unum quaternum sex cartarum pecudinis reformationum consiliorum populi facto tempore domini

Jacobi de Pirovallo olim Capitanei populi Bononie in Mo CCo LXXXXVIII, indictione undecima, signatum signo ✝ A bRch

ⓨf .n.
Item a predicto Bertholomeo predicto unum librum preceptorum, reformationum in cartis bambicinis factum dicto tempore, continentem in se CXVII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo ✝ B bRch

ⓨf .n.
Item unum librum a Thomace Michaelis Raymundii notario, unum librum conpensacionum quarterii Sancti Petri, tempore regiminis domini Octolini de Mandello olim Potestatis Bononie in Mo CCo LXXXXXVIIIo, signatum signo[451] ✝ C bRch

(*c.89r.*)

kⓨf .n.
Item a Bertholomeo Piçolpassi notario unum librum compensationum solutionum militum Comunis Bononie quarterii porte Sancti Proculi, factum in millesimo CCo LXXXXVIII, indictione undecima et scriptum per eum, continentem in se centum septuagintasex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo ✝ D bRch

kⓨf .n.
Item unum librum compensacionum solutionum militum quarterii porte Steri a Bonagratia de Plastellis notario, scriptum per eum, tempore domini Ottolini de Mandello Potestatis Bononie in millesimo ducentesimo nonagesimonono, indictione XIIa, LXXXXIIrum cartarum, signatum signo[452] ✝ E bRch

kⓨf .n.
Item unum instrumentum syndicatus Comunis Prati, scriptum manu Baldançe Zialmi notarii, signatum signo ✝ F bRch

kf .n.
Item unum librum sine alipis cartarum banbucinis securitatum illorum qui volunt portare arma, tempore domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie, continentem in se inter scriptas et non scriptas LX cartas, signatum signo[453] ✝ G

[451] «decem cartarum inter scriptarum et non scriptarum»] posto nel sublineo.
[452] «et nonagesimo nono»] posto nel sublineo.
[453] «tempore domini Phylippi»] posto sul marg. sin.

kⓨf .n.
Item a Nicolao quondam domini Lunalelli notario unum folium cartarum pecudinarum in quo sunt quinque instrumenta autentica sua manu promissionum factarum domino Henrigipto Felianni Ramgerii sindico Comunis Bononie, signatum signo[454] [455] ✝ H bRch

k .n.
Item a predicto Nicolao unum filum sigigilatum (*sic*) et ligatum cedularum quas dixerunt esse extima particularia aliquorum hominum civitatis Bononie, signatum signo[456] ✝ I

kf .n.
Item a Guidone[457] Bencevenis de Cassula notario unum foleum duarum cartarum pecudinis in quo scriptum est inventarium bonorum et posesionum Pontis Idicis, scriptum manu dicti Guidonis et est in registro Grosso, signatum per ✝ K h

kf .n.
Item a Francischo Petri Francisci notario, dante et consignante nomine et vice domini Petri quondam domini Jacobini Piçoli de Prindipartibus, unum librum in cartis pecudinis introitus denariorum perventorum ad manus eius, tempore domini Lapi de Ughis Potestatis Bononie, continentem in sse sexaginta quatuor cartas, signatum per ✝ L h

(*c.89v.*)

[458]

In Christi nomine. Amen. Infrascripti sunt libri et scripture consignati et consignate ad Camaram Actorum Comunis Bononie, Bitino quondam fratris Guillielmi de Pançonibus et Matheo quondam Bomjohannis de Lastignano, notariis ad Camaram in primis sex mensibus millesimi trecentessimi, indictione terciadecima, tempore Regiminis nobilis militis domini Phylippi de Virgilensibus de Pistorio Potestatis Bononie et prudentis viri domini Fulçerii de Calbulo, Capitanei populi Bononie.

[454] «tempore Jacobi de Fano»] posto sul marg. sin.
[455] «quorundam stipendiariorum in MCCLXXXXVI»] posto nel sublineo.
[456] «quod filum interius Johannes Butrigarius interius vidit»] posto nel sublineo.
[457] «quondam»] poi cassato.
[458] *Signum crucis*. Tutte le registrazioni poste alla c. 89v. sono state cassate con quattro tratti incrociati e sono state riportate con lievi modifiche in bella scrittura alla c. 90r.

Die undecimo iuanuarii

In primis a Bitino domini Raynerii Çançi Fabri iudice et Alberto de Astis, notariis in precedentibus sex mensibus officio procuratorum Comunis Bononie, eorum nomine et nomine sotiorum suorum, consignatus fuit unus liber cum alipis de ligno septuaginta septem cartarum scriptarum in quibus est quedam cançelatura "sub datio burgi Galerie circle strate sancti Stephani", quod alibi in dicto libro scriptum erat sexaginta trium cartarum non scriptarum, sine chohoperta cartarum pecudinarum, signatum signo A✝

Item a predictis unus liber qui fuit scriptus per dictum Albertum, securitatum capitanei custodie et aliarum diversarum scripturarum Comunis Bononie, cum quatuor securitatibus turris superioris et inferioris et cum quinque locationibus datiorum extrahordinariorum in fine dicti libri vigintiocto cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo B✝

Die duodecimo ianuarii

Item a domino Bertholomeo quondam Johannini Jordani olim officiale in precedentibus sex mensibus officio defectuum pro se et sotiis suis, unus liber in cartis pecudinis introytus et expensarum, novem cartarum scriptarum et septem non scriptarum in quo sine hiis est unum folium est unum folium (*sic*) cuiusdam absolutionis fratris Dominici de Vidriano, non computata chohoperta, signatum signo[459] C✝

Die decimonono ianuarii

Item unus liber inventariorum ultimorum sex mensium Mo. CCo. LXXXXVIIII, indictione duodecima, in cartis pecudinis[460] a Phylippo Ysnardi notario[461], scriptus eius manu, decem et octo cartarum scriptarum, non computatis alipis, signatum signo D✝

Die vigesimo secundo ianuarii

f Item unus liber inventariorum a Michaele Thomaxii notario supra-

[459] «cançelate sunt dicte poste per me Matheum de Lastignano, quia scripte sunt in proxima subsequenti pagina»] posto sul marg. des.
[460] «inventariorum»] cassato.
[461] notario] posto nell'interlineo.

dicti Ysnardi sotio, pro quarterio porte Sancti Petri, quatuordecim cartarum scriptarum et duarum non scriptarum, sine alipis, signatum signo E✝

Die vigesimonono ianuarii

Item octo cartas cartarum bonbicinis securitatum prestitarum coram domino Phylippo de Virgilexiis Potestati Bononie, scriptum per Lanfrachum Bartomey[462], notarium dicti domini Potestatis, nobis per eum designatum in tribus vicibus, silicet singulis octo diebus, silicet inter scriptas et non scriptas, signatum signo F✝

Item dicta die[463] ab Uguitione de Sabadinis notario quatuor fila extimorum novorum particularium omnium quarteriorum et a dicto[464] in[465] taglolis bombicinis et pecudinis factorum[466] tempore domini Guaspari de Garbanate olim Potestatis Bononie, signata signata (*sic*) signo G✝

Die undecimo februarii

Item a Petro quondam Francisci notario olim domini Octolini de Mandello Potestatis Bononie et domini Blaxii de Tholomeis olim Capitanei populi Bononie et quatuor Ançianorum qui[467] erant in anno preterito et super factis guerre, unum quaternum et dimidium cartarum pecudinis in quo est una non scripta, in quo scripte sunt certe provisiones et alie scripture facte super factis Romandiole per dictum Petrum et eciam pax Romandiole, signatum signo H✝

die secundo augusti, domini Quinque et Gabriel a domino Johanne unum librum scriptum per dominum Albertinellum, continens CIIII cartas

(*c.90r.*)

In Christi nomine. Amen. Infrascripti sunt libri et scripture consignati et consignate Bitino quondam fratris

[462] Bartomei] posto nell'interlineo in luogo di «Bonnorari»] cassato.
[463] «ad»] poi cassato.
[464] et a dicto] posto nell'interlineo.
[465] «cont»] cassato perché errato.
[466] «d»] cassato.
[467] «est»] cassato.

Guillielmi de Pançonibus et michi Matheo quondam Bomjohannis de Lastignano, notariis ad Camaram Actorum Comunis Bonone in primis sex mensibus millesimi trecentesimi, indictionis tertiadecime, tempore Reginum nobilium virorum dominorum Phylippi de Virgilixiis de Pistorio et Pini de Rubeis de Florentia Potestatum civitatis et Fulçerii de Calbulo Capitanei populi Bononie editis.

Die undecimo ianuarii

.n.ⓨ In primis receperunt a domino Bitino domini Rayneri Çançi Fabri iudice et Alberto de Astis notaris in precedentibus sex mensibus officio procuratorum Comunis Bononie, consignantibus eorum nomine et sotiorum suorum, unum librum cum alipis de ligno septuaginta septem cartarum scriptarum scriptarum (*sic*), in quibus est quedam cançellatura "sub dacio bestiarum locato Bertolo et datio cicle strate sancti Stephani" eo quod alibi scripta erant, sexaginta trium cartarum non scriptarum de quibus non scriptis, per notarios procuratores scripte fuerunt septem de novo, tempore officii dictorum Bitini et Mathei, ita quod scripte sunt LXXXIIIIor et non scripte LVI, sine chooperta cartarum pecudinarum, signatum signo A✠ h

.n.f Item receperunt a predictis unum librum cartarum pecudinarum scriptum per dictum Albertum in quo scripte sunt securitates capitaneorum et custodum castrorum Comunis Bononie, cum quatuor securitatibus[468] turris superioris et inferioris et cum quinque locationibus datiorum extraordinariorum in fine dicti libri et est cartarum viginti octo scriptarum et non, signatum signo B✠ h

Die duodecimo ianuarii

.n.f Item receperunt a domino Bertholomeo quondam Johannini Jordani olim officiale in precedentibus sex mensibus offitio defectuum, consignante suo nomine unum librum in cartis pecudinis introitus et expensarum novem cartarum scriptarum et septem non scriptarum, in quo sine hiis est unum folium cuiusdam absolutionis fratris Dominici de Vidriano, non computata choperta, signatum signo C✠ h

[468] «carç»] posto nell'interlineo.

Die decimonono ianuarii

.n.s̊f Item receperunt a[469] Phylippo Ysnardi, notario in precedentibus sex mensibus offitio inventariorum, unum librum inventariorum in cartis pecudinis, decem et octo cartarum scriptarum, alipis non computatis, signatum signo D✠ h

Die vigesimosecundo inanuarii

.n.s̊f Item receperunt a Michaele Thomaxii notario unum librum inventariorum scriptum per eum dicto tempore sedecim cartarum, silicet XIIII scriptarum et duarum non scriptarum, alipis non computatis, signatum signo[470] E✠ h

Die vigesimonono ianuarii

.n.f Item receperunt octo cartas bombicinis securitatum prestitarum coram domino Phylippo de Virgilixiis Potestati Bononie, scriptas per Lanfranchum Bartomey, notarium dicti domini Potestatis, inter scriptas et non, signatum signo[471] F✠

.n.f Item dicta die receperunt ab Uguitione de Sabadinis notario quatuor fila extimorum particlarium (*sic*) factorum domini Guaspari de Garbanate olim Potestatis Bononie in cedulis pecudinis et bombicinis, signata signo[472] G✠

.n.f Item receperunt die undecimo februarii a Petro quondam Francisci notario olim domini Ottolini de Mandello Potestatis, domini Blaxii de Tholomeis olim Capitanei Comunis et populi et quatuor Ancianorum populi Bononie existentes pro Comuni in anno preterito super factis guerre, unum quaternum et dimidium cartarum pecudinarum, in quo quaterno et dimidio est una non scripta et scripte sunt in eo certe provissiones et alie scripture facte super factis Romandiole et scripte per dictum Petrum et eciam pax Romandiole, signatum signo[473] H✠ h

[469] «Michaele»] cassato con tratto non continuo.
[470] «Octolini»] posto sul marg. sin. ripetuto.
[471] «tempore domini Phylippi Virgilii»] posto sul marg. sin.
[472] «in tascha»] posto sul marg. sin.
[473] «Octolini secundo»] posto sul marg. sin.

(*c.90v.*)

.n.sf Item receperunt die vigesimo februarii a fratre Raynerio de Ghiseleriis preposito officio çipi Ursi in precedentibus sex mensibus, unum librum in cartis pecudinis, centum sexaginta cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[474] I ✠ h

Die sexto martii

.n.sf Item receperunt a domino Berlenghito Berlenghiti, notario domini Phylippi predicti, unum librum inquisitionum, inventionum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum factarum et factorum tempore domini Ottolini de Mandello, scriptum per Jacobum Henrici de Baxilicha notarium, quinquaginta sex cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo AA h

.n.sf Item receperunt a predicto unum librum in cartis pecudinis acusationum et denuntiationum scriptum per Mapheum, olim notarium dicti domini Ottolini, vigintiquinque cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[475] BB h

sf Item receperunt a dicto Berlenghito in cartis bombicinis inquisitionum, notificationum et processuum, scriptum per dictum Mapheum, quadraginta cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[476] CC h

sf Item a domino Justo, notario dicti domini Philippi unum librum in cartis bombicinis testium receptorum per Florium de Bernace olim notarium dicti domini Ottolini, tragintaquatuor cartarum bombicinis scriptarum et non scriptarum, signatum signo[477] DD h

sf Item receperunt a dicto domino Justo in cartis pecudinis, scriptum per dictum Florium, tregintaduarum cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo, unum librum acusationum et notificationum[478] [479] EE h

sf Item a domino Richomanno Jacobi, notario dicti domini Phylippi, unum librum in cartis bombicinis testium, scriptum per Jacobum

474 «tempore domini Octolini»] posto nel sublineo.
475 «Octolini»] posto sul marg. sin.
476 «Octolini»] posto sul marg. sin.
477 «Octolini»] posto sul marg. sin.
478 «Octolini»] posto sul marg. sin.
479 «Octolinis»] posto sul marg. sin.

filium domini Henrici de Baxilica, notarium dicti domini Ottolini treginta octo cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[480] FF h

sf Item a predicto unum librum scriptum in cartis pecudinis per dictum Jacobinum acusationum, viginti octo cartarum scriptarum et non scriptarum, sine bastardis, signatum signo GG h

sf Item a Lipo Raynerii, notario dicti domini Phylippi, unum librum in cartis pecudinis acusationum et denuntiationum, scriptum per Yuanolum spitiarium olim notarium dicti domini Ottolini, viginti octo cartarum scriptarum et non, signatum signo[481] HH h

sf Item a predicto unum librum in cartis bombicinis testium et aliarum scripturarum, scriptum per dictum Yvanolum, cum uno filo acusationum, quadraginta duarum cartarum scriptarum, signatum signo[482] [483] II h

sf Item receperunt ab Andrea Ferantis, notario dicti domini Phylippi, unum librum in cartis bombicinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Minolum Sehe, notarium olim dicti domini Ottolini, octuagintaquatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo KK h

(*c.91r.*)

.n.sf Item a predicto unum librum in cartis pecudinis acusationum et denuntiationum, scriptum per dictum Minolum, vigintiquatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[484] LL h

.n.sf Item a Vanni Jacobi Migloris unum librum in cartis bombicinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Musinum Sallarium, centum decem novem cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[485] MM h

.n.sf Item a predicto unum librum acusationum, denuntiationum in cartis pecudinis, scriptum per dictum Musinum, notarium olim dicti domini Ottolini, tregintasex cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[486] NN h

480 «Ottolini»] posto sul marg. sin.
481 «Ottolini»] posto sul marg. sin.
482 «sine filo»] posto sul marg. des.
483 «factus tempore domini Octolini de Mandello»] posto nel sublineo.
484 «domini Ottolini»] posto sul marg. sin.
485 «domini Ottolini»] posto sul marg. sin.
486 «Ottolini»] posto sul marg. sin.

.n.sf Item a domino Henrico ser Bindi, notario dicti domini Philippi, unum librum acusationum, sedecim cartarum pecudinarum scriptarum et non, per Beltramolum Corbelani, signatum signo[487] OO h

.n.sf Item a Vitali Richomanni, notarii dicti domini Potestatis, unum librum in cartis pecudinis scriptum per Sighibaldum Çavatarium, notarium olim domini Ottolini, acusationum et denuntiationum, tregintaquatuor cartarum scriptarum et non, signatum signo[488] PP h

Die octavo martii

.n.sf Item a domino Frediano filio domini Tranchedi unum librum in cartis bombicinis, scriptum per Ubertum de Fagiano, notarium olim dicti domini Otolini, inquisitionum, tregintaquatuor cartarum scriptarum et non, signatum[489] QQ h

.n.sf Item a predicto unum librum acusationum in cartis pecudinis scriptum per dictum dominum Ubertum, viginti quatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[490] RR h

.n. Item receperunt die vigesimo octavo martii a domino Pino quondam Salvi, notario dicti domini Phylippi, unum librum inquisitionum, scriptum per Rolandinum de Arlottis, olim notarium dicti domini Ottolini, decem et septem cartarum scriptarum et non, non habent alipas, signatum signo SS

.n. Item a predicto unum alium librum in cartis bombicinis, sine alipis, in quo scripti sunt homines qui inventi fuerunt portare arma, per notarium quedam (*sic*) domini Ottolini, decem et novem cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo[491] TT h

.n.sf Item unum alium librum a predicto in cartis bombicinis, sine alipis, duodecim cartarum scriptarum et non scriptarum, et testium, signatum signo[492] UU h

.n.sf Item a predicto unum librum in cartis pecudinis acusationum, denuntiationum factarum tempore domini Ottolini de Mandello, vigintiquatuor cartarum, scriptum per Rolandinum de Arlottis, signatum signo[493] XX h

[487] «domini Ottolini»] posto sul marg. sin.
[488] «domini Ottolini»] posto sul marg. sin.
[489] «Otolini»] posto sul marg. sin.
[490] «domini Otolini»] posto sul marg. sin.
[491] «Otolini»] posto sul marg. sin.
[492] «Otolini»] posto sul marg. sin.
[493] «Otolini»] posto sul marg. sin.

(*c.91v.*)

Tempore domini Philipi de Virgelensibus Potestatis Bononie.

Designatio librorum facta predicto Bitino et michi Matheo de Lastignano, notariis ad Camaram Comunis Bononie in dicto millesimo ducentesimo et indictione, die vigesimo sexto aprilis, per dictum dominum Phylipum de Vergilixiis Potestatis et eius familia, Conscilio octingentorum et populi, de libris editis et compositis tempore Potestatis et Regiminis dicti domini Phylippi.

+f In primis dictus dominus Potestas et eius familia dederunt et consignaverunt unum librum in cartis pecudinis bannorum peccunialium, scriptum manu diversorum notariorum, sine aliqua cançelatura, tregintaquatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo B h

+f Item unum librum bannorum peccunialium datorum tempore dicti domini Phylippi, in cartis pecudinis, scriptum manu diversorum notariorum, octaginta sex cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo C h

+f Item unum librum absolucionum in cartis pecudinis, scriptum manu diversorum notariorum, treginta cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo D h

+f Item unum librum in cartis pecudinis condepnationum corporalium, scriptum manu diversorum notariorum, viginti cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo E h

+f Item unum librum in cartis bombicinis cridarum, bannimentorum, scriptum per Lanfranchum Bartholomey, notarium predicti domini Potestatis, continentem in se quadraginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo F h

+f Item a predictis Potestate et eius familia unum librum in cartis bombicinis scriptum manu dicti notarii, securitatum massariorum et Comunium terrarum comitatus Bononie, quinquaginta octo cartarum scriptarum et non, signatum signo G h

+f Item unum librum in cartis bombicinis preceptorum, solutionum factorum massariis et depositariis averis Comunis Bononie, scriptum manu dicti notarii, continentem in se inter scriptas et non quadraginta duas cartas, signatum signo H h

+f Item unum alium librum in cartis bombicinis, scriptum manu dicti notarii, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum, continentem in se inter scriptas et non viginti octo cartas, signatum signo K h

+f Item unum alium librum in cartis bombicinis inventionum, relationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Berlenghiti de Artiminio, notarii dicti domini Potestatis, continentem in se inter scriptas et non quatuordecim cartas, signatum signo L h

+f Item unum alium librum in cartis bombicinis inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum manu dicti notarii, continentem in se inter scriptas et non scriptas septuagintaquatuor cartas, signatum signo M h

+f Item unum librum testium in cartis bombicinis, viginti cartarum scriptarum et non, signatum signo N h

+f Item unum librum testium, scriptum per Sofredum Tranchedi, in cartis bombicinis, trigintaduarum cartarum, signatum signo O h

+f Item unum librum in cartis bombicinis extraordinariorum et inventionum armorum, scriptum manu dicti notarii, decem et octo cartarum, signatum signo P h

(*c.92r.*)

+f Item unum librum in cartis bombicinis relationum terminorum, confessionum et aliorum processuum extrahordinariorum, scriptum per Henricum ser Bindi, notarium dicti domini Phylippi, continentem in se inter scriptas et non cartas decem, signatum signo Q h

+f Item unum alium librum in cartis bombicinis testium, scriptum per dictum Henricum, continentem in se inter scriptas et non cartas treginta, signatum signo R h

+f Item unum librum in cartis bombicinis testium receptorum ad defensionem per Johannem de Pistorio, notarium dicti domini Phylippi, continentem in se inter scriptas et non XX cartas[494], signatum signo S h

+f Item unum alium librum in cartis bombicinis testium productorum super acusis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quadraginta sex cartas inter scriptas et non scriptas, signo T h

+f Item unum librum in cartis bombicinis, scriptum per dominum Andream notarium testium, contintentem in se inter scriptas et non cartas decem inter scriptas et non (*sic*), signatum signo U h

+f Item unum librum in cartis bombicinis testium receptorum super acusationibus, denuntiationibus et acusationibus, scriptum per dominum Justum ser Bartomini, notarium dicti Potestatis, continentem in se inter scriptas et non scriptas quadraginta duas cartas, signatum signo X h

+f Item unum quaternum cartarum bombicinarum, sine alipis, decem cartarum, securitatum receptarum per dominum Andream supradictum, signatum signo Y h

Libri civium civitatis Bononie consignati dictis Bitino et Matheo.

+f Item receperunt a Dominico quondam Alberti Ansaldini, notario in proxime preteritis sex mensibus ad dischum Potestatis, unum librum reformationum Comunis Bononie, sine alipis, decem et octo cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo Ç h

Die primo iulii

+f Item ab Alberto de Astis, notario olim officio procuratoris, unum quaternum sex cartarum pecudiniarum in quo sunt certe venditiones terreni et publicorum Comunis, signatum signo ✠A h

+f Item unum librum in cartis pecudinis inventariorum duodecim cartarum scriptarum per Jacobum Dondidey notarium, signatum signo ✠B h

[494] XX cartas] posto nell'interlineo.

f Item a Petro Mançone, notario in presentibus sex mensibus ad dischum Potestatis, unum librum in cartis bombicinis, sine alipis, securitatum, quatuordecim cartarum scriptarum et non, signatum signo[495] ✠C h

(*c.92v.*)

+f Item a Jacobo domini Vanutii notario, olim notario dominorum Ricoboni de Plastellis et Guillielmi de Canutis, depositariorum Comunis Bononie, unum librum in cartis pecudinis introitus denariorum perventorum ad manus dictorum depositariorum, continentem in se septuaginta cartas inter scriptas et non, de quibus LXIIII carte sunt scripte et sex non scripte, signatum signo ✠D h

+f Item a Guillielmo Petriçoli Doxii, notario depositariorum, unum librum in cartis pecudinis expensarum factarum per dictos depositarios de denariis ad eorum manus perventis, scriptum manu dicti notarii, centum quatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo ✠E h

+f Item ab Albertinello de Albergis, olim notario ad dischum procuratoris Comunis, unum librum in cartis bombicinis in quo scripte sunt venditiones terreni et publicorum Comunis et certe locationes, centum quatuor cartarum scriptarum et non scriptarum, signatum signo ✠F h

+f Item a predicto unum librum sive quaternum octo cartarum sine alipis in quo scripte sunt certe venditiones publicorum et rerum, signatum signo ✠G h
(*la c. 93r. è bianca*).

(*c.93v.*)

Infrascripta tempora non sunt consignata perfecta michi Paulo et socio

Tempora domini Oddolini de Mandello
Tempora domini Guasparri de Garbagnate
Tempora domini Tegle de Frescobaldis
Tempora domini domini Phylippi de Virgellensibus
Tempora domini Pini de Rubeis de Florentia
Tempora domini marchionis Moroelli

[495] «domini Pini»] posto sul marg. sin.

Tempora domini Florini de Pontecarali

Suprascripta tempora non fuerunt consignata michi Rolandino et socio.

Unum librum introitus fratris Jacobi de Chaçano, propositi cipo Ursi, tempore domini Pini de Rubeis et domini Guelfi Potestatum.

(*c.94r.*)

Designatio seu consignatio facta dominis Jacobo Dondidey et Jacobo quondam domini Raynerii de Tholomeis, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Brodarii de Saxo Ferrato Potestatis Bononie, per notarios et officiales ipsius domini Potestatis, tam de libris, scripturis et actis factis, compositis et terminatis tempore Regiminis domini Sofredi de Virgilensibus olim Potestatis Bononie et eciam de factis, compositis et terminatis tempore Regiminis dicti domini Brodarii, que designatio facta fuit in millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima[496].

+f In primis unum librum in cartis pecudinis, scriptum per Johannem Spiliantis de Seravalle notarium, continentem in se XLVI cartas inter scriptas et non, signatum signo A ch

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Nicolam Federici, notarium dicti domini Sofredi, continentem XXXIII cartas inter scriptas et non B ch

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Ghibertellum, notarium dicti Potestatis, continentem XII cartas inter scriptas et non C ch

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum Pacem, notarium dicti Potestatis, continentem XXXVI cartas inter scriptas et non D ch

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Rodulfum, notarium dicti domini Sofredi, continentem in se XXXII cartas inter scriptas et non, signatum signo E ch

[496] «tempore dicti domini Sofredi de Vergelensibus Potestatis Bononie»] posto sul marg. sin.

+f Item unum librum in cartis pecudinis, scriptum per Johannem Pipini, notarium dicti Potestatis, contintenem XXXIII cartas inter scriptas et non, signatum signo F ch

+f Item unum librum acusationum in cartis pecudinis, scriptum per Tanum, notarium ispius domini Sofredi, continentem in se viginti duas cartas inter scriptas et non, signatum signo G ch

+f Item unum librum in cartis pecudinis, scriptum per Foresem, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se sexaginta octo cartas inter scriptas et non, signatum signo H ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis, preceptorum, cytationum et relationum, scriptum per Johannem Spiliantis de Seravalle, contintentem in se cartas CVI inter scriptas et non, signtum signo I ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis notificationum, denuntiationum et inquisitionum, scriptum per Foresem, notarium dicti domini Potestatis, continentem CXXXVI cartas inter scriptas et non, signatum signo K c

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium, scriptum per dictum Forensem, notarium dicti domini Potestatis, continentem CXXV cartas inter scriptas et non, signatum signo L ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis relationum beroariorum, scriptum per dictum Foresem notarium, continentem in se LXXXIIII cartas inter scriptas et non, signatum signo M ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, denuntiationum, notificationum et testium, scriptum per Tanum, notarium dicti domini Potestatis, contintentem LXXXVIII cartas inter scriptas et non, signatum signo N ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis relationum[497] beroariorum, tam super armis quam super ludo, scriptum per Thobertellum notarium, continentem XXX cartas inter scriptas et non, signatum signo O ch

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium et aliarum scripturarum, scriptum per Tanum, notarium dicti domini Potestatis, continentem XXXVIII cartas inter scriptas et non, signatum signo P ch

[497] «bebor»] cassato perché errato.

+f Item unum librum testium in cartis bambucinis, scriptum per Thobertellum, notarium domini Potestatis, continentem in se XLVIII cartas inter scriptas et non, signatum signo Q ch

+f Item unum librum inquisitionum, cytationum, cridarum et aliorum processuum, in cartis bambucinis, scriptum per Pacem, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se CLXX cartas inter scriptas et non, signatum signo R c

+f Item unum librum inquisitionum, in cartis bambucinis[498], continentem LXXXVI cartas inter scriptas et non, signatum signo S ch

+f Item unum librum testium in cartis bambucinis, scriptum per Foresem, notarium dicti domini Potestatis, continentem XLVIII cartas inter scriptas et non, signatum signo T c

+f Item unum librum relationum beroariorum, scriptum per Tanum, notarium dicti domini Potestatis, continentem XIIII cartas inter scriptas et non U c

(*c.94v.*)

Tempore domini Brodarii de Saxo Ferato Potestatis Bononie.

+f Item unum librum bannorum extraordinariorum mortalium in cartis pecudinis, scriptum per diversos notarios dicti domini Brodarii, continentem CLXXXII cartas inter scriptas et non, signatum signo X ch

+f Item unum librum bambucinis[499] inquisitionum, denuntiationum et notificationum, scriptum per Ripanum, notarium dicti domini Potestatis, continentem LXXXIII cartas inter scriptas et non, signatum signo Y ch

+f Item unum librum absolutionum in cartis pecudinis, scriptum per diversos notarios, continentem LXXVI cartas inter scriptas et non, signatum signo Ç ch

+f Item unum librum pecudinis condemnationum personalium, scriptum per diversos notarios, continentem XXXVIII cartas inter scriptas et non, signatum per AA ch

[498] «scriptum»] cassato perché errato.
[499] bambucinis] posto nell'interlineo.

+f Item unum librum bannorum in cartis pecudinis, scriptum per diversos notarios, continentem XLVIII cartas inter scriptas et non, signatum per BB ch

+f Item unum librum absolutionum in cartis pecudinis, scriptum per diversos notarios, continentem XX cartas inter scriptas et non, signatum per CC ch

+f Item una fila tam tempore domini Sofredi, quam domini Brodarii, signata per DD c

+f Item unum librum actorum scriptum manu Alberti Venture, notarii officio procuratorum domini Berardi de Sassoferato Potestatis Bononie, continens in se quadraginta quatuor cartas scriptas, signatum EE ch

(+)f Item unum librum in cartis pecudinis introitus fratris Jacobi de Caçano prepositi officio Ursii (*sic*) tempore dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se sexaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas FF

Item unum librum in cartis pecudinis introitus et expensarum Gerardi de Montasigo et Andree de Scipa, massariorum et generalium depositariorum Comunis Bononie, continentem in se centum quatuor cartas, tempore dicti domini Brodarii Potestatis Bononie, signatum signo GG

Millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die duodecima mensis iullii.

f Recepi ego Paulus Belondini, notarius ad Acta Comunis Bononie, meo nomine et vice et nomine Petri domini Arardi de Musonibus, notarii dicto officio, unum foleum bambucinis, scriptum manu Benvenuti Accorsucii, notarii domini Brodarii Potestatis supradicti, provisionis et securitatum Gaulcheriorum Comunis Bononie, quod folium recepi de mandato domini Castelani vicarii domini Albertini Chonfalonerii, tunc Potestatis Bononie et eciam de mandato domini Bonjohannis de Zovençonibus, Johannis de Sancto Rophyllo, domini Salvi magistri lignaminis, tunc Antianorum populi Bononie, eorum nomine et vice et nomine aliorum Ancianorum Comunis et populi Bononie, presentibus dominis Amadore, Guidone, Albertino, Lencio aufice et casaiuolo, nunc ad datium datum, signatum per ✝ h

Requiratur in libro Benvenuti Acursutii, signatum per QQ

f

Eodem millesimo et indictione et die decimo septimo iulii.

Item recepimus predicti unum librum pecudinis VIII quaternorum inter scriptos et non scriptos et introytus denariorum perventorum ad manus domini Jacobi de Carçano, prepositi ad dischum Ursi, tempore domini Sofredi de Virgelensibus olim Potestatis Bononie, qui liber datus et consignatus fuit per dictum fratrem, signatum per A ch

f

Millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die ultimo iulii.

Item recepit Petrus de Muxonibus, notarius ad Acta Comunis Bononie, suo nomine et vice et nomine Pauli Belondini, notarii dicto officio, unum librum securitatum et alliorum diversorum actorum et scripturarum receptarum et scriptarum per Marcolinum Ruscigani, notarium officio procuratorum Comunis Bononie, continentem in se viginti sex cartas scriptas et duas non scriptas, sine alipis, sub annis Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione XV, signatum per B ch

(*c.95r.*)

In nomine Domini. Amen. Hec est consignatio facta dominis Paulo Belondini et Petro Arardi de Muxonibus, notariis et officialibus Camare Actorum Comunis Bononie, tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, per notarios et officiales ipsius domini Potestatis, tam de libris, scripturis et actis factis, compositis et ordinatis tempore Regiminis domini Brodarii de Sassoferrato olim Potestatis Bononie, quam tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis; que consignatio facta fuit in millesimo trecentesimo tertio, indictione prima, die ultimo decembris.

+f Imprimis unum librum in cartis pecudinis accusationum, scriptum per Spetam Manelli de Rocha Contrada, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XL cartas[500] inter scriptas et non scriptas, signatum signo A h

[500] cartas] posto nell'interlineo.

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Ripanum de Sancto Genexio, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Johannem domini Benentisi de Fulgaria, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XXVI cartas, de quibus est una non scripta, signato signo C h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Fanticinum Vilanucii de Rocha Contrata, notarium dicti Brodarii Potestatis, continentem in se XXVIIII cartas, de quibus est una non scripta, signatum signo D h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Albertinum Bonafilie de Rocha Contrata, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XXIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo E h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis scriptum per Johannucium Benvenuti de Rocha Contrata, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XXIIIIor cartas scriptas, signatum signo F h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Gentilem Coradi de Sancto Severino, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XL cartas, de quibus est una non scripta, signatum signo G h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Johannem Nicholiti, notarium de Monte Lupone, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo H h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Phylippum Bentevolii, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo I h

+f Item unum librum accusationum in cartis pecudinis, scriptum per Benvenutum Brançoli de Rocha Contrata, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se LVI cartas omnes scriptas, signatum signo K h

af Item unum librum in cartis pecudinis bannorum datorum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie et eciam absolutionum factarum tempore dicti domini Albertini Potestatis, scriptum per Johannem Capitalem, notarium dicti Potestatis, continentem in se XXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo[501] L h

af Item unum librum in cartis pecudinis bannorum, qui dicuntur mortuorum dactorum tempore dicti Albertini Confalonerii Potestatis Bononie, nec non condepnationum corporalium et absolutionum factarum[502] tempore dicti domini Albertini Potestatis, scriptum per Bogletium de Calegario, notarium dicti domini Albertini ad malleficia, continentem in se XL cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo M h

af Item duos quaternos in cartis pecudinis bannorum datorum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptos per Paganum de Ynsula, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XVI cartas, de quibus est una non scripta, signatum signo N h

af Item unum librum in cartis pecudinis bannorum qui dicuntur mortuorum et alliorum diversorum datorum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Achorinum de Acorro, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo O h

(*c.95v.*)

af Item unum librum in cartis pecudinis bannorum qui dicuntur mortuorum illorum diversorum et condennationum corporalium dactorum tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Robertum Cebullam, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo P h

a.f Item unum quaternum in cartis pecudinis absolutionum sex cartarum[503] factarum tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Anthonium Arlotum, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Q h

501 «tempore domini Albertini de Gonfaloneriis»] posto sul marg. sin.
502 «d»] cassato perché errato.
503 sex cartarum] posto nell'interlineo.

af Item unum quaternum in cartis pecudinis absolutionum factarum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Paganum de Ynsula, notarium dicti domini Albertini Potestatis, continentem in se VIII cartas omnes scriptas, signatum signo R h

a.f Item unum librum absolutionum factarum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Achorinum de Acorro, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo S h

a.f Item unum librum in cartis pecudinis bannorum qui dicuntur mortuorum et alliorum diversorum dactorum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Ubertum Traninum, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se octo cartas, de quibus una est non scripta, signatum signo T h

a.f Item duos quaternos in cartis pecudinis absolutionum factarum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis, scriptum per Freducium de Olexis, notarium dicti domini Potestatis ad malleficia deputatum, continentem in se X cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo U h

af Item unum foleum duarum cartarum[504] absolutionum factarum tempore dicti domini Albertini Potestatis predicti, scriptum per Obertum Traninum, notarium dicti domini Potestatis, signatum per X h

af Item unum quaternum quatuor cartarum pecudinis bannorum qui dicuntur mortuorum et alliorum diversorum, de quibus est una carta non scripta, scriptum per Raymundum de Stradella, notarium dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, signatum Y h

af Item unum librum sine alipis in cartis pecudinis bannorum qui dicuntur mortuorum et aliorum diversorum dactorum, tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis, scriptum per Johannem de Valdecario, notarium dicti domini Potestatis, continentem XXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Ç h

af Item unum quaternum absolutionum in cartis pecudinis factarum tempore dicti domini Albertini, scriptum per Raymundum de Stradella, notarium dicti domini Albertini, continentem VI cartas omnes scriptas, signatum per AA h

504 duarum cartarum] posto nell'interlineo.

af Item unum quaternum in cartis pecudinis bannorum datorum per dominum Jacobum quondam Dalphyni prioris, Capitaneum generalem montanee pro Comuni Bononie, tempore domini Brodarii de Sassoferrato olim Potestatis Bononie, scriptum per Johannem domini Jacobi de Castro Episcopi, notarium dicti domini Jacobi Capitanei predicti, contintentem in se sex cartas omnes scriptas, signatum per BB h

af Item unum quaternum in cartis pecudinis octo cartarum scriptarum bannorum qui dicuntur mortuorum et allia diversa, datorum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis, scriptum per Fredericum, notarium dicti Potestatis, signatum per CC h,

a.f Item unum quaternum in cartis pecudinis sex cartarum scriptarum bannorum qui dicuntur mortuorum et alliorum diversorum datorum tempore dicti domini Albertini Potestatis, scriptum per Raymundum de Stradella, notarium dicti domini Potestatis, signatum per DD h.

a.f Item unum quaternum absolutionum factarum tempore domini Albertini de Confaloneriis Potestatis predicti, scriptum per Johannem de Valdetario, notarium dicti domini Potestatis, continentem octo cartas de quibus sunt due non scripte, signatum per EE h.

a.f Item unum quaternellum quatuor cartarum pecudis absolutionum, tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum et autenticatis (*sic*) per Paganum notarium, signatum per FF h.

af Item unum foleum duarum cartarum pecudis condepnationum corporalium factarum tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Fredericum de Cagnano, notarium dicti domini Potestatis, signatum per GG .h.

a.f Item unum quaternum in cartis pecudis condepnationum corporalium factarum tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis, scriptum per Anthonium de Acorro, notarium dicti domini Potestatis, continens octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum HH h.

af Item unum foleum cartarum pecudis bannorum datorum, tempore dicti domini Albertini Potestatis, scriptum per Fredericum de Olixis, notarium dicti domini Potestatis, signatum per II .h.

af Item unum quaternellum quatuor cartarum absolutionum factarum tempore dicti domini Albertini Potestatis, scriptum per Johannem de Valdetario, notarium dicti domini Potestatis, signatum per KK h.

(*c.96r.*)

a.f Item unum foleum in cartis pecudinis in quo est una exemptio Gerardi Petri Guarini de Vitria[505] [506] de protecione Comunis Bononie, scriptum per dictum Johannem notarium, signatum per LL h.

a.f Item unum foleum in cartis pecudis absolutionum tempore dicti domini Albertini de Confaloneriis Potestatis Bononie, scriptum per Fredericum de Cagnano, notarium dicti domini Potestatis, signatum per MM h.

Item duodecim ſla, tam[507] tempore dicti domini Albertini predicti Potestatis, quam domini Brodarii de Sassoferato, signatum per NN h.

+f Item quatuor quaternellus (*sic*) in cartis pecudis, in quibus sunt milites civitatis Bononie qui assignaverunt equos pro Comuni Bononie, silicet unum pro quolibet quarterio, tempore domini Brodarii de Saxoferato Potestatis Bononie, continentem in se XXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per OO h.

+f Item unum librum inquisicionum, denuntiationum et notificationum in cartis bambucinis et testium relationum et alliarum diversarum scripturatum factarum tempore domini Brodarii de Sassoferato Potestatis Bononie, continentem in se CL cartas inter scriptas et non scriptas[508], scriptum per Benvenutum Brançoli de Rocha Contrata, notarium dicti domini Potestatis, signatum per PP h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis, inquisitionum, relationum, preceptorum et cridarum bannitorum[509] et alliarum diversarum scripturarum per Benvenutum Acursucii, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem inse CXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per QQ h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisicionum, denuntiationum et notifficationum et aliarum diversarum scripturarum tempore dicti domini Brodarii Potestatis, scriptum per Johannuncium Benve-

505 Gerardi Petri Guarini de Vitria] posto nell'interlineo.
506 «sq»] cassato perché errato.
507 tam] posto nell'interlineo.
508 continentem in se CL cartas inter scriptas et non scriptas] posto nell'interlineo.
509 et cridarum bannitorum] posto nell'interlineo.

nuti de Rocha Contrata, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se CXXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RR h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium receptorum super accusis et inquisitionibus, tempore domini Brodarii de Sassoferrato Potestatis Bononie, scriptum per Gentilem Corradi de Sancto Severino, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se CXXII cartas inter scriptas et non, signatum per SS h.

+f Item unum librum[510] in cartis bambucinis testium et alliarum diversarum scripturarum, tempore dicti domini Brodarii Potestatis, scriptum per Specam Manelle de Rocha notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se LXXXXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per TT h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisicionum, notifficationum et denuntiationum et alliarum diversarum scripturarum factarum tempore dicti Potestatis, scriptum per Phylippum Bentevolii, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se LXXIIII inter scriptas et non, signatum per UU h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, notifficationum, denuntiationum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per Fanticinum Vilanucii de Rocha Contrata, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem LXXXXII inter scriptas et non scriptas, signatum per XX .h.

+f Item unum librum testium receptorum super accusis in cartis bambucinis tempore dicti Potestatis, scriptum per Benvenutum Berunçoli de Rocha Contrata Potestatis, continentem LXXIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per YY .h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium receptorum super accusis et aliis processibus, tempore dicti domini Potestatis, scriptum per Fanticinum Vilanucii, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XLIIIIor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per ÇÇ h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis, testium receptorum super accusis et aliis processibus, scriptum per Ripanum Phylippi de Sancto Genexio, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per AAA .h.

510 librum] posto nell'interlineo.

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, denunctiationum et notiffications et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per Johannem Benentisi de Fulgaria, notarium dicti domini Brodarii, continentem L cartas[511] inter scriptas et non scriptas, signatum per BBB h.

+f Item unum librum testium receptorum super accusis et aliis processibus[512], in cartis bambucinis, scriptum per Johannem domini Benintisi de Fulgaria, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem LII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per CCC ..h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis securitatum saltuariotum et massariorum terrarum comitatus Bononie, scriptum per Benvenutum Acursucii, notarium et scribam dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XXXII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per DDD .h.

+f Item unum librum inquisicionum, cytationum, relationum et aliarum diversarum scripturarum, scriptum per Gentilem Corradi de Sancto Severino, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, in cartis bambucinis, continentem in se CXXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per EEE (h)

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium, cytationum, relationum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per Phylippum de Saxoferrato, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem XVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per FFF (h)

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, denuntiationum et notiffications et testium receptorum super ipsis, scriptum per Bonjohannem Nicholiti de Monte Lupone, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se LXXX cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per GGG h

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, notiffications, relationum, preceptorum, testium receptorum super ipsis et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per Albertinum Bonefilie, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per HHH h

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium super accusationibus et notiffications, scriptum per dictum notarium, continentem in se XLVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per III h

511 «cart»] cassato perché errato.
512 «s»] cassato perché errato.

+f Item unum librum sive quaternum[513] in cartis bambucinis preceptorum, relactionum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum per Johannem domini Benintisi, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se XII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per KKK h

(*c.96v.*)

+f Item unum quaternum in cartis bambucinis in quo sunt scripte XXV carte de qualibet societate artium et armorum, datum per ministrales dictorum societatum dicto domino Vicario domini Brodarii de Sassoferato Potestatis Bononie, continentem in se XIIIIor cartas inter scriptas et non, signatum per LLL h

+f Item unum quaternum in cartis bambucinis in quo sunt ministrales Capitanei civitatis Bononie et nomina massariorum terrarum Comunis Bononie, tempore dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se sex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per MMM h

+f Item octo quaternos in cartis bambucinis, ligatos insimul, in quibus sunt scripti[514] homines civitatis Bononie qui assignaverunt equos in Comuni Bononie per quatuor quarterios, tempore Soffredi de Vergelensibus olim Potestatis Bononie, signatum per[515] NNN h

+f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, notiffications, denuntiationum et alliarum scripturarum, scriptum per Speram Manelli, notarium dicti domini Brodarii Potestatis, continentem in se CLXVI cartas inter scriptas et non, signatum per OOO .h.

+f Item unum librum in cartis bambucinis testium et alliarum scripturarum, tempore domini Brodarii predicti, scriptum per Johannem Nicholiti de Monte Lupone, notarium dicti domini Potestatis, continentem in se XVIII cartas inter scriptas et non, signatum per PPP .h.

+f Item sex quaternellos in cartis bambucinis in quibus sunt scripti homines civitatis Bononie qui assignaverunt equos eorum in Comuni Bononie, tempore domini Pini de Rubeis Potestatis Bononie, omnes sunt ligati insimul, signatum per[516] QQQ h

+f Item unum quaternum in cartis bambucinis in quo sunt assignationes omnium equorum hominum civitatis Bononie et extimationes

513 sive quaternum] posto nell'interlineo.
514 «mi»] cassato perché errato.
515 «domini Sofredi»] posto sul marg. sin.
516 «domini Pini»] posto sul marg. sin.

ipsorum, tempore domini Guefi de Chavalcantibus olim Potestatis Bononie, continentem in se XII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per RRR h

f Item sedecim cartas pecudinis, sillicet duodecim scriptas et quatuor non scriptas, in quibus continentur et scripta sunt instrumenta sindicatus et procurationis, compromissa, ratifficationes, anotationes eorum laudum seu sententiam factam et pronuntiatam per sanctissimum patrem dominum Bonifacium pappam Octavum super pace et reformatione pacis, super guerris et discordiis incohatis inter populum et Comune Bononie ex una parte et magnifficos viros dominos Açonem et Framciscum fratres et filios quondam domini Hopiçonis extenses et Antone, marchiones ex altera, et etiam in ipso scripte sunt sententie Castri Baçani et Savignani, date et pronuntiate per supradictum dominum Bonifacium pappam, que carte posite sunt in registro Grosso Comunis Bononie ad perpetuam memoriam, signate per .S.S.S.

Eodem tempore domini Albertini de Gomfalloneriis Potestatis Bononie, libri editi et conpositi.

Infrascripti sunt libri dati et comsignati domino Bertholomeo quondam domini Ubertini Pistoris et michi Huguitioni de Soldaderiis, notariis et officialibus ad Camaram Actorum pro Comuni Bononie deputatis, tempore nobillis millitis domini Barnabe de Gomfalloneriis de Placentia Potestatis Bononie; qui libri editi et compositi fuerunt tempore nobillis millitis domini Albertini de Gomfaloneriis olim Potestatis Bononie, sub annis Domini millesimo trecentesimo secundo, [indictione quin] tadecima.

(*c.97r.*)

a.f In primis unum librum accusationum et denuntiationum in cartis pecudinis [...] capitalis, continentem in se treginta cartas, signatum per A

a.f Item unum librum inquisitionum in cartis bambucinis, manu dicti notarii [...] vigintisex cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo B

a.f Item unum librum accusationum et excusationum in cartis pecudinis, manu Pagani de [... conti]nens in se tregintaduas cartas, signatum signo C

a.f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, notifficationum et securitatum, manu dicti Pagani notari, continens in se CXX cartas, signatum signo D

a.f Item unum librum bambucinis testium, manu dicti Pagani notarii, signatum signo, continens in se L cartas E

af Item unum librum in cartis pecudinis accusationum et denuntiationum, manu Acorini de Acorro et Roberti Cebulle, continentem in se XLIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo F

a.f Item unum librum in cartis bambucinis inquisitionum, denuntiationum et notifficationum, manu dicti Acorini notarii, continentem in se CLVIIII cartas inter scriptas et non, signatum signo G

a.f Item unum librum intentionum et testium, in cartis bambucinis, manu dicti Acorini notarii, continentem in se LX cartas, signatum signo H

a.f Item unum librum in cartis bambucinis rellationum, comissionum et securitatum armorum, manu Frederici[517] de Olissis notarii, continentem in se CIIII cartas inter scriptas et non, signatum signo I

a.f Item unum librum bambucinis rellationum, preceptorum, inquisitionum et aliarum diversarum scripturarum, manu Frederici de Olisiis notarii, continentem CLVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo K

f Item unum librum bambucinis banimentorum et rellationum ipsorum, manu dicti Frederici, continentem inse XLVIII cartas inter scriptas et non, signatum signo L

a.f Item unum librum accusationum in cartis peccudinis, manu Frederici de Cagnano notarii, continentem in se XXVIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum per M

a.f Item unum librum bambucinis inquisitionum, denuntiationum, citationum et aliarum diversarum scripturarum, manu dicti Frederici notarii, continentem in se CXVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo N

[517] «notarii»] cassato perchè errato.

a.f Item unum librum bambucinis testium receptorum, tam super accusis quam super inquisitionibus, manu dicti Frederici notarii, continentem in se LIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo O

a.f Item unum librum bambucinis inquisitionum, denuntiationum et aliarum diversarum scripturarum, manu Ubertini de Regoglis notarii, continentem in se CXIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo P

(*c.97v.*)

af Item unum [...] intentionum et testium preceptorum et aliarum scripturarum, manu [..] de Regoglis notarii, continentem in se XLVI cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Q

a.f Item unum quaternum accusationum et denuntiationum in cartis peccudinis, manu Oberti Tranini notarii, continentem in se XXIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo R

af Item unum librum bambucinis inquisitionum, notiffications et aliorum processuum, manu dicti Uberti notarii, continentem in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo S

af Item unum librum bambucinis testium et aliarum diversarum scripturatum, manu dicti Oberti notarii, continentem in se L cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo T

af Item unum librum accusationum et denuntiationum in cartis peccudinis, manu Johannis de Veldetario notarii, continentem in se XLIIII cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo U

af Item unum librum testium receptorum in cartis bombicinis, scriptum manu dicti Johannis notarii, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo X

af Item unum librum inquisicionum, denuntiationum et notiffications, in cartis bombicinis, scriptum manu dicti notarii, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Y

af Item unum librum accusationum, denuntiationum, cytationum et cridationum in cartis pecudinis, scriptum manu Bogletii de Calegario notarii, continentem inse sedecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo Ç

af Item unum librum in cartis bombicinis testium receptorum super accusis, scriptum manu dicti Bogletii notarii, continentem in se duodecim cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo AA

af Item unum librum accusationum, denuntiationum et excusationum, in cartis pecudinis, scriptum manu Raymondini de Stradella notarii, continentem in se viginti cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo BB

af Item unum librum inquisitionum, notiffications et denuntiationum, in cartis bombicinis, scriptum manu dicti Raymondini notarii, continentem in se septuaginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo CC

af Item unum librum intencionum testium receptorum super accusis, in cartis bombicinis, scriptum manu dicti Raymondini notarii, continentem in se treginta quatuor cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo DD

af Item unum librum acusationum et denuntiationum, in cartis pecudinis, scriptum manu Anthonini Arlocti notarii, continentem in se octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo EE

af Item unum librum inquisitionum, notiffications et aliarum diversarum scripturarum, in cartis bonbicinis, scriptum manu dicti Anthonini notarii, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo FF

af Item unum librum testium receptorum super accusis, in cartis bonbicinis, scriptum manu dicti Anthonini notarii, continentem in se quadraginta octo cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo GG

af Item quatuor cartas pecudis inter scriptas et non scriptas, bannorum formatorum HH

af Item unum librum in cartis pecudis securitatum capitaneorum et custodum receptarum ad discum procuratorum Comunis Bononie, tempore dicte Potestatis et scriptum per Jacobum de Arpinellis, notarium dicto officio, continentem inse treginta cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo II

(*c.98r.*)

a.f Item unum librum in cartis pecudis accussationum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum manu Roberti Cabulle, notarii dicti

domini Albertini Potestatis Bononie, continentem in se tres quaternos et duas cartas, signatum signo KK

a.f Item unum librum in cartis babicinis (*sic*), inquisitionum et notificationum et alliarum diversarum scripturarum, scriptum manu dicti Roberti Cabule notarii, signatum signo LL

a.f Item unum librum in cartis bombucinis testium receptorum super acusis et eorum processibus, in cartis bombucinis, scriptum manu Roberti Cabule predicti notarii, signatum signo MM

a.f Item unum librum inquisitionum et alliorum processuum, scriptum manu Rogerii de Callegario, notarii dicti Potestatis, signatum signo NN

f Item unum librum in cartis pecudis extimorum novorum factorum hominibus et personis non habentibus extimum et eciam illis de parte Lambertaciorum qui venerunt ad mandata, scriptum per Matheum de Cornis et Petrobonum Marchini Grassi, notariorum ad extima nova facienda, sub Mo trecentesimo, continentem in se[518], signatum per[519] OO

qui est in libro extimi de novo[520].

⁂Tempore⁂ domini Bernabo de Gomfaloneriis de Placentia Potestatis Bononie, in millesimo trecentesimo tertio, indictione prima. Consignatio librorum et actorum factorum tempore dicti Potestatis, facta per notarios et officiales dicti domini Potestatis domino Uguitioni de Soldaderiis et Bertholomeo domini Ubertini Pistoris, notariis pro Comuni Bononie ad Cameram Actorum deputatis de infrascriptis eorum libris, prout inferius continetur.

f Inprimis receperunt unum librum in cartis pecudis bannorum tam pecunialium quam mortuorum, scriptum manu Petrini de Richardis de Laude, Guilielmi de Robertis, Jachobini de Tamberlano, Coradini de Sidulo, Petri Guerçii, Bagli de Baglis, Rosini Ferarii, Gillioli de Stradella et Gregorii de Vargo, notariorum dicti domini Potestatis, continentem in se centum viginti duas cartas inter scriptas et non, signatum per A

[518] «continentem in se XXIIII cartas»] posto nel sublineo.
[519] «in libro extimi»] posto sul marg. sin.
[520] «qui est in libro extimi de novo»] posto nel sublineo.

(*c.98v.*)

.f Item unum alium librum in cartis pecudinis, bannorum tam pecuniariorum quam mortuorum, scriptum manu Jacobi Bulçe, notarii dicte Potestatis, continentem in se treginta cartas inter scriptas et non, signatum signo B

.f Item unum librum absolucionum in cartis pecudinis, scriptum manu Petri de Ricardis, Guillielmi de Robertis, Jacobini de Tamberliano, Gilioli de Stradella, Gregorii de Varço, Coradini de Sidolo, Petri Guerçii, Bagli de Baglis, Rossini Ferarii, continentem in se sexaginta octo cartas inter scriptas et non, signatum C

.f Item unum foleum duplum pecudinis in quo scriptum est unum bannum manu Jacobi Bulgii notarii, signatum signo D

.f Item unum librum condempnationum corporalium et securitatum confinatorum missorum ad confinia, in cartis pecudinis, scriptum manu Petri Guerçii, Coradini de Sidolo, Petri de Ricardis, Rossini Ferarii, Guillielmi de Robertis, Gilioli de Stradella, Gregorii de Varçi, continentem in se treginta septem cartas inter scriptas et non scriptas, signatum signo E

.f Item quatuor cartas pecudinis absollutionum, scriptas manu Jacobi de Curtis notarii, signatum signo F

.f Item unum librum bonbicinis inquisitionum, scriptum manu Jacobi Bulçii, notarii dicte Potestatis, signatum signo G

.f Item unum alium librum diversarum scripturarum, manu Bagli de Baglis notarii, signatum signo[521] H

.f Item unum alium librum in cartis bonbicinis testium et aliarum scripturarum, scriptum manu Gregorii de Varçis, signatum signo I

.f Item unum librum inquisicionum et aliarum scripturarum, in cartis bonbicinis, scriptum manu Jacobi de Curtis notarii K

.f Item unum librum testium in cartis bonbicinis, scriptum manu Gilioli de Stradella notarii, signatum signo L

.f Item unum alium librum in cartis bonbicinis testium, scriptum manu Guillielmi de Robertis notarii, signatum signo M

.f Item unum librum inquisitionum et notificationum et alliarum scripturarum, in cartis bambucinis, scriptum manu Jachobini de Tamberlano notarii, signatum signo N

.f Item unum alium librum testium in cartis bonbicinis, scriptum manu Jacobini de Tamberlano notarii, signatum signo O

.f Item unum alium librum inquisitionum in cartis bonbicinis, scriptum manu Gilioli de Stradella notarii, signatum per P

.f Item unum alium librum testium in cartis banbucinis, scriptum manu Coradini de Sydolo, notarii dicti Potestatis, signatum signo Q

.f Item unum librum in cartis banbucinis ministralium, capellarum et securitatum massariorum terrarum comitatus Bononie et volentium portare arma, tam civium quam forensium, scriptum manu Martini de Amigonibus notarii, signatum signo R

.f Item duo instrumenta lighe Romaniole, scriptum manu Stephani Amati notarii, in uno follio

.f Item unum instrumentum sindicatus, manu Sofredi Tranchedi notarii

.f Item unum allium instrumentum sindicatus, scriptum manu Jachobi Berufaldi, notarii de Faventia S

.f Item alium instrumentum sindicatus, scriptum manu Petri Lançi de Lancis, notarii de Forlivio

Item alium instrumentum sindicatus, scriptum manu Pauli fratris Tosabichi, notarii de Ymola

Item alium instrumentum sindicatus Comunis Bagrachavoli, manu Uspinoli notarii, qui omnes sunt in uno volupo revoluti simul, signatum signo

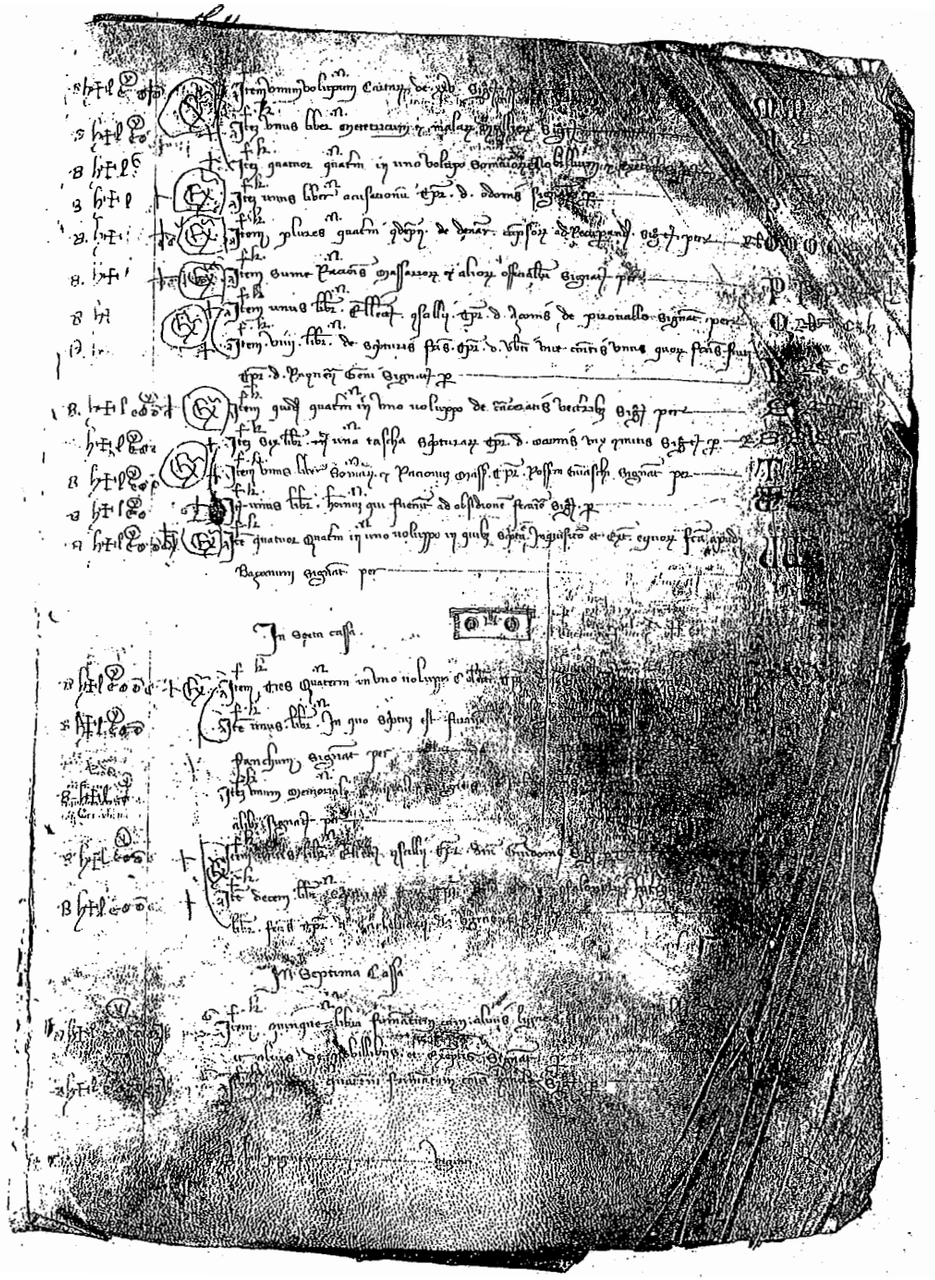

Tav. I: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Carta iniziale dalla quale si rileva la presenza di note marginali di spuntatura e degli «extra» con il «signum crucis»; al centro vi è un disegno di una «cassa»* (c.IIr.).

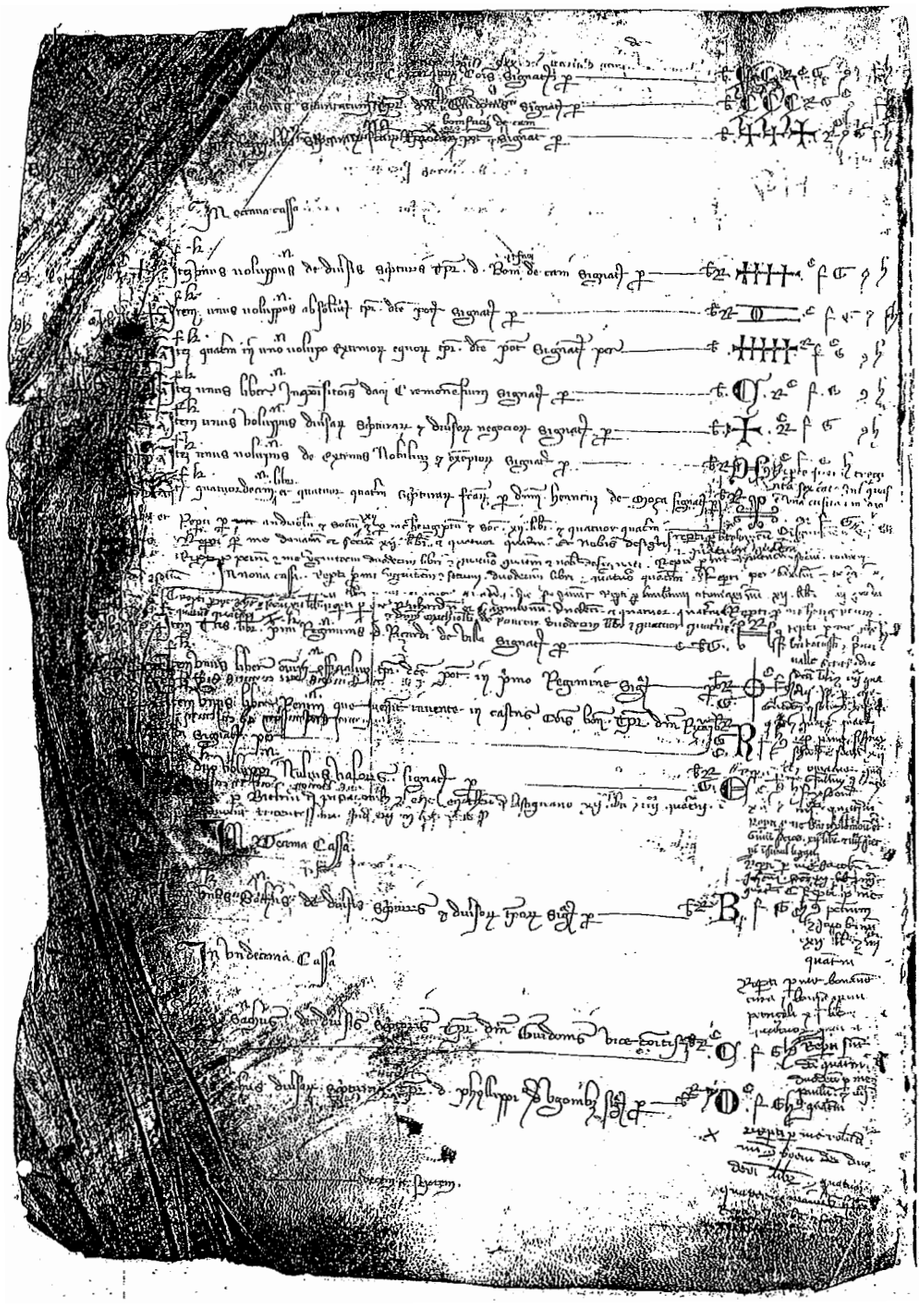

Tav. II: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Esempio che mostra la presenza di note marginali ed interlineari di commento e dei «signa» rappresentati da elementi grafici oltre che da lettere alfabetiche* (c.IIv.).

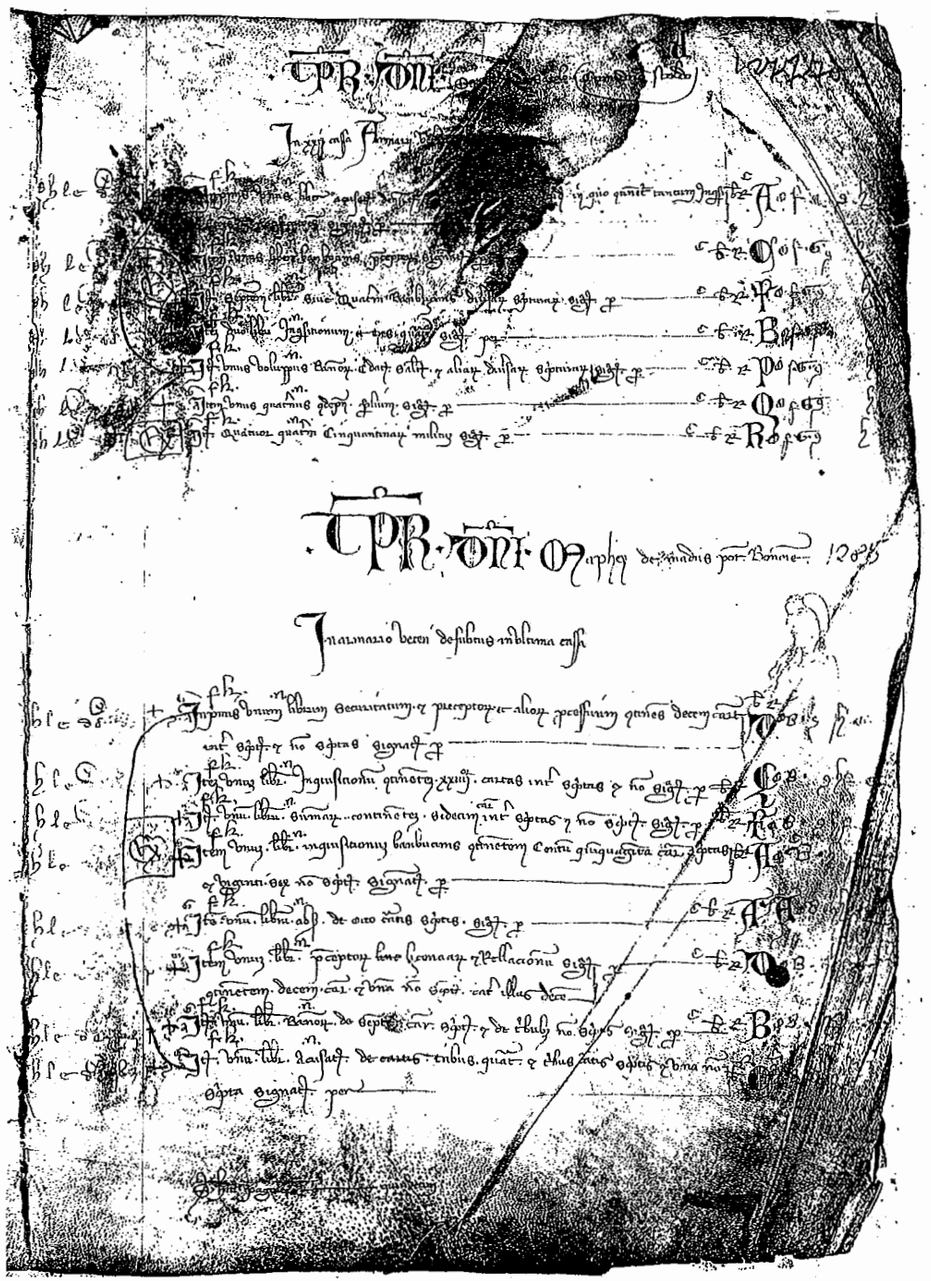

Tav. III: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Esempio che presenta, tra gli altri elementi, alcune lettere capitali nelle intitolazioni, le datazioni arabe ed una figura umana sul margine destro* (c.Vr.).

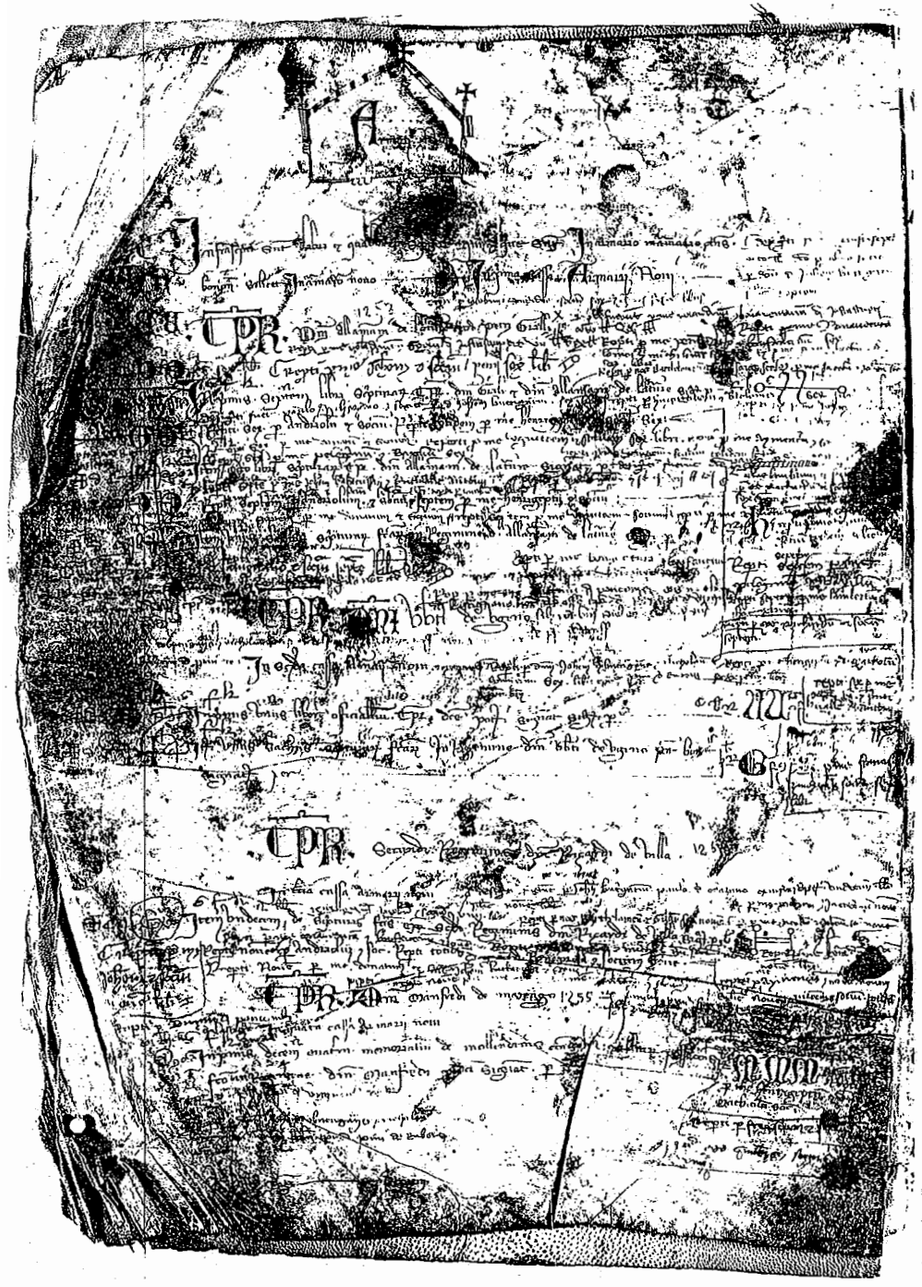

Tav. IV: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Esempio che attesta registrazioni complesse per la presenza molto intensa di note marginali e interlineari di commento che si sovrappongono al testo inventariale. Vi è il disegno di un «Armarium» nella zona alta della carta* (c.VIv.).

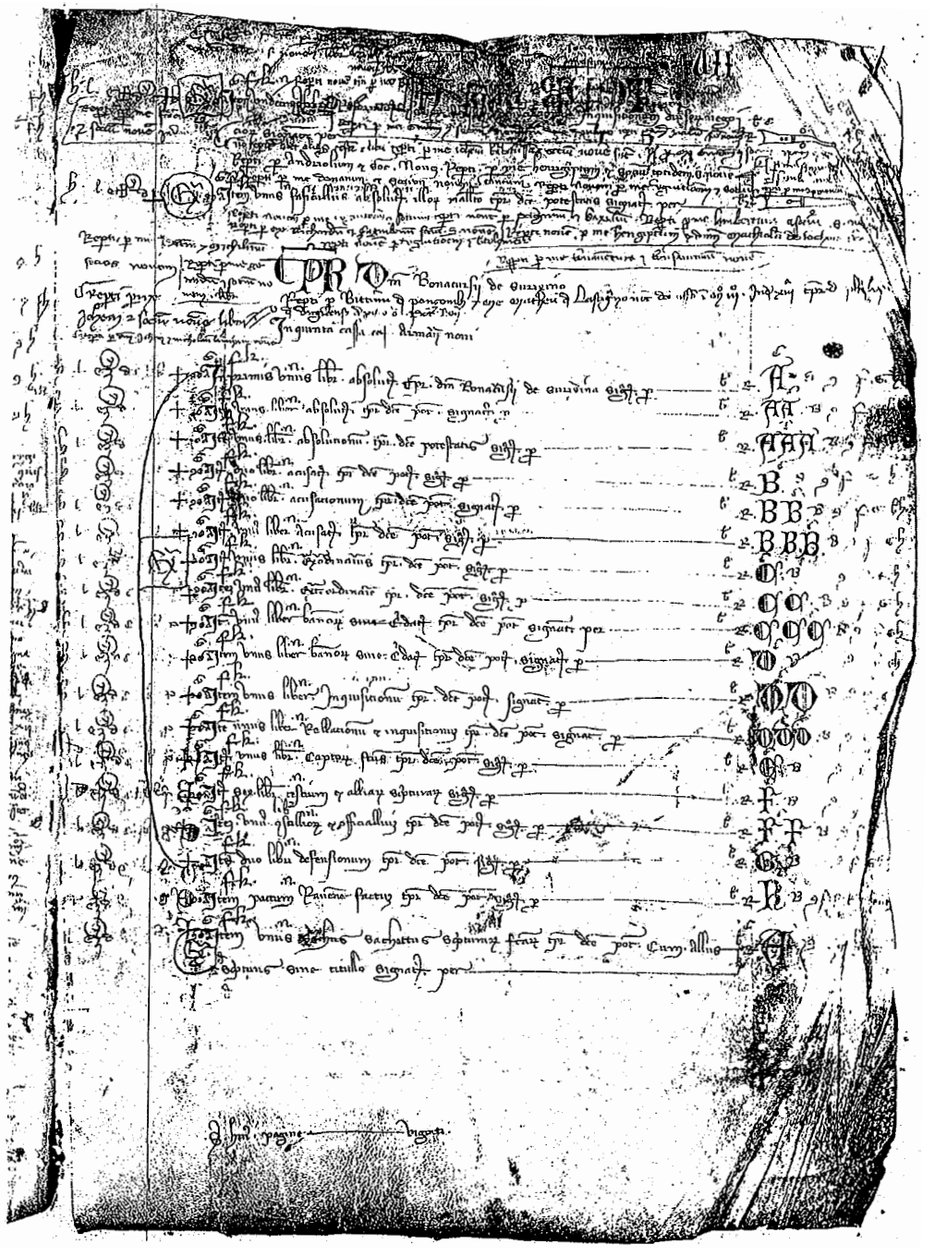

Tav. V: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Esempio che si contraddistingue per la presenza di note marginali e interlineari di commento e di spuntatura, degli «extra» con «signum crucis» e dei «signa» alfabetici, introdotti con successione in aumento quantitativo delle lettere* (c.VIIr.).

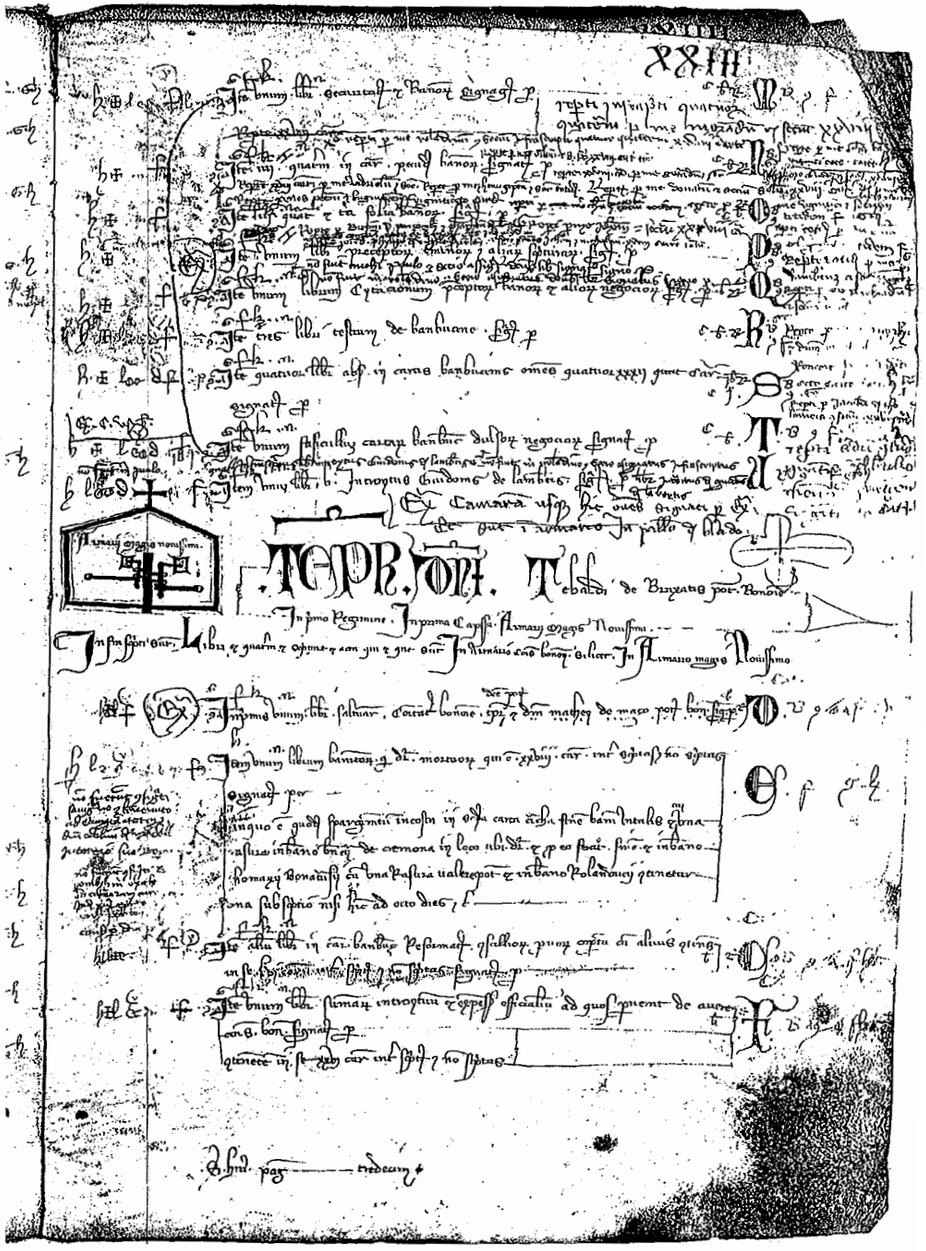

Tav. VI: *Memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna». Esempio che contiene le annotazioni marginali consuete, alcune lettere capitali ed un disegno di un «Armarium» con una indicazione relativa alla collocazione del materiale* (c.XXIIIr.).

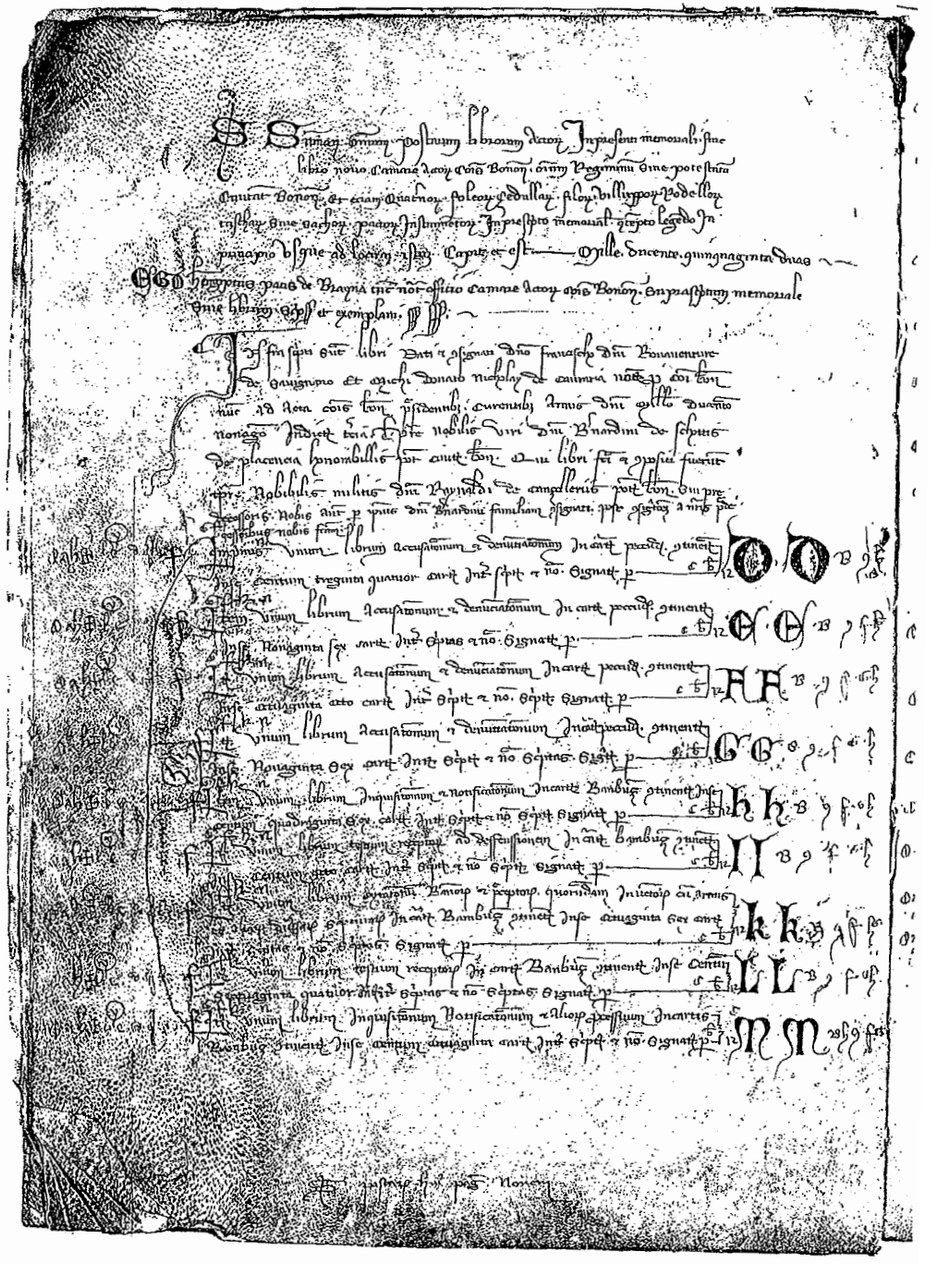

Tav. VII: *Ultima carta del memoriale di «Henrigiptus Pacis de Brayna» con la sottoscrizione autografa del notaro-archivista. Iniziano le aggiunte con la descrizione inventariale del notaro «Donatus Nicholay de Cauraria»* (c.XLVv.).

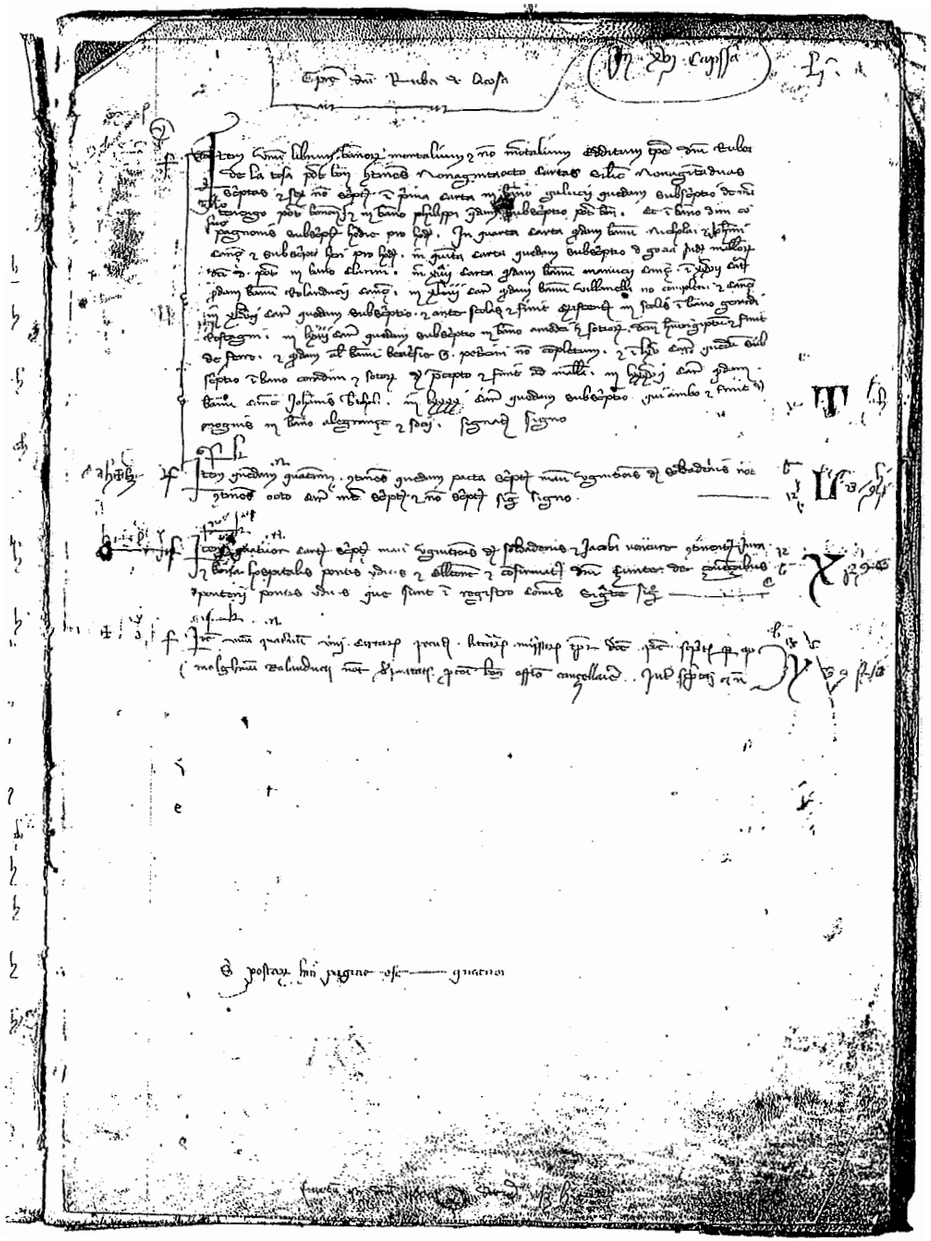

Tav. VIII: *Esempio che contiene la registrazione di un «librum bannorum mortalium et non mortalium» fatto al tempo del «dominus Rubeus de la Cosa»: in basso si trova la «summa postarum»* (c.LIr.).

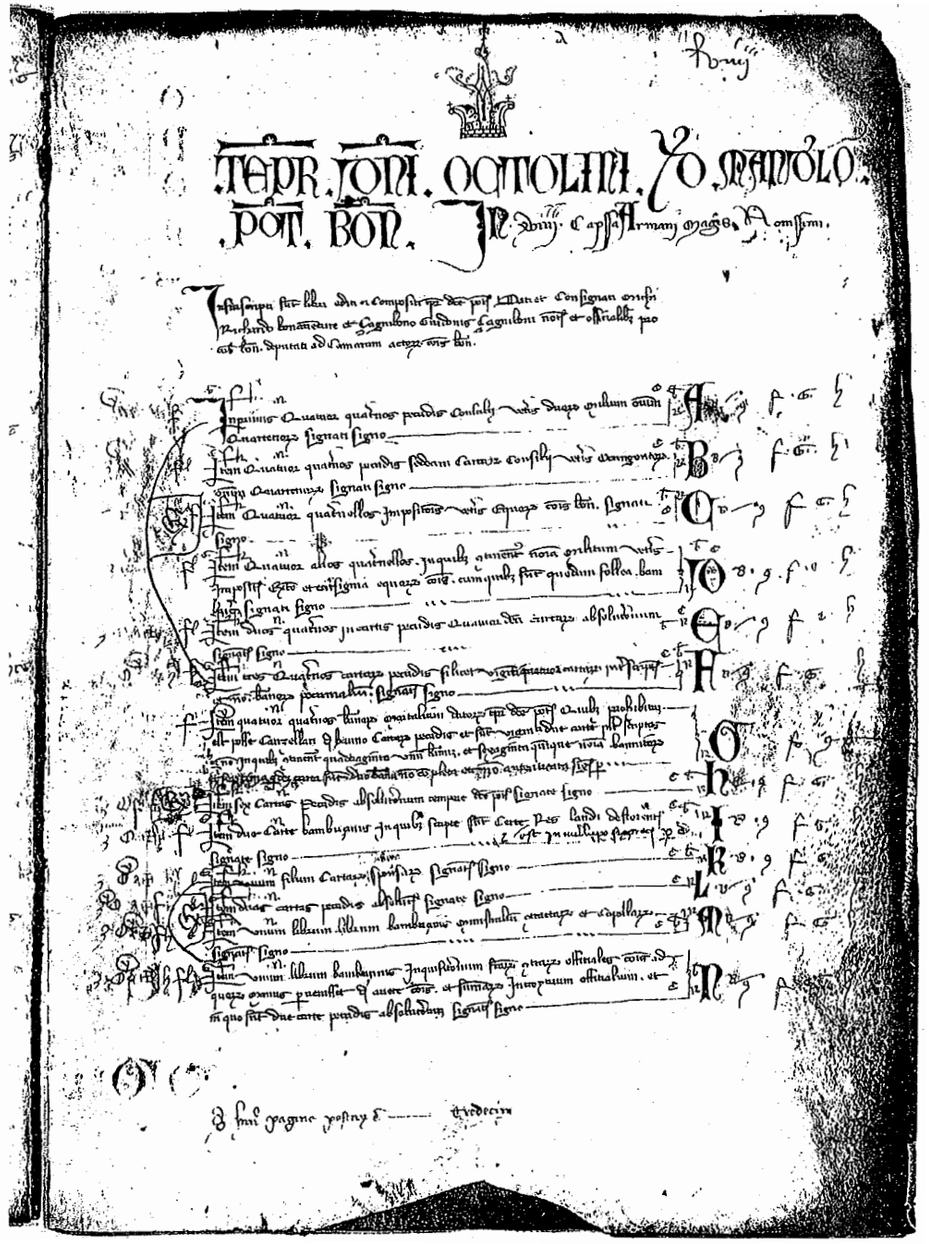

Tav. IX: *Registrazioni di libri redatti al tempo del Potestà di Bologna «Octolinus de Mandello» effettuate dal notaro-archivista «Richardus Bonaventure», recipiente assieme al socio «Çagnibonus Guidonis Çagniboni»; è riportato in alto un disegno* (c.LVIIIIr.).

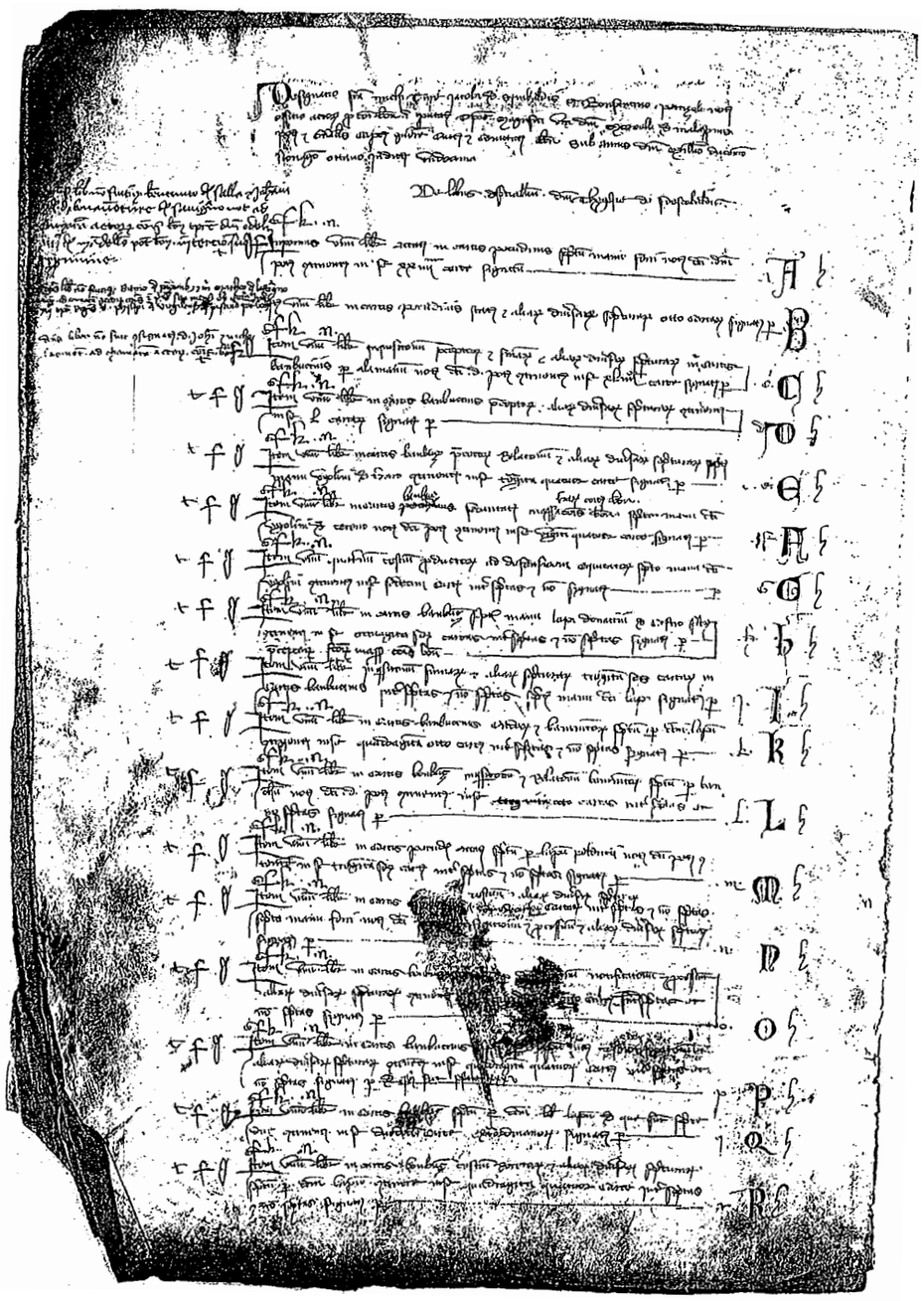

Tav. X: *Registrazioni effettuate dal notaro-archivista «Tura Jacobi de Sinibaldis», recipiente assieme al socio «Bonfantinus Petriçoli», «de libris offitiallium domini Theghie de Frescobaldis»* (c.75v.).

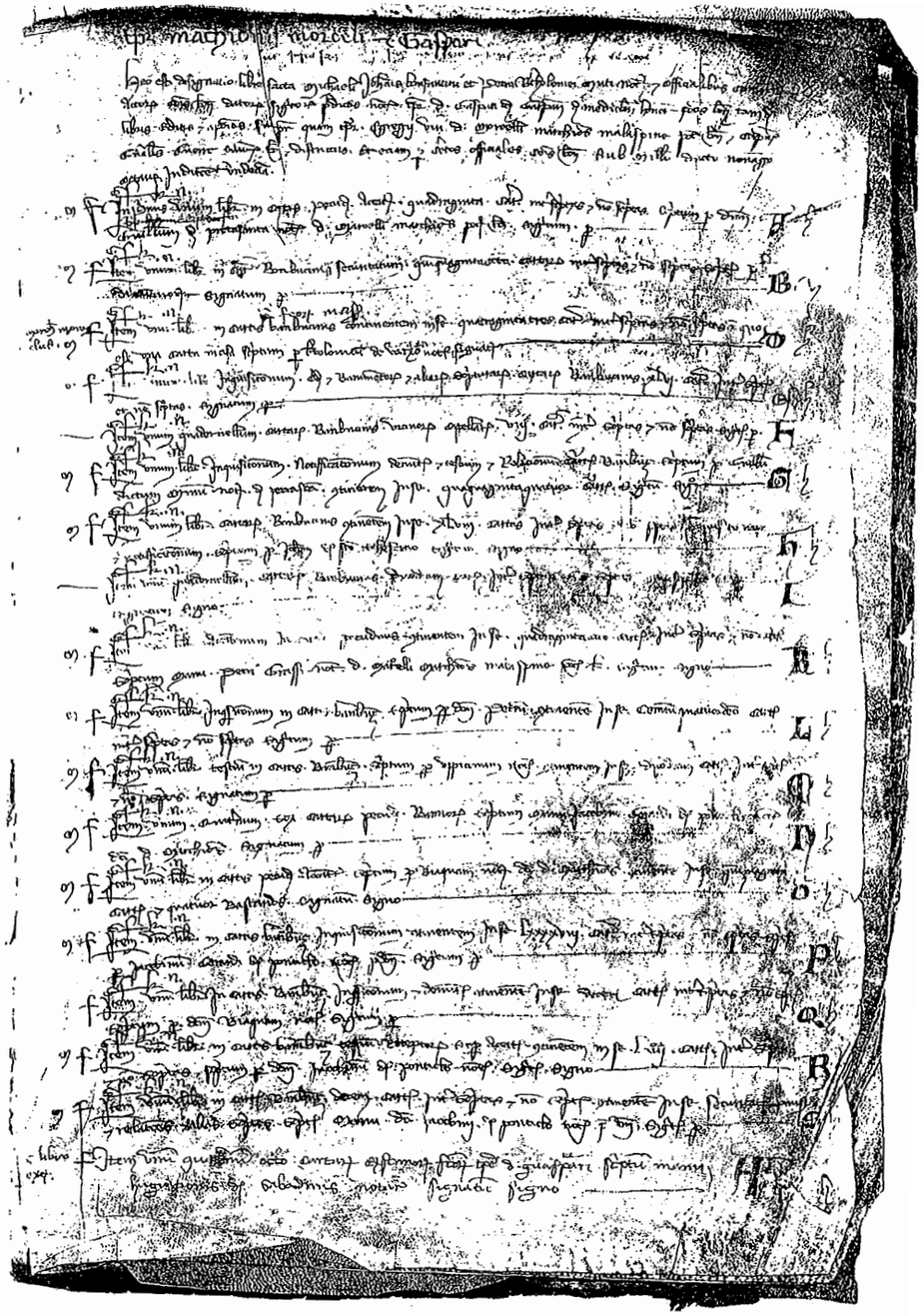

Tav. XI: *«Designatio librorum» fatta a «Michael Johannis Bonfantini» ed a «Petrus Bertholomei Muti», notari e ufficiali della «Camara Actorum»; contiene un numero ridotto di note marginali di spuntatura e di commento* (c.78r.).

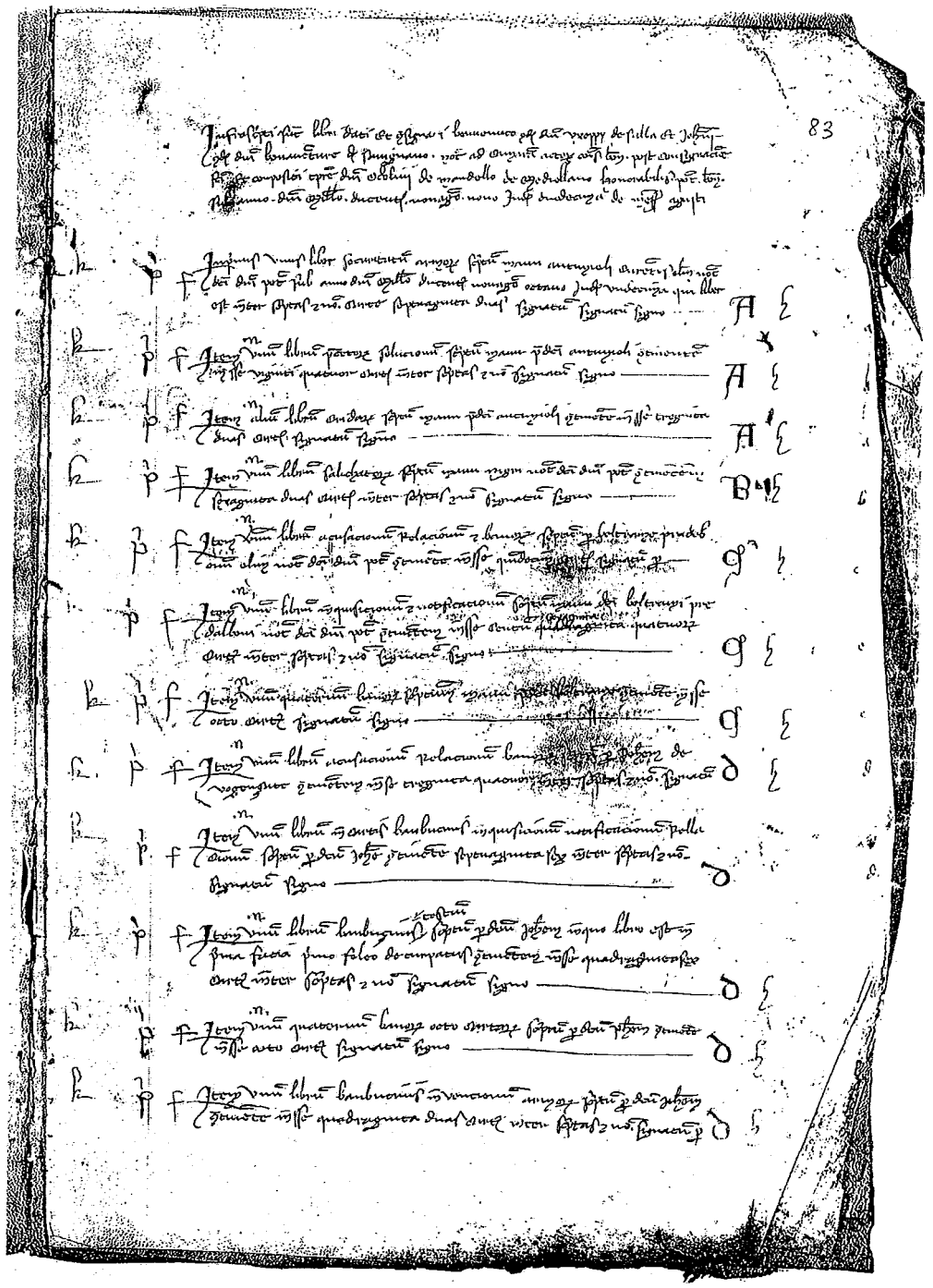

Tav. XII: *«Consignatio librorum» fatta a «Benvenutus quondam domini Uxeppi de Salla» ed a «Johannes quondam domini Bonaventure de Savignano», notari della «Camara Actorum», nel mese di agosto del milleduecentonovantanove* (c.83r.).

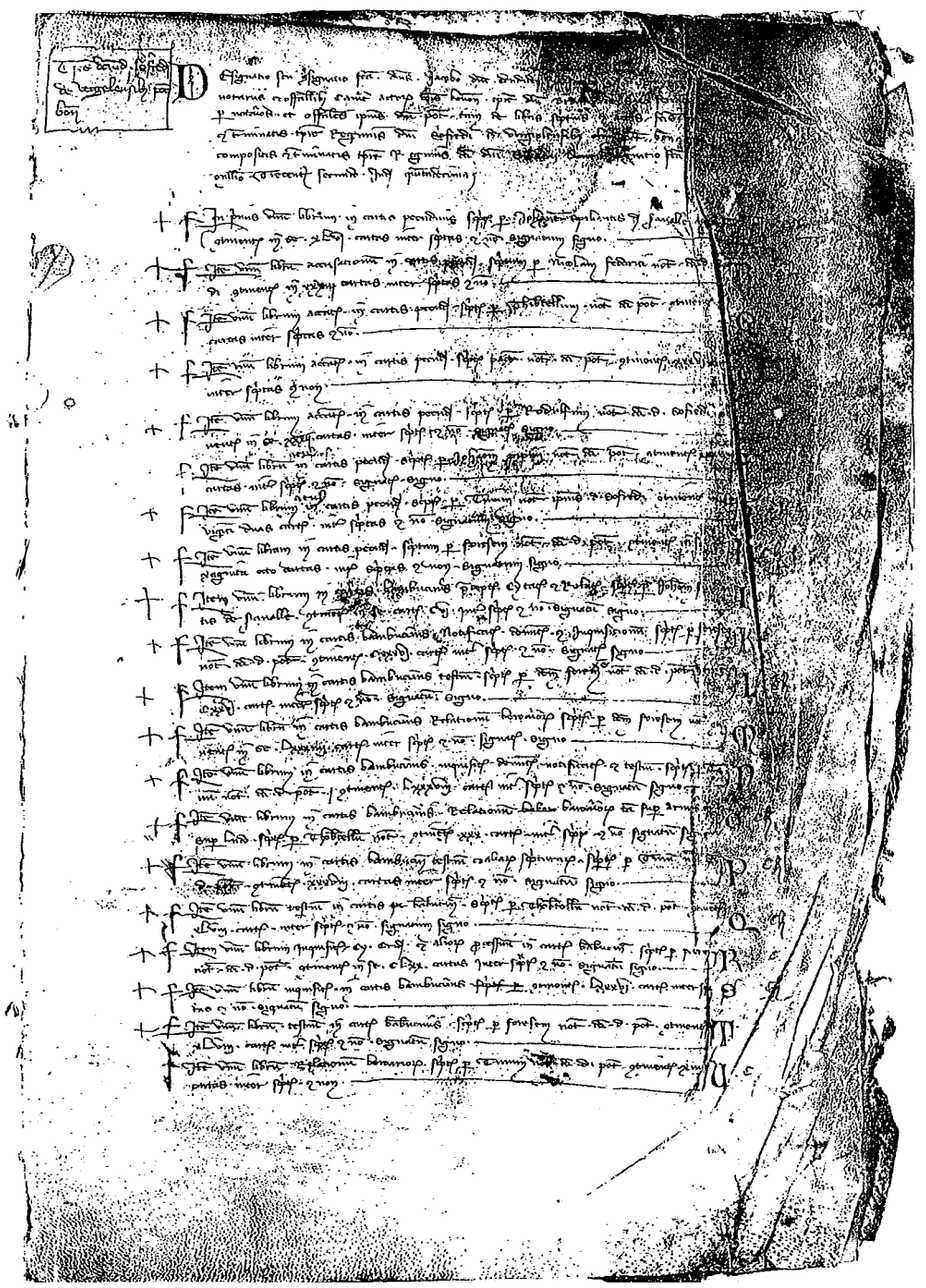

Tav. XIII: *«Designatio seu consignatio facta dominis Jacobo Dondidey et Jacobo quondam Raynerii de Tholomeis», notari e ufficiali della «Camara Actorum»; la nota marginale è illustrativa del testo* (c.94r.).

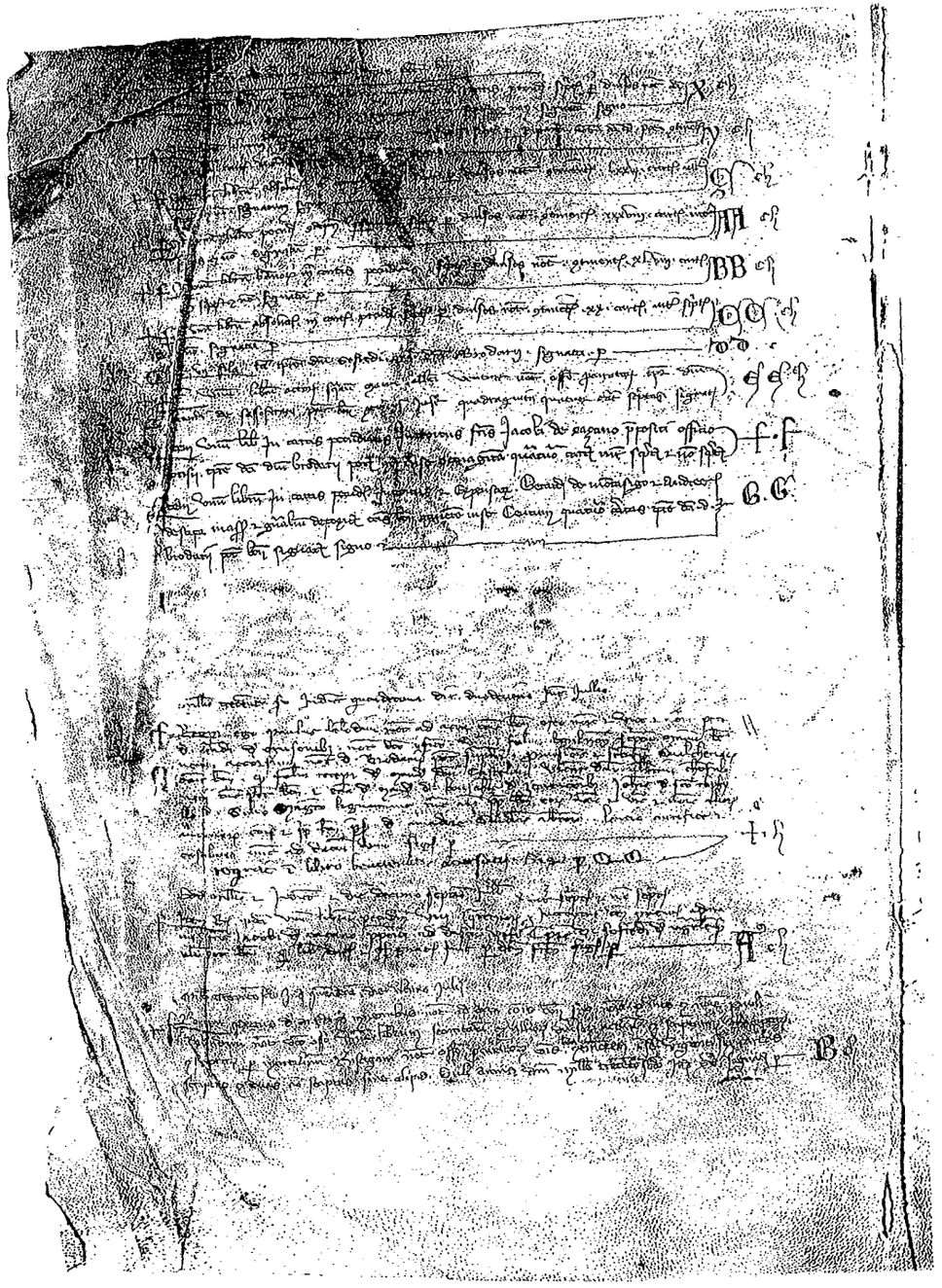

Tav. XIV: *Continuazione della «designatio seu consignatio» indicata alla tavola precedente, con registrazioni aggiunte contrassegnate dal «recepi» di «Paulus Belondini» e di «Petrus de Muxonibus», notari «ad acta» del Comune di Bologna* (c.94v.).

INDICE DEI NOMI

1 - I nomi sono stati riportati rispettando la grafia testuale, sia per quanto riguarda le variazioni di singole lettere alfabetiche (*Achorinus* distinto da *Acorinus*, ovvero *Adegherius* da *Adigherius*), sia per quanto attiene alle desinenze per le quali sono stati rispettati i singoli casi latini, ponendo al nominativo i soli nomi guida. Le variazioni nei lemmi principali sono state avvisate con l'apposizione di *sive* ed i rinvii sono stati indicati con la lettera *v.* (*vedi*).

2 - I nomi propri simili, per i quali non vi era la certezza di identificazione in riferimento allo stesso personaggio, sono stati riportati individualmente, nel rispetto delle variabili; in situazioni certe i lemmi sono stati accorpati, pur conservando le individualità attraverso la meccanica del rinvio.

2 - I nomi principali che compaiono in Indice più di una volta con la medesima intestazione, pur con variazioni, sono stati riportati per la prima volta senza alcun numero di collocazione; gli ulteriori lemmi, posti in colonna, sono stati fatti precedere da un tratto (-) sostitutivo della ripetizione del nome.

3 - Nella soluzione segnalata al punto precedente sono state posti alcuni raggruppamenti che comprendono più nomi, disposti in ordine alfabetico, separati da un punto e virgola (;) e caratterizzati dalla lettera *v.* (*vedi*); si tratta di rinvii a nominativi identici e non caratterizzati da ulteriori preliminari specificazioni (*Acorro (de) v. Achorinus; Anthonius*).

4 - All'interno dell'ordine alfabetico, nelle articolazioni delle voci principali (es. sotto *Albertinus*) si è data la precedenza alle indicazioni contenenti esclusivamente «attributi» (*dominus*, *notarius*, *officialis*, *sindicus*, *ecc.*); in seguito sono stati riportati in ordine alfabetico i lemmi relativi ai nomi propri per i quali, tuttavia, non si è tenuto conto degli eventuali termini qualificativi (*de*, *dominus*, *frater*, *magister*, *notarius*, *quondam*) che, di conseguenza, sono risultati ininfluenti ai fini dell'ordine.

5 - Alcune delle voci suddette (*notarius*, *dominus* ecc.) risultano ripetute a seguito del medesimo nominativo quando si è ritenuto che le indicazioni non fossero attribuibili con assoluta certezza alla medesima persona.

6 - I numeri romani e arabi si riferiscono alle pagine del volume, mentre i numeri in esponente sono relativi ai nomi che compaiono nelle note: qualora un nome risulti presente sia nel testo che nella nota, si è indicato il numero della pagina, quindi si è aggiunta in esponente una «e» seguita dal numero della nota.

Ablatis *v.* Jacobinus Petri.
Accorinus *v.* Achorinus.
Achorinus *sive* Accorinus *sive* Acorinus de Acorro, notarius, 341, 342, 349.
Acorinus *v.* Achorinus
Acorro (de) *v.* Achorinus; Anthonius.
Acquacotta Camillo, XXXII[e27].
Acto
– Bregatanus, XXXIV.
– Guarnerii, dominus, XXXV, XXXVII.
Actolini *v.* Benvenutus; Egidius.
Actonis
– *v.* Albricus; Nicholaus.
– Ode *v.* Benvenutus Morici.
Acursii *v.* Francischus.
Acursucii *v.* Benvenutus.
Acursutii *v.* Benvenutus.
Adami *sive* Adammi *v.* Michael.
Adammi *v.* Adami.
Ade de Dussiaco, magister, XLIV.
Adegherius de Senaça, dominus, Potestas Bononie, CCLIX, 10, 60.
Adigherius de Algardis, dominus, 315.
Adriani *v.* Rolandinus.
Agubio (de) *v.* Gubio.
Aimericus
– de Axandris, dominus, LXVIII[e26], LXXV.
– de Unçola, dominus, LXXVI.
Alamannus *v.* Allamanus.
– notarius, 268.
– de Segnorellis, miles officio Ursi, 249.
Alate *v.* Lantelmus.
Albanisii *v.* Petriçolus.
Alberghis (de) *sive* Alberghys (de) *sive* Albergis (de) *v.* Albertinellus.
Alberghys (de) *v.* Alberghis.
Albergis (de) *v.* Alberghis (de).
Alberici
– de Angiolo *v.* Ubaldinus.
– *v.* Ysaia Guidonis.
Albericus de Scancialibus, dominus, LXXV.
Alberti
– Ansaldini *v.* Dominicus.
– de Castagnolis, domini *v.* Bertholomeus.
– *v.* Francischus Zancharri.
– Gualterii, filii *v.* Gualterius.
– Johannes Grinçi.
– de Labia *v.* Bertholomeus.
– Labie *v.* Jacobinus.
– Oddofredi *v.* Franciscus.
– Venture *v.* Jacobus.
Albertinellus
– dominus, 325.
– q. Zanini de Alberghis *sive* de Alberghys sive de Albergis, 313, 321, 334.
Albertini
– de Plastellis *v.* Nicolaus.
– *v.* Tuccius.
Albertinus
– dominus, 338.
– notarius, XXXVI.
– officialis ad Camaram Actorum, 75.
– sindicus, XXXV.

– notarius domini Bonacursii, LXXXVII, CI, CCXLVII, CCLII, CCXCVII, 71.
– Bonafilie *sive* Bonefilie de Rocha Contrata, notarius, 340, 346.
– Chonfalonerii *sive* de Confaloneriis *sive* de Gomfalloneriis *sive* de Gonfaloneriis, dominus, Potestas Bononie, CXXI, CXL, CXCII, CCI, CCLXVI, 338, 339, 341[e501], 342-344, 348, 352.
– q. Henrigipti Corvaclonis, bando, CCXXIV, CCXCVII, CCCXXVIII, 65.
– Raffanelli *sive* Raphanelli, officialis ad Camaram Actorum, XC, C, CCCXLI[29], 65, 233.

Albertus
– notarius, CV, 98.
– de Astis, 324, 326, 333.
– q. Bondominici de Cento, notarius, CCXXXIX, 17.
– de Calepio, notarius, 136.
– Carbonis, notarius, 264.
– de Corvis, dominus, notarius, officialis ad Camaram Actorum, XIV, XV, CI, CCLII, 72, 75.
– de Fontana, dominus, 36.
– q. domini Gratie, 266.
– de Gregho, dominus, 22.
– Gualterii, XXXIV, XXXV.
– domini Johannis de Rachulfis, notarius, 199.
– Odofredi, dominus, 311.
– Raynerii de Tholomeis, notarius, 308.
– Ugolini, 110.
– Venture, notarius, 338.

Albizi *v.* Soffredus.
Albiçi *v.* Sofredinus.
Albiçus
– domini Bonifacii, bando, 189.
– de filiis Ubaldini, dominus, XL[86].

Albrici *v.* Petrus.
Albricus
– Actonis Barunci, notarius, XXXVI.
– Neve, XXXVI.

Aldericus, dominus, iudex, CCXXXV, CCLXXIX, 16.
Aldobrandinus, episcopus aretinus, 183.
Aldrevandini *v.* Aldrovandini.
Aldrovandini *sive* Aldrevandini *v.* Souranus.
Alegrançe
– bando, CCXCVII, 173.
– *v.* Petrus.

Alexander, scribit, XXXIV.
Alexandri *v.* Solomon.
Algardis (de) *v.* Adigherius.
Aliverii *v.* Blaxius.
Aliverius, notarius, 46.
Allamanus de Signorelis *sive* de Signorellis, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVI, CLXIX, CCXLVIII, 221, 228; *v.* Alamannus.
Allamannus de la Turre, dominus, Potestas, CXXIX, CCIV, CCXXIX, CCXXX, 18, 19.
Allate *v.* Lantelmus.
Allegritus, bando, CCXCII, 106.
Allevi Febo, XXXII[29].
Altedi, Comune, estimo, 74.
Amadore
– dominus, 338.
– de Morontis de Sancto Jeminiano, dominus, iudex ad mallefitia Potestatis, CCXXXV, 126.

Amati *v.* Sthefanus.
Ambroxii *v.* Baxilius Egidii; Marchixius.
Ambroxius, notarius, 234, 235.
Americus Erardii, notarius, 303.
Amigonibus (de) *v.* Martinus.
Amodei *v.* Michael.
Amodeus, bando, 172.
Amoreti *v.* Perbelinus.
Ancani *v.* Bonaventura.
Andalò (d') *v.* Loderingo.
Andre Bertolomei, approbator, CXLVI, 278[363].
Andrea, beatus, apostolus, L.
Andreas
– Ferantis, notarius, 329, 333.
– de Scipa, massarius, 338.
– f. Venture de Pistorio, notarius, CXLIX, 189, 193, 195-197.
– Çeni, dominus, 24, 27.

Andree *v.* Moricus; Capella sanctorum.
Andriolus
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, 4[5], 76[94].
– Petriçoli, notarius ad Acta, CX, CXI, CCLIII, CCCXXIV, 135, 136, 138.

Angelelli *v.* Geremia.
Angellinus Oddonis, notarius, CCXL, 85.
Angellus *sive* Angelus
– notarius, XCVII, 141, 276.
– ser, notarius, XXXVI.

Angiolo (de) *v.* Ubaldinus q. Alberici.
Angosolo *v.* Franciscus.
Ansaldis (de) *v.* Capella sanctorum Andree.
Ansaldus, dominus, iudex, 136, 138, 238.
Anthonii
– de Auliverii *v.* Princivalle.
– de Ygnana *sive* Ygnano *v.* Jacobus.

Anthoninus *v.* Anthonius Arlotus.
Anthoniolus
– iudex, 212.
– *sive* Anthonius de Stagnatis, dominus, notarius, 209.
– *sive* Antoniollus *sive* Antuniolus Currentem *sive* Curentis, notarius, CCLVI, CCLXII, CCLXXIX, 296-299, 304, 306.

Anthonius
– dominus, CCCXXV, 83
– notarius, 168, 169.
– de Acorro, notarius, 343.
– *sive* Anthoninus Arloctus *sive* Arlotus, notarius, 341, 351.
– de Burellis, notarius, 311.
– de Faxiraga *sive* Fisiraga *sive* Fixiraga *sive* Fixirago *sive* Fossirago *sive* Frasirago *sive* Frusirago *sive* Frussiraga *sive* Fussirago *sive* Fuxiraga dominus, Potestas, LXXXVII, LXXXVIII, CX-CXII, CLXVI, CCLIV, CCLX, CCLXI, CCCXXVI, 131, 135, 157, 159, 162, 164, 165, 167, 287, 289, 290.
– de Stagnatis, dominus, notarius ad malleficia Potestatis, XCVIII, 214.
– de Thoscolano, CCXLII, 171.

Antolinus de Tebaldis, notarius, canzellerius Comunis Bononie, 191.
Antone, marchio, 348.
Antonii
– de Auliverii *v.* Johannes.
– *v.* Princivalle.

Antoniollus *v.* Anthoniolus.
Antuniolus *v.* Anthoniolus.
Ansaldini *v.* Dominicus q. Alberti.
Apaliti *v.* Jacobus.
Apisa (de) *v.* Apposa (de).
Aplano (de) *v.* Bernardus.
Appollonius domini Cambii, miles ad dischum Ursii, 141.
Apposa (de) *sive* Apisa (de) *v.* Jacobinus Rolandini.
Apulia, L[147].
Arardi de Musonibus *v.* Petrus.
Ardisiis (de) *v.* Federicus.
Arditionis *v.* Ugolinus.
Arduinus Confalonerii, dominus, CCXXVIII, CCLXX, 2.
Arduynus de Bonçagnis, massarius et depositarius, 224.
Argellaca (de) *v.* Argellata.
Argellata (de) *sive* Argelata *sive* Argellaca *v.* Egidius; Petrus Bonaventure; Petrus Muxolino.
Arichocus *v.* Berniolus.
Arienti Felechaçe, domini *v.* Gerardus.
Arighitus f. Meti de Tintis, 315.
Arisminus, notarius, 219, 225.
Arloctus *v.* Anthonius.
Arlottis (de) *v.* Rolandinus.
Arlotus *v.* Anthonius.
Armanini *v.* Tomaxinus Petriçoli.
Armusii *v.* Çacharia.
Arnaldi *v.* Gerardinus; Guillielmus.
Arnaldus, magister, notarius, XXXI.
Arpinellis (de) *v.* Bertholameus Henrici; Jacobus.
Arpinellus de Folia, notarius, 249, 282.
Arteminio (de) *v.* Berlenghitus.
Artimexius q. domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 320.
Artimixiis (de) *v.* Goçadinus.
Astis (de) *v.* Albertus.
Asula (de) *v.* Raymondinus.
Auliverii *v* Auliveriis (de)
Auliveriis (de) *sive* Auliverii *sive* Oliverii *v.* Blaxius; Johannes Antonii; Princivalle Anthonii.
Auxino (de) *v.* Jacobinus.
Avamçabenis *v.* Dinus.
Avianus
– notarius, 168.
– de la Vale, notarius, CCXLII, 171, 172.

Axandris (de) *v.* Aimericus.

Ayghe *v.* Johannes q. Martinelli.
Aygonis *v.* Guillielmus.
Aymelghinus Rolanducii, dominus, Potestas Castri Franchi, CCXCIX, 108; notarius ad dischum Potestatis, 137; notarius, 144; notarius pro officio Cançellarie, 173.
Aymerici *v.* Gracideus.
Aymericus
– officialis ad Camaram Actorum, 18^{25}.
– Mandi, notarius, officialis Camare Actorum, CXII, CCXLVIII, CCCVII, 164, 167.
– Orandi, 311.
Aymerii *v.* Veneticus.
Aymeriçi *v.* Graciadeus.
Ayquiricho (de) *v.* Beltraminus.
Açerbi *v.* Dominicus Johannis.
Aço
– bando, CCXCVII, 17.
– domini Hopiçonis, dominus, 348.
– de Pirovallo, dominus, CCLVIII, 1.
Açonis *v.* Johannes.

Baglis (de) *v.* Baglus.
Bagloli *v.* Passipoverus domini Castellani.
Baglus de Baglis, notarius, 352, 353.
Bagnacavallus, CXCIX, CCCXVI, 7.
Bagnaroli *v.* Martinus.
Bagno (de) *v.* Jacobus.
Bagrachavoli, Comune, 354.
Baguirotius q. domini Fulchi domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 319.
Baldança Zialmi, notarius, 322.
Baldenita *sive* Baldonica *v.* Jacobinus.
Baldonica *v.* Baldenita.
Baldus Venture de Pistorio, notarius ad malleficia, 189, 193-195.
Balduynis (de) *v.* Matheus.
Balduynus q. domini Zampoli de Corvis, dominus, notarius, CCXL, 74, 152.
Ballugani *v.* Balugani.
Balugani *sive* Ballugani *v.* Nicolucius *sive* Nicholucius.
Balçanini *v.* Bonfiglolus.
Bambaglolis *v.* Bernardinus domini Uguitionis.
Bambaglolo *v.* Bambaglolis (de).
Bambugii *v.* Bernardinus.
Banbaglolis (de) *sive* Bambaglolo *v.* Petrus.
Banchus, notarius, 269.
Bani
– *v.* Gerardus; Johannes.
– Jacobi *v.* Uguicio.
Bançis (de) *v.* Guillielmus.
Baratari *v.* Benvenutus.
Barbaria (de), 122.
Barbarose *sive* Barbarosse *sive* Barbarussa *v.* Johannes Palmiroli; Palmirolus.
Barbarussa *v.* Barbarosse.
Barbatiani, sancti *v.* Capella.
Barbe *v.* Johannes.
Bargaria (de) *v.* Montanarius Denodi.
Bargaça (de) *v.* Jacobus; Pocho.
Bari, XLIII.
Barnaba de Gomfalloneriis de Placentia, dominus, CXXI, CXXII, 348, 352.
Barni *v.* Beltrame q. Nigri.
Bartholomeus *sive* Bertholomeus.
– bando, CCCXXVI, CCCXXVII, 169.
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, CXXX, 4^{5}, 18^{25}, 20^{30}, 42^{42}.
– de Cadonibus, notarius, LXXXI, 51.
– Piçolpassi, notarius, 321, 322.
Bartholomey de Argellata *v.* Egidius.
Bartolus, sua carta, XXXVIII.
Bartomey *v.* Lanfranchus.
Bartomini, ser *v.* Justus.
Barunci *v.* Albricus Actonis.
Basa (de) *v.* Jacobus.
Basacomitibus (de) *v.* Monte domini Yohannis.
Bascheria (de) *sive* Bascherie *v.* Bindus.
Bascherie *v.* Bascheria.
Bassanus, notarius, 162.
Batari *v.* Jacobinus Çannis Blaxii.
Batutis (de) *v.* Matheus.
Bavosis (de) *v.* Veconte.
Baxacomatribus (de) *v.* Comite *sive* Conte.
Baxilicha (de) *v.* Jacobus Henrici.
Baxilius
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, 4^{5}, 18^{25}, 20^{30}.
– Egidii Ambroxii, notarius ad Acta, XCV, CXIII, CCLIV, 173, 178.

Baçallenis (de) *v.* Rambertus.
Baçanum, 2.
Beatrisie, bando, 172.
Beccharii *v.* Corvolinus q. domini Stephani.
Bechadellis (de) *v.* Artimexius; Baguirotius; Bennus; Canochus; Mathiolus; Nicolaus; Salvuccius.
Bechadinus, dominus, 222.
Beliuxi *v.* Benvenutus.
Bellengarius *v.* Jannonus.
Bellengherii *v* Jannonus.
Belligni *v.* Belligno.
Belligno *sive* Belligni, *v.* Phyllippus.
Bellomonte (de) *v.* Goffridus.
Bellotinus, bando, CCCXXVIII, 17.
Bellovidere (de) *v.* Riçhardus.
Bellus de Ubertis q. domini Henrici, CCCXXV, 83.
Belondini *v.* Paulus.
Beltrame
– notarius, CXXXVI, 236^{e308}.
– *v.* Beltraminus.
– de Canava *sive* de Caneva, notarius ad malleficia, 232.
– de Carcano *sive* de Carcani, dominus, Potestas Bononie, XCIV, CXVI, 221, 223^{297}, 228, 232, 234, 235, 290.
– Cumini, notarius officio syndicatus, 208.
– q. Nigri domini Barni, notarius, 228, 231-233.
Beltraminus
– syndicus, LXXXI, LXXXVII, C, CCXLVI, CCCXLI, 63.
– de Ayquiricho, notarius, XCVIII, 224.
– *sive* Beltrame Prandebonus *sive* Prandelbonus, notarius, 283, 284, 297, 299, 304.
– de Salarano, dominus, iudex, 135.
Beltramolus
– 219.
– Corbelani, 330.
Benacii *v.* Gerardus Ugolini.
Bencevenis
– de Casola *sive* de Cassulla *v.* Guido.
– Sommetis *v.* Jacobus.
Bencevennes de Salliçeto, dominus, notarius de Porta Santi Petri, CCXXXIX, 17, 249.
Bencevennis *v.* Petrus.
Bencivoglii *v.* Yvanus.
Bendidey de Butrio *v.* Johannes.
Bene de Predalbino, dominus, 136.
Benecase, notarius, XXVI.
Benedicti *v.* Bennatus; Domdideus.
Benedictus
– notarius, 238.
– Lumoxanus, 244, 245.
Benentisi de Fulgaria *v.* Johannes.
Beneverius de Cremona, bando, 77.
Bengodis (de) *v.* Bernardus.
Beninus de Gnucholis, notarius, 163.
Benis (de) *v.* Lambertinus.
Bennatus fratris Benedicti, notarii, CCXCIX, 310.
Bennus
– de Castelanis de Goletidinis, notarius, 312.
– q. domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 318.
Benotius, 285.
Bentevegna, notarius, XXXIV^{35}.
Bentevoglis (de) *v.* Yvanus.
Bentevolii *v.* Phylippus.
Bentivogli de Canutis *v.* Guillielmus.
Benvenuti
– de Garnarolo *v.* Finus.
– *v.* Jacobus.
– de Rocha Contrata *v.* Johannucius.
Benvenutus
– Actolini, XXXIV^{35}.
– Acursucii *sive* Accursutii, notarius, 338, 344, 346.
– Baratari, miles officio Ursi, CXXXIII, 72^{87}.
– Beliuxi, 320.
– Brançoli de Rocha Contrata, notarius, 340, 344.
– de Greçis, dominus, 321.
– Morici Actonis Ode, XXXVI.
– q. domini Uxeppi *sive* Yseppi *sive* Yssepi de Salla, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIX, CXX, CXXXII, CXXXVI, CLVIII, CCXV, CCXXIII, CCLV, CCLXII, CCLXV, CCCVIII, 65^{79}, 77^{100}, 99^{135}, 106^{147}, 118^{156}, 124^{166}, 138^{187}, 153^{202}, 182^{238}, 187^{245}, 198^{254}, 203^{258},

215[278], 216[282], 223[297], 237[309], 268[352], 298, 303.
Bençevennes Jacobi de Salliçeto, notarius, CCXLI, 106.
Bençevennis
– de Casola, 317.
– v. Johannes.
Berardi *v.* Jacobus.
Berardus
– *sive* Bernardus de Camerino, dominus, Potestas et Capitaneus Comunis et populi Bononie, CXVIII, 251, 264, 273, 289, 302.
– de Sassoferato, dominus, Potestas Bononie, 338.
Berbili *v.* Petracius *sive* Petratius.
Bergaminus de Fara de Laude, CCXLII, 163.
Bergucius *v.* Bergutius.
Bergutius *sive* Bergucius Pacis Cavedonis, notarius, cançelarius Comunis, 182, 183.
Berlenghiti *v.* Berlenghitus.
Berlenghitus
– de Arteminio, notarius, 332.
– Berlenghiti, notarius, dominus, 328.
Bernace (de) *v.* Florius.
Bernate (de) *v.* Florius.
Bernardini Merçarii *v.* Rolandus.
Bernardinus
– bando, 189.
– dominus, 137.
– notarius, 242.
– Bambugii, notarius, 315.
– de Schottis *sive* Scotis *sive* Scottis de Placentia, dominus, Potestas Bononie, LXXXVII, CXI, CXII, CCLIII, 149, 153, 158-160, 289-291.
– domini Uguitionis Bambaglolis, dominus, 321.
Bernardis (de) *v.* Bonifatius; Orio.
Bernardus
– bando, 134.
– de Aplano, notarius, 228, 229, 231.
– de Bengodis, dominus, XCVII, CLXI, 83.
– de Camerino *v.* Berardus.
– de Laçolis, CCXXIV, 65.
Bernerius Brignoli *sive* Brugnoli, notarius, 209, 216.
Bernollus *v.* Bernolus.
Bernolus *sive* Bernollus Arichocus *sive* Arichucus, 297, 302.
Bertalia (de) *v.* Johannes.
Bertholameus Henrici de Arpinellis, notarius, 266.
Bertholdus, dominus, comes, Potestas Bononie, LXXV, LXXXV, XCIII, XCIX, CCLI, 43, 58, 60, 61.
Bertholi
– Dominici Fabri *v.* Dominicus.
– Sancti *v.* Capella.
Bertholini *v.* Johannes; Çella.
Bertholinus
– 110.
– notarius, CLXVIII, 238, 242.
– de Betayano, notarius, 209.
– cui dicitur Bitinus, 117.
– de Boniohannis, notarius, 209.
– de Borognano, dominus, notarius, XCVIII, 213.
– de Madiis, dominus, Capitaneus Bononie, 107.
– de Splecto *v.* Çella.
Berthollomei *v.* Gerardus.
Berthollomeus *sive* Bertholomeus q. domini Ubertini Pistoris, dominus, CXXI, CXXII, CCLVII, 348, 352.
Bertholomea, domina, 320.
Bertholomei Mitii *sive* Muti *sive* Mutti *v.* Gerardus; Petrus.
Bertholomeus *sive* Bartholomeus
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, CLVIII, CLXVIII, 4[5], 20[30], 44[48], 48[54], 76[94], 82[110].
– domini Alberti de Castagnolis, notarius, 312.
– q. domini Alberti de Labia, dominus, 320.
– de Arpinellis, domini Henrici, dominus, notarius ad Camaram Actorum, XCI, CVIII, CIX, CCLIII, 107, 109-111.
– Blanchi domini Cose, dominus, 318.
– q. Bonaiuti, 321.
– Bonaventure de Spiolarie, notarius, CXLII, CCXVI, 309.
– Canbii, dominus, notarius, 152.
– domine Clare, dominus, 127.

– Jacobini de Regio, notarius, 317.
– Jaconis, notarius, CXXXI, 53.
– q. Johannini Jordani, dominus, 324, 326.
– Maci, inquisizione, 79.
– q. Pauli Trintinelli, notarius, 164.
– de Pistorio, officialis ad Camaram Actorum, 203[258], 206[264], 211[268].
– de Sabadinis, 313.
– domini Sponsarelli de Saladinis, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CCXLIX, 241.
Bertholomey Muti *v.* Petrus.
Bertholus
– CCCXXVII, 74.
– Riçhardi, 169.
Bertolinus, notarius, CVII, 103.
Bertolomei *v.* Andre.
Bertolomeus de Varxio, notarius, 279.
Bertolus, 326.
Bertus ser Bonfigli, notarius, 272.
Berufaldi *v.* Jachobus.
Betayano (de) *v.* Bertholinus.
Biagna, notarius, 280, 281.
Bianchetti Giacomo, XXVI[5].
Biaçii *v.* Jacobinus.
Bindi, ser *v.* Henricus.
Bindus
– Bascherie *sive* de Bascheria, dominus, Capitaneus populi Bononie, LXXXVII, XCII, CX, 119, 123.
– de Ponçano, miles, LXXV.
Binno (de) *v.* Ubertus.
Biterni *v.* Jacobus.
Bitinus
– 169.
– cui dicitur *v.* Bertholinus.
– *sive* Bittinus q. fratris domini Guillielmi de Pançonibus, *sive* Panaçonibus, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXX, CXXI, CXXX, CXXXII-CXXXVI, CLXII, CLXIII, CCLXIV, CCLXV, CCXCVIII, CCCXIV, 4[5], 20[30], 62[71], 65[80], 68[81], 69[82,83], 72[88], 73[89e91], 76[94], 77[100], 81[107], 91[125], 92[127], 99[135], 107[147], 118[156], 124[166], 138[187], 152[200], 153[202], 182[238], 187[245], 198[254], 206[264], 214[277], 215[278], 216[282], 223[297], 237[309], 268[352], 278[364], 323, 325, 326, 331, 333.
– de Fontana, notarius, 222.
– q. domini Johannis de Soldaderiis, dominus, 319.
– *sive* Lambertinus q. domini Petri de Zovençonibus, 318.
– domini Raynerii Çançi Fabri, notarius, 324, 326.
– Tanagli, notarius, 284, 285.
Bittinus *v.* Bitinus.
Bixano (de) *v.* Procacius.
Bixia (de) *v.* Macçoldus.
Blanchi *v.* Bertholomeus; Bonifatius; Bruninus; Francischus; Phylipus.
Blanchus
– domini Pacis, dominus, 319.
– de Sucicis, notarius officio procuratoris Comunis Bononie, 249.
Blanchutiis (de) *v.* Donadone; Francischus; Jacobus; Johannes; Prinçivalle; (*omnes* Petriçoli).
Blaxe Maltorti *v.* Jacobus.
Blaxii *v.* Jacobinus Çannis.
Blaxiolus, sartor, bando, 73.
Blaxius
– bando, 134.
– Auliverii *sive* Aliverii *sive* Oliverii, notarius, 93, 250, 256, 257, 317.
– Johannis de Vuçola, 312.
– de Parma *v.* Jacobinus Çannis.
– de Stignatico *sive* Stiglatico, notarius, 250, 255.
– de Tholomeis, dominus, Capitaneus populi Bononie, 296, 325, 327.
– Ubaldini, notarius, 254.
Boateriis (de) *v.* Martinus.
Boati *v.* Johannes.
Bogletius de Calegario, notarius, 341, 350, 351.
Bologniti *v.* Bonvisinus.
Bolognitus Bonaventure, notarius ad dischum Potestatis, CCXXVI, 100.
Bombolognus
– *v.* Bonbolognus.
– Ghiberti, notarius, 216.
Bonacapiti *v.* Donus; Laurentius; Mathiolus.
Bonachose *v.* Johannes.

Bonacosa q. domini Jacobini Muxolini, dominus, 318.
Bonacose de Musalinis *v.* Petrus.
Bonacosse *v.* Johannes.
Bonacursii *v.* Petrus; Thomaxius.
Bonacursius *sive* Cursius *sive* Curxius
– de Donatis, dominus, Potestas Bononie, LXVIII[27], LXXVI, LXXVII, LXXIX, LXXXVII, LXXXVIII, XCII, C, CI, CIX, CX, CXXXVIII, CLVIII, CCXXIV, CXXXVI, CCLI, CCLX, CCLXXXIX, 64-68, 71, 113, 118, 123, 124, 127, 289, 290.
– de Surixina *sive* de Surixino, dominus, Potestas, CLXII, 20.
Bonacurtis *v.* Galvanus.
Bonacurxius *v.* Bonacursius.
Bonacurçii *v.* Petrus.
Bonafides, iudex, XXXII, XXXIII, XXXIV[35].
Bonafilie de Rocha Contrata *v.* Albertinus.
Bonagere Machaldis *v.* Jacobus.
Bonagratia de Plastellis, notarius, 322.
Bonaiuti *v.* Bertholomeus; Bonaventura.
Bonaiutus
– notarius, CCLXXX, 270, 271.
– Johannis, 124.
Bonaminus, notarius, 239.
Bonanni *v.* Johannes de Carmignano; Torellus de Carmignano.
Bonapresa *v.* Bonapressa.
Bonapressa *sive* Bonapresa domini Michaelis Lamandine, dominus, notarius ad Camaram Actorum, CXI, CCLIII, 140, 141, 145.
Bonapressi *v.* Petrus.
Bonatini *v.* Coppia.
Bonaventura
– bando, 169.
– officialis ad Camaram Actorum, CXXIX, 4[5], 18[25], 20[30].
– Ancani, notarius, 168, 169, 171.
– Bonaiuti, notarius, 273.
– Jacobi de Sinibaldis *v.* Tura, notarius ad Camaram Actorum, CXVIII, CCXLIX, 266.
– de Rascholano, 244.
– de Savignano, notarius ad dischum Potestatis, CCXV, CCXLI, 100.
– Seneça, 53.
Bonaventure
– *v.* Bertholomeus; Bolognitus; Petrus; Vivianus.
– de Cospis *v.* Jacobus.
– de Savignano *v.* Francischus; Johannes.
Bonaçunte *v.* Jacobus.
Bonbolognus *sive* Bombolognus
– bando, 92.
– domini Henrigipti Merçarii *sive* de Merçariis, notarius, CXXXIX, CCXLII, 158, 310[e419].
Bondominici de Cento *v.* Albertus.
Bonefilie *v.* Bonafilie
Bonelli Giuseppe, XXIV[2].
Bonenus de Oldratis, notarius, 217.
Bonfantini
– *v.* Johannes; Michael Johannis.
– Petriçoli, domini *v.* Petrus.
Bonfantinus
– officialis ad Camaram Actorum, 18[25], 20[30].
– Petriçoli, notarius ad Camaram Actorum, CXVIII, CCXLIX, CCXCIII, 266, 268.
Bonfigli, ser *v.* Bertus.
Bonfiglolus
– bando, CCCXXV, CCCXXIX, 92.
– q. Balçanini, bando, CCXCVI, 134.
Bongerardi *v.* Jacobus.
Bonifacii *v.* Albiçus.
Bonifacius *sive* Bonifatius
– de Cani, dominus, LXVI, CCXXIX, CCXXX, 3.
– de Goçadinis, notarius, 181.
– Octavus, papa, CCXCIII, CCXCIX, 307, 308, 348.
– de Salis, dominus, CCV, CCXXX, CCXXXI, CCLIX, CCLXXIII, CCLXXIV, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, 5.
Bonifatius
– de Bernardis, capitanus, LIV.
– Blanchi domini Cose, dominus, 318.
– de Haro, dominus, LXVI.
Bonincontri *v.* Bonincontrus; Jacobinus.
Bonincontrus domini Petrizali Bonincontri, notarius ad inventaria, 200, 285, 286.

Boniohannes *sive* Bonjohannes.
– q. Gerardi Oddi, bando, 134.
– domini Lambertini de Zovençonibus, dominus, 317.
– de Lastignano, notarius, 259.
– Nicholiti de Monte Lupone *sive* Johannes, notarius, 340, 346, 347.
– de Zovençonibus, dominus, 338.
Boniohannis
– (de) *v.* Bertholinus.
– *sive* Bonjohannis *sive* Bomjohannis *v.* Matheus.
– de Lastignano *v.* Matheus.
Bonipara q. Sofredi, dominus, notarius, 145.
Bonipetri *v.* Johannes; Petrus.
Bonnace (de) *v.* Florius.
Bononus de Gorençano, 284.
Bonromani de Burgo *v.* Guido.
Bonsignorentis Hostesani, notarius, 315.
Bontalenti *v.* Guido.
Bontevogli *v.* Franciscus Yvani.
Bonuccius domini Castellani de Goçadinis, notarius, 296.
Bonus, notarius, 69.
Bonusiohannes Foldrati, consul Saone, XXXI.
Bonvisini *v.* Leonardus.
Bonvisinus Bologniti, dominus, notarius, 127, 267.
Bonvixini
– Franchitti *v.* Johannes.
– Francucii *v* Francischus.
– *v.* Leonardus; Nicholaus.
Bonyagrii *v.* Johannes Ugolini; Petrus Ugolini.
Bonçagnis (de) *v.* Arduynus.
Bordonalis de Zovençonibus *v.* Phylipus Johannis.
Borghesanus *sive* Borghexanus Cambii, XIV, 130.
Borghexanus *v.* Borghesanus.
Borinus, 285.
Boromeis (de) *v.* Nicolaus.
Boytis (de) *v.* Johannes.
Boça (de) *v.* Petrus q. Martini.
Bracii *v.* Jacobus.
Bragacavoli, Comune, CXCVII, CCXVII, CCCXVIII, 354.
Brançoli *v.* Benvenutus.
Brasche *v.* Bresche.
Brayaguerra f. domini Odaldi domini Jacobini de Sancto Petro, CCXXVII, 311.
Brayna (de) *v.* Henrigiptus Pacis.
Bregatanus *v.* Acto.
Brenneke Adolf, LXIV[15].
Bresanus *v.* Brexanus.
Bresche *sive* Brasche *sive* Brescha *v.* Franciscus; Michael.
Bressanus *sive* Brexanus, de Maghinis, notarius Capitanei, 166.
Brexanini *v.* Guido.
Brexanus *sive* Bresanus *sive* Bressanus de Salis, dominus, Potestas et Capitaneus Bononie, CIX, CCLX, 112, 113, 116.
Brignoli *v.* Bernerius.
Brindisi, XLIII.
Brixia (de) *v.* Macçoldus.
Brodarius de Saxo Ferato *sive* de Sassoferato *sive* Sassoferrato, dominus, Potestas Bononie, LXXXV, CXXI, CLXXXVII, CCI, CCLXXIV, 335, 337, 338-340, 343-347.
Brugnoli *v.* Brignoli.
Brunicti *v.* Yvanus.
Bruninus Blanchi domini Cose, dominus, 318.
Bruniti *v.* Yvanus.
Brusatis (de) *v.* Tebaldus *sive* Thebaldus.
Bruxa *v.* Jacobus q. domini Jacobi de Chaçammicis.
Bruxatis (de) *v.* Guido; Tebaldus.
Bufoli *v.* Pucius.
Bulgaris (de), bando, 73.
Bulçe *v.* Jacobus.
Bulçii *v.* Bulçe.
Bunalellus *sive* Lunalellus Petraboni, depositarius Comunis Bononie, CCLXXXI, 154; massarius generalis, 186.
Bunghis (de) *v.* Bungis (de).
Bungis (de) *v.* Guidoctinus.
Burelli *v.* Petrus.
Burellis (de) *v.* Anthonius.
Burgi *v.* Seralium.
Burgo (de) *v.* Guido Bonromani.
Burinus, 285.

Butrigariis (de) *v.* Johannes.
Butrigario *v.* Johannes.
Butrigarius, *v.* Johannes.
Butrio (de) *v.* Guidoctus; Johannes Bendidey; Petrus domini Gerardi.
Buysa (de) *v.* Johanninus.

Cadonibus (de) *v.* Bartholomeus.
Cagnano (de) *v.* Fredericus.
Cagnibonus, officialis ad Camaram Actorum, 4[5], 20[30].
Calapatritia [de Soldaderiis], 319.
Calbulo (de) *v.* Fulçerius.
Caldarinus, suoi atti, CCCIV, 56.
Calegario (de) *v.* Bogletius.
Calepinus Ambrosius, CLXXXI[18], CC[175].
Calepio (de) *v.* Albertus.
Callegario *v.* Rogerius.
Calorius, bando, 230.
Camarino *v.* Camerino.
Cambii
– *v.* Apollonius; Borghesanus.
– de Lugo *v.* Forexius.
Camerino (de) *v.* Berardus; Jacobus.
Canava (de) *v.* Beltrame.
Canbii *v.* Bertholomeus.
Canetus, 17.
Caneva (de)
– *v.* Beltrame.
– *v.* Canava (de).
Cani (de) *v.* Bonifacius.
Canis *v.* Johannes.
Canochus de Bechadellis, dominus, 320.
Canossa (de) *v.* Rolandinus.
Canteno (de) *v.* Cantino (de).
Canthone (de) *v.* Thomaxius.
Cantino (de) *v.* Johanninus.
Cantone (de) *v.* Gerardus.
Canutis (de) *v.* Guillielmus *sive* Bentivogli.
Cançelarii *v.* Cançelleriis (de).
Cançeleriis (de) *v.* Cançelleriis (de).
Cançelleriis (de) *v.* Raynaldus.
Capella
– sancte Malgante, 320.
– sancte Marie, 318.
– sancte Marie de Muradellis, 321.
– sancte Marie Porte Ravenatis, 318, 319, 320.
– sancte Marie de Templo, 318.
– sancte Marie de Turlionibus, 318.
– sancte Tecle, 318, 319.
– sancti Barbatiani, 320, 321.
– sancti Bertholi, CCXXII, 317.
– sancti Damiani, 320, 321.
– sancti Enrici, 317, 321.
– sancti Johannis de Monte, 320.
– sancti Juliani, 320.
– sancti Michaelis de Foro Medii, 319.
– sancti Michaelis de Lebroxeto, 318, 319.
– sancti Pauli, 321.
– sancti Stephani, 318, 319.
– sancti Theostrati Maioris, 318.
– sancti Ysaie, 321.
– sanctorum Andree et Ansaldis, 321.
Capeti *v.* Pinus.
Capitale *v.* Johannes.
Capite (de) *v.* Jacobus Martini.
Capognano, bando, 179.
Caproni Mauro, XXVIII[11].
Capua, LII.
Carali *v.* Ponte.
Caraselli, CCCXXV, 17.
Carbonetti Vendittelli Cristina, XXXVIII[e74], XXXIX[e76,77], XL[78], XLI.
Carbonis *v.* Albertus.
Carcani *v.* Carcano.
Carcano (de)
– *sive* Carcani *sive* Çarçano *v.* Beltrame; Jacobus.
Carlelvarius de Ugine, dominus, CCXXVIII, CCLXXI, 2.
Carlo I d'Angiò, XLIII[e96], XLIX, LI[e151], LIII.
Carlus, notarius, 283.
Carmignano (de) *v.* Johannes Bonanni; Torellus Bonanni.
Carnalis *v.* Petrus.
Cartechini Pio, XXXII[e29], XXXIII[e30-33], XXXVII[e71,72].
Carucci Paola, XXVIII[10].
Carçano *v.* Jacobus.
Casalinus Casalis, officialis officio malleficiorum, CCXXXVII, 163.
Casalis *v.* Casalinus.
Casanova Eugenio, IX[10], XII[17], XX[51], XXV[4], XXVI[7], XXVII[8], XXVIII[9], XXIX[11], XLIII[93], LVI[191], LXIX[41], LXX[44].
Casola (de)
– *v.* Bençevennis; Guido.
– *v.* Cassula (de).
Cassandro Giovanni, XXV[4].
Cassato (de) *v.* Jacobus.
Cassese Leopoldo, XXVIII[11].
Cassulla (de) *v.* Guido.
Castagnolis (de) *v.* Bertholomeus Alberti.
Castelanis (de) *v.* Bennus.
Castelanus, dominus, 338.
Castellani
– Bagloli *v.* Passipoverus.
– de Goçadinis *v.* Bonuccius.
Castel Nuovo di Napoli, XLIII[e96].
Castri Baçani, 348.
Castro
– Episcopi (de) *v.* Johannes domini Jacobi.
– Florentino (de) *v.* Lapus Donatini.
– Novo (de) *sive* Castronovo (de) *v.* Guillielmus.
Castrum
– Franchum, CCLXXX, CCXCIX, 2, 231, 306; *v.* Aymelghinus.
– Sancti Petri, CCLXXX, 306.
Catalano di Guido d'Ostia, frate gaudente XIII.
Cathelanus de Malavoltis, dominus, 231.
Cathellani *v.* Guillielmus.
Caturtenssis diocesis *v.* Johannes domini Guillielmi.
Cauraria (de) *v.* Donatus.
Cavalcante Mannini de Sancto Miniate, notarius, 259, 271, 272.
Cavaçe *v.* Michelinus Jacobi.
Cavedonis *v.* Bergutius; Rigutius.
Cavitullo (de) *v.* Comacius.
Cazario *v.* Paulus.
Cebulla *v.* Robertus.
Cecchini Giovanni, LIV[e187].
Ceci
– domini Gillini *v.* Ugolinus.
– *v.* Johannes.
Cella *v.* Çella.
Cellanenses, domus, XL.
Cencetti Giorgio, V[e1], VI[e2,3], VII[e5-7], VIII[e8], IX[e9,11,12], X[14], XI[16], XII[17], XIII[e23,24], XIV[26,28,29], XV[30-34], XVI[35-38,40], XVII[e41,42,44,45], XVIII[47,48], XIX[49], XX[e50,51], XXI[52-54], XXII[e55], LVII[2], LVIII[3], LIX[e6,7], LX[e11], LXI[e13], LXV[e16,17], LXVI[e18-21], LXVII[22].
Ceni *v.* Johannes; Raynerius.
Cento, CCXXXIX, 17.
Cesarini Sforza Widar, X[14], LIX[7].
Chabernolus, notarius, 242.
Chanutis (de) *v.* Guillielmus.
Charulus, cui dicitur Maça, bando, 134.
Chavalcantibus (de) *v.* Guelfus.
Chavalerii *v.* Johannes Bonachose.
Chazano (de) *sive* Chizano (de) *sive* Cazario (de) *v.* Paulus.
Chaçammicis (de) *v.* Jacobus.
Cheste (de) *v.* Johannes.
Chizano *v.* Paulus.
Chonfalonerii *v.* Albertinus.
Christiani *v.* Jacobus; Ubertinus.
Ciglano, 73.
Cinus Johannis Guidolini, 235.
Citadine *v.* Ugolinus.
Clare *v.* Bertholomeus.
Clarinus, bando, 172.
Coldamati, homines, XXXVII.
Colus q. Guidonis *v.* Nicholaus.
Comacius q. domini Michaelis de Cavitullo, 313.
Comite *sive* Conte domini Petri de Baxacomatribus, 316.
Compagnonis *v.* Dinus.
Compagnonus Corvolini, notarius, 93.
Confalonerii *v.* Arduinus.
Confaloneriis (de) *v.* Albertinus.
Conte *v.* Comite.
Continus, notarius, 258.
Contucius, notarius, 260, 263.
Coppia Bonatini, notarius officio stratarum, 197, 198.
Coradi de Sancto Severino *v.* Gentile.
Coradini Sclariti *v.* Sclaritus.
Coradinus
– bando, CCXCVI, 173.
– notarius, CIII, 87, 243.
– de Quinçanello, 243.
– de Sidulo *sive* Sydolo, notarius, 352-354.

Coradis (de) *v.* Johanninus.
Coradus
– officialis ad Camaram Actorum, CXXXIII, CCXCVIII, 68[81].
– de Monte Magno, dominus, Capitaneus populi, 93; Potestas Bononie, LXXXVI, CVII-CIX, CCXLVII, CCLIX, CCLX, 106, 107, 112, 116, 117, 288.
– de Pallaço, dominus, Capitaneus populi, LXXVI, LXXIX.
Corardus (*sic*), notarius, 190.
Corbelani *v.* Beltramolus.
Corbellus Venture, notarius, CVIII, 109.
Coriello (de) *v.* Guillielmus.
Corigia (de) *v.* Guido; Matheus.
Cornis (de) *v.* Matheus.
Corradus, notarius ducalis aule Veneciarum, 57.
Cortexella (de) *v.* Gerardus q. domini Soatri.
Corvaclonis *v.* Albertinus q. Henrigipti.
Corvis (de) *v.* Albertus; Balduynus Zampoli.
Corvolini *v.* Compagnonus.
Corvolinus q. domini Stephani Beccharii, dominus, 320.
Cosa
– domini Pacis, domina, 319.
– (de la) *v.* Rubeus.
Cosanelli *v.* Stephanus.
Cose *v.* Bertholomeus; Bonifatius; Bruninus; Francischus; Phylipus; (*omnes* Blanchi).
Cospis (de) *v.* Jacobus Bonaventure.
Costamagna Giorgio, XXXI[e 23-26].
Cremona (de) *v.* Beneverius; Gerardus de Gloçano.
Crispianis (de) *v.* Çacharia.
Crissinbene, bando, 92.
Crissius de la Turre, dominus, iudex, 93.
Cumini *v.* Beltrame.
Currentem *v.* Anthoniolus.
Currentis *v.* Anthoniolus.
Cursius
– *v.* Curxius.
– de Donatis *v.* Bonacursius de Donatis.
– Madii, bando, 179.
– de Rombolinis, 312.
Curtis (de) *v.* Jacobus.
Çule *sive* Çulle *sive* Çurla *v.* Muçus.

D'Addario Arnaldo, XXVI[5, 6].
Dalphyni *v.* Jacobus.
Damiani
– *v.* Johannes.
– Sancti *v.* Capella.
Damianus
– Rophini *sive* Ruphini, XV, CXLII, CCXVI, 72.
– Ruffini, notarius, 192.
Dandolli *sive* Dandoli *v.* Johannes Canis; Johannes Thome.
Daniele, instrumentum, 222.
Del Giudice Giuseppe, XLII[e 92], XLIII[e 93, 94, 96], XLIV[e 97-99], L[145], LIII[e 176].
Denodi de Bargaria *v.* Montanarius.
Deodati *v.* Jacobinus.
Deodatus q. Nicholay, dominus, notarius, 144.
Deotefeci *v.* Graciadey; Michael.
Dinus
– notarius, LXXXVII, LXXXVIII, CI, 71.
– Avamçabenis, 170.
– Compagnonis, bando, CCXLII, 172.
Domdideus Benedicti, CCXLII, 170.
Dominici
– Fabri *v.* Dominicus.
– Mascharonis *v.* Guillielmus.
Dominicus
– q. Alberti Ansaldini, notarius, 333.
– q. Bertholi Dominici Fabri, notarius, 233.
– Johannis Açerbi, notarius, 284.
– q. Phylippi de Lobia, 321.
– de Vidriano, 234, 317, 326.
Dominighinus Lambertini, notarius officio procuratoris, 216.
Donadone q. domini Petriçoli de Blanchutiis, dominus, 319.
Donatini *v.* Lapus.
Donatis (de) *v.* Bonacursius.
Donato (de) *v.* Johannes.
Donatus
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, 4[5], 18[25], 76[94].
– Nicholay de Cauraria, notarius, presidens ad Camaram Actorum, CXI, CCCVII, 149.
– Rubey, notarius, 308.
Doncevalle Mathioli, dominus, 156.
Dondidei *sive* Dondidey *v.* Gerardus; Jacobus.
Dondidey *v.* Dondidei.
Donus q. Bonacapiti, 321.
Donusdeus de Flexo, 165.
Doxii *v.* Guillielmus Petriçoli.
Ducius.
– notarius, 129.
– Maghinardi, dominus, notarius, CCXXVI, 124.
– de Sancto Jeminiano, dominus, notarius, CCXXVI, 124.
Dugloli, terra, 80.
Durrieu Paul, XLII[e 92], XLIII[e 94], XLIV[98, 99], XLV[102, 104], XLVII, LIII.
Dussiaco (de) *v.* Ade.

Egidii
– Ambroxii *v.* Baxilius.
– *v.* Finus.
– de Saragotia *v.* Petrus.
Egidius *v.* Hegidius
– bando, 134.
– frater, massarius, LXXXVII, 242.
– Actolini, XXXIV[35].
– q. domini Bertholomey de Argellata, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CXLVI, CCXLIX, 241[312].
– de Malavoltis, dominus, 231.
Enrici, Sancti *v.* Capella.
Erardii *v.* Americus.
Exio (de) *v.* Nicholucius.

Fabianus, dominus, notarius, CXCVI, CCCXVII, 182.
Fablini *v.* Manuele q. domini Jacomini.
Fabri
– *v.* Bitinus Raynerii; Dominicus Bertholi; Raynerius Zançi.
– de Plastellis *v.* Gerardus Fabri.
Faciolus, bando, CCCXXX, 189.
Factobonus, XXXIV[35].
Fagiano (de) *v.* Ubertus.
Fagnano (de) *v.* Georgius; Ubertus.
Falcone *v.* Rolandus.
Fano (de) *v.* Jacobus Uguitionis.
Fanticinus Vilanucii de Rocha Contrata, notarius, 340, 345.
Fara (de) *v.* Bergaminus.
Farolfi Bernardino, XXI[52], XXVI[6].
Farumvilla (de) *v.* Guillielmus.
Fasoli Gina, V[e 1], VI[e 4], VIII[e 8], IX[e 11], XI[15], XIII[25], XIV[28], XV[35], XVI[37, 39], XVII[43, 45], LVII[2], LIX[e 10], LX, LXVII[23], LXVIII[26, 27], LXIX[e 37, 42], LXXX[137], LXXXI[143].
Favencia (de) *v.* Leonardus Jacobi.
Faventia (de) *v.* Jacobus.
Faxiraga (de) *v.* Anthonius.
Federici *v.* Nicolaus; Ugolinus.
Federicus,
– imperator, XXXVI.
– notarius, 162.
– de Ardisiis, CCXIV, 62.
– Galianelli, notarius, 254, 255.
– de Lunghis, notarius, 286.
Feith Johann Adrian, XXIV[2], LXIV[15].
Felechaçe *v.* Gerardus domini Arienti.
Felianni Ramgerii *v.* Henrigiptus.
Feliciani *sive* Felliciani, *v.* Henrigiptus.
Felliciani *v.* Feliciani.
Ferantis *v.* Andreas.
Feraria, CCXXIII, 2, 310.
Ferarii *v.* Gerardus; Rosinus *sive* Rossinus.
Feratarii *v.* Jacobus q. Rolandini.
Ferrus, dominus, iudex ad malleficia, 192-197, 268-270.
Ficher Julius, VI[2].
Filipus domini Jacobi, iudex, 186.
Finus
– bando, 179.
– f. q. Benvenuti de Garnarolo.
– Egidii, notarius, 312.
Fisiraga (de) *v.* Anthonius.
Fixiraga (de) *v.* Anthonius.
Fixirago (de) *v.* Anthonius.
Flesso (de) *v.* Vilanus.
Flexo (de) *v.* Donusdeus; Thoncate.
Florentia
– CCXCVIII, 315.
– (de) *v.* Landus; Pinus; Rubeus; Teghia de Frescobaldis.

Florinus de Ponte Carala *sive* Ponte Carali *sive* Ponte Carario *sive* Ponte Caroli *sive* Ponte Charoli, dominus, Potestas Bononie, XCIV, XCV, XCVI, CXVI, CXVII, CXXXIX, 232, 237, 240, 242, 244, 245, 247, 248, 290, 294, 335.
Florita, 83.
Florius de Bernace *sive* Bernate *sive* Bonnace, notarius, 302, 328.
Fogaçiis (de) *v.* Liaçarius.
Foldrati *v.* Bonusiohannes.
Folia (de) *v.* Arpinellus.
Fontana (de) *v.* Albertus; Bitinus.
Forcellini Aegidius, VI[2], LVIII[4], CLXXXI[18], CLXXXIV[47], CXCV[131], CC[175], CCX[257].
Forese *sive* Forense
– notarius, 336, 337.
– q. Çunte *sive* Junte de Pistorio, notarius, 189, 192-194.
Forexius q. Cambii de Lugo, notarius, 221.
Forlivio (de) *v.* Petrus Lançi.
Forlivius, CXLIII, CXCVII, CCX, CCCIV, 39[38], 50, 51, 55-57.
Foris (de) *v.* Laurentius.
Foro Medii (de) *v.* Capella Sancti Michaelis.
Foscarariis (de) *v.* Rolandus.
Fossa (de) *v.* Jacobinus Rolandini.
Fossirago (de) *v.* Anthonius.
Frammondinus de Gargano *sive* Gariano *sive* Garçano, notarius, 224, 244.
Franceschinus *v.* Franciscus Angosolo.
Franchini Vittorio, XI[15], LIX[7].
Franchitti *v.* Johannes Bonvixini.
Francholli Guidonis *v.* Jacobinus; Jacobus.
Francia, LIII.
Francischi *v.* Petrus.
Francischinus, notarius, CVI, 102, 108.
Francischus *v.* Franciscus
– dominus, Vicarius Potestatis, 58.
– officialis ad Camara Actorum, 4[5], 18[25], 19[29], 20[30].
– domini Acursii, dominus, legum doctor, CCXXVIw, 100, 106.
– domini Alberti Zancari *sive* Zancarri *sive* Zancharri, dominus, notarius, officialis Camare Actorum, CXVI, CLXIX, CCXLIX, CCXCIII, CCCXXIX, 48[54], 93[128], 232, 238.
– Blanchi domini Cose, 318.
– domini Bonaventure de Savignano, dominus, notarius, presidens ad Camaram Actorum, CXI, CCCVII, 149.
– q. domini Johannis de Soldaderiis, dominus, 319.
– Petri Francisci, notarius, 323.
– q. domini Petriçoli de Blanchutiis, dominus, 318.
– Previndi, miles officio Ursi, 202.
Francisci *v.* Francischus; Henrigiptus; Petrus.
Franciscus *sive* Franceschinus *sive* Franceschinus
– iudex, 234, 235.
– marchio, CCXXIII, 310.
– notarius, 143.
– domini Alberti Oddofredi, dominus, 135.
– Angosolo, dominus, legum doctor, iudex ad malleficia, 232, 234.
– Bonvixini Francucii, CCXXIII, 310.
– Bresche, notarius, 241.
– de Guercino, notarius officio procuratoris, 171.
– Hopiçonis, dominus, 348.
– Yvani Bontevogli, notarius, 277.
Francissi Mellegotti *v.* Ugolinus.
Francucii *v.* Franciscus Bonvixini.
Franzi *v.* Gentile.
Françonis *v.* Michael Martini.
Frasirago (de) *v.* Anthonius.
Fredericus
– notarius, 244.
– de Cagnano, notarius, 343, 344, 349, 350.
– de Olissis *sive* Olixis, notarius, 343, 349.
Fredianus domini Tranchedi, dominus, 330.
Fredighinus, notarius, 239.
Fregnano
– 39, 40[39].
– (de) *v.* Johannes Jacobi.
Freschobaldis (de) *v.* Tegle.

Frescobaldis (de) *v.* Tegle.
Fresscobaldis (de) *v.* Tegle.
Fruin Robert, XXIV[2], LXIV[15].
Frusirago (de) *v.* Anthonius.
Frussiraga (de) *v.* Anthonius.
Fulcerius de Calbulo, Capitaneus populi Bononie, dominus, 326.
Fulchi domini Jacobini de Bechadellis *v.* Baguirotius; Mathiolus; Nicolaus.
Fulchus, dominus, syndicus, CCLX, 64.
Fulgaria (de) *v.* Johannes Benentisi.
Fulçerius de Calbulo, dominus, Capitaneus populi Bononie, CXX, 323.
Funi (de) *v.* Petrus.
Funzas (de) *v.* Pace q. domini Guidonis.
Fussirago (de) *v.* Anthonius.
Fuxiraga (de) *v.* Anthonius.

Gabosii de Luminaxe *v.* Ugorius.
Gabriel, dominus, 325.
Gadio (de) *v.* Martinus.
Galeria, burgus, 324.
Galetianus de Gerardonibus, notarius, 266.
Galianelli *v.* Federicus.
Galisterna, terra, CCCIV, 56.
Galixano (de) *v.* Jacobinus.
Galixius q. domini Johannis de Urçellis, 320.
Galucius, bando, CCXCVI, 172.
Galvaninus, bando, 189.
Galvanus
– dominus, LXXV.
– Bonacurtis, dominus, Capitaneus populi, 216.
Garbagnate (de) *sive* Garbanate *v.* Gaspar.
Gardinis (de) *v.* Gardinus.
Gardinus
– de Gardinis, dominus, legum doctor, LXXXVII, CXVII, CXIX, 245, 276.
– de Pegolottis, dominus, offitialis bladi, CCXXIII, 198.
Gardus Vedoacii *sive* Vedoaçii, miles officio Ursi, CCXXXIX, CCLXXX, 17, 212.
Gargano (de) *v.* Frammondinus.
Gariano (de) *v.* Frammondinus.
Garnarolo (de) *v.* Finus f.q. Benvenuti.
Garnata (de), 107.
Garpagnatis (de) *v.* Gaspar.
Gaspar de Garbagnate *sive* Garbanate, *sive* Garpagnatis domini Gasparri, Guaspar *sive* Guasparrus de Mediolano, Potestas Bononie, CXXXIX, CXLV, CXCVI, CCLXIII, 278, 281, 283, 284, 287, 296, 309[417], 311, 315[442], 317, 325, 327, 334.
Gasparri *v.* Gaspar.
Gasparrus *v.* Gaspar.
Gasso (de) *v.* Johannes Gualberti.
Gataluxiis (de) *v.* Luchitus *sive* Luchittus.
Gavadi *v.* Rodulfinus.
Gay *v.* Tedaldinus Lazari.
Genexio (de) *v.* Ripanus.
Gentile
– Coradi de Sancto Severino, notarius, 340, 345, 346.
– Franzi, XXXV.
Georgio (de) *v.* Pace.
Georgius de Fagnano, notarius, 204, 205.
Geraldi *v.* Scottus.
Gerardi
– de Butrio, dominus *v.* Petrus.
– *v.* Jacobinus; Martinus Johannis.
– Medici, *v.* Jacobus.
– Oddi *v.* Boniohannes.
– de Ponticlo *v.* Jacobinus.
– *v.* Rolandinus.
Gerardini *v.* Petrus.
Gerardinus
– notarius, CV, 95.
– Arnaldi, XCVII, 103.
– de Buschittis, dominus, Capitaneus populi Bononie, LXXV, LXXVI, LXXIX, 73.
– f. Ricardi de Salisiis, bando, 209.
Gerardis (de) *v.* Johanninus.
Gerardonibus (de) *v.* Galetianus.
Gerarducius de Ponçano, bando, 99.
Gerardus
– notarius, 189.
– officialis Camare Actorum, CXXXIV, CXXXVI, CCCXXVI, 20[30], 40[39], 81[107], 205[261], 224[300].

– domini Arienti Felechaçe, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIX, CCLXXVIII, CCCVIII, 295.
– Bani, notarius, 302.
– domini Berthollomei, notarius, 218.
– Bertholomei Muti, notarius, 267.
– de Cantone, notarius, 117.
– q. Dondidey, 321.
– q. domini Fabri de Plastellis, notarius ad Acta, CX, 127, 134.
– Ferarii, dominus, 320.
– de Gloçano de Cremona, dominus, Potestas Bononie, LXXXVI, CVI-CVIII, CCXLI, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 123, 124.
– domini Jacobi de Lastignano, notarius Camare Actorum, XCI, CIV-CVI, CCLIII, CCLXXVI, 93-99, 128, 130, 152.
– Laçari, dominus, notarius, 145.
– de Montasigo, massarius, 338.
– Petri Guarini de Vitria, 344.
– de Pistorio, notarius, 192, 193.
– Rapaldus de Pisis, dominus, iudex ad officium syndacatus, 126.
– Rostagni, bando, 172.
– de Sabadinis, dominus, 156.
– q. domini Soatri de Cortexella, bando, 179.
– Ugolini Benacii, notarius, 153.
Geremia Angelelli, notarius, 233.
Gerius de Lebroseto, calçolarius, bando, 92.
Germano (de) *v.* Scottus; Ventura.
Gerusalemme, LIe 151.
Gervaseti, XV.
Ghibertellus, notarius, 335.
Ghiberti *v.* Bombolognus.
Ghibertinus Naçarari, XCVII, 101.
Ghibertus Guidolini, notarius, 170.
Ghigus, notarius, 283, 284.
Ghirardacci Cherubino, V^e 1, X^13, XVIII^47, XXI^54.
Ghiseleriis (de) *v.* Raynerius.
Ghissilenus, notarius, CVIII, 110.
Ghorus, condanna, 96.
Gibertinus, notarius, CIV, 94.
Gilbertus
– 219.
– de Papa, notarius, 226.
Giliolus *v.* Gilliolus.
Gilius, officialis ad Camaram Actorum, 48^54, 75^94.
Gillini *v.* Ugolinus Ceci.
Gilliolus
– notarius, 89.
– *sive* Giliolus de Stradella, notarius, 352-354.
Ginus, officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, 4^5.
Girardi, notarius, 169.
Giubertus Guidolini, dominus, notarius, 130, 136.
Gloçano (de) *v.* Gerardus.
Gnucolis (de) *v.* Beninus.
Gocia, dominus, iudex malleficiorum, 172.
Gocçadinis (de) *v.* Thomaxinus.
Goffridus de Bellomonte, L.
Goletidinis (de) *v.* Bennus de Castelanis.
Gomfalloneriis (de) *v.* Albertinus; Barnaba.
Gonselmi *sive* Gonselmini *v.* Petrus.
Gorençano (de) *v.* Bononus.
Goçadinis (de)
– *v.* Bonifacius; Thomaxinus.
– *v.* Bonuccius domini Castellani.
Goçadinus domini Jacobini de Artimixiis, dominus, 319.
Goçoli *v.* Johannes.
Gracia Perioli, notarius, 256, 258-260, 262.
Gracideus
– Aymeriçi, notarius, CCXL, 55, 311.
– Deotefeci, bando, 134.
Gracioli *v.* Rolandus.
Grassi *v.* Petrobonus; Petrus.
Grassis (de) *v.* Macçoldus.
Gratie *v.* Albertus.
Greci de Greçis *v.* Lapus; Miglaçinus; Nicholaus; Ventucius.
Gregho (de) *v.* Albertus.
Gregorius
– bando, 189.
– officialis ad Camaram Actorum, LXXXI, LXXXVII, XC, C, CCXCVII, CCCXLI^e 29, 63, 65.
– de Piperno, LII.

– de Vargo, notarius, 352.
Greçis (de) *v.* Benvenutus; Lapus; Miglaçinus; Nicholaus; Ventucius.
Griffis (de) *v.* Milliore.
Grili *v.* Grilli.
Grilli *sive* Grili, *v.* Petrus.
Grinçi q. Alberti *v.* Johannes.
Grotum *v.* Guillielmus.
Gualberti de Gasso *v.* Johannes.
Gualfredi *v.* Morus.
Gualterii *v.* Albertus.
Gualterius Alberti Gualterii, dominus, XXXIVe 35, XXXV.
Guarini de Vitria *v.* Gerardus Petri.
Guarnerii *v.* Acto.
Guarnerius, dominus, XXXVI.
Guaschi *v.* Roffinus.
Guaspar *v.* Gaspar.
Guasparus, notarius, 228, 230, 231, 234.
Gubio (de) *v.* Jacobucius Jacobi; Raynerius.
Guelfus
– de Chavalcantibus, dominus, Potestas Bononie, 335, 348.
– de Odonibus *sive* de filiis Odonum *sive* de Oldoinibus, dominus, Capitaneus Bononie, CXXXIX, CXLVI, CLXXXI, CCLXIII, 314^439-441, 316.
Guentus, bando, 69.
Guerçii *v.* Petrus.
Guercino (de) *v.* Franciscus; Phylippus.
Guercio (de) *v.* Rodulfus.
Guercis (de) *v.* Henregiptus; Nigrus; Sancta Tecla.
Guidestus de Ponte Carali, dominus, Potestas Bononie, 50.
Guido
– bando, 69.
– dominus, LXV.
– dominus, 3, 338.
– notarius, 130.
– officialis ad Camaram Actorum, CXXXIV, 4^5, 20^30, 48^54, 61^71, 76^94, 81^107, 93^128.
– Vice Comes, dominus, CXCVI, CCIV, CCXXX, 2, 5.
– domini Bencevenis de Casola *sive* Cassula, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVI, CLXIX, CCXXI, CCXLVIII, 221, 222, 228, 323.
– Bonromani de Burgo, notarius, 221.
– Bontalenti, notarius, 118.
– Brexanini, notarius, 239.
– de Bruxatis, notarius, CCXXIII, CCXXIV, 310.
– de Corigia, dominus, 38.
– Jacobi *sive* Jacobini Lanbelli *sive* Labelli, notarius, 241, 267.
– de Lambertis, dominus, 76^e 96.
– Lanbertini domini Stifunti, notarius, CCLXXXV, 307.
– d'Ostia *v.* Catalano.
– Rolandini Muxiglani, notarius, 160.
– de Suricis, notarius, 242.
– Sybone, bando, 106.
– Thomaxini, miles, CXCII, CCLVII, 306, 316.
– Venture, dominus, notarius, CCXXVI, 124.
Guidoctinus
– 219.
– de Bungis *sive* Bunghis, dominus, Capitaneus gerens officium Potestatis, CXIII, 178, 182, 183.
Guidoctus de Butrio, notarius, CCXLI, 100.
Guidolini *v.* Cinus; Ghibertus; Johannes.
Guidonis
– Alberici *v.* Ysaia.
– Francholi *v.* Jacobinus.
– Francholli *v.* Jacobus.
– de Funzas *v.* Pace.
– *v.* Johannes; Nicholaus *sive* Colus; Ugolinus.
– de Montevellio *v.* Jacobus.
– de Ugiano *v.* Useppus.
Guidotinus, notarius, 226.
Guillielmi
– de Malavoltis *v.* Paulus.
– de Moysiaco *v.* Johannes.
– de Spersonadis *v.* Laurentius.
Guillielmucius, CCXCVII, 17.
Guillielmus *sive* Guilielmus.
– notarius, 162, 234, 243.
– officialis ad Camaram Actorum, CXXX, 4^5, 19^29, 20^30, 93^128.
– Arnaldi de Puçolis, Tollesane diocesis, dominus, 100.

– q. Aygonis, notarius, 313.
– de Bançis, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CCXLIX, 240.
– q. domini Bentivogli de Canutis, dominus, 320, 334.
– de Canutis *sive* Chanutis, notarius, cancelerius Comunis Bononie, CCXLII, CCXCIX, 108, 161, 164.
– de Castronovo *sive* de Castro Novo, dominus, iudex Potestatis, 154.
– Cathellani, dominus, 140, 156.
– de Coriello, notarius, 217, 218.
– f. Dominici Mascharonis, bando, 191.
– de Farumvilla, magister, LI, LII.
– Grotum, notarius, 236.
– Matalie, notarius, CCCXIII, 258-260, 262-264.
– de Odoynis *sive* de Oldoinis *sive* Oldoynis, dominus, XCVIII, CXV, CCLXI, Potestas Bononie, 203, 208, 209, 213-217, 219, 222, 288.
– de Petrasanta *sive* Pretasanta *sive* Minus, notarius, 279.
– Petriçoli Doxii, notarius, 334.
– de Posterla, dominus, Potestas Bononie, LXXXI, CCCXLI[25], 57.
– Putagii, dominus, Potestas Bononie, CCCXLVI, 43.
– de Robertis, notarius, 352, 353.
– de Ronbo de Vino, dominus, CCXXXVI, 144.
– Ruscha, notarius, 208.
– Scilioni, dominus, notarius, CCXLII, 153.
– de Selega, notarius, 45.
– de Sesso, dominus, 28, 29.
– de Soldaderiis, dominus, 319.

Gurçano (de) *v.* Frammondinus.

Habueles f. Johannis de Pacino, notarius, 244.
Haro (de) *v.* Bonifatius.
Hegidius *sive* Egidius Mellonis, notarius ad Camaram Actorum, XCI, CVI, CVII, CCXLI, 100, 102-106.
Henreche de la Turre, dominus, 34.
Henregiptus de Guercis, notarius, 257.

Henrici
– domini *v.* Bellus.
– de Arpinellis *v.* Bertholameus.
– de Baxilicha *v.* Jacobus.
– *v.* Bertholomeus de Arpinellis.
– *v.* Johannes Specialis.

Henricus
– dominus, CLIII, CCV, CCLXXXVIII, 6.
– ser Bindi, notarius, 330, 332.
– de Moça, dominus, CXXVIII, CCXXX, 4.

Henrigipti
– Corvaclonis *v.* Albertinus.
– Merçarii *v.* Bonbolognus.

Henrigiptus
– Felianni Ramgerii, dominus, Sindicus Comunis Bononie, 323.
– Feliciani *sive* Felliciani, notarius, CLXXVII, CCXXIII, 198, 267.
– f. domini Francisci, CCXXIII, 198.
– de Marcelengo *sive* Martellengo *sive* Martenengo *sive* Marterengo *sive* Martilengo, Capitaneus populi, CXII, CXIII, CXXXVI, CCXCVI, 136, 138, 164, 167, 170, 172, 278[364], 289.
– de Mercariis *sive* Mercarii, dominus, CXXXIX, 310[e 419].
– Pacis de Brayna, dominus, notarius, officialis ad Camaram Actorum, XXIX, XXX, XLII[90], LVII, LIX[9], LX-LXII, LXVI, LXVII, LXX-LXXXII, LXXXIV, LXXXVI, LXXXVII, CXI, CXV, CXXXVII, CXXXIX, CLI-CLIII, CLV, CLX, CLXI, CLXXV, CCXI, CCXIX, CCXXVI, CCXXVIII, CCXXX, CCXXXII, CCXXXIII, CCXXXV, CCXXXVI, CCXXXIX-CCXLI, CCXLV-CCXLVII, CCLI, CCLV, CCLIX, CCLX, CCLXIII, CCLXIV, CCLXX, CCLXXII, CCLXXV, CCLXXIX, CCLXXX, CCXCII, CCCVII, CCCXIII-CCCXV, CCCXX, CCCXXVI, CCCXXXII, 4[5], 18[25], 19[29], 20[30], 62[71], 76[94], 140-142, 149, 203, 209, 212, 319.

Henrigolus, 285.
Hexio *v.* Nicholucius.
Hommo Sanctorum, dominus, iudex ad officium syndicatus, CCXXXVI, 143.
Homo Sancti Jacobi, notarius, 258, 260-263.
Hopiçonis *v.* Aço; Franciscus.

Hostesani *v.* Bonsignorentis.
Hostexani *v.* Jacobus.
Huguicio, officialis ad Camaram Actorum, 76[94].
Huguitio
– de Sabadinis, notarius, 281.
– *v.* Uguitio

Ieremienses, 308.
Ildebrandinus comes Romaniole, dominus, 222.
Ingerami, bando, 106.
Ingeramus de filiis Michaelibus, dominus, notarius, CCXLII, 153, 159, 160.
Inghilerii *v.* Johannes Petri.
Innocentius III, papa, LX[86].
Inverrardus, notarius, LXXXVI, CII, 86.

Jachobus Berufaldi de Faventia, notarius, 354.
Jacobi
– *v.* Bani; Filipus; Michelinus; Paulus; Petrus; Richomannus; Ugolinus; Uguicio; Vitorius.
– de Castro Episcopi *v.* Johannes.
– de Favencia *v.* Leonardus.
– de Fregnano *v.* Johannes.
– de Gubio *v.* Jacobucius.
– Johannis *v.* Ugolinus.
– Labelli *sive* Lanbelli *v.* Guido.
– de Lastignano *v.* Gerardus.
– Leonardi *v.* Leonardus.
– Migloris *v.* Vanne.
– Petrizandi *v.* Petrizandus.
– de Salliçeto *v.* Bençevennes.
– de Sinibaldis *v.* Bonaventura *sive* Tura.
– de Soldaderiis *v.* Uguicio.
– de Çhaçammicis *v.* Jacobus.

Jacobini
– de Artimixiis *v.* Goçadinus.
– de Bagno *v.* Petrus.
– de Bechadellis *v.* Artimexius; Baguirotius q. domini Fulchi; Bennus; Mathiolus q. domini Fulchi; Nicolaus q. domini Fulchi; Salvuccius q. domini Jacobini.
– dominus *v.* Brayaguerra f. domini Odaldi.
– *v.* Jacobus *sive* de Rasuris; Pelegrinus; Petrus; Roloysius.
– Labelli *sive* Lanbelli *v.* Guido.
– Muxolini, dominus *v.* Bonacosa.
– Pegolocti *v.* Nascimpace.
– domini Petriçoli *v.* Petrus.
– Piçoli *v.* Petrus.
– de Rasuriis *sive* de Raxuriis *v.* Jacobus.
– de Regio *v.* Bertholomeus.
– Sacheti *v.* Sachetus.

Jacobinus
– suoi atti, CLXI, CCLII, CCCLXXX, 80.
– notarius, 243.
– officialis ad Camaram Actorum, 4[5], 44[48], 48[56].
– q. domini Alberti Labie, dominus, 320.
– de Auxino, notarius, 261.
– de Baldenita *sive* Baldonica, notarius, 238, 239.
– quondam Biaçii, notarius, 108.
– Bonincontri, miles officio Ursi, 230, notarius ad Camaram Actorum, CXVIII, CLXI, CCXLIX, CCCVIII, 251.
– Deodati, notarius offitio malleficiorum, 195.
– de Galixano, notarius, 93.
– Gerardi, dominus, miles ad dischum Ursii, CCXXXVI, 127.
– Gerardi de Ponticlo, notarius, 280, 281.
– Guidonis Francholi, LXXV, 277.
– de Lastignano, dominus, 318.
– de Lobia, dominus, 156.
– Lombardelli, notarius, 267.
– Marischalcus, dominus, 156.
– Mathei, notarius, 315.
– dictus Minus, q. domini Juliani de Marçeconibus, dominus, 319.
– cuius dicitur Maçolus, 12.
– Petri Ablatis, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIX, CCLXXVIII, CCCVIII, 295.
– Petri de Auxino, notarius, 261.
– Rangonis, dominus, 23.
– domini Rolandini *sive* Rolandi de Fossa *sive* de la Posa *sive* de Apposa *sive* de Apisa, notarius, LXXV, CCXXIV, 221, 296, 310.

– de Tamberlano *sive* de Tamberliano, notarius, 352-354.
– Çannis Blaxii de Parma Batarii, 144.
Jacobucius Jacobi de Gubio, notarius, 256, 257, 259.
Jacobus
– bando, 134.
– notarius, 243.
– officialis ad Camaram Actorum, CCCXXVI, 4[5], 18[25], 20[30], 45[49], 48[54], 54[64], 87[118], 91, 93[128], 152[200], 166[219].
– Alberti Venture, notarius, 222.
– Anthonii de Ygnana *sive* Ygnano, notarius, CCII, 303, 311.
– Apaliti, notarius, 301.
– de Arpinellis, notarius, 351.
– de Bagno, CCXLI, 85.
– de Bargaça, 74.
– de Basa, notarius, 237.
– Bencevenis Sommetis, 231.
– q. Benvenuti, notarius, 233.
– Berardi, notarius, 309.
– Biterni, notarius, CCXLI, CCCXX, 100.
– Blaxe Maltorti, notarius, 220.
– Bonagere Machaldi, coadiutor, CCXXXVII, 154.
– Bonaventure de Cospis, CCXXVII, 137, 311.
– q. domini Bonaçunte, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CXVIII, CCXLIX, CCLIV, 242, 245, 249.
– Bongerardi, notarius ad Camaram Actorum, XC, CII-CIV, CCXLVII, CCLII, 85-92; notarius ad dischum procuratorum, 215.
– q. Bracii, notarius, 118.
– Bulçii sive Bulçe, notarius, 353.
– de Camerino, notarius, 274, 275.
– de Carcano *sive* de Carçano *sive* de Chaçano, depositarius, CCXXXVII, 234, 235, 338, 339.
– de Cassato, dominus, Potestas Bononie, 241.
– Christiani, dominus, XXXIV[35].
– de Curtis, notarius, 353.
– q. Dalphyni, Capitaneus generalis montanee, dominus, 343.
– Dondidei *sive* domini Dondidey, officialis ad Camaram Actorum, LXXXV, XCI, CVIII, CIX, CXXI, CCLIII, CCLVI, 18[25], 48[54], 107, 109-112, 187[245], 199[255], 203[258], 302, 333, 335.
– de Fano, domini Uguitionis, dominus, Potestas Bononie, CXVII, CXVIII, CXXXIX, CXL, CLXVIII, CCXLI, CCLXXIV, CCCXLII[33], 249-264, 266, 290, 292, 306[454].
– de Faventia, 8, 50, 58.
– Gerardi Medici, magistri, XIV.
– Guidonis Francholli, notarius, 118.
– domini Guidonis de Montevellio, CCXLI, 100.
– Henrici de Baxilicha, notarius, 328, 329.
– Hostexani, 50.
– q. domini Jacobi de Chaçammicis, dominus, cui dicitur Bruxa, CCXXVII, 311.
– Jacobini, notarius, 144.
– Jacobini de Rasuriis *sive* de Raxuriis, notarius, 206, 316.
– Johannis de Recanati, notarius, 255, 256.
– dictus Lacus, bando, 189.
– Landi, notarius, 275, 276.
– de Mandrino, bando, CCXCVI, 134.
– Martini de Capite, CCXL, 85.
– Oxeliti, LXXVIII.
– q. Petri, notarius ad Acta, CX, 127, 134, 258.
– domini Petriçoli de Blanchutiis, dominus, 319.
– de Pirovallo, dominus, Capitaneus populi Bononie, 322.
– de Pistorio, dominus, notarius, 145.
– q. domini Raynerii *sive* Rainerii de Tholomeis, notarius, officialis ad Camaram Actorum, LXXXV, CXXI, 76[94], 335.
– f. Ricardi de Salisiis, bando, 209.
– quondam Rolandini Feratarii, massarius, CCXCIX, 108.
– de Sancto Miniato, notarius, 273.
– de Soldaderiis, dominus, 319.
– de Somaripa *sive* Somariva *sive* Somo Riva *sive* Sumariva *sive* Summo Ripa *sive* Summo Riva, dominus, Potestas Bononie, CXVII, CXVIII, CXXXVIII, CXXXIX, CXLI, CLXXXIV, CCLXI, CCLXXI, CCCVI, CCCXIX, 240, 241, 245-247, 251, 252, 265, 267, 290, 293, 294.
– de Spiolaria, notarius, miles ad dischum Ursi, CCXCIII, 169, 221, 307, 308, 312.
– Ubertini, notarius ad Camaram Actorum, CII, CCXL, CCLII, CCLXXX, 79, 84.
– domini Uguitionis de Fano, dominus, Potestas Bononie, CXXXVIII, 241.
– domini Vanuti, notarius, 334.
– Venture, dominus, 152; notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIII, CCXI, 170, 173.
– Zençonis, 161.
– Zovençonis q. domini Nicolai de Soldaderiis, dominus, 318.
– Çençonis, notarius, 135.
Jacomini Fablini *v.* Manuele.
Jaconis *v.* Bertholomeus; Jaconus.
Jaconus de filiis Jaconis de Perusio *sive* Piruxio, dominus Potestas Bononie, CXI, CXCIV, 137, 138, 141, 156, 157, 288.
Jacop *sive* Jacopi *v.* Stoldus.
Jacopinus, notarius, CIX, 111.
Janacius *v.* Jannacius.
Jannacius de Salimbenis *sive* Janacius de Saglinbenis, dominus, Capitaneus populi, 233, 294.
Jannonus Bellengarius *sive* Bellengherii, dominus, notarius, CCXLII, 153, 160.
Jeminiano (de) *v.* Amadore; Ducius.
Jnterminellis (de) *v.* Ubaldus.
Johannes
– bando, CCCXXVII, CCCXXIX, 92, 172, 209.
– dominus, 325.
– dominus, iudex et assessor Capitanei populi, LXXXVII, XCII, CX, 123.
– dominus, iudex Potestatis, deputatus officio syndicatus, 152.
– notarius, CVIII, CCXL, 63, 82, 106, 107[147], 110, 282, 285.
– notarius, VI, VII.
– notarius ad Acta, X.
– officialis ad Camaram Actorum, 4[5], 18[25], 20[30], 62[71], 76[94], 93[128].
– officialis ad Camaram Actorum, CXXXIV, CCXII, CCXXX, 4[5], 18[25], 20[30], 40[39], 48[54], 62[71], 69[82], 73[91], 76[94], 87[118], 93[128], 156[204], 203[258], 268[352], 320.
– Antonii de Auliveriis, notarius, CCLXIII, 301.
– Açonis, notarius, 282.
– Bani, officialis ad Camaram Actorum, CXXXIV, 44[48], 48[54], 81[107], 87[118].
– Barbarussa *v.* Johannes domini Palmiroli Barbarose.
– Barbe, ciambellano, XLIV.
– Bendidey de Butrio, notarius, 152.
– domini Benentisi de Fulgaria, notarius, 340, 346, 347.
– Bençevennis, CCLXXV, 320.
– de Bertalia, notarius, 240.
– Bertholini, bando, 173.
– de Blanchutiis, notarius, 298.
– Boati, 110.
– q. Bonachose *sive* Bonacosse Chavalerii, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CXVIII, CCXLIX, CCLIV, 242, 245, 249.
– f. Bonanni de Carmignano, dominus, notarius, 145.
– domini Bonaventure de Savignano, notarius officialis ad Camaram Actorum, CXIX, CXX, CXXXII, CXXXIII, CLVIII, CCXXIII, CCLVI, CCLXII, CCLXV, CCCVIII, 65[79], 72[88], 73[91], 77[100], 91[125], 99[135], 106[147], 118[156], 124[166], 182[238], 187[245], 198[254], 215[278], 216[282], 223[297], 268[352], 298, 303.
– Bonfantini, notarius, 161.
– q. domini Bonipetri, dominus, 321.
– Bonvixini Franchitti, notarius, CCXCVIII, 310.
– de Boytis, bando, 69.
– de Butrigariis *sive* Butrigario *sive* Butrigarius, dominus, officialis ad Camaram Actorum, CXXIX, CXXX, CXXXV, CXXXVI, 17[22], 18[25], 19[29], 20[30], 118[156], 206[264], 323[456].
– Canis Dandoli, *sive* Dandolli, dominus, 26, 30, 32.
– Capitale, notarius, 341.
– Ceci, bando, 250.
– Ceni de Sancto Miniato, 274.
– de Cheste, dominus, conestabilis, 156.

– Damiani, notarius ad Acta, LXXXIX, XCII, CIX, CX, CCXL, 85, 113, 118, 119, 123, 131.
– de Donato, XXXI.
– Goçoli, dominus, 321.
– Grinçi q. Alberti, CCXLII, 163.
– Gualberti de Gasso, notarius, 273.
– Guidolini, *v.* Cinus.
– domini Guidonis, notarius, 241.
– domini Guillielmi de Moysiaco, Caturtenssis diocesis, 106.
– domini Jacobi de Castro Episcopi, notarius, 343.
– Jacobi de Fregnano, bando, 179.
– Johannini Jordani, notarius, CXXXV, 206, 295.
– Jordani, CCXVII, 317.
– de Lancyllis, CCXL, 82.
– de Lucino, dominus, Potestas Bononie, XCVIII, CXV, CXVI, CCLXI, CCXCVII, CCCXLII[32], 213, 218, 221, 222, 224, 287, 394.
– de Maclo *sive* de Matlo, notarius, 242, 244.
– de Mançolino, dominus, 74.
– q. Martinelli Ayghe, bando, 188.
– Nicholiti de Monte Lupone *v.* Bonjohannes.
– Palastrelli *sive* Pallastrelli *sive* de Pallastrellis de Placentia, dominus, Potestas Bononie, LXXXI, C, CI, CXXXIII, CCVI, CCXXIX, CCLI, CCLII, CCLXX, 16, 63, 66, 69, 75.
– domini Palmiroli Barbarose *sive* Barbarosse *sive* Barbarussa, dominus, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXV, CXXXI, CLXVIII, CCXLVIII, CCLXXXVIII, CCXCII 4[5], 18[25], 20[30], 53[60], 213, 218.
– Partis de Natalianis, notarius, 224, 295.
– de Pescarola *sive* de Piscarolo *sive* de Pischarola, dominus, Potestas Bononie, XCII, CII, CCLII, CCLIX, CCLXXXI, 16, 79, 80, 81, 84, 90.
– Petri Inghilerii, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVII, CCXLIX, 240.
– domini Petri de Lastignano, dominus, 320.
– Petrini, notarius, CCVII, 137, 144, 158.
– domini Petriçoli de Blanchutiis, dominus, 319.
– Pipini, notarius, 336.
– de Pistorio, notarius, 332.
– de Pragatulli, bando, 134.
– Ricardi, bando, CCCXXVII, 219.
– de Rosseno, notarius, CCXLI, CCCXX, 100.
– Sachone, notarius, 209, 210.
– de Sancto Rophyllo, 338.
– de Sancto Sthefano, 279.
– Specialis q. Henrici, dominus, CCXVII, 317.
– Spiliantis de Seravalle, notarius, 335, 336.
– de Strata, bando 73.
– Thome Dandolli, dominus, Potestas Bononie, 32.
– Turiça, massarius Comunis Bononie, 212.
– q. domini Ugolini Bonyagrii, dominus, 318.
– de Valdecario *sive* de Valdetario, notarius, 342-344, 350.
– de Vençetaçe, notarius, 227.
– de Vernacia, officialis ad Camaram Actorum, 65[80].
– de Voçençate, notarius, 299, 300.

Johannini
– Jordani *v.* Bertholomeus; Johannes.
– *v.* Lambertus.
– Manelli *v.* Nicholaus.

Johanninus
– de Buysa, notarius, 229.
– de Canteno *sive* de Cantino, 284, 286.
– de Coradis, notarius, 252, 253.
– de Gerardis, notarius, 261.

Johannis
– Açerbi *v.* Dominicus.
– de Basacomitibus, domini *v.* Monte.
– *v.* Bonaiutus; Matheus; Ugolinus.
– Bonfantini *v.* Michael.
– Bordonalis *v.* Phylipus.
– Gerardi *v.* Martinus.
– de Launantia, *v.* Pellegrinus.
– de Monte, Sancti *v.* Capella.
– de Pacino, *v.* Habueles.

– de Rachulfis *v.* Albertus.
– de Recanati *v.* Jacobus.
– de Soldaderiis *v.* Bitinus; Francischus.
– *v.* Ugolinus.
– de Urçellis, *v.* Galixius.
– Viçini *v.* Leonardus.
– de Vuçola *v.* Blaxius.
– de Çovençonibus *v.* Çeveranus.

Johannucius Benvenuti de Rocha Contrata, notarius, 340, 344, 345.

Jordani *v.* Bertholomeus; Johannes.

Juliani
– de Marçeconibus *v.* Jacobinus.
– Sancti *v.* Capella.

Julianus
– bando, CCCXXVII, 209.
– notaro, XIV.

Julius, officialis ad Camaram Actorum, 18[25].

Junte *v.* Forenses.

Justus
– dominus, 328.
– ser Bartomini, notarius, 333.

Labelli *v.* Guido Jacobi.

Labia (de) *v.* Bertholomeus Alberti; Ugolinus.

Labie *v.* Jacobinus q. domini Alberti.

Lacumpensile, LII, LIII

Lacumpessule *v.* Lacumpensile.

Lacus *v.* Jacobus.

Lamandine *v.* Bonapressa *sive* Bonapresa.

Lambertacii, XV, LXXI, LXXII, CXXXVIII, CXLVI, CXLVII, CCLXVI, 7-9, 74, 107, 308, 314[349], 316[e 445].

Lambertini
– *v.* Dominighinus.
– de Zovençonibus *v.* Boniohannes.

Lambertinis (de) *v.* Ubaldus.

Lambertinus
– de Benis, dominus, CCX, 96.
– *v.* Bitinus.

Lambertis (de) *v.* Guido.

Lambertus
– officialis ad Camaram Actorum, 4[5], 20[30], 76[94].
– domini Johannini, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIV, CCLIV, CCXCIII, CCXCVII, CCCXXX, 181, 188.

Lamole, *v.* Ugolinus.

Lanbelli, *v.* Guido.

Lanbertini domini Stifunti *v.* Guido.

Lancyllis (de) *v.* Johannes.

Landi *v.* Jacobus.

Landus
– compromissus emptionis, 199.
– de Florentia, 201.

Lanfranchinus
– dominus, 49.
– notarius, CVII, 104, 109.
– de Maloxellis, dominus, Potestas Bononie, CCCXXXIX[15], 40.

Lanfranchus Bartomey, notarius, 325, 327, 331.

Lantelmus *sive* Lantelnus de Alate *sive* Allate, dominus, iudex ad malleficia 229, 232, 234, 237.

Lantelnus, *v.* Lantelmus.

Lançaloctus q. Zacharie, notarius, CCXXXIX, 17.

Lançalottus de Oxelittis, 240.

Lançi de Lançis *v.* Petrus.

Lançis (de) *v.* Petrus.

Lappus *v.* Lapus.

Lapus
– Donatini de Castro Florentino, notarius, 269.
– q. domini Greci de Greçis, dominus, 321.
– *sive* Lappus de Ughis de Pistorio, dominus, Potestas Bononie, LXXXVII, XCII, CXIII, CXIV, CCLXI, 178, 181, 188, 191, 200, 288, 323.
– Polducii, notarius, 269, 270.

Lasca, dominus, notarius, CCXXXVI, 152.

Lastignano (de) *v.* Boniohannes; Gerardus domini Jacobi; Jacobinus; Johannes Petri; Matheus Boniohannis.

Laude (de) *v.* Bergaminus de Fara; Petrinus.

Launantia (de) *v.* Pellegrinus.

Laurencius
– bando, 134.
– *v.* Laurentius.

Laurentius *sive* Laurencius
– Bonacapiti, notarius, officialis ad Ca-

maram Actorum, LXXXI, LXXXV, XC, XCIX, CCLI, 59.
– de Foris, 308.
– domini Guillielmi de Spersonadis, 313.
– de Sons, notarius, 249.
Laygo f. domini Phillippi de Monte Sancto Petro, bando, CCCXXV, 83.
Lazari Gay *v.* Tedaldinus.
Laçari *v.* Gerardus.
Laçarius, frater, depositarius Comunis Bononie, 240.
Laçolis (de) *v.* Bernardus.
Lebroseto (de) *v.* Gerius.
Lebroxeto (de) *v.* Capella Sancti Michaelis.
Lencius, dominus, aurifex et casaiuolus, 338.
Leo, notarius, 234, 235.
Leonardi
– *v.* Leonardus Jacobi.
– Mercarii *v.* Leonardus Leonardi.
Leonardus
– notarius, 253.
– Bonvisini, notarius, 130.
– fratris Bonvixini, notarius, 260, 263.
– Jacobi de Favencia, notarius, 258, 259.
– Jacobi Leonardi, notarius, 262.
– q. Johannis do[min]i Viçini, notarius, 182.
– Leonardi Merçarii, dominus, 218.
– de Magnanis, 206.
Liaçaris (de) *v.* Thomaxinus.
Liaçarius de Fogaçiis, depositarius Comunis Bononie, 312.
Lipus Raynerii, notarius, 329.
Lobia (de) *v.* Dominicus q. Phylippi; Jacobinus.
Lochore (de) *v.* Mathiolus.
Loderingo d'Andalò, frate gaudente, XIII.
Lodexena, notarius, 152.
Lodolini Elio, XXIV[2].
Lodovico de' Monti, Capitano generale, XLIII[e 96].
Lombardelli *v.* Jacobinus.
Lonbardus
– notarius, 251, 252.
– Raynerii Salaroli, notarius, 154.
Luchettus *sive* Luchittus, dominus, CXXXIX, CCCLIX, 49[55, 56].
Luchittus
– de Gataluxiis, dominus, Potestas Bononie, 44.
– *v.* Luchettus.
Luchitus de Gataluxiis, dominus, CCLI, 41.
Lucino (de) *v.* Johannes.
Lugo (de) *v.* Forexius q. Cambii.
Luminaxe (de) *v.* Ugorius Gabosii.
Lumoxanus *v.* Benedictus.
Lunalelli *v.* Nicolaus.
Lunalellus *v.* Bunalellus Petraboni.
Lunghis (de) *v.* Federicus.
Lymeneus, officialis ad Camaram Actorum, 4[5].

Machaldi *v.* Jacobus Bonagere.
Maci *v.* Bertholomeus.
Maclo (de) *v.* Johannes.
Macçoldus de Grassis de Brixia, dominus, miles, LIV.
Madii *v.* Cursius.
Madiis (de) *v.* Bertholinus; Mapheus *sive* Matheus.
Mafialus, 301[285].
Maghinardi *v.* Ducius.
Maghinis (de) *v.* Bressanus.
Maglavaca, notarius, 283, 286.
Magnanis (de) *v.* Leonardus.
Maius de Sardellis, dominus, 156.
Malaspinis (de) *v.* Moroellus.
Malatesta, dominus, CCL, CCCXXXVII, 7.
Malavoltis (de) *v.* Cathelanus; Egidius; Paulus q. domini Guillielmi; Ubaldinus.
Malgante *v.* Capella.
Malgernis *v.* Ugulinus.
Maloxellis (de) *v.* Lanfranchinus.
Maltorti *v.* Jacobus Blaxe.
Mandello (de) *v.* Odolinus.
Mandi *v.* Aymericus.
Mandrino (de) *v.* Jacobus.
Manelli *v.* Nicholaus Johannini; Speta.
Manente, notarius, 186.
Manfredinus, notarius, CIII, 88.
Manfredus
– magister, notarius, scriba, XXXI.

– notarius, 219, 225.
– de Marengo, dominus, Potestas, 19.
– de Sasolo *sive* Saxolo, dominus, Potestas Bononie, CXXXVII, CLX, CCLIX, 12, 42[43], 60.
Manialus, notarius, 301.
Mannini de Sancto Miniate *v.* Cavalcante.
Mantua (de) *v.* Ugobonus.
Manucius, bando, CCCXXVI, 172.
Manuele q. domini Jacomini Fablini, 321.
Mançolino (de) *v.* Johannes.
Mançone *v.* Petrus.
Mapheus
– notarius, 328.
– *sive* Matheus de Madiis, dominus, Potestas Bononie, XXX, CXXXVIII, CLX, CCVII, CCXXIX, CCLIX, CCLXXVIII, CCXCVII, 13, 16, 84; Capitaneus populi Bononie, 166.
– de Tricio, notarius, 203, 205.
Marcelengo (de) *v.* Henrigiptus.
Marchini Grassi *v.* Petrobonus.
Marchixinus q. domini Zovençonis de Zovençonibus, dominus, 319.
Marchixius q. Ambroxii, notarius, 228, 234, 236.
Marchus
– *v.* Marcus.
– f. Viviani, bando, 134.
Marcolinus Ruscigani, notarius, 339.
Marcus *sive* Marchus Paxiti, notarius, officialis ad Acta, CX-CXII, CCXLVIII, CCLIII, CCCVII, CCCXXIV, 76[94], 135, 136, 138, 164, 167.
Marengo (de) *v.* Manfredus.
Maria
– uxor Bitini, 169.
– *v.* Sancta.
Marie, Sancte, de Muradellis; Porte Ravenatis; de Templo; de Turlionibus *v.* Capella.
Marischalcus *v.* Jacobinus.
Martellengo (de) *v.* Henrigiptus.
Martenengo (de) *v.* Henrigiptus.
Marterengo (de) *v.* Henrigiptus.
Martilengo (de) *v.* Henrigiptus.
Martinelli Ayghe *v.* Johannes.
Martini
– de Boça *v.* Petrus.
– de Capite *v.* Jacobus.
– Françonis *v.* Michael.
– *v.* Symo.
Martinolus Rube, 305.
Martinus
– notarius, CXLI, CCXXIX, CCXXXVII, CCXL, 62.
– de Amigonibus, notarius, 354.
– Bagnaroli, 314.
– de Boateriis, dominus, miles officio Ursi, 220.
– de Gadio, notarius, XCVIII, 209, 215, 217.
– Johannis Gerardi, notarius ad reformationes Comunis, 107.
Marçalloliis (de) *v.* Thomaxius.
Marçeconibus (de) *v.* Jacobinus dictus Minus.
Mascharonis *v.* Guillielmus f. Dominici.
Masiolus de Populo *sive* de Poppulo, notarius, CCLXXIX, 296, 302, 303.
Masseus Viveni, dominus, XXXIV[35].
Massimillis (de) *v.* Rolandinus.
Matalie *v.* Guillielmus.
Matelica, inventario, XXXII-XXXVIII.
Mathei *v.* Jacobinus.
Matheus *v.* Mapheus,
– de Balduynis, miles ad dischum Ursi, CCXXXVI, 148.
– de Batutis, notarius, 251.
– q. Boniohannis *sive* Bonjohannis *sive* Bomjohannis de Lastignano, notarius, officialis ad Camaram Actorum, XCI, CXX, CXXI, CXXX-CXXXII, CXXXIV-CXXXVI, CLXII-CCLXV, CCXCVIII, CCCXIV, 4[5], 20[30], 48[54], 62[71], 65[80], 68[81], 69[82,83], 72[88], 73[89-91], 76[94], 77[100], 81[107], 91[125], 92[127], 99[135], 107[147], 118[156], 124[166], 152[200], 153[202], 182[238], 187[245], 198[254], 206[264], 214[277], 215[278], 216[282], 223[297], 261, 268[352], 278[364], 323, 324[459], 326, 327, 331, 333.
– de Corigia, dominus, Potestas Bononie, XCII, CI, CXLVIII, CCLXXXVIII, 71, 73.
– de Cornis, notarius, 352.
– fratris Johannis, notarius ad Camaram Actorum, CVI, CVII, CCXLI, 100, 102-106.
– de Maço, dominus, CCXXV, 72, 77[99].
– Scornite *sive* Scornete, notarius ad Ca-

maram Actorum, XC, CII-CIV, CCXLVII, CCLII, 85-92, 295.
Matheus domini Johannis, notarius ad Camaram Actorum, XV.
Mathioli *v.* Doncevalle.
Mathiolus
– Bonacapti, notarius, 153, 321.
– q. domini Fulchi domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 319.
– de Roncore *sive* de Ronchore *sive* de Lochore, officialis ad Camaram Actorum, CXV, CCXXIV, CCLIV, 4[5], 18[25], 19[29], 62[61], 76[94], 203, 209, 253, 254, 276, 310.
Matlo (de) *v.* Johannes.
Maximus Rubam, notarius, 304.
Maxini *v.* Simo q. Petri.
Maynentinus *sive* Manentinus, bando, CCCXXX, 188.
Mazzatinti Giuseppe, XXXII[e 28], XXXIII[e 30], XXXVII[e 69].
Maça *v.* Charulus.
Maço (de) *v.* Matheus.
Maçolus *v.* Jacobinus.
Medici *v.* Jacobus Gerardi.
Medicine, CCXXIII, 183, 198.
Mediolani *v.* Ubertus de Fagiano.
Mediolano (de) *v.* Gaspar; Odolinus.
Melfi, LII.
Melino *v.* Petrus.
Melioris *v.* Thomaxius.
Mellegotti *v.* Ugolinus q. Francissi.
Mellonis *v.* Hegidius.
Mercariis (de) *v.* Merçarii.
Merchadans, notarius, CCCXVII, 182.
Merlini *v.* Petrus.
Merlino *v.* Petrus.
Merlinus, notarius, 162.
Merçarii *v.* Rolandus Bernardini.
Merçariis (de) *sive* Merçarii *v.* Bombolognus *sive* Bonbolognus Henrigipti; Leonardus Leonardi.
Meti de Tintis *v.* Arighitus.
Michael
– bando, CCCXXIV, 138.
– magister, notarius, CIII, 90.
– magistri Adami *sive* Adammi, dominus, notarius, 130, 152.
– domini Amodei, notarius, 233.
– Brescha *sive* Bresche, notarius, 93, 206, 221, 250.
– Deotefeci, bando, 134.
– Johannis Bonfantini, notarius ad Camaram Actorum, CXIX, CCXLIX, CCCVIII, 278.
– Martini Françonis, notarius, CCXL, 55.
– Tomaxii, notarius, XXIX[12], 324, 327.
Michaelibus (de f.) *v.* Ingeramus.
Michaelis
– Aymerii *v.* Veneticus.
– de Cavitullo, *v.* Comacius.
– de Foro Medii, santi *v.* Capella.
– Lamandine, *v.* Bonapressa.
– de Lebroxeto, sancti *v.* Capella.
– Raymundi *v.* Ysaia *sive* Ysaya.
– Raymundii *v.* Thomacius.
Michelinus Jacobi Cavaçe, 121.
Michilinus, officialis ad Camaram Actorum, CXXXVI, 20[30], 48[54], 203[258], 224[300], 268[352].
Miglaçinus q. domini Greci de Greçis, dominus 321.
Migloris *v.* Vanne Jacobi.
Milliore de Griffis, dominus Capitaneus Bononie, CCLXXVII, 223.
Minellus
– bando, CCCXXVII, 219.
– notarius, 301.
Miniate *sive* Miniato (de) *v.* Cavalcante Mannini; Jacobus; Johannes Ceni; Poglise.
Minolus Sehe, notarius, 305, 329.
Minus *v.* Jacobinus; Guillielmus.
Mitii *v.* Petrus domini Bertholomey.
Molisii, comitatus, XLIX.
Mons Calvus, CCXXIV, CCCXXV, 65.
Montanarii *v.* Montanarius.
Montanarius
– q. domini Denodi de Bargaria, dominus, 318.
– Petri Montanarii, notarius, 228.
Montasigo (de) *v.* Gerardus.
Monte (de) *v.* Capella Sancti Johannis.
Monte domini Johannis de Basacomitibus, notarius, CCLXXXV, 307.
Montebello (de) *v.* Sancta Maria.
Monte Lupone (de) *v.* Bonjohannes *sive* Johannes Nicholiti.

Monte Magno (de) *v.* Coradus.
Monteori (de) *v.* Raynucinus.
Monte Sancto Petro *v.* Laygo.
Monte Ulivi *v.* Thoma Nicolay.
Montevellio *v.* Jacobus domini Guidonis.
Monti (de') *v.* Lodovico.
Morici Actonis Ode *v.* Benvenutus.
Moricus
– Andree, XXXV.
– Rainaldi, XXXV.
Moroellus de Malaspinis, dominus, marchio, Potestas et Generalis Capitaneus Guerre, CXVIII, CXIX, CXXXIX, CLXXXIV, CLXXXVII, 266-268, 278-280, 284, 292, 296, 302, 310, 312, 313, 334.
Morontis (de) *v.* Amadore.
Moronus *v.* Çeveranus.
Morus Gualfredi, XXXIV, XXXV.
Mostardinus, notarius, CCLXXX, 81.
Moysiaco (de) *v.* Johannes domini Guillielmi.
Mozandus, officialis ad Camaram Actorum, CXXXIII, 75[94].
Moça (de) *v.* Henricus.
Mucius *v.* Muçus.
Muller Samuel, XXIV[2], LXIV[15].
Muradellis (de) *v.* Capella.
Musalinis (de) *v.* Petrus Bonacose.
Musinus Sollarius, notarius, 329.
Musius Talano, notarius, 304.
Musolinis (de) *v.* Muxolinus.
Musonibus (de) *v.* Petrus Arardi.
Mussinus, notarius, 300.
Muti*sive* Mutti *v.* Gerardus Berthollomei; Petrus Bertholomey.
Mutti *v.* Muti.
Muxiglani *v.* Guido Rolandini.
Muxolini *sive* Muxolino *sive* Musalinis (de)
– de Argelaca *sive* de Argelata *sive* Argellaca *v.* Petrus.
– *v.* Bonacosa.
Muxolinus de Musolinis, notarius, 144.
Muxonibus (de) *v.* Petrus Arardi.
Muçius *v.* Mucius.
Muçus *sive* Mucius *sive* Muçius Çule *sive* Çulle *sive* Çurla, notarius, CXXXV, 203-205.
Nancletius de Pannensibus, dominus, offitialis bladi, CCXXIII, 198.
Napoli *sive* Neapolis, inventario angioino, XLII-LVI, LII.
Narducis (de) *v.* Raymundus q. domini Ubertini.
Nascimpace Jacobini Pegolocti, notarius, 263.
Nasinbem Petri Scudarii, notarius, CCCXXXIII, 207.
Nasini *v.* Symo Petri.
Natalianis (de) *v.* Johannes Partis.
Navigium, 23, 137.
Naxini *v.* Papaçonus Petri.
Naçarari *v.* Ghibertinus.
Neri de Peraxio *v.* Ugolinus.
Neve *v.* Albricus.
Nichola
– notarius, 128.
– Federici, notarius, 335.
Nicholaus
– bando, 172.
– notarius, XCVII, 142.
– notarius ad dischum bannitorum, 128.
– officialis ad Camaram Actorum, 62[71], 73[91], 76[94].
– Actonis, dominus, notarius, CCXXVI, 124.
– Bonvixini, dominus, officialis ad Camaram Actorum, CXXIX, CXXXV, 17[22], 18[25], 19[29], 20[30], 118[156], 206[264].
– *sive* Colus q. Guidonis, bando, CCXCVI, 134.
– q. domini Greci de Greçis, dominus, 321.
– Johannini Manelli, notarius, 206.
Nicholay
– de Cauraria, *v.* Donatus.
– *v.* Deodatus.
Nicholinus, notarius, CVII, 105.
Nicholiti de Monte Lupone *v.* Bonjohannes *sive* Johannes.
Nicholucius *sive* Nichulucius *sive* Nicolucius domini Ballugani *sive* Balugani de Uguicionibus de Exio *sive* de Hexio, dominus, nobilis vir, Potestas Bononie, C, CI, CCXXIV, CCL, CCLIX, CCCXXXVII[2], 7, 10, 63-66, 69, 71, 72, 74[e 92].
Nichulucius *v.* Nicholucius.

Nicolai *v.* Jacobus Zovençonis; Schanabuius Zovençonis.
Nicolaus
– Albertini de Plastellis, notarius, 199.
– de Boromeis, 314[438].
– q. domini Fulchi domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 319.
– domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 319.
– q. domini Lunalelli, notarius, 323.
– domini Rainaldelli, notarius, 317.
– f. Tedaldini Lazari Gay, XXV[4].
Nicolay
– de Monte Ulivi *v.* Thoma.
– *v.* Rubeus.
Nicolucius *v.* Nicholucius.
Nigri *v.* Beltrame.
Nigrus
– de Guercis, CCXLII, 170.
– de Pioltello, notarius, 299, 306.

Obertus *v.* Ubertus Traninus.
Octavianus, notarius, 282.
Octo, Vice Comes, dominus, CCXXVIII, 2.
Octolinus *sive* Octollinus *v.* Odolinus.
Odaldi, dominus *v.* Brayaguerra.
Ode *v.* Benvenutus Morici.
Oddi *v.* Boniohannes q. Gerardi.
Oddofredi *v.* Franciscus domini Alberti.
Oddonis *v.* Angellinus.
Odo, dominus, 1.
Odofredi *v.* Albertus.
Odolinus *sive* Octolinus *sive* Octollinus *sive* Otolinus *sive* Ottolinus de Mandello de Mediolano, dominus, Potestas Bononie, XCIV, CXIV, CXV, CXIX, CXX, CXXXII, CXXXV, CXL, CLIII, CLVIII, CLXVII, CCXV, CCXVI, CCXXVII, CCLVII, CCLXII, CCLXIII, CCLXV, CCLXVI, CCCXIX, 62[71], 65[79], 69[82], 72[88], 73[91], 77[100], 91[125], 92[127], 99[135], 106[147], 118[156], 124[166], 153[202], 182[238], 187[245], 188, 191, 192, 198[254], 200, 203, 216[282], 223[297], 237[309], 268[352], 290, 294, 295, 296, 298, 301, 303, 306, 311, 312, 315, 322, 325, 327[e 469-470,473], 328[e 474-478], 329[e 480-486], 330[e 487-493], 324.
Odonibus (de) *sive* Odonum *sive* de Oldoinibus *v.* Guelfus.
Odoynis *sive* Oldoinis *sive* Oldoynis (de) *v.* Guillielmus.
Oldoinibus (de) *v.* Guelfus.
Oldratis (de) *v.* Bonenus.
Olissis (de) *v.* Fredericus.
Oliverii *v.* Auliverii.
Olixis (de) *sive* Olissis (de) *v.* Fredericus.
Oppicinus *sive* Uppicinus, notarius, 280, 281.
Orandi *v.* Aymericus.
Orio de Bernardis, dominus, miles, LXXIV, LXXV.
Orlandelli Giuseppe, [illegible][15], LVIII[3].
Ormannus, notarius, 272.
Ostia (d') *v.* Catalano.
Otolinus *sive* Ottolinus *v.* Odolinus.
Ottonellus, notarius, 281.
Oxeliti *v.* Jacobus.
Oxelittis (de) *v.* Lançalottus.

Pace
– notarius, 335, 337.
– q. domini Guidonis de Funzas, dominus, 319.
– de Pace *sive* de Pacibus, dominus, CXVIII, CCXXXVI, 144, 249, 251, 253, 260, 262, 292.
– q. domini Petriçoli, dominus, 321.
– de Sachitis, bando, CCXXIV, 65.
– de Saliceto notarius, 262, 263.
– de Sancto Georgio, miles ad discum Ursi, CXXXV, 162, 203.
Pacibus (de) *v.* Pace.
Pacino (de) *v.* Habueles.
Pacinus, iudex, LV, LVI nota 190.
Pacis *v.* Bergutius; Blanchus; Cosa; Henrigiptus; Petrus; Salvus.
Pagani *v.* Simon.
Paganus
– notarius, 282.
– de Ynsula, notarius, 341-343, 349.
Palastrelli *sive* Pallastrelli *sive* de Pallastrellis *v.* Johannes.
Pallaço (de) *v.* Coradus.
Palmiroli Barbarose *sive* Barbarosse *sive* Barbarussa *v.* Johannes.

Palmirolus Barbarose, dominus, 320.
Panaçonibus (de) *sive* Pançonibus (de) *v.* Bitinus.
Panico (de), tabernarius, 83.
Pannensibus (de) *v.* Nancletius.
Panormitanus, dominus, diaconus, XLIX, L[146], LII.
Pançonibus (de) *v.* Bitinus.
Papa (de) *v.* Gilbertus.
Papaçonus domini Petri Naxini, notarius officio inventariorum, 222.
Parisius (de) *v.* Simon.
Parma (de) *v.* Jacobinus Çannis.
Partis de Natalianis *v.* Johannes.
Pasqualis *v.* Petrus.
Passipoverus domini Castellani Bagloli, bando, 81.
Pauli
– sancti *v.* Capella.
– Trintinelli *v.* Bertholomeus.
Paulus *sive* Paullus.
– bando, CCXXIV, 65.
– Belondini, notarius, officialis ad Acta, XC, CXXI, 178, 338, 339.
– de Cazario *sive* Chazano *sive* Chizano, officialis ad Camaram Actorum, CXXIX-CXXXI, CXXXIII-CXXXVI, CCLXXXVIII, CCXCVIII, 4[5], 17[22], 18[25], 20[30], 40[39], 44[46], 48[54], 49[56], 53[60], 54[64], 62[71], 68[81], 76[95], 81[107], 93[128], 118[156], 152[200], 166[219], 187[246], 199[255], 203[258], 205[261], 206[264], 215[278], 224[300],236[308], 237[309], 334.
– q. domini Guillielmi de Malavoltis, dominus, miles ad dischum Ursi, CCXXXVII, 154.
– Jacobi, notarius, 186, 187.
– fratris Tosabichi de Ymola, notarius, CXCVII, 354.
Pavexe, bando, 189.
Paxiti *v.* Marcus.
Pedonem *v.* Petrus.
Pegolocii *v.* Vayampace.
Pegolocti *v.* Nascimpace Jacobini.
Pegolotti *v.* Petrus.
Pegolottis (de) *v.* Gardinus.
Pelegrinus *sive* Pellegrinus *sive* Peligrinus *sive* Peregrinus *sive* Piligrinus,
– notarius, 128.
– officialis ad Camaram Actorum, LXXXI, LXXXVII, XC, C, CXXVIII, CXXXI, CXXXVI, CCXCVII, CCCXLI[e 29], 4[5], 18[25], 20[30], 61[71], 63, 65, 77[100], 106[147], 124[166], 216[282], 138[187], 223[297].
– Jacobini, notarius, 167.
– domini Johannis de Launantia, dominus, notarius, officialis officio Camare Actorum, CXVI, CLIX, 232.
– de Placitis, notarius ad Acta, XCVIII, CXIII, CCXXIII, CCLIV, 173, 178, 198; miles Officio Ursi, 283.
– de Vernacia *sive* de Vernaciis *sive* de Vernatia, officialis ad Camaram Actorum, CXVI, CCXLIX, CCXCIII, 69[83], 73[89], 238.
Peligrinus *v.* Pelegrinus.
Pellegrinus *v.* Pelegrinus.
Pepollis (de) *v.* Çohene.
Peraxio (de) *v.* Ugolinus Neri.
Perbelinus Amoreti, bando, 239.
Percucio (de) *v.* Petrus.
Peregrinus *v.* Pelegrinus.
Perioli *v.* Gracia.
Perrella Renato, LXIV[15].
Perrucii *v.* Tanus.
Perugia, suo inventario, LIV.
Perusio (de) *sive* Piruxio (de) *v.* Jaconus.
Pescarola (de) *v.* Johannes.
Petraboni *v.* Bunalellus *sive* Lunalellus.
Petracius *sive* Petratius Berbili, dominus, notarius, CCXLII, 153, 159, 160.
Petrasanta (de) *v.* Guillielmus.
Petratius *v.* Petracius.
Petri
– Ablatis *v.* Jacobinus.
– Alexandri *v.* Solomon.
– de Baxacomatribus *v.* Comite *sive* Conte.
– Francisci *v.* Francischus.
– Guarini de Vitria *v.* Gerardus.
– Inghileri *v.* Johannes.
– *v.* Jacobinus de Auxino; Jacobus.
– de Lastignano *v.* Johannes.
– Maxini *v.* Simo.
– Montanarii *v.* Montanarius.
– Nasini *v.* Symo.
– Naxini *v.* Papaçonus.

– Scudari *v.* Nasinbem.
– de Zovençonibus *v.* Bitinus *sive* Lambertinus.
Petricinus, bando, 173.
Petrini *v.* Johannes.
Petrinus *sive* Petrus de Richardis de Laude, notarius, 352, 353.
Petrizali Bonincontri *v.* Bonincontrus.
Petrizandi *v.* Petrizandus.
Petrizandus Jacobi Petrizandi, sua difesa, 196.
Petriçinus, notarius, CIV, 91, 111.
Petriçoli
– *v.* Andriolus; Bonfantinus; Pace; Petrus Bonfantini.
– Armanini *v.* Tomaxinus.
– de Blanchutiis *v.* Donadone; Francischus; Jacobus; Johannes; Prinçivalle.
– Doxii *v.* Guillielmus.
Petriçolus
– Albanisii, notarius, 277.
– de Sardellis, notarius, ad Camaram Actorum, CII, CCXL, CCLII, CCLXXX, 79, 84, 91.
Petro (de) *v.* Brayaguerra.
Petrobonus
– notarius, 89.
– Marchini Grassi, notarius, 352.
Petrucinus, notarius, CVI, 102.
Petrus *sive* Petrinus
– XXXIV.
– notarius, 234.
– officialis ad Camaram Actorum, CI, CXXVIII, 4[5], 18[25], 20[30], 48[54], 75, 76[94], 203[258].
– Albrici, ser, notarius, XXXII, XXXIV.
– Alegrançe, notarius, CCLXXXII, 257, 277.
– Arardi de Musonibus *sive* Muxonibus, notarius, officialis ad Camaram Actorum, XC, CXXI, CCIV, 338, 339.
– Bambaglolo, notarius, CCLXIII, 315.
– de Banbaglolis, notarius, dominus, XIV, 72.
– q. domini Bencevennis de Sancto Ruphillo, dominus, 320.
– domini Bertholomey *sive* Bertholomei Mitii *sive* Muti *sive* Mutti, notarius ad Camaram Actorum, CXIX, CCIII, CCIV, CCXLIX, CCCVIII, 278, 321.
– Bonacose de Musalinis, 308.
– q. Bonacursii, dominus, notarius ad Camaram Actorum, XCI, CIV-CVI, CCLIII, 93-99.
– Bonapressi, notarius, 176; notarius ad Camaram Actorum, CXVIII, CLXI, CCXLIX, CCCVIII, 251.
– Bonaventure de Argellata, notarius, 164, 233.
– domini Bonfantini Petriçoli, notarius, 307.
– q. domini Bonipetri, dominus, 321.
– Burelli, 316.
– Carnalis, notarius, 227.
– domini Egidii de Saragotia, notarius, 315.
– Francischi, notarius, CCXL, 84, 317.
– q. Francisci, notarius, olim domini Octolini de Mandello, 325, 327.
– de Funi, notarius, 182.
– domini Gerardi de Butrio, 307.
– Gerardini, accusa, 214.
– Gonselmi *sive* Gonselmini, *sive* Gonsolmini, notarius, CVI, XCVII, 96, 102.
– Grassi, notarius, 280.
– Grili, dominus, CXXIX, CCXXIX, 18.
– Guerçii, notarius, 352, 353.
– Jacobi Yndunine, notarius, 250.
– q. Jacobini, notarius ad mollendina, CC, 181.
– domini Jacobini de Bagno, notarius, 224.
– q. Jacobini domini Petriçoli, notarius, 165.
– q. domini Jacobini Piçoli de Prindipartibus, dominus, 323.
– Lançi de Lançis de Forlivio, notarius, CXCVII, 354.
– Mançone, notarius, 334.
– q. Martini de Boça, bando, 178, 179.
– Merlini *sive* Merlino *sive* Melino q. Johannis Jordani, dominus, CXXXIX, CCXVII, 315-317.
– Muxolino de Argellaca, notarius, officialis Camare Actorum, CXII, CCXLVII, CCLIV, CCCVII, 159, 162, 165.
– domini Pacis, CCII, 303, 311[e 429].
– Pasqualis, notarius, 236, 237.
– Pedonem, 45.

– Pegolotti, dominus, notarius, CCXLII, 153, 159, 160.
– de Percucio, 284, 286.
– de Quingento, notarius, CV, 98, 104.
– de Scalamis *sive* Schalamis, notarius, CCCXIV, 250, 259, 264.
– q. domini Ugolini Bonyagrii, dominus, 318.
– Villani, bando, 134.
Pettinato Giovanni, XXIII[1].
Philippi *v.* Ripanus.
Philippus *v.* Phylippus.
Phillippi de Monte Sancto Petro *v.* Laygo.
Phylippus *sive* Phylipus *sive* Phyllippus *sive* Philippus.
– bando, CCXCVI, 172.
– instrumentum relativo, 222.
– Belligno *sive* Belligni, dominus, 28, 29.
– Bentevolii, notarius, 340, 345.
– Blanchi domini Cose, dominus, 318.
– de Guercino, notarius, 84.
– q. domini Johannis Bordonalis de Zovençonibus, dominus, 320.
– de Raxuris, notarius, 93.
– de Saxoferrato, notarius, 346.
– de Ugonibus, dominus, LXVI, CCIV, CCV, CCXXX, CCXXXI, CCLIX, CCLXXIII, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, 5.
– de Virgellensibus *sive* de Virgilensibus *sive* de Virgilixiis de Pistorio, Potestas Bononie, CXX, CXXI, CXXX-CXXXII, CXXXIX, CXL, CLXVII, CCXXXVII, CCLXIV-CCLXVI, 20[30], 48[54], 62[71], 65[80], 68[81], 69[82,83], 72[88], 73[89,91], 76[94], 77[100], 99[135], 118[156], 124[166], 138[187], 152[200], 153[202], 182[238], 187[245], 198[254], 215[278], 223[297], 268[352], 322[e 453], 323, 325, 326, 327[e 471], 328, 329-334.
– Ysnardi, notarius, XXIX[12], 324, 325, 327.
Phylipus *v.* Phylippus.
Phyllippus *v.* Phylippus.
Pidiano (de) *v.* Raynutius.
Piligrinus *v.* Pelegrinus.
Pinus
– Capeti, 249.
– de Rubeis de Florentia, dominus, Potestas Bononie, Capitaneus populi, CXXIX, CXL, CCLXI, 17[22], 18[25], 19[29], 241, 288, 326, 334[e 495], 335, 347[e 516].
– Salvi, notarius, 330.
– de Vernaçiis, dominus, 137.
Pinçinus, dominus, LV [e 189].
Pioltello (de) *v.* Nigrus.
Piperno (de) *v.* Gregorius.
Pipini *v.* Johannes.
Pirovallo (de) *v.* Aço; Jacobus.
Piruxio (de) *v.* Jaconus.
Piscarolo (de) *v.* Johannes.
Pischarola (de) *v.* Johannes.
Pisis (de) *v.* Gerardus Rapaldus.
Pistorio (de) *v.* Andreas; Baldus; Bertholomeus; Forenses; Gerardus; Jacobus; Johannes; Lapus; Philippus de Virgilensibus.
Pistoris *v.* Berthollomeus.
Piçoli de Prindipartibus *v.* Petrus Jacobini.
Piçolpassi *v.* Bartholomeus.
Placentia
– CCXXIX, CCLIII, 16.
– (de) *v.* Barnaba; Bernardinus de Schottis.
Placitis (de) *v.* Pelegrinus.
Plastellis (de) *v.* Bonagratia; Gerardus Fabrii; Nicolaus Albertini; Ricobonus.
Pocho de Bargaça, bando, 134.
Podalis *v.* Seralium.
Poglese *v.* Poglise.
Poglise *sive* Poglese de Sancto Miniato, notarius, 275.
Polducii *v.* Lapus.
Pons Idicis, 323.
Ponte Carala (de) *v.* Florinus.
Pontecarali (de) *v.* Florinus.
Ponte Carali (de) *v.* Guidestus.
Ponte Carario *v.* Florinus.
Ponte Caroli, *v.* Florinus.
Ponte Charali (de) *v.* Florinus.
Ponticlo (de) *v.* Jacobinus Gerardi.
Ponçano (de)
– *v.* Bindus.
– *v.* Gerarducius.
Populo *sive* Poppulo (de) *v.* Masiolus.
Porta Fracte, 317.

Porta Ravenatis, *sive* Ravennatis, quarterius, CCII, CCXVII, CCXXXIX, CCLXXV, CCLXXVIII, 9, 17, 56, 91, 116, 125, 130, 157, 183, 192, 203, 222, 231, 291-295, 311, 313, 316-318 *v.* Capella.
Porta Sancti Petri, quarterius, CCII, CCXXXIX, CCLXXV, CCLXXVIII, CCLXXXI, CCCVI, 9, 17, 56, 91, 116, 124, 125, 157, 191, 192, 204, 292-294, 311.
Porta Sancti Proculi, quarterius, CCIII, CCIV, CCXII, CCXVII, CCXXXIX, CCLXXV, CCLXXVIII, CCLXXXII, CCCIV, 9, 11, 56, 116, 123, 157, 193, 195, 203, 205, 291-293, 295, 311, 320-322.
Porta Steri, quarterius, CCX, CCXXXIX, CCLXXV, CCLXXVI, CCLXXVIII, 9, 17, 50, 56, 67, 91, 116, 124, 125, 157, 191, 195, 197, 204, 292, 293, 295, 311, 316, 322.
Posa (de la) *v.* Jacobinus q. Rolandini.
Posterla (de) *v.* Guillielmus.
Pragatulli (de) *v.* Johannes.
Prandebonus *sive* Prandelbonus v. Beltraminus *sive* Baltrame
Prandelbonus v. Prandebonus.
Prandinus, bando, 189.
Pratesi Alessandro, X[14], XLI[e 88].
Pratus, Comune, CCXVI, CCXVII, 314, 322.
Precina, LII.
Predalbino (de) *v.* Bene.
Pretasanta (de) *v.* Guilliemus.
Previndi *v.* Francischus.
Princivalle domini Anthonii Auliverii, dominus, notarius, officialis Camare Actorum, CXV, CLXVIII, CCXLVIII, CCXCVII, 4[5], 18[25], 213, 218.
Prindipartibus (de) *v.* Petrus Jacobini Piçoli.
Prinçivalle q. domini Petriçoli de Blanchutiis, dominus, 318.
Prior de Tebaldis, dominus, 156.
Procacius de Bixano, miles ad dischum Ursi, CCXXXVII, 240.
Provincia, LIII.
Prunarii, 39.
Pucius Bufoli, notarius, 216.
Puncuh Dino, XXXI[23-26].
Putagii, *v.* Guillielmus.
Putaglii *v.* Rolandus.
Puçolis (de) *v.* Guillielmus Arnaldi.

Quincius, notarius, 235, 236.
Quingento, (de) *v.* Petrus.
Quinque, dominus, 325.
Quinçanello (de) *v.* Coradinus.

Rachulfis (de) *v.* Albertus domini Johannis.
Rafanelli *v.* Albertinus.
Raffael de Roncho, dominus, iudex, 93.
Raffanelli *v.* Albertinus.
Rainaldelli *v.* Nicolaus.
Rainaldi *v.* Moricus.
Rainaldus Rollandi, XXXIV.
Rainerii de Tholomeis *v.* Jacobus.
Rambertus de Baçallenis, dominus, CCX, 96.
Ramgerii *v.* Henrigiptus Felianni.
Rango Trotanus, notarius, CV, 98, 105.
Rangonis *v.* Jacobinus.
Rapaldus *v.* Gerardus.
Raphanelli *v.* Albertinus.
Rasuriis (de) *v.* Raxuriis (de).
Ravena *v.* Ravenne.
Ravenne *sive* Ravena, CCIV, 22, 312.
Raxuriis (de) *v.* Jacobus Jacobini; Phyllippus.
Raymondinus
– de Asula, notarius, 249, 244.
– *v.* Raymundus de Stradella.
Raymundi *v.* Usaya *sive* Ysaia Michaelis.
Raymundii *v.* Thomacius Michaelis.
Raymundus
– *sive* Raymondinus de Stradella, notarius, 342, 343, 351.
– q. domini Ubertini de Narducis, notarius, 314.
– Ubertini de Vanduciis, notarius, 182.
Raynaldus Cançelerii *sive* de Cançeleriis *sive* de Cançelleriis, dominus, Potestas Bononie, LXXXVII, CXI, CXII, CLXVII, CLXVIII, CCLXI, 141, 145, 149, 288, 289.
Raynerii
– *v.* Albertus; Lipus.
– Salaroli *v.* Lonbardus.
– da Tholomeis *v.* Jacobus.
– Çançi *v.* Bitinus.

Raynerius
– frater ordinum minorum, CCXCIII, 308.
– Ceni, dominus, CLIII, CCXXVIII, CCLVIII, 1.
– de Ghiseleriis, 328.
– de Gubio, dominus, iudex ad dischum Ursii, 141.
– Rolandi Çangi, miles, 265.
– domini Zançi Fabri, dominus, CCIII, CCXII, CCXVII, 320.
Raynucinus de Monteori, 109.
Raynutius de Pidiano, notarius, CCXXIII, 310.
Recanati (de) *v.* Jacobus Johannis.
Regio (de) *v.* Bertholomeus Jacobini; Yvanus domini Çanelli.
Regoglis (de) *v.* Ubertinus.
Regolus, 284.
Renovatus, bando, CCXCII, 99.
Ribaldinus, notarius, 55.
Ricardi
– *v.* Johannes.
– de Salisiis *v.* Gerardinus; Jacobus.
Ricardus *v.* Richardus.
Richardi *v.* Bertholus.
Richardis (de) *v.* Petrinus.
Richardus *sive* Ricardus.
– notarius, 272.
– officialis ad Camaram Actorum, CLXXXI, 4[5], 18[25], 20[30], 62[71], 76[94].
– Bonaventure, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIV, CCXXVII, CCLIV, 191, 200.
Richomanni *v.* Vitale.
Richomannus Jacobi, dominus, notarius, 328, 329.
Ricobonus de Plastellis, dominus, 334.
Rigutius Cavedonis, CCCXX, 267.
Ripanus Philippi de Sancto Genexio, notarius, 337, 340, 345.
Riçardus *sive* Richardus
– de Bellovidere, dominus, Potestas Bononie, CCV, CCLIX, 9, 10, 60.
– de Villa, dominus, Potestas Bononie, CCXXIX-CCXXXI, CCLVIII, CCLIX, CCLXXIII, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, 4, 5, 19.
Richardus *v.* Riçardus.
Robertis (de) *v.* Guilielmus.
Robertus Cebulla, notarius, CCLXX, 341, 349, 351, 352.
Rocha Contrata (de) *v.* Albertinus; Benvenutus; Bonafilie; Brançoli; Fanticinus Vilanucii; Johannucius Benvenuti; Speta Manelli.
Rodaldus, bando, CCCXXX, 17.
Rodulfinus Gavadi, notarius, 168.
Rodulfus
– notarius, 335.
– de Guercio, notarius, 207.
Roffinus Guaschi, 2.
Rogerius de Callegario, notarius, 352.
Rolandi
– de Fossa *v.* Jacobinus.
– Çangi *v.* Raynerius.
Rolandini
– de Apisa *sive* de Apposa *v.* Jacobinus.
– Feratarii, de Fossa *v.* Jacobus.
– Muxiglani *v.* Guido.
– de la Posa *v.* Jacobinus.
Rolandinus
– bando, 189.
– dominus, 49[56].
– notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXXIX-CXXXI, CXXXIII, CXXXIV, CXXXVI, CCXCVIII, 4[5], 18[25], 20[30], 44[46], 48[54], 53[60], 54[64], 62[71], 68[81], 73[91], 75[94], 76[95], 82[110], 152[200], 156[204], 199[255], 203[258], 205[261], 206[264], 211[268], 224[300], 236[308], 237[309].
– officialis ad Camaram Actorum, 73[91], 76[95,96], 118[156], 166[219], 187[246], 335.
– Adriani, notarius, 317.
– de Arlottis, notarius, 330.
– de Canossa, dominus, Potestas Bononie, CXXXIX, CXLI, CCXXIX, CCXL, CCLI, CCLIX, CCLXXVIII, 41, 44, 60, 62[e 72,73], 62, 63, 73, 85.
– f. Gerardi, notarius, VI.
– de Massimillis, officialis ad Camaram Actorum, 17[22].
– de Russis, dominus, 318.
– q. domini Zovençonis de Soldaderiis, dominus, 318.
Rolanducii *v.* Aymelghinus.
Rolanducius, bando, CCXCVI, CCCXXVI, 77, 172.
Rolandus

– Bernardini Merçarii, XXX, CCXL, notarius, 84.
– Falcone, notarius, 223.
– de Foscarariis, dominus, offitialis bladi, CCXXIII, 198.
– Gracioli, 307.
– Putaglii, dominus, Potestas Bononie, CXCV, CXCVI, CCL, CCLIX, 6, 58, 60.
Rollandi *v.* Rainaldus.
Roloysius domini Jacobini, inquisitio, 80.
Roma, XLIX, LI, LIII.
Romandiola, 325, 327.
Romaniole
– CXCVII, CCVII, CCXXII, 354.
– *v.* Ildebrandinus.
Rombolinis (de) *v.* Cursius.
Romiti Antonio, XXIV[2], XXV[4], XXVIII[10].
Ronbo (de) *v.* Guillielmus.
Roncho (de) *v.* Raffael.
Ronchore (de) *v.* Mathiolus.
Roncore (de) *sive* Lochore (de) *v.* Mathiolus.
Rophini *v.* Damianus.
Rosinus *sive* Rossinus Ferari, notarius, 325.
Rosseno (de) *v.* Johannes.
Rossinus *v.* Rosinus.
Rostagni *v.* Gerardus.
Rovixii *v.* Vinciguerra.
Royçis (de) *v.* Royçus.
Royçus de Royçis, notarius, 144.
Rubam *v.* Maximus.
Rube *v.* Martinolus.
Rubei *v.* Ubertus.
Rubeis (de) Pinus; Ugolinus.
Rubeus
– de la Cosa *sive* de la Tosa de Florentia, dominus, Potestas Bononie, XCVII, CXIII, CCLIV, CCLXI, CCXCIII, CCCXXVI, 170, 172, 173, 289, 291.
– Nicolay, dominus, 318.
Rubey *v.* Donatus.
Ruffini *v.* Damianus.
Rugerinus, notarius, CVII, 105, 111.
Ruphillo (de) *v.* Johannes.
Ruphini *v.* Damianus.
Ruscha *v.* Guillielmus.
Ruscigani *v.* Marcolinus.
Russis (de) *v.* Rolandinus.
Russus, bando, CCCXXX, 17.

Sabadinis (de) *v.* Bertholomeus; Gerardus; Uguitio *sive* Huguitio.
Sacheti *v.* Sachetus.
Sachetus q. Jacobini Sacheti, notarius, 220.
Sachitis (de) *v.* Sachitus; Pace.
Sachitus de Sachitis, notarius, 161.
Sachone *v.* Johannes.
Saglinbenis (de) *v.* Jannacius; Striche.
Saladinis (de) *v.* Bertholomeus domini Sponsarelli.
Salamon, dominus, iudex, LXXIV.
Salaperii *v.* Vacondeus.
Salarano (de) *v.* Beltraminus.
Salaroli *v.* Lonbardus Raynerii.
Saliceto (de) *v.* Pace.
Salimbene, dominus, XXXIV, XXXV.
Salimbenis (de) *sive* Saglinbenis (de) *v.* Jannacius.
Salis (de) *v.* Bonifacius; Brexanus.
Salisiis (de) *v.* Gerardinus f. Ricardi; Jacobus f. Ricardi.
Salla (de) *v.* Benvenutus domini Uxeppi *sive* Yseppi.
Salliçeto (de) *v.* Bençevennes Jacobi.
Salvi *v.* Pinus.
Salvuccius q. domini Jacobini de Bechadellis, dominus, 319.
Salvus
– dominus, magister lignaminis, 338.
– domini Pacis, dominus, 319.
Sancta
– Lucia, Comune, 307.
– Maria de Montebello, ecclesia, CCXCVI, 134.
– Tecla de Guercis, ecclesia, 198.
Sancti
– Erasmi *v.* Turris.
– Jacobi *v.* Homo.
– Stephani *v.* Capella.
Sancto
– Genexio (de) *v.* Ripanus.
– Georgio (de) *v.* Pace.
– Germano (de) *v.* Scottus; Ventura.
– Jeminiano *v.* Amadore; Ducius.
– Miniate *v.* Cavalcante Mannini; Jacobus; Johannes Ceni; Poglise.
– Miniato (de) *v.* Sancto Miniate.
– Petro (de) *v.* Brayaguerra.
– Rophyllo (de) *v.* Johannes.
– Ruphillo (de) *v.* Petrus q. domini Bencevennis.
– Severino (de) *v.* Gentile Coradi.
– Sthefano (de) *v.* Johannes.
Sanctorum *v.* Hommo.
Sanctus
– Stephanus, strata, 324, 326.
– Vitus, loco ubi dicitur, 198.
Sandri Leopoldo, X[14].
Saragotia (de) *v.* Petrus domini Egidii.
Saragoça, 119, 223.
Sardellis (de) *v.* Maius; Petriçolus.
Sasolo (de) *v.* Manfredus.
Sassoferato (de) *v.* Berardus; Brodarius.
Savignani, 348.
Savignano (de) *v.* Bonaventura; Francischus Bonaventure; Johannes Bonaventure.
Savona, Comune, inventario, XXXI, XXXII.
Saxo Ferato (de) *v.* Brodarius.
Saxoferrato (de) *v.* Philippus; Brodarius.
Saxolo (de) *v.* Manfredus.
Scalamis (de) *v.* Petrus.
Scancialibus (de) *v.* Albertus.
Schalamis (de) *v.* Scalamis (de).
Schanabuius Zovençonis q. domini Nicolai de Soldaderiis, dominus, 318.
Schottis (de) *sive* Scotis (de) *sive* Scottis (de) *v.* Bernardinus.
Scilioni, *v.* Guillielmus.
Scipa (de) *v.* Andreas.
Sclariti Coradini *v.* Sclaritus.
Sclaritus domini Coradini Sclariti notarii, dominus, notarius officio Actorum, LXXXIX, XCII, CIX, CX, 113, 118, 119, 123, 131.
Scornete *v.* Matheus.
Scornite *v.* Scornete.
Scotis *v.* Schottis.
Scottis *v.* Schottis.
Scottus q. Geraldi de Sancto Germano, 315.
Scudarii *v.* Nasinbem.
Segnorellis (de) *v.* Alamannus.
Sehe *v.* Minolus.
Selega (de) *v.* Guillielmus.
Senaça (de) *v.* Adegherius.
Seneça *v.* Bonaventura.
Seralium
– Burgi, 136.
– Podalis, 136.
Seravalle (de) *v.* Johannes Spiliantis.
Sesso (de) *v.* Guillielmus.
Severino (de) *v.* Gentile Coradi.
Sforza Giovanni, XXVI[5].
Sicilia, LI[e 151], LII.
Sidulo (de) Coradinus.
Sigbaldus *sive* Sighibaldus *sive* Syghybaldus Çavatarii *sive* Çavatatarii, 298, 300, 306.
Sighibaldus
– *v.* Sigbaldus, Syghibaldus, Syghybaldus.
– Çavatarius, notarius, 330.
Sighibuldis (de) *v.* Trigimmus.
Signorelis (de) *v.* Allamanus.
Silvester, bando, CCCXXVII, 209.
Simo q. Petri Maxini, notarius, 310.
Simon
– Pagani, XXXIV.
– de Parisius, LI.
Sinibaldis (de) *v.* Bonaventura Jacobi; Tura Jacobi.
Sipiçanenses, domus, XL.
Soatri de Cortexella *v.* Gerardus.
Soffredus q. Albizi, notarius, 196.
Sofredi *v.* Bonipara.
Sofredinus Albiçi, notarius, 190.
Sofredus
– q. Spidallerii, dominus, notarius, 145.
– Tranchredi, notarius 332, 354.
– de Virgilensibus, dominus, Potestas Bononie, LXXXV, CXXI, CXL, CCI, CCLXVI, 335[e 496], 336, 338, 339, 347[e 515].
Soldaderiis (de) *v.* Bitinus q. domini Johannis; Calapatritia; Francischus q. domini Johannis; Guillielmus; Jacobus; Rolandinus q. domini Zovençonis; Schannabuius Zovençonis; Uguitio Jacobi; Vinciguerra.
Sollarius *v.* Musinus.

Solomon Petri Alexandri, notarius, 165.
Somaripa (de) *v.* Jacobus.
Somariva (de) *v.* Jacobus.
Sommetis *v.* Jacobus Bencevenis.
Somo Riva (de) *v.* Jacobus.
Sons (de) *v.* Laurentius.
Sorbelli Albano, V^e 1, VI^4, IX^10, XIII^23, XIV^28, XVIII^48, XIX^49, XXI^54, XXVI^6, XXVII^8.
Souranus Aldrevandini, dominus, notarius, 303, 311.
Speca *v.* Speta.
Specialis *v.* Johannes.
Spera *v.* Speta.
Spersonadis (de) *v.* Laurentius domini Guillielmi.
Speta *sive* Speca *sive* Spera Manelli de Rocha Contrada, notarius, 339, 345, 347.
Spidallerii *v.* Sofredus.
Spiliantis *v.* Johannes.
Spinellus, dominus, 45.
Spiolaria (de) *v.* Bertholomeus Bonaventure; Jacobus.
Splecto (de) *v.* Çella.
Spolliti (de) *v.* Çella.
Sponsarelli *v.* Bertholomeus.
Stagnatis (de) *v.* Anthoniolus *sive* Anthonius.
Stefani (de) *v.* Tomaxe.
Stephani Beccharii *v.* Corvolinus.
Stephano, Sancto (de) *v.* Johannes.
Stephanus
– magister, notarius, XL^78,86.
– notarius, 257.
– Cosanelli, notarius, 261.
Sthefanus Amati, notarius, CXCVII, 282, 354.
Stifunti *v.* Guido Lanbertini.
Stiglatico (de) *v.* Stignatico.
Stignatico *sive* Stiglatico (de) *v.* Blaxius.
Stoldus Jacop *sive* Jacopi, dominus, Vicarius domini Comitis Bertholdi *sive* Potestas Bononie, LXXV, LXXXV, XCIII, XCIX, CXXXVII, CLX, CCVI, CCXXX, CCXXXI, CCXL, CCLI, CCLIX, CCLXXXVIII, CCXCVIII, CCCXLI, CCCXLVIII, 12, 60-63, 65, 73.
Stradella (de) *v.* Gilliolus; Raymundus *sive* Raymondinus.
Strata (de) *v.* Johannes.
Striche de Saglinbenis, dominus, Potestas Bononie, LXXXVII, CII, CCLII, CCLXXX, 80, 85.
Sucicis *v.* Blancus.
Sumariva (de) *v.* Jacobus de Somaripa.
Summo Ripa (de) *v.* Jacobus de Somaripa.
Summo Riva *v.* Jacobus de Somaripa.
Suricis (de) *v.* Guidus.
Surixina (de) *sive* Surixino (de) *v.* Bonacursius.
Surixino (de) *v.* Surixina de.
Sybone *v.* Guido.
Sydolo (de) *v.* Coradinus.
Syghybaldus *sive* Sigbaldus *sive* Sighybaldus *sive* Syghibaldus.
Symo
– Martini, notarius, 144.
– domini Petri Nasini, 137.

Talano *v.* Musius.
Tamba Giorgio, V^e 1, VI^1, XI^15, XIIe 18-20, XIII^21, XXI^53, XXV^3, LVII^1, LVIII^5, LIX^6, 7.
Tamberlano (de) *sive* Tamberliano (de) *v.* Jacobinus.
Tamberliano (de) *v.* Tamberlano (de).
Tanagli *v.* Bitinus.
Tanus
– notarius, CIX, 112, 336, 337.
– Perrucii, notarius, 271.
Tebaldis (de) *v.* Antolinus; Prior.
Tebalduccius, bando, CCCXXX, 169.
Tebaldus
– notarius, 52.
– *v.* Thebaldus.
Tecle *sive* Tecla *sive* Tegle
– *v.* Capella.
– *v.* Sancta.
Tedaldinus Lazari Gay, ser, notarius, XXV^4.
Tedaldus *sive* Thedaldus, dominus, notarius, presidens officio Actorum, XCI, C, CCXLVII, CCLI, 71.
Teghie *v.* Tegle.
Tegle *sive* Tecla *sive* Theghie *sive* Thegle de Freschobaldis *sive* de Frescobaldis *sive* de Fresscobaldis de Florentia, dominus, Potestas Bononie, CXVII, CXVIII, CXIX, CXXXIX, 242, 245, 249, 251, 259, 265, 268, 283, 290-293, 302, 311, 334.
Templo (de) *v.* Capella.
Tereno (de) *v.* Ugolinus.
Terra Laboris, XLIX.
Thadeus, dominus, comes, capitaneus, LXVIII, LXXVI, LXXIX.
Thebaldus *sive* Tebaldus de Brusatis *sive* Bruxatis, dominus, Potestas Bononie, XXX, LXXXVII, XCIII, CII, CIV, CXLVIII, CCXXIX, CCLII, CCLXXVIII, CCCXLI^e 30, 16, 77, 79, 85-89, 91, 92.
Thedaldus *v.* Tedaldus.
Theghie *v.* Tegle.
Thegle *v.* Tegle.
Theostrati Maioris, Sancti *v.* Capella.
Thobertellus, notarius, 336, 337.
Tholomeis (de) *v.* Albertus Raynerii; Blaxius; Jacobus q. domini Rainerii.
Thoma Nicolay de Monte Ulivi, notarius, LIV.
Thomacius Michaelis Raymundii, notarius, 322.
Thomaxini *v.* Guido.
Thomaxinus
– dominus, iudex ad dischum Ursi, CCXXXVII, 190.
– de Gocçadinis *sive* de Goçadinis, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIV, CCLIV, CCXCIII, CCXCVII, CCCXXX, 181, 188.
– de Liaçaris, 135.
Thomaxius
– Bonacursii, bando, 77.
– de Canthone, 72.
– de Marçalloliis, dominus, 311.
– Melioris, bando, CCVII, 216.
– de Unçola, dominus, LXVIIIe 29, LXXV, LXXVI.
Thome *v.* Johannes.
Thoncate de Flexo, notarius, 235.
Tignani, terra, 14.
Tintis (de) *v.* Arighitus.
Tollesane diocesis *v.* Guillielmus Arnaldi.
Tomacius Venture, 314.
Tomaxii *v.* Michael.
Tomaxinus
– officialis ad Camaram Actorum, 4^5.
– Petriçoli Armanini, CCXL, 55.
Tomaxius
– bando, 99.
– officialis ad Camaram Actorum, CCXCVIII, 61^71.
– de Stefani, frater, 314.
Tommasi Girolamo, CCXXVI^35.
Torellus Bonanni de Carmignano, notarius, 252, 253.
Tosa (de la) *v.* Rubeus.
Tosabichi *v.* Paulus.
Tranchedi *v.* Fredianus; Sofredus.
Tranchedus, dominus, iudex officio syndicatus, 197.
Traninus *v.* Ubertus.
Tricio (de) *v.* Mapheus.
Trigimmus de Sighibuldis, dominus, Capitaneus populi Bononie, CCXXIV, 65.
Trintinelli *v.* Bertholomeus Pauli.
Trotanus *v.* Rango.
Tuccius Albertini, notarius, 197.
Tunisi, LI.
Tura *v.* Bonaventura Jacobi de Sinibaldis, notarius ad Camaram Actorum, CCXLIX, CCXCIII, 268.
Turiça *v.* Johannes.
Turlionibus (de) *v.* Capella.
Turre (de la) *v.* Allamannus; Crissius; Henreche.
Turris Sancti Erasmi, LII.

Ubaldini *v.* Albiçus; Blaxius.
Ubaldinus
– q. Alberici de Angiolo, dominus, 320.
– de Malavoltis, dominus, 231.
Ubaldus
– de Interminellis, Capitaneus populi Bononie, dominus, CCLXIII, 315.
– de Lambertinis, dominus, 318.
Ubertini
– *v.* Jacobus.
– de Narducis *v.* Raymundus.
– Pistoris *v.* Berthollomeus.
– de Vanduciis *v.* Raymundus.
Ubertinus
– Christiani, notarius, 227.
– de Regoglis, notarius, 350.

Ubertis (de) *v.* Bellus.
Ubertus
– Vice Comes, dominus, CLIII, CCXXVIII, CCLVIII, CCLX, 1.
– de Binno, dominus, iudex ad dischum Ursi, 202.
– de Fagiano, civis Mediolani, notarius, 305, 330.
– de Fagnano, notarius, CCCVI, 204, 205.
– *sive* Obertus Traninus, 342, 350.
– Rubei, dominus, iudex, 160.
– de Ugino, dominus, Potestas, CCIV, 19.
Ughis (de) *v.* Lapus.
Ughus, bando, 134.
Ugiano (de) *v.* Useppus q. Guidonis.
Ugine (de) *v.* Carlelvarius.
Ugino (de) *v.* Ubertus.
Ugo
– CCXXIX, CCLXXVIII, 16.
– chierico, XLIV.
Ugobonus de Mantua, 230.
Ugolini
– *v.* Albertus.
– Benacii *v.* Gerardus.
– Bonyagrii *v.* Johannes; Petrus.
Ugolinus
– 318.
– LXXV.
– bando, 134.
– dominus, bando, 73.
– dominus, Capitaneus populi Bononie, CCXXIX, CCLX, 61.
– socius iudicis ad malleficia, 195.
– f. Arditionis, bando, CCCXXVII, 239.
– Ceci domini Gillini, bando, 219.
– Citadine, XXXIV.
– Federici, notarius, CCXXIII, 310.
– q. Francissi Mellegotti, processo, 81.
– Guidonis, notarius, 259-261, 264.
– Jacobi Johannis, 144.
– donni Jacobi, dominus, XXXIII, XXXIV[35].
– Johannis, 321.
– de Labia, notarius, 277.
– de Lamole, notarius, 258, 263.
– f. domini Neri de Peraxio, CCXXVI, 100.
– de Rubeis, dominus, Potestas Bononie, LXXVI, LXXIX, LXXXVI, CIV, CVI, CCLII, CCXCVII, CCXCVIII, CCCXVI, 92, 99, 100, 101.
– de Tereno, notarius, 268, 269.
Ugonibus (de) *v.* Phylippus.
Ugorius Gabosii de Luminaxe, 109.
Uguicio Bani Jacobi, bando, 189.
Uguitio *sive* Uguiçio
– officialis ad Camaram Actorum, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXIV, 4[5], 18[25], 20[30], 42[42], 44[48], 76[94], 81[107], 93[128].
– Jacobi de Soldaderiis, notarius, officialis Camare Actorum, CXII, CXIII, CXXI, CXXII, CLXXXV, CCXI, CCXLVII, CCLIV, CCLVII, CCCVII, 159, 162, 165, 170, 173, 348, 352.
– de Sabadinis, notarius, CCII, 325, 327.
Uguitionis
– de Bambaglolis *v.* Bernardinus.
– de Fano *v.* Jacobus.
Uguiçio *v.* Uguitio.
Uguiçionibus (de) *v.* Nicholucius Ballugani.
Ugulinus Malgernis, notarius, 241.
Unçola (de) *v.* Aimericus; Thomaxius.
Uppicinus *v.* Oppicinus.
Ureto (de) *v.* Vivaldus.
Ursi, dischum, officium, cippum, CXXXIX, CXCV, CCXXXVII, CCLVI, CCLVII, CCLXXX, 10, 27, 29, 72, 283, 287, 302, 306, 307, 311, 314, 316, 317, 328, 335, 338.
Urçellis (de) *v.* Galixius q. Johannis.
Useppus q. Guidonis de Ugiano, dominus, 152.
Uspinolus, notarius, CXCVII, CCCXVIII, 354.
Uxeppi *sive* Yseppi de Salla *v.* Benvenutus.

Vacondeus Salaperii, notarius, XCVIII, 209, 214.
Valdecario (de) *v.* Johannes.
Valdetario (de) *v.* Johannes.
Vale (de la) *v.* Avianus.
Vanduciis (de) *v.* Raymundus Ubertini.
Vanducius, bando, 134.
Vanne Jacobi Migloris, 329.
Vanuti *v.* Jacobus.
Vargo (de) *v.* Gregorius.
Varxio (de) *v.* Bertolomeus.
Vayampace Pegolocii, notarius, 250.

Veconte de Bavosis, CCXXIV, CCXCII, CCCXXV, 65.
Vedoacii *v.* Gardus.
Vedoaçii *v.* Gardus.
Venecie, CCXI, CCXIV, 57.
Veneticus
– officialis ad Camaram Actorum, LXXXI, LXXXVII, XC, C, CCLII, CCXCVII, CCCXLI[29], 65, 75.
– domini Michaelis Aymerii, notarius, 182.
Ventorinus, notarius, 223.
Ventucius q. domini Greci de Greçis, dominus, 321.
Ventura de Sancto Germano, notarius, LXXXVII, XCIX, CCXCVIII, 61.
Venture *v.* Albertus; Andreas; Baldus; Corbellus; Guido; Jacobus; Jacobus Alberti; Tomacius.
Vençetaçe *v.* Johannes.
Vermegle, condanna, 163.
Vernacia (de) *sive* Vernatia *v.* Johannes; Pelegrinus.
Vernatia *v.* Vernacia.
Vernaçiis (de) *v.* Pinus.
Vetrane, terra, 80.
Vidriano (de) *v.* Dominicus.
Vilanucii de Rocha Contrata *v.* Fanticinus.
Vilanus de Flesso, notarius, CCXL, 84.
Villa (de) *v.* Riçardus.
Villanellus, suo bando, CCCXXVI, 172.
Villani *v.* Petrus.
Vinciguerra
– Rovixii, notarius, 249, 309.
– de Soldaderis, notarius, 107.
Vino (de) *v.* Guillielmus de Ronbo.
Virgellensibus (de) *v.* Phylippus.
Virgilensibus (de) *v.* Phylippus; Sofredus.
Virgilixiis (de) *v.* Philippus.
Vitale Richomanni, notarius, 330.
Vitalis, bando, 77.
Viterbo, inventario, XXXVIII-XLI.
Vitorius Jacobi, notarius, 233.
Vitralla, LII.
Vitria (de) *v.* Gerardus Petri Guarini.
Vittani Giovanni, XXIV[2].
Vitus *v.* Sanctus.
Vivaldus
– CCLIX, CCXCV, 44.
– de Ureto, dominus, 47.
Viveni *v.* Masseus.
Viviani *v.* Marchus.
Vivianus q. Bonaventure, 321.
Viçini *v.* Leonardus q. Johannis.
Vogel Giuseppe, XXXVII[e 70].
Voçençate (de) *v.* Johannes.
Vuçola (de) *v.* Blaxius Johannis.

Ygnana (de) *sive* Ygnano (de) *v.* Jacobus Anthonii.
Ygnano (de) *v.* Ygnana.
Yldebrandinus *sive* Aldobrandinus, episcopus arretinus, CCXXII, CCXXIII, 198.
Ymelde, 169.
Ymeldolle, 74.
Ymola
– Comunis, CXCV, CXCVII, CCXXIII, 3, 29, 37, 183, 198.
– (de) *v.* Paulus fratris Tosabichi.
Yndunine *v.* Petrus Jacobi.
Ynsula (de) *v.* Paganus.
Ysachus, notarius, 219, 225.
Ysaia
– Guidonis Alberici, bando, 134.
– *v.* Ysaya Michaelis.
Ysaie, sancti *v.* Capella.
Ysaya *sive* Ysaia Michaelis Raymondi *sive* Raymundi, 265, 296.
Yseppi *v.* Benvenutus.
Ysnardi *v.* Phylippus.
Yssepi *v.* Benvenutus.
Yvani *v.* Franciscus Bontevogli.
Yvanolus, notarius, CCIII, 329.
Yvanus
– Bencivoglii, notarius, 165.
– de Bentevoglis, notarius, 199.
– Bruniti *sive* Brunicti, notarius, CCXXXVII, 117, 163.
– domini Çanelli de Regio, notarius, CCXL, 84, 192.

Zacharie *v.* Lançaloctus.
Zaganus Çagani *sive* de Çaganis, dominus, Potestas Bononie, 157, 288.
Zampoli *v.* Balduynus.

Zancari *v.* Zancharri.
Zancarri *v.* Zancharri.
Zancharri *sive* Zancarri *v.* Francischus Alberti.
Zanini *v.* Albertinellus.
Zançi *sive* Çançi Fabri *v.* Bitinus; Raynerius.
Zençonis *v.* Jacobus.
Zialmi *v.* Baldança.
Zovençonibus (de) *v.* Bitinus q. Petri; Boniohannes *sive* Bonjohannes; Phylippus Johannis Bordonalis.
Zovençonis
– *v.* Jacobus; Schanabuius.
– de Soldaderiis *v.* Rolandinus.
– *sive* Zovençonibus *v.* Marchixinus.
Zuffridinus, CCXLII, 171.
Zufredus, CCLXXX, 172.

Çacharia
– bando, CCCXXV, 99.
– q. Armusii, bando, 134.
– de Crispianis, dominus, 313.
Çagani *sive* Çaganis (de) *v.* Zaganus.
Çagniboni *v.* Çagnibonus.
Çagnibonus Guidonis Çagniboni, notarius, officialis ad Camaram Actorum, CXIV, CCXXVII, CCLIV, 191, 200.
Çanelli *v.* Yvanus.
Çanetus, bando, CCCXXVIII, 17.
Çangi *v.* Raynerius Rolandi.
Çanninus, bando, 179.
Çannis *v.* Jacobinus.
Çançi Fabri *v.* Bitinus Raynerii.
Çarçano (de) *v.* Jacobus.
Çavatarii *v.* Çavatarius.
Çavatarius *sive* Çavatarii *sive* Çavatatarii *v.* Sigbaldus *sive* Sighibaldus.
Çavatatarii *v.* Çavatarius.
Çella *sive* Cella q. domini Bertholini de Splecto *sive* Spolliti, Potestas Bononie, CXIV, CXXXIX, CCLXXIII, CCXCVII, 178, 181-183, 187, 220, 228, 294.
Çeni *v.* Andreas.
Çençonis *v.* Jacobus.
Çeremia, bando, 99.
Çeveranus, dictus Moronus q. domini Johannis de Çovençonibus, dominus, 320.
Çhaçammicis (de) *v.* Jacobus q. Jacobi.
Çochinus, notarius, XCVII, CV, 97.
Çohene de Pepollis, dominus, 9, 11.
Çohenus, dominus, 42.
Çovençonibus (de) *v.* Ceveranus; Çunta.
Çuchinus, 102.
Çuffredinus *v.* Çuffredus.
Çuffredus *sive* Çuffredinus, notarius, 168, 169.
Çule *v.* Çulle.
Çulle *sive* Çule *v.* Muçus.
Çunta de Çovençonibus, dominus, ponterius, 173.
Çunte *v.* Forenses.
Çurla *v.* Muçus.

Pubblicazioni degli Archivi di Stato

L'Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni cura la pubblicazione di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato) e di cinque collane (Strumenti, Saggi, Fonti, Sussidi, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato) e di volumi fuori collana. Tali pubblicazioni sono in vendita presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
Altre opere vengono affidate a editori privati.
Il catalogo completo delle pubblicazioni è disponibile presso la Divisione studi e pubblicazioni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, via Palestro 11 - 00185 Roma.

«RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nel 1941 come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l'attuale denominazione nel 1955.

L'ultimo fascicolo pubblicato è il n. LII/3 (settembre-dicembre 1992).

STRUMENTI

CXVI. *Archivio Turati. Inventario*, a cura di ANTONIO DENTONI-LITTA, Roma 1992, pp. XII,452, tavv. 10, L. 26.000.

CXVII. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Antichi inventari dell'Archivio Gonzaga*, a cura di AXEL BEHNE, Roma 1993, pp. 302.

SAGGI

21. *L'ordine di Santo Stefano nella Toscana dei Lorena. Atti del convegno di studi, Pisa 19-20 maggio 1989*, Roma 1992, pp. 338, L. 29.000.

22. *Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del convegno, Roma, 7-10 giugno 1989*, Roma 1992, pp. 554, tavv. 77, L. 34.000.

23. *Gli archivi e la memoria del presente. Atti dei seminari di Rimini, 19-21 maggio 1988, e di Torino, 17 e 29 marzo, 4 e 25 maggio 1989*, Roma 1992, pp. 308, L. 20.000.

24. *L'archivistica alle soglie del 2000. Atti della conferenza internazionale, Macerata, 3-8 settembre 1990*, Roma 1992, pp. 354 (il volume è stato edito a spese dell'Università di Macerata).

25. *Le fonti per la storia militare italiana in età contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988*, Roma 1993, pp. 496, L. 26.000.

26. *Italia Judaica. Gli ebrei nell'Italia unita, 1870-1945. Atti del IV convegno internazionale, Siena 12-16 giugno 1989*, Roma 1993, pp. 564, L. 52.000.

27. *L'Archivio centrale dello Stato, 1953-1993*, a cura di MARIO SERIO, Roma 1993, pp. XVI, 612.

FONTI

XI. *Carteggio Loria-Graziani (1888-1943)*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1990, pp. XLVIII, 490, L. 46.000

XII. *I Libri iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, a cura di DINO PUNCUH e ANTONELLA ROVERE, Roma 1992, pp. 413, L. 30.000.

XIII. *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di ANTONELLA ROVERE, Roma 1992, pp. XVI,493, L. 34.000.

XIV. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie*, a cura di DANIELA FERRARI, introduzione di ANDREA BELLUZZI, Roma 1992, tt. 2, pp. LIV,1302, L. 66.000.

XV. *Le pergamene del Convento di S. Francesco in Lucca (secc. XII-XIX)*, a cura di VITO TIRELLI e MATILDE TIRELLI CARLI, Roma 1993, pp. CXL,524, L. 109.000.

XVI. ELENA AGA ROSSI, *L'inganno reciproco. L'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani del settembre 1943*, Roma 1993, pp. XVI,476, L. 62.000.

SUSSIDI

5. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I blasoni delle famiglie toscane conservati nella raccolta Ceramelli-Papiani. Repertorio*, a cura di PIERO MARCHI, Roma 1992, tavv. 4, pp. XXII,580, L. 70.000.

6. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Bibliografia. Le fonti documentarie nelle pubblicazioni dal 1979 al 1985*, Roma 1992, pp. XXVI,542, L. 44.000.

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

64. *Bibliografia di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, Roma 1992, pp. 282, L. 23.000.

65. *Archivio Galimberti. Inventario*, a cura di EMMA MANA, Roma 1992, pp. XLIV,200, L. 15.000.

66. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Archivio Vittorio Bodini. Inventario*, a cura di PAOLA CAGIANO DE AZEVEDO, MARGHERITA MARTELLI e RITA NOTARIANNI, Roma 1992, pp. 156, L. 11.000.

67. FIORENZA GEMINI, *Due parrocchie romane nel Settecento: aspetti di storia demografica e sociale*, Roma 1992, pp. 168, L. 17.000.

68. COMUNE DI SAN MINIATO, *Guida generale dell'archivio storico*, a cura di LUIGINA CARRATORI, ROBERTO CERRI, MARILENA LOMBARDI, GIANCARLO NANNI, SILVIA NANNIPIERI, ARIANNA ORLANDI e IVO REGOLI, Roma 1992, pp. 160, L. 8.000.

69. ELEONORA SIMI BONINI, *Il fondo musicale dell'Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità*, Roma 1992, pp. 230, L. 19.000.

70. *Fonti per la storia della popolazione. 2. Scritture parrocchiali della Diocesi di Trento*, Roma 1992, pp. 206, L. 26.000.

71. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione*, a cura di GIULIA BARRERA, ALFREDO MARTINI e ANTONELLA MULÈ, prefazione di PAOLA CARUCCI, Roma 1993, pp. 226.

72. GEHUM TABAK, *I colori della città eterna. Le tinteggiature dei palazzi romani nei documenti d'archivio (secc. XVII-XIX)*, Roma 1993, pp. 120, tavv. 20, L. 15.000.

73. ANTONELLA PAMPALONE, *La cappella della famiglia Spada nella Chiesa Nuova. Testimonianze documentarie*, Roma 1993, pp. 142, tavv. 16.